

Quarto Rapporto

CRIMINALITÀ E SICUREZZA A NAPOLI

Vite insicure: forme di violenza sulle donne

a cura di
Giacomo Di Gennaro e Riccardo Marselli



Federico II University Press



fedOA Press



Università degli studi di Napoli Federico II
Studi e ricerche Criminologiche, Giuridiche e Sociali

4

Comitato Scientifico

Giuseppe Acocella, Università degli Studi Giustino Fortunato; Maria Carmela Agodi, Università degli Studi di Napoli Federico II; Giuseppe Amarelli, Università degli Studi di Napoli Federico II; Alessandra De Rose, Università degli Studi di Roma La Sapienza; Paola De Vivo, Università degli Studi di Napoli Federico II; Francesca Di Iorio, Università degli Studi di Napoli Federico II; Giacomo Di Gennaro, Università degli Studi di Napoli Federico II; Pierre Esseiva, Université de Lausanne; Arthur Hartmann, Institute of Police and Security Research-IPoS, Hochschule für Öffentliche Verwaltung Bremen; Vincenzo Maiello, Università degli Studi di Napoli Federico II; Riccardo Marselli, Università degli Studi di Napoli Parthenope; Ernesto Ugo Savona, Università degli Studi di Milano Cattolica; Salvatore Strozza, Università degli Studi di Napoli Federico II; Tracy L. Tamborra, University of New Haven Connecticut, USA; Pasquale Troncone, Università degli Studi di Napoli Federico II

Comitato editoriale

Giacomo Di Gennaro, Roberta Aurilia, Maria Dalila Di Bartolomeo, Debora Amelia Elce, Andrea Procaccini

Criminalità e sicurezza a Napoli

Vite insicure: forme di violenza sulle donne

Quarto rapporto

a cura di Giacomo Di Gennaro e Riccardo Marselli

Federico II University Press



fedOA Press

Criminalità e sicurezza a Napoli : vite insicure: forme di violenza sulle donne : quarto rapporto / a cura di Giacomo Di Gennaro e Riccardo Marselli. – Napoli : FedOAPress, 2024. – 415 p. : ill. ; 24 cm. – (Studi e ricerche Criminologiche, Giuridiche e Sociali ; 4)

Accesso alla versione elettronica:
<http://www.fedoabooks.unina.it>

ISBN: 978-88-6887-345-5

DOI: 10.6093/ 978-88-6887-345-5

In copertina: *Le lacrime di Freyja* di Anne Marie Zilberman.

Volume pubblicato nell'ambito delle attività didattiche del Master di II livello in *Criminologia e Diritto Penale. Analisi criminale e politiche per la sicurezza urbana*, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Napoli, Federico II e con il contributo dell'Istituto di Studi Politici di Roma "S. Pio V".

© 2024 FedOAPress - Federico II University Press

Università degli Studi di Napoli Federico II
Centro di Ateneo per le Biblioteche "Roberto Pettorino"
Piazza Bellini 59-60
80138 Napoli, Italy
<http://www.fedoapress.unina.it/>
Published in Italy
Prima edizione: dicembre 2024
Gli E-Book di FedOAPress sono pubblicati con licenza
Creative Commons Attribution 4.0 International

Indice

<i>Presentazione, Criminologia critica e sociologia della violenza. Uno sguardo in retrospettiva</i>	11
Paolo De Nardis	
<i>Introduzione. Un processo di civilizzazione con inciampi che rendono le tappe ancora lunghe, prima di raggiungere una meta accettabile</i>	17
Giacomo Di Gennaro, Riccardo Marselli	

SEZIONE PRIMA

OSSERVAZIONE PERMANENTE DEI FENOMENI CRIMINALI

1. <i>Un ventennio di analisi. Tendenze, tipologie e delittuosità nelle città metropolitane dal 2004 al 2023</i>	29
Giacomo Di Gennaro, Debora Amelia Elce	
Premessa	29
1.1 Il contesto sociale ed economico delle città metropolitane (2004-2023)	30
1.2 Un ventennio di analisi: la delittuosità nelle città metropolitane dal 2004 al 2023	31
1.3 La delittuosità nelle città metropolitane: una riflessione sui principali indicatori elaborati	45
1.3.1 L'indice di criminalità sessuale	45
1.3.2 L'indice di microdelinquenza	48
1.3.3 L'indice di criminalità violenta	53
Conclusioni	56
Bibliografia	58
2. <i>La criminalità minorile metropolitana: le tendenze recenti</i>	61
Andrea Procaccini	
Premessa	61
2.1 La criminalità minorile nelle città metropolitane	62
2.2 Gli indici di delittuosità della criminalità minorile	73
Conclusioni	82
Bibliografia	83
3. <i>I minori in carcere: verso una nuova emergenza?</i>	85
Andrea Procaccini	
Premessa	85
3.1 Il modello della Giustizia penale nella stagione del welfare	86
3.2 La via italiana alla giustizia minorile	89

3.3 La situazione negli Ipm alla luce delle recenti modifiche legislative	91
Conclusioni	96
Bibliografia	98

SEZIONE SECONDA

LE VIOLENZE VERSO LE DONNE: QUALE SCENARIO?

4. <i>La violenza di genere: cosa sappiamo dalla letteratura socio-criminologica sul fenomeno</i>	101
Giacomo Di Gennaro	
Premessa	101
4.1 Un quadrante oscuro presente nella contemporaneità	102
4.2 L'attendibilità dei dati ufficiali: quanto è grande il «numero oscuro»?	107
4.3 Occorre una forte sinergia tra le istituzioni per prevenire, contrastare, recuperare sia le donne sia i maschi	112
Bibliografia	115
5. <i>Per un approccio economico. I costi della violenza di genere</i>	117
Riccardo Marselli	
Premessa	117
5.1 I fattori di sfondo e le differenti tipologie di costi	118
5.2 Metodologie per la stima dei costi	120
5.3 L'esperienza italiana	122
Conclusioni	125
Bibliografia	126
6. <i>Analisi criminologica della violenza di genere</i>	129
Stefano Delfini	
Premessa	129
6.1 Attività del Servizio Analisi Criminale nell'ambito della violenza di genere	130
6.2 La violenza di genere	132
6.2.1 Reati spia	132
6.2.2 Contrasto ai reati correlati alla violenza di genere	133
6.3 Codice Rosso	134
6.4 Omicidi con vittime di genere femminile	136
6.5 Donne vittime di omicidio in ambito familiare/affettivo	139
Conclusioni	140
Bibliografia	141
7. <i>Il modello dell'Arma dei Carabinieri per la prevenzione e il contrasto della violenza domestica e di genere</i>	143
Giovanni Martucci	
Premessa	143
7.1 Il sistema delle "4 P"	144
7.2 I fattori di rischio della violenza domestica e di genere	150
7.3 La Rete Nazionale di Monitoraggio	155
7.4 Gli strumenti operativi: le misure di prevenzione	157

7.5 Gli strumenti informativi: l'informazione e la sensibilizzazione	159
Conclusioni	161
Bibliografia	163

SEZIONE TERZA

LA PROSPETTIVA GIURIDICA: NORME PREVENTIVE E DI CONTRASTO

8. <i>Violenza di genere e profilo normativo: prima e dopo il “Codice Rosso”</i>	167
Roberta Aurilia	
Premessa	167
8.1 Ricostruzione della legislazione sul tema della violenza di genere prima del “Codice Rosso”	168
8.2 L. 69/2019, il Codice Rosso e il cd. nuovo Codice Rosso, L. 168/2023	172
8.3 Criticità e prospettive future	174
Conclusioni	180
Bibliografia	181
9. <i>Un'analisi comparata tra Spagna e Italia in materia di violenza sessuale</i>	183
Ilaria Merenda	
Premessa	183
9.1 La riforma dei reati sessuali in Spagna: la c.d. ley del solo sí es sí	183
9.2 La rilevanza del consenso nella nuova fattispecie di violenza sessuale	187
9.3 Quali prospettive per l'ordinamento italiano?	189
Conclusioni	194
Bibliografia	196
10. <i>The Impact of the Covid-19 Pandemic on Intimate Partner Violence Risk Factors and Service Provision</i>	199
Amber K. Amin - Leila B. Dutton – Tracy L. Tamborra	
Premessa	199
10.1 Literature Review	199
10.2 Method and data	202
10.3 Empirical results	204
10.4 Policy Implications and Direction for Future Research	207
Conclusions	208
References	210
11. <i>La tutela della donna nel diritto penale spagnolo. Riferimento speciale ai maltrattamenti nell'ambito familiare e alla violenza di genere</i>	215
Edgar Iván Colina Ramírez	
Premessa	215
11.1 La disuguaglianza di genere	215
11.2 Il Diritto “penale” ha genere?	217
11.3 L'interpretazione della legge attraverso una prospettiva di genere	218
11.4 Donna e diritto penale attraverso la codificazione (sec. XIX e XX)	220
11.4.1 Codice penale del 1822	220
11.4.2 Codice penale del 1848	221
11.4.3 Codice penale del 1995	223

11.5 Sulla Direttiva (UE) 2024/1385 per la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica	225
11.6 Applicazione della teoria del reato nei casi limite di violenza di genere. (Particolare riferimento alla legittima difesa)	226
Conclusioni	233
Bibliografia	234

SEZIONE QUARTA

RISULTATI DELLA RICERCA E RISK ASSESSMENT

12. <i>Le interviste alle vittime</i>	239
Giacomo Di Gennaro, Debora Amelia Elce, Riccardo Marselli, Armando Vittoria	
Premessa	239
12.1 Lo stile delle interviste: alcuni spunti emersi	241
12.2 Vittime che temono per i figli	243
12.3 L'articolazione del colloquio e le aree tematiche	243
12.4 Le narrazioni e lo sviluppo dei colloqui	244
12.5 I limiti dell'attuale modello di policy response alla violenza domestica: un'applicazione del modello di analisi Swot	306
Conclusioni	321
Bibliografia	323
13. <i>Una comunità di diversi: i sex offender in carcere. Un doppio etichettamento</i>	325
Alberto Pesce	
Premessa	325
13.1 Sempre lo stesso ritmo di vita	327
13.2 Il reato, occultato e quello manifesto. Modelli di identità detentiva	329
13.3 "Ci rifiutano tutto", una rieducazione negata	332
Conclusioni	333
Bibliografia	336
14. <i>Il trattamento intramurario dei sex offender. L'esperienza dei Cipm di Napoli</i>	339
Roberto Iannucci	
Premessa	339
14.1 La sanzione come strumento di responsabilizzazione dell'autore di reato in contesto carcerario	342
14.2 Il trattamento degli autori di reati di genere: l'esperienza del CIPM Campania APS negli Istituti Penitenziari della regione. Interventi clinico-criminologici per la riduzione della recidiva tramite un approccio integrato e multidisciplinare	343
14.3 Pianificazione e coordinamento	345
14.4 Le varie fasi del trattamento	347
Conclusioni	349
Bibliografia	350
15. <i>Il racconto della violenza di genere nei media italiani nel 2023</i>	353
Doriana Cimmino	
Premessa	353

15.1	Fonti e dati	354
15.3	Come si parla di violenza di genere e femminicidi	357
15.4	Come si parla di violenza di genere quando si festeggiano le donne	361
15.5	Come parlano di violenza di genere le istituzioni	362
	Conclusioni	363
	Bibliografia	365
16.	<i>Fasi evolutivamente sensibili nella genesi della violenza di genere. Infanzia e adolescenza quali determinanti significative.</i>	367
	Maria Luisa Iavarone, Giulia Russo, Chiara Scuotto	
	Premessa	367
16.1	Il ruolo dei modelli di attaccamento nella prima e nella seconda infanzia nella genesi della violenza	368
16.2	Le criticità che possono emergere in pre-adolescenza e adolescenza	371
16.3	I sex-offender ristretti nel carcere di Secondigliano: che bambini e adolescenti sono stati?	377
	Conclusione	380
	Bibliografia	382
17.	<i>Il rapporto tra giustizia e violenza sulle donne: un sistema “rotto”</i>	385
	Bo Guerreschi	
	Premessa	385
17.1	La violenza sulla donna è (anche) una questione di genere	386
17.2	Forme di violenza “subdola”: la violenza economica	388
17.3	Casistica: la giustizia tra tecnicismo ed empatia	390
	<i>Caso 1: disattenzione del singolo o malfunzionamento della giustizia?</i>	391
	<i>Caso 2: è stupro consumare un rapporto inizialmente retto dal consenso che, poi, viene meno?</i>	391
	<i>Caso 3: sei davvero una vittima innocente o “te la sei cercata?”</i>	392
	<i>Caso 4: il problema della “serialità” in Italia</i>	393
17.4	Il punto di vista degli operatori: tra modifiche normative e proposte di policy	393
	Conclusioni	396
	Bibliografia	399
18.	<i>Codice Rosso and Police. Observations from an American Criminologist</i>	401
	Tracy L. Tamborra	
	Introduction	401
18.1	The role of responding police	402
18.1.1	Training (Formazione)	402
18.1.2	Immediate response (L'obbligo di comunicarla al pubblico ministero “immediatamente”)	404
18.2	Recommendations	405
18.2.1	“Stakeholder” attitudes: Do they “buy-in”?	405
18.2.2	Formal research	406
18.3	Screening/hiring	407
	Conclusions	407
	References	408
	Autori	409

PRESENTAZIONE

Criminologia critica e sociologia della violenza. Uno sguardo in retrospettiva

Paolo De Nardis

Presidente dell'Istituto di Studi Politici "S. Pio V"

Questa è un'introduzione che si potrebbe definire ossimoricamente "di retroguardia". Infatti, viene a situarsi sul finire di un proficuo decennio timbrato dalle quattro edizioni del Rapporto Criminalità e sicurezza a Napoli e funge da prefazione al IV quale ultimo nel tempo di tale periodo. E, a questo punto, la riflessione del sociologo-lettore punta subito a cercare di spiegare il filo rosso categoriale e teorico che sembra ispirare il lavoro di ricerca che con tanta profondità analitica e rigore metodologico è stato portato avanti in questi due lustri.

Invero la conferma di un'ipotesi di ricerca era apparsa già chiara quando non esplicita precedentemente, ma proprio in questo ricco, succoso e articolato ultimo Rapporto, dedicato per i primi tre capitoli all'osservazione permanente dei fenomeni criminali e poi tutto incentrato sul tema della violenza sulle donne in una prospettiva comparativistica (Italia-Spagna-USA), si è avuta a tutto tondo la definizione di una teoretica sociologica critica di particolare interesse e fecondità euristica.

In tal modo, infatti, avendo ora una visione completa e di retrospettiva di tale lavoro di ricerca longitudinale, pare che si possa finalmente attribuire nei fatti agli autori, Giacomo Di Gennaro e Riccardo Marselli, l'adozione di un punto di vista paradigmatico che in gran parte si fonda su un'attenzione tipica dell'accostamento analitico della *criminologia critica*, rivolta quindi non solo alla fotografia ma anche allo sforzo relativo alla disamina dei *processi di criminalizzazione* individuando in essi un indicatore fondamentale per lo studio della struttura e della stratificazione sociale nella realtà urbana.

Ciò significa che, se non si continuasse a procedere in tal guisa, si rischierebbe di rendere occulti gli interessi a un contenimento dei comportamenti devianti nei limiti in cui non si pregiudichi la funzionalità di uno *status quo* economico-sociale, nonché ai rapporti di potere e di egemonia anche all'interno delle organizzazioni criminali, oltre che nelle società istituzionalmente legittime. E questo corrisponde, se si vuole, anche a un atteggiamento che la stessa sociologia criminale di marca liberale aveva portato avanti, la quale, attraverso le ricerche sulla cifra occulta dal punto di vista vittimologico, sulla criminalità all'interno

del settore *white collars*, perciò sulla *devianza amministrativa* e sulla *criminalità politica ed economica*, ha potuto dimostrare come il comportamento criminale sia invero distribuito in tutte le classi sociali, anche perciò nella classe dirigente, con una nocività sociale a tratti superiore alle altre situazioni.

Sicuramente per l'attuale discorso non si può non fare riferimento al paradigma del "condizionamento ambientale" presente e adottato soprattutto nella sociologia americana dalla prima metà del Novecento (scuola dell'ecologia umana/sociale o Scuola di Chicago), dove l'ambiente viene in qualche modo ridotto a una questione di differenze spaziali all'interno del particolare settore della sociologia urbana e del territorio, attraverso un'operazione culturale che si risolve in una teoria generale della società fondata meccanicisticamente sui rapporti tra il livello biotico dei rapporti sociali e il livello culturale, secondo l'impostazione classica di Park, Burgess, McKenzie e altri.

Senz'altro sovente su un elemento centrale si viene a snodare il filo rosso della riflessione, forse anche nella presente ricerca sulla criminalità, vale a dire un elemento centrale che si trasforma in categoria analitica anche se non sempre esplicitata, ma certamente, a volte magari sottotraccia, presente; la categoria della violenza. Questa in effetti rimane uno degli argomenti più dibattuti dall'opinione pubblica, quantomeno negli ultimi decenni ed è paradossalmente una delle tematiche per le quali l'opera di disinformazione risulta maggiormente radicata e l'approccio scientifico francamente latitante. Stiamo parlando della *violenza*, il cui approccio investigativo soffre di inquinamenti etici, di pruderie poliziesche, di morbosità giornalistiche, di totalizzanti attualizzazioni jihadistiche, ma anche – per dirla tutta – dell'*intromissione pietistica* di chi si concentra sul dito (la dimensione esclusivamente repressiva delle norme anti-violenza), invece che sulla luna. Non mancano, ovviamente, pregevoli eccezioni, come il presente Rapporto, ma il quadro generale non induce alla comprensione di un fenomeno così complesso e articolato, particolarmente evidente in un'epoca in cui le grandi narrazioni collettive segnano il passo e, per dirla alla Bauman, "laddove prima c'era lo scorrere di un fiume, adesso troviamo pozzanghere e piscine".

Non si può sicuramente pensare di dare un contributo decisivo sull'argomento, ma solo di suggerire spunti, al massimo di indicare un'impostazione metodologicamente corretta.

Al netto dei casi di patologie individuali – che però non interessano il presente discorso perché estranee alla dimensione complessiva della problematica – la violenza va contestualizzata nella società su cui agisce e nell'epoca storica di riferimento. Per farlo, lo sguardo dell'analista deve cercare non solo le linee culturali

del tempo, le sue mode mediatiche, le sue cornici interpretative (laiche e confessionali) e il grado di coinvolgimento della popolazione nella *res pubblica*, ma anche – forse soprattutto – i rapporti sociali tra le classi, la struttura economica, il modo della produzione, infine il posizionamento del proprio Stato nello scenario della competizione mondiale. Per dire: non possiamo dimenticare – pena una partenza ad handicap nella comprensione del fenomeno – come la violenza sia intimamente connessa alla società industriale. Perché? Perché la società industriale produce una stratificazione sociale caratterizzata da una netta contrapposizione tra chi ha risorse e chi non le ha, tra chi è incluso nella società e chi ne è escluso, tra chi partecipa ai momenti decisionali (a tutti i livelli) e chi subisce passivamente le decisioni prese da altri, senza alcuna possibile interazione.

L'attuale contesto, che va definito di tarda modernità, aggiunge alcune variabili a un quadro già caratterizzato da profonde tensioni: il mondo globalizzato e continuamente scrutato dai media mette in apparente contatto, con l'affogante contributo dei social, i due mondi vitali, come direbbe Habermas. I poveri, cioè, sono posti nelle condizioni di osservare – “ma non toccare!” – la vita dei ricchi, peraltro spesso edulcorata dei suoi aspetti meno piacevoli, e la qualità di un'esistenza a cui essi non potranno mai accedere. Il loro viso si schiaccia sulla vetrina di un ristorante: questi stanno fuori, quelli stanno dentro a rifocillarsi: due mondi che non si toccano ma che oggi sono molto vicini, mentre nel passato cosa facesse l'altra società era per lo più ignoto agli occhi del volto, al massimo rimaneva recintato in racconti mirabolanti e quasi fantastici. Un sistema politico ben funzionante permetterebbe agli esclusi di convogliare le proprie energie in istituti di rappresentanza politica, sindacale, territoriale, canalizzando l'*astio dei subordinati* in una dialettica magari conflittuale, ma giocata nell'alveo delle procedure democratiche. Se ciò manca, però, le eruzioni della violenza sono la sintassi di chi non ha voce e cerca visibilità. Perché ciò accade? In quanto l'attuale *politica post-democratica* (qui si dovrebbe citare Colin Crouch e il suo celebre lavoro)¹ causa una crisi di legittimazione delle istituzioni liberali, intralciando il percorso della rappresentanza. Una riflessione del genere a ben vedere, non è nuova, ma rappresenta ad esempio uno storico cavallo di battaglia di Franco Ferrarotti, che già nel 1979 scriveva: “Quanto più autorità è mancante di autorevolezza, tanto più tende ad essere autoritaria e, per converso, in corrispondenza indiretta, tanto più violenta è la reazione ad essa”.

¹ C. J. Crouch, *Postdemocrazia*, Laterza, Roma-Bari 2003.

La violenza che oggi spaventa e che incentiva il grido di allarme dei media è rappresentata dallo scoppio d'ira imprevedibile, tanto di un singolo (alla fermata della metro o in fila alla cassa di un supermercato), quanto di una collettività (in coda a una manifestazione politica oppure all'ingresso di uno stadio) e dall'evidente conseguenza per cui sia difficile trovare un riparo e spesso anche un'attenuazione.

Oggi siamo a un livello ancora successivo, per certi versi persino più complicato: l'*anomia*, cioè l'assenza generalizzata e oggettiva dei valori condivisi, da cui far discendere una irrapresentatività di larghi strati della popolazione. Violenze insorgenze quotidiane, aumento del tasso di astensione elettorale, preferenze accordate (quando ancora si vada a votare) a formazioni politiche populiste, desindacalizzazione di interi settori lavorativi sono gli anelli di una catena che sta stringendo al collo la nostra società e che l'attuale classe dirigente (politica, economica e culturale) fatica a spezzare perché non ne possiede le chiavi interpretative. Il bullo che picchia un compagno di scuola, il giovane che riversa la sua rabbia contro un anziano a causa di un semplice rimprovero, il tranquillo padre di famiglia che impazzisce nel traffico cittadino – inverando il profetico film con Michael Douglas "Un giorno di ordinaria follia" – sono solo l'estensione parossistica di un malessere diffuso. Ancora oltre, secondo la linea della "normalità sociale", troviamo il giovane occidentale che si converte all'Islam e va a combattere tra le fila dell'Isis: cerca di uccidere gli "infedeli", con l'ardore tipico dei convertiti, ma soprattutto tenta di *trovare il suo posto nel mondo*. A molti può sembrare semplicemente un "pazzo" e i sociologi utilizzano, per descriverlo, il termine di "outsider", ma, in misura sicuramente meno tragica, si possono annoverare anche il barista che lavora in nero sotto casa nostra, l'anziano a cui hanno chiuso la sezione del partito (privandolo insieme di una fonte di interpretazione della realtà e di un punto di incontro), la madre a cui la depressione impedisce di alzarsi dal letto, l'adulto che affida a un sito di appuntamenti la sua vita sentimentale, il diciottenne che diserta le urne elettorali nella prima di una lunga serie di future astensioni, infine la giovane che ha sul suo smartphone una vita parallela a quella off-line.

La società occidentale, nelle sue diverse diramazioni nazionali (peraltro oggi in via di uniformizzazione, anche per il tramite dell'Unione Europea), si trova a vivere una delicata transizione, gonfia di contraddizioni: la governance pretende di istituire continuamente camere di consultazione della società civile, proprio quando larghi strati della popolazione non sono interessati a essere consultati; il meccanismo della "rete", nella sua apparente orizzontalità, sembra prevalere

come “plastico della società”, eppure mai come adesso assistiamo a un sistema di disuguaglianze strutturate e irreversibili; la società viene definita “fluida” e “aperta”, eppure l’interruzione della *mobilità sociale ascendente* disegna un contesto bloccato e con il viso rivolto verso il basso. Un ultimo aspetto, come ulteriore impedimento rispetto alla piena consapevolezza dei fenomeni in corso: la società tardo-moderna, nell’incapacità di gestire i conflitti sociali, ha imposto la loro *insonorizzazione*.

La violenza è connessa con la fondazione teoretica della società e con la struttura delle sue relazioni, tanto che gli sforzi degli individui sociali sono concentrati da sempre sull’attenuazione di tale attitudine, fino alla sua regolarizzazione procedurale suggerita dalle diverse branche delle scienze sociali. Ne consegue come la *legittimità* delle istituzioni e della classe dirigente non possa essere considerata uno *stato di natura*, ormai acquisito, caso mai un’*idea-limite*, da validare ogni giorno. Tanto più in giorni come questi.

INTRODUZIONE

Un processo di civilizzazione con inciampi che rendono le tappe ancora lunghe, prima di raggiungere una meta accettabile

Giacomo Di Gennaro, Riccardo Marselli

Con questo *Quarto Rapporto sulla Criminalità e la Sicurezza a Napoli* si chiude la prima serie ideata nel 2013 e che vide la prima pubblicazione nel 2015 con il *Primo Rapporto*. Sono trascorsi poco più di dieci anni dalla produzione di un modello di analisi che sin dall'inizio ha inteso offrire un punto di riferimento analitico di tipo comparativo sulla dinamica della delittuosità nelle aree metropolitane del Paese e al contempo delle finestre di approfondimento su singoli reati la cui visibilità e il cui radicamento presentano connessioni di tipo non solo sociale ma anche economico e istituzionale. Termina questa prima serie perché nello sviluppo di questo cammino, per il modo in cui è andata affermandosi la riflessione, risulta inappropriata l'indicazione del titolo. Sì, perché in realtà Napoli è stato solo un pretesto a partire dal quale ragionare, anche per rompere schemi rappresentativi di questa realtà costruiti spesso senza confronto e conforto di evidenze empiriche, su quanto accade nel nostro Paese relativamente a determinati crimini nelle grandi città rispetto ai centri urbani più piccoli. Infatti, al di là di possibili ed inevitabili graduatorie che sempre affascinano il lettore, ciò che ha da sempre caratterizzato i nostri contributi, è stato il tentativo di spiegare a quali fattori ricondurre lo sviluppo, l'arretramento o la stabilizzazione dei crimini nei singoli contesti. Alle iniziali dieci aree metropolitane (così come definite all'art. 1, c. 5, L. n. 56/2014) denominate "enti territoriali di area vasta", sono state poi aggiunte altre quattro città metropolitane delle regioni a statuto speciale (Palermo, Catania, Messina e Cagliari) e il set di indicatori utilizzati ha mostrato la dinamicità delle delittuosità connessa ai diversi reati. Non è un caso che, pur prestando attenzione alla variabilità dei dati relativi ai crimini, ogni *Rapporto*, presenta inoltre più sezioni dedicate a particolari reati.

Parliamo di aree territoriali, talvolta molto vaste, che comprendono sia il comune capoluogo sia i comuni confinanti di primo e secondo livello, secondo la distanza dal centro urbano. In queste aree, corrispondenti al 15,4% della superficie nazionale, risiede il 36,2% della popolazione (oltre 21,3 milioni di persone). Sono territori che presentano caratteristiche specifiche di cui indicatori quali la dinamica demografica, il livello di istruzione, la mobilità territoriale, il mercato

del lavoro, le caratteristiche del tessuto produttivo ne danno la configurazione sostanziale dalle quali si comprendono diverse connessioni (Istat, 2023). Queste caratteristiche spiegano anche la dinamica dei crimini.

Ecco perché, allora, abbiamo voluto offrire prospettive di riflessività su alcuni fenomeni: le forme di estorsione, l'usura, la corruzione. Abbiamo fatto proposte di modifiche normative per migliorare la dinamica preventiva e quella del contrasto; abbiamo cercato di spiegare quali fattori ne addensassero l'intensità in alcune aree piuttosto che altre; quali meccanismi e attori sociali ne sono protagonisti e quali le vittime; a quali aspetti sono riconducibili le origini dei fenomeni indicati; cosa si può e si deve fare. Alle riflessioni iniziate in ognuno dei singoli *Rapporti* abbiamo dato seguito con ulteriori approfondimenti in ragione delle nuove proposte preventive ideate, delle modifiche normative prodotte dal legislatore o dell'attività di ricerca che ci restituiva nuove novità (Di Gennaro e Pastore 2021; 2022; Aurilia e Di Gennaro, 2023; 2024).

All'avventura di questi lunghi vent'anni vi hanno lavorato insigni accademici, esperti e professionisti della materia, funzionari dell'intelligence e delle diverse forze di polizia, magistrati specializzati e impegnati sui singoli reati, colleghi stranieri, esponenti delle più importanti istituzioni e agenzie di contrasto ai diversi crimini del Paese.

Con questo spirito abbiamo lavorato anche a quest'ultimo *Rapporto* che, come i precedenti, è articolato in quattro sezioni per complessivi diciotto capitoli. Il percorso che il lettore affronterà dispiega, nella prima sezione l'analisi della dinamica della delittuosità nelle città metropolitane nel lungo periodo del ventennio coincidente proprio con l'inizio della prima archiviazione dei dati fino al 2023. Utilizzando alcuni indici, il contributo di Di Gennaro ed Elce riflette sulle variazioni che si registrano nel periodo e comparando le aree ne indica i fattori che spiegano queste variazioni. Proprio perché alcuni reati gravi diminuiscono (es. gli omicidi) a fronte di altri che si stabilizzano o altri ancora – più soggetti a un numero oscuro alto – che crescono (es. le truffe; i reati finanziari ecc.), l'attenzione permanente alla delittuosità minorile costituisce una specificità offerta dai *Rapporti* negli anni. Il contributo di Procaccini, allora, non solo riprende il tema offrendo una fotografia della dimensione quantitativa e qualitativa dei crimini consumati dai minori, ma nel capitolo successivo (il terzo) che chiude la prima sezione, si sofferma sulle trasformazioni del modello di giustizia penale minorile. Alla luce dei due contributi emerge un quadro con luci fosche, sostenuto da aspetti preoccupanti: l'aumento degli omicidi compiuti da minorenni e l'uso delle armi (bianche o da sparo). Fenomeno in controtendenza rispetto alla

diminuzione degli omicidi in generale nel Paese. A questa maggiore violenza e gravità dei reati giovanili, fa da riscontro per l'area metropolitana partenopea una circolazione elevata di armi, un uso improprio di coltelli, mazze, catene e altro dando vita ad una infelicità urbana che se non ne fa una delle città più violente al mondo, né quella ove in rapporto a centomila abitanti fa registrare il più alto numero di delitti, certamente presenta al proprio interno un intreccio inestricabile di fattori che ci sta consegnando un numero troppo alto di minori le cui traiettorie di vita transitano dalla devianza grave al profilo adulto criminale con troppa facilità.

Dalla seconda sezione, l'attenzione è incentrata sul tema della violenza di genere e particolarmente quella esercitata nelle diverse forme sulle donne. Nel momento in cui stiamo licenziando questo *Rapporto* registriamo che dal primo gennaio al 24 novembre del 2024 in Italia sono stati commessi 276 omicidi, con 100 vittime femminili, di cui 88 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 52 hanno trovato la morte per mano del partner o dell'ex partner. È, tra le diverse forme di violenza, quella estrema; la violenza che sottrae alla vita quotidiana e agli affetti di madri, figli e figlie, padri, fratelli, sorelle, amici, colleghi di lavoro, parenti e comunità locali una vittima, ovvero una donna. Rispetto all'analogo periodo dello scorso anno, diminuisce dell'11% il numero degli omicidi totali (erano stati 310 un anno fa) e del 9% quello delle vittime di genere femminile (110 nello stesso arco temporale del 2023). Proprio su questo aspetto quantitativo e qualitativo interviene con un proprio contributo Stefano Delfini, Responsabile della Direzione Centrale della Polizia Criminale, il quale sulla base delle elaborazioni di dati acquisiti dal Sistema di Indagine (SDI) – integrati con le informazioni che pervengono degli Uffici territoriali delle Forze di polizia, nonché da notizie acquisite dalle c.d. fonti aperte – considera documenti di analisi sui reati afferenti la c.d. *violenza di genere*, nonché studi e approfondimenti tematici sugli *omicidi volontari con vittime donne*, fornendo un quadro puntuale e articolato sulla violenza di genere e le diverse attività di contrasto ai reati ad essa correlati.

Questo *Rapporto* è dedicato, quindi, ad un tema che, sebbene sia fortemente emerso in questi ultimi decenni, non è un fenomeno attribuibile alla modernità. Nella storia, infatti, la violenza contro le donne si è espressa in una eterogeneità di forme che non ha interessato solo l'ambito familiare ma anche le diverse articolazioni dello spazio pubblico tant'è che varie e ritardate sono state le politiche del diritto adottate per regolarla e contrastarla. Il gesto violento, infatti, «nella sua apparente naturalità e immediatezza, assume e veicola forme, linguaggi, contenuti, valori sociali diversi secondo i contesti storico-geografici e le stesse modalità

di accoglienza o di rifiuto della violenza contro le donne da parte delle società e delle istituzioni sono storicamente determinate e altrettanto capaci di concorrere alla costruzione delle relazioni tra i sessi» (Feci e Schettini, 2017). Basti pensare alle mutilazioni genitali femminili (MGF) le cui origini si radicano in costumi molto antichi e regolate da norme sociali e pratiche culturali orientate al controllo del corpo femminile e in particolare della sessualità e della capacità generativa delle donne (Erich, 1986). Sono pratiche che contribuiscono alla costruzione dell'identità di genere, dei ruoli maschili e femminili e sono strettamente intrecciate alle dinamiche di potere, in quanto mezzo per assicurarsi “benefici” nei confronti del potere maschile, in particolare per garantirsi un buon matrimonio, la maternità, la libertà di movimento e l'accettazione sociale (Shell-Duncan *et alii*, 2011). L'abbandono di tali pratiche può esporre le ragazze a sanzioni sociali ed emarginazione. Spesso si contrabbanda la rilevanza che i numerosi e diversi significati simbolici (tra cui non rientra alcuna valenza religiosa) e le funzioni sociali assunte da tali pratiche nelle culture di origine, per giustificarne la continuità. Sono molti i paesi nei quali le pratiche di mutilazione genitale sono considerate un sistema rituale di iniziazione alla identità di genere e ritenute necessarie perché una ragazza possa essere considerata una donna completa e rispettabile (Pasquinelli, 2007). Secondo un recente rapporto dell'Unicef (2024) sono 230 milioni le ragazze e le donne che hanno subito mutilazioni genitali, un incremento del 15% del numero totale di sopravvissute alla pratica – ovvero 30 milioni in più di ragazze e donne – rispetto ai dati rilasciati otto anni fa. Una pratica che lede i diritti umani di ragazze e donne con conseguenze fisiche, sociali e psicologiche.

Rimanendo in un contesto a noi più vicino, poi, è anche utile ricordare il ruolo che la ricerca storiografica attribuisce ad una famiglia ordinata gerarchicamente nei progetti ottocenteschi di costruzione della nazione (Schettini 2023). Il sistema dei diritti e dei doveri che interessano l'organizzazione della vita familiare recepiti nel codice civile del 1865 ha imbrigliato le donne in un regime di subalternità al marito; e, sebbene non formulato nei codici direttamente, ma riconosciuto giuridicamente in modo riflesso², al capofamiglia era consentito –

² Come ricorda Schettini (2023) *ibidem*, “L'art. 150 (del codice civile, n.d.r.) prevedeva che tra i pochi casi che consentivano la separazione legale c'erano gli eccessi, le sevizie e le gravi ingiurie, disegnando quindi un'area, un campo di violenze “piccole”, “meno gravi”, quotidiane, quelle che ricadevano sotto la soglia delle sevizie e degli eccessi, che non erano quindi da considerare fatti matrimoniali sufficienti a giustificare una separazione”.

per il governo della famiglia – il ricorso a vari mezzi di correzione, finanche l'uso di una certa dose di violenza fisica. Sebbene la riforma del diritto di famiglia del 1975 abbia depotenziato molti di questi aspetti, è innegabile che nel nostro paese per molto tempo una certa dose di violenza coniugale sia stata considerata funzionale all'ordine familiare e questo ha indubbiamente contribuito a costruire una cultura di legittimazione ed accettazione della violenza di genere che si riflette anche ai nostri giorni in una chiara evidenza statistica, per la quale i tre quarti delle violenze subite dalle donne sono perpetrate in ambito familiare e da parte di partner o soggetti con i quali la vittima ha rapporti di consuetudine.

La violenza di genere, dunque, è una forma di abuso che affonda le sue radici in modelli sociali e culturali consolidati che perpetuano disuguaglianze tra i sessi, manifestandosi non solo fisicamente, ma anche psicologicamente, sessualmente e soprattutto economicamente, rappresentando il risultato di una serie di stereotipi, aspettative sociali e disuguaglianze radicate nel tessuto culturale di una società. D'altra parte, come ci indicano gli antropologi, l'evoluzione delle società umane più remote nel tempo sono passate attraverso tappe dove l'evoluzione socioculturale umana è largamente svincolata da quella biologica della specie anche se quest'ultima ne è il presupposto. Pertanto, se consideriamo che le prime società di caccia e raccolta attingevano per sopravvivere al patrimonio di risorse offerto dalla natura e il carattere nomade delle stesse vincolato alle risorse naturali ne influenzava l'ampiezza, non è difficile ipotizzare che – sebbene già vi fosse una rigida divisione sessuale del lavoro (la raccolta quasi sempre compito delle donne, la caccia degli uomini), l'organizzazione della vita sociale si fondava su due riconosciute funzioni (cui si aggiungeva quella riproduttiva per le donne) che alimentavano uno spirito di cooperazione più alto delle successive società. È infatti con la rivoluzione neolitica, ovvero con il passaggio alle società di coltivatori-orticoltori e poi a quella di coltivatori-agricoltori che si compie il salto di provvedere al sostentamento umano intervenendo sul processo di produzione dei beni e delle risorse occorrenti per la sopravvivenza. La capacità produttiva consumata dall'uomo dipenderà sempre di più dal raffinamento della forza fisica e dei mezzi che lo porranno in grado di intervenire intenzionalmente sul paesaggio naturale trasformandolo in paesaggio antropico. A questa trasformazione delle connessioni di causa-effetto si accompagna un salto nelle capacità di astrazione ed elaborazione culturale dentro la quale si insidia il maggior significato simbolico attribuito alla forza fisica e alla dipendenza della donna dal maschio, il quale provvede al suo mantenimento. È un cammino lungo compiuto attraverso la storia umana o, meglio, la storia delle diverse società umane che con gradi e

forme diverse hanno legittimato (e reso distorto cognitivamente) questa relazione enfatizzando la dipendenza piuttosto che la complementarità.

Non sorprende, perciò, considerata una sempre più diffusa resistenza ai cambiamenti culturali amplificata, oggi, anche dal ruolo dei media e dei media digitali che tendono a perpetuare stereotipi di genere, la difficoltà di farsi carico con una certa celerità culturale ed efficacia del tema della violenza verso le donne. E ancor più quello delle vittime di violenza e, specularmente, anche degli autori delle stesse violenze. Nei confronti delle prime, non sono infrequenti episodi di vittimizzazione secondaria, che le donne vittime di violenza possono subire durante il processo di denuncia o attraverso l'interazione con il sistema legale e sociale, e che si manifesta attraverso un trattamento insensibile da parte delle istituzioni fino a giungere alla minimizzazione della violenza subita o alla loro messa in dubbio. Inoltre, i rifugi per le donne maltrattate, i servizi di consulenza psicologica e legale e le risorse destinate a supportare le vittime sono spesso limitate e non sempre facilmente accessibili, e questa insufficienza di attività di supporto può spingere molte donne a rimanere in situazioni abusive, temendo per la propria sicurezza o quella dei propri figli.

Per quanto riguarda gli autori di violenza, invece, il contenimento è affidato quasi esclusivamente al sistema penitenziario, dove però mancano i necessari trattamenti personalizzati per cui la vita di detenzione in genere non migliora il comportamento di queste persone, determinando così una elevata recidiva. Al contrario, andrebbero potenziate le sinergie tra trattamento carcerario e presa in carico all'atto del rilascio, e semmai andrebbe aumentato anche il ricorso a strumenti e pratiche tipici della giustizia riparativa.

La sezione seconda di questo *Rapporto* fornisce un quadro complessivo del fenomeno, in particolare il contributo di Di Gennaro dà conto di una interpretazione della violenza di genere in base ai principali risultati raggiunti dalla letteratura socio-criminologica e delinea le più importanti misure che andrebbero adottate per prevenire, contrastare gli episodi di violenza e recuperare sia le vittime sia gli autori delle stesse violenze. Sempre in questa linea, il contributo del colonnello Martucci illustra, per linee principali, il modello dell'Arma dei Carabinieri per la prevenzione ed il contrasto della violenza domestica e di genere, mentre il dr. Delfini, come prima ricordato, facendo uso di dati in possesso del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, restituisce un quadro statistico delle caratteristiche di un fenomeno che, come osserva sempre Di Gennaro, è affetto da un elevato numero oscuro. Infine, la sezione si completa con la presentazione da parte di Marselli di alcune stime relative al

costo economico della violenza di genere e si chiude con un approfondimento di Aurilia sullo stato delle norme preventive e di contrasto del fenomeno. È prodotta un'accurata ricostruzione della legislazione italiana sul tema della violenza di genere prima e dopo l'introduzione del c.d. "*Codice Rosso*".

La terza sezione del *Rapporto* si apre con un'analisi comparata della legislazione italiana e di quella spagnola da parte della collega Merenda e continua da parte di un team di colleghi americani (Amin, Dutton, Tamborra) illustrando l'esperienza USA durante l'epidemia da Covid-19 e l'impatto che questa ha avuto sull'intensità del fenomeno della violenza di genere e la fornitura di servizi di assistenza e prevenzione. Chiude la sezione il contributo di Ramirez, un giurista spagnolo che si sofferma sulle forme di tutela della donna nel diritto spagnolo.

Nella quarta sezione, infine, sono illustrati i risultati delle ricerche di campo svolte dal gruppo di ricerca. Di Gennaro *et alii* analizzano un insieme di 21 interviste realizzate tra donne vittime di violenza dalle quali emerge come il terreno di analisi privilegiato del ciclo di *policy response* disegnato nel sistema italiano sia nel rapporto tra la struttura interna, in cui maturano le violenze, e il *frame* socio-istituzionale esterno, al quale è demandato il compito di reprimere e prevenire quelle violenze. L'indagine ha permesso di evidenziare le aree di forza/opportunità e di debolezza/minaccia che inferiscono sul grado di efficacia complessivo del ciclo di *policy* antiviolenza, consentendo anche una valutazione delle più recenti misure legislative adottate. Il contributo di Pesce, poi, commenta circa 35 interviste realizzate a *sex-offender* presenti nelle case Circondariali di Napoli Poggioreale e Secondigliano per far emergere il mondo sociale oppositivo-contrastivo, le interazioni violente e comprendere le modalità di neutralizzazione e disimpegno morale degli autori dei reati sessuali. Iannucci, dal canto suo, riflettendo sull'esperienza dei CIPM di Napoli conclude sull'importanza che – durante il periodo di detenzione – siano affrontate le problematiche autodifensive, facendo partecipare l'autore del reato a percorsi di responsabilizzazione e alfabetizzazione emotiva, di cultura del consenso, comunicazione non violenta e gestione della rabbia, al fine di contrastare quelle distorsioni cognitive che si manifestano attraverso la negazione del reato o la minimizzazione dei propri comportamenti abusivi. Iavarone *et alii*, invece, indagano il ruolo che ha la qualità dell'attaccamento primario madre-figlio per la costruzione dello stile affettivo in età adulta, che può costituire pregiudizio nella capacità di esercizio di una affettività sana in età adulta. In seguito, Cimmino disseziona il racconto della violenza di genere nei principali media italiani nel 2023, analizzando dove, come e quando si parla di violenza di genere e femminicidi e quale sia il ruolo delle istituzioni nel discorso

pubblico sulla violenza di genere. Infine, concludono la sezione due riflessioni sul rapporto tra giustizia e violenza sulle donne avanzate da Guerreschi, operatrice del settore, e da Tamborra, criminologa americana. Da una prospettiva esterna all'Italia, Tamborra si sofferma sul Codice Rosso valorizzandone l'impianto ma sottolineando la rilevanza che i servizi – a partire dalle competenze proprie delle forze dell'ordine – hanno bisogno di essere gestiti da personale fortemente formato e sensibile alle richieste specifiche di aiuto delle vittime. Occorre che la polizia sia percepita come parte integrante del processo di aiuto, anzi punto iniziale di riferimento in modo da poter affrontare la complessità e variabilità dei casi di violenza domestica e familiare, proprio per salvaguardare i diritti delle vittime.

Questo *Rapporto*, in definitiva, attraverso una prospettiva interdisciplinare offre non solo una nuova occasione di spiegazione della dinamica dei crimini e della devianza grave minorile, ma – come nella tradizione – focalizzando l'attenzione su un fenomeno, quale la violenza verso le donne, pone in risalto alcuni aspetti e ne conferma altri. Innanzitutto, parliamo di un fenomeno trasversale ai ceti, alle classi sociali e ai differenti status. Non si può, quindi, sostenere che la causalità sia ascrivibile ad un particolare segmento socio-economico; non ci sono differenze territoriali: il fenomeno interessa le grandi città come i piccoli centri dello stivale. Gli offender tendono spesso a negare i fatti attribuiti; riproducono frequentemente la catena dei maltrattamenti ai quali hanno assistito e sono caratterizzati da interpretazioni dei fatti ricorrendo a razionalizzazioni che neutralizzano la responsabilità soggettiva; gli atti violenti sono spesso connessi a esperienze di droga, ludopatia, alcolismo o l'accessibilità a comportamenti violenti è il derivato di condivisioni distorte delle relazioni di genere. Il potere di ruolo, in questo caso, incorpora anche quello emotivo per cui l'interazione violenta è normalizzata dentro un costrutto cognitivo di subordinazione della donna che subisce la negazione personale della responsabilità da parte dell'offender. Sono proprio questi meccanismi di neutralizzazione che generano quei "rituali violenti" molto spesso narrati dalle vittime.

Ci vorranno ancora molti anni, molte lotte femminili, molti impegni istituzionali e di organizzazioni di privato-sociale per sradicare l'impianto culturale che presiede ai comportamenti violenti maschili. Ma certamente senza una rivoluzione culturale da parte degli uomini che dia vita a traiettorie di sostegno delle vittime, di forte e concreta solidarietà e innanzitutto di modificazione del modo di concepire la relazione con le donne, sarà molto difficile vedere l'eclissi totale di ogni forma di violenza.

Bibliografia

- DI GENNARO G., PASTORE G., *La crisi economica post-pandemia: alcuni indicatori di risk assessment strategico dell'operatività delle mafie*, «Rivista Giuridica del Mezzogiorno», a. XXXV, 1, 2021, pp. 39-67.
- DI GENNARO G., PASTORE G., *Aste giudiziarie: effetti economici e sociali. Un approccio non apodittico*, «Rivista Giuridica del Mezzogiorno», a. XXXVI, 2, 2022, pp. 483-498.
- AURILIA R., DI GENNARO G., *Un Mezzogiorno ancora imbrigliato nella morsa delle estorsioni... Un'attività che va radicandosi anche al Nord*, «Rivista Giuridica del Mezzogiorno», a. XXXVII, 2, 2023, pp. 395-426.
- AURILIA R., DI GENNARO G., *Il controllo delle aste giudiziarie nel napoletano: tra speculazione e criminalità organizzata*, «Rivista Giuridica del Mezzogiorno», a. XXXVIII, 2, 2024, pp. 439-466.
- ERLICH M., *La femme blessée. Essai sur les mutilations sexuelles féminines*, L'Harmattan, Paris 1986.
- FECI S. e SCHETTINI L. (a cura di), *La violenza contro le donne nella storia Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Viella, Roma 2017.
- ISTAT, *Profili delle città metropolitane. Molte fragilità ma anche potenzialità dei contesti urbani*, Roma 2023.
- PASQUINELLI C., *Infibulazione: il corpo violato*, Meltemi, Roma 2007.
- SCHETTINI L., *Le radici sociali, culturali e giuridiche della violenza di genere*, www.valigiablu.it, 23 dicembre 2023.
- SHELL-DUNCAN B, WANDER K, HERNLUND Y, MOREAU A., *Dynamics of change in the practice of female genital cutting in Senegambia. Testing predictions of social convention theory*, «Social Science & Medicine», 73, 2011, pp. 1275-1283.
- UNICEF, *Female Genital Mutilation. A Global Concern*, Unicef, New York 2024.

Sezione prima

Osservazione permanente
dei fenomeni criminali

1. Un ventennio di analisi. Tendenze, tipologie e delittuosità nelle città metropolitane dal 2004 al 2023

*Giacomo Di Gennaro, Debora Amelia Elce**

Premessa

Il fenomeno della criminalità nelle città metropolitane italiane rappresenta una delle principali sfide per le istituzioni, i cittadini e le forze dell'ordine. In un contesto di crescente urbanizzazione e complessità sociale, le città metropolitane sono diventate spesso teatro di forme di devianza che si manifestano in modalità differenti rispetto a quelle delle aree rurali o dei centri più piccoli; talvolta, ciò che più impressiona – specie se trattasi di minori – è la similarità delle azioni cruente. Questo capitolo analizza la delittuosità nelle città italiane di maggiori dimensioni, esplorando l'eventuale influenza che fenomeni come la povertà, l'esclusione sociale, la disoccupazione e la concentrazione di attività economiche possono avere nel determinare l'aumento dei crimini.

La letteratura criminologica ha ampiamente già trattato il tema della criminalità urbana grazie ai lavori degli esponenti della Scuola di Chicago nei primi decenni del Novecento, evidenziando come fattori demografici, economici e culturali possono incidere significativamente sulle dinamiche criminali. Anche autori nostrani come Enrico Ferri e Napoleone Colajanni, pur se in un quadro di riferimento positivistico-lombrosiano, nel porre le basi teoriche per lo studio del crimine, hanno indirizzato in senso più sociologico gli studi in criminologia, richiamando l'influenza dei fattori sociali. Nella fase più contemporanea, invece, ulteriori studi si concentrano sulle correlazioni tra ambiente urbano, fenomeni di marginalizzazione e aumento delle attività illecite (Bursik, 1988; Sampson e Groves, 1989; Bursik e Grasmick, 1993).

Nelle città metropolitane italiane, molti degli aspetti che appartengono a questi studi sviluppatisi nell'ambito della c.d. analisi “ecologica umana” si riverberano in un mix di fattori che spiegano perché assistiamo alla concentrazione di

* Il presente capitolo è frutto del lavoro in modo congiunto degli autori. Tuttavia, al solo scopo di attribuirne le parti si segnala: la premessa e il paragrafo 1.1 a Giacomo Di Gennaro, e dal paragrafo 1.2 a Debora Amelia Elce.

fenomeni delittuosi quali furti, rapine e traffico di stupefacenti, richiedendo, per la complessità che ormai hanno assunto, un approccio a carattere multidisciplinare per essere compresi e affrontati adeguatamente.

Attraverso un'analisi dei dati statistici e delle ricerche sociologiche recenti, il capitolo offrirà uno sguardo completo sulle principali tipologie di reato presenti nelle grandi città italiane, con particolare riferimento a metropoli come Roma, Milano e Napoli. L'obiettivo è fornire una visione d'insieme delle problematiche legate alla delittuosità urbana, ponendo le basi per lo sviluppo di politiche di sicurezza più efficaci.

1.1 *Il contesto sociale ed economico delle città metropolitane (2004-2023)*

La delittuosità nelle città metropolitane rappresenta un fenomeno di grande rilevanza sociale, politica ed economica. Nell'arco temporale compreso tra il 2004 e il 2023, molte metropoli hanno assistito a significativi cambiamenti nei tassi di criminalità, influenzati da vari fattori come l'immigrazione, l'espansione urbana, le trasformazioni economiche, le politiche di sicurezza, l'uso della tecnologia e, non da ultimo, l'emergenza Covid 19.

L'analisi della delittuosità in questo periodo permette di comprendere meglio come fattori interni ed esterni alla città influenzino l'evoluzione dei crimini, e quali strumenti e strategie sono state utilizzate per affrontare tali sfide. Questo lavoro si propone di analizzare l'evoluzione della delittuosità nelle principali città metropolitane dal 2004 al 2023, con particolare attenzione ai diversi tipi di crimini, le aree più colpite, le politiche adottate, e le prospettive future, il tutto calato nel contesto nazionale di riferimento.

Negli ultimi vent'anni, molte città metropolitane hanno conosciuto una crescita demografica significativa, con un incremento della densità abitativa e l'espansione delle aree periferiche, mentre altre hanno subito una forte contrazione della popolazione residente¹. Questo movimento continuo porta con sé una serie

¹ Secondo quanto riportato nel report dell'Istat, *Profili delle città metropolitane. Molte fragilità ma anche potenzialità dei contesti urbani*, la città metropolitana più estesa risulta essere Torino, 6.827 km²; mentre, la meno estesa è Napoli, con 1.179 km². In vetta alla classifica per densità abitativa si pone Napoli con 2.535 abitanti per km², in coda Messina con 185 per Km².

di sfide sociali, economiche e ambientali, che hanno contribuito a creare situazioni di disuguaglianza e a favorire l'insorgere di fenomeni criminali.

La disuguaglianza economica e sociale è uno dei principali fattori correlati alla delittuosità nelle città metropolitane, dove il divario tra benessere e povertà tende a manifestarsi in maniera più marcata rispetto ad altre aree. Le aree urbane densamente popolate e caratterizzate da disparità economiche accentuate sono spesso teatro di fenomeni di emarginazione e di esclusione sociale, i quali possono alimentare l'insoddisfazione e il risentimento verso il contesto socio-economico. Questo scenario può favorire l'incremento di attività criminali, come furti, rapine e traffico di sostanze stupefacenti, che diventano per alcuni individui mezzi alternativi di sostentamento o espressione di ribellione. Studi sociologici hanno evidenziato come le aree con alti livelli di disuguaglianza presentino una maggiore concentrazione di crimini contro la proprietà e contro le persone, poiché la percezione dell'ingiustizia sociale alimenta comportamenti antisociali e la ricerca di guadagni immediati, spesso al di fuori dei percorsi legali. A tal proposito è possibile richiamare quanto sostenuto da Fajnzylber, Lederman, Loayza, (2001), per cui esisterebbe un'elevata correlazione tra alti livelli di disuguaglianza economica e aumento di crimini violenti, suggerendo che la percezione dell'ingiustizia sociale possa contribuire a tali fenomeni e non solo. Wilkinson e Pickett (2009), si sono spinti oltre, affermando che la disuguaglianza ha sulle società effetti capaci di erodere la fiducia, aumentare l'ansia e la malattia e incoraggiare il consumo eccessivo. Gli autori sostengono, infatti, che per diversi problemi sanitari e sociali del nostro tempo: salute fisica, salute mentale, abuso di droghe, istruzione, carcere, obesità, mobilità sociale, fiducia e vita comunitaria, violenza, gravidanze adolescenziali e benessere dei bambini, gli esiti sono significativamente peggiori nei paesi più diseguali, ricchi o poveri.

Ciò detto appare evidente come le città metropolitane, per la loro stessa struttura, accentuano tali fenomeni, concentrando in spazi limitati tanto le opportunità quanto le privazioni rendendo più acuta la percezione delle disuguaglianze.

1.2 *Un ventennio di analisi: la delittuosità nelle città metropolitane dal 2004 al 2023*

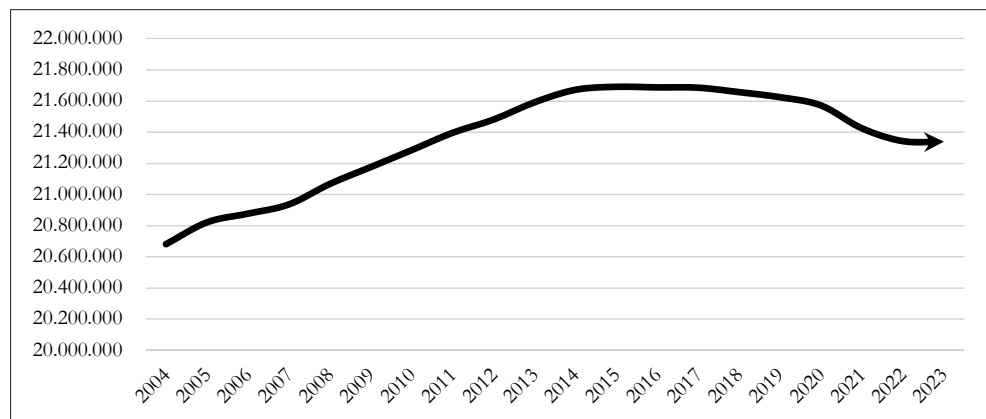
Il lavoro che si presenta in questo *Quarto Rapporto sulla Criminalità e Sicurezza a Napoli* chiude un primo ventennio di analisi statistica sulla delittuosità nelle città metropolitane, a partire dalla loro istituzione e attraverso i cambiamenti che in questo periodo le hanno caratterizzate, definiti attraverso indicatori,

che possano offrire una panoramica multidimensionale, che consideri non solo i tradizionali parametri economici, ma anche fattori sociali, ambientali e di qualità della vita che possono influenzare i tassi di criminalità.

La dinamica che emerge dall'analisi dei dati di questo lungo periodo si iscrive in un susseguirsi di eventi sociali che hanno indubbiamente condizionato gli esiti: basti pensare alle continue crisi economiche a partire dal 2008, dall'aumento della povertà economica e dell'indebitamento delle famiglie e aziende, fino alla più recente vicenda della Pandemia da Covid e agli attuali conflitti bellici con la conseguente ricaduta sulla crisi energetica. Il lettore potrebbe sollevare obiezioni nel vedere che si sostengono correlazioni dirette tra questi fenomeni macro e le dinamiche inerenti ai crimini. Tuttavia, è proprio l'esame approfondito di queste connessioni che apre squarci interpretativi talvolta sottovalutati.

In prima battuta, si evince che nel periodo in esame la popolazione italiana residente in quella che può essere definita *metroarea*, composta dall'insieme delle città metropolitane d'Italia², presenta un andamento scomponibile in sezioni: un primo decennio di crescita che va dal 2004 al 2014, con un aumento della popolazione residente nel periodo pari al 4,8%, seguita da tre anni di stabilità, con una crescita pari a zero, coincidenti con i valori del triennio 2015-2017 e un successivo periodo di decrescita costante, che vede un accentuarsi del decremento della curva a partire dal 2020, come rappresentato dal grafico 1.

Graf. 1 - Andamento della popolazione residente al 1° gennaio nella metroarea. Anni 2004-2023.



Fonte: ns. elaborazione su dati SDI/SSD e Istat

² Si ricorda che il riferimento alle città metropolitane è indicato così come prevede la legge 7 aprile 2014 n. 56 (cd. legge Delrio) che le ha istituite e disciplinate, ridefinendo il sistema delle province.

Nel dettaglio sono state riportate in tabella le variazioni storiche sul periodo esibite dalle città metropolitane, in relazione alla popolazione residente dal quale si evince che è la città di Roma a presentare il valore percentuale più alto di crescita della popolazione, pari al 12,6%, seguita da Milano (9,8%), e Firenze (9,4%), mentre sono Messina, Reggio Calabria e Genova, a presentare i decrementi maggiori pari rispettivamente a -8,9%, -7,7% e -6,5%.

La dinamica della popolazione presente è un fattore importante come scenario iniziale di riferimento, poiché essa racchiude aspetti connessi alla variazione dei tassi di nascita, immigrazione ed emigrazione o spostamento verso comuni più piccoli, aree interne, crescita o contrazione significativa delle coorti giovanili, specialmente quelle minori.

Come da anni i demografi sottolineano, il Paese è interessato da una costante contrazione dei tassi di natalità, proseguita anche nel 2024 al punto che il numero medio di figli delle donne di cittadinanza italiana è passato da 1,33 nel 2010 a 1,14 nel 2023³ (Istat, 2023).

Tab. 1 - Variazione storica della popolazione residente al 1° gennaio nelle città metropolitane.

Città metropolitane	Vs% 2004-2023
Messina	-8,9
Reggio di Calabria	-7,7
Genova	-6,5
Napoli	-2,9
Palermo	-2,6
Bari	-0,2
Torino	0,7
Cagliari	0,7
Catania	1,1
Venezia	2,2
Metroarea	3,2
Firenze	4,7

³ Nel 2023 le nascite della popolazione residente sono 379.890, 13mila in meno rispetto al 2022 (-3,4%). Per ogni 1.000 residenti in Italia sono nati poco più di sei bambini. Questa ulteriore riduzione con un trend di lungo corso, segnala che rispetto al 2008, anno in cui il numero dei nati vivi superava le 576mila unità, costituendo il valore più alto dall'inizio degli anni Duemila, ci restituisce una perdita complessiva di 197mila unità (-34,1%); cfr. Istat, 2003: 2.

Bologna	9,4
Milano	9,8
Roma	12,6

Fonte: ns. elaborazione su dati SDI/SSD e Istat

Il rapporto tra variazione demografica e delittuosità non si avverte subito ma il peso che le diverse coorti di età assume nel corso del tempo offre (specialmente rispetto ad alcuni reati) elementi esplicativi quando si accompagna significativamente ad altri, quali ad esempio la disgregazione familiare, la disoccupazione, la povertà, oppure l'uso strumentale del proprio ruolo professionale o ancora l'indebito approfittamento che deriva dall'esercizio di una funzione pubblica, la corruzione, e così via. Alcuni reati, si potrebbe dire, non sono compiuti in età specifiche (es. omicidi), ma è vero che in alcune coorti di età si registrano più reati che in altre (es. i reati predatori), questo perché "infanzia", "adolescenza", "giovinchezza", "età adulta", "anziana", sono fasi della vita articolate in modo differente sia tra le classi sociali sia rispetto ai contesti territoriali. Le esperienze concrete e soprattutto i loro destini s'incrociano in modo eloquente.

Osservando l'andamento della delittuosità nelle città metropolitane italiane tra il 2004 e il 2023, si evidenziano tendenze variabili che riflettono cambiamenti sia economici che sociali. I dati statistici del Ministero dell'Interno e dell'Istat mostrano che i tassi di criminalità sono generalmente più elevati nei grandi centri urbani rispetto alle aree meno popolate (Graf. 2): appare evidente che le 14 città metropolitane presentano percentuali di delittuosità totale pari a tutto il resto d'Italia, anche se l'incidenza dei reati, a causa dell'emergenza pandemica che ha caratterizzato soprattutto il periodo 2019-2020, è diminuita rispetto ai primi anni duemila (Graf. 3). Milano, Roma, Napoli e Torino continuano a essere le città con i tassi di criminalità più alti, soprattutto per quanto riguarda furti, rapine e traffico di sostanze stupefacenti. Negli ultimi anni, tuttavia, si registra una riduzione di alcuni crimini tradizionali, come i furti in abitazione, dovuta in parte a una maggiore sorveglianza tecnologica⁴ e a politiche di prevenzione

⁴ Appare evidente nella Terza edizione dell'«Osservatorio sulla sicurezza della Casa» 2024, *La casa sicura dove stare bene*, pubblicato ad esito della collaborazione tra Verisure (Azienda leader in Italia e in Europa nei sistemi di sicurezza) e Censis (il più importante istituto di ricerca privato del Paese) che l'89,2% della popolazione ritiene la sicurezza un elemento accessorio a cui non si può rinunciare. Il 74,4% degli italiani dichiara che avere dei sistemi di sicurezza lo fa sentire

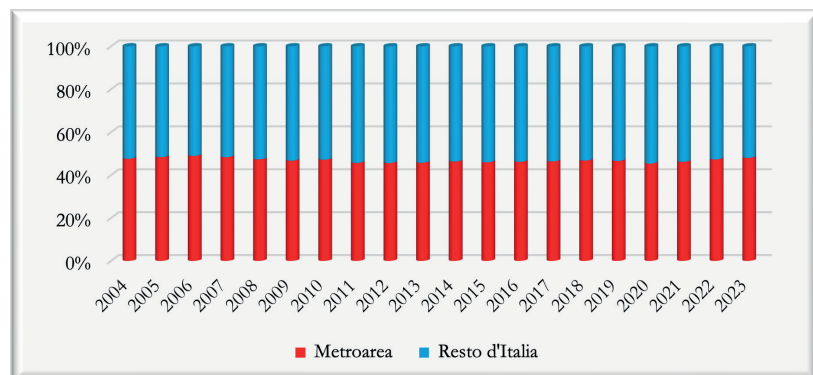
più efficaci. Al contrario, sono aumentati reati informatici e frodi legate al commercio elettronico, per effetto della crescente digitalizzazione delle procedure e dell'espansione dell'economia online. Il periodo di crisi economica e la pandemia da Covid-19 hanno inevitabilmente condizionato le dinamiche criminali: in alcuni casi, la riduzione delle attività economiche, degli scambi commerciali hanno ridotto le opportunità, in altri, la crescita della disoccupazione, l'isolamento sociale hanno alimentato fenomeni di microcriminalità, violenze di genere e tensioni sociali, restituendo un volto ambivalente del lockdown il cui correlato effetto è stata una temporanea riduzione dei crimini di strada. I dati più recenti indicano che la ripresa delle attività post-pandemia ha comportato anche un ritorno ai livelli pre-crisi per alcuni reati, ma la geografia della delittuosità urbana continua a evolvere in risposta ai cambiamenti socio-economici e alle politiche di sicurezza urbana implementate nelle metropoli italiane, spesso incentrate in strategie che non riescono a prevenire delitti gravi. Il grafico 3 che segue mostra il dettaglio dell'andamento della delittuosità nelle città metropolitane, dal quale si evince con chiarezza il forte calo della delittuosità totale registrato a partire dal 2013, che è continuato sino al 2020: a partire dal 2021 e nei due anni successivi si rilevano variazioni positive del dato con incrementi pari rispettivamente al 12,7%, 9,8%, 5,3%, che hanno riportato il totale dei delitti denunciati su un valore pari a 1.124.053, superiore a quello registrato nel 2018 allorché i delitti registrati sono stati 1.109.268.

Come si vede l'andamento della curva ci segnala un picco nel 2007 a partire dal quale i valori si riducono fino al 2009 per poi ricrescere fino al 2013 e progressivamente toccare il punto più basso nel 2020, anno dell'inizio dell'isolamento pandemico. Una osservazione per un periodo più ampio (1971-2023) relativamente ai delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria (Graf. 4) e un confronto per lo stesso periodo con i dati relativi ai detenuti presenti negli istituti penitenziari del Paese (Graf. 5), ci per mette di fare qualche considerazione più ampia.

La progressione delle denunce nel periodo precedente gli anni prima indicati tocca un suo primo punto massimo nel 1991 con 2.647.735 denunce, per poi ridursi e mantenere una maggiore stabilità fino al 2003, anno a partire dal quale in

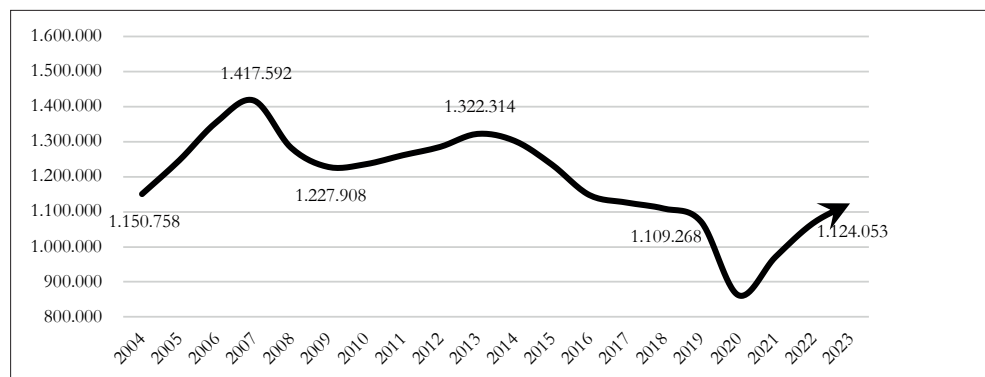
più tranquillo e il 57,3% ritiene che aiutino a combattere l'ansia. Attualmente il 64,7% degli italiani e il 62,8% ritiene prioritario dotarsi di un allarme collegato a una Centrale Operativa che garantisca l'intervento in caso di intrusioni o di altre emergenze (pp. 5-7).

Graf. 2 - Confronto delittuosità città metropolitane e resto d'Italia. Anni 2004-2023.



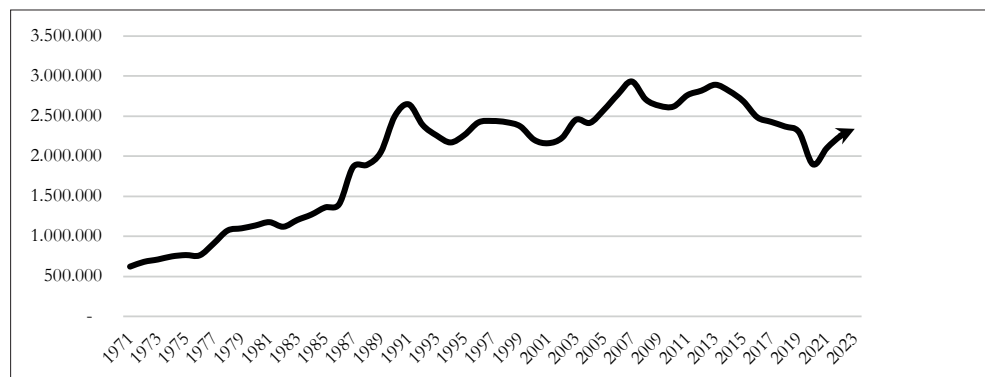
Fonte: ns. elaborazione su dati SDI/SSD e Istat

Graf. 3 - Totale delitti denunciati nella metroarea. Valore assoluto. Anni 2004-2023.



Fonte: ns. elaborazione su dati SDI/SSD e Istat

Graf. 4 - Denunciati all'autorità giudiziaria: periodo 1971-2023.



Fonte: ns. elaborazione dati Istat

ascesa si arriva a toccare il limite più alto dell'intero periodo (poco più di un cinquantennio) nel 2007, con un volume di denunce pari quasi a 3 milioni. Sarà solo nel 2013 il periodo che si registrerà un valore più prossimo al 2007 (con 2.892.155 denunce). Da tale anno, infatti, fino al 2019 l'andamento delle denunce tende alla contrazione registrandosi una quantità leggermente superiore solo al 1988. Atteso il periodo del lockdown, come si vede la curva tende nuovamente a salire fino a superare nuovamente la soglia dei 2 milioni annui di denunce. Nel 2023 sono stati denunciati complessivamente 2.341.574 reati, con un aumento del 3,8% rispetto all'anno precedente e dell'1,7% rispetto all'anno pre-Covid 2019.

Occorre anche considerare che la modalità di registrazione delle denunce è mutata nel 2004 e ciò rende difficilmente comparabili le serie storiche precedenti con quelle successive, specialmente se si vogliono individuare specifici fattori. Certo, come già indicavamo nel *Primo Rapporto* (Marselli: p. 127), «a partire dagli anni settanta il quadro muta ed i tassi di criminalità aumentano di più del 10% all'anno»; un andamento che si caratterizza per l'intero decennio e dopo un periodo maggiormente stabile negli anni successivi e per buona parte del decennio degli anni '90 il "salto" registrato all'inizio del decennio non regredisce mai al di sotto dei due milioni di denunce annue.

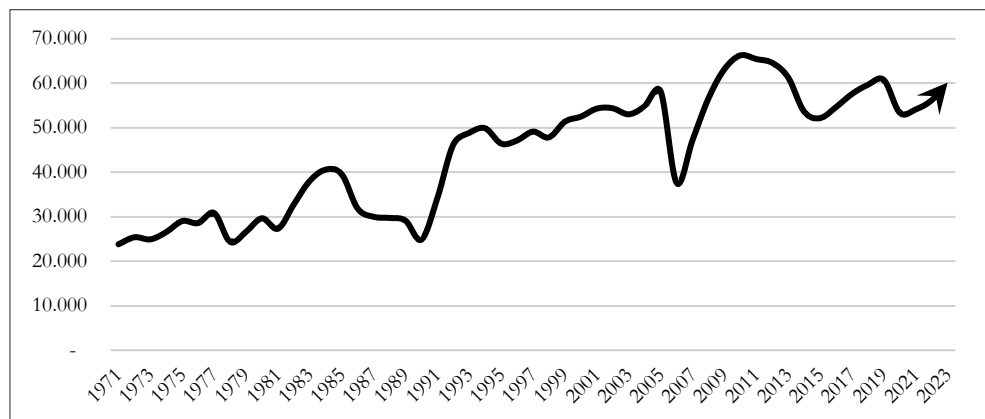
L'ingresso del nuovo secolo non porta discontinuità nella crescita la cui persistenza, come già indicato, si mantiene su valori alti e gli effetti delle emergenze e delle crisi economiche (quella della grande recessione del 2008; del debito del 2011-2012; della pandemia 2019-2020; crisi energetica 2022-2023) si fanno sentire specialmente perché si diffondono maggiori reati economici (corruzione, usura, esercizio abusivo del credito, acquisizioni di patrimoni mediante contratti illeciti, offerta di servizi illegali) (Di Gennaro e Pastore, 2021).

Il riflesso di questa dinamica è osservabile – anche se con andamenti che risentono dei provvedimenti di amnistia, indulto e condono – anche considerando i dati relativi ai detenuti presenti nei vari istituti penitenziari del paese alla data del 31 dicembre 2023 (Graf. 5).

Il valore iniziale del 1971 (23.825) è conseguente all'amnistia e al condono che fu promulgato nel 1970⁵, quando finirono in archivio circa un milione di processi e oltre tredicimila detenuti lasciarono le carceri. Questa fu la risposta delle istituzioni al lungo periodo di lotta e proteste del movimento dei detenuti che andò forman-

⁵ Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1970, n. 283, concessione di amnistia e indulto.

Graf. 5 - Detenuti presenti al 31 dicembre. Anni 1971-2023.



Fonte: ns. elaborazione dati Ministero della Giustizia

dosi nel periodo 1969-1970 (Graziosi, 1998) il quale determinò una accelerazione della questione carceraria con la riforma penitenziaria del 1975. L'andamento della popolazione penitenziaria nel ventennio 1971-1990 risulta oscillante, con una lieve tendenza all'aumento. Infatti, durante gli anni Settanta, la popolazione detenuta oscilla tra le 25.000 del 1971 alle oltre 32.000 unità del 1977. La leggera tendenza al rialzo prosegue nei primi anni Ottanta, raggiungendo nel 1984 le 42.000 unità. Nel corso di questo decennio è promulgata la cd. Riforma Gozzini, Legge n. 663 del 1986, che ha esteso le possibilità di accesso alle misure alternative alla detenzione. Gli effetti di tale riforma si osservano negli anni immediatamente successivi, facendo registrare un calo delle presenze in carcere che giunge al suo culmine nel 1990, quando, in concomitanza con l'ultimo provvedimento congiunto di amnistia e indulto, si attesta sulle 25.000 unità.

Nel decennio successivo il quadro politico-istituzionale della società italiana è attraversato da profonde trasformazioni che modificheranno il governo della questione criminale. In primo luogo, nel biennio 1992-1993, sull'onda lunga delle inchieste di "Mani pulite", si assiste ad un crollo del sistema dei partiti della Prima Repubblica e il nuovo clima politico porta ad una riforma della procedura per l'approvazione dei provvedimenti di amnistia e indulto. Per tale procedura è richiesta una maggioranza qualificata dei due terzi dell'assemblea parlamentare⁶. Come visto in precedenza, negli stessi anni si verifica un innalzamento

⁶ Riforma dell'articolo 79 della Costituzione.

degli indici di criminalità che riguarda specialmente i reati contro il patrimonio. Inoltre, la riforma elettorale in senso maggioritario ridisegna il quadro partitico, favorendo la formazione di coalizioni contrapposte (Corda, 2016: 145-150). La convergenza di questi fattori provoca l'ingresso, in maniera prepotente, dei temi della microcriminalità, dell'immigrazione⁷ e della sicurezza urbana nell'agenda politica, inaugurando la stagione dei pacchetti-sicurezza e dei provvedimenti simbolici legati alla logica del populismo penale, ovvero l'uso politico e strumentale dei temi legati alla giustizia criminale con il fine precipuo della ricerca non di soluzioni strutturali, bensì di un consenso immediato e contingente (Antonucci, 2016).

Gli indicatori penitenziari registrano repentinamente una brusca impennata: già nel 1993 il numero dei detenuti supera le 50.000 unità. Negli anni successivi le presenze in carcere oscillano tra le 47.759 del 1995 e le 51.184 unità del 1999. La tendenza crescente è solamente mitigata dall'approvazione della c.d. Riforma Simeone-Saraceni (Legge 165 del 1998) che ha introdotto la possibilità per il condannato di accedere alle misure alternative da uno stato di libertà, quindi senza dover prima transitare per il carcere⁸.

Dagli anni Duemila, la popolazione penitenziaria supera stabilmente le 50.000 unità, arrivando a quota 59.253 nel 2005. Questa stagione politica è caratterizzata dalla promulgazione di provvedimenti che hanno un impatto diretto sulla realtà penitenziaria, si pensi: alla legge Fini-Giovanardi in tema di stupefacenti, alla legge Bossi-Fini in tema di immigrazione e alla legge ex Cirielli che, modificando la legislazione sulla recidiva, ha ristretto le possibilità di accesso alle misure alternative per alcune categorie di recidivi (Procaccini, 2021).

Nel 2006, l'aggravarsi della situazione del sovraffollamento carcerario ha portato alla promulgazione dell'unico provvedimento di indulto (legge 241 del 31 luglio) successivo alla riforma degli anni Novanta. Grazie a tale provvedimento, la popolazione detenuta crolla sotto le 40.000 unità, però l'effetto deflattivo è solo temporaneo, in quanto non sono toccati i capisaldi securitari che avevano comportato il boom penitenziario e non sono intrapresi provvedimenti di sostegno e accompagnamento per il cospicuo numero dei beneficiari, anzi, l'indulto

⁷ A partire dagli anni Novanta l'incidenza degli immigrati sul totale dei detenuti è aumentata, ma da 15 anni si mantiene costante, oscillando tra il 30 e il 35%.

⁸ L'estensione del sistema di *probation* ha svolto una funzione essenziale in chiave deflattiva, considerando la difficoltà politica nel promulgare provvedimenti di amnistia e indulto (Procaccini, 2018).

(Manconi, Torrente, 2015) costituisce una occasione mancata per riformare l'ordinamento penitenziario.

La popolazione penitenziaria, negli anni successivi, riprenderà la sua tendenza crescente, raggiungendo l'apice della storia italiana recente nel 2010 con 67.971 unità. In sintesi, nel giro di dieci anni la popolazione detenuta ha avuto un incremento complessivo pari al 25%, passando dai 54.931 detenuti del 2000 ai 67.971 del 2010, nonostante l'indulto del 2006. Negli anni successivi, sebbene siano promulgati i primi timidi provvedimenti di natura deflattiva, il dato complessivo della popolazione detenuta si mantiene sempre superiore alle 60.000 unità.

La situazione del sovraffollamento carcerario provocherà nel 2013 la condanna, in sede europea, dell'Italia (Sentenza Torreggiani), spingendo il legislatore ad approntare, in tempi rapidi, delle misure di contenimento. A tal riguardo, nel 2014, il legislatore ha emanato diversi provvedimenti volti a ridurre il sovraffollamento. Tale strategia è stata perseguita: allargando i presupposti per l'accesso alle misure alternative (la pena o il residuo di pena per accedervi è innalzato da tre a quattro anni); dando la possibilità di usufruire della detenzione domiciliare per pene inferiori ai diciotto mesi; modificando l'istituto della liberazione anticipata, portando lo sconto di pena per ogni semestre scontato a settantacinque giorni. Allo stesso tempo, si pongono delle condizioni più stringenti per il ricorso alla carcerazione preventiva per i reati il cui massimo edittale non superi i tre anni e, anche per snellire il carico di lavoro dei tribunali, si estende agli adulti, indagati per i reati fino a quattro anni di pena, l'istituto della messa alla prova già previsto per i minori dal 1988. Tali misure non sono state il frutto di un disegno di ampio respiro sul sistema di esecuzione penale italiano, ma modifiche dettate dall'emergenza e dalla necessità di neutralizzare i ricorsi pendenti presso la Cedu per condizioni degradanti e per prevenirne di nuovi⁹.

L'andamento della popolazione penitenziaria dell'ultimo decennio si mantiene oscillante, ma con una tendenza al rialzo. Tra il 2015 e il 2019, la popolazione detenuta passa da 52.164 unità a 60.769 unità, con un aumento del 16,5%. In seguito agli eventi pandemici sono intraprese misure straordinarie per la gestione delle carceri che portano ad un rapido calo dei detenuti, ma, con il ritorno alla

⁹ A tal proposito, è esemplificativa la vicenda degli Stati Generali sull'esecuzione penale che aveva il compito di formulare delle linee per la riforma del nostro ordinamento penitenziario. Le proposte furono rapidamente accantonate a ridosso delle elezioni politiche del 2018 (Gianfilippi, Giostra, 2018).

normalità, la popolazione penitenziaria ha ripreso la sua tendenza al rialzo superando, nel 2023, nuovamente quota 60.000 unità.

Ritornando all'analisi della delittuosità nel Paese, si osservano diversificati livelli di intensità dei fenomeni criminali che, come riportati in base alla differenza per macroaree (Graf. 6), fotografa condizioni in cui alcuni fattori (per es. la presenza di aree altamente urbanizzate e industrializzate coincidenti con le città metropolitane del Nord-Ovest) influenzano la dinamica delittuosa per gamma di opportunità e difficoltà di garantire un efficace sistema di controllo. Infatti, tali aree presentano un totale di delitti denunciati generalmente superiori rispetto alle altre realtà locali del Paese. Nello specifico, analizzando la distribuzione dei delitti distinta per macro-ripartizioni, sul totale dei delitti registrati nella metroarea, emerge che le città metropolitane dell'area del Nord Ovest assorbono il 37% del totale dei delitti denunciati nell'intera metroarea italiana. In questa macro-ripartizione, i reati predatori, come furti e rapine, hanno storicamente rappresentato una parte significativa della delittuosità.

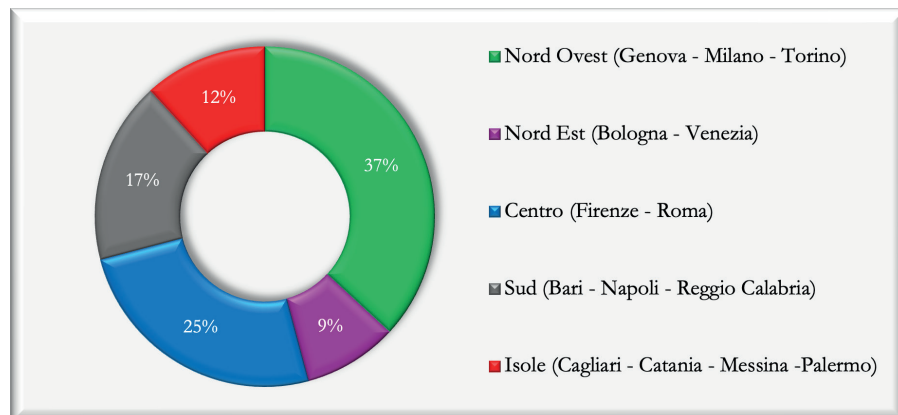
Le città del Nord-Est presentano, d'altro canto, rispetto al totale della delittuosità registrata nell'intera metroarea, valori più contenuti rispetto al Nord-Ovest e alle città del Centro Italia, assorbendo il 9% della delittuosità della metroarea.

Il dato riferibile alle città del Centro Italia (che esibiscono un valore percentuale pari al 25%), laddove la criminalità ha un impatto variabile tra le aree urbane e rurali, è fortemente influenzato dal dato di Roma, che presenta un livello di delittuosità elevato rispetto al resto della macro-ripartizione, con fenomeni criminali che spaziano dalla microcriminalità ai crimini violenti organizzati e non.

Le città metropolitane del Sud Italia, che presentano caratteristiche particolari in termini di delittuosità, con una forte influenza della criminalità organizzata, assorbono il 17% dei delitti registrati nella metroarea, mentre le città delle Isole, che presentano un quadro misto, con aree a bassa densità criminale e zone di maggiore concentrazione di attività illecite, specie legate alla criminalità organizzata, mostrano un valore percentuale della delittuosità relativa rispetto alla metroarea pari al 12%¹⁰.

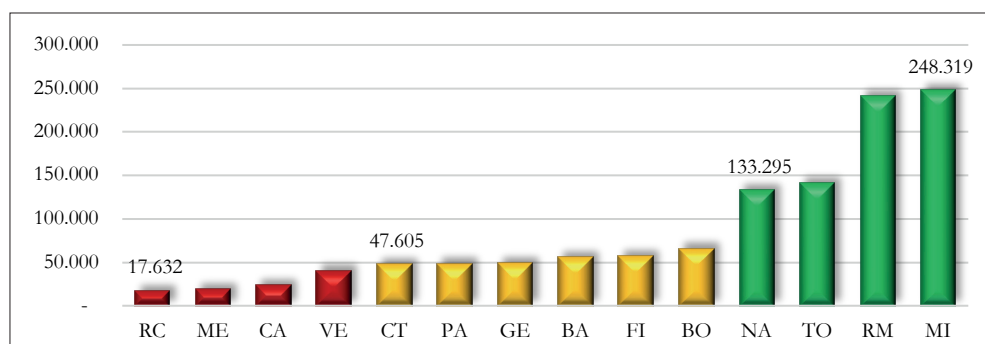
¹⁰ Quanto affermato trova conferma nel *Rapporto BES dei territori 2024*, secondo il quale «tutte quelle (le città metropolitane n.r.) del Centro-Nord sono penalizzate dai reati predatori: nel 2022 Milano registra i valori più alti per le denunce sia di rapine che di borseggio, reato che raggiunge tassi di denuncia elevati anche a Venezia e a Roma. Nel Mezzogiorno è più frequente osservare tassi di omicidi, altri delitti violenti e mortalità stradale in ambito extraurbano su-

Graf. 6 - Distribuzione dei delitti, città metropolitane raccolte per macroarea. Valori percentuali. Anni 2004-2023.



Fonte: ns. elaborazione su dati SDI/SSD e Istat

Graf. 7 - Totale delitti denunciati, città metropolitane e metroarea. Valore assoluto. Anni 2004-2023.



Fonte: ns. elaborazione su dati SDI/SSD e Istat

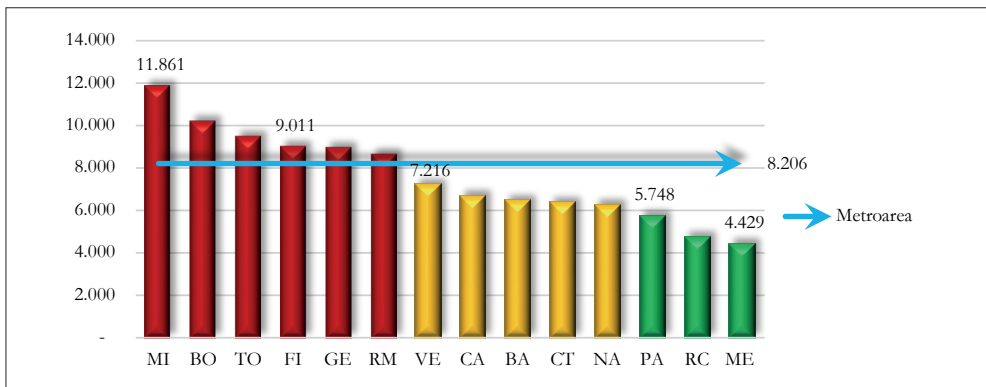
Nell'adattare i dati grezzi in modo che tengano conto delle differenze demografiche, come la distribuzione per età, sesso e densità della popolazione, riducendo l'impatto di queste variabili sui dati elaborati e operando in linea con le evidenze raccolte nel *Terzo Rapporto sulla Criminalità e sicurezza a Napoli* (Di Gennaro-Elce, 2018), si è provveduto alla standardizzazione dei dati sulla delittuosità nelle città metropolitane sulla popolazione residente d'età compresa tra i

periori alla media nazionale, Napoli ha il profilo più critico, con valori particolarmente alti di denunce di rapina, omicidi, e mortalità stradale in ambito extraurbano. Al contrario, Cagliari e Bari appaiono relativamente meno sfavorite su questi fronti».

14 e i 65 anni ogni 100 mila abitanti, che rappresenta la fascia d'età in cui si trova circa il 97% degli autori di reato denunciati dalle Forze dell'Ordine.

Dal grafico 8 del tasso medio di delittuosità totale nelle città ottenuto come sopra indicato, emerge come siano tutte metropoli del Nord e del Centro a presentare dati superiori a quelli registrati nella metroarea: Milano (11.861), Bologna (10.204), Torino (9.482), Firenze (9.011), Genova (8.967), e Roma (8.653). Mentre dal lato diametralmente opposto si ritrovano nelle ultime quattro posizioni Napoli (6.255), Palermo (5.748), Reggio Calabria (4.734) e Messina (4.429).

Graf. 8 - Totale delitti denunciati, città metropolitane e metroarea. Tasso medio. Anni 2004-2023.

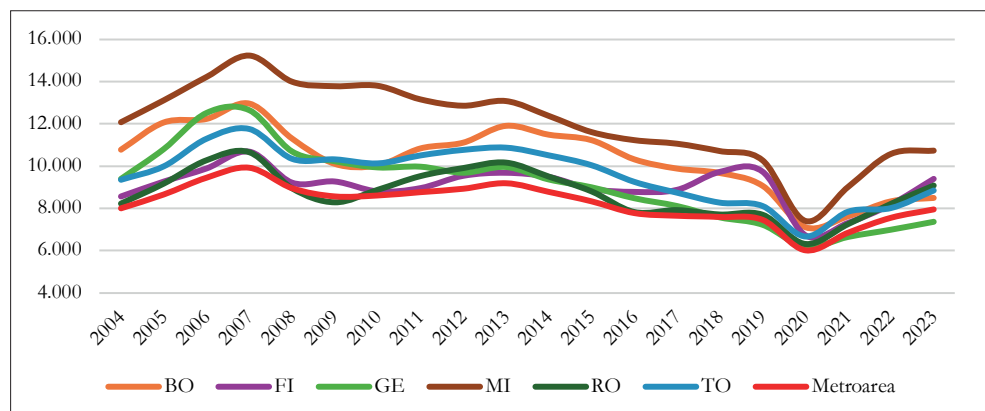


Fonte: ns. elaborazione su dati SDI/SSD e Istat

Analizzando gli andamenti registrati nel periodo 2004-2023, facendo particolare attenzione all'ultimo quinquennio di aggiornamento dei tassi di delittuosità nelle metropoli esaminate è possibile distinguere quanto emerso per le città considerate con valori "alti", quindi superiori, o comunque prossimi a quelli registrati nella metroarea (Graf. 8) e quanto emerso, invece, nelle aree che hanno presentato per tutto il periodo in esame valori inferiori a quelli della metroarea in tutti i punti delle curve elaborate (Graf. 9).

Nel 2023, rispetto al dato presentato nel 2018 (Tab. 2) si censisce che, tra le città con un tasso medio superiore a quello della metroarea, che ha una variazione pari a 6,6%, è Roma che fa registrare l'incremento maggiore, pari al 18,0%, seguita, in questo gruppo, da Torino che presenta una variazione pari al 9,1%, Milano (4,5%) e Genova (2,0%), azzerando di fatto il decremento generalizzato registrato nel 2020. Mentre all'interno di questo primo aggregato sono Firenze e Bologna a mostrare nell'ultimo periodo variazioni in controtendenza, con valori pari rispettivamente a -3,5% e -6,3%.

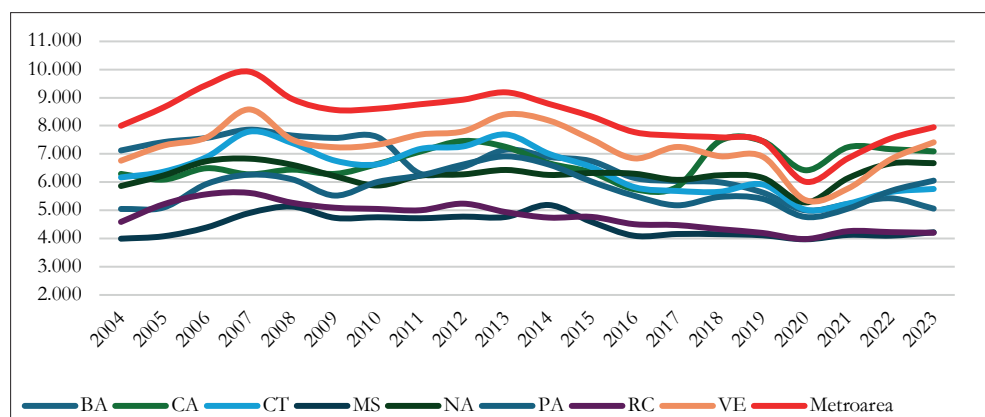
Graf. 9 - Totale delitti denunciati, città metropolitane e metroarea. Tasso medio. Anni 2004-2023. Livello alto.



Fonte: ns. elaborazione su dati SDI/SSD e Istat

Nell'ambito delle città con valori medi inferiori in tutti i punti a quelli registrati nella metroarea, si rileva nel periodo d'aggiornamento (2018-2023) che sono evidenti andamenti omogenei per le città di Venezia con un incremento del 7,4%, Napoli che mostra una fase incrementale pari all'8,5% e Palermo che esibisce una variazione positiva della delittuosità totale pari all'11,9%. Diversa è la situazione di città come Bari, Cagliari, Catania che fanno registrare, nel 2023 un decremento del tasso dei delitti presentato nell'ultimo lustro, pari, rispettivamente -10,2%, -4,9% e -2,7% (Tab. 2).

Graf. 10 - Totale delitti denunciati, città metropolitane e metroarea. Tasso medio. Anni 2004-2023. Livello basso.



Fonte: ns. elaborazione su dati SDI/SSD e Istat

Tab. 2 - Variazioni percentuali del tasso di delittuosità totale.

Città metropolitane	Vs% 2018-2023	Vs% 2004-2023
Bari	-10,2	-28,9
Bologna	-6,3	-21,1
Cagliari	-4,9	12,7
Catania	-2,7	-6,6
Firenze	-3,5	9,7
Genova	2,0	-21,6
Messina	2,7	5,7
Milano	4,5	-11,1
Napoli	8,5	13,9
Palermo	11,9	19,8
Reggio Calabria	0,1	-8,4
Roma	18,0	10,4
Torino	9,1	-5,4
Venezia	7,4	9,7
Metroarea	6,6	-0,6

Fonte: ns. elaborazione su dati SDI/SSD e Istat

1.3 *La delittuosità nelle città metropolitane: una riflessione sui principali indicatori elaborati*

La delittuosità nelle città metropolitane costituisce un fenomeno complesso, in costante evoluzione, che richiede un'attenta analisi di vari indicatori al fine di comprendere la portata dei reati e il loro impatto sulla società. È per questo che l'analisi della delittuosità, anziché fare riferimento a singoli reati, si ritiene utile possa essere condotta a partire da "gruppi di reati" che costituiscono quelli che sono stati definiti indice di criminalità sessuale (ICS), indice di microdelinquenza (IMD) e indice di criminalità violenta (ICV).

1.3.1 *L'indice di criminalità sessuale*

L'indice di criminalità sessuale merita una riflessione approfondita, poiché rappresenta un aspetto delicato e spesso sottovalutato nella valutazione della sicurezza urbana¹¹. L'indice si riferisce ai reati di natura sessuale commessi nelle città

¹¹ L'indice di criminalità sessuale comprende reati quali la violenza sessuale e gli atti di abuso su

metropolitane, comprendendo atti che vanno dall'abuso e dalla molestia al reato di violenza sessuale. Le statistiche su tali crimini sono significative per tracciare il livello di protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione, quali donne e bambini e per comprendere l'efficacia delle misure di prevenzione e repressione. Tuttavia, l'analisi dell'indice di criminalità sessuale richiede una particolare attenzione, poiché le denunce per questi reati possono essere influenzate da molteplici fattori, tra cui la paura di ritorsioni, la sfiducia nelle istituzioni nel rendere efficace la protezione, il ricatto economico e le barriere culturali che disincentivano la segnalazione, la vergogna, la reputazione. In molti contesti, la mancata denuncia è un problema rilevante e le cifre ufficiali potrebbero rappresentare solo una parte del fenomeno, trascurando tutto un sommerso che è difficile quantificare (numero oscuro). Nelle pagine successive le due ulteriori sezioni dedicano un esteso approfondimento al fenomeno della violenza di genere nella sua molteplice sfaccettatura e pluridimensionalità. Pertanto, non ci soffermiamo oltre.

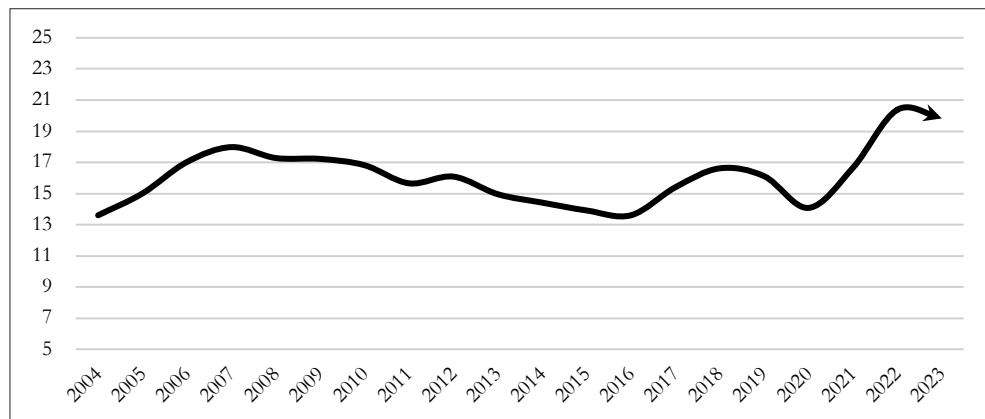
Le città metropolitane, per loro natura, tendono a presentare caratteristiche che favoriscono la concentrazione di episodi delittuosi: la densità abitativa, la diversità culturale, l'ampiezza delle aree urbane, il minor controllo diretto della parentela, del vicinato, la presenza di aree degradate: sono fattori che possono contribuire a creare condizioni in cui la violenza sessuale trovi terreno fertile.

Dall'esame dei dati elaborati per la metroarea (Graf. 11) è evidente che a partire dal 2020 si assiste a un incremento importante dei valori espressi dall'ICS, che negli ultimi anni sono superiori a quelli relativi al periodo pre-Covid19. Infatti, scendendo nel dettaglio delle singole città emerge che a parte la variazione storica di segno negativo espressa sul periodo 2018-2023 da Palermo e Messina pari a -17,4% e Reggio Calabria pari al -4,7%, tutte le altre città presentano valori positivi. Sono, in particolare, Genova (36,5%), Torino (36,2%) e Palermo (32,3%) a mostrare nell'ultimo periodo gli aumenti più sostenuti (Tab. 3). Può essere interessante osservare come i grafici 12 e 13 mostrano che nonostante il ventennio trascorso siano sempre le città di Bologna, Milano e Firenze a posizionarsi tra le prime 3 città metropolitane per i valori dell'ICS.

minori, secondo quanto definito dal Codice penale italiano. L'analisi ha considerato le denunce di violenze sessuali, atti sessuali con minorenni e corruzione di minorenne registrate nei territori delle città metropolitane nel periodo di riferimento 2004-2023, standardizzati sulla popolazione residente d'età compresa tra i 14 e i 65 anni, ogni 100.000 abitanti.

1. Un ventennio di analisi

Graf. 11 - Andamento dell'indice di criminalità sessuale (ICS) nella metroarea. Anni 2004-2023.



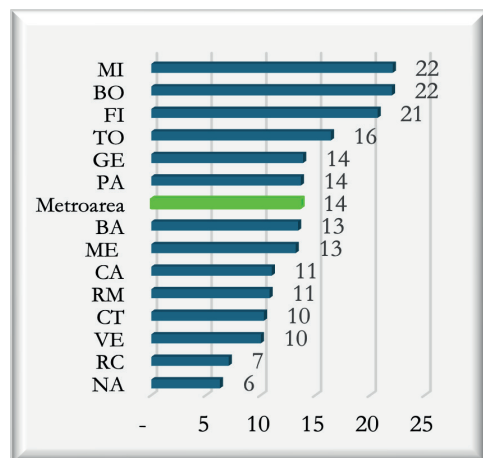
Fonte: ns. elaborazione su dati SDI/SSD e Istat

Tab. 3 - Variazioni percentuali dell'indice di criminalità sessuale.

Città metropolitane	VS% 2018-2023	VS% 2004-2023
Bari	26,6	-16,8
Bologna	32,3	58,2
Cagliari	19,8	141,9
Firenze	-1,6	14,0
Catania	18,1	38,0
Reggio Calabria	36,5	94,7
Genova	-17,4	3,9
Messina	23,6	79,4
Milano	10,8	-6,1
Venezia	-17,4	20,2
Napoli	-4,7	65,0
Torino	15,5	35,9
Palermo	36,2	124,2
Roma	23,8	45,8
Metroarea	19,3	35,8

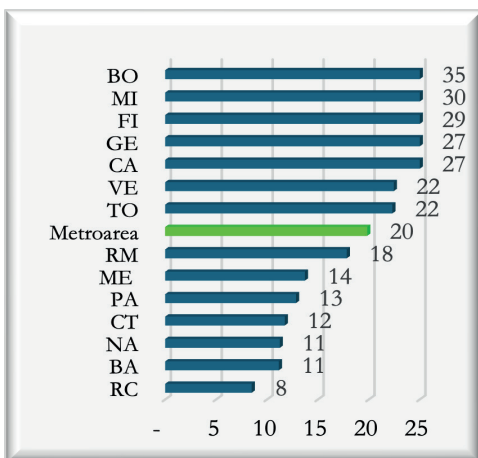
Fonte: ns. elaborazione su dati SDI/SSD e Istat

Graf. 12 - Indice di criminalità sessuale nelle città metropolitane. Anno 2004.



Fonte: ns. elaborazione su dati SDI/SSD e Istat

Graf. 13 - Indice di criminalità sessuale nelle città metropolitane. Anno 2023.



Fonte: ns. elaborazione su dati SDI/SSD e Istat

L'analisi dell'indice di criminalità sessuale suggerisce la rilevanza di policy mirate: la promozione di campagne di sensibilizzazione alla denuncia, la formazione delle forze dell'ordine, il potenziamento dei servizi di supporto alle vittime, il coinvolgimento delle scuole con programmi sull'identità di genere e la relazione sessuale, il consolidamento delle reti associative femminili. Tutto ciò e altro per favorire una maggiore consapevolezza e contrastare efficacemente il fenomeno delle diverse forme di violenza sessuale. Inoltre, aspetto spesso sottovalutato, la questione del recupero dei maltrattanti e sex-offender. Poiché il tasso di recidiva tra tale tipologia di persone è molto alto, la definizione, estensione e permanente strategia di recupero è dirimente se si vogliono raggiungere obiettivi efficaci di riduzione del fenomeno. Solo un approccio integrato, capace di considerare l'insieme delle dinamiche sociali, culturali ed economiche che influenzano il comportamento violento, un altrettanto lavoro di riparazione e consapevolezza delle soggettive responsabilità potrà garantire una reale riduzione dei crimini di genere e sessuali nelle metropoli, contribuendo ad abbattere il tasso di recidiva e a creare ambienti urbani più sicuri e inclusivi per tutti i cittadini.

1.3.2 L'indice di microdelinquenza

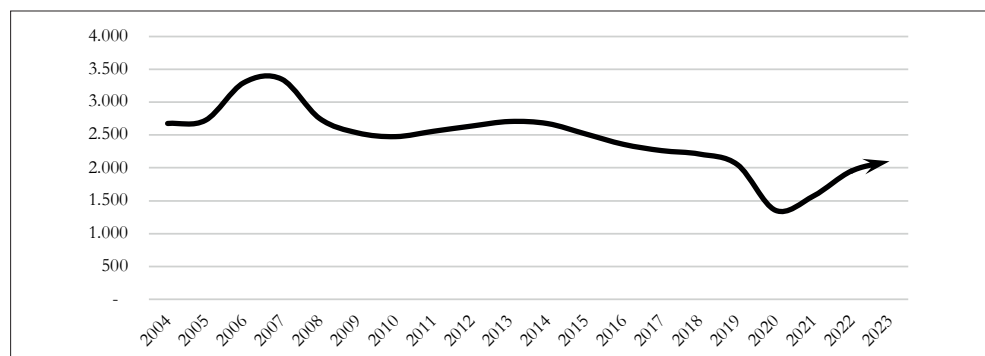
La delittuosità nelle città metropolitane, come detto, rappresenta un fenomeno di grande complessità, influenzato da vari fattori sociali, economici e ambientali che contribuiscono a determinarne l'andamento. Tra i principali indicatori utilizza-

ti per analizzare la sicurezza urbana, l'indice di microdelinquenza (IMD)¹² riveste un'importanza cruciale. Esso comprende reati di minore entità, come i furti, i borseggi e gli scippi, che, nonostante la loro apparente leggerezza, incidono fortemente sulla qualità della vita dei cittadini e sulla percezione della sicurezza. Proprio perché le forme della devianza minorile e giovanile si differenziano lungo un continuum non deterministico ma realisticamente distinto classificabile in devianza occasionale e/o grave, nelle diverse città metropolitane il fenomeno appare complesso e multiforme, coinvolgendo vari aspetti del tessuto sociale, culturale e urbano.

L'analisi dell'indice di microdelinquenza evidenzia come questi reati tendano a concentrarsi nelle aree ad alta densità abitativa e nei luoghi caratterizzati da flussi di persone elevati, come stazioni, mercati e zone turistiche. Spesso la microcriminalità si nutre del degrado urbano, della mancanza di controllo e della carenza di servizi di prevenzione adeguati, configurandosi come una minaccia costante al senso di sicurezza e di ordine percepito dai cittadini.

Dall'esame dei dati elaborati nel ventennio considerato è emerso che la curva dell'indice di microdelinquenza presenta una "gobba" nel periodo 2005-2008, con una lunga flessione – sebbene ondulatoria – fino al 2019 e dal 2013 il decremento è costante, rivelando, inoltre, che l'aumento registrato nell'ultimo triennio porta i valori elaborati su cifre che sono comunque inferiori a quelle registrate fino al 2019 (Graf. 14). Dopo, infatti, la parentesi pandemica, si registra una tendenza al rialzo che comunque registra valori assoluti inferiori all'intera temporalità considerata.

Graf. 14 - Andamento dell'indice di microdelinquenza (IMD) nella metroarea. Anni 2004-2023



Fonte: ns. elaborazione su dati SDI/SSD e Istat

¹² L'indice di microdelinquenza è stato calcolato considerando i reati di furto con strappo, con destrezza, in esercizi commerciali, su auto in sosta, di ciclomotori, di motocicli e di autovetture standardizzato sulla popolazione residente di età compresa tra i 14 e i 65 anni ogni 100.000 abitanti.

Tab. 4 - Variazioni percentuali dell'indice di microdelinquenza.

Città metropolitane	VS% 2018-2023	VS% 2004-2023
Bari	-30,0	-44,5
Bologna	-39,9	-54,9
Cagliari	-17,3	-47,3
Firenze	-11,3	-31,8
Catania	-8,2	9,5
Reggio Calabria	-30,3	-53,1
Genova	-31,0	-53,1
Messina	-11,7	-28,5
Milano	4,3	-15,9
Venezia	31,8	2,7
Napoli	-23,9	-53,5
Torino	12,3	-7,2
Palermo	-15,4	-36,5
Roma	-0,2	46,7
Metroarea	-5,1	-21,6

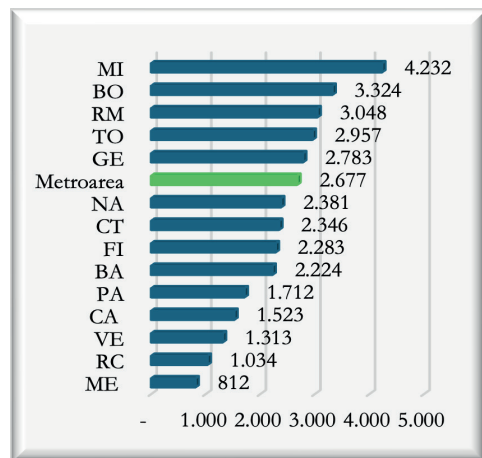
Fonte: ns. elaborazione su dati SDI/SSD e Istat

Se ipotizziamo che la microdelinquenza coincide fortemente con le classi di età giovanili (e minorili), la contrazione delle stesse a causa dell'andamento demografico spiega il generale calo.

Le città metropolitane che presentano valori dell'indice di microdelinquenza superiori a quelli della metroarea sono per il 2004 Milano (4.232), Bologna (3.324), Roma (3.048), Torino (2.957) e Genova (2.783) e per il 2023 Milano (3.027), Roma (2.829) e Firenze (2.499) (Graf. 15 -16).

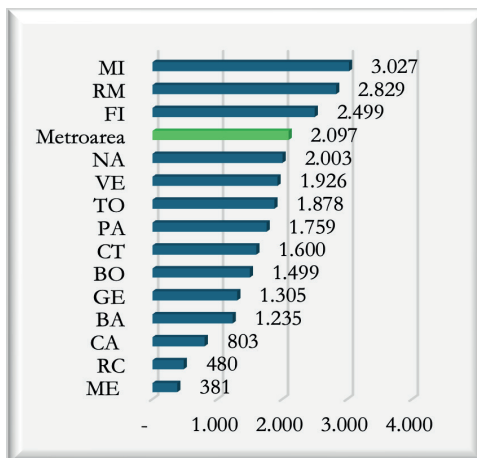
Affrontare il fenomeno della microdelinquenza richiede politiche integrate che vadano oltre la mera repressione e l'aumento dell'edittalità delle pene; puntare a interventi strutturali capaci di migliorare il decoro urbano, modificare le strategie di sicurezza urbana, migliorare l'efficacia della sorveglianza urbana, contrastare l'evasione e l'elusione scolastica, migliorare il ruolo dei servizi sociali nel contrasto alla povertà, favorire la coesione sociale e promuovere l'occupazione e la formazione dei giovani che non intendono continuare la scuola dopo il ciclo obbligatorio, disseminare l'educazione alla legalità, sono policy che danno risultati più efficaci ai fini dell'integrazione sociale o comunque riducono i fattori di rischio devianza e delinquenza (Farrington e Welsh, 2005).

Graf. 15 - Indice di microdelinquenza nelle città metropolitane. Anno 2004.



Fonte: ns. elaborazione su dati SDI/SSD e Istat

Graf. 16 - Indice di microdelinquenza nelle città metropolitane. Anno 2023.



Fonte: ns. elaborazione su dati SDI/SSD e Istat

L'analisi dei dati relativi all'indice di microdelinquenza consente di individuare trend specifici, di mappare le aree critiche e di implementare strategie mirate per contenere il fenomeno e ridurre l'incidenza. Tuttavia, è importante tenere in considerazione che la microdelinquenza, per la sua natura frammentata e spesso legata al disagio socio-economico e alla diffusione di subculture devianti, può essere difficile da quantificare con precisione, poiché molti reati minori restano sommersi o non vengono denunciati. Tale consapevolezza impone un approccio metodologico attento e inclusivo, che sappia leggere oltre i numeri e cogliere le dinamiche profonde che alimentano questo aspetto delinquenziale nelle metropoli. Tuttavia, occorre anche rilevare che molte aree urbane del Centro-nord sono interessate in misura maggiore dalla presenza di minori stranieri rispetto alle città metropolitane del meridione. La presenza di bande, gang, aggregazioni spontanee etniche (alle quali è attribuito un sentimento di *moral panic* presso la popolazione) ingenera risposte straordinarie affidate agli strumenti della penalità. Per quanto si debba sfuggire alle generalizzazioni e semplificazioni, molte aree metropolitane della ripartizione territoriale indicata soffrono le difficoltà connesse ai processi di inclusione i cui effetti si rendono manifesti, nel campo specifico delle diverse forme di devianza, in un susseguirsi di gang, bande giovanili, *street gang*, gruppi giovanili di strada, branchi, bande urbane, aggregazioni occasionali, contingenti, spontanee per le quali i caratteri, i requisiti, le dinamiche aggrega-

tive, l'uso della violenza, il simbolismo esteriorizzato, gli obiettivi perseguiti, il numero di componenti, la specificità delle relazioni interne, i criteri subculturali che ne regolano i comportamenti, le pratiche, il modo di rapportarsi nei confronti degli altri, il consumo o meno di sostanze stupefacenti, l'identità del gruppo, si differenziano tra essi dando vita ad espressioni che ben si correlano al carattere situato locale, alle contingenze del territorio, alle influenze derivanti dalle archeologie violente dei contesti (Prina, 2019).

È questa la ragione per la quale le dinamiche della devianza giovanile, minore intercettabile attraverso i dati (che saranno oggetto più specifico nel prossimo capitolo), fluttuano con un andamento mai lineare e richiedono letture analitiche sotto differenti punti di vista capaci di incrociare il piano micro-sociologico e quello macro-sociologico. Ovvero, intercettare i tratti che spiegano la specificità di un'area e le biografie di quanti in essa "abitano" il *campo deviante* (per dirla con Bourdieu), nel quadro più ampio che ci rimanda alle dimensioni strutturali e culturali che fanno da sfondo alla contemporaneità della vita sociale. Questa connessione non può, oltretutto, non considerare la permanente contrazione delle coorti minorili che da tempo sono l'espressione più esplicita della dinamica demografica nel nostro Paese, né in questo segmento di ragionamento non tenere conto che lungo l'asse della stratificazione sociale il contributo alla natalità resta ancora leggermente maggiore da parte delle classi sociali meno abbienti. Proprio quelle nelle quali si annidano le condizioni, spesso, di deprivazione economica, sociale e povertà educativa. Questi elementi diventano cruciali per spiegare la differenza tra città come Milano, Genova (per dirne alcune) ove i tratti della devianza grave risentono della presenza di bande di giovani *latinos* che condividono lingua e cultura di paesi di provenienza latinoamericani e che costituiscono le seconde generazioni o adolescenti ricongiunti con genitori (specie madri) presenti in Italia da anni. Sebbene in numeri relativi le modalità di riconfigurazione dell'agire tipico delle *pandillas* rappresenta per tali giovani l'incapacità di adattamento al nuovo contesto, la risposta ad una integrazione che si presenta difficoltosa, incerta, con traiettorie di difficile realizzazione. In queste realtà urbane non è difficile incrociare gruppi giovanili che hanno una comune origine geografica e culturale e gruppi misti, come a Roma, Bologna ove l'integrazione tra autoctoni e minori di origine straniera si realizza sulla base di comuni obiettivi e omologhi disagi. Questi tratti sono ancora poco presenti nelle città e aree metropolitane del meridione. Anche se talvolta s'intercettano presenze in reati compiuti da minori stranieri, la stragrande maggioranza della qualità della devianza grave a Napoli, Bari, Palermo, Reggio Calabria è ancora appannaggio degli italiani. E giova

sottolineare che ormai, contrariamente a quanto spesso sostenuto da giornalisti o narratori di realtà non vissute dall'interno, le variazioni che incrociamo nell'esame dei dati lungo il periodo indicato, non sono più interpretabili come effetto della diffusa presenza dei gruppi criminali di adulti (clan di camorra; 'ndrine; gruppi mafiosi, ecc.). Ormai la capacità di controllo e dominio territoriale di tali organizzazioni o famiglie non è più in grado di assicurare il contrasto all'originaria aggregazione spontanea o anche voluta di gang che mirano a compiere atti aggressivi o criminali o, addirittura, ad autorappresentarsi con un profilo criminale concorrente, pur di emergere dall'anonimato criminale. Da ciò dipendono molti fatti di cronaca o molte attività illegali intraprese in autonomia che spiegano il diffuso uso di armi, coltelli, scontri tra bande (Di Gennaro e Iavarone, 2023). È evidente che la presenza di diffusi mercati illegali di armi, le diverse modalità di appropriazione indebita delle stesse, la debolezza nel processo di socializzazione a orientamenti normativi legali ed etici, la forza dei legami subculturali devianti o delinquenziali, l'incapacità di saper distinguere le azioni accettabili, benevoli da quelli inaccettabili e malevoli, costituisce un mix di fattori che si integrano e alimentano spinte verso l'assunzione di comportamenti e stili di vita di devianza grave.

Se quindi, i dati ufficiali ci segnalano – lungo gli anni – andamenti addentellati frutto di oscillazioni all'interno delle aree metropolitane tra poli negativi e positivi e comparando le città con densità diverse, le ragioni di tali oscillazioni risiedono in caratteristiche locali che delineano l'incidenza di una pluralità di fattori ognuno con peso diverso e non necessariamente comune a tutti i territori.

1.3.3 *L'indice di criminalità violenta*

Un ulteriore indicatore considerato e finalizzato a radiografare meglio, nonché a comprendere la portata del fenomeno è l'indice di criminalità violenta (ICV), che include reati come omicidi, rapine, aggressioni, violenze fisiche e altri episodi di natura particolarmente grave e lesiva¹³. Questo indice, considerato uno dei più rilevanti per valutare il livello di sicurezza di una città, mette in evidenza le aree a rischio ove maggiore è l'escalation della violenza. L'analisi della crimina-

¹³ L'indice di criminalità violenta è stato calcolato standardizzando la somma dei delitti di attentato, strage, omicidio volontario consumato, infanticidio, tentato omicidio, omicidio preterintenzionale, lesioni dolose, violenze sessuali, rapine e sequestri di persona sulla popolazione residente di età compresa tra i 14 e i 65 anni ogni 100.000 abitanti.

lità violenta permette di osservare non solo la quantità dei reati, ma anche la loro qualità, al fine di disegnarne la distribuzione geografica e la loro connessione con fattori quali il disagio socio-economico, la marginalizzazione e l'inefficacia di alcuni servizi di sorveglianza e prevenzione. Inoltre, è utile segnalare che spesso i disegni di legge predisposti dai governi e approvati dal parlamento rispondono o a domande reali di sicurezza o sono l'occasione per introdurre nuove fattispecie di reato (per es. si confronti presso la Camera dei Deputati il nuovo DDL 1660) che trasformano preesistenti illeciti amministrativi in reati penali o di nuove circostanze aggravanti, o anche l'occasione per inasprire pene previste in alcuni casi. Tra l'altro non sono pochi gli osservatori a sottolineare che si va diffondendo una prassi che vede confluire nei disegni di legge approvati interventi tra loro disparati con una tecnica definita "casistica" che moltiplica le norme penali generando effetti perversi, contrari alle intenzioni perché generano incertezze presso i destinatari della legislazione, ovvero gli operatori del diritto e i cittadini, creando involontariamente lacune legislative ed accrescimento dell'indeterminatezza nella fase applicativa. Il modo di far fronte a continue emergenze (reali o presunte) con siffatto agire dissemina ovunque frammenti di "soggettivismo" e circostanze" (alias contingenze) che curva il diritto penale a risposte con carattere di populismo penale o costringendo il diritto penale a strumento di rilevanza sociale (Cavaliere, 2023).

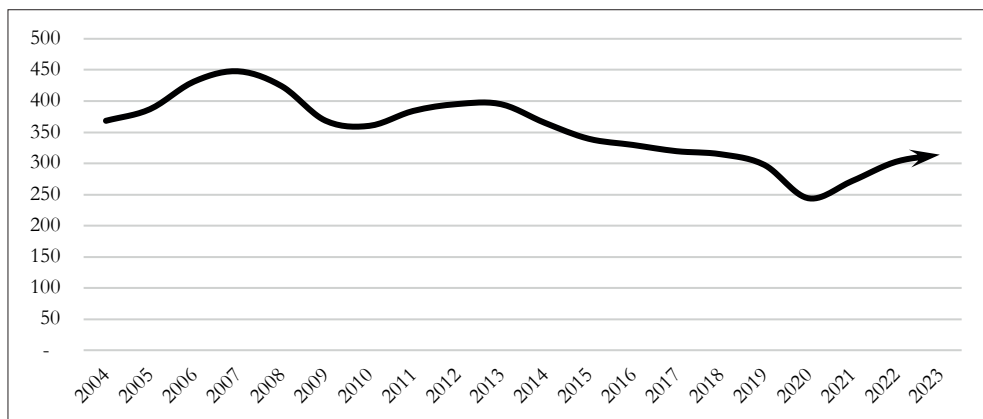
Entrando nel merito dei dati, la curva disegnata dall'indice di criminalità violenta nelle città metropolitane nel periodo considerato (2004-2023) presenta, a partire dal 2014, un andamento decrescente fino al 2020, andamento che prosegue nell'ultimo triennio in controtendenza rispetto a quanto registrato per il periodo precedente (Graf. 17).

Basti pensare che gli omicidi volontari sono passati da 528 del 2012 ai 341 del 2023 (-35,4%), le rapine sono scese nel decennio da 43.754 a 28.067 (-35,9%), i furti nelle abitazioni si sono ridotti da 251.422 a 147.660 (-41,3%)¹⁴.

Scendendo nel dettaglio delle singole città, sono Genova, Firenze e Bologna a mostrare gli incrementi maggiori nel 2023, rispetto a quanto elaborato per l'anno

¹⁴ Un recente Report della Direzione Centrale Polizia Criminale, Servizio Analisi Criminale, *Omicidi volontari consumati in Italia*, Roma 2025, conferma il trend discendente degli omicidi volontari sottolineando che nell'ultimo decennio (2015-2024) il decremento è pari al 33%, di cui con vittime di genere femminile pari a -22%. Anche quelli riconducibili all'ambito della criminalità organizzata sono calati del 72% confermando la svolta strategica delle mafie non più basata sull'uso dominante della violenza.

Graf. 17 - Andamento dell'indice di criminalità violenta (ICV) nella metroarea. Anni 2004-2023.



Fonte: ns. elaborazione su dati SDI/SSD e I.stat

2018. Queste presentano variazioni positive sul periodo pari rispettivamente al 37,7%, 35,2%, al 16,5%, mentre sono Bari, Napoli, Reggio Calabria e Catania che fanno registrare decrementi maggiori con variazioni pari a -24,9%, -21,8%, -19,6% e -18,1% (Tab. 5).

Tab. 5 - Variazioni percentuali dell'indice di criminalità violenta.

Città metropolitane	Vs% 2018-2023	Vs% 2004-2023
Bari	-24,9	-49,7
Bologna	16,5	3,4
Cagliari	-12,4	13,3
Catania	-18,1	-36,6
Firenze	35,2	51,4
Genova	37,7	45,4
Messina	-13,6	-4,3
Milano	14,1	1,1
Napoli	-21,8	-51,0
Palermo	-10,2	-19,8
Reggio Calabria	-19,6	-34,4
Roma	-0,7	26,0
Torino	5,8	-15,6
Venezia	14,5	29,7
Metroarea	-0,2	-14,7

Fonte: ns. elaborazione su dati SDI/SSD e I.stat

La lettura critica di questo indicatore permette di individuare non solo i trend negativi, ma anche le aree dove le politiche di sicurezza hanno avuto successo, nella consapevolezza che lotta alla criminalità violenta richiede un approccio integrato, capace di intervenire sulle radici profonde del fenomeno, andando oltre il semplice controllo del territorio e puntando a costruire comunità più sicure e coese.

Conclusioni

L'esame sintetico di alcuni dati offre un quadro abbastanza nitido dell'andamento dei crimini nelle diverse città metropolitane in quest'ultimo ventennio. La prima impressione è che l'investimento delle responsabilità istituzionali si sia contratto nel tempo, specialmente sul fronte di tutti quegli interventi di prevenzione necessari ad evitare il radicamento dei fenomeni criminali, specie di devianza minorile e giovanile. Questa contrazione rende ancora più evidente la mancanza di interventi sinergici realizzati in un quadro strategico più programmato e valutato nei suoi esiti. Anche le estemporanee aggregazioni di minori che in modo aggressivo consumano il tempo della *movida* cittadina, o tendono a reagire con intensità proporzionale al senso di offesa percepito, richiedono inevitabilmente una riorganizzazione delle politiche di sicurezza urbana, più integrate, partecipate ma alla cui realizzazione bisogna destinare risorse, tempo formativo, procedure organizzate. In questo senso, il contributo che proviene dalla *routine activity theory* può aiutare a disegnare un modello più efficace di contrasto a quelle forme comportamentali di violenza elementare connesse alle risse, agli scontri, alle coltellate scambiate che spesso si realizzano durante le occasioni della *movida*. Primo, perché, come tale impianto teorico sintetizza, gli eventi criminali non seguono un accadimento casuale e fortuito, ma ognuno di essi si lega ad una precisa incidenza probabilistica. Spesso gli schemi di interazione sociale tra i giovani – specie se si tratta di spontanee aggregazioni temporalmente contingenti – (ma anche tra gli adulti) non sono improvvisati, ma il prodotto di attività consumate e/o realizzate per soddisfare una serie di bisogni e presenza di condizioni che consentono il ripetersi (o lo stabilizzarsi) di determinati fattori spazio-temporali. Questo vale anche per molti crimini predatori, ove la decisione di commettere un crimine è strettamente legata ad un ragionamento di costi benefici e i crimini vengono commessi quando le tentazioni e il bersaglio hanno una forte attrattività e interesse (ossia elevato valore, alta visibilità e accessibilità, bassa inerzia) e vi è

l'assenza di un soggetto che con la sua presenza potrebbe impedire la riuscita dell'atto criminoso.

La criminologia contemporanea ha mostrato di possedere un vantaggio competitivo – se si vuole – rispetto al modo in cui si potrebbero contrastare con metodo e specialmente prevenire molti reati e crimini. Ciò deriva dall'aver spostato l'attenzione non più solo sull'aggressore ma sulle condizioni che determinano le vittime future, sui metodi per prevedere i futuri aggressori, e i metodi per elaborare un possibile profilo dell'aggressore. D'altra parte, le trasformazioni sociali di questi ultimi vent'anni, sia nella sfera privata che in quella pubblica – per non parlare del mondo digitale e del web – sono diventati luoghi di produzione e consumo di diversi nuovi reati e non di meno i minori ne sono vittime ed autori al contempo; ciò impone di uscire dalle secche delle strategie istituzionali tradizionalmente approvate e realizzate, per accettare le nuove sfide che vengono da performance di crimini agiti.

Bibliografia

- ANTONUCCI A., *Una prospettiva italiana del populismo penale*, in «Studi sulla questione criminale», 3, 2016, pp.77-80.
- BURSIK R. J., *Social Disorganization and Theories of Crime and Delinquency: Problems and Prospects*, in «Criminology», vol. 26, 4, 1988, pp. 519-552.
- BURSIK R. J. e GRASMICK H. G., *Neighborhoods and crime: The Dimensions of effective community control*, Lexington, New York 1993.
- CAVALIERE A., *Il furore casistico nella recente legislazione penale. In particolare: circostanze e soggettivismo*, in www.penaledp.it, 27 febbraio 2023.
- CENSIS, VERISURE, *Terza edizione dell'«Osservatorio sulla sicurezza della Casa» 2024 La casa sicura dove stare bene*, 2024, <https://www.censis.it/sites/default/files/downloads/Report-2024-STAMP.pdf>
- CORDA A., *Sentencing and Penal Police in Italy, 1985-2015: The Tale of a Troubled Country*, in «Crime and Justice», 45, 2016, pp. 107-173.
- DI GENNARO G., ELCE D.A., *Tendenze, tipologie e profili della criminalità nelle città metropolitane. Napoli: tra rappresentazione e realtà*, in G. Di Gennaro, R. Marselli (a cura di), *Primo Rapporto. Criminalità e Sicurezza a Napoli*, FedOAPress, Napoli 2015.
- DI GENNARO G., ELCE D.A., *Nuove tendenze, tipologie e profili della criminalità in tutte le città metropolitane italiane*, in G. Di Gennaro, R. Marselli (a cura di), *Secondo Rapporto. Criminalità e Sicurezza a Napoli*, FedOAPress, Napoli 2018.
- DI GENNARO G., ELCE D.A., *Tendenze, tipologie e delittuosità nelle città metropolitane*, in G. Di Gennaro, R. Marselli (a cura di), *Secondo Rapporto. Criminalità e Sicurezza a Napoli*, FedOAPress, Napoli 2021.
- DI GENNARO G., PASTORE G., *La crisi economica post-pandemia: alcuni indicatori di risk assessment strategico dell'operatività delle mafie*, in «Rivista Giuridica del Mezzogiorno», XXXV, 1, 2021, pp. 39-67.
- DI GENNARO G., IAVARONE M. L., *Ragazzi che sparano. Viaggio nella devianza grave minorile*, FrancoAngeli, Milano 2023.
- FAJNZYLBER, P., LEDERMAN, D., LOAYZA, N., *Inequality and violent crime*, «The Journal of Law and Economics», vol. 45, 1, 2002, pp. 1-39.
- FARRINGTON D. P., WELSH B. C., *Randomized experiments in criminology: What have we learned in the last two decades?*, «Journal of Experimental Criminology», 1, 1, 2005, pp. 9-38.
- GIANFILIPPI F., GIOSTRA G., *Quel che poteva essere (e la necessità di perseverare)*, in «Questione giustizia», 3, 2018, pp.129-132.
- GRAZIOSI M., *Le rivolte dei detenuti nel biennio '68-'69*, in «Critica del Diritto», 18, Donzelli 1998.
- ISTAT, *Profili delle città metropolitane. Molte fragilità ma anche potenzialità dei contesti urbani*, 02 febbraio 2023, <https://www.istat.it/wp-content/uploads/2023/02/Statistica-Focus-Citt%C3%A0-Metropolitane.pdf>

- ISTAT, *Natalità e fecondità della popolazione residente*, Roma 2023.
- ISTAT, *Rapporto Bes 2024. Il benessere equo e sostenibile dei territori le città metropolitane 2024*, Roma 2024, https://www.istat.it/wp-content/uploads/2024/11/BesT_CM_2024_VSP.pdf
- MANCONI L., TORRENTE G., *La pena e i diritti. Il carcere nella crisi italiana*, Carocci, Roma, 2015.
- PRINA F., *Gang giovanili. Perché nascono, chi ne fa parte, come intervenire*, il Mulino, Bologna 2019.
- PROCACCINI A., *Le statistiche sull'esecuzione delle pene in Italia e in Campania*, in G. Di Gennaro, R. Marselli (a cura di), *Secondo Rapporto. Criminalità e Sicurezza a Napoli*, FedOAPress, Napoli 2018.
- PROCACCINI A., *Il Giubileo dei detenuti a Napoli. Un case study sul carattere duale della penalità*, Franco Angeli, Milano, 2021.
- SAMPSON R. J. e GROVES W. B., *Community Structure and Crime: Testing Social Disorganization Theory*, in «American Journal of Sociology», 94, 4, 1989, pp. 774-802.
- WILKINSON, R. G. e PICKETT, K., *The Spirit Level. Why More Equal Societies Almost Always Do Better*, Allen Lane, London 2009.

2. La criminalità minorile metropolitana: le tendenze recenti

Andrea Procaccini

Premessa

Sin dalla pubblicazione del *Primo Rapporto* è stata posta grande attenzione all'andamento della criminalità minorile nell'area metropolitana di Napoli (Di Pascale, 2015). L'analisi delle dinamiche e delle tendenze della devianza minorile è stata concentrata, in ottica comparativa, sulle quattordici aree metropolitane presenti nel nostro Paese, in quanto i grandi centri urbani rappresentano i territori ove maggiormente si concentrano gli eventi delittuosi che vedono i minori come protagonisti. In questo capitolo, sarà analizzata la serie storica (2004-2022) delle denunce a carico di minori nelle aree metropolitane italiane¹. Lo studio di un periodo di tempo così consistente offre la possibilità di rilevare non solo le variazioni percentuali per le singole categorie di reato, ma di esaminarne l'andamento su un lasso di tempo più esteso, in modo da individuare picchi, regolarità e tendenze che non siano suscettibili di variazioni avvenute in una singola annualità. Inoltre, l'aggiornamento dei dati agli ultimi anni², offre la possibilità di concentrarsi su un lustro che è stato attraversato da eventi globali, quali la pandemia Covid e i conseguenti periodi di lockdown, che hanno particolarmente condizionato le generazioni giovanili e i cui effetti sono stati ampiamente vagliati nel dibattito mediatico e nella letteratura scientifica (Cimino, 2021; Cornelli, 2023; Ministero dell'Interno, 2023; Transcrime, 2024).

È fondamentale esplicitare una considerazione: l'esame delle dinamiche connesse alle diverse forme di devianza grave minorile, alla delittuosità e ai reati minorili non può essere fatta sulla base di periodi temporali brevi. Stabilire sulla scia di un anno il carattere violento e intenso della criminalità minorile è fuor-

¹ La scelta metodologica di utilizzare il 2004 come anno di partenza è dovuta, fondamentalmente, ad un cambiamento della modalità di rilevazione dei reati che rende difficilmente comparabili le serie storiche precedenti con quelle successive a tale anno.

² Nell'ultima edizione del rapporto la serie storica giungeva fino al 2017, successivamente è stata realizzata un'elaborazione per alcune categorie di reato fino al 2021 (Di Gennaro, 2023).

viente e serve solo a strumentalizzare – esercitando un inutile allarme sociale – l’uso dei dati. Come vedremo, è difficile registrare tendenze unilineari, sia in caso di ascesa che di contrazione degli andamenti delittuosi. Ciò perché sono molti i fattori che influenzano il fenomeno; ma non vuol dire che non siano registrabili particolari tendenze o aspetti della vita sociale che ne determinano picchi in salita o discesa e ne consentono la spiegazione. Inoltre, occorre considerare gli effetti dell’irruzione dei social media nel mondo giovanile, l’uso inconsapevole di smartphone e cellulari, l’aumento dell’uso di alcol e sostanze stupefacenti che alterano lo sviluppo armonico a livello psico-fisico negli adolescenti e nei giovani. Fattori che negli ultimi decenni hanno assunto un sempre maggiore rilievo nel rendere critica la parabola temporale della gioventù. Fattori che non riescono – per sottovalutazione politica e culturale dei nessi causali – a vedere implementati strategie e interventi pubblici efficaci sia sul piano delle policy socioeducative e preventive, sia sul fronte di quelle di recupero e contrasto.

2.1 *La criminalità minorile nelle città metropolitane*

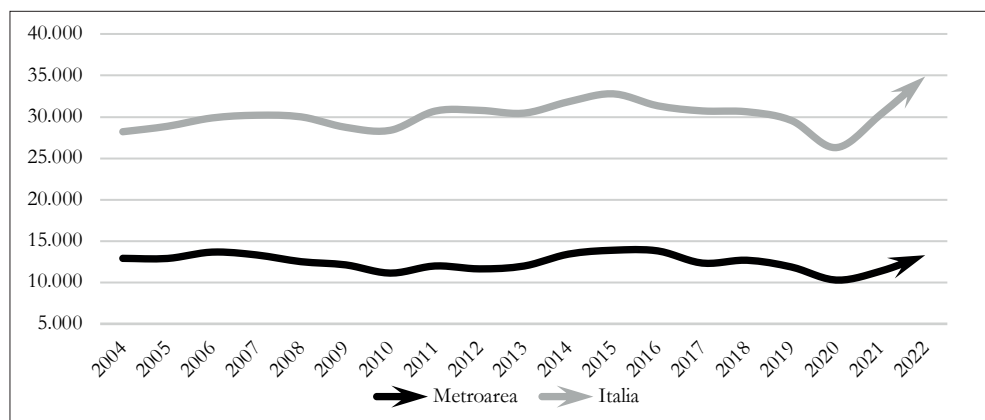
L’analisi delle tendenze registrate nella metroarea³, ovvero l’insieme delle città metropolitane, nel periodo storico esaminato manifesta un andamento delle denunce non perfettamente sovrapponibile a quanto emerge dal dato complessivo nazionale (Graf. 1). Nel lungo periodo (2004-2022) le denunce a carico di minori nella metroarea aumentano del 3% (da 12.928 del 2004 a 13.315 del 2022), invece in Italia l’incremento registrato è più sostenuto, in quanto è pari al 23,6%. Soffermandoci sugli scostamenti dell’ultimo quinquennio, si osserva un aumento del 7,8% all’interno della metroarea e del 13,6% in Italia. Questi primi elementi darebbero conto immediatamente che la tradizionale collocazione spazio-temporale connessa alle grandi città di un numero maggiore di reati consumati in età giovanile e talvolta adolescenziale non sarebbe più valida. Ovvero, quella

³ In base alla legge n. 56 del 2014 sono state identificate quattordici città metropolitane (“enti territoriali di area vasta”): Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia. Il territorio delle città metropolitane coincide con quello provinciale. A tal riguardo si tenga conto che, nel periodo storico esaminato, a causa dell’istituzione di nuove province le città metropolitane di Bari, Cagliari e Milano hanno ridotto la propria estensione territoriale cedendo comuni, rispettivamente, alle nuove province di: BAT (Barletta-Andria-Trani), Sud Sardegna e Monza Brianza.

tradizione di studi che ha alimentato questa correlazione più diretta tra grande area urbana e delittuosità non sarebbe più così forte come pensato. Infatti, viene dalla Scuola di Chicago la tesi che le grandi trasformazioni del capitalismo statunitense, allora lette come cause della turbolenza giovanile, potessero dare conto degli effetti della disorganizzazione sociale e perdita dei legami sociali nelle grandi città il cui indebolimento si traduceva in riduzione delle forme di controllo tradizionale (Thrasher, 1927; Shaw-MaKey, 1942). Da qui la rilevanza attribuita alla socializzazione considerata come processo funzionale di integrazione. Questa tesi controversa nei decenni successivi ha dato vita ad altre interpretazioni: la teoria secondo cui il comportamento deviante e criminale viene appreso e trasmesso culturalmente, esattamente come quello conformista. Sono le specifiche organizzazioni sociali (Sutherland, 1947) o i gruppi subculturali devianti che si formano – specie tra le classi inferiori – in reazione alle culture generali che, condividendo un senso di frustrazione da status e un repertorio di norme e valori opposti a quelli convenzionali, danno vita a comportamenti aggressivi e devianti. Queste forme espressive giacciono grazie a terreni di socializzazione a subculture giovanili che si consolidano per effetto del moltiplicarsi delle opportunità illegali che in modo ben strutturato consentono di soddisfare le proprie aspirazioni (Cloward e Ohlin, 1968). Le subculture delinquenziali variano in funzione del grado di integrazione che si realizza nelle comunità: più i gruppi criminali nei contesti degradati sono stabili e generano mercati illegali differenti, maggiore è la probabilità che le attrattive di successo sono identificate negli agiti devianti e illegali.

Queste interpretazioni, inoltre, si arricchiscono della funzione propagatrice degli effetti di stigmatizzazione prodotti dalle istituzioni della magistratura e degli apparati di controllo che spesso degradano l'identità dei minori al punto da generare una identità negativa (Erikson, 1974; Becker, 1987), per cui anche la devianza occasionale rischia di subire reazioni istituzionali così forti da ingenerare una dura contestazione, sfiducia, conflittualità verso esse, ma dando vita ad un perverso circolo vizioso di reazione a catena che spinge al crimine.

Va anche considerato che per alcuni (Matza, 1976) non esistono subculture devianti che si formano in modo autonomo, ma strategie di razionale volontà che ibridamente, ambigualmente si interseca con le regole e la cultura dominante adottando “tecniche di neutralizzazione” (come fanno gli adulti) che permettono la vicinanza/allontanamento ai valori sociali maggiormente condivisi e in ragione di tale processi si aprono *spazi di libertà* che contemplan l'inclinazione a commettere reati (Sykes e Matza, 1957).

Graf. 1 - Minorenni denunciati/arrestati nella metroarea e in Italia. Anni 2004-2022⁴.

Fonte: Ns. elaborazione su dati SDI/SDN

Gli studi sui crimini dei minori e sulle diverse espressioni di devianza si sono consolidati nel tempo, anche perché molti fenomeni giovanili (i *teddy boys*, gli indiani metropolitani, le gang giovanili, quelle di strada, i *rockers* inglesi, ecc.) hanno offerto occasioni di ricerche empiriche e formulazione di nuove ipotesi, considerando, specie per l'Italia, che all'immigrazione dei minori non accompagnati e alle problematiche connesse a percorsi di difficile integrazione urbana si riconnettono non pochi fenomeni quali le proteste dei giovani delle periferie, le gang latinoamericane, le forme di "delinquenza dell'esclusione" (Mucchielli, 2009).

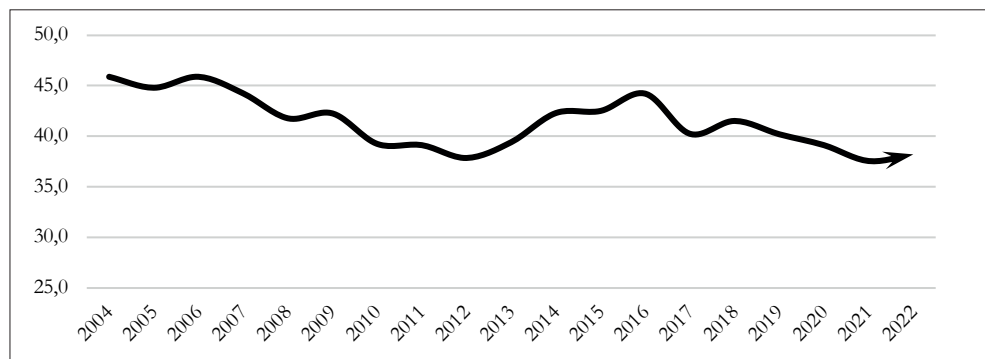
L'analisi, quindi, dei dati non può che inserirsi in questo quadro di teorie che, innanzitutto, come apriori deve constatare che il volume delle denunce a carico di minori della metroarea ha un peso sul dato nazionale che oscilla attorno al 40% per l'intero periodo preso in esame. Proprio all'inizio della serie storica tale peso assume un valore maggiore (45,9%), e a partire dal 2005, in maniera oscillatoria, si verifica un calo del peso della metroarea che culminerà nel 2012, quando si fissa al 37,8%. Da tale momento si apre una seconda fase, contraddistinta da una risalita del peso della metroarea sul dato nazionale, che culmina nel 2016, assestandosi al 44,2%. L'ultimo periodo, invece, è caratterizzato nuovamente da una discesa del peso percentuale della metroarea che nel 2017 si ferma al 40,2% e l'anno successivo risale al

⁴ I dati non riguardano il numero complessivo di minorenni denunciati e/o arrestati, ma il numero di denunce o arresti a carico di minorenni. Se ad un minore sono stati contestati più reati, allora sarà conteggiato più volte.

2. La criminalità minorile metropolitana: le tendenze recenti

41,5% per poi calare progressivamente fino al 37,5% nel 2021. Nell'ultimo anno si registra un incremento dello 0,7%. Insomma, l'intero periodo 2004-2022 registra una oscillazione del carico della delittuosità nelle città metropolitane e le aree comunali contigue il cui peso rispetto a tutte le altre aree del Paese varia tra il 45,9% e il 38,2%. L'estensione complessiva delle quattordici aree metropolitane raggiunge i 46.637 chilometri quadrati (il 15,4% della superficie nazionale) in cui risiedono complessivamente 21.340.974 abitanti (il 36,3% della popolazione al dicembre 2022), in crescita del 3,8% rispetto al 2001⁵. Napoli, poi, in poco più di dieci anni ha visto ridotta la sua popolazione del 5%, ma mantiene la vetta della classifica per densità abitativa (2.535 ab. per km²) e resta l'area metropolitana con la quota più elevata di comuni ad alta densità di urbanizzazione (54,3%) seguita da Milano.

Graf. 2 - Peso percentuale delle denunce a carico di minorenni della metroarea sul totale nazionale.



Fonte: Ns. elaborazione su dati SDI/SDN

⁵ Torino è la città metropolitana più estesa (6.827 km²); Napoli è in coda con 1.179 km². Quest'ultima è anche la più densamente abitata (2.535 ab. per km²), seguita da Milano (2.040 abitanti per km²). La pressione antropica di Napoli vede aumentato il grado di affollamento anche nei comuni della cintura della metropoli, la cui concentrazione insediativa della popolazione raggiunge i 7.744 ab. per km², seguita da Milano (7.430 abitanti per km²), Torino (6.526 per km²) e Palermo (3.957 per km²). Il capoluogo meno affollato è Venezia (606 abitanti per km²). La geografia delle variazioni della dinamica demografica nei territori metropolitani del Centro-Nord mostra un incremento della popolazione, più marcate a Roma (14%), Bologna (10,4%) e Milano (9,4%), a cui ha contribuito significativamente l'ingresso nel paese di cittadini stranieri; fa eccezione Genova (-6,8%), anche per effetto di una struttura della popolazione "più vecchia" che si ripercuote sulla dinamica e su tutti gli indicatori demografici. Nelle città metropolitane di Bari, Catania e Cagliari si registra un lieve aumento della popolazione nello stesso periodo. La popolazione invece è diminuita complessivamente nelle città metropolitane di Messina (-8,8%), Reggio Calabria (-7,3%), Napoli (-2,3%) e Palermo (-2,2%); cfr. Istat, *Profili delle città metropolitane*, Roma febbraio 2023.

Nel Grafico 3 successivo è presentato l'andamento delle denunce a carico dei minori nel periodo storico considerato; si tenga conto che le città metropolitane sono diversamente distribuite sul territorio nazionale ed hanno un impatto differente sulle statistiche della criminalità minorile. Nel Nord-Ovest (Milano, Torino, Genova) si concentra in valori assoluti la quota maggioritaria della criminalità minorile, in questo territorio nel periodo considerato è stato osservato un aumento del 16% delle denunce a carico di minori. I valori di questa macroarea sono fortemente influenzati dall'andamento di Milano, dove si è verificato un incremento del 31% tra il 2004 e il 2022. Nell'area di Torino, invece, nel medesimo arco di tempo, si è assistito ad un calo delle segnalazioni di circa il 17%. Significativa, infine, la tendenza che emerge dal capoluogo ligure ove si osserva un incremento del 70% che, come si vedrà, si è consolidato principalmente negli ultimi anni.

Occorre evidenziare che le città indicate sono ibridate da milieu subculturali devianti e criminali non originati solo da gang autoctone ma anche da gruppi e organizzazioni etniche. La violenza è sregolata, le gang non sono controllate da organizzazioni superiori. Spesso le regole sociali sono talmente disattese che pusher, capibanda, minori e giovani violenti riconoscono solo le regole di strada, i codici e le logiche della violenza urbana. Ciò che nei centri storici si registra in queste grandi aree metropolitane è l'affermarsi di una violenza che ha visto modificati dall'interno delle forme espressive quei vincoli che anni addietro ne hanno comunque contenuto sia la sua intensità (ovvero il dispendio di energia e il grado di partecipazione delle parti all'evento violento) che la condivisione delle "regole del gioco". Non sono pochi i fatti di cronaca che restituiscono con grande stupore l'avvicinarsi di rese di conti che accadono in mezzo alla strada anche in pieno giorno con l'uso di coltelli, spranghe, mazze da baseball, tirapugni e perfino armi da sparo. A fronte di ciò il tema della sicurezza urbana non decolla tra gli amministratori e politici locali; anzi, esso è sempre più relegato e delegato alle strategie di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, designandosi come domanda infinita di maggiore presenza fisica delle stesse e snobbando ogni contenuto di riflessività che sottolinea l'acuirsi del disagio giovanile, delle mancate risposte alle esigenze di integrazione dei giovani immigrati di seconda e terza generazione, della necessità di produrre politiche di recupero urbano, di formare adeguatamente personale esperto che coordini le politiche della sicurezza urbana e il contrasto alla criminalità.

Se per le città del Nord-Ovest si delinea una emergenza che esige di essere affrontata con strategie di prevenzione e lavoro di strada, nel Nord-Est Bologna

e Venezia ci restituiscono un andamento crescente delle denunce nei confronti di minori abbastanza pronunciato, che riflette una performance ove Bologna risulta interessata da una variazione storica della delittuosità minorile che raggiunge il 63,9%, a fronte di Venezia che arriva al 51,9%. Anche in questo caso in modo quasi speculare la presenza di mercati illegali connessi alla droga, la movida giovanile che lascia tracce di disordine urbano, il diffuso disagio intergenerazionale, le pregresse forme sottovalutate di violenza di strada contribuiscono a produrre un mix di fattori dove al ritardo abissale degli attori (politici, professionali, tecnici, di terzo settore) che dovrebbero intervenire e affrontare con differenti interventi di carattere economico, sociale e urbano, si associa una evoluzione della violenza di strada che vede sempre più protagonisti gli interessi di gruppi criminali più organizzati.

L'andamento del Centro (Firenze, Roma), invece, è fortemente condizionato dai valori raggiunti dalla città capitolina. Roma ha fatto registrare un decremento del 16,7% tra il 2004 e il 2022; la città metropolitana di Firenze, invece, al contrario ha osservato un aumento dei delitti dell'8,5%. Per non pochi aspetti gli esiti di un maggior controllo territoriale operato dalle diverse forze dell'ordine nella capitale spiega la contrazione indicata, ma non vanno sottovalutati sia l'eterogeneità della delittuosità i cui caratteri intrinseci riflettono spesso reati di strada che non vengono denunciati, sia la differente spazialità territoriale che avvantaggia molto il consumo di delitti da parte di minori in quartieri ove l'unico controllo e l'unica sovranità riconosciuta è molto spesso garantita dal reggente di quartiere le cui funzioni "regolative" influenzano anche la riconoscibilità o meno di un evento.

L'area meridionale contempla tre città metropolitane (Bari, Napoli e Reggio Calabria). Il capoluogo campano assume un peso preponderante nell'andamento della ripartizione territoriale e durante il periodo considerato ha avuto un andamento altalenante, concludendo con una variazione storica positiva del 3,3%. Le Città metropolitane di Bari e Reggio Calabria, invece, mostrano un decremento delle denunce a carico di minori, rispettivamente, del 56,7% e dell'11,7%. Sono aree metropolitane con persistenze comuni ma anche grandi differenze. In tutte e tre le città si registrano periferie caratterizzate da elevato degrado fisico e sociale, da diffuse piazze di spaccio e da una presenza molto estesa del crimine organizzato. Questa presenza è regolatrice di non poche performance devianti minorili, sia perché ha un effetto attraente sul piano delle aspettative di successo criminale di molti giovani, sia perché la contiguità territoriale della subcultura criminale offre non pochi corollari di plausibilità a quanti vivono in contesti locali caratterizzati

da deprivazione culturale, povertà educativa, marginalità sociale. Tuttavia, gli effetti di tale controllo sono diversi: a Reggio Calabria il peso delle 'ndrine si fa sentire in modo dominante. I gradi di libertà dell'autonomia deviante grave dei minori sono bassi. Le performance comportamentali minorili sono condizionate dalla rendicontazione che deve essere data a chi esercita il comando in un quartiere o contesto più ampio. Spesso sono proprio i rampolli di famiglie 'ndranghettiste a rendersi responsabili di qualche efferato delitto. I più elementari e semplici reati predatori si consumano entro dinamiche di criminalità da strada, con anche qualche minore extracomunitario. Ma se si esaminano in modo comparato i tassi di delittuosità di tale area con quelli di altre aree metropolitane in prospettiva diacronica, emerge in modo esplicito la dimensione più contenuta.

Analisi diversa riguarda Bari (interessata negli ultimi anni da una riqualificazione del centro storico) e Napoli. La città pugliese è interessata da anni da una ampia strategia di riqualificazione urbana della città e di non poche aree della periferia. La stessa dinamicità economica ha riflessi sul tessuto sociale, innervando processi virtuosi che non pochi effetti stanno avendo sull'insieme urbano. La contrazione della delittuosità minorile come si arguisce è di lunga data: nei quasi vent'anni si registra un andamento addentellato della curva che restituisce, tuttavia, una significativa riduzione della devianza minorile manifesta. Ciò è indubbiamente legato sia agli andamenti demografici (flessione dei tassi di fertilità femminile e contrazione delle nascite), sia alla riduzione delle forme più violente delle aggregazioni giovanili.

Napoli, invece presenta uno scenario differente. È l'area metropolitana che ha una lunga storia di devianza minorile e ha visto evolvere le sue forme sociali in una dimensione sempre più critica e violenta. Le cronache giudiziarie ci segnalano presenze di giovanissimi già sul finire degli anni '70 dell'Ottocento quali interpreti di gravi reati e con alle spalle un curriculum di atti criminosi indicatori di una subcultura deviante grave che negli oltre due secoli è stata colonizzata ancor più gravemente dalla presenza di veri e propri mercati illegali facilmente accessibili da parte dei giovani (Di Gennaro e Iavarone, 2023). Per quanto i diversi clan di camorra abbiano una forte influenza sui singoli territori dell'hinterland e nei diversi quartieri della città, non è riconducibile solo ad essi, alla loro presenza, ovvero all'articolata subcultura criminale di cui sono portatori, l'estensione e l'uso della violenza come strategia e/o risorsa utilizzabile per dirimere ogni disputa. Se da un lato, è riconoscibile l'agito di moltissimi minori e giovanissimi finalizzato a conquistare una reputazione "criminale" nell'illusoria speranza di poter ascendere a ruoli più significativi nelle gerarchie del crimine

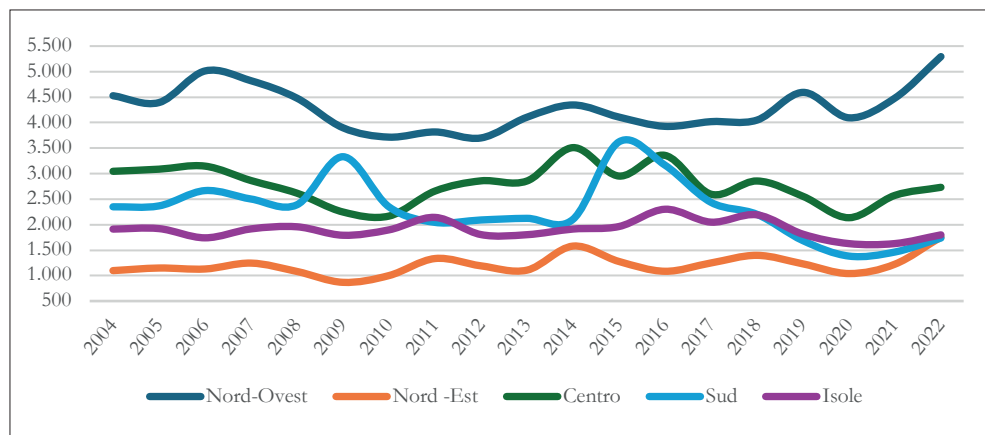
2. La criminalità minorile metropolitana: le tendenze recenti

organizzato, dall'altro, un'analitica ricostruzione archeologica della subcultura deviante ci restituisce una innervata porosità, contiguità, elevata prossimità di questo repertorio, delle sue pratiche e logiche i cui confini si presentano labili tra le classi sociali, i ceti, le diverse professioni e culture che pure animano la vita di tale contesto metropolitano. È probabilmente in questa sintesi che si giocano i diversi contrasti che animano la vita nella città partenopea.

Ciò che in questi ultimi tempi sta interessando il tessuto sociale dell'area, la caduta per mano armata di giovanissimi per opera di altrettanti giovani e adolescenti, è frutto di una peculiare sovrapposizione che vede al contempo questi attori essere autori e vittime di traiettorie di vita che incrociano una radicata costellazione di pratiche sociali, modalità relazionali, aspirazioni di dominio, potere (nel senso di contare qualcosa nella vita), codici di condotta che sono parte integrante della "grammatica" culturale deviante che non ha trovato antidoti sufficienti ed efficaci per contrastarne la tossicità e la virulenza.

Nella ripartizione insulare (Catania, Cagliari, Messina e Palermo), con l'eccezione di Palermo (+20,7%), si riscontra una contrazione del volume delle segnalazioni: più marcata a Cagliari (-27,4%), ma comunque sostenuta a Catania (-15,4%) e Messina (-16,9%).

Graf. 3 - Variazione percentuale delle denunce a carico di minorenni per area territoriale. Anni 2004-2022.



Fonte: Ns. elaborazione su dati SDI/SDN

In definitiva, sulla scorta di queste prime elaborazioni, già si evidenzia uno scenario della devianza minorile a due facce nel nostro Paese: l'area settentrionale è contraddistinta da una sostanziale crescita, più forte al Nord-Est (60,2%) ma

sostenuta pure nel Nord-Ovest (16,9%). Nel Centro-Sud, al contrario, si rileva un calo che è più contenuto nelle Isole (- 6%) e nel Centro (-10.3%), ma più significativo nel Sud (- 26%). Le ultime tendenze rafforzano il quadro esplicativo della devianza minorile, emerso già ad inizio del nuovo millennio, che è stato sintetizzato con la formula della “doppia criminalità” (Di Gennaro, 2004). Nell’area settentrionale del Paese, ove si sono maggiormente concentrati i flussi migratori, si è dinanzi ad una criminalità minorile che è prevalentemente di matrice straniera, mentre nelle regioni meridionali la quota autoctona resta preponderante tra gli autori dei reati (Di Pascale, 2020). Si consideri, inoltre, che in circa un ventennio, la popolazione giovanile della fascia di età (14-17 anni) si è andata gradualmente contraendo, ma non in maniera uniforme in tutte le città metropolitane. Complessivamente nella metroarea si osserva un calo del 4,5% della quota dei minori in età imputabile (Graf. 3). Tale contrazione, in riferimento alle città metropolitane, fa osservare delle traiettorie distinte: al Centro-Nord è in atto un incremento di tale popolazione, strettamente collegato alle dinamiche migratorie; nel Mezzogiorno e le Isole, invece, si sta verificando un calo. Osservando nel dettaglio le variazioni di tale coorte di età spicca l’incremento della popolazione giovanile bolognese che è pari al 47%. Incrementi sostenuti di tale popolazione si registrano a: Firenze (26,4%); Roma (22,1); Venezia (20,4%) e Torino (15,1%); infine a Genova l’incremento è stato del 9,7%, mentre Milano, complice la riforma delle province, ha una variazione contenuta dell’1,7%. Nell’area meridionale e insulare lo scenario muta radicalmente, per un verso, i vistosi decrementi di Cagliari e Bari, rispettivamente -del 56% e del 36%, sono in parte collegati alla riduzione dell’estensione territoriale delle province ma in generale, la linea di tendenza è corroborata dalle variazioni che si riscontrano nelle altre città metropolitane: Messina e Reggio Calabria si attestano su di un calo di circa il 27%; le siciliane Catania e Palermo sfiorano un decremento del 20% e, infine, Napoli ha visto la sua popolazione minorile calare del 15,1%.

Partendo dalle elaborazioni del tasso di criminalità minorile ogni 100.000 minori in età imputabile (Tab. 1) è possibile effettuare delle valutazioni più circostanziate sull’andamento della criminalità minorile nell’area partenopea. Come evidenziato nei precedenti rapporti, nell’intervallo storico esaminato, il tasso di criminalità minorile ha fatto registrare sbalzi notevoli. Infatti, vi è stata una prima fase di crescita dei reati che è culminata nel 2009 con 155 denunce a carico di minori ogni 100.000 minori in età imputabile. Il periodo successivo è stato caratterizzato da una fase di decremento che si è protratta fino al 2014, quando il valore del tasso di criminalità minorile si è assestato su 84 denunce a carico di

minori. Il biennio seguente è stato attraversato da un nuovo forte incremento del tasso che, in un solo anno, ha raggiunto il valore di 185,8 nel 2015, per poi assestarsi a 160,7 nel 2016. Gli ultimi anni sono contrassegnati da un decremento dei reati attribuiti ai minori che si è manifestato ben prima dell'esplosione della pandemia e dei susseguenti periodi di lockdown; infatti, nel 2019 il tasso scende a 72,5, con un calo di circa il 20% rispetto all'anno precedente. Il 2020 è caratterizzato da una flessione generale della criminalità minorile a livello nazionale, con poche eccezioni a livello metropolitano, nel capoluogo campano si realizza una ulteriore discesa del tasso del 23,5%. Nei grandi centri metropolitani si verifica la medesima tendenza: Milano osserva un calo del 21,8%; Roma del 14,9%; Firenze del 28,3%; Bologna del 16,9%; Palermo del 14,8% e Torino del 6,9%. In controtendenza il dato di Genova che ha fatto registrare un aumento del 23,8%, con il tasso che passa da 186,7 a 231,2.

L'ultimo biennio è stato caratterizzato da un fisiologico rialzo dei tassi della criminalità minorile che ha interessato anche Napoli. Il tasso, infatti, nel 2022 si assesta sul valore di 75,9, con un aumento del 32,8% rispetto all'anno precedente. Nelle restanti città metropolitane, tra il 2021 e il 2022, gli incrementi più consistenti si verificano: a Firenze (49,7%); Bologna (47,1%); Genova (45,5%) e Venezia (30,7%). Incrementi tra il 10 e il 20% si annotano a Palermo (17,4%); Milano (15,7%) e Reggio Calabria (7%). Nella capitale, invece, si osserva un calo lieve che è pari al 6,2%.

Se assegniamo all'età giovanile sin dalla fase adolescenziale quel significato fondamentale connesso alla costruzione del futuro, al bisogno che essi interpretano di tracciare le traiettorie future, osservare una lievitazione degli agiti violenti e una progressiva ascesa di crimini violenti da molti di essi praticati, non costituisce un bel segnale. Inoltre, a dimostrazione che gli ambienti sociali rappresentano spesso il terreno di coltivazione dei differenti atti devianti, non ci si meraviglia se un consistente trend in crescita proviene dai delitti informatici. Una ascesa che nel periodo tra il 2010 e il 2022 viene segnalata pari al 440% (Ministero Interno, 2023: 29).

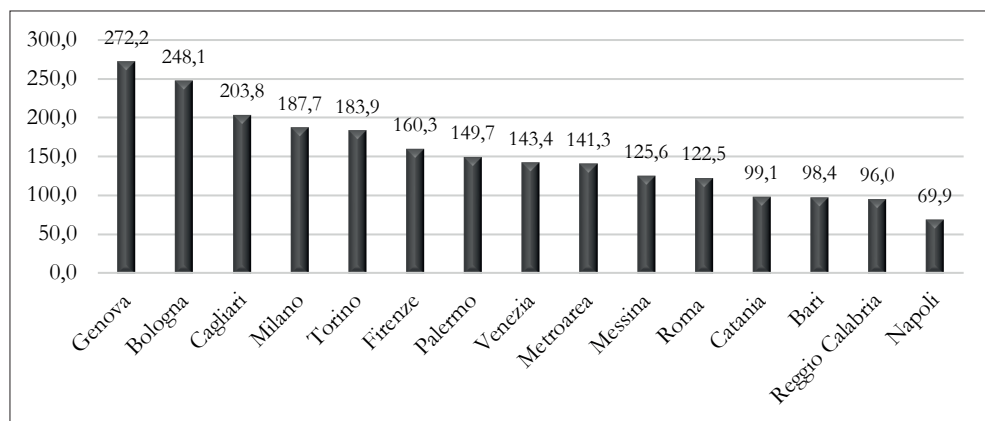
Il tasso medio della criminalità minorile ci fornisce un dato sintetico dell'andamento del fenomeno per il quinquennio preso in esame. I valori più alti si osservano a Genova (272,2), Bologna (248,1) e Cagliari (203,8) che si assestano su di un valore medio superiore al 200, confermando la tendenza crescente che era già emersa nell'ultima rilevazione (Di Pascale, 2020: 61). Di seguito incontriamo Milano e Torino, tra loro poco distaccate, rispettivamente, con un valore medio di 187,7 e 183,9. Le altre città metropolitane che raggiungono un valore medio

Tab. 1 - Tasso di criminalità minorile ogni 100.000 minori in età imputabile. Anni 2017-2022.

Città metropolitane	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bari	98,6	99,2	97,8	98,9	98,6	97,4
Bologna	226,1	264,2	217,0	186,9	231,7	340,8
Cagliari	169,8	256,1	194,7	163,8	214,1	190,5
Catania	99,4	92,8	110,7	98,1	86,1	107,8
Firenze	123,5	162,5	151,7	108,8	151,5	226,8
Genova	219,9	213,5	186,7	231,2	297,3	432,5
Messina	169,7	171,2	107,5	119,0	116,6	113,5
Milano	172,9	172,1	217,4	170,0	175,8	203,4
Napoli	87,4	89,5	72,5	55,5	56,7	75,3
Palermo	160,6	192,9	151,5	129,1	126,6	148,6
Reggio Calabria	272,1	188,8	74,9	46,8	79,1	90,2
Roma	137,0	143,8	126,2	107,4	121,3	113,8
Torino	178,1	179,5	187,9	175,0	185,2	192,0
Venezia	155,5	153,2	152,3	121,1	126,0	164,1
metroarea	151,0	151,8	142,1	122,1	133,9	156,5

Fonte: Ns. elaborazione su dati SDI/SDN

Graf. 4 - Tasso medio della criminalità minorile. Anni 2017-2022.



Fonte: Ns. elaborazione su dati SDI/SDN

superiore a quello della metroarea (141,3) sono Firenze, Palermo e Venezia. Tra le città che hanno un valore medio inferiore alla metroarea, Messina e Roma si posizionano non troppo distanti, mentre la coda è occupata da Catania, Bari, Reggio Calabria e Napoli. Interessante notare che l'attuale aggiornamento con-

ferma la tendenza delle città meridionali nel collocarsi nelle ultime posizioni di questo ranking. Pertanto, per meglio comprendere e approfondire le dinamiche che generano queste traiettorie è necessario far riferimento agli indici di criminalità minorile che saranno esaminati nel prossimo paragrafo.

2.2 *Gli indici di delittuosità della criminalità minorile*

Le elaborazioni contenute nei precedenti Rapporti avevano evidenziato la maggiore propensione dei minori a compiere reati strumentali, ovvero quei delitti finalizzati all'acquisizione di beni fisici, pertanto se, per un verso, è pacifico che le restrizioni pandemiche (distanziamento sociale, confinamento domestico, riduzione delle relazioni sociali faccia a faccia) abbiano avuto un forte impatto proprio su questa tipologia di delitti, provocandone un calo⁶; per altro verso, è di estremo rilievo comprendere se tale esperienza abbia prodotto delle trasformazioni negli stili di vita, tale da modificare le dinamiche della devianza giovanile o se si sia trattato di una variazione legata a fattori contingenti e circoscritta al periodo pandemico.

L'indice di microdelinquenza minorile⁷ sintetizza l'andamento dei principali reati predatori. La tabella 2 mostra la variazione che si è realizzata nell'arco dell'ultimo quinquennio. Nella metroarea si è registrato un leggero calo del 1,7%, infatti, in un numero consistente di città metropolitane, si è verificato un calo di questo tipo di criminalità. Le variazioni negative più marcate si riscontrano nel Centro-Sud: a Bari (-33,9%), Reggio Calabria (-70,0%) e Roma (-28,2%). Anche altre città metropolitane sono accomunate dalla variazione percentuale negativa di tale indice: Venezia registra un decremento del 27,6%, Milano e Torino, rispettivamente, del 14,7% e del 7,8%. In controtendenza, però, si incontrano centri metropolitani importanti che in questo quinquennio hanno visto aumentare il volume di tale tipo di criminalità minorile. Nel capoluogo ligure

⁶ Di converso, non solo in riferimento ai minori, si è registrato un aumento dei crimini informatici e sessuali.

⁷ L'indice di microdelinquenza minorile è il risultato della somma delle denunce, a carico di minori, per i reati di: furto con strappo, furto con destrezza, furto in esercizi commerciali, furto in auto in sosta, di ciclomotori, di motocicli e delle autovetture. La somma è stata rapportata al totale dei minorenni residenti in età imputabile e poi moltiplicata per 100.000.

si è registrato l'aumento più significativo (105,5%), seguono poi con incrementi importanti: Firenze (38,4%); Bologna (24,0%); Napoli (13,4%) e Catania (7,4%).

Tab. 2 - Variazione storica dell'indice di microdelinquenza minorile. Anni 2017-2022.

Città metropolitane	Var.%
Bari	-33,9
Bologna	24,0
Cagliari	-12,9
Catania	19,5
Firenze	38,4
Genova	105,5
Messina	14,4
Milano	-14,7
Napoli	13,4
Palermo	-18,4
Reggio Calabria	-70,0
Roma	-28,2
Torino	-7,8
Venezia	-27,6
Metroarea	-1,7

Fonte: Ns. elaborazione su dati SDI/SDN

Come si può verificare nella tabella seguente, Genova si conferma come la città in cui l'indice di microdelinquenza minorile raggiunge il valore maggiore. Già nel precedente Rapporto erano stati messi in risalto i valori elevati ottenuti nel capoluogo ligure, pur se l'indice in questione nel 2019 era leggermente calato del 18%, attestandosi sul sempre impressionante valore di 361,7. A partire dal 2020, si è generata una forte spinta al rialzo che ha raggiunto l'apice nel 2022, con un incremento eccezionale del 128,3%⁸. Tale indice raggiunge i valori maggiori nelle città settentrionali, riferendoci al valore medio, dopo Genova con 511,4, incontriamo Bologna (363,5) e Milano (352,4). Le restanti città metropolitane del Centro-Nord si collocano su posizioni alte in considerazione dei propri

⁸ L'incremento dell'indice nel capoluogo ligure è fortemente generato dalla crescita esponenziale delle denunce per Furti in esercizio commerciale che tra il 2021 e il 2022, passando da 78 a 184.

2. La criminalità minorile metropolitana: le tendenze recenti

valori medi: Torino (270,7); Venezia (256,3); Firenze (255,2); Cagliari (213,5) e Roma (204,3). I valori medi più bassi si riscontrano nelle città metropolitane del Sud e della Sicilia. Mentre Palermo (181,5) e Messina (130,6) hanno delle medie comunque consistenti, le restanti città metropolitane fanno osservare dei valori medi notevolmente inferiori: Catania (99,6); Bari (98,7), fino a giungere Napoli e Reggio Calabria, rispettivamente con 55 e 53,7, che si collocano in coda a questa graduatoria.

La tendenza riscontrata nella città partenopea conferma il trend che è stato già registrato negli anteriori aggiornamenti; infatti l'indice, già prima del 2020 (32,3), era in fase calante. Nell'ultimo anno, però, si è riscontrato un balzo consistente passando da 28,3 a 77,2. Tale balzo è stato provocato, principalmente, dall'aumento dei furti in esercizio commerciale. In ogni caso, per evidenziare lo scarso peso nella città partenopea delle denunce a carico di minori per questa tipologia di reati, basti pensare, a mo' di esempio, che nel 2022, in valori assoluti, le denunce a carico di minori per furti in esercizio commerciale, ovvero il reato principale tra quelli compresi nella costruzione di tale indice, a Napoli sono state 58, mentre a Milano sono state formalizzate 294 denunce e a Roma 194.

Tab. 3 - Indice di microdelinquenza minorile per città metropolitana Anni 2017-2022.

Città metropolitane	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Vm
Bari	80,8	153,7	95,8	95,4	91,1	53,4	98,7
Bologna	334,6	548,9	312,9	196,8	244,8	414,8	363,5
Cagliari	159,7	365,9	240,7	311,1	111,2	139,0	213,5
Catania	80,1	117,7	89,7	106,6	67,4	95,7	99,6
Firenze	208,1	316,7	272,6	128,5	210,7	288,2	255,2
Genova	472,3	444,4	361,7	379,3	424,3	970,8	511,4
Messina	100,8	312,8	110,6	62,1	106,4	115,3	130,6
Milano	428,0	427,8	341,1	268,5	262,8	365,1	352,4
Napoli	68,1	67,2	42,9	32,3	28,3	77,2	55,0
Palermo	203,1	223,4	210,1	127,7	165,7	165,7	181,5
Reggio Calabria	83,0	23,1	56,2	32,5	74,0	32,4	53,7
Roma	248,1	219,4	205,7	130,9	140,3	178,1	204,3
Torino	264,7	273,2	270,9	230,0	269,4	243,6	270,7
Venezia	434,0	325,4	230,6	132,1	112,2	314,2	256,3
Metroarea	225,5	247,9	198,4	149,4	159,1	221,5	205,5

Fonte: Ns. elaborazione su dati SDI/SDN

L'indice di criminalità minorile violenta⁹ sintetizza l'andamento dei principali delitti contro la persona, reati che maggiormente contribuiscono alla diffusione di un clima di allarme sociale e che, specialmente in concomitanza con gli episodi più eclatanti, alimentano l'attenzione mediatica e le narrazioni emergenziali sulla devianza giovanile. L'indice di criminalità violenta minorile nella metroarea fa osservare un incremento dell'47,2% nell'intervallo temporale analizzato. L'accelerazione più sostenuta è avvenuta a Firenze e Genova con un incremento, rispettivamente, del 221,2% e del 204,7%. Inoltre, variazioni storiche di ordine positivo si osservano pure a: Milano (108,7%); Torino (83,4%); Venezia (80,5%) Bologna (49,1%); Palermo (55,4%); Cagliari (25,8%) e Bari (7,9%). Infine, nella città capitolina si registra un leggero aumento del 4,8%. Nelle restanti città metropolitane, invece, si segnala una tendenza negativa nell'andamento di tale tipologia di reati, difatti tale condizione accomuna: Messina (-24%); Napoli (-17,8%); Catania (-12,7%) e Reggio Calabria (-2,1%).

Tab. 4 - Variazione storica dell'indice di criminalità minorile violenta. Anni 2017-2022.

Città metropolitane	Var.%
Bari	7,9%
Bologna	49,1%
Cagliari	25,8%
Catania	-12,7%
Firenze	221,2%
Genova	204,7%
Messina	-24,0%
Milano	108,7%
Napoli	-17,8%
Palermo	55,4%
Reggio Calabria	-2,1%
Roma	4,8%
Torino	83,4%
Venezia	80,5%
Metroarea	47,2%

Fonte: Ns. elaborazione su dati SDI/SDN

⁹ L'indice di criminalità minorile violenta è stato costruito considerando i seguenti reati: attentati, stragi, omicidi volontari consumati e tentati, gli omicidi preterintenzionali, gli infanticidi, le lesioni dolose, le violenze sessuali, i sequestri di persona e le rapine. La somma è stata rapportata al totale dei minorenni residenti in età imputabile e poi moltiplicata per 100.000.

Il precedente aggiornamento di tale indice aveva evidenziato come, nel lungo periodo, Bologna si fosse collocata in cima a questa graduatoria (Di Pascale, 2020). I valori dell'ultimo quinquennio confermano che il capoluogo emiliano, con un valore medio pari a 448 denunce a carico di minori ogni 100.000 minorenni in età imputabile, si posiziona ben al di sopra del valore corrispondente che si riscontra nella metroarea (254,2), ma la città che ha fatto registrare un maggior volume di questi crimini è Genova con una media di circa 460 delitti. In entrambe le città il periodo pandemico ha innestato una fase di aumento di tale tipo di criminalità minorile, che è poi proseguita anche nel 2022. Si consideri che Genova si presenta più vulnerabile rispetto alle altre in ragione della sua struttura demografica: con 269 anziani ogni 100 giovani detiene il primato di "città più vecchia", mentre a Napoli si rileva il dato più contenuto e pari a 130.

Valori notevolmente superiori alla media della metroarea si osservano pure a Milano (385,6), dove vi è stato un notevole rialzo negli ultimi due anni di delitti violenti, Cagliari (311,3) e Torino (282,2). Rispetto a tale indice, su valori considerevoli, ma inferiori alla media della metroarea, si incontrano: Roma (230,5), Venezia (225,9) e Firenze (221,4) dove si registra un incremento notevole, passando da 138,8 del 2017 a 445,6 del 2022. Nel capoluogo campano, invece, tale indice si assesta sul valore medio di 178,1. Nell'area napoletana i crimini violenti avevano raggiunto il loro apice nel 2016 quando toccarono il valore di 295, negli anni a seguire si è andato incontro ad un calo costante e graduale fino al 2021. L'ultimo anno, invece, è contraddistinto da un rialzo dell'indice del 34%, passando così da 113,1 a 178¹⁰.

In sintesi, considerando le evidenze che emergono dall'analisi comparativa delle statistiche della criminalità minorile apparirebbe ingiustificato l'allarme mediatico e sociale che ruota attorno alla questione della devianza giovanile a Napoli, in quanto non solo per i reati predatori, ma anche per i reati violenti,

¹⁰ Nello specifico nel capoluogo partenopeo nell'ultimo quinquennio si è registrato un calo sostenuto delle denunce per il reato di rapina. Infatti, il tasso medio di denunce per rapina ogni 100.000 minori in età imputabile è pari a 83,8. Si consideri che nel 2016 il valore di tale tasso è pari a circa 176. Le città metropolitane che fanno registrare il tasso medio di rapine maggiore sono: Bologna (412); Genova (322) e Milano (283,7). Per il reato di lesioni, invece, nell'ultimo quinquennio si osserva un incremento delle denunce nel capoluogo campano di oltre il 50%. Difatti, per tale reato il tasso di denunce a carico di minori ogni 100.000 minori in età imputabile nel 2022 è pari a 96,3 quando il suo valore nel 2017 era di 61,3. Per questo reato le città metropolitane che raggiungono i valori medi maggiori per il quinquennio 2017-2022 sono: Cagliari (230,6); Bologna (228,7) e Genova (179,1).

Tab. 5 - Indice di criminalità minorile violenta per città metropolitana Anni 2017-2022.

Città metropolitane	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Vm
Bari	194,2	233,6	169,7	186,8	135,7	209,5	188,2
Bologna	439,3	378,3	324,2	452,5	439,5	654,9	448,1
Cagliari	287,4	358,8	339,8	179,7	340,6	361,5	311,3
Catania	191,7	139,4	146,6	167,5	134,8	167,4	157,9
Firenze	138,8	234,1	170,7	128,5	210,7	445,6	221,4
Genova	263,2	273,2	310,6	494,8	622,0	801,8	460,9
Messina	210,0	260,7	185,8	173,1	226,1	159,6	202,6
Milano	260,8	283,0	416,4	344,1	466,6	544,3	385,9
Napoli	217,0	203,8	192,6	143,8	133,1	178,4	178,1
Palermo	171,1	212,0	198,6	152,9	161,9	265,9	193,7
Reggio Calabria	174,7	92,3	103,0	37,1	50,9	171,1	104,9
Roma	230,3	224,5	227,0	225,4	234,8	241,3	230,5
Torino	219,3	250,4	239,6	308,3	276,8	402,3	282,8
Venezia	154,5	214,7	331,2	138,5	237,2	278,9	225,9
Metroarea	225,3	234,6	246,4	230,7	256,5	331,7	254,2

Fonte: Ns. elaborazione su dati SDI/SDN

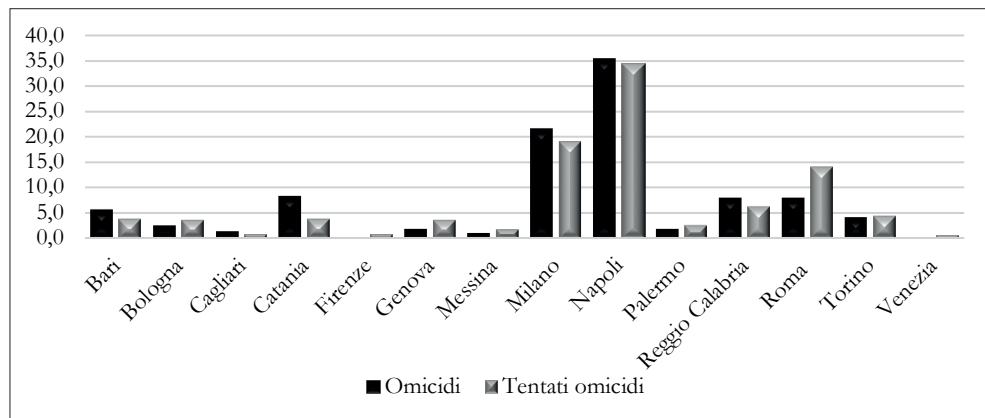
sono altre le città metropolitane che si posizionano in cima a queste graduatorie. Una lettura dei dati di questo tipo però sarebbe riduttiva. Da tempo, si è consolidata nella letteratura scientifica la consapevolezza che la questione criminale minorile napoletana sia solo la punta dell'iceberg di una complessa questione giovanile che investe non solo le agenzie di controllo sociale, ma soprattutto il mondo della scuola e della famiglia. (Iavarone, Girardi, 2018). Allo stesso tempo, l'atavica presenza della criminalità organizzata non determina un controllo totale dei clan sulle azioni dei giovani autori di reato, ma sicuramente ne condiziona i modelli comportamentali, gli stili di vita e i riferimenti valoriali. Tali aspetti possono emergere solo se le comparazioni statistiche sono accompagnate da ricerche quantitative più circoscritte o da lavori di taglio qualitativo (Di Gennaro, 2018; 2023).

Approfondendo il tema della criminalità violenta e indirizzandoci su reati di maggiore gravità emerge che, tra il 2004 e il 2022, nella metroarea ai minori sono stati addebitati 264 omicidi e 742 tentati omicidi. La città metropolitana di Napoli sovrasta le altre aree metropolitane in entrambe le graduatorie. Si consideri che nel napoletano sono sati commessi più di un terzo di questi gravi delitti, infatti si registra il 35,2% gli omicidi e il 34,4% dei tentati omicidi avvenuti

2. La criminalità minorile metropolitana: le tendenze recenti

nella metroarea¹¹. Per gli omicidi segue distanziata Milano con il 21,6%, e poi Catania, Reggio Calabria e Roma che hanno peso percentuale pari a circa l'8%. Il dato del capoluogo calabrese è influenzato dalle tredici denunce a carico di minori registrate nel 2005.

Graf. 5 - Peso percentuale di omicidi e tentati omicidi sul totale della metroarea per città metropolitana. Anni 2004-2022.



Fonte: Ns. elaborazione su dati SDI/SDN

Nel filone delle teorie sociologiche della devianza è presente una radicata tradizione costruzionista di critica radicale all'uso delle statistiche ufficiali per analizzare i fenomeni criminali. Il ventaglio degli argomenti critici spazia dalla definizione delle norme, alla loro implementazione, fino a giungere alla questione del numero oscuro e della selettività dell'operato delle agenzie di controllo sociale (Kitsuse, 2020). Non è questa la sede per riflettere analiticamente su queste obiezioni di natura teorica e metodologica, però deve sottolinearsi che proprio l'andamento dei reati di matrice sessuale, è maggiormente suscettibile di essere influenzato dalle azioni di contrasto svolte dalle forze dell'ordine e della magistratura che possono, per diversi fattori, essere non uniformi nel tempo e differenziate all'interno del territorio nazionale. I reati a sfondo sessuale, pertanto, assumono una rilevanza nell'analisi statistica della criminalità minorile non tanto per la loro voluminosità, al momento ancora contenuta, ma per la gravità. Nella metroarea, complessiva-

¹¹ L'andamento degli omicidi è altalenante durante il periodo storico analizzato, è da rimarcare che non si registra un'annualità priva omicidi commessi da minori e che i picchi si sono riscontrati nel 2007 con nove denunce e nelle annualità del 2015 e del 2022 con sette denunce.

mente, l'aggiornamento dei dati mostra un incremento di questa tipologia di reati che, negli anni successivi al lockdown, sono tornati ad innalzarsi.

Le elaborazioni aggiornate dell'indice di criminalità minorile a sfondo sessuale¹² confermano per Napoli la fase decrescente che è iniziata dal 2016, pur registrandosi negli ultimi due anni una risalita, ma comunque su valori inferiori a quelli annotati nel 2017. In generale, i valori medi di tale indice delineano un andamento che non è perfettamente sovrapponibile a quelli precedentemente analizzati per le altre tipologie di reato; infatti, il valore maggiore si registra a Catania (70,8), seguita da Genova (62,5). Queste sono le città con un valore medio dell'indice apprezzabilmente superiore all'analogo della metroarea (25,8). La gran parte delle città metropolitane, invece, ha un valore medio che non si distanzia troppo dal corrispettivo della metroarea, andando dal 39,9 di Bologna al 24,7 di Reggio Calabria. È indicativo evidenziare che le città metropolitane più popolate sono quelle che, per tale indice, si collocano nelle posizioni inferiori: Torino (19,9); Napoli (18,9); Milano (18,7); Roma (18,3).

In un recente Rapporto della Direzione Centrale della Polizia Criminale (Dipartimento della Pubblica Sicurezza) (2024) si constata la multidimensionalità del fenomeno della violenza di genere, la cui origine insidiosa non è connessa «alle normali dinamiche criminali, richiedendo, per essere portato alla luce e adeguatamente contrastato, una strategia globale e una pluralità di interventi che spaziano dall'adozione di specifici strumenti normativi a una mirata attività preventiva e repressiva delle Forze di polizia, dall'impegno della magistratura all'apprestamento della necessaria tutela delle vittime da parte delle istituzioni pubbliche e della rete di associazioni, dalla sensibilizzazione degli operatori sanitari al coinvolgimento delle agenzie educative, prime fra tutte la famiglia e la scuola» (p. 1). Per superare tale fenomeno si sostiene la «necessità di un approccio ampio, che non può prescindere da una forma efficace di comunicazione, ossia da un *processo relazionale multidirezionale* in cui i soggetti interessati si interfaccino, permettendone l'effettiva comprensione e determinando lo sviluppo di una coscienza collettiva che, iniziando proprio dalla consapevolezza e dalla conoscenza, possa tramutarsi in riscatto e civiltà» (p. 2).

¹² Tale indice è stato calcolato addizionando i reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenne, sequestro di persona per motivi sessuali, sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile. La somma è stata rapportata al totale dei minorenni residenti in età imputabile e poi moltiplicata per 100.000.

2. La criminalità minorile metropolitana: le tendenze recenti

Tab. 6 - Indice di criminalità minorile a sfondo sessuale per città metropolitana Anni 2017-2022.

Città metropolitane	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Vm
Bari	3,8	24,0	4,0	8,1	4,0	12,3	9,4
Bologna	29,1	37,0	19,9	50,6	38,9	64,0	39,9
Cagliari	26,6	14,1	28,3	34,6	55,6	41,7	33,5
Catania	12,6	6,5	223,1	39,2	63,1	80,4	70,8
Firenze	11,1	8,3	55,1	49,2	43,2	48,5	35,9
Genova	75,7	21,6	25,6	104,7	93,5	53,9	62,5
Messina	4,2	108,6	44,2	57,7	8,9	4,4	38,0
Milano	17,3	19,4	14,3	19,9	13,9	27,8	18,8
Napoli	24,9	9,7	25,3	8,4	22,4	22,7	18,9
Palermo	20,7	26,7	17,4	7,7	27,0	19,3	19,8
Reggio Calabria	4,4	9,2	37,5	0,0	60,1	37,0	24,7
Roma	14,0	16,5	13,2	20,4	16,3	29,5	18,3
Torino	8,8	5,1	25,1	21,1	35,7	23,4	19,9
Venezia	13,2	42,3	29,2	25,8	48,1	48,1	34,4
Metroarea	17,8	19,1	32,6	24,1	28,7	32,2	25,8

Fonte: Ns. elaborazione su dati SDI/SDN

Si consideri che a livello nazionale, secondo i dati presentati a maggio 2024, a partire dall'esame dei reati *spia*¹³ – nel quadriennio 2020-2023 – coinvolgenti le vittime di sesso femminile nell'età 0-34 anni e i presunti autori noti (14-34 anni), si rileva un aumento tra l'inizio e la fine del quadriennio, per quanto concerne le *violenze sessuali*, pari al 35% (p. 8). Se si considera l'incidenza delle donne sul totale delle vittime, emerge che essa si mantiene pressoché costante nel quadriennio, attestandosi intorno al 75% per gli *atti persecutori*, all'81% per i *maltrattamenti contro familiari e conviventi* e con valori che oscillano intorno al 92% per le *violenze sessuali*. In generale le vittime sono maggiormente italiane, così come

¹³ Sono quei reati ritenuti possibili indicatori di una *violenza di genere*, in quanto verosimile espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica *diretta contro una persona in quanto donna*: sono ritenuti tali gli *atti persecutori* (art. 612-bis c.p.), i *maltrattamenti contro familiari e conviventi* (art. 572 c.p.), le *violenze sessuali* (art. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.)³ e alcune fattispecie delittuose introdotte con la legge n. 69 del 19 luglio 2019, recante “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*”.

in prevalenza gli autori noti sono autoctoni, tuttavia, in entrambe le categorie si registrano tendenze all'aumento della componente straniera (pp. 8-24). Infine, un interessante dato riguarda alcuni dei reati introdotti con il cd. *Codice Rosso* [“costrizione o induzione al matrimonio” (art.558-*bis* c.p.) e “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” (art.612-*ter* c.p.)]: per lo stesso periodo preso in esame si registra «un andamento altalenante, ma con un incremento significativo nell'ultimo anno», ovvero, per la *costrizione e induzione al matrimonio*, valori molto elevati, che, nell'ultimo anno in esame, raggiungono il 96%.

Conclusioni

Già nelle precedenti edizioni del Rapporto pubblicate in questi anni è stato evidenziato come le elaborazioni dei dati ci consegnano un quadro della devianza giovanile napoletana che parrebbe confutare le narrazioni prevalenti a livello mediatico. L'aggiornamento agli ultimi anni conferma questa linea di tendenza per il periodo a cavallo della pandemia Covid, infatti per i principali indici di delittuosità minorile Napoli si colloca ben al di sotto delle medie che si riscontrano nelle principali aree del Centro-Nord. Viepiù, non è solo Napoli ma, il Sud in generale e buona parte delle realtà insulari, a manifestare delle dinamiche totalmente differenti e tendenti al calo. Sembra pertanto rafforzarsi la ventennale biforcazione tra le aree geografiche del nostro Paese, provocata da una serie variegata di fattori di tipo demografico e migratorio, ma allo stesso modo influenzata dal diverso ventaglio delle opportunità criminali e dalla non omogenea presenza sul territorio delle organizzazioni criminali. Per tali ragioni, ad un Centro-Nord nel quale la criminalità minorile si presenta come un tema che assume un peso massiccio, ma principalmente caratterizzato da reati di tipo predatorio e da una criminalità violenta tipica delle gang giovanili, si contrappone un Mezzogiorno nel quale la dimensione quantitativa del fenomeno resta contenuta, ma dove ciclicamente si ripropongono eventi di estrema gravità che richiamano l'attenzione mediatica e la richiesta di interventi legislativi.

Bibliografia

- BECKER H. S., *Come si diventa fumatori di marijuana*, in ID, *Outsider. Saggi di sociologia della devianza*, Gruppo Abele, Torino 1987.
- CIMINO L., *Gli effetti della pandemia Covid-19 sulla criminalità: uno sguardo d'insieme*, in «Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza», 15, 2021.
- CLOWARD R. e OHLIN L., *La teoria delle bande delinquenti in America*, Laterza, Bari 1968.
- CORNELLI R., *Quello che i dati non possono dire. Alcune avvertenze preliminari alla lettura del rapporto sulla criminalità minorile del Servizio Analisi Criminale*, in «Sistema Penale», 28 novembre 2023.
- DI GENNARO G., MARSELLI R., *Criminalità e sicurezza a Napoli, Primo Rapporto*, fedOAPress-Federico II University Press, Napoli, 2015.
- DI GENNARO G., MARSELLI R., *Criminalità e sicurezza a Napoli, Secondo Rapporto*, fedOAPress-Federico II University Press, Napoli, 2017.
- DI GENNARO G., MARSELLI R., *Criminalità e sicurezza a Napoli, Terzo Rapporto*, fedOAPress-Federico II University Press, Napoli, 2017.
- DI GENNARO G., *Devianza e microcriminalità minorile nel Mezzogiorno: perché non è questione di disoccupazione*, in *Studi di Sociologia*, 42, 2004.
- DI GENNARO G., *La messa alla prova per i minori: la rassegnazione "entusiasta" di una normativa incompleta*, FrancoAngeli, Milano, 2018.
- DI GENNARO G. e IAVARONE, M.L., *Ragazzi che sparano. Viaggio nella devianza grave minorile*, Franco Angeli, Milano, 2020.
- DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA – SERVIZIO ANALISI CRIMINALE, *I giovani e la violenza di genere. Dall'analisi dei dati alla percezione del fenomeno da parte delle giovani generazioni*, Roma 31 maggio 2024.
- DI PASCALE M. (2015), *Distribuzione e modificazione della devianza minorile: scenari locali e nazionali in trasformazione*, in (a cura di) Di Gennaro G., Marselli R., *Criminalità e Sicurezza a Napoli. Terzo Rapporto*, fedOA Press-Federico II University Press, Napoli. 2015
- DI PASCALE M. (2020), *Criminalità minorile metropolitana: aggiornamento alle recenti tendenze*, in (a cura di) Di Gennaro G., Marselli R., *Criminalità e Sicurezza a Napoli. Terzo Rapporto*, fedOA Press-Federico II University Press, Napoli. 2020.
- ERIKSON E. H., *Gioventù e crisi di identità*, Armando, 1974.
- IAVARONE M.L. e GIRARDI F., *Povertà educativa e rischio minorile, fenomenologia di un crimine sociale*, in «Rivista di Studi e Ricerche sulla Criminalità Organizzata», 4, 3, 2018.
- Istat, *Profili delle città metropolitane*, Roma febbraio 2023.
- KITSUSE J., *Il potere della definizione. Saggi di sociologia radicale*, Milano, 2020.
- MINISTERO DELL'INTERNO, Servizio Analisi Criminale, *Criminalità minorile in Italia 2010-2022*, <https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/criminalita-minorile>.

- MUCCHIELLI L., *L'evoluzione della delinquenza dei minori tra criminalizzazione, giudiziizzazione e ghettizzazione*, in «Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza», III-3, IV-1, 2010, pp. 254-284.
- SHAW C. R. e MAKEY H.D., *Juvenile Delinquency and the Urban Areas*, Chicago University Press, Chicago (IL) 1942.
- SYKES G. M. e MATZA D., *Techniques of neutralization: A Theory of Delinquency*, in «American Sociological Review», 22, 1957, pp. 664-670.
- THRASHER F. M., *The Gang: A Study of 1313 gangs in Chicago*, Chicago University Press, Chicago (IL) 1927.
- TRANSCRIME, *Le traiettorie della devianza giovanile. Uno studio esplorativo a partire dai dati dell'USSM di Milano*, 2024. https://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2024/06/Le-traiettorie-della-devianza-giovanile_report.pdf

3. I minori in carcere: verso una nuova emergenza?

Andrea Procaccini

Premessa

I temi della pena, delle modalità di esecuzione penale, delle condizioni carcerarie sono oramai una costante del dibattito politico e accademico italiano. Infatti, è dalla fine degli anni Novanta che, ciclicamente, si riapre la discussione sui provvedimenti da adottare per affrontare il problema del sovraffollamento carcerario. Fino a pochi anni fa, l'ambito minorile era escluso da tali ragionamenti, anzi il modello italiano della giustizia minorile era raffigurato come un esempio di buone pratiche ed un punto di riferimento a livello europeo in chiave comparativa. Ciò non vuol dire che siano mancati i momenti in cui, in concomitanza con episodi efferati di cronaca, alcune forze politiche abbiano reclamato la necessità di diminuire l'età dell'imputabilità penale o, addirittura, di abolire il Tribunale per i minori, ma tali propositi raramente si sono tradotti in campagne di lunga durata¹.

La situazione è radicalmente mutata nell'ultimo anno, in seguito alla promulgazione del c.d. Decreto Caivano che, sulla scia di gravi eventi di criminalità minorile, ha, tra le altre cose, implementato una nuova categoria di reati 'ostativi' alla concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova per gli imputati minorenni. Le cronache degli ultimi mesi sono state contraddistinte dall'incremento del numero dei ristretti negli Istituti penali per i Minorenni (Ipm) e da numerosi episodi di ribellione ed evasioni dalle strutture. A tal riguardo, si può legittimamente sostenere che per la prima volta, nella recente storia italiana, la questione minorile è entrata a pieno titolo nel dibattito sulle condizioni della detenzione (Antigone, 2024). Come si vedrà nei prossimi paragrafi, pur essendo oggettivo l'incremento dei presenti negli Ipm, un solo anno

¹ A tal riguardo, un'eccezione è rappresentata dalla proposta promossa dal Ministro Castelli nel 2002, poi bocciata dalla Camera nel 2003 con un voto che accoglieva una pregiudiziale di costituzionalità (Fanlo Cortes, 2023).

di applicazione non è sufficiente per poter valutare approfonditamente gli effetti del decreto Caivano. L'eco di questo decreto, però, ha acceso i riflettori sull'esecuzione penale minorile, un mondo che da oltre un decennio è andato incontro a trasformazioni profonde che delineano un quadro differente da quello immaginato dal legislatore oltre un trentennio fa. Innanzitutto, nella realtà italiana le campagne securitarie, in principio, non avevano eletto il tema della delinquenza giovanile come un proprio asse portante, così come avvenuto nei paesi anglosassoni. Nell'ultimo quindicennio, in concomitanza con la comparsa delle seconde generazioni di migranti e del formarsi di raggruppamenti giovanili su base etnica, le campagne populistiche di tipo mediatico hanno iniziato a concentrarsi, specialmente al Centro-Nord, sulla devianza giovanile. In secondo luogo, l'aver esteso, con finalità umanitarie, fino a 25 anni la categoria dei giovani adulti ha comportato una profonda trasformazione delle strutture penali minorili, influenzando sia i rapporti tra reclusi e operatori, sia le relazioni interne alla comunità reclusa.

3.1 *Il modello della Giustizia penale nella stagione del welfare*

La legislazione penale minorile, in base alle principali convenzioni internazionali, si è andata delineando su tre parametri principali: al minore va garantita, in primo luogo, la possibilità di evitare l'inizio della vicenda processuale; al minore, in caso di svolgimento del processo e di eventuale condanna, devono essere comminate delle pene più esigue; infine, il ricorso alla detenzione in istituto è da adoperarsi solo come risorsa residuale. In altre parole, ai minori deve essere evitata l'esperienza del processo penale e, allorquando non fosse possibile, in caso di condanna il sanzionamento penale deve essere più lieve e deve scontarsi in una modalità non detentiva.

Le decisioni della magistratura giudicante, quindi, devono rispondere primariamente all'interesse del minore, in conformità a quanto sancito nelle principali convenzioni in materia². Le linee guide elaborate vertono: sulla definizione di benessere giovanile; sull'età minima per la responsabilità penale; sulla presa in

² La nota Convenzione Onu di Beijing del 1985 (*Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*) e la successiva Convenzione dell'Avana del 1990 (*Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*).

considerazione delle circostanze attenuanti e sul trattamento rieducativo, riaffermando che il principale compito del sistema penale è quello di agire nell'interesse del minore, supportandolo nel suo processo rieducativo prettamente con degli strumenti pedagogici³. Allo stesso modo, nelle successive e più recenti direttive e raccomandazioni europee (2000, 2007, 2010) è stata rimarcata la necessità di mantenere separato il sistema giudiziario minorile da quello degli adulti, in quanto la protezione dell'interesse del minore, mediante la sua crescita educativa e una sua piena integrazione sociale, permane quale obiettivo primario. La direttiva del 2007 così riassume i principali propositi del sistema di giustizia minorile:

- 1) Prevenzione della criminalità e della recidiva minorile;
- 2) Rieducazione e risocializzazione dell'*offender*;
- 3) Realizzazione di interventi indirizzati alla mediazione penale e al riconoscimento degli interessi della vittima.

I primi due punti ripropongono le finalità storicamente assegnate alla giustizia minorile, mentre nell'ultimo si materializza la comparsa di un nuovo destinatario, ovvero la vittima del reato, oggetto delle più recenti analisi della giustizia riparativa⁴. Ciò che continua a rendere il sistema minorile totalmente differente da quello degli adulti è la completa assenza a ogni riferimento a principi di proporzionalità, retribuzione e deterrenza della pena. In definitiva, la mancanza di ogni riferimento a principi di deterrenza o proporzionalità della pena rimane il principale spartiacque tra il sistema di giustizia minorile e il sistema penale per gli adulti.

Nella letteratura sociologica e criminologica sono state addotte tre motivazioni principali per spiegare la necessità di conservare un impianto giuridico differente per i minori: la non piena responsabilità degli adolescenti; la concezione dell'adolescenza come fase di transizione e di sperimentazione e, infine, l'assunzione che per i minori gli effetti del sanzionamento siano più afflittivi.

³ La convenzione del 1989 è stata ratificata da tutte le nazioni europee e con le sue 193 adesioni nazionali risulta essere il trattato sui diritti umani più largamente condiviso su scala planetaria. (Goldson, 2010).

⁴ La giustizia riparativa si fonda su un insieme di principi che modificano il rapporto tra autori di reato, vittime, cittadini e Stato. A differenza dei modelli tradizionali della giustizia penale che hanno raffigurato il reato, innanzitutto, come un atto contro lo Stato, il modello di giustizia riparativa enfatizza il danno arrecato alla vittima. Il modello della giustizia riparativa, quindi, propone delle linee di intervento basate sul coinvolgimento diretto dei soggetti direttamente coinvolti in un episodio di reato -vittime, autori e le loro comunità-, al fine di favorire la riparazione del danno, la pacificazione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza (Di Tommaso, 2023).

Rispetto al tema della minore responsabilità degli adolescenti è stato ritenuto che possa dipendere da fattori cognitivi, giacché hanno inferiori capacità nel determinare e stimare gli effetti dannosi connessi all'azione criminale; così come da fattori volitivi, poiché hanno minore capacità di dotarsi di forme di autocontrollo, tali da renderli capaci di recedere dinanzi alle pressioni diffuse che spingono al compimento di un atto criminale. Inoltre, tale orientamento è stato suffragato da studi scientifici che dimostrano come lo sviluppo cognitivo e il processo di maturazione dei giovani duri almeno fino ai venti anni (Monahan et alii, 2015). Tale ritardo comporta una capacità ridotta nel controllare gli aspetti temperamentali (controllo degli impulsi e delle tendenze aggressive), prospettici (la capacità di considerare gli effetti futuri di un'azione o assumere il punto di vista di un'altra persona) e di responsabilizzazione (capacità di assumere un comportamento resistendo alle influenze) (Cauffman et alii, 2017). I giovani, infatti, nel compimento delle proprie azioni hanno una prospettiva maggiormente schiacciata sugli ipotetici vantaggi immediati che sulle conseguenze di lungo termine (Di Gennaro, Iavarone, 2023), quindi proprio in base a tali riflessioni si è giunti alla conclusione dell'inadeguatezza per i minori del modello di azione tipico degli adulti che è fondato sulla razionalità degli attori sociali. Infine, proprio per effetto di tali considerazioni, sia nella fase preprocessuale che processuale, il minore deve essere assistito e coadiuvato nel prendere delle decisioni o adottare strategie difensive che andranno ad influenzare lo sviluppo della propria storia personale.

In altri filoni di ricerca è stata maggiormente enfatizzata l'idea dell'adolescenza come fase di transizione. L'adolescenza è interpretata come una fase di sperimentazione nella quale i minori possono compiere degli errori e incorrere in problemi giudiziari: perché sfidano l'autorità adulta; perché sperimentano i propri limiti e perché cercano di vivere autonomamente. L'adolescenza è interpretata, quindi, come un periodo di transizione, nel quale i minori sono incoraggiati ad assumere in maniera indipendente delle scelte e a esplorare nuovi ruoli, non indirizzandosi acriticamente verso l'assunzione di ruoli prestabiliti come avveniva nelle società tradizionali. Come ha affermato Zimring, i reati commessi dai minori rivelano il passaggio ad una fase transitoria nel processo di maturazione e non necessariamente risultano profetici di una futura carriera criminale (Zimring, 1982). Sulla base di tali presupposti diviene consequenziale che la società riservi ai minori un trattamento differenziato: la commissione di piccoli reati durante la fase dell'adolescenza può essere considerata come una tappa di passaggio nella maturazione personale e può essere analizzata come statisticamente normale, di conseguenza un sistema più mite di sanzioni persegue

lo scopo di evitare un processo di auto-identificazione dei minori con il mondo criminale e allo stesso tempo si garantiscono dei tassi di recidiva più contenuti. Le indagini sugli studenti in età adolescenziale, condotte in diversi paesi europei con il metodo del self-report, oltre a far emergere il numero oscuro dei reati commessi da minori, hanno avuto il pregio di evidenziare come sia trasversalmente diffusa l'area della devianza primaria in questo universo (Gualco, 2021).

In ultimo, si ritiene che la reclusione dei minori possa aumentare il rischio della loro recidiva, in quanto possono essere più facilmente coinvolti in sottoculture criminali. Per questo motivo, il collocamento in istituti di custodia può avere degli effetti negativi sullo sviluppo psicosociale del minore, vanificando gli sforzi trattamentali e incentivandone le propensioni criminali.

3.2 *La via italiana alla giustizia minorile*

Il sistema penale minorile italiano è stato costruito in modo da prevedere la detenzione per il minore solamente come extrema ratio e, laddove possibile, evitare il suo coinvolgimento in un'esperienza processuale. A partire dalla riforma del D.P.R. 448/ 1988, l'ambito della giustizia minorile ha rappresentato non solo un'isola separata nel campo della giustizia, ma il campo ove sperimentare strumenti di *diversion* processuale e di giustizia riparativa, come è avvenuto con l'estensione agli adulti della messa alla prova. Nella configurazione italiana dell'ordinamento minorile, l'enfasi maggiore è stata posta sulla salvaguardia dei "bisogni" e degli interessi del minore. Come è stato osservato da Nelken è emblematico che le mansioni affidate al Tribunale per i minori adempiano a due filoni giurisdizionali concettualmente distinti: il primo, di natura penale, che interviene sugli eventuali reati addebitati ai minori; il secondo, di natura prevalentemente civile, riguardante provvedimenti assistenziali da intraprendere a tutela del minore. (Nelken, 2015). Il legislatore del 1988 aveva una raffigurazione abbastanza univoca del minore autore di reato: il deviante occasionale, prevalentemente proveniente dalle aree marginali della società e deprivato socialmente, al quale l'esperienza detentiva avrebbe arrecato danni. Il fiore all'occhiello della riforma è rappresentato dall'istituto della sospensione del processo con messa alla prova (Map), misura di chiara impostazione welfarista che privilegia gli aspetti pedagogici da attivarsi nella comunità e che pone fine alla vicenda giudiziaria, se la prova si conclude con esito positivo. Tale misura, pur traendo ispirazione dalla probation anglosassone, ha maggiori affinità con le misure di *diversion*, in quanto il giudice può decidere di concederla all'im-

putato, per qualsiasi tipo di reato, prima dell'emanazione della sentenza. La messa alla prova è stata considerata dagli addetti ai lavori come un elemento del progresso inarrestabile della civiltà giuridica verso il benessere e la tutela dei minori. Da ciò deriva, sostanzialmente, l'immagine, diffusa all'estero, dell'approccio italiano alla devianza giovanile come indulgente, se non materno. Altri istituti di carattere non affittivo a disposizione della magistratura minorile sono il perdono giudiziale e l'irrilevanza del fatto. Il perdono giudiziale, misura di molto anteriore alla riforma procedurale del 1988, rappresenta uno dei modi in cui può concludersi un procedimento minorile; infatti, la sua applicazione deriva da una valutazione discrezionale del magistrato che può rinunciare all'esercizio della punizione in presenza di determinate caratteristiche dell'imputato e per certe tipologie di reato. L'irrilevanza del fatto, invece, introdotta nella riforma del 1988, si applica per i casi considerati banali e di tenue gravità: in questo caso si tratta di un istituto con chiare finalità deflattive, considerando che anche per i minori vige il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Tuttavia, ad oltre trenta anni dalla sua promulgazione, rispetto alla messa alla prova non sono state condotte indagini approfondite a livello nazionale su come abbia funzionato, sui punti critici, le potenzialità. Tantomeno, le agenzie ministeriali diffondono informazioni e dati sulla recidiva di tutti coloro che hanno intrapreso questo percorso, non rendendo possibile una comparazione con quelli che, a parità di crimine commesso, hanno subito l'esperienza della carcerazione o altre misure⁵. A livello internazionale, la recidiva è il criterio più comunemente utilizzato per definire il successo e la validità di una misura penale, pertanto si osserva la mancanza di una cultura della valutazione. La Scivoletto sintetizzando le principali criticità emerse dalle ricerche a livello locale osserva: «le analisi condotte sull'applicazione hanno denunciato, oltretutto, anche modalità di applicazione routinarie, sulla base di progetti standardizzati che ne snaturano le potenzialità ed espongono i ragazzi a un aumento del rischio di insuccesso della prova. Le indagini condotte su specifici distretti hanno permesso di rilevare i metodi utilizzati per approntare i progetti, per disporne le verifiche, oltre che le funzioni che vengono attribuite alla misura dagli USSM e dai tribunali» (2023, p. 426).

⁵ Sono state effettuate delle ricerche su singoli distretti giudiziari che hanno evidenziato problematiche sulla stesura dei programmi e testato la recidiva e ricaduta criminale dei beneficiari (Di Gennaro 2018; Fasano 2019). Una rassegna aggiornata degli studi in materia, prevalentemente di taglio giuridico, è presente nel recente saggio della Scivoletto (2023).

3. I minori in carcere: verso una nuova emergenza?

L'area della devianza giovanile negli ultimi decenni è profondamente mutata e pur non facendo osservare degli sbalzi quantitativi notevoli nei termini della delittuosità rilevata, manifesta delle variazioni rispetto alla gravità e la qualità dei reati, provocando un maggiore allarme sociale. Tale cambiamento si è accompagnato con una modifica del profilo del minore; infatti, dagli anni Novanta è divenuta strutturale la presenza di una quota di stranieri tra i denunciati per vari reati. A tal riguardo, le analisi si sono concentrate sulle campagne di panico morale o sull'accesso diseguale per gli immigrati alle misure di *diversion* e probation (Crocitti, Bozzetti, 2023). Il Decreto Caivano, invece, è esemplificativo di una legislazione emergenziale che, sull'onda emotiva di gravi episodi di cronaca, ha inasprito le sanzioni penali per determinate tipologie di reato e ha allargato l'uso della custodia cautelare per una nuova gamma di reati. Inoltre, è stato precluso l'accesso alla messa alla prova per taluni gravi reati (omicidio doloso, violenza sessuale e rapina aggravata). Esula dall'economia di questo scritto un'analisi più approfondita dell'articolato del decreto, però ciò che preme sottolineare è che è il primo esempio, nel contesto italiano, di misure permeate su principi di *adulteration* della giustizia minorile; tendenza presente nel contesto anglosassone da oltre un ventennio e che consiste nello spogliare il minore del suo status di soggetto bisognoso di protezione, equiparando il suo profilo a quello degli adulti (Muncie, 2006).

3.3 La situazione negli Ipm alla luce delle recenti modifiche legislative

I minori e i giovani adulti, che ricevono provvedimenti di carattere penale, sono a carico degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM). L'USSM, su segnalazione dell'Autorità giudiziaria, interviene in ogni grado del procedimento: dalla denuncia alla completa fuoriuscita dal sistema penale. L'USSM predispose: le indagini per l'accertamento della personalità, l'elaborazione dell'inchiesta sociale di base e l'eventuale formulazione del progetto educativo⁶.

Nella tabella 1 sono riportati i dati di flusso sui minori e giovani adulti in carico all'USSM dal 2007 al 2023. In primo luogo, si osserva che nell'intervallo

⁶ La platea dell'USSM raccoglie: i soggetti in stato di libertà in carico solo per indagini sociali e progetti trattamentali; i presenti nei Servizi residenziali (Ipm, Cpa, Comunità ministeriali e private); le persone in messa alla prova a casa o in comunità.

temporale esaminato si è registrato un incremento percentuale del quasi 50%, passando dai 14.744 del 2017 ai 21.824 del 2024. L'aumento dei soggetti a carico dell'USSM avviene in maniera sostenuta già tra il 2007 e il 2016, quando con 21.848 unità si raggiunge il valore più alto della serie storica. Nel periodo successivo, si assiste a piccole oscillazioni annuali, in chiave crescente o decrescente, fino al consolidamento del 2023 con 21.824 unità. Il peso della componente straniera sul totale rappresenta un quinto del dato complessivo; infatti, oscilla tra il minimo del 14,7% del 2010, ad il massimo del 25,9% del 2018. Negli anni successivi alla pandemia, l'incidenza degli stranieri si è assestata intorno al 22%.

Tab. 1 - Minorenni e giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni per nazionalità in valori percentuali. Anni 2007-2023.

Anno	Italiani	Stranieri	(N)
2007	79,8	20,2	14.744
2008	80,8	19,2	17.814
2009	82,0	18,0	18.885
2010	85,3	14,7	18.363
2011	83,8	16,2	20.157
2012	81,5	18,5	20.407
2013	80,3	19,7	20.213
2014	78,9	21,1	20.195
2015	77,5	22,5	20.538
2016	74,9	25,1	21.848
2017	74,3	25,7	20.466
2018	74,1	25,9	21.305
2019	75,0	25,0	20.963
2020	77,1	22,9	19.019
2021	77,9	22,1	20.797
2022	78,0	22,0	21.551
2023	77,6	22,4	21.824

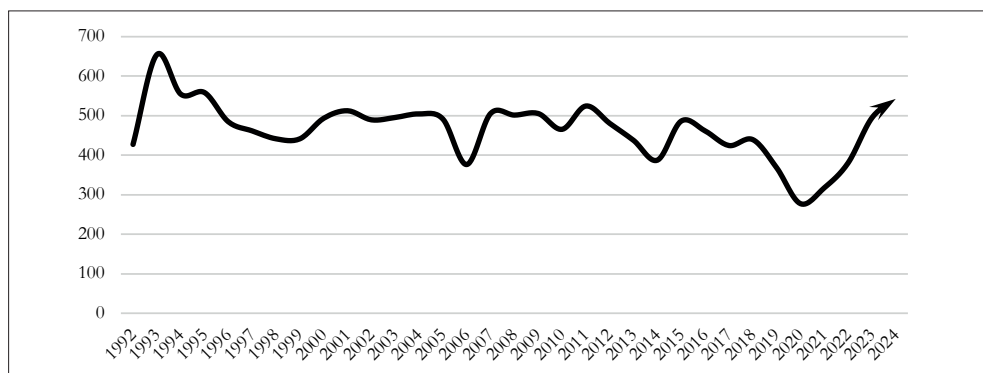
Fonte: Ns. elaborazione su dati Ministero della Giustizia (2023)

Osservando, invece, la serie storica delle presenze negli istituti minorili, che copre un lasso di tempo più esteso, emergono delle tendenze di più lunga durata. La serie parte dagli anni Novanta, periodo in cui era implementata la riforma del 1988: nel 1993 con 655 unità si registra il picco più alto dell'ultimo trentennio, però già nella parte finale dello scorso secolo si osserva un calo considerevole

3. I minori in carcere: verso una nuova emergenza?

del numero dei presenti in Ipm che si assesta su valori compresi tra le 400 e le 500 unità. La prima decade degli anni Duemila, invece, non è caratterizzata da grandi sbalzi fino al 2006, quando, in seguito all'indulto, i presenti diminuiscono di circa il 23%, passando dai 492 del 2005 ai 377 del 2006. Nelle annate successive si registra un nuovo rialzo delle presenze che raggiunge il suo apice nel 2011, toccando le 525 unità. Tra il 2012 e il 2019, l'andamento delle presenze è contraddistinto da un tendenziale calo, giungendo nel 2020, in concomitanza con la pandemia Covid, alle 278 unità⁷. Gli ultimi anni sono stati segnati da un rapido incremento che ha subito un'accelerazione dal 2022. L'attuale tendenza crescente, in riferimento al biennio 2021-2022 può essere interpretata come fisiologica, comportando un ritorno ai valori pre-pandemia; differente, invece, è il discorso se si osservano i dati relativi all'ultimo anno. Tra il 2022 e il 2024 (dato al 30 giugno) i minori reclusi passano da 381 a 543, con aumento del 42,5%. A tal riguardo, si consideri che era dal 2011 che non si superava la quota di 500 detenuti (525 unità) e, analizzando l'intera serie storica, solo nel periodo 1993-1995 è stato riscontrato un numero maggiore di presenze.

Graf. 1 - Presenti al 31/12 in Ipm – Anni 1992-2024⁸ - (valori assoluti).



Fonte: Ns. elaborazione su dati Istat e Ministero della Giustizia⁹

⁷ Dal 2014 la fascia di età dei giovani adulti è stata estesa dai 21 ai 25 anni. La presenza di soggetti fino a 25 anni⁷ ha provocato notevoli problematiche agli operatori della giustizia minore che si sono trovati a dover fronteggiare soggetti con profili ed esigenze differenti rispetto a quelli degli infra-ventunenni. Inoltre, tale nuova situazione ha comportato anche l'esigenza di rimodulare la gestione degli Istituti, essendoci un'eterogeneità di soggetti per fasce di età molto più diversificata.

⁸ Il dato del 2024 fa riferimento al 30 giugno 2024.

⁹ I dati fino al 2014 sono estrapolati dalle serie storiche Istat, dal 2015 al 2024 dal Ministero

Nella tabella 2 sono analizzati i dati sugli ingressi in Ipm, in base alla nazionalità, per il periodo 2007-2022. Gli ingressi in Ipm hanno subito un calo di circa il 26% tra il 2008 e il 2014, assestandosi a 992 unità. Nel periodo successivo, con piccole variazioni annue, gli ingressi oscillano tra le 1.000 e 1.100 unità fino al 2020, quando calano fino a 713. Negli ultimi anni, invece, si è assistito ad un rapido rialzo degli ingressi che, nel 2023, sono tornati a valori analoghi a quelli del 2016.

L'incidenza degli stranieri negli ingressi in Ipm è maggiore a quella riscontrata nelle elaborazioni sui minori a carico degli USSM. Infatti, come visto in precedenza, la quota degli stranieri a carico degli USSM viaggia tra il 20% e il 25%, mentre negli ultimi 15 anni la loro incidenza negli ingressi è sempre stata superiore al 40%; superando il 50% in alcune annualità (2015, 2020, 2022).

Tab. 2 - Ingressi in Ipm in valori percentuali per nazionalità in valori percentuali. Anni 2007-2022.

Anno	Italiani	Stranieri	(N)
2007	48,2	51,8	1.337
2008	51,5	48,5	1.347
2009	57,2	42,8	1.222
2010	60,8	39,2	1.172
2011	59,0	41,0	1.246
2012	53,3	46,7	1.252
2013	54,4	45,6	1.201
2014	52,7	47,3	992
2015	47,4	52,6	1.068
2016	50,3	49,7	1.141
2017	52,1	47,9	1.057
2018	56,2	43,8	1.132
2019	58,3	41,7	1.028
2020	49,8	50,2	713
2021	56,0	44,0	835
2022	48,6	51,4	1.051
2023	51,2	48,8	1.142

Fonte: Ns. elaborazione su dati Ministero della Giustizia (2023)

della Giustizia.

3. I minori in carcere: verso una nuova emergenza?

La posizione giuridica dei minori e giovani adulti che hanno fatto ingresso negli Ipm ci fornisce ulteriori informazioni sulle tendenze in atto. Dal 2016 al 2023, l'incidenza della custodia cautelare aumenta del 12,3%, passando dal 66,9% al 79,2% del 2023. La custodia cautelare è stata direttamente interessata dal Decreto Caivano, in quanto viene abbassata da 9 a 6 anni la soglia edittale che consente di applicare la misura detentiva. In definitiva, allo stato attuale solo un ingresso su cinque riguarda un detenuto con una sentenza di condanna definitiva. Nella custodia cautelare sono conteggiati gli ingressi: da una condizione di libertà; dai Centri di prima accoglienza, dalla comunità per trasformazione o aggravamento della misura¹⁰.

Tab. 3 - Ingressi in Ipm per posizione giuridica in valori percentuali. Anni 2016-2023.

Anno	Custodia cautelare	Esecuzione penale	(N)
2016	66,9	33,1	1.141
2017	72,4	27,6	1.057
2018	71,7	28,3	1.132
2019	71,9	28,1	1.028
2020	73,4	26,6	713
2021	75,6	24,4	835
2022	77,7	22,3	1.051
2023	79,2	20,8	1.142

Fonte: Ns. elaborazione su dati Ministero della Giustizia (2023)

Infine, l'analisi delle presenze in Ipm per condizione anagrafica ci fornisce ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei soggetti che si trovano in una condizione di detenzione. Come si evince dalla tabella sottostante, nel periodo compreso tra il 2016 e il 2021, si registrava una netta prevalenza dei giovani adulti con dei valori che ruotavano intorno al 60%. Negli ultimi anni, invece, si è assistito ad una radicale inversione di tendenza, infatti, tra il 2021 e il 2024, la quota dei minorenni è aumentata di circa il 20%, passando dal 42,8% del 2021 al 61,1% del giugno 2024. In definitiva, l'ultimo triennio, contrassegnato da un

¹⁰ Si consideri che, attualmente, in 12 dei 17 Ipm presenti sul territorio, il limite della capienza massima è abbondantemente superato. Inoltre, gli ultimi anni sono stati contraddistinti da numerose rivolte in Ipm; da inchieste su violenze nei confronti dei detenuti da parte della polizia penitenziaria; da rimostranze della polizia penitenziaria per la scarsità degli organici.

rialzo delle presenze in Ipm, vede maggiormente rappresentata la componente dei minori.

Tab. 4 - Presenti al 31/12 per posizione giuridica in valori percentuali. Anni 2016-2023.

Anni	Minorenni	Giovani Adulti	(N)
2016	40,5	59,5	442
2017	42,6	57,4	425
2018	38,2	61,8	440
2019	43,9	56,1	369
2020	39,9	60,1	278
2021	42,8	57,2	318
2022	51,4	48,6	381
2023	58,2	41,8	495
2024	61,1	38,9	543

Fonte: Ns. elaborazione su dati Ministero della Giustizia (2023)

Conclusioni

L'ambito della giustizia minorile, tradizionalmente, è stato salvaguardato dalle campagne di populismo penale e allarme sociale che hanno interessato il nostro Paese. Il sistema penale minorile italiano, a partire dalla riforma del 1988, è stato impostato al fine di limitare il più possibile l'esperienza detentiva per il minore. La raffigurazione della devianza giovanile rifletteva una visione novecentesca del minore quale soggetto svantaggiato e necessitante di interventi pedagogici e di welfare. Per un'oltre un trentennio, l'impianto normativo è rimasto pressoché immutato, pur essendosi trasformato il quadro della devianza giovanile e modificatosi il profilo dei minori per nazionalità e fascia di età (giovani adulti). Le modifiche introdotte nel Decreto Caivano sono emblematiche di un cambio di paradigma, in quanto si recepiscono le linee di un'impostazione culturale che tende a uniformare la risposta penale verso i minori a quella prevista per gli adulti. L'analisi dei dati relativi ai primi mesi di implementazione del decreto Caivano certifica un innalzamento dei detenuti in Ipm, delineando un incremento dei minorenni e dei soggetti in custodia cautelare. Il dibattito che si svilupperà nei prossimi tempi è non solo se la l. 13 novembre 2023 n. 159 avrà effettivamente avuto quell'effetto deterrente auspicato dal legislatore attuale, ma se la strategia imperniata sull'applicazione di misure più restrittive e con sanzio-

3. I minori in carcere: verso una nuova emergenza?

namenti più severi costituirà la risposta adeguata ad una devianza grave che vede trasformare i propri caratteri intrinseci, i contesti locali di attivazione, le ragioni che la determinano.

Bibliografia

- ANTIGONE, *A un anno dal decreto Caivano, Il dossier di Antigone sull'emergenza negli Istituti Penali per Minorenni*, in <https://www.antigone.it/news/3561-carceri-antigone-dal-decreto-caivano-il-sistema-della-giustizia-minorile-e-in-crisi>
- CAUFFMAN E., DONLEY S., THOMAS A., *Raising the age of majority: Raising the age, raising the issues*, in «Criminology & Public Policy», 16, 2017.
- CROCITTI, S. & BOZZETTI, A., *Youth deviance, urban security and 'moral panic': the case of Italy*, in «Rassegna Italiana di Criminologia», (3), 2023.
- DI GENNARO G., *La messa alla prova per i minori: la rassegnazione "entusiasta" di una normativa incompleta. Una ricerca nel distretto giudiziario di Napoli*. FrancoAngeli, Milano, 2018.
- DI GENNARO G. e IAVARONE M.L., *Ragazzi che sparano. Viaggio nella devianza grave minorile*, FrancoAngeli, Milano, 2023.
- DI TOMMASO G., *La disciplina organica della giustizia riparativa alla luce del Decreto legislativo 10 ottobre 2022*, in «Sicurezza Sociale e Scienze Sociali», 1, 2023.
- FANLO CORTES I., *Il destino del Tribunale per i minorenni nel declino del welfare. A margine del dibattito su una recente riforma della giustizia civile*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2, 2023.
- FASANO R., *La sospensione del procedimento con messa alla prova nell'esperienza milanese*, in «JusOnline», 2, 2019.
- GUALCO B., *Gender differences and juvenile delinquency: Results from the "international self-report delinquency study"*, in «Rassegna Italiana di Criminologia», 15, 2021.
- GOLDSON B. & HUGHES G., *Sociological criminology and youth justice: Comparative policy analysis and academic intervention*, in «Criminology & Criminal Justice», 2, 2010.
- GONNELLA P., *Trent'anni di messa alla prova*, in Antigone, *Guardiamo oltre. Quarto rapporto di Antigone sugli Istituti Penali per Minorenni*, 2017.
- ISTAT, *Serie storiche Giustizia, litigiosità, criminalità*, in <https://seriestoriche.istat.it/>
- MONAHAN K., STEINBERG L., PIQUERO A.R., *Juvenile justice policy and practice: A developmental perspective*, in «Crime and justice», 44(1), 2015.
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Minorenni e giovani adulti in carico ai servizi minorili* https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST467760
- MUNCIE J., *Repenalisation and rights: explorations in comparative youth criminology*, in «The Howard journal of criminal justice», 45(1), 2006.
- NELKEN D., *Foil comparisons or foiled comparisons? Learning from Italian juvenile justice*, in «European Journal of Criminology», 12 (5), 2015.
- SCIVOLETTO C., *L'«invenzione» della messa alla prova minorile*, *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, 2023.
- ZIMRING, F.E., *The changing legal world of adolescence*, Free Press, 1982.

Sezione seconda

Le violenze verso le donne: quale scenario?

4. La violenza di genere: cosa sappiamo dalla letteratura socio-criminologica sul fenomeno

Giacomo Di Gennaro

Premessa

La persistenza della violenza verso le donne lascia ancora il mondo nell'età della barbarie. Può apparire esagerata tale espressione, attesa la presenza odierna di innumerevoli guerre e atroci violenze sparse in differenti aree del mondo, le quali mostrano quanto le diverse esperienze sanguinose e drammatiche appartenenti alla storia non abbiano modificato quel volto devastante, e per molti ineluttabile, dell'umano che sostiene il conflitto come mezzo per dirimere le rivalità tra gli Stati, difendere i propri interessi, dominare quanti hanno posizioni diverse o addirittura opposte.

In realtà il conflitto, sia nelle dimensioni micro (es. la diade, la coppia) sia in quelle intermedie e macro (i gruppi, le istituzioni, gli Stati) quando non è concepito e vissuto come una risorsa che può avere anche conseguenze coesive, ovvero fonte di riconoscimento di rivendicazioni legittime che irrobustiscono la complementarità tra le parti, è destinato a produrre disgregazione. I segni della barbarie si moltiplicano esattamente quando l'incidenza continua dei vari conflitti attraversano le relazioni usando lo stesso come strumento di disumanizzazione e oppressione nelle mani di un dominante nei confronti di un dominato. Se le energie e la dedizione delle parti è orientata a garantire nelle diverse modalità delle interazioni rispetto reciproco, riconosciuta dignità, interesse a non assorbire la personalità o il ruolo dell'altro per dominarli, sebbene l'intenso coinvolgimento influenzi la natura del conflitto, questo difficilmente produrrà la dissoluzione della relazione. E la civiltà, in fondo, consiste proprio nel modellare e rendere concrete attraverso i processi educativi e di socializzazione, le buone ragioni che proiettano sulla scena della vita le decisioni da prendere per alimentare una concezione alternativa alla disgregazione delle relazioni. La civiltà non dovrebbe produrre rovine materiali e morali, non dovrebbe alimentare bagagli pesanti di vite spezzate, di traumi personali e collettivi, di odio, rancore, di condizioni di vita disperate e incerte.

E invece, nonostante le tesi "figurative" sulla progressiva civilizzazione del

mondo occidentale elaborate da Norbert Elias, si può sostenere che il diritto primario all'esercizio dei diritti di genere, soprattutto per le donne, è ancora una tappa non raggiunta in molte parti del mondo. Questo aspetto, infatti, non caratterizza solo la vita delle donne in Afghanistan la cui emarginazione prosegue senza pietà, o nei paesi arabi, o del sud-est asiatico, o nelle terre dell'Africa o in parti dell'Europa dell'est, dell'America latina, ma vale anche per l'Europa occidentale, per gli USA, per l'Italia, ovvero per quelle realtà nelle quali alla curva ascendente della progressiva civilizzazione fa da controaltare quella della decivilizzazione che lo stesso Elias ha indicato riservando questa concettualizzazione all'analisi del tema della persistenza della violenza, della paura e del collasso delle istituzioni pubbliche.

Perché nello spazio del genere e nello specifico della relazione con le donne persistono le forme più barbare di interazione umana? Perché, se da un lato, la progressiva civilizzazione dei costumi e dei comportamenti coincide anche con una maggiore opportunità strutturale a riguardo del contributo che le donne possono offrire per migliorare la vita sociale, dall'altro, nelle sfere più private e intime si fa fatica da parte dei maschi a concretizzare le consapevolezze che da questo processo declinano attuando, ovvero, concreti comportamenti di maggiore rispetto della persona in quanto donna, maggiore sensibilità verso le esigenze delle donne, maggiore riconoscimento delle analoghe libertà che alle donne gli uomini richiedono? E, infine, perché in non pochi casi permane un atteggiamento femminile negli spazi privati, nelle relazioni di intimità con i partners che impedisce per diverse ragioni che l'ammontare delle conquiste femminili di questi decenni si riverberino con maggiore consapevolezza in queste relazioni impedendo le sopraffazioni, i domini, i traumi personali, le sofferenze patite dal genere femminile?

Questo contributo si concentra sui fattori che nella letteratura sociologica e criminologica sono stati posti in evidenza per spiegare la persistenza del fenomeno della violenza – nelle sue varie forme – nei confronti delle donne. Delinea, inoltre, alcune linee guida per l'intervento protettivo e preventivo, suggerendo quali ulteriori azioni normative possono intraprendersi per affrontare le cause.

4.1 Un quadrante oscuro presente nella contemporaneità

Nella letteratura sociologica e in quella criminologica non sempre c'è stato accordo sugli effetti di radicali cambiamenti affermatasi nel corso dei secoli

XX e XXI sulla condotta delle persone (l'industrializzazione e la sua progressiva robotizzazione; l'estensione di un'economia sempre più terziaria e hi-tech; l'incidere dell'autonomia individuale; la modificazione della vita relazionale intima; l'influenza sui comportamenti dei mass media e dei social network; l'indebolimento normativo di molte istituzioni sociali – religione, famiglia, comunità – sul soggetto; le questioni inerenti la maschilità e la femminilità; il modo di considerare l'uso contemporaneo dell'intelligenza artificiale. Tanto per indicarne alcuni). Questi mutamenti, che interessano o il livello della struttura o quello dei sistemi simbolico-culturali, sono stati oggetto di interpretazione seguendo non poche volte uno schema il cui modello di narrazione si è affermato in modo indipendente dall'asse sul quale si sono registrati tali cambiamenti. Diverse varianti teoriche, infatti, sono apparse viziata da una visione evoluzionistica e lineare, basata sull'idea che alcuni dei cambiamenti strutturali indicati e connotati positivamente, avessero intrinsecamente la forza di generare un effetto trascinamento sulle dimensioni più culturali (con il conseguente dominio della razionalità). Per cui ad esito di questi ci saremmo ritrovati con un benessere maggiore, una strutturale pace o limitate guerre, minore disuguaglianza, più diffusi diritti riconosciuti, minore criminalità e delittuosità, ordinamenti politici liberati dal principio di autorità, maggiore libertà da ogni forma di costrizione e dominio. Per altri, invece, la direzione intrapresa e gli effetti conseguenti degli stessi cambiamenti sono apparsi più ambivalenti e il significato che ad essi viene attribuito è basato su un *costruzionismo* logico dipendente dalle interazioni sociali tra gli individui; infine, non manca chi connota di aspetti esclusivamente negativi i mutamenti indicati, considerandoli tappe di un disfacimento più generale.

Il riverbero di questi approcci ai fenomeni connessi alla devianza, ai crimini nella nuova criminologia ha radicato interpretazioni dell'agire rispetto a determinati reati che oscillano tra l'approccio razionale e quello relativo al movimento psicologico profondo e alla sfera emotiva del soggetto. Quest'ultimo si concentra anche sulla gestione dei sentimenti, sfera complessa accuratamente foriera di passioni, emozioni, reazioni, decisioni. Collins rifacendosi alle analisi di Durkheim sulla genesi dei legami emotivi e di fedeltà tra le persone, invita a considerare le emozioni piuttosto che delle ricompense materiali come la forza primaria che guida le azioni umane (Collins, 1993). Esse hanno un carattere ambivalente (Smelser, 1998) in quanto sono presenti orientamenti emotivi opposti (es. amore e odio) nella stessa persona e verso una analoga persona. Spesso sono le situazioni concrete che si sviluppano entro vincoli e dipendenze a far pendere la bilancia delle scelte da un lato o dall'altro.

Tuttavia, sul perché gli uomini praticano forme diverse di violenza sulle donne che spesso si estende anche ai figli, la letteratura offre una mappa di spiegazioni diverse: dall'approccio basato sull'idea che ci troviamo di fronte a una presenza deficitaria di controllo degli impulsi e delle capacità di regolazione e governo del conflitto diadico (Hochschild, 2013), all'ancestrale e drammatico itinerario storico del dominio incontrastato del maschio sulla donna (Bourdieu, 1998); dalla trasmissione intergenerazionale della violenza (perché vissuta o assistita direttamente tra i genitori) (Bandura, 1971; C. McNeal, O.R. Amato 1998; J. Siegel, 2013) che costituisce uno dei fattori di rischio per i maschi di diventare un domani autori di violenza e per le femmine di subirla in età adulta. È impressionante, dai dati rilevati dall'Istat, l'elevatissimo numero dei casi in cui i figli assistono alla violenza subita dalla propria madre (73% delle vittime che hanno figli) e nel 21% dei casi i figli sono essi stessi vittima di violenza da parte del maltrattante (Istat 2023)¹. A questa prospettiva interpretativa si affianca un'altra variante incentrata sulla storica strutturale trasmissione e riproduzione asimmetrica dei ruoli del maschile e del femminile, ad esito della quale si è prodotta una disuguaglianza tra i generi basata su una legittimazione culturale che Stato, istituzioni, religione (nell'ottica di Parsons le agenzie educative) hanno sostenuto performando pratiche, atti, comportamenti, ritualità, linguaggi, norme, leggi, identità soggettive e rappresentazioni collettive, insomma una sorta di "addestramento sociale" (Butler, 2013) che nell'ottica dello struttural-funzionalismo di Parsons è funzionale alla necessità sistemica di eseguire compiti diversi e assolvere ai bisogni della società, per altri, invece, ha prodotto, preconetti, stereotipi la cui accumulazione storica spiega la permanenza odierna dell'ineguale distribuzione del potere esercitato dagli uomini sulle donne e il correlato uso della violenza come strumento per esercitare su di esse il controllo (Scott, 1988; Brownmiller, 1990; Dobash e Dobash, 1983; Mackinnon, 1987; Radford *et alii*, 1996). Il ciclo della violenza, allora, non sarebbe altro che la rappresentazione visibile dell'esercizio del potere e del controllo subito dalle donne (*Power and Control Wheel*) (Walker, 1979), le cui fasi (come una ruota) delineano l'evoluzione dei *diversi step*, il primo dei quali è caratterizzato dalle violenze verbali, dagli atteggiamenti intimidatori, minaccio-

¹ Da una rilevazione del 2018, l'Istat ci dice che la percentuale dei figli che hanno assistito a episodi di violenza sulla propria madre è pari al 65,2% nel 2014, era il 60,3% nel 2006; i figli direttamente coinvolti in episodi di violenza erano nel 2014 il 25,0% dei casi (nel 2006 il 15,9%). Come si arguisce aumentano i casi che si rendono visibili, denunciati ma probabilmente aumentano proprio i casi di violenza (Istat, 2018).

si, denigratori, dagli insulti, dai ricatti, rifiuti, dalle minacce, colpevolizzazioni pubbliche e private, svalutazioni continue, squalificazioni, deprivazioni, umiliazioni; il secondo *step* coincide con la materializzazione delle violenze: il corpo della donna diventa l'oggetto della regolazione maschile, dell'espropriazione del Sé femminile; la violenza fisica scaricata sul corpo della donna ha la duplice funzione di simbolizzare e consolidare la credenza maschile che tutto è controllato, mentre nella donna deve focalizzare la crescente autocoscienza della supremazia del partner. Non è un caso, purtroppo, che le donne difficilmente guardano alla violenza subita come ad un crimine, anche in presenza di ferite. L'ultimo *step* è per sua natura ambivalente: può coincidere con la fase nella quale l'offender resosi conto del rischio che sta correndo di perdere la propria partner cerca di recuperare il rapporto mostrandosi incline al pentimento, è pronto per un breve periodo, poi riprende pian piano ad esprimere la sua aggressività. Quando, invece, la partner si distanzia e riesce a defezionare dal rapporto, quello è il momento nel quale l'offender mette in atto tutte le strategie più funzionali per riconquistare la donna, ma è anche il momento nel quale si medita la modalità di estinzione della persona. È per esempio quello che accade con la richiesta dell'ultimo incontro per chiarire, oppure è l'incrocio apparentemente casuale con la partner. Sono questi i momenti fatali! Senza escludere l'evento ricercato per volutamente aggredire e sopraffare il partner.

Queste forme di violenza visibile sono caricate di una "logica perversa" che associate alla "violenza invisibile" (Žižek, 2008) – ovvero quelle forme subdole di violenza psicologica che in forma strisciante e insidiosa a partire dalla deformazione delle informazioni, alla menzogna, alla minaccia, al ricatto realizzano un indottrinamento che destabilizza l'equilibrio della persona – rendendo la violenza di genere (specie femminile) una forma sistemica. Con una tale espressione si vuole indicare proprio quella diffusa e permanente fenomenologia che sintetizza nei diversi ambiti (dalle relazioni intime a quelle di lavoro, da quelle di prossimità alle parentali, dalle interazioni situazionali a quelle pubbliche) forme di dominazione maschile che esplicitano un orientamento oppressivo e patriarcale forgiato dal presupposto che nei confronti delle donne occorre mantenere un grado di controllo dei loro agiti. Questo tratto culturale, che per carità, non è per fortuna comune a tutti gli uomini, per sradicarlo occorrerà molto tempo e una forte, intensa e specifica collaborazione degli uomini capace di produrre una rivoluzione culturale che riveda e reinterpreti la relazione di genere nei suoi presupposti. A partire dal concetto di rispetto (dal latino *respicere*) il cui significato apre alla semantica e all'atteggiamento di considerare le persone *non come entità di appro-*

priaione ma come soggetti la cui consistenza esige che se ne abbia riguardo. Nelle relazioni di intimità ancor più questo riguardo vuol dire *averne cura*. Nessuna relazione costruisce una condizione fondamentale di dignità umana *se non ci si prende cura dell'altro*; a maggior ragione nelle relazioni di intimità nessun amore è vitale se non ci si prende cura l'uno dell'altro. Se si sottrae alla relazione tra le persone e ancor più quella tra i partners il riferimento a questa semantica del prendersi cura che è il fondamento dell'amore, inevitabilmente si cade in balia dell'arbitrio esercitato da un partner nei confronti dell'altro, il cui esito dà vita ad un uso dissennato della relazione.

L'investimento, quindi, in una relazione intima richiede responsabilmente autocura e cura dell'altro in una modalità interdipendente e complementare che costituisce l'espressione più virtuosa per alzare la qualità della relazione. Ma come anche nelle pagine di questo *Rapporto* si chiarisce sul perché gli uomini praticano forme diverse di violenza sulle donne, le autrici di un contributo sottolineano che lo stile affettivo in età adulta viene da lontano, è il riverbero – più delle volte – della qualità dell'attaccamento primario (rapporto madre-figlio) nel corso dell'infanzia, congiuntamente, in preadolescenza e adolescenza, a quando il maschio verifica progressive condizioni di autonomia e differenziazione. Ovvero, quando un attaccamento insicuro originatosi nell'infanzia si correla a condotte adolescenziali nelle quali l'uso di sostanze psicoattive e psicofarmaci, associate ad altre forme di dipendenza (alcool, droghe, ludopatie, pornografia digitale, ecc.) ne determinano un alto fattore di rischio, si produce un deficit delle abilità di regolazione emotiva e del senso di fiducia, costituendo una base per lo sviluppo sensibile di tappe evolutive nella determinazione di condotte violente. Come da più parti notato, gli autori della violenza si trovano soprattutto tra le persone con cui la donna ha legami affettivi importanti. Partner o ex partner, nel quasi l'80% dei casi, le violenze perpetrate sono ascrivibili ad autori che hanno dichiarato o dichiarano di “amare” la propria donna, mentre nell'11,1% dei casi l'autore è un altro familiare o parente; le violenze subite fuori dall'ambito familiare e di coppia costituiscono il restante 10,5% (Bertocchi, 2024: 76)². Infatti, sono i luoghi di lavoro un ambito di sperimentata vittimizzazione per le donne³ e con essi, tra le

² La percentuale di vittime donne tra i denunciati è pari al 74% per gli atti persecutori, all'81% per i maltrattamenti in famiglia e al 91% per le violenze sessuali (Istat, 2024: 13).

³ L'Istat nel 2018 a seguito di una indagine ha registrato che 1 milione 403 mila donne fra i 15 e i 65 anni hanno subito molestie fisiche o ricatti sessuali sul posto di lavoro nel corso della loro vita lavorativa. Questo dato rivisitato in una nuova indagine nel 2022-2023 sebbene allarghi lo

forme esterne al lavoro, gli ambiti propri del digitale (6,4% delle donne dai 14 ai 70 anni tra il 2022 e il 2023) sono poco più della metà delle molestie.

A queste considerazioni deve aggiungersi che il mix di fattori che presiede il fenomeno della violenza verso le donne contempla anche persone con sociopatie forti e carenze affettive. Sono persone che manipolano la comunicazione e i rapporti; vivono ossessioni razionalizzate e ciò spinge a vivere relazioni tossiche.

4.2 *L'attendibilità dei dati ufficiali: quanto è grande il «numero oscuro»?*

Vi è una diffusa consapevolezza: per quanto negli ultimi decenni il fenomeno della violenza sia assunto – grazie all'aumento delle denunce, alla maggiore attenzione dell'opinione pubblica, alla lotta dei diversi movimenti femminili, alla maggiore sensibilità della magistratura, all'aumento dell'attività di prevenzione e investigativa di supporto all'Autorità giudiziaria realizzata dalle diverse forze dell'ordine e quindi ad una più estesa consapevolezza del fenomeno e della necessità di renderlo manifesto – a fenomeno sistemico del quale non solo certi paesi prima indicati ne sono l'emblema ma anche l'Italia ne è interessata, la sua dimensione quantitativa (e forse anche quella qualitativa) resta ancora mascherata. Ovvero, è un fenomeno che resta ancora difficile da misurare perché sommerso e perché, inoltre, si nutre del dolore e della paura delle vittime, indotte al silenzio dal timore di essere ulteriormente umiliate, isolate e abbandonate nelle situazioni di fragilità che le affliggono. Se si rassegnano a permanere in una condizione di sofferenza fisica e psicologica, economica spesso lo fanno per proteggere i figli, le figlie (e anche in questo ci vuole del coraggio)!

Vi è, inoltre, una controversia che attiene anche la sua precisa configurazione dal momento che gli indicatori che lo connotano e denotano sono molteplici. È, cioè, uno di quei fenomeni (per es. come la corruzione) che sono caratterizzati dall' "effetto iceberg" (quello che vediamo non è quello che c'è)! Ciò perché la parte più cospicua si consuma dentro le mura domestiche ed enorme è la quota delle donne che spesso ritirano le denunce o accettano ex ante un insieme di forme di violenza ritenute "naturali", non definite o considerate reati; o perché

spettro delle forme di violenza, fa registrare che la quota è salita a 2 milioni 322 mila persone che hanno subito almeno una molestia sul lavoro nel corso della vita e di queste l'81,6% sono donne (pari a 1 milione 900 mila), (Istat, 2018; Istat, 2024: 165-183).

hanno vergogna di affrontare il giudizio degli altri componenti della famiglia, della parentela, delle amiche/i, dei colleghi di lavoro; o addirittura l'angoscia di ricevere uno stigma, una forma di vittimizzazione secondaria ecc.

La violenza di genere, quindi, si presenta come un fenomeno che strutturalmente innanzitutto riguarda l'asimmetria di status tra uomini e donne. Anche se non si esplicita sempre come un comportamento ascrivibile ad un reato, è stato giustamente rilevato che limita la capacità delle donne di godere appieno dei propri diritti e impedisce la piena realizzazione dell'*empowerment* femminile⁴. Il numero inestimabile di atti, comportamenti, azioni che minano la dignità delle donne impedisce, quindi, di avere un quadro realistico del fenomeno. Se le denunce non sono pari a tale moltitudine è perché non solo occorre coraggio ma perché le donne non avvertono ancora in modo sostanziale tutte le necessarie risposte e protezioni associate alla condizione di vittima di violenze e optano per l'isolamento, il silenzio o addirittura la reticenza piuttosto che parlare. In più, ci sono giustificazioni ancora oggi fortemente radicate in molte donne secondo cui molti atti violenti risultano addebitabili al carattere dell'offender (se marito, compagno) per cui ne minimizzano la portata, oppure a ragioni esterne (stress da lavoro; tensioni economiche); o ancora, una gamma di motivazioni che entrano nei rapporti tra partner o ex partner, nelle relazioni tra conoscenti che impediscono una reattività manifesta, di prendere la decisione di denunciare al primo segnale⁵. Insomma, per quanto il clima sociale di maggiore condanna della violenza sia cresciuto e vi sia maggiore consapevolezza da parte delle donne che è dai primi segnali che occorre alertarsi e alertare la propria rete di relazioni e per quanto le donne denunciino di più alle forze dell'ordine o si rivolgano in misura maggiore, cercando aiuto, ai servizi specializzati, ai centri antiviolenza, agli sportelli territoriali, occorre ancora lavorare molto, sensibilizzare e informare le donne, ma specialmente lavorare culturalmente e preventivamente sugli uomini. Ma tra tutte le strategie quella che può promettere risultati miglio-

⁴ Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, *Il punto. Il pregiudizio e la violenza contro le donne*, Roma 2013.

⁵ Si tratta dei cosiddetti *reati spia*, ovvero quegli atti (come i maltrattamenti in famiglia, gli atti persecutori – c.d. *stalking* –, la violenza sessuale, declinata in tutte le sue forme, ecc.) che già di per sé sono indicativi di una gravità rilevante e spesso intercorrono tra i partner. Ma cosa ancora più importante, è dare il giusto peso a quell'insieme – spesso se reiterato – di atteggiamenti o comportamenti che assumono il carattere di *atti spia* (uso di parolacce verso il partner, molestie verbali, minacce, spintoni, schiaffi, ritorsioni, maltrattamenti verso i conviventi, messaggi e proposte inappropriate ecc.) ai quali il più delle volte seguono scuse se non escalation imperdonabili.

4. La violenza di genere

ri è lavorare sulle generazioni più infantili e giovanili mediante la trasmissione, l'implementazione e gli esempi concreti connessi a comportamenti maggiormente incentrati al rispetto reciproco, al rifiuto di ogni forma di sopraffazione, all'educazione all'eguaglianza tra i generi. Le *sentinelle territoriali*, da questo punto di vista, possono fare molto: la scuola, i parenti, il vicinato, la parrocchia, gli amici possono raccogliere le confidenze – come spesso accade – di minori, ragazzine, adolescenti circa ciò che accade all'interno delle mura domestiche e rendere visibile ciò che le madri nascondono.

Il complesso delle acquisizioni sul fenomeno è certamente denso: sappiamo che è trasversale alle classi sociali; che riguarda le donne italiane e quelle straniere; che tendenzialmente la violenza fisica è più frequente fra le straniere, mentre quella sessuale più tra le italiane; che la costrizione e induzione al matrimonio è totalmente compresa nella fascia di età 0-34 anni e che la maggioranza (69%) nel periodo 2020-2023 è stata di origine straniera⁶; che il 90,6% delle donne ha dichiarato di aver vissuto come imposto, indesiderato un rapporto sessuale; che tra i 16 e i 70 anni ricade un volume di atti violenti impressionante, e che nella coorte di età 15-34 anni si registra la quota più alta sia tra uomini che tra donne che sono vittime di almeno una molestia sul lavoro (22,8%)⁷; che le donne separate o divorziate hanno subito violenze fisiche o sessuali in misura maggiore rispetto alle altre; che si consuma una violenza sessuale anche vittimizzando ragazze prima dei 16 anni e che nell'80% dei casi si tratta di persone conosciute⁸. L'esame dell'ultimo dato disponibile consolidato (2023) ci dice che le vittime donne di violenza sessuale declinata in tutte le sue forme, con età compresa tra 0 e 34 anni costituiscono il 76% del totale delle vittime di genere femminile (Ministero Interno, DCPC, 2024: 13).

Sappiamo anche che la forma più estrema della violenza di genere (il femminicidio) è cresciuta tra il 2019 e il 2022 per poi registrare un leggero calo nel

⁶ Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale, *I giovani e la violenza di genere. Dall'analisi dei dati alla percezione del fenomeno da parte delle giovani generazioni*, Servizio Analisi Criminale, Roma 2024, p. 32.

⁷ In particolare, sono vittime di molestie sul lavoro giovani donne e uomini entrati da poco nel mercato del lavoro: 12% tra i 15-24enni e 10,8% dei 25-34enni. Le molestie sul lavoro colpiscono prevalentemente le giovani donne, 21,2% nella fascia di età compresa tra i 15 e i 24 anni, contro il 4,8% dei coetanei uomini. Di poco inferiore è l'incidenza percentuale delle donne di età compresa tra i 25 e i 34 anni (18,9%, rispetto al 3,7% degli uomini), (Istat, 2024a: 3).

⁸ Gli autori si distribuiscono tra parenti e familiari (19,5%), amici di famiglia (11,4%), compagni di scuola (8%), amici (7,4%), conoscenti (23,8%).

2023. Resta confermato che si consuma significativamente per mano di partner o ex partner, genitori o figli. Sappiamo, inoltre, che assistiamo oggi a forme di violenza digitale (si pensi alla nuova fattispecie di reato c.d. *revenge porn* (art. 612 *ter* c.p.) che sanziona la condotta di quanti realizzano o sottraggono immagini o video sessualmente espliciti destinati a rimanere privati, li inviano, consegnano, cedono, pubblicano o diffondono, senza l'espresso consenso delle persone interessate. Anche la condivisione delle immagini diffuse dall'autore del reato è punita. Le vittime di questo reato sono in netta prevalenza di nazionalità italiana (87% nella fascia di età 0-34 anni nel quadriennio 2020-2023) (Ivi: 36), ma sono fortemente vulnerabili e a rischio le minorenni fino ai 13 anni (100%).

L'Istat dedica alla violenza sulle donne una prima specifica indagine nel 2006 e una seconda nel 2014. A partire da tali date il fenomeno è stato attenzionato ogni anno con maggiore costanza e nelle sue molteplici sfaccettature. In occasione dell'ultima Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne (25 novembre 2024), il sistema informativo sulla violenza sulle donne ha offerto un aggiornamento della normativa regionale sul tema e delle campagne di sensibilizzazione sostenute dalle Regioni. In sintesi i prodotti rilasciati contengono dati riguardanti: i centri antiviolenza e le donne che hanno avviato il percorso di uscita dalla violenza (anno 2023)⁹; nuovi dati sugli omicidi e le vittime di omicidio (anno 2023) con una stima dei femminicidi (anno 2023)¹⁰; la percezione della sicurezza (anni 2022-2023)¹¹; nuovi dati sulle donne vittime di violenza che si rivolgono ai servizi ospedalieri e sulle donne che sono state ricoverate in ospedale a causa della violenza (anni 2017-2023)¹²; le richieste di aiuto al n. telefonico 1522

⁹ Istat, <https://www.istat.it/comunicato-stampa/i-centri-antiviolenza-e-le-donne-che-hanno-avviato-il-percorso-di-uscita-dalla-violenza-anno-2023-2/>.

¹⁰ Istat, <https://www.istat.it/comunicato-stampa/le-vittime-di-omicidio-anno-2023/#:~:text=Nel%202023%20si%20sono%20verificati,diminuite%20%28%2D7%2C1%25%29.> È bene ricordare che il femminicidio sia in Italia che nei paesi UE non costituisce uno specifico reato, ma rientra nelle fattispecie previste dal nostro Codice penale (reato di omicidio): artt. 575; 584 e 589. Per dare una configurazione più precisa, nel maggio 2017 il gruppo di esperti di cui si avvale l'UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) al fine di definire e implementare la "Classificazione Internazionale dei reati" così lo indica: «*un omicidio di una donna compiuto nell'ambito familiare, ovvero dal partner, da un ex partner, o da un parente*».

¹¹ Istat, <https://www.istat.it/comunicato-stampa/percezione-della-sicurezza-anni-2022-2023/#:~:text=La%20percezione%20della%20sicurezza%20%2D%20Anni%202022%2F2023&text=Il%2019%2C8%25%20delle%20persone,%25%20nel%202015%2D2016.>

¹² Istat, <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-e-accesso-delle-donne-al-pronto-soccorso/>.

(I°-III° trimestre 2024)¹³; detenuti per alcune tipologie di reati violenti (anno 2023)¹⁴; una seconda edizione del report “La violenza raccontata dai social” che focalizza il sentiment e *l’emotion* attivati da chi utilizza i social media¹⁵.

Come si evince, si sono moltiplicati negli anni più recenti in Italia studi, ricerche ed elaborazioni di dati basati sull’incrocio di più fonti proprio perché l’esclusiva analisi quantitativa non ci dice molto. Da qui le indagini e gli studi vittimologici basati sull’esame dei materiali informativi dei centri di ascolto, delle sale di ascolto e accoglienza delle vittime predisposte dalle forze dell’ordine in molte città e comuni, delle registrazioni dei colloqui realizzati da vittime che chiamano il 1522 (il numero di contatto telefonico della “Rete nazionale antiviolenza” costituito nel luglio del 2020)¹⁶, dei colloqui con vittime donne presenti e protette nelle comunità di accoglienza. Inoltre, dall’esame di fonti aperte (es. giornali, media, socialmedia ecc.), dai dati elaborati dalle ricerche basate sull’uso di questionari semistrutturati, di focus group, raccolte di storie o tranches di vie, di colloqui in profondità (come nel nostro caso) basati su tracce raggiungendo vittime tutelate da associazioni o organizzazioni nazionali e internazionali, oppure intervistando operatori del settore (magistrati, operatori sociali, studiose/i dell’ambito, ecc.) e non ultimo dall’esame di materiali e/o colloqui di maltrattanti (anche in questo Rapporto riportati) detenuti e con operatori e professionisti che si occupano del loro recupero.

Come si può comprendere proprio la multidimensionalità e intersezione del fenomeno obbliga ad osservarlo in un’ottica ad ampio spettro e con una sensibile consapevolezza che quanto già sappiamo ha bisogno di ulteriori informazioni

¹³ <https://www.istat.it/tavole-di-dati/il-numero-di-pubblica-utilita-1522-dati-trimestrali-del-iii-trimestre-2024/>

¹⁴ Istat, <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-percorso-giudiziario/detenuti/>.

¹⁵ Istat, <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/ stereotipi-e-utilizzo-dei-social/utilizzo-dei-social/>.

¹⁶ L’associazione di promozione sociale “Differenza Donna” opera da decenni nel contrasto della violenza maschile sulle donne ed opera su tutte le forme di violenza e discriminazione informando, orientando e sostenendo qualsiasi richiesta che provenga da donne o uomini indipendentemente da nazionalità, credo religioso, età, classe sociale ecc. Accanto all’operatività dell’associazione sono disponibili, oggi, altri numeri utili: l’800901010 per il “Servizio di prevenzione e contrasto delle discriminazioni”; l’800300558 per il “Numero verde contro le mutilazioni dei genitali femminili”; l’800290290 per il “Numero verde antitratta”, ancorché il n. 112 e 113 rispettivamente dei carabinieri e della polizia di stato.

e dati, nonché di un approccio al fenomeno in modo interdisciplinare per migliorare e rendere più efficaci gli interventi di prevenzione, protezione, contrasto e recupero delle donne, senza trascurare, tuttavia, che essendo alte le recidive occorre mettere in campo *obbligatoriamente* una altrettanto strategia a più livelli per il recupero dei maltrattanti e degli offender¹⁷.

4.3 Occorre una forte sinergia tra le istituzioni per prevenire, contrastare, recuperare sia le donne sia i maschi

Da più parti nel corso sia dei riscontri tra le vittime che dai colloqui con gli offender, con gli operatori sociali e alcuni testimoni privilegiati è emersa la necessità di un lavoro costante di rete tra i diversi attori che affrontano il fenomeno della violenza di genere e in particolare di quelle verso le donne. Sotto il profilo preventivo è stata sottolineata la rilevanza degli altri membri della famiglia e della parentela. L'importanza che ai primi segnali si intervenga, ci si rivolga ai centri antiviolenza o alle forze dell'ordine. La necessità di non sottovalutare da parte della vittima qualsiasi piccola spia che – oltretutto – potrebbe essere proprio l'occasione per prendere in mano sin dall'inizio le ragioni di una latente disposizione a fare ricorso alla violenza. Questa necessità richiede che all'interno delle forze dell'ordine vi sia, come da tempo sta accadendo sempre più, una forte sensibilità trasversale alle unità ma ancor più una specifica competenza e professionalità che da subito sappia fronteggiare ogni singola situazione. L'asse della prevenzione deve nutrirsi dell'impegno di una rete di sentinelle (vicinato, scuola, parrocchie, agenzie educative e formative, sportive, centri di ascolto, sportelli antiviolenza, sindacato, organizzazioni di lavoratori, organismi di pubblica attività ecc.) capaci di allertare contro ogni forma di violenza o di rassegnazione femminile, o minaccia maschile, o vergogna ad affrontare un percorso immaginato tutto in salita. Deve nutrirsi di Codici di condotta efficaci in tutte le amministrazioni, le aziende, le organizzazioni pubbliche contro le molestie nei luoghi di lavoro. È inoltre importante migliorare la legislazione vigente. Sono molte ancora le disfunzioni

¹⁷ È interessante, tuttavia, segnalare che i risultati degli ammonimenti dei Questori raggiungono poco più del 90% di esito positivo. Ovvero, dopo tale intervento si registra un abbattimento della recidiva nei comportamenti violenti, mentre tra i detenuti la recidiva registrata è ancora significativa.

e i buchi presenti anche nella normativa del c.d. Codice rosso, così come in altra parte del *Rapporto* evidenziato. Il punto dolens maggiormente sottolineato da più parti è il ricatto economico cui sono sottoposte le vittime e quindi il debole ancora esistente sostegno economico da parte delle istituzioni statali. Il c.d. “reddito di libertà” deve e può essere un intervento per i primi mesi, ma successivamente occorre garantire una copertura lavorativa stabile capace di offrire la possibilità alle vittime di ridisegnare la propria vita.

Altro asse importante è il contrasto. Non si tratta solo di processi celeri e sanzioni adeguate ma di creare tutte le condizioni necessarie per rendere inoffensivo il maltrattante, l'uomo violento, il responsabile di atti che mortificano la dignità delle donne. Il contrasto deve avvenire non solo denunciando l'offender ma in tutte le forme propedeutiche alla denuncia: una deterrenza culturale praticata nei luoghi di lavoro e in tutti quegli spazi propri della sfera pubblica ove le relazioni di genere si intersecano e in quelli della sfera privata ove tende a radicalizzarsi la condotta violenta. L'asse della prevenzione e del contrasto devono integrarsi. La sicurezza per una donna deve essere esperita nell'ambito familiare e in quello pubblico e la certezza che vi siano strategie permanenti di contrasto al fenomeno deve nutrire la consapevolezza che chi denuncia non è abbandonata.

Infine, vi è il percorso del recupero. Esso non deve riguardare solo le donne, ma se non vogliamo immettere – anche se dopo anni – in circolazione persone che non hanno modificato il proprio comportamento occorre prendersene cura. Da qui la moltiplicazione delle esperienze e di trattamento psicologico e terapeutico per i condannati per reati sessuali, per i maltrattanti verso i familiari o conviventi e per quanti si sono resi responsabili di atti persecutori. L'amministrazione penitenziaria ha compiti precisi in materia e deve individuare le modalità di trattamento idonee. Ciò già è presente in diversi articoli della legge 354 del 1975, ma ancor più ad esito della rimodulazione dell'articolo 13 bis della stessa legge, la platea di quanti possono usufruire di un trattamento di recupero e sostegno si è ampliata. La necessità è forte, evidente, specie in ragione, come abbiamo notato ad esito dei colloqui presso gli istituti penitenziari, del permanente atteggiamento di negazione perseguito dagli offender che esplicita lo iato esistente tra la narrazione soggettiva che è stata fatta in molte occasioni e l'oggettività della ricostruzione giuridica rappresentataci dagli operatori ed educatori penitenziari. L'accesso purtroppo, come si afferma in altra parte del volume, è limitato a poche persone e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non finanzia direttamente progetti di tal tenuta. Occorre affidarsi all'operatività dei Prap o alla sensibilità delle regioni. In più non esistono servizi territoriali orientati a

monitorare quanti escono dallo stato di detenzione. Questa condizione alimenta un arretramento da parte dei Tribunali di sorveglianza ad applicare le misure anche brevi e i permessi di uscita perché non si vuole correre rischi. Così come un senso di frustrazione e pessimismo è diffuso tra gli operatori, anche se non si può non sottolineare gli sforzi presenti anche tra la polizia penitenziaria per occuparsi della gestione dei detenuti autori di violenza di genere e sex offender con la consapevolezza della necessità del loro recupero sociale per prevenire la recidiva specifica e quindi tutelare le potenziali vittime. Inoltre, si moltiplicano le attività di sensibilizzazione e promozione sui temi della cultura di genere e della parità sia all'interno del corpo di polizia penitenziaria che presso gli stessi detenuti. Un'attenzione sempre più diffusa si registra verso le donne dei detenuti e quante si recano nelle carceri a visitare gli offender perché esse non siano generatrici di disordine mentale oscillando tra comportamenti punitivi ed altri commiserevoli o accoglienti come se nulla fosse accaduto.

Si registra, insomma, uno iato tra i grandi sforzi che – sebbene in misura circoscritta ad alcuni penitenziari – si compiono all'interno di questi e le reali possibilità che la persona resasi responsabile di uno dei qualsiasi reati discussi (specie i più gravi) trova all'esterno per continuare quel percorso di recupero iniziato nella fase di detenzione. Si comprende, allora, perché i rischi di recidiva.

Come si può evincere per ottenere risultati efficaci occorre che sia aumentata la sinergia tra le istituzioni e tra i vari organismi che si occupano della prevenzione, contrasto e recupero sia delle vittime che degli offender. Un lavoro anche innovativo se portato avanti in modo autonomo e unilaterale da ognuno degli attori che partecipano ai livelli indicati avrà poca probabilità di incidere sulle diverse facce che costituiscono il fenomeno.

Bibliografia

- BANDURA A., *Social Learning Theory*, General Learning Press, New York, 1971.
- BERTOCCHI F., *La violenza contro le donne. La rivoluzione culturale*, FrancoAngeli, Milano 2024.
- BOURDIEU P., *Il dominio maschile*, Feltrinelli, Milano 1998.
- COLLINS R., *Emotional Energy as the Common Denominator of Rational Choice*, in «Rationality and Society», 5, 1993, pp. 203-230.
- BROWNMILLER S., *Against our will: men, women and rape*, Simon & Schuster, New York 1990.
- BUTLER J., *Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell'identità*, Laterza, Roma-Bari 2013.
- DOBASH R.E., DOBASH R.U., *Violence against wives: a case against the patriarchy*, The University of Chicago Press, New York 1983.
- HOCHSCHILD A.R., *Lavoro emozionale e struttura sociale* (a cura di M. Cerulo), Armando Editore, Roma 2013.
- ISTAT, *Donna oltre il silenzio. Riflessione multidisciplinare sul fenomeno della violenza sulle donne*, Roma, 11 aprile 2018.
- ISTAT, GENere 2023. *La misurazione della violenza contro le donne e delle disuguaglianze di genere*, Roma 2023.
- ISTAT, *Audizione Istat*, Commissione Parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Roma, 23 gennaio 2024.
- ISTAT, *Le molestie: vittime e contesto: anno 2022-2023*, in, Rapporto Bes, *Il benessere equo e sostenibile*, Roma 2024, pp. 165-183.
- ISTAT, *Le molestie: vittime e contesto: anno 2022-2023*, Report, Roma 2024a
- MACKINNON C.A., *Feminism Unmodified. Discourses on Life and Law*, Harvard University Press, Cambridge (MA)-Londra 1987.
- MCNEAL C., AMATO O.R., *Parents' marital violence: Long-term consequences for children*, in «Journal of family Issues», vol. 19, n. 2, 1998, pp. 123-139.
- RADFORD J., KELLY L., HESTER M. (a cura di), *Women, Violence and Male Power*, Buckingham, Oxford University Press, Oxford (UK) 1996.
- SCOTT J.W., *Gender and the Politics of History*, Columbia UP, New York 1988.
- SIEGEL J., *Breaking the Links in Intergenerational Violence: An Emotional Regulation Perspective*, in «Family Process», n. 52, 2013, pp. 163-178.
- SMELSER N., *Presidential Address: The Rational and the Ambivalent in the Social Sciences*, in «American Sociological Review», 63, 1, 1998, pp. 1-16.
- WALKER L.E., *The battered woman syndrome: A Psychosociological Study of Domestic Violence*, Harper & Row, New York 1979.
- ŽIŽEK S., *La violenza invisibile*, Rizzoli, Milano 2008.

5. Per un approccio economico. I costi della violenza di genere

Riccardo Marselli

Premessa

Valutare il costo della violenza di genere è fondamentale per diverse ragioni, poiché aiuta a evidenziare l'impatto pervasivo di tale violenza sugli individui, sulle comunità e sulle società. Tra i motivi principali per i quali è importante valutare il costo della violenza di genere c'è sicuramente la considerazione che la violenza di genere è una violazione dei diritti umani e mina la dignità intrinseca degli individui: valutarne i costi aiuta a sottolineare la necessità di affrontare queste violazioni e di difendere i diritti fondamentali di tutti gli individui. Essa, poi, ha implicazioni significative sulla salute pubblica e quindi, comprendendone i costi economici e sociali, i politici e gli operatori sanitari possono allocare meglio le risorse per la prevenzione, l'intervento e i servizi di supporto per mitigarne le conseguenze sulla salute.

Questa tipologia di violenza, in linea generale, comporta costi economici sostanziali sia a livello individuale che sociale. Questi costi possono includere le spese sanitarie, la perdita di produttività e l'impatto a lungo termine sulla capacità delle vittime di partecipare alla forza lavoro. Quantificando questi costi, diventa possibile sostenere in modo convincente l'investimento in programmi di prevenzione e servizi di supporto. Facendo, poi, riferimento ai rischi di erosione della coesione sociale e della fiducia all'interno delle comunità, valutarne i costi può evidenziare la necessità di misure preventive, istruzione e impegno della comunità per promuovere relazioni e strutture sociali più sane.

Inoltre, comprendere i costi economici della violenza di genere può informare i sistemi legali e giudiziari sull'importanza di misure efficaci di applicazione della legge, procedimenti penali e protezione, sottolineando anche la necessità di riforme legali per colmare le lacune del sistema che contribuiscono alla violenza di genere. Così come, valutando i costi associati alla violenza interpersonale, i *policy-makers* possono identificare i fattori di rischio e sviluppare strategie di prevenzione mirate, che includano principalmente investimenti nell'istruzione, nei programmi di comunità e nei servizi di salute mentale per affrontare le cause alla base del comportamento violento.

Infine, poiché la violenza interpersonale spesso si interseca con questioni di giustizia sociale ed equità, una valutazione dei suoi costi può contribuire a una più ampia comprensione di come le disuguaglianze sistemiche contribuiscono alla violenza, sostenendo politiche che affrontino le cause profonde e promuovano una società più giusta ed equa.

In conclusione, valutare i costi della violenza interpersonale è fondamentale per indirizzare le politiche, l'allocazione delle risorse e gli interventi che affrontano le conseguenze immediate e a lungo termine della violenza sugli individui e sulla società. Si tratta di una questione multidimensionale che richiede un approccio globale alla prevenzione, all'intervento e al sostegno alle vittime e ai sopravvissuti.

5.1 *I fattori di sfondo e le differenti tipologie di costi*

Per quantificare la dimensione economica della violenza interpersonale e di quella di genere è necessario riflettere sulle sue cause e individuare i fattori che aumentano la probabilità di rimanerne vittima. La questione è complicata dal fatto che la violenza di genere è il risultato della interazione di numerosi fattori, che spaziano da cause biologiche a condizioni politiche.

A livello individuale, i principali fattori demografici (O'Donnell *et alii*, 2002; Peraica *et alii*, 2021) che incidono sulla probabilità di vittimizzazione sono caratteristiche quali l'età, il reddito personale ed il livello di istruzione. Collison e Lynam (2021) evidenziano che la letteratura empirica internazionale indica che i disordini della personalità sono significativamente e positivamente correlati alla perpetrazione di atti violenti nei confronti del partner, mentre l'evidenza è più contrastante per quanto riguarda la probabilità di vittimizzazione; i disturbi di personalità antisociali e borderline, invece, hanno un effetto molto importante sia nella perpetrazione che nella vittimizzazione. Inoltre, l'uso di alcol e, in misura minore, di droghe illecite è frequente sia negli autori di reato che nelle vittime di molti eventi violenti. Sebbene l'abuso di sostanze, in particolare di alcol, sia stato associato a comportamenti violenti per molti decenni, la ricerca ha però raramente documentato collegamenti causali dovuti alle molteplici variabili coinvolte. Secondo Boles e Miotto (2003), la connessione tra uso di sostanze e comportamento violento è complessa ed è suggestiva piuttosto che conclusiva, e non vi è sufficiente ricerca sullo specifico ruolo causale che le sostanze svolgono nella perpetrazione della violenza né sulla probabilità di vittimizzazione. Infine,

Roberts *et alii* (2011) segnalano che gli individui con recenti fattori di stress e storie di avversità infantili corrono un rischio particolarmente elevato di perpetrare atti di violenza.

In una dimensione di rapporti di relazione, l'esistenza di famiglie disfunzionali (Susmitha, 2016), in particolare di quelle che promuovono la dipendenza eccessiva di alcuni dei loro membri, e la frequenza di conflitti coniugali (Vives-Cases *et alii*, 2009) rappresentano i fattori di rischio più importanti per determinare la probabilità di vittimizzazione e di perpetrazione di atti violenti.

In riferimento poi alla natura e qualità dei rapporti sociali, i principali fattori di rischio possono essere ricondotti alle condizioni di vita nei quartieri di residenza (Alderton *et alii*, 2020), nelle istituzioni scolastiche frequentate (Leach e Humphreys, 2007) o sul posto di lavoro (Kaphle *et alii*, 2015). L'esistenza di norme sociali e culturali (Piedalue *et alii* 2020) che sostengono l'uso della violenza, e in specie quella contro le donne; l'adozione di politiche sanitarie (Montesanti e Thurston, 2015) ed educative (Weitzman, 2018) che accentuano le disparità economiche e sociali; un sistema giudiziario poco attento al rischio di vittimizzazione delle donne e con scarsa professionalità nel trattare le donne vittimizzate (Felson e Pare, 2008; D.i.Re, 2021), rappresentano poi altrettanti fattori da prendere in considerazione.

Qualora quindi si volessero proporre interventi per ridurre i rischi di vittimizzazione delle donne, questi dovrebbero affrontare le molteplici prospettive che determinano il fenomeno. In primo luogo, favorire dei cambiamenti nei comportamenti individuali attraverso il sostegno all'investimento in istruzione e nella formazione professionale; promuovere servizi che assistano le famiglie a rischio; diffondere condizioni di sicurezza in tutti gli ambienti frequentati; intervenire per ridurre il consumo di alcol e di sostanze illecite, attraverso campagne educative e il supporto dei servizi socio-sanitari. Più in generale, implementare politiche economiche e sociali che mitighino il rischio povertà e riducano le disuguaglianze di ogni tipo.

Sulla base di queste prime considerazioni, per quanto schematiche e sintetiche, è possibile fare riferimento a tre grandi famiglie di costi che si devono sopportare per controllare e affrontare il problema della violenza di genere. La prima tipologia si riferisce ai costi che è necessario sopportare per prevenire il fenomeno: in questa categoria ricadono le spese che è necessario affrontare per adottare quelle misure e quegli interventi che si ritiene siano più efficaci, alcuni dei quali sono stati prima sommariamente richiamati. Ci sono poi i costi diretti, quelli cioè che sono strettamente legati agli episodi di violenza: tra questi, vanno

sicuramente annoverati i costi per l'assistenza medica e legale, i costi sopportati dal sistema giudiziario (indagini delle forze di polizia, svolgimento dei processi ed eventuale coinvolgimento del sistema penitenziario o controllo diretto dell'autore del reato), i costi dell'affidamento delle vittime a strutture di accoglienza. Infine, bisogna considerare anche i costi indiretti quali, per esempio, le perdite di reddito da lavoro causate alle vittime, il deterioramento del capitale umano investito, costi da affrontare per ridurre il rischio di reiterata vittimizzazione e altri costi non quantificabili in senso stretto monetario, come i danni fisici e psicologici che le vittime possono subire a seguito della violenza.

5.2 *Metodologie per la stima dei costi*

In letteratura esistono differenti e molteplici approcci metodologici per quantificare i costi della violenza di genere. Tra quelli più diffusi è senza dubbio l'approccio contabile che parte dalla individuazione delle diverse voci di costi diretti ed indiretti, attribuisce un valore monetario a ciascuna voce e lo moltiplica per il numero di occorrenze di ciascuna voce di costo (Morrison e Orlando, 2004), numero di occorrenze a sua volta derivato da indagini campionarie specifiche o da stime. Seguendo questo approccio, Zhang *et alii* (2012) forniscono una stima dell'impatto economico della violenza sulla donna da parte del coniuge in Canada nel 2009. Sono incluse tre categorie di costi: costi del sistema giudiziario, costi sopportati dalle vittime e costi sopportati da terzi. Dei costi totali stimati di 7,4 miliardi di dollari canadesi, circa 6 miliardi di dollari canadesi sono stati sostenuti direttamente dalle vittime come conseguenza della violenza coniugale per componenti quali cure mediche, ricoveri ospedalieri, salari persi, giorni di scuola persi, furto o danneggiamento di proprietà; l'impatto economico totale sostenuto da terzi e altri è stimato pari a circa 889,9 milioni di dollari canadesi, comprendendo spese funerarie, costi per altre persone ferite o minacciate negli incidenti, costi operativi dei servizi sociali, perdita del datore di lavoro; infine, i costi del sistema giudiziario -includendo voci quali il costo dei servizi di polizia, tribunali, procedimenti giudiziari, assistenza legale, tutele dei minori, ordinanze di protezione civile- sono stimati pari a circa 545 milioni di dollari canadesi.

Un altro approccio di stima dei costi si basa sull'utilizzo di tecniche econometriche per la stima dell'impatto della violenza contro le donne su alcuni elementi quali la condizione professionale e occupazione delle vittime, lo stato di salute fisico e/o mentale, l'investimento in istruzione. Queste analisi devono

affrontare un problema che può condizionare severamente i risultati, ovvero che gli stessi fenomeni che si vogliono misurare a loro volta possono influenzare la probabilità di vittimizzazione: questa potenziale endogeneità in genere viene affrontata individuando degli strumenti che siano molto correlati con la violenza ma non con la variabile che si intende misurare. In genere, queste stime sono molto variabili, perché dipendono dalle scelte metodologiche adottate dai diversi autori per trattare il problema della potenziale endogeneità. Per esempio, anche se c'è evidenza uniforme sull'impatto negativo che la violenza sulle donne ha sui loro redditi da lavoro rispetto alle donne che non subiscono violenze, le stime quantitative differiscono in modo sostanziale: dal 14% (Sanchez *et alii*, 2004) al 34% o anche 46% (Morrison e Orlando, 2004). Altri studi cercano di superare i rischi di distorsione delle stime determinati dalla potenziale endogeneità facendo ricorso a metodi di stima non parametrici che individuano un gruppo di controllo in base non a variabili osservate bensì alla probabilità stimata che una donna sia vittima di violenza. In genere, quando si effettuano degli esperimenti controllati, gli individui possono essere suddivisi in modo casuale in due gruppi, uno che riceve un trattamento (p.e. la somministrazione di un farmaco) e un altro no (il gruppo di controllo, quello che riceve un placebo). In contesti non sperimentali non è possibile individuare un gruppo di controllo che rappresenti un adeguato controfattuale e per superare questa difficoltà si fa ricorso a strumenti di stima non parametrici quali il *propensity score matching* (Rosenbaum e Rubin, 1983). Facendo ricorso a questo stimatore è stato possibile stimare che il tasso di disoccupazione che le donne vittime di violenza devono sopportare è più alto di quello delle donne che non subiscono violenza, per valori che vanno dal 2% circa (Morrison e Orlando, 2004) al 8% (Sanchez *et alii*, 2004).

Infine, un gruppo di lavori adotta la metodologia DALY – Disability Adjusted Life Years che quantifica il valore presente degli anni di vita con assenza di disabilità varie persi a seguito di atti di violenza subiti. Secondo questa metodologia si costruisce un indice che varia da 0 (un anno in perfetta salute) a 1 (in caso di morte); per esempio, una frattura di un osso al quale corrisponde un DALY di 0,5 implica che si perde il 50% di un anno in perfetta salute: per trasformare questa perdita poi in un valore monetario si fa ricorso al valore statistico di un anno di vita. Il problema di questa metodologia, però, è che, se l'episodio di violenza non provoca la morte della vittima, una sua disabilità o malattia è impossibile determinare la stima DALY, e comunque le metodologie di calcolo sono alquanto complesse. Esempio di applicazione di questa metodologia è lo studio di Heise *et alii* (1994) i quali hanno calcolato che, ogni anno, in tutto il mondo,

a seguito di stupri ed episodi di violenza familiare, si perdono circa nove milioni di anni di vita corretti per la disabilità, cioè più di quanto accade per tutti i tipi di cancro che colpiscono la popolazione femminile e più del doppio di quelli persi dalle donne negli incidenti automobilistici.

5.3 *L'esperienza italiana*

In Italia non esistono studi specifici sui costi della violenza di genere, fatta eccezione per uno studio della Onlus Intervita che combinando varie fonti di informazioni, quali interviste con interlocutori privilegiati, interviste con le vittime di violenza e l'analisi di dati quantitativi, ha provveduto ad elaborare una stima (Intervita-WeWorld, 2013).

In particolare, lo studio è partito dall'analisi della prima indagine Istat sulla sicurezza delle donne (Istat, 2008) per individuare la platea di popolazione femminile vittimizzata, identificare le tipologie degli episodi di violenza dei quali sono state oggetto e la loro frequenza, scoprire il comportamento avuto a seguito della violenza subita per capire a quali servizi di assistenza si è fatto ricorso. A questa analisi sono state poi associate delle interviste ad interlocutori privilegiati, esperti in aree e servizi legati alla violenza di genere, e 9 interviste a vittime di violenza. Queste ultime interviste sono servite a ricostruire lo stile di vita delle donne ed a descrivere l'esperienza di violenza, specificando il tipo di violenza subita, il contesto nel quale è maturato, le conseguenze subite a causa della violenza e il ricorso eventuale a servizi pubblici e/o privati per far fronte alle conseguenze della violenza subita.

L'insieme di queste informazioni è stato utilizzato per fornire una stima di tre specifiche componenti dei costi associati alla violenza sulle donne:

- 1) costi diretti, quali le spese alle quali vanno incontro le vittime di violenza o quelle sostenute per la fornitura di servizi per prevenire e combattere la violenza di genere;
- 2) effetti moltiplicatori economici, misurati come perdite economiche risultanti, per esempio, da ridotte capacità lavorative causate dalla violenza subita;
- 3) effetti moltiplicatori sociali e costi non-monetari, che ricomprendono una valutazione di costi che non hanno una esplicita quantificazione monetaria, come per esempio le conseguenze psicologiche patite a seguito della violenza subita.

I costi diretti considerati sono i costi dei vari servizi, pubblici e privati, che le vittime e lo Stato si trovano a dover sostenere a causa degli episodi di violenza subiti dalle donne. Le componenti misurate nello specifico sono le seguenti:

5. Per un approccio economico. I costi della violenza di genere

- 1) costi sanitari, che includono il costo dei ricoveri al pronto soccorso ospedaliero delle donne vittime di violenza, importo che è stato calcolato con una proiezione a livello nazionale di una indagine sui costi rilevati su una struttura ospedaliera campione;
- 2) costi psicologici, misurati attraverso interviste a psicologi professionisti che hanno fornito informazioni circa la durata media del percorso di cura per ogni specifica tipologia di violenza subita ed il relativo costo;
- 3) costi per i farmaci, rilevati attraverso le interviste alle donne vittime di violenza con riferimento alle spese dei farmaci consumati a seguito delle violenze, sia fisiche sia psicologiche subite;
- 4) costi per l'ordine pubblico, che includono il costo della raccolta della denuncia, dell'attività investigativa per la raccolta delle prove, la collaborazione con l'autorità giudiziaria, ricostruiti ricalcolando il costo medio di una denuncia sulla base del costo delle FF.OO. indicato nel Rendiconto dello Stato;
- 5) costi giudiziari, rappresentati dalla somma degli oneri sostenuti dallo Stato per i procedimenti giudiziari iniziati a seguito dell'accertamento dell'episodio di violenza e delle spese di detenzione carceraria, entrambi calcolati come media dei rispettivi insiemi di riferimento;
- 6) costi per spese legali, rappresentati dalle spese dalle vittime o -per conto loro- dallo Stato nei casi nei quali si è intentata una causa contro l'autore della violenza, costi ricostruiti attraverso interviste ad avvocati che hanno fornito una stima del costo reale medio dei casi di violenza contro le donne per i procedimenti sia in sede penale sia in sede civile;
- 7) costi dei servizi sociali dei Comuni, misurati sulla base del costo complessivo dell'assistenza sociale dei Comuni per adulti e minori rilevato dall'ISTAT e proporzionato rispetto alle specificità delle donne vittime di violenza;
- 8) costi dei centri antiviolenza, calcolati sulla base della stima degli accessi ai centri antiviolenza della rete D.i.Re. – Donne in rete contro la violenza, proporzionati al numero complessivo dei CAV presenti sul territorio nazionale, e valorizzati in base ad interviste agli operati dei CAV.

Gli effetti moltiplicatori economici, invece, attribuiscono un valore monetario alle conseguenze degli episodi di violenza subita che possano avere un impatto sulle relazioni sociali e lavorative delle vittime di violenza. Questi comprendono una stima dei costi che le aziende devono sopportare a seguito della diminuzione di produttività delle donne vittime di violenza, a causa di assenza dal lavoro o minore impegno determinato dallo stato di prostrazione psicologica; una valutazione della diminuzione del benessere familiare causato dal minore reddito delle

donne vittime di violenza, a seguito di assenza dal lavoro o perdita del lavoro; infine, il maggiore costo che devono sopportare gli istituti di previdenza, per il pagamento dei giorni di assenza, e la riduzione delle entrate tributarie a seguito della minore capacità contributiva delle donne vittime.

Infine, per quanto riguarda i costi non monetari e gli effetti moltiplicatori sociali, la ricerca ha costruito una valutazione del costo umano della violenza contro le donne che tiene conto delle conseguenze patite dalle donne in termini di danni fisici, morali e biologici, che ne hanno condizionato il loro progetto di vita. La stima è stata realizzata da un lato valutando il danno inferto alle donne attraverso una simulazione di condanna a un risarcimento a fronte di denuncia, prendendo come esempio i casi di incidenti stradali, dall'altro, indagando attraverso interviste in profondità il costo umano, ovvero l'impatto sul benessere psico-fisico della violenza subita.

Questi esercizi di ricostruzione delle differenti tipologie di costi hanno prodotto una valutazione complessiva che può essere riassunta come segue:

Tab. 1 - Una ricostruzione dei costi della violenza di genere.

Dettaglio costi	Costo medio 2013 (milioni di euro)
Costi diretti, di cui:	1.774
<i>Costi sanitari</i>	460
<i>Costi per consulenza psicologica</i>	159
<i>Costi per farmaci</i>	45
<i>Costi per l'ordine pubblico</i>	236
<i>Costi giudiziari</i>	421
<i>Costi per spese legali</i>	290
<i>Costi dei servizi sociali dei comuni</i>	155
<i>Costi dei centri antiviolenza</i>	8
Effetti moltiplicatori economici	604
Costi non monetari ed effetti moltiplicatori sociali	14.342
Totale costi economici e sociali della violenza contro le donne	16.720

Fonte: Intervita – WeWorld (2013)

Quanto affidabili sono queste stime? Indubbiamente gli autori della ricerca hanno dovuto adottare delle scelte che possono apparire arbitrarie. Gli stessi autori riconoscono, giusto per citarne alcune, che sono state considerate solo quelle categorie di costi per le quali si è potuto ricostruire, direttamente o indirettamen-

te, una valutazione economica; poi, alcuni costi sono stati simulati su basi logiche che sono però affette da una sotto-rappresentazione di base; infine, la stima in alcuni casi ha richiesto il ricorso a fonti di informazione di annualità differenti, e quindi deve scontare il rischio di una qualche incoerenza temporale.

Tuttavia, se non altro per il fatto di essere stato il primo lavoro ad impegnarsi nel difficile esercizio di ricostruzione dei costi economici e sociali della violenza contro le donne in Italia, questa ricerca rappresenta una pietra di paragone con la quale auspicabili futuri tentativi dovranno inevitabilmente confrontarsi. Un primo confronto, in questa prospettiva, va fatto con uno studio dell'EIGE – *European Institute for Gender Equality* (EIGE, 2021) che ha realizzato una puntuale ricostruzione del costo della violenza di genere contro le donne nel Regno Unito e poi ha estrapolato, sulla base della differente numerosità della popolazione nei differenti paesi, il costo della violenza di genere contro le donne nei paesi UE. In base a questo esercizio di stima, nei 27 paesi UE il costo della violenza di genere contro le donne è ammontato nel 2019 a circa 290 miliardi di euro: per l'Italia, la violenza contro le donne è stimata avere avuto un costo pari a circa 39 miliardi di euro, mentre la violenza perpetrata da partner o ex-partner è stimata aver avuto un costo di circa 20 miliardi di euro.

Conclusioni

Esercizi di costruzione e stime della valutazione dei costi della violenza contro le donne sono importanti per acquisire maggiore consapevolezza sulle opportune azioni di prevenzione e contrasto di un fenomeno che condiziona le prospettive di vita delle donne, con ricadute negative su tanti altri aspetti della vita economica e sociale.

In un contesto di perenne difficoltà della finanza pubblica, l'intervento pubblico deve essere legittimato, oltre che da considerazioni di ordine civile e sociale, anche da una stima del valore economico che uno Stato, gli attori economici e le vittime sostengono a seguito degli atti di violenza. Raggiungere una maggiore consapevolezza della dimensione economica dei reati contro le donne serve come stimolo per definire le priorità di spesa ed investimento nel contrasto del fenomeno che però risulta molto difficile da misurare.

I pochi studi presenti, pur considerando l'arbitrarietà delle metodologie utilizzate e la scarsità dei dati di partenza, costituiscono utili stimoli per definire efficaci strategie di prevenzione e contrasto.

Bibliografia

- ALDERTON, A. - HENRY, N. - FOSTER, S. - BADLAND, H., *Examining the relationship between urban liveability and gender-based violence: A systematic review*, in «Health & Place», 64, 102365, 2020.
- BOLES, S. M. - MIOTTO, K., *Substance abuse and violence: A review of the literature*, in «Aggression and violent behavior», 8(2), pp. 155-174, 2003.
- COLLISON, K. L. - LYNAM, D. R., *Personality disorders as predictors of intimate partner violence: A meta-analysis*, in «Clinical psychology review», 88, 102047, 2021.
- D.I.RE, *Il (non) riconoscimento della violenza domestica nei tribunali civili e per i minorenni*, Associazione D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza, Roma 2021.
- EIGE, *Estimating the cost of gender-based violence in the European Union*, European Institute on Gender Equality, Vilnius (LT) 2021, doi:10.2839/063244
- FELSON, R. B. - PARE, P. P., *Gender and the victim's experience with the criminal justice system*, in «Social Science Research», 37(1), pp. 202-219, 2008.
- HEISE, L. L. - PITANGUY, J. - GERMAIN, A., *Violence against women: the hidden health burden*, in «World Bank Discussion Papers», 255, 1994
- INTERVITA-WEWORLD, *Quanto costa il silenzio? Indagine nazionale sui costi economici e sociali della violenza contro le donne*, 2013 <https://www.weworld.it/cosa-facciamo/publicazioni/quanto-costa-il-silenzio>.
- ISTAT, *La violenza contro le donne. Indagine multiscopo sulle famiglie "Sicurezza delle donne"* - anno 2006, Roma 2008.
- KAPHLE, H. P. - ADHIKARI, A. - NEUPANE, N. - KUMAR YADAV, D. - SUBEDI, S. - HAMMAL, M., *Gender based violence at workplace: are women safe*, in «International Journal of Health Sciences and Research», 4(12), pp. 302-308, 2015.
- LEACH, F. - HUMPHREYS, S., *Gender violence in schools: taking the 'girls-as-victims' discourse forward*, in «Gender & Development», 15(1), pp. 51-65, 2007.
- MONTESANTI, S. R. - THURSTON, W. E., *Mapping the role of structural and interpersonal violence in the lives of women: implications for public health interventions and policy*, in «BMC women's health», 15(1), pp. 1-13, 2015.
- MORRISON, A. - ORLANDO, M. B., *The costs and impacts of gender-based violence in developing countries: Methodological considerations and new evidence*, The World Bank, Washington D.C. 2004.
- O'DONNELL, C. J. - SMITH, A. - MADISON, J. R., *Using demographic risk factors to explain variations in the incidence of violence against women*, in «Journal of interpersonal violence», 17(12), pp. 1239-1262, 2002.
- PERAICA, T. - KOVAČIĆ PETROVIĆ, Z. - BARIĆ, Ž. - GALIĆ, R. - KOZARIĆ-KOVAČIĆ, D., *Gender differences among domestic violence help-seekers: Socio-demographic characteristics, types and duration of violence, perpetrators, and interventions*, in «Journal of family violence», 36, pp. 429-442, 2021.
- PIEDALUE, A. - GILBERTSON, A. - ALEXEYEFF, K. - KLEIN, E., *Is gender-based violence a social norm? Rethinking power in a popular development intervention*, in «Feminist Review», 126(1), pp. 89-105, 2020.

- ROBERTS, A. L. - McLAUGHLIN, K. A. - CONRON, K. J. - KOENEN, K. C., *Adulthood stressors, history of childhood adversity, and risk of perpetration of intimate partner violence*, in «American journal of preventive medicine», 40(2), pp. 128-138, 2011.
- ROSENBAUM, P. R. - RUBIN, D. B., *The central role of the propensity score in observational studies for causal effects*, in «Biometrika», 70(1), pp. 41-55, 1983.
- SÁNCHEZ, F. - LLORENTE, M. V. - CHAUX, E. - GARCIA, L. - OJEDA, D. - RIBERO, R. - SALAS, L. M., *Los costos de la violencia intrafamiliar en Colombia*, Universidad de los Andes, Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico: Bogotá, Colombia, 2004.
- SUSMITHA, B., *Domestic violence: causes, impact and remedial measures*, in «Social Change», 46(4), pp. 602-610, 2016.
- VIVES-CASES, C. - GIL-GONZALEZ, D. - CARRASCO-PORTIÑO, M., *Verbal marital conflict and male domination in the family as risk factors of intimate partner violence*, in «Trauma, Violence, & Abuse», 10(2), pp. 171-180, 2009.
- WEITZMAN, A., *Does increasing women's education reduce their risk of intimate partner violence? Evidence from an education policy reform*, in «Criminology», 56(3), pp. 574-607, 2018.

6. Analisi criminologica della violenza di genere

Stefano Delfini

Premessa

Nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale è istituito, ai sensi dell'art. 8 della Legge 1° aprile 1981, n. 121, il Centro Elaborazione Dati che “*provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione delle informazioni e dei dati*”. Il Centro Elaborazione Dati rappresenta la fonte primaria per il monitoraggio delle attività delle Forze di polizia e dei diversi fenomeni delittuosi sul territorio nazionale.

Il Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, quale polo per il coordinamento informativo e per l'analisi interforze dei fenomeni criminali, attraverso i dati acquisiti dal Sistema di Indagine (SDI), integrati con le informazioni che pervengono degli Uffici territoriali delle Forze di polizia, nonché da notizie acquisite dalle c.d. fonti aperte, elabora documenti di analisi sui reati afferenti la c.d. *violenza di genere* nonché studi e approfondimenti tematici sugli *omicidi volontari con vittime donne*.

Nello specifico vengono in primo luogo analizzati alcuni delitti, i c.d. *reati spia* o *reati sentinella*, che sono spesso già parte integrante della *violenza di genere*, ovvero possono costituire un campanello d'allarme del fenomeno: sono considerati tali gli *atti persecutori* (art. 612 *bis* c.p.), i *maltrattamenti contro familiari e conviventi* (art. 572 c.p.), le *violenze sessuali* (art. 609 *bis*, 609 *ter*, e 609 *octies* c.p.) e alcune fattispecie delittuose introdotte con la legge n. 69 del 19 luglio 2019, recante “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*”, che ha, inoltre, ampliato il sistema di tutele per le donne vittime di violenza di genere.

In particolare, con riferimento a suddetta legge, nota anche come “Codice rosso”, vengono analizzati i dati relativi ai reati di *violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa* (art. 387 *bis* c.p.), *diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti* (art. 612 *ter* c.p.), *costrizione o induzione al matrimonio*

(art. 558 *bis* c.p.) e *deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso* (art. 583 *quinquies* c.p.), al fine di approfondirne l'andamento.

Per quanto attiene alle donne uccise, non viene effettuata un'analisi dei “*femminicidi*” in quanto tale definizione, pur costituendo un termine di uso comune per indicare gli omicidi con vittime di genere femminile compiuti come atto estremo di violenza misogina, *non trova corrispondenza in una fattispecie codificata nel nostro ordinamento giuridico e si presta, pertanto, ad interpretazioni*¹.

L'esame viene, quindi, sviluppato sugli omicidi volontari, attraverso lo studio e l'analisi di tutti i *dati interforze* acquisiti dalla Banca Dati delle Forze di polizia, che vengono confrontati ed integrati attraverso le fonti aperte e con le informazioni che pervengono dai presidi territoriali di Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri. L'esame degli elementi informativi acquisiti permette di ricostruire *la dinamica dell'evento, il movente, l'ambito in cui si è svolto il delitto e le eventuali relazioni di parentela o sentimentali che legavano i soggetti coinvolti*.

I dati raccolti sugli omicidi volontari rivestono un carattere operativo in quanto sono suscettibili di variazione in relazione all'evolversi dell'attività di polizia e delle determinazioni dell'Autorità Giudiziaria; in ragione di ciò il Servizio Analisi Criminale periodicamente provvede al loro confronto e aggiornamento con i dati del Sistema di Indagine (SDI).

La promulgazione della legge 5 maggio 2022, n. 53 recante “*Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere*”, ha segnato un passaggio epocale, che si pone nell'ottica del potenziamento e del coordinamento nella raccolta dei dati sullo specifico tema, perseguendo l'obiettivo di meglio comprendere il fenomeno anche al fine di fornire un più puntuale supporto al Decisore nell'elaborazione delle strategie di prevenzione e contrasto.

6.1 Attività del Servizio Analisi Criminale nell'ambito della violenza di genere

In particolare, in adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 5 della predetta legge, la Direzione Centrale della Polizia Criminale ha sviluppato le attività propedeutiche a dotare la Banca dati SDI di funzionalità che consentano, con riguardo a numerose fattispecie di reato², qualora si tratti di *violenza*

¹ Ai fini dell'individuazione di criteri univoci, ai fini statistici, per la definizione della categoria del “femminicidio” l'Istat è impegnato in ambito internazionale.

² Si tratta di 32 fattispecie e alcune aggravanti, indicate dall'art. 5 della legge n. 53/2022, al comma 3, con le lettere da a) a dd).

di genere, la raccolta di specifici dati utili a definire la relazione autore-vittima, attraverso un “set minimo” di “modalità” relazionali³ ed eventuali ulteriori informazioni qualora note. Tra queste ultime rientrano *l'età e il genere degli autori e delle vittime, la relazione che intercorre tra loro, le informazioni sul luogo dove è avvenuto il fatto, la tipologia di arma eventualmente utilizzata, la consumazione del reato in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime e se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori*.

Verrà, quindi, progressivamente potenziata l'analisi dell'andamento della specifica delittuosità, che costituisce un valido strumento anche per valutare l'impatto della normativa e come essa riesca a rendere più immediate e incisive le misure di protezione a sostegno delle vittime vulnerabili.

Molti degli elaborati di analisi prodotti non sono condivisi soltanto con le Autorità e le Istituzioni interessate al fenomeno⁴, ma vengono anche pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno, con finalità di comunicazione e sensibilizzazione, e posti a disposizione dei *media*, delle associazioni e di tutti i cittadini che desiderino essere informati sulla problematica in questione. Sono, inoltre, in atto collaborazioni nella forma degli scambi informativi e dello sviluppo di iniziative di sensibilizzazione con vari organismi della società civile, quali *Save the Children*, *Terre des Hommes*, *Confcommercio*, *Lega Pallavolo Serie A femminile*, *Lega calcio di serie B*.

L'analisi criminologica della violenza di genere, infatti, consente anche di offrire delle chiavi di lettura per una comprensione più approfondita del fenomeno, restituendo la dimensione reale dell'agire criminale contro le donne, dando contezza dell'azione comune nel contrasto al fenomeno, e contribuendo a una generale sensibilizzazione sull'esistenza e le caratteristiche di tale violenza, che si qualifica come una problematica di civiltà la quale, a fianco e forse prima ancora di un'azione di contrasto, richiede una crescita culturale e una presa di coscienza collettiva attraverso l'impegno corale di tutti gli attori sociali.

³ 1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ ex convivente; 4. ex fidanzato; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. insegnante o persona che esercita un'attività di cura e/o custodia; 12. medico o operatore sanitario; 13. persona sconosciuta alla vittima; 14. altro; 15. autore non identificato.

⁴ È in atto una collaborazione con il *Dipartimento per le Pari Opportunità* anche ai fini della partecipazione all'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica ed al *Comitato Tecnico* istituito per dare attuazione al “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne”.

6.2 La violenza di genere

La violenza contro le donne costituisce un ambito particolare che, per sua stessa natura, non è legato alle normali dinamiche criminali, rendendo quindi opportuna una particolare metodologia di approfondimento.

6.2.1 Reati spia

Per avere una chiara percezione del fenomeno della *violenza contro le donne*, un’analisi specifica viene quindi dedicata, in primo luogo, ai cosiddetti *reati spia* o *reati sentinella*, ovvero a quei delitti che sono ritenuti i possibili indicatori di una violenza di genere, in quanto verosimile espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica *diretta contro una persona in quanto donna*: sono ritenuti tali gli *atti persecutori* (art. 612-bis c.p.), i *maltrattamenti contro familiari e conviventi* (art. 572 c.p.) e le *violenze sessuali* (art. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.); queste ultime, particolarmente gravi e certamente parte integrante della violenza di genere, vengono accorpate con i *reati spia* solo per esigenze di logica espositiva.

In particolare, in relazione ai reati commessi, si evidenzia, per tutte le fattispecie in esame, una tendenza in progressivo e costante incremento fino al 2022, ad eccezione di un lieve decremento degli *atti persecutori*.

Nel 2023 si rileva, invece, per tutte le fattispecie, un generale decremento del numero dei reati. In particolare, si rileva, rispetto al 2022, una flessione degli *atti persecutori* (-10%), dei *maltrattamenti contro familiari e conviventi* (-9%), delle *violenze sessuali* (-11%). Va precisato che si tratta di una tendenza da verificare nel prosieguo, in quanto si tratta di dati non consolidati e suscettibili di variazione in incremento, tenuto conto anche del ridotto tempo intercorso dalla conclusione dell’anno.

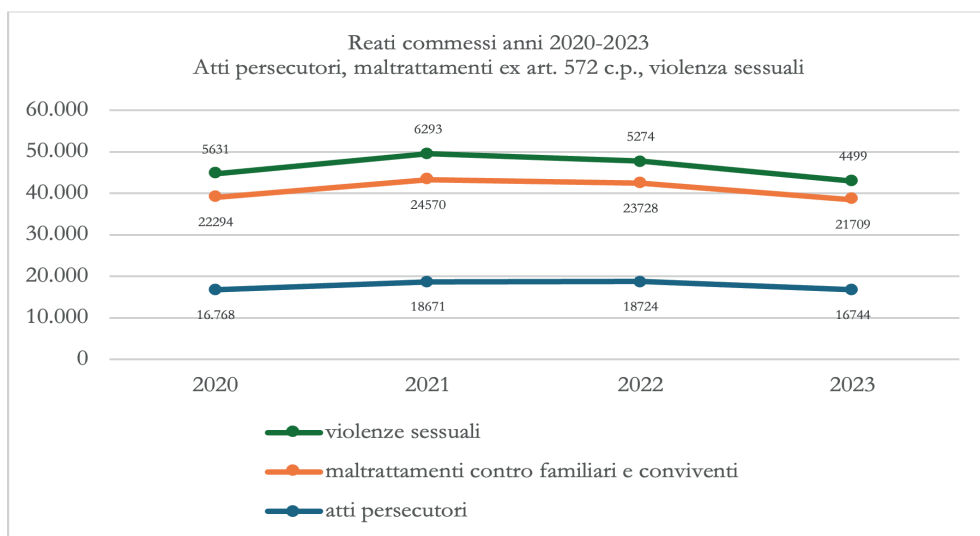


Numero reati commessi in Italia e incidenza % vittime di genere femminile.
(Dati fonte SDI/SSD non consolidati per il 2023 e quindi suscettibili di variazioni)

Descrizione reato	2020		2021		2022		2023	
	Reati commessi	Inc % Vittime donne	Reati commessi	Inc % Vittime donne	Reati commessi	Inc % Vittime donne	Reati commessi	Inc % Vittime donne
ATTI PERSECUTORI	16.744	73%	18.724	74%	18.671	74%	16.768	75%
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI	21.709	81%	23.728	82%	24.570	81%	22.294	81%
VIOLENZE SESSUALI	4.499	93%	5.274	92%	6.293	91%	5.631	91%

Per quanto attiene alle vittime delle fattispecie di reato monitorate nell'intero periodo in esame (2020-2023), *l'incidenza di quelle di genere femminile risulta pressoché costante*, attestandosi tra il 73%-75% per gli *atti persecutori*, tra l'81 e l'82% per i *maltrattamenti contro familiari e conviventi* e con valori che oscillano tra il 91 e il 93% per le *violenze sessuali*.

Il grafico sottostante permette di visualizzare come la maggioranza degli indicatori esaminati nel quadriennio evidenzia delle tendenze in crescita fino al 2022 e nel 2023 un decremento rispetto all'anno precedente⁵.



Fonte: dati SDI/SSD

6.2.2 Contrasto ai reati correlati alla violenza di genere

La tabella sottostante evidenzia come, dal 2020 al 2022, l'azione di contrasto ai delitti in argomento abbia fatto registrare un tendenziale incremento.

I dati relativi ai presunti autori noti, infatti, mostrano, nel triennio, un incremento pari all'11% per gli *atti persecutori*, al 13% per i *maltrattamenti contro familiari e conviventi* e al 26% per gli autori noti delle *violenze sessuali*⁶.

⁵ Si rammenta il dato evidenziato nella pagina precedente: in termini percentuali i "reati spia" fanno registrare, nel 2023 rispetto all'anno precedente, la flessione del dato rilevato per gli *atti persecutori* (-10%), i *maltrattamenti contro familiari e conviventi* (-9%) e le *violenze sessuali* (-11%). Parimenti, si rammenta l'operatività della rilevazione, da confermare nel prosieguo, in quanto si tratta di dati non consolidati e suscettibili di variazione in incremento.

⁶ Nella tabella non sono riportate le segnalazioni dei presunti autori noti per gli omicidi volon-



Segnalazioni a carico dei presunti autori noti
(Dati di fonte SDI/SSD non consolidati per il 2023 e quindi suscettibili di variazioni)

Descrizione reato	2020	2021	2022	2023
ATTI PERSECUTORI	15.375	17.059	17.113	16.837
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI	23.036	25.022	26.033	25.898
VIOLENZE SESSUALI	4.586	5.068	5.766	5.492

Nel 2023, invece, i dati evidenziano un generale lieve decremento delle segnalazioni dei presunti autori noti, rispetto al 2022; anche in questo caso, tuttavia, occorre sottolineare la necessità di una verifica successiva, trattandosi per il 2023 di dati non consolidati e dovendosi tenere conto dei tempi necessari allo sviluppo delle attività di indagine.

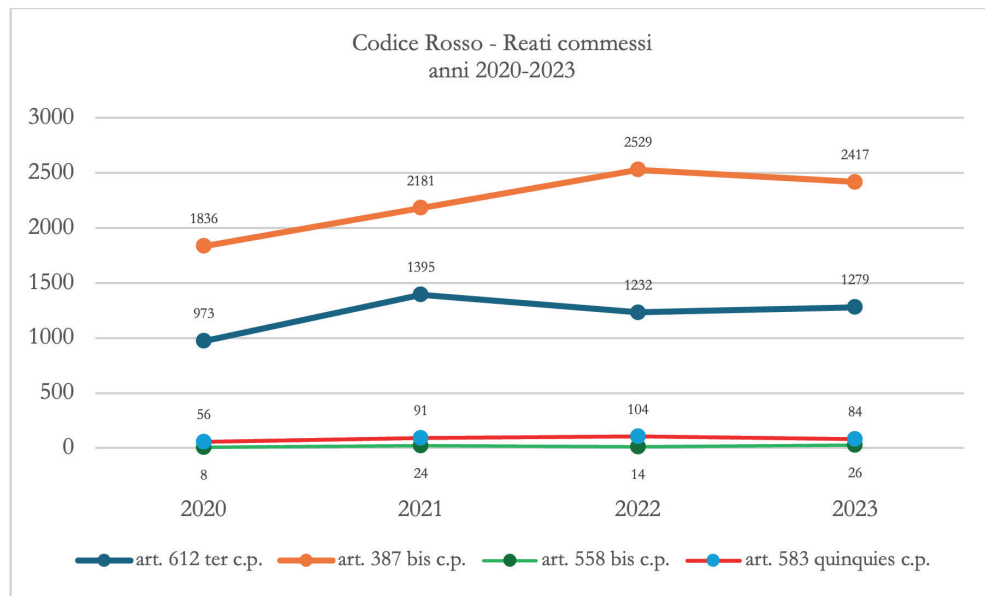
6.3 Codice Rosso

Nel presente paragrafo vengono analizzati, per i medesimi periodi, i reati introdotti dal cosiddetto Codice rosso (legge 19 luglio 2019, n.69). In particolare, come si evince dal grafico che segue, il numero dei reati commessi nel 2023 è diminuito, rispetto al 2022, in modo sensibile per la *deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso* (art.583-quinquies c.p. – le cui vittime sono in prevalenza di genere maschile⁷) e lievemente per la *violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa* (art.387-bis c.p.). Si registra, invece, un

tari: ciò in quanto la complessità delle indagini può determinare, in molti casi, la necessità di un più ampio intervallo per l'individuazione dei responsabili. La significatività del dato risulterebbe quindi inficiata, a maggior ragione per il 2023.

⁷ La norma, sopprimendo l'aggravante inserita nell'art. 583 c.2 n.4 c.p., riconosce alla deformazione dell'aspetto attraverso lesioni permanenti al viso un più grave disvalore rispetto alle altre lesioni gravissime, e vi riconduce tutte le violazioni, commesse anche in danno di vittime di genere maschile, precedentemente annoverate nella diversa fattispecie delle lesioni personali gravissime.

incremento significativo per la *costrizione o induzione al matrimonio* (art.558-bis c.p.) e più lieve per la *diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti* (art.612-ter c.p.).



Fonte: dati SDI/SSD

In termini percentuali i dati fanno, registrare nel 2023 rispetto all'anno precedente una diminuzione per la *deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso* (-19%) e per la *violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa* (-4%). Si registra, invece, un aumento significativo per la *costrizione o induzione al matrimonio* (86%) e più lieve per la *diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti* (4%).

La tabella sottostante mostra la prevalente incidenza delle vittime di genere femminile per la delittuosità in esame (in particolare per la *costrizione o induzione al matrimonio*), tranne che per la *deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso* (art.583-quinquies c.p.).



Numero reati commessi in Italia e incidenza % vittime di genere femminile.
(Dati fonte SDI/SSD non consolidati per il 2023 e quindi suscettibili di variazioni)

Descrizione reato	2020		2021		2022		2023	
	Reati commessi	Inc % Vittime donne	Reati commessi	Inc % Vittime donne	Reati commessi	Inc % Vittime donne	Reati commessi	Inc % Vittime donne
COSTRIZIONE O INDUZIONE AL MATRIMONIO	8	57%	24	96%	14	86%	26	96%
DEFORMAZIONE DELL'ASPETTO DELLA PERSONA MEDIANTE LESIONI PERMANENTI AL VISO	56	19%	91	23%	104	26%	84	15%
DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI	973	76%	1.395	70%	1.232	66%	1.279	61%
VIOLAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE E DEL DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA	1.836	79%	2.181	84%	2.529	81%	2.417	83%

Analizzando quindi le segnalazioni a carico di *presunti autori noti*, la successiva tabella evidenzia, nel 2023, un incremento del 12% per il contrasto alla *diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti* e un lieve decremento per le altre fattispecie; si rammenta, comunque, anche in questo caso la necessità di una verifica successiva, trattandosi per il 2023 di dati non consolidati e suscettibili di incremento dovendosi tenere conto dei tempi necessari allo sviluppo delle attività di indagine.



Segnalazioni a carico dei presunti autori noti
(Dati di fonte SDI/SSD non consolidati per il 2023 e quindi suscettibili di variazioni)

Descrizione reato	2020	2021	2022	2023
COSTRIZIONE O INDUZIONE AL MATRIMONIO	7	34	34	33
DEFORMAZIONE DELL'ASPETTO DELLA PERSONA MEDIANTE LESIONI PERMANENTI AL VISO	72	97	137	119
DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI	512	728	574	643
VIOLAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE E DEL DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA	1.747	2.073	2.436	2.379

6.4 Omicidi con vittime di genere femminile

L'*escalation* della violenza può purtroppo a volte degenerare nel più grave dei delitti contro la persona, ovvero l'*omicidio volontario*, di cui all'art. 575 c.p.

Come rappresentato in premessa, per quanto attiene alle donne uccise, non viene effettuata un'analisi dei "*femminicidi*" in quanto tale definizione, pur facendo riferimento a una categoria criminologica nota e costituendo un *termine di*

uso comune per indicare gli omicidi con vittime di genere femminile compiuti come atto estremo di violenza misogina, non trova corrispondenza in una fattispecie codificata nel nostro ordinamento giuridico e si presta, pertanto, ad interpretazioni. Da sottolineare che l'Istat, Istituto con il quale da tempo il Ministero dell'Interno (in particolare attraverso la Direzione Centrale della Polizia Criminale) ha in atto un rapporto di collaborazione interistituzionale, è impegnato, in ambito internazionale, per l'individuazione di criteri univoci, ai fini statistici, per la definizione della categoria del "femminicidio"⁸.

L'esame viene, quindi, sviluppato sugli omicidi volontari, attraverso lo studio e l'analisi di tutti i dati interforze acquisiti dalla Banca Dati delle Forze di polizia, che vengono confrontati ed integrati attraverso le fonti aperte e con le informazioni che pervengono dai presidi territoriali di Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri⁹.

Lo studio degli elementi informativi acquisiti permette di ricostruire la *dinamica dell'evento, l'ambito in cui si è svolto il delitto e le eventuali relazioni di parentela o sentimentali che legavano i soggetti coinvolti*.

Sulla base di tali premesse metodologiche il presente paragrafo offre una panoramica degli omicidi volontari consumati, e nello specifico di quelli con vittime donne, negli ultimi cinque anni.

⁸ L'Italia partecipa ai lavori per la realizzazione di un apposito *framework*, su iniziativa delle Nazioni Unite, attraverso l'*Ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e la realizzazione delle donne (UN Women*, ovvero *United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women*). A marzo 2022 è stato approvato lo "*Statistical framework for measuring the gender-related killing of women and girls (also related to "femicide/feminicide")*". Le variabili individuate per identificare un "femminicidio", al momento non tutte disponibili, riguardano la vittima (21 variabili), l'autore (18 variabili), la relazione vittima-autore (9 tipologie di relazione), il *modus operandi* (5 variabili). Fonte: ISTAT (Testo integrale e nota metodologica) <https://www.istat.it/it/archivio/291266#:~:text=Le%20vittime%20di%20omicidio%20sono,126%20donne%20e%20196%20uomini>.

⁹ Da rammentare che i dati raccolti sugli omicidi volontari rivestono un *carattere operativo* in quanto *suscettibili di variazione* in relazione all'evolversi dell'attività di polizia e delle determinazioni dell'Autorità Giudiziaria; in ragione di ciò il Servizio Analisi Criminale periodicamente provvede al loro confronto e aggiornamento con i dati del Sistema di Indagine (SDI).

Criminalità e sicurezza a Napoli. Terzo rapporto

	Omicidi volontari consumati in ITALIA - Vittime DONNE (fonte D.C.P.C. - dati operativi)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Omicidi commessi	320	287	308	325	330
<i>...di cui con vittime di sesso femminile</i>	<i>113</i>	<i>119</i>	<i>122</i>	<i>128</i>	<i>120</i>
<i>...di cui in ambito familiare/affettivo</i>	<i>154</i>	<i>147</i>	<i>154</i>	<i>144</i>	<i>146</i>
<i>...di cui con vittime di sesso femminile</i>	<i>95</i>	<i>101</i>	<i>106</i>	<i>104</i>	<i>97</i>
<i>...di cui da partner/ex partner</i>	<i>82</i>	<i>73</i>	<i>81</i>	<i>69</i>	<i>68</i>
<i>...di cui con vittime di sesso femminile</i>	<i>69</i>	<i>68</i>	<i>71</i>	<i>61</i>	<i>63</i>

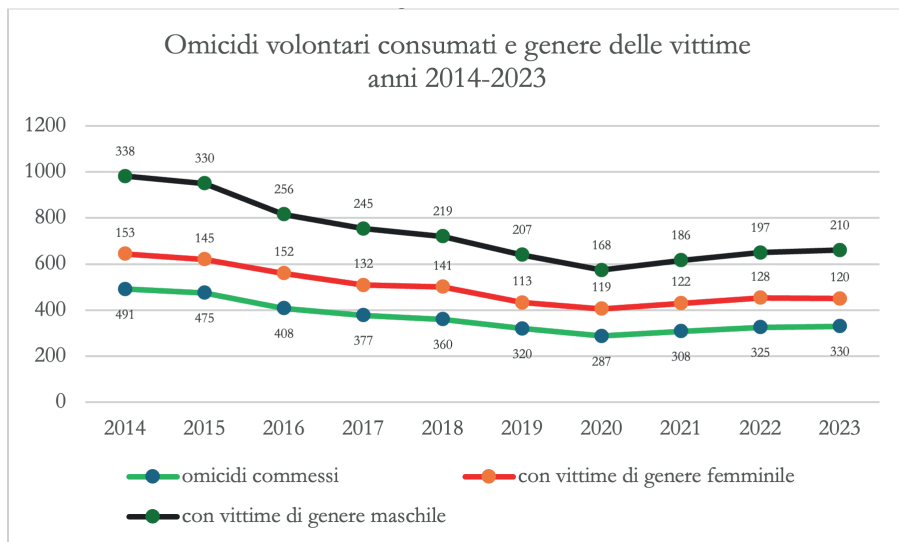
Osservando l'andamento nel periodo 2019-2023, si evidenzia come i dati restino sostanzialmente costanti nel valore complessivo, mentre si rileva un lieve ma costante incremento delle vittime di genere femminile fino al 2022; tale tendenza si inverte nel 2023.

Inoltre, analizzando il 2020, anno caratterizzato dalle limitazioni correlate al contenimento della pandemia da covid 19, a fronte di un significativo decremento del totale degli eventi, che passano da 320 a 287 (-10%), si evidenzia un aumento delle vittime donne che, invece, salgono da 113 a 119 (+5%).

Allargando la panoramica dell'esame si evidenzia, infine, come, negli anni dal 2014 al 2023, l'andamento decrescente dei dati complessivi (-33%) e delle vittime di genere maschile (-38%) risulti sostanzialmente sovrapponibile; entrambi gli indici, costantemente in diminuzione fino al 2020, mostrano una tendenza inversa nell'ultimo triennio quando, invece, evidenziano un incremento.

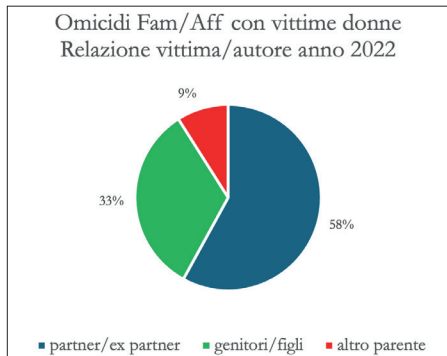
Per le vittime di genere femminile si registra un andamento ondivago, anche se, complessivamente, in diminuzione. In particolare, dopo un progressivo aumento dal 2020 al 2022, si registra una diminuzione nell'ultimo anno. In generale, mentre la tendenza delle vittime maschili segue abbastanza fedelmente quello del totale degli omicidi, gli eventi con vittime femminili procedono con una linea tendenzialmente autonoma, mostrando un aumento anche in anni in cui il dato generale degli omicidi volontari consumati ha fatto registrare un decremento.

6. Analisi criminologica della violenza di genere

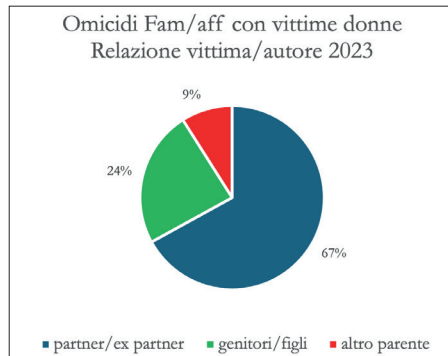


Fonte: dati SDI/SSD

6.5 Donne vittime di omicidio in ambito familiare/affettivo



Fonte: dati SDI/SSD



Fonte: dati SDI/SSD

Da ultimo, un breve approfondimento sugli *omicidi in ambito familiare/affettivo con vittime di genere femminile*, con riferimento all'ultimo biennio. Nel 2023, le donne vittime di omicidio commesso dal *partner o ex partner* sono state il 67% di quelle uccise in ambito familiare/affettivo mentre, nel 2022, si attestavano al 58%.

Particolarmente significativo il dato in base al quale le donne risultano, inoltre, spesso uccise per mano di genitori o figli: nel 2023 sono state il 24% di quelle che hanno trovato la morte in ambito familiare/affettivo; mentre nel 2022 erano state ben il 33%. Residuale il caso di omicidi commessi da altro parente.

Conclusioni

L'analisi dei dati ci restituisce una dinamica ancora troppo allarmante se si considera la tipologia dei reati. Se si può affermare che, sebbene lentamente, sia in dissoluzione il disconoscimento e l'oblio sulle diverse forme di violenza nei confronti delle donne, è pur vero che occorre ancora fare molto sia a livello di prevenzione che di contrasto. I servizi di supporto alle vittime e la loro diffusione in ambito nazionale, necessariamente hanno bisogno di andare oltre l'ascolto e l'accoglienza, sviluppando competenze e non strategie di *victim support a target* generalista. L'ottica del welfare avanzato deve incrociare l'aiuto di ordine psicologico, emozionale, materiale, legale, lavorativo. A prescindere dalle cause scatenanti la violenza verso le donne e la gravità delle sue conseguenze, le vittime cercano innanzitutto riconoscimento della propria condizione di patimento. Tale riconoscimento risulta passaggio imprescindibile verso la ricostruzione dei legami fiduciari minacciati e talora lacerati dal fatto negativo.

Bibliografia

BORGHI A. MANGHI S., *Lo sguardo della vittima. Nuove sfide alla civiltà delle relazioni*, Franco Angeli, 2009.

ISTAT, <https://www.istat.it/it/archivio/291266#:~:text=Le%20vittime%20di%20omicidio%20sono,126%20donne%20e%20196%20uomini>.

VEZZADINI S., *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, Clueb, Bologna 2012.

7. Il modello dell'Arma dei Carabinieri per la prevenzione e il contrasto della violenza domestica e di genere

Giovanni Martucci

Premessa

Il tema della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere rappresenta, ormai da oltre un quindicennio, un obiettivo strategico nell'ambito delle politiche di prevenzione e contrasto attuate dall'Arma dei Carabinieri. Infatti, già nel 2009, a seguito di un Protocollo d'Intesa sottoscritto dai Ministri *pro tempore* della Difesa e delle Pari Opportunità del Consiglio dei ministri, all'Arma dei Carabinieri veniva affidato il monitoraggio delle violenze perpetrate sotto forma di atti persecutori, violenti, sessualmente finalizzati o vessativi verso vittime vulnerabili, nonché l'analisi del fenomeno finalizzato a rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto. Seguiva, nello stesso anno, l'istituzione della *Sezione Atti Persecutori*, collocata nell'ambito del Reparto Analisi Criminologiche (RAC) del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (Ra.CIS).

La collocazione della nuova unità operativa, a competenza nazionale, all'interno dell'organo centrale per le investigazioni scientifiche dell'Arma dei Carabinieri dimostra proprio la volontà di improntare l'azione di contrasto come diretta conseguenza dello studio e dell'analisi del fenomeno, attraverso il coordinamento unico delle azioni sul territorio, al fine di individuarne i presupposti e contrastarli in maniera più diretta ed efficace. Ma, procedendo con un opportuno ordine concettuale, occorre necessariamente porre le premesse per un inquadramento storico e cronologico del fenomeno, sul piano internazionale e nazionale.

L'Italia è stata tra i primi paesi europei a ratificare, con la legge 27 giugno 2013 n. 77, la *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, adottata a Istanbul nel maggio 2011 e conosciuta come Convenzione di Istanbul. In questo documento, viene esplicitato un concetto fondamentale che non può essere tralasciato e costituisce proprio un elemento innovativo introdotto dalla Convenzione di Istanbul: “*il raggiungimento dell'uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne*”. È stato così perimetrato il concetto di violenza nei confronti delle donne come “*una violazione dei diritti*

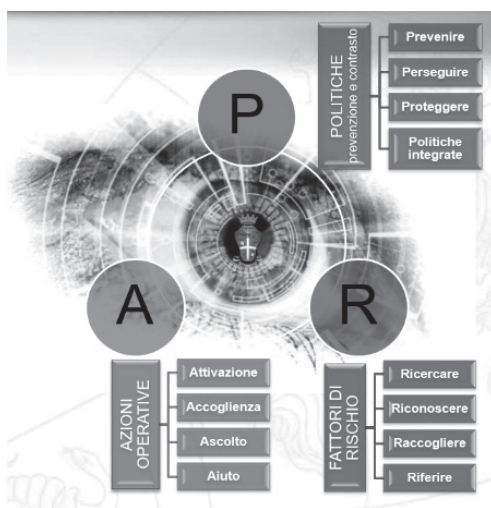
umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata”.

In tale quadro di riferimento ed in aderenza con esso, il *Piano Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023*, adottato dal Consiglio dei Ministri il 18 novembre 2021 (d’ora in poi, anche solo Piano o PSN), sancisce che la strategia di contrasto del fenomeno deve essere considerata come “presa in carico” delle problematiche, vale a dire come pieno approccio a tutte le tematiche di genere, a partire dalla rimozione di stereotipi e atteggiamenti lesivi della dignità delle donne, attraverso una vera e propria rivoluzione culturale che dovrà coinvolgere l’intera società in tutte le sue componenti. Il nuovo PSN inserisce il tema della violenza sulle donne nella più ampia cornice delle disparità di genere, concetto ampio che richiede un approccio onnicomprensivo.

7.1 Il sistema delle “4 P”

Da questi presupposti “concettuali”, stabiliti sul piano internazionale e nazionale, discende il modello di prevenzione e contrasto dell’Arma dei Carabinieri.

Fig. 1 - Piano di azione tridimensionale per il contrasto al fenomeno.



Fonte: elaborazione Arma 2020

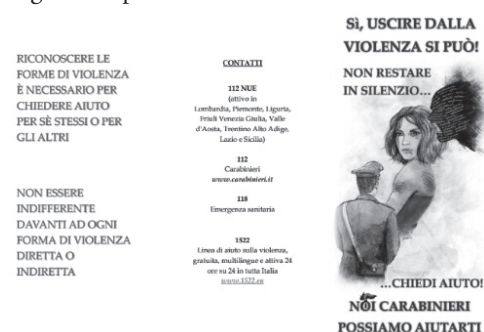
7. Il modello dell'Arma dei Carabinieri

Un modello strutturato su un approccio tridimensionale che si declina nel sistema di azioni delle “4 P” indicate dalla Convenzione di Istanbul, alle quali l’esperienza operativa sul territorio ha aggiunto le ulteriori procedure delle “4 A” e delle “4 R”. Le 4 P si traducono nelle azioni di: Prevenire i reati, Perseguire gli autori dei reati garantendoli alla giustizia; Proteggere le vittime adottando adeguate misure per la loro sicurezza e tutela; sviluppare Politiche integrate facendo rete con gli altri attori del territorio che entrano a contatto a vario titolo con le vittime. La Prevenzione si effettua quotidianamente, con le attività di sensibilizzazione verso le nuove generazioni, nelle scuole, nei luoghi di aggregazione giovanile, verso cui i comandi territoriali disseminati sul territorio sviluppano specifiche azioni di diffusione della cultura della legalità.

Fig. 2 - Locandina frontale.



Fig. 3 - Dépliant.



Fonte: elaborazione RAC anno 2020

A tal fine, sono state approntate locandine e *dépliant* che sono distribuite nelle scuole e a tutti i comandi Stazione dei carabinieri per una loro più ampia diffusione sul territorio e nei luoghi di aggregazione sociale.

Inoltre, i *dépliant* pieghevoli contengono le indicazioni urgenti e prioritarie che una vittima potenziale deve conoscere al fine di favorire il coraggio della denuncia.

Elemento innovativo da evidenziare è sicuramente il coinvolgimento nell’atto di “denuncia” del testimone degli eventi ovvero del “vicino di casa”, che spesso può costituire fattore risolutivo di conflitti che, spesso con difficoltà, debordano dall’ambiente familiare.

Fig. 4 - *Dépliant* diffuso nella cittadinanza in occasione di eventi tematici.

QUANDO SUBISCI VIOLENZA

FISICA: calci, pugni, schiaffi...

PSICOLOGICA: insulti, umiliazioni, minaccia di togliere i figli, limitare i contatti con terze persone...

ECONOMICA: impedire di cercare lavoro, continui controlli/limitazione economica...

SESSUALE: obbligo di rapporto, imposizione di rapporti con terzi, produzione/diffusione di materiale pornografico...

ATTI PERSECUTORI: pedinamenti, appostamenti...

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

ATTI PERSECUTORI

VIOLENZA SESSUALE



Se la tua casa non è un posto dove ti senti al sicuro perché qualcuno assume comportamenti violenti verso di te o verso un altro componente della famiglia

DENUNCIA!

CHIAMA IL NUMERO

112

1522

DIRITTI DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Precedenza al pronto soccorso e presso i Comandi dei Carabinieri per la presentazione della denuncia

1522 numero di pubblica utilità multilingue h24 con consulenza legale e psicologica

Misure di protezione – centri antiviolenza – case rifugio

Assistenza legale e diritto all'interprete gratuiti

Risarcimento danni

Congedo indennizzato di 90 giorni per le lavoratrici (art.24 Dlgs 80/2015)

Art. 90 bis c.p.p.

Fonte: elaborazione RAC anno 2020

Fig. 5 - Locandina che coinvolge i potenziali testimoni delle violenze.

Indignarsi alla notizia di un altro femminicidio è troppo tardi...

...TU sei il loro vicino di casa!

NON RESTARE INDIFFERENTE

FERMIAMOLO IN TEMPO!

CHIAMA IL 112

NOI CARABINIERI POSSIAMO AIUTARLE



Un altro “pilastro” dell’azione dell’Arma è costituito dallo sviluppo di Politiche integrate sul territorio con tutti gli attori istituzionali interessati. In tale contesto, l’Arma ha siglato nel 2021 un protocollo d’intesa con l’associazione “*Vite senza paura*” per lo sviluppo di iniziative congiunte volte a rafforzare le azioni di contrasto della violenza di genere. Al 2022 invece risale l’adesione al progetto Airone “Voglio tornare ad essere felice”, che tutela i minorenni figli di donne vittime di femminicidio, avviato dalla Fondazione nazionale assistenti sociali. La collaborazione ha finalità informative divulgative, che ad oggi hanno coinvolto circa 400 assistenti sociali delle regioni Lazio, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, unitamente ai referenti della Rete di monitoraggio dell’Arma dei Carabinieri.

A livello locale, poi, i comandi sul territorio replicano il modello delle intese con gli enti e istituzioni volte a creare una rete coordinata di attori che, all’occorrenza, interagiscono al fine di fornire alle vittime tutta l’assistenza e tutela necessaria.

Il piano della dimensione delle “4 A” ha una connotazione operativa. L’Arma dei Carabinieri pone un’attenzione particolare nei confronti delle vittime particolarmente vulnerabili promuovendo, sin dal primo contatto, un approccio che tiene conto delle caratteristiche personologiche dei soggetti e del loro vissuto personale, orientando conseguentemente le azioni operative. Le procedure operative seguono una linea standardizzata che si articola su quattro fasi, di cui la prima è l’Attivazione del pronto intervento, che si caratterizza per la tempestività e la capacità di valutare nell’immediatezza i fatti e adottare i provvedimenti più opportuni, a partire dal militare che riceve la chiamata di emergenza.

Segue l’Accoglienza della vittima in ambienti protetti a loro dedicati. L’Arma dei Carabinieri, in collaborazione con l’associazione *Soroptimist International d’Italia*, ha realizzato in numerosi Comandi, inclusa la sede del Ra.CIS a Roma, apposite sale dedicate all’ascolto delle vittime, dotate di impianto di audio-videoregistrazione e arredi studiati per idonei a renderle più accoglienti. Il progetto nazionale “Una stanza tutta per sé” nasce nel 2015 da un accordo dell’Arma dei Carabinieri con l’Associazione Soroptimist, con lo scopo di incoraggiare le persone vittime di violenza di genere a rivolgersi alle Forze dell’Ordine, sostenendole nel delicato momento della denuncia. Ciò si ottiene ricreando un luogo protetto e accogliente dove poter raccontare quanto accaduto, determinando un rapporto meno traumatico con gli investigatori. A tal fine, sono state definite le linee guida per l’arredo delle stanze che tengono conto della psicologia dei colori e delle immagini sul comportamento umano.

Fig. 6 - Stanza “*tutta per sé*” allestita nelle caserme dell’Arma



Fonte: sito web [carabinieri.it/Codice Rosso](https://www.carabinieri.it/Codice Rosso)

Il progetto, evolutosi nel tempo fino a raggiungere circa 202 luoghi protetti, è visualizzabile attraverso una mappa interattiva all’indirizzo web <https://www.soroptimist.it/it/progetti/progetti-nazionali/una-stanza-tutta-per-se-139/> dove sono riportati gli elementi necessari riguardanti la localizzazione e la tipologia delle stanze. Laddove non sia presente una stanza, o sia preferibile raccogliere le testimonianze in luoghi non istituzionali, il progetto viene incontro alla vittima con quella che è stata definita “Una stanza tutta per sé... portatile”, una valigetta con il kit informatico audio-video per la verbalizzazione delle denunce.

Infine, proseguendo nella strategia di approccio e gestione delle vittime, segue la fase dell’Aiuto, si sostanzia nel favorire la vittima a compiere il primo passo per liberarsi dalla schiavitù della violenza, adottando adeguate misure di protezione e mettendo in contatto la vittima con le strutture presenti sul territorio che garantiscono accoglienza e ospitalità, nonché supporto psicologico e legale.

È da evidenziare che la strategia di prevenzione e contrasto dell’Arma dei Carabinieri ha progressivamente incluso tutte le vittime vulnerabili, in linea con i contenuti dell’art. 90 *quater* del codice di procedura penale¹, nonché con il PSN in cui si è voluto assumere una prospettiva *gender sensitive* che riconosce la

¹ Art. 90 *quater* c.p.p. “la condizione di particolare vulnerabilità è desunta oltre che dall’età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si carat-

categoria del “genere” come discriminante le identità, i ruoli e le relazioni socialmente costruiti.

Per tale assunto, nella categorie delle vittime vulnerabili per il loro “genere” sono comprese certamente le donne, più colpite dal fenomeno della “violenza per motivi di genere”, in ragione del ruolo sociale rivestito in una cultura patriarcale, risultato di antichi retaggi; i minori, per loro stessa natura psico-fisica, sono da ritenersi deboli e vulnerabili e possono essere vittime dirette o indirette, in quanto assistono alle violenze e ai maltrattamenti familiari; gli anziani, considerati fragili a causa dei cambiamenti fisiologici dovuti all'età e di un possibile decadimento delle funzioni cognitive, le persone con disabilità², intesa non come un attributo della persona, ma come una situazione in cui qualsiasi individuo può trovarsi ogniqualvolta si presenti un divario tra le capacità individuali e i fattori ambientali, e questo ponga restrizioni nella qualità della vita o nel pieno sviluppo delle potenzialità della persona nella società (secondo la “Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute ICF OMS, 2001); le persone LGBTQ, ovvero Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender³, Queer⁴ e plus (per segnalare come l'elenco possa proseguire con altre espressioni del genere e della sessualità), spesso vittime di reato di discriminazioni, atti di violenza/persecutori a causa della loro identità sessuale o di genere e di crimini d'odio, quando manifestano apertamente il loro orientamento sessuale o la loro identità di genere; le minoranze etniche, per quale quali, vivere in un paese diverso da quello di origine, con una cultura, una religione ed una lingua differenti dalla propria, comporta una ridefinizione dei ruoli e degli equilibri familiari in un'ottica di integrazione sociale.

Le minoranze etniche possono, inoltre, essere vittime di crimini d'odio e di discriminazione per le loro caratteristiche. La lesione di un diritto di uno tra

terizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato”.

² L'Italia con la Legge 18 nel 3 marzo 2009 ha ratificato la Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (2006) che ha vincolato gli Stati Membri al riconoscimento dei diritti e all'eliminazione di azioni e norme potenzialmente discriminanti.

³ Persona che ha un'identità di genere diversa dal proprio sesso biologico. La persona può richiedere assistenza medica per passare da un sesso all'altro.

⁴ Il suo significato è stato traslato in “*questioning*” che, sostanzialmente, significa domandarsi. In questo caso, domandarsi di che tipo di sessualità sia una persona e lasciare la sua identità in sospenso.

i “soggetti vulnerabili” precedentemente identificati può determinare, di fatto, una “doppia vulnerabilità” (una relativa alle caratteristiche personali del soggetto e l'altra alla condizione specifica definita dal reato subito) o una “vulnerabilità multipla”, nei casi in cui più tipologie di vulnerabilità insistono in capo allo stesso soggetto (pensiamo all'ipotesi di donna disabile, appartenente ad una minoranza etnica e vittima di atti persecutori, ecc.).

7.2 *I fattori di rischio della violenza domestica e di genere*

L'altro piano di azione che vede l'Arma impegnata a combattere i precursori della violenza di genere si sviluppa nell'ambito dei fattori di rischio e delle azioni delle “4R”, ovvero: Ricercare, Riconoscere, Rilevare e Riferire.

È ormai accertato che la violenza, in tutte le sue forme e in particolare nell'ambito delle relazioni familiari, è un fenomeno complesso, imputabile alla interazione di più fattori: individuali, sociali, relazionali e culturali. Alcuni di questi fattori favoriscono la manifestazione della violenza e rappresentano, pertanto, fattori di rischio.

I Carabinieri sono chiamati a leggere la violenza in tutte le sue forme, nonché rilevare, riconoscere, raccogliere e riferire all'A.G. i fattori di rischio, affinché l'intervento sia efficace, e tempestivo. Infatti, la completa e corretta rilevazione permette di fornire all'Autorità Giudiziaria un quadro esaustivo dei fatti e consentire l'adozione di adeguate e tempestive misure cautelari.

Ma la fase iniziale e determinante è certamente il momento del primo contatto con la vittima, dove è necessario intercettare e interpretare i segnali del malessere e favorire il racconto dei fatti, attraverso un ascolto attivo, scevro da giudizi.

Il contatto con la vittima può avvenire in una specifica fase del “ciclo della violenza” che il singolo operatore deve conoscere, perché ad ogni fase del ciclo corrispondono le correlate azioni di tutela della vittima.

Nel 1983 Lenore Walker, in *The battered women syndrom study*, ha definito questo processo, che comincia con il “fidanzamento”, nel quale la caratteristica del rapporto è la non reciprocità, ovvero la presenza di un rapporto asimmetrico. Ciò che è stato riscontrato a seguito degli studi di settore e dall'esperienza operativa è che, sebbene l'inizio della violenza sia variabile, è possibile osservare la ciclicità di specifici eventi. Tale ciclo si articola in tre fasi:

- 1) la costruzione della tensione. La prima fase è caratterizzata dall'utilizzo da parte del maltrattante di varie tecniche di controllo (isolamento della partner

dalla rete amicale e familiare o il divieto di uscire da sola) e dalla messa in atto di una serie di comportamenti denigratori (sminuire, mortificare ed insultare la donna). In questa fase iniziano le minacce di usare la violenza fisica che poi, una volta scatenata, avrà soprattutto lo scopo di mantenere il controllo sulla partner. La donna in questa fase cerca di compiacere e di calmare il partner, convinta che, se si comporta nel modo giusto può controllarne l'ostilità;

Fig. 7 - Il ciclo della violenza di Lenore Walker



Fonte: Walker L.

- 2) l'esplosione della violenza (o escalation). In questa fase si verifica l'episodio violento. Generalmente la violenza è graduale, si può passare dagli spintoni, alle braccia torte, agli schiaffi, ai calci, al lancio di oggetti contundenti, con cui l'uomo può anche agire con violenza sessuale per affermare il proprio potere. L'esplosione di violenza genera nella partner, in un primo momento, paura e confusione. Le vittime possono reagire in vari modi: fuggendo, contrattaccando o sopportando gli abusi. La donna può sentirsi totalmente inerme poiché ogni sforzo agito nella fase precedente per fermare tali comportamenti si è dimostrato inutile. Subentra così un grande senso d'impotenza e una costante paura di perdere la vita;
- 3) la fase della "falsa riappacificazione". In questo periodo, passata la fase acuta del maltrattamento, la persona violenta si scusa, promette di cambiare il proprio comportamento, anche attraverso uno specifico percorso terapeutico,

affinché la donna non si separi da lui. Tale atteggiamento è il prodotto della necessità di ristabilire la relazione di dominio.

Nei primi episodi di violenza, la fase della falsa riappacificazione dura generalmente più a lungo, a mano a mano che gli episodi tendono a ripetersi la durata di tale periodo si abbrevia. Essa si compone di due momenti: nel primo, vi è il pentimento dell'uomo, durante il quale lo stesso chiede perdono e si mostra vulnerabile, compra regali e fa dichiarazioni eclatanti; nel secondo, avviene uno scarico violento delle responsabilità, ove la colpa per ciò che è accaduto viene attribuita dallo stesso a cause esterne, ad esempio al lavoro stressante, ad una situazione economica difficile, al consumo di alcol e soprattutto alla donna che l'ha provocato.

Tale periodo, che può durare mesi come anni, impedisce alla donna di comprendere subito il meccanismo nel quale è coinvolta, costituisce il rinforzo positivo che la spinge a restare all'interno della relazione violenta e legata alla speranza di una redenzione del partner. Se nessuna delle parti coinvolte cerca aiuto, si ricostruisce lentamente la fase di crescita della tensione. Un evento qualsiasi conduce allora ad un'ulteriore escalation e il ciclo della violenza torna a ripetersi.

In tali contesti, i fattori di rischio riguardano sia un evento che si possa verificare per la prima volta ("rischio primario"), oppure che l'evento già verificatosi in passato si ripeta ("rischio secondario"). Quelli con i quali gli operatori di polizia giudiziaria si trovano solitamente a confrontarsi sono proprio questi ultimi, ovvero quelli che, a fronte di una violenza già agita, fanno ritenere più o meno probabile che in futuro l'autore ripeta gesti violenti o persecutori o che il suo comportamento assuma livelli di pericolosità sempre più elevati (escalation).

Sarebbe certamente vincente la capacità di intercettare i sintomi di una violenza in progress, prima dell'accadimento del fatto-reato.

Un'adeguata risposta del sistema giudiziario in termini di efficacia e tempestività della protezione verso la vittima passa anche per l'individuazione di criteri in grado di riconoscere e valutare tale rischio.

L'importanza di tale azione preventiva viene ricordata anche nell'art. 51 della Convenzione di Istanbul: *"le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno"*, entrando anche nello specifico, prevedendo che si *"prenda in considerazione, in tutte le fasi dell'indagine e dell'applicazione delle misure di protezione, il fatto che l'autore di atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione possieda, o abbia accesso ad armi da fuoco"*.

7. Il modello dell'Arma dei Carabinieri

Nella sottostante scheda sono riportati alcuni fra i fattori di rischio più frequenti e maggiormente predittivi della violenza, individuati nel citato Prontuario dell'Arma dei Carabinieri, sulla base dei consueti indicatori estrapolati da strumenti di *Risk Assessment* sull'*intimate partner violence* tra i quali il S.A.R.A.⁵ "*Spousal Assault Risk Assessment*", nonché derivati dalle esperienze operative.

La scheda è in uso agli operatori di P.G. quale check list per evidenziare in maniera rapida quali sono i fattori di rischio presenti nella situazione che si trova ad affrontare.

Tab. 1 - Elencazione dei principali fattori di rischio presi in considerazione in caso di intervento.

FATTORI DI RISCHIO DELLA VIOLENZA DOMESTICA	
MALTRATTANTE	Aggressione passata (soprattutto se fisica) nei confronti di estranei o nei confronti dei componenti familiari (precedenti reati commessi contro la persona)
	Aggressione fisica/sexuale della vittima durante la gravidanza
	Essere stati vittima o aver assistito a violenza domestica da bambino o da adolescente
	Forte gelosia e senso di possesso
	Pregressa violazione delle misure cautelari o interdittive
	Recenti problemi di impiego/ perdita d'impiego
	Minaccia credibile di morte. Possesso attuale di armi.
	Uso recente o dipendenza da sostanze stupefacenti e/o alcol o ludopatia
	Diagnosi di disturbo di personalità associato con sintomi di rabbia, impulsività o instabilità comportamentale, assenza di rimorso o di senso di colpa
	Delinquenza in età giovanile o problematiche comportamentali precoci
	Versatilità criminale/precedenti penali o reati commessi con uso di armi
COPPIA	Vittima che ha un figlio biologico da un partner precedente
	Problemi evidenti nella relazione di coppia, come ad esempio separazione o divorzio / affidamento condiviso dei figli.
	Atti violenti che aumentano di frequenza e intensità (<i>escalation</i> della violenza)
CONTESTO	Condizione socioeconomica dell'uomo inferiore a quella della partner
	Appartenenza a clan, ambienti socioculturali con costumi violenti o che tollerano apertamente il conflitto aggressivo nella coppia
	Assenza di una rete di sostegno
	Attivazioni dei servizi sociali nei confronti del nucleo familiare

Fonte: *Spousal Assault Risk Assessment* ed elaborazione RAC anno 2020

⁵ Sviluppata in Canada nel 1995 da *P. Randall Kropp* e *Stephen D. Hart*, S.A.R.A. è uno strumento che ha una funzione predittiva e preventiva sul "se" e sul "quanto" l'autore maschio (di gran lunga il caso più frequente) che ha agito violentemente contro la partner o ex-partner, sia a rischio recidiva (ricorrere ancora ad atti violenti a breve o a lungo termine). Questo strumento è stato testato in Italia grazie anche alle preziose indicazioni fornite in questo campo da Anna Costanza Baldry. Il S.A.R.A., nella versione originale si compone di 20 indicatori, successivamente semplificati nella versione screening SARA-S, che si compone di dieci fattori di rischio che riflettono vari aspetti relativi alla storia di violenza, ai procedimenti penali, al funzionamento e adattamento sociale e alla salute mentale dell'autore della violenza, più 5 di vulnerabilità della donna.

Oltre che alla presenza di fattori di rischio, è importante rilevare, nella fase dell'apprezzamento della situazione operativa da gestire, se vi siano dei fattori di vulnerabilità, che aumentano la probabilità che una persona possa divenire vittima o che le condotte violente agite nei suoi confronti si ripetano, arrivando a raggiungere livelli di pericolosità sempre più elevati.

In modo analogo alla scheda precedente, quella sottostante intende elencare alcuni dei fattori che permettono all'operatore di P.G. di avere una rapida visione del livello di vulnerabilità della vittima.

Tali elementi, qualora constatati, possono da un lato orientare l'operatore ad un corretto approccio con la vittima, dall'altro aumentare la consapevolezza di dover attivare delle misure a tutela di essa. Da ciò discende l'importanza di saper riconoscere e valutare tutta una gamma di elementi facilitatori che richiede la capacità e l'esperienza degli operatori, rappresentata dalla cultura investigativa e dall'intuito per i quali i carabinieri sono formati e addestrati.

Tab. 2 - Elencazione dei principali fattori di vulnerabilità in caso di "apprezzamento" operativo.

FATTORI DI VULNERABILITÀ	
VITTIMA	Condotta o atteggiamento incoerente nei confronti del reo (la vittima denuncia e rimette la querela o continua a vedere e sentire il reo)
	Aver assistito o aver subito un abuso durante l'infanzia
	Portatore di handicap fisico o mentale
	Abuso o dipendenza da alcool o altre sostanze stupefacenti
	Stato di gravidanza
	Assenza di una rete di sostegno
	Limitate opportunità economiche o dipendenza economica dal partner
COPPIA	Peggioramento subito della situazione economiche della famiglia
	ambio di stato della relazione o rottura imminente del rapporto / Separazione o divorzio / Affidato condiviso dei figli
	Isolamento sociale/Residenza in zone rurali o isolate
CONTESTO	Appartenenza a gruppi sociali minoritari
	Accettazione culturale della violenza come via per la risoluzione dei conflitti
	Assenza di servizi di aiuto alle vittime o difficoltà di accesso agli stessi
	Appartenenza a gruppi etnici o religiosi che considera la subordinazione delle donne agli uomini un elemento della propria ideologia

Fonte: elaborazione RAC anno 2020.

7.3 *La Rete Nazionale di Monitoraggio*

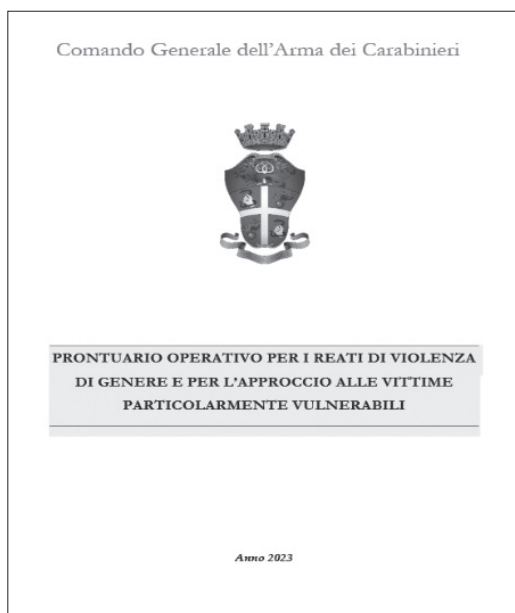
La “cultura dell’approccio olistico” e della gestione completa in carico della vittima di violenza di genere, nella sua accezione di “presa in carico”, è oggetto di una specifica formazione a favore dei Carabinieri dei reparti territoriali, attraverso corsi di formazione dedicati sulla violenza di genere svolti, a partire dal 2014, presso l’Istituto Superiore di Tecniche Investigative (ISTI) di Velletri.

Ogni anno, sono formati circa un centinaio di ufficiali di polizia giudiziaria, inquadrati all’interno dei Nuclei Investigativi provinciali, e recentemente anche nei comandi dipendenti. Questi militari “specializzati” (che ad oggi contano a n.825) vanno a costituire sul territorio una “Rete Nazionale di Monitoraggio” che ha l’obiettivo di disseminare nel territorio referenti qualificati per la trattazione dei casi più delicati di violenza di genere. Tra i compiti dei referenti, oltre che fornire un supporto specialistico ai reparti, vi sono quelli di favorire la tessitura di relazioni tra gli altri operatori sul territorio (centri antiviolenza, assistenti sociali, presidi ospedalieri ecc.), di osservare e rilevare particolari derive o acutizzazioni locali di fenomeni, di operare nella raccolta dei dati necessari all’analisi del fenomeno e di diffondere le buone prassi in materia, sempre col supporto tecnico della Sezione Atti Persecutori. Al riguardo, è da evidenziare che, nel quadro di un accordo con il Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi, i componenti della Rete partecipano a seminari informativi incentrati su elementi di psicologia comportamentale volta a migliorare le capacità di interazione con le vittime vulnerabili sia nel primo contatto, in situazione di emergenza, sia nel successivo percorso di denuncia. Ma proprio grazie all’esperienza maturata dalla Sezione Atti Persecutori del RAC, quale organo centrale, che funge da coordinatore e collettore delle attività strategiche poste in essere sul territorio nazionale, nonché alla sua funzione di sviluppare studi e ricerche rivolti all’approfondimento dei fenomeni riguardanti gli atti persecutori, violenti, sessualmente finalizzati o vessativi verso le vittime vulnerabili, non già diversamente tutelate, anche attraverso le collaborazioni con la comunità scientifica, nonché analizzare il flusso informativo sulla violenza di genere proveniente dai reparti dell’Arma e dalla Rete Nazionale di Monitoraggio, che l’Arma aggiorna le strategie di prevenzione e di contrasto ai fenomeni, compendiando le “buone prassi” acquisite nel “Prontuario Operativo”.

Questo documento, ad uso interno, si pone l’obiettivo di uniformare le procedure d’intervento e di fornire delle linee guida a tutti i Carabinieri che, a vario titolo, entrano in contatto con le vittime di violenza di genere e domestica, con un focus particolare alle altre vittime particolarmente vulnerabili, al fine di uni-

formare le metodologie di intervento secondo massima cautela, competenza e professionalità.

Fig. 8 - Prontuario Operativo in uso nell'Arma dei Carabinieri dal 2016.



Fonte: Elaborazione Reparto Analisi Criminologiche – Sezione Atti Persecutori del Ra.CIS anno 2016 e ss.

In sintesi, l'attività operativa svolta dall'Arma dei Carabinieri in ottica di violenza di genere e violenza domestica nasce dal contatto diretto dei carabinieri con la vittima e mette a sistema i flussi informativi – derivanti dalla capillare presenza dei Comandi Stazione sul territorio nazionale che interagiscono quotidianamente con gli altri attori della Rete Nazionale Antiviolenza (altre FF.PP., Magistrati, centri antiviolenza, assistenti sociali, presidi ospedalieri, enti locali, scuole e associazioni), e dalla partecipazione dell'Arma alle attività di *Governance* a livello centrale⁶ e territoriale – con la specifica preparazione professionale degli

⁶ L'Arma dei Carabinieri, attraverso la Sezione Atti Persecutori, rappresenta il Ministro della Difesa nella Cabina di Regia interistituzionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, e partecipa al Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne, ex Decreti PCM 29 marzo 2022 e 12 aprile 2022.

operatori, traducendo il tutto in bagaglio esperienziale che si reinserisce nel sistema sociale a tutela delle vittime.

7.4 *Gli strumenti operativi: le misure di prevenzione*

Una volta individuati e rilevati i “fattori di rischio” occorre adottare le necessarie azioni di “contenimento” della possibile condotta criminosa del soggetto pericoloso. Un'efficace azione di prevenzione e contrasto deve certamente tendere a raggiungere un obiettivo per me fondamentale, cambiando il paradigma nelle strategie di difesa: sviluppare la capacità di intercettare anticipatamente il *modus operandi* dei diversi *offender*, prevedere e anticiparne le azioni criminali.

L'attuale quadro normativo, delineatosi soprattutto con la recente legge 24 novembre 2023 n. 168, contiene strumenti operativi che, se abilmente e diligentemente applicati, costituiscono efficace “forme di contenimento” del soggetto pericolo una volta che la condotta criminosa viene appresa o denunciata. Mi riferisco alle misure di prevenzione personali amministrative e giudiziarie disciplinate dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia”.

Le misure di prevenzione sono provvedimenti che vengono disposti indipendentemente dalla commissione di un delitto. Lo scopo delle stesse è quello di prevenire la commissione di un reato da parte di soggetti ritenuti “a rischio” per la sicurezza pubblica, valutando il loro stile e tenore di vita. Per l'applicazione delle misure di prevenzione, sono richiesti dei presupposti essenziali tra cui, la pericolosità sociale attuale, dimostrabile da dati di fatto desumibili ed esistenti nel momento in cui è effettuata la valutazione. Occorre, cioè, accertare che il soggetto sia dedito a traffici delittuosi o che, per la condotta ed il tenore di vita, egli viva abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose, ovvero che, per il loro comportamento, debba ritenersi sia dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Sebbene tali misure siano state previste dal Codice delle Leggi Antimafia, in relazione agli indiziati di appartenere alla criminalità organizzata, il loro ambito di applicazione è stato inizialmente esteso sino a ricomprendere anche i soggetti indiziati di atti persecutori. Successivamente, a seguito della modifica intervenuta ad opera della L. 19 luglio 2019 n. 69 (cd. Codice Rosso), la categoria dei soggetti destinatari si è ulteriormente ampliata con la previsione degli indiziati di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Infatti, se l'ex partner/coniuge

è stato condannato per condotte maltrattanti o di persecuzione nei confronti dell'altro e la sua pericolosità resta "attuale", a causa di accadimenti successivi di violenza domestica, la tutela della vittima può essere ampliata grazie alle misure di prevenzione da applicare al soggetto indiziato. La recente Legge 168/2023 ha apportato ulteriori modifiche, estendendo l'applicabilità delle misure di prevenzione anche per reati di omicidio (art. 575 c.p.), lesioni gravi (art. 583 c.p.), laddove aggravate dal legame familiare o affettivo, la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 quinquies c.p.) e la violenza sessuale (art. 609 bis c.p.).

In tale quadro, la proponibilità delle misure di prevenzione personali si è ampliata. Essa deve essere sempre esaminata dall'operatore di polizia, indipendentemente dalle attività di polizia giudiziaria, su iniziativa o su delega dell'A.G., per fatti denunciati o rilevati d'iniziativa. Inoltre, va evidenziato che la recente legge ha previsto che, nella pendenza del procedimento per la sorveglianza speciale verso i soggetti indiziati dei previsti delitti, se sussistono motivi di particolare gravità il presidente del tribunale può disporre, in via d'urgenza, la temporanea applicazione del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati, con l'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, mediante l'applicazione del braccialetto elettronico. La violazione dei provvedimenti d'urgenza consente l'arresto anche fuori dei casi di flagranza, ampliando così l'ambito di intervento della polizia giudiziaria.

Tra l'attivazione delle forze dell'ordine/denuncia della p.o./conoscenza dei fatti e l'eventuale emissione di provvedimenti (precautelari e cautelari) dell'Autorità Giudiziaria a carico del reo, può spesso trascorrere un periodo di tempo consistente che favorisce anche l'accadimento di fatti delittuosi (come il c.d. "incontro di chiarimento", dove l'autore può assumere condotte violente ed omicidiarie). Allora, in questo periodo di tempo l'operatore di polizia giudiziaria deve valutare l'adozione nei confronti dell'autore-maltrattante-stalker dell'ammonimento e delle misure di prevenzione personali, rendendo più efficaci le azioni di protezione preventiva della vittima. In buona sostanza, bisogna creare ogni condizione possibile affinché l'autore reo non possa nuocere.

Questa particolare attenzione dell'Arma verso la proposizione e l'applicazione delle misure di prevenzione viene sollecitata a tutti i livelli dei reparti impegnati sul territorio, anche nell'ambito dei corsi di formazione sulla violenza di genere svolti presso l'ISTI di Velletri.

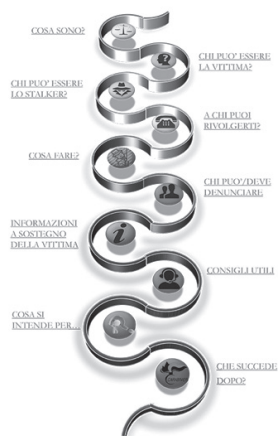
Infine, è da evidenziare che l'Arma partecipa, in ambito interforze, all'ali-

mentazione del sistema “Scudo”, una banca dati dedicata e volta a fornire agli operatori, nell'immediatezza degli interventi, attraverso l'utilizzo di un tablet interattivo, un quadro informativo completo su eventi pregressi accaduti e soggetti coinvolti per consentire di adottare decisioni tempestive e sinergiche per l'applicazione di misure precautelari.

7.5 Gli strumenti informativi: l'informazione e la sensibilizzazione

In un'ottica di sensibilizzazione e di prevenzione primaria, l'Arma dei Carabinieri orienta le proprie risorse volte ad aggredire i precursori del fenomeno, anche con l'informazione preventiva. Nell'apposita area tematica del sito *www.carabinieri.it* la potenziale vittima può reperire tutte le informazioni necessarie per condurre alla denuncia. È stata, a tal fine, allestita una pagina tematica “Codice Rosso” dove si può navigare e conoscere anche le risposte alle principali domande che si pone la vittima in fase di denuncia.

Fig. 9 - Il “serpente” informativo.



Fonte: Ra.CIS 2020

Fig. 10 - Sito Web Carabinieri.



Per aumentare gli strumenti di tutela delle vittime, l'Arma dei Carabinieri ha sperimentato l'utilizzazione del sistema *Mobile Angel*, uno *smartwatch* che viene indossato dalla vittima, come un comune orologio digitale, che consente di inviare il messaggio di allarme direttamente alla centrale operativa, in caso di aggressioni, permettendo anche le audio registrazioni.

Un'ulteriore applicazione pratica a sostegno delle donne vittime di violenza

è l'App "*Bright Sky*", che fornisce informazioni utili sui servizi di supporto specialistico presenti in Italia e permette, inoltre, non solo di registrare (nel "il mio diario") tutti gli episodi di abuso subiti, ma anche di rispondere ad un questionario, per valutare quanto la propria relazione di coppia sia sicura. L'applicazione appare in modalità nascosta, come se fosse un'applicazione di meteo, di gioco o di calendario.

Infine, per chi volesse ricevere informazioni più dettagliate sui singoli reati inerenti alla violenza di genere – sia per sé stessi sia per aiutare un parente/amico/vicino di casa – è possibile accedere ad una parte testuale sfogliabile.

Fig. 13 - Sito Web Carabinieri.

**PER SAPERNE DI PIÙ
VISITA L'AREA TEMATICA DEL SITO
WWW.CARABINIERI.IT**

CHIAMA IL 112
PER RICHIEDERE L'AUTO
DELLE FORZE DELL'ORDINE
RECATI IN QUALSIASI CASERMA
DELL'ARMA DEI CARABINIERI O
COMMISSARIATO DI POLIZIA
PER DENUNCIARE.
SE SEI FERITO CHIAMALA IL 118 O
RECATI AL PRONTO SOCCORSO.

CHIEDI SUPPORTO
CHIAMALA IL NUMERO DI
PUBBLICA UTILITÀ 1522
RIVOLGITI AD UN CENTRO
ANTIVIOLENZA.

FAI ATTENZIONE
IL RAPPORTO CON IL
TUO PARTNER
POTREBBE PEGGIORARE!
PARLANE CON I TUOI
FAMILIARI E AMICI
RICHIEDI UN SUPPORTO
PSICOLOGICO.

**SEI VITTIMA DI VIOLENZA DI
GENERE SE IL TUO PARTNER...**

- PENSI CHE POTREBBE ESSERE
CAPACE DI UCCIDERTI O DI
FARSI DEL MALE
- TI COSTRINGE AD AVERE
RAPPORTI SESSUALI
- TI MINACCIA CON ARMI
- TI MINACCIA DI MORTE
- TI COLPISCE/FERISCE
- CON LUI NON TI SENTI AL SICURO
- TI MALTRATTA
- TI PERSECUITA
- TI PROVOCA SENSI DI COLPA
- TI ISOLA
- TI RICATTA
- TI CONTROLLA
- TI UMILIA
- TI SMINUISCE
- TI INGANNA
- TI IGNORA

Fig. 14 - Sito Web Carabinieri.

**PER SAPERNE DI PIÙ
VISITA L'AREA TEMATICA DEL SITO
WWW.CARABINIERI.IT**

CHIAMA IL 112
PER RICHIEDERE L'AUTO
DELLE FORZE DELL'ORDINE
RECATI IN QUALSIASI CASERMA
DELL'ARMA DEI CARABINIERI O
COMMISSARIATO DI POLIZIA
PER DENUNCIARE.

CHIEDI SUPPORTO
CHIAMALA O SCRIVI AL 114
EMERGENZA INFANZIA
VALUTA CON I TUOI GENITORI
QUALI AZIONI INTRAPRENDERE:
DENUNCIARE O CHIEDERE
L'AMMONIMENTO DEL BULLO.

PARLANE CON QUALCUNO
È IL PRIMO PASSO PER
RISOLVERE IL PROBLEMA!
CONFIDATI CON UN AMICO E
INFORMA I TUOI GENITORI E
GLI INSEGNANTI.

SEI VITTIMA DI BULLISMO SE...

- HAI PENSATO DI FARTI DEL MALE O
PENSI DI NON AVERE VIA D'USCITA
- HAI SUBITO AGGRESSIONI FISICHE
E/O LESIONI
- TI MINACCIA CON OGGETTI DA
TAGLIO O ARMI
- TI OBBLIGANO A MOSTRARE PARTI
DEL TUO CORPO
- TI COSTRINGONO A FARE COSE
CHE NON VUOI
- TI SPINGONO, STRATTONANO,
DANNO CALCI
- DISTRUGGONO O RUBANO I TUOI
OGGETTI PERSONALI
- MINACCIA DI PICCHIARTI
- SEI BERSAGLIO DI MOLESTIE O
COMMENTI OFFENSIVI ANCHE ONLINE
- TI FANNO PRESSIONE PER
ACCETTARE SPIDE ONLINE
- CONDIVIDONO TUE FOTO E/O
VIDEO SU INTERNET O SULLE CHAT
SENZA IL TUO CONSENSO
- CERCANO DEI PRETESTI PER LITIGARE
- SPESSE TI FANNO DISPRETTI
- TI PRENDONO IN GIRO O TI UMILIANO
- TI ISOLANO O TI ESCLUDONO DAL GRUPPO

Fonte: Elaborazione Sezione Atti Persecutori del RA.CIS anno 2021

Uno strumento visivo particolarmente efficace e immediato è il test di auto-valutazione, detto "*Violenzometro*" (Graf.13) e "*Bullizometro*" (Graf.14), per rilevare i segnali del livello di violenza subita. Anch'essi sono reperibili nel sito web carabinieri, nell'apposita area tematica "Codice Rosso", e contiene una serie di affermazioni che misurano il livello e il grado di manifestazione delle condotte di

violenza di genere e tra i ragazzi. Esso è stato costruito sulla base delle esperienze operative acquisite dalla rilevazione dei fattori di rischio maggiormente ricorrenti negli eventi trattati.

L'Arma dei Carabinieri promuove anche in ambito internazionale corsi di "consapevolezza di genere" (*gender awareness*), attraverso il Centro di Eccellenza per la Polizia di Stabilità (CoESPU) di Vicenza, dove viene svolta una specifica formazione sulla "tutela di genere nelle operazioni a sostegno della pace" (*Gender Protection in Peace Support Operations*), rivolto a ufficiali superiori appartenenti alle Forze di polizia/ Gendarmerie straniere.

Nell'ambito di questi corsi vengono tenuti specifici moduli di "problematiche connesse al genere", corredati da approfondimenti sulle tematiche di "violenza sessuale connessa al conflitto", "sfruttamento e abusi sessuali" e sulla "protezione dei minori".

Conclusioni

Il modello di prevenzione e contrasto adottato dall'Arma dei Carabinieri, sopra delineato, segue un approccio che si può definire globale, inteso come azioni sul territorio sviluppate nel solco delle direttrici strategiche indicate dal quadro normativo nazionale internazionale e nazionale, in sinergia con gli altri attori sociali.

Ma, per un efficace contrasto al fenomeno, senza dubbio il primo passo fondamentale è quello della persona coinvolta. Non nascondere a sé stessa e agli altri di essere vittima di violenza, non restare in silenzio e parlarne con persone vicine amiche, colleghe/i, parenti per raggiungere l'autoconsapevolezza, sono le chiavi di ogni efficace prevenzione. Ovvero, chiamare il numero 1522 per prendere informazioni sui diritti e le tutele gratuite delle donne vittime di violenza, rivolgersi ad un centro antiviolenza più vicino per un supporto psicologico e legale gratuito o a una casa rifugio che offre ospitalità alloggiativa alla vittima ed ai suoi figli, chiedere aiuto alle forze di polizia chiamando il 112 in caso di emergenza, dando tutte le informazioni necessarie per essere raggiunte dalla pattuglia di pronto intervento o recandosi presso le caserme dei Carabinieri o uffici di Polizia per denunciare i fatti.

La violenza non va tollerata, la violenza va denunciata. La denuncia non deve essere accessoria, un atto dal quale ci si può esimere o relegato alla sola vittima, la denuncia è un obbligo giuridico e morale di tutti noi, per chi è vittima di

violenza e per chi è a conoscenza di una violenza agita. Non si può prescindere da questo diritto-dovere per un adeguato contrasto della violenza, per rendere giustizia alle vittime e un giusto risarcimento del danno subito, per migliorare la società e renderla più civile, per non essere complice di chi commette un crimine, per non lasciare che la violenza venga agita indisturbatamente.

È su tali presupposti che si costruisce un'azione concreta di prevenzione e contrasto delle forze dell'ordine, che in maniera imprescindibile devono agire “in sistema e in sinergia” con la rete territoriale di tutti i dedicati servizi istituzionali.

Bibliografia

- BALDRY A.C., *Dai maltrattamenti all'omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio*, FrancoAngeli, Milano, 2020.
- CORRADI C., *I modelli sociali della violenza contro le donne. Rileggere la violenza nella modernità*, FrancoAngeli, Milano, 2008.
- RANDALL KROPP P., HART STEPHEN D., LYON DAVID R., *SAM - Stalking Assessment and Management*, Hogrefe, Firenze 2022.
- ROSSI L., *L'analisi investigativa nella psicologia criminale. Vittimologia: aspetti teorici e casi pratici*, Giuffrè, Milano, 2005.
- SERAGUSA L., *Stalking: co-costruzione di una relazione*, in *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, Roma, n. 2, 2019.
- WALKER L. E.A., *The battered women syndrom study*, Springer Publishing Company, New York 2009.
- ZARA G., *Le carriere criminali*, Giuffrè, Milano, 2005.

Sezione terza

La prospettiva giuridica:
norme preventive e di contrasto

8. Violenza di genere e profilo normativo: prima e dopo il “Codice Rosso”

Roberta Aurilia

Premessa

Prima di entrare nel merito della questione strettamente giuridica, è necessaria una puntualizzazione in termini lessicali sulla differenza tra i lessemi femminicidio e femminicidio.

Il termine femminicidio o femicidio, che deriva dall'inglese *femicide*, inizialmente, indicava l'uccisione di una donna in quanto tale. Intorno alla seconda metà del '900, la studiosa Diana Russel ha contribuito alla creazione della categoria criminologica¹ che utilizzava il termine per indicare gli omicidi di genere (Russel e Harmes, 2001: 13) distinguendo, però, gli omicidi di donne per motivi accidentali da tutti quelli in cui la morte era esito o conseguenza di forme di violenza o discriminazione di genere (Russel, 1992: 15). Successivamente, il termine è stato tradotto in differenti lingue a livello mondiale: la matrice è comune, in quanto trattasi di omicidi e di violenza maschile sulle donne ma, spesso, con significati differenti, essendo un fenomeno che risente fortemente del contesto socioculturale nel quale è calato.

Con il termine femminicidio, invece, ci si riferisce non solo al genere della vittima ma anche alla responsabilità sociale e politica della morte di una donna, cioè al contesto strutturale di discriminazione di genere nel quale questa forma di violenza si inserisce.

I socio-antropologi definiscono il femminicidio come «la forma estrema di

¹ Nella categoria criminologica del femminicidio rientrano: gli omicidi di donne commessi durante o al termine di una relazione di intimità da parte del partner o ex; gli omicidi da parte di padri, fratelli o altri familiari in danno di figlie, sorelle o altre familiari che rifiutano un matrimonio imposto, o per qualsiasi altro motivo espressione di punizione nei confronti della donna, ovvero di controllo e di possesso; gli omicidi dei clienti o degli sfruttatori in danno delle prostitute; gli omicidi delle vittime di tratta; gli omicidi di donne a causa del loro orientamento sessuale o identità di genere; ogni altra forma di omicidio commesso nei confronti di una donna o bambina perché donna.

violenza di genere contro la donna, prodotto della violazione dei suoi diritti umani in ambito pubblico e privato, attraverso varie condotte misogine che comportano l'impunità delle azioni poste in essere tanto a livello sociale quanto dallo Stato e che, ponendo la donna in una situazione indifesa e di rischio, possono culminare con l'uccisione o il tentativo di uccisione della donna stessa, o in altre forme di morte violenta di donne e bambine, di sofferenze psichiche e fisiche comunque evitabili, dovute all'insicurezza, al disinteresse delle Istituzioni e all'esclusione dallo sviluppo e dalla democrazia» (Lagarde e De Los, 2006: 216).

8.1 Ricostruzione della legislazione sul tema della violenza di genere prima del “Codice Rosso”

La rilevanza giuridica del fenomeno ha una temporalità differente nei contesti nazionali e internazionali.

Sul piano giuridico internazionale si riscontra un interessamento per la questione già a partire dalla fine degli anni '70 del secolo scorso. L'Assemblea Generale dell'ONU, infatti, adottò la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW), ratificata dall'Italia nel 1985. L'interesse sociale per il “fenomeno” della violenza domestica in Italia, invece, si registra solo a partire dagli anni '90², cioè quando nella letteratura criminologica inizia ad usarsi il neologismo “femminicidio” che ha permesso di etichettare in modo chiaro un fenomeno che, fino a quel momento, aveva confini incerti. Questo ritardo si giustifica in quanto l'Italia, molto più che altri Paesi, ha scontato una fortissima influenza del retaggio storico-culturale, fondato su una famiglia di stampo patriarcale e cattolico.

Nella categoria del femminicidio rientrano tutte quelle forme di violenza (fisica, sessuale, psicologica ed emotiva) subite dalle donne in quanto tali. Pertanto, è l'appartenenza al genere che determina l'agire criminoso.

Con la L. n. 66/1996 la violenza, da fatto privato dai più accettato in quanto appartenente alla sfera privata, assume a problema sociale intollerabile. È da que-

² Fino al 1956, infatti, vigeva il cd. *ius corrigendi* che spettava al *pater familias*; nel 1968 la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 559 c.p. che puniva il solo adulterio della moglie; nel 1975 la struttura gerarchica della famiglia cambiò a favore di quella paritaria. Con la Legge n. 442/1981 veniva abolito il delitto per causa d'onore cui seguì l'abrogazione del matrimonio cd. riparatore (art. 544 c.p.).

sto momento che, tramite la normativa penale, viene offerta tutela, in via sempre crescente, alle vittime di violenza. Vengono introdotte le norme contro la violenza sessuale (artt. 609 *bis-decies*) con contestuale abrogazione delle precedenti³.

Nel 2001, poi, con la L. n. 154 in materia di violenza nelle relazioni familiari, non solo viene introdotto l'art. 282 *bis* rubricato "allontanamento dalla casa familiare" ma vengono previste delle modifiche al Codice civile e a quello di procedura civile rispetto alla materia degli ordini di protezione contro gli abusi familiari.

Ancora, nel 2009 con il Decreto sicurezza (L. n. 38), viene introdotto l'art. 612 *bis*, il cd. stalking; viene prevista la possibilità per la persona offesa di essere ammessa al gratuito patrocinio in deroga ai limiti reddituali per determinati delitti⁴; infine, si prevede il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, art. 282 *ter* cpp.

Se prima si parlava genericamente di tutela nei confronti delle donne vittime di violenza, è a partire dal 2011 che il termine femminicidio è stato adottato dai media in maniera sempre crescente: in seguito al Rapporto Ombra⁵ sull'implementazione della CEDAW in Italia, per la prima volta venivano rivolte delle raccomandazioni nei confronti di uno Stato europeo in materia di femminicidio⁶, espressione che fino ad allora veniva ricollegata ai soli Stati dell'America Centrale (Spinelli, 2008).

³ È importante sottolineare che gli abrogati artt. 530, 539, 541, 542 e 543 del Codice penale erano inseriti nel titolo IX "Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume". Invece, i nuovi artt. 609 *bis-decies* sono inseriti nel titolo XII "Dei delitti contro la persona".

⁴ Nella specie, trattasi dei reati di cui agli artt. 609 *bis* (violenza sessuale), 609 *quater* (atti sessuali con minorenne) e 609 *octies* (violenza sessuale di gruppo) cp.

⁵ Ogni quattro anni gli Stati firmatari del trattato internazionale CEDAW devono produrre un rapporto governativo in cui illustrano le misure che i Governi nazionali hanno realizzato per raggiungere i risultati richiesti dal trattato stesso. Parallelamente e autonomamente, la società civile può redigere ogni quattro anni un proprio rapporto, il cd. Rapporto Ombra, per fornire al comitato CEDAW una propria analisi della condizione delle donne del proprio Paese e delle criticità e mancanze cui lo Stato deve ottemperare.

⁶ Il Comitato, nelle osservazioni conclusive al governo italiano, si diceva preoccupato in quanto in più di 7 casi su 10 trattasi di *Intimate Partner Violence* (IPV), cioè l'omicidio della donna era preceduto da uno o più atti di violenza commessi dal medesimo aggressore, partner o ex partner, nei confronti della stessa. Tali episodi, nella maggior parte dei casi, sono anche noti alle Istituzioni, in quanto oggetto di denuncia o comunque segnalati da chiamate di emergenza o ancora perché le vittime erano seguite dai servizi sociali.

Nel 2013 viene ratificata la Convenzione di Istanbul⁷, con L. n. 77, che segna l'inizio di una serie di interventi per istituire una strategia integrata per combattere ogni forma di violenza, in particolare nei confronti delle donne, in quanto forma di grave violazione dei diritti umani. Si tratta del primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che propone un quadro normativo completo e integrato a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. La *mission* è quella delle cd. "tre P", cioè prevenzione, protezione e sostegno delle vittime, perseguimento degli autori, più la quarta che riguarda le politiche integrate.

Sempre in quell'anno, con L. n. 119/2013, cd. Legge sul femminicidio, viene modificato il Pacchetto sicurezza con l'introduzione del concetto di violenza assistita, con contestuale abrogazione del co 2 dell'art. 572 e l'introduzione dell'aggravante generica n. 11 *quinquies* dell'art. 61 c.p. In questo modo, oltre che tutelare specificamente la vittima del reato, si estende il raggio d'azione dell'intervento, prevedendo una tutela speciale del minore da tutte le ricadute psicologiche e sociali derivanti dal contatto con un ambiente familiare violento. Ancora, viene riconosciuta la possibilità dell'allontanamento dalla casa familiare, cd. allontanamento d'urgenza ex art. 384 *bis* cpp, ad opera della polizia giudiziaria. Si introduce l'obbligo di notificazione alla persona offesa delle vicende processuali che la coinvolge direttamente o indirettamente (*ex multis*, richiesta di misura cautelare, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e quello dell'avvenuta richiesta di archiviazione). Inoltre, a prescindere dai limiti reddituali, viene garantita

⁷ La Convenzione di Istanbul, adottata dal Consiglio d'Europa nel 2011, ha ad oggetto la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne. Per la prima volta, viene fornita una definizione della violenza di genere nei seguenti termini: «con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini». Nello specifico, il 17° considerando della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che tratta di norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, prevede che: «Per violenza di genere si intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi stupro, aggressione sessuale e molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cd. reati d'onore. Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a causa dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni connesso a tale violenza».

l'ammissione al gratuito patrocinio per le vittime di reati di maltrattamenti e stalking. Infine, si prevede la facoltà di ammonimento da parte del questore per i reati di cd. violenza domestica⁸.

Anche il "Jobs Act" ha contribuito a rafforzare la tutela delle vittime di violenza di genere: infatti, l'art. 24 del D.L. n. 80/2015, ha introdotto il congedo per le donne vittime di violenza⁹.

Il D.lgs. n. 212/2015, attuativo della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, ha introdotto nuove norme, integrando la legislazione già esistente prevista dall'ordinamento processual-penalistico¹⁰.

Nel 2016, con la L. n. 122, viene istituito il Fondo per le vittime di un reato doloso commesso con violenza contro le persone. L'accesso al fondo, che nasce come forma di ristoro (*rectius* indennizzo) per le spese mediche e assistenziali affrontate dalla vittima, viene concesso nei casi di violenza sessuale e omicidio, anche indipendentemente dalla presenza di spese mediche e/o assistenziali¹¹. Ancora, la L. 4/2018 ha rafforzato la tutela per i figli rimasti orfani in seguito ad un

⁸ Per reati di violenza domestica si intendono tutti quelli commessi in ambito familiare per i quali il questore ha facoltà di ammonimento ex art. 3, L. n. 119/2013.

⁹ Il congedo per le donne vittime di violenza, ufficializzato dalla circolare INPS n. 65/2016, prevede la possibilità di ottenere una sospensione dal lavoro per un massimo di 3 mesi, frazionabili su base oraria o giornaliera, per le donne vittime di violenza, per le più disparate categorie lavorative di appartenenza (es. lavoratrici dipendenti pubbliche e private, impiegate, dirigenti, addette ai servizi domestici e familiari, lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS). Nel periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari al 100% dell'ultima retribuzione.

¹⁰ Nello specifico, si è previsto il diritto della vittima ad essere informata sulle vicende relative allo svolgimento del procedimento penale, compresa l'eventualità di una possibile scarcerazione, e varie tutele per la persona offesa in condizioni di vulnerabilità (*ex multis*, le cautele da adottare durante la testimonianza al fine di non danneggiare la vittima del reato).

¹¹ Per l'accesso al Fondo sono previsti requisiti stringenti: 1. Le spese mediche e/o assistenziali devono essere documentate; 2. Aver già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato, salvo sia ignoto o ammesso al gratuito patrocinio; 3. Non aver concorso, anche colposamente, alla consumazione del reato che ha cagionato il danno; 4. Non aver ricevuto condanne con sentenza definitiva e non essere sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407 co 2 lett. a) e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; 5. Non aver percepito, per il medesimo reato, somme erogate da soggetti pubblici o privati per un valore superiore ad € 5.000,00.

crimine domestico, estendendo dunque la tutela anche ai soggetti non direttamente coinvolti in prima persona nell'evento delittuoso.

Nonostante tale impianto normativo, l'Italia è stata condannata dalla Corte Europea¹² a causa di un'imperizia rispetto ad una denuncia di violenza, che ha poi portato ad un tentato omicidio nei confronti della querelante e di suo figlio. Questo a riprova che, nonostante l'iperproduzione normativa a fronte dell'attenzione nei confronti del fenomeno mostrata dalla dottrina e comunità scientifica, dal legislatore e dalla giurisprudenza, c'era ancora qualche cortocircuito che impediva una reale ed effettiva tutela della vittima.

8.2 *L. 69/2019, il Codice Rosso e il cd. nuovo Codice Rosso, L. 168/2023*

Con la L. n. 69/2019 è stato introdotto il cd. "Codice Rosso" di contrasto alla violenza di genere, con lo scopo di assicurare una tutela sempre maggiore alle donne vittime di violenza. L'intervento non punta solo sull'inasprimento delle pene ma agisce soprattutto sul "fattore tempo" al fine di prevenire, e non solo contrastare, il fenomeno. Individuando, dunque, alcuni reati spia¹³ che fungono da campanello d'allarme rispetto alla consumazione (eventuale) delle forme di violenza domestica e di genere, si è intervenuti sul codice di rito al fine di: da un lato, rendere più rapido l'inizio del procedimento penale; dall'altro, accelerare l'adozione di provvedimenti a tutela delle vittime. Infatti, gli obiettivi principali perseguiti, sulla falsariga delle "tre P" della convenzione di Istanbul, sono quelli che riguardano: 1. Prevenzione dei reati; 2. Protezione delle vittime; 3. Inasprimento delle pene per la commissione dei cd. reati di genere; 4. Modifiche dell'iter procedimentale per combattere le lungaggini processuali.

La legge è intervenuta sul diritto penale sostanziale, processuale, penitenziario e sulle misure di prevenzione, potenziando gli istituti introdotti a seguito dell'attuazione della Direttiva 2012/29/UE. Rispetto al diritto penale sostanziale, sono state introdotte nuove fattispecie incriminatrici: violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ex art. 387 *bis*; costrizione o induzione

¹² Sentenza CEDU del 2 marzo 2017 – Ricorso n. 41237/14 – Causa Talpis c. Italia.

¹³ Tra cui, maltrattamento in famiglia (572 c.p.), stalking (612 c.p.), violenza sessuale (609 *bis* c.p.).

al matrimonio, ex art. 558 *bis*; deformazione dell'aspetto della persona tramite lesioni permanenti al viso, ex art. 583 *quinques*; il cd. *revenge porn*, ex art. 612 *ter*. Infine, la violenza assistita è tornata ad essere considerata reato autonomo, art. 572 co 2 c.p. Oltre ad una serie di interventi volti alla tutela del minore nel caso di coinvolgimento diretto o indiretto nella fattispecie di reato, è stato inasprito il regime sanzionatorio di una serie di reati, tra cui lo stalking, i maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e atti sessuali con minorenne. Si è intervenuti anche sull'art. 165 c.p., subordinando la sospensione condizionale della pena alla partecipazione a percorsi specifici di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i reati di cui agli artt. 572, 609 *bis-ter-quater-quinquies-octies* e 612 *bis*, 582, 583 *quinquies* aggravate ex art. 576 co 1 nn. 2-5-5.1 e 577 co 1 n. 1 e co 2. L'aspetto più rilevante del codice di rito riguarda la previsione di strumenti funzionali a velocizzare l'instaurazione del procedimento penale per i delitti di violenza di genere e domestica e la predisposizione di rimedi a protezione delle vittime. Anche per quanto riguarda l'apparato penitenziario degne di nota sono le modifiche apportate alle L. n. 354/1975 in tema di concessione dei benefici dell'assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio, misure alternative alla detenzione e in tema di assistenza psicologica e recupero, finalizzati al reinserimento del reo in società, tramite percorsi di risocializzazione presso enti o associazioni. Sotto il profilo della prevenzione, fermo restando il divieto di cui all'art. 282 *ter* cpp, si prevede la possibilità di applicare procedure di controllo e monitoraggio mediante cd. braccialetto elettronico (Garofoli, 2023).

Oltre agli interventi sul piano squisitamente giuridico sulla normativa sostanziale e processuale, le leggi di riforma del processo penale, L. n. 134/2021 e la L. n. 53/2022, sono intervenute prevedendo, rispettivamente, da un lato una estensione delle tutele per le vittime di violenza domestica e di genere e, dall'altro, il potenziamento della raccolta di dati statistici sulla violenza di genere sulla base di una migliore cooperazione/collaborazione dei soggetti coinvolti.

Ancora, di recente è stata approvata la L. n. 168/2023, cd. nuovo Codice Rosso rafforzato¹⁴, che ha modificato il Codice penale, di procedura penale, la

¹⁴ La scelta di tale denominazione risiede in una duplice ragione: da un lato, l'impronta sistematica è la medesima della L. n. 69/2019; dall'altro, le modifiche introdotte intendono colmare delle lacune della precedente normativa e risponde a problemi pratico-applicativi segnalati dagli operatori del diritto in seguito all'attuazione delle norme esistenti.

legislazione antimafia e le misure di prevenzione. In particolare, si ricordano: le indicazioni circa l'obbligatorietà dell'uso del braccialetto elettronico di controllo negli ordini restrittivi (ex art. 282 *bis-ter* c.p.); le disposizioni di coordinamento volte alla costruzione di una rete di protezione della vittima tra giurisdizione cautelare, di cognizione e di prevenzione; l'introduzione della cd. vigilanza dinamica, volta ad assicurare la corretta attuazione degli ordini di protezione delle persone offese; l'obbligo per il PM di ascoltare la persona offesa entro tre giorni dalla ricezione della denuncia, pena, in caso di mancato rispetto di tale termine, la revoca ad opera del procuratore della Repubblica dell'assegnazione del procedimento al magistrato designato e poi procedere senza ritardo nell'acquisizione delle suddette informazioni; l'applicabilità delle misure di prevenzione anche nei casi di maltrattamento coniugale o nei confronti di conviventi; l'estensione del periodo entro il quale la vittima può denunciare (da 6 a 12 mesi). Chiaramente, la *ratio* di tale provvedimento normativo è duplice: quella acceleratoria della trattazione e quella di protezione delle vittime. In particolare, il tema della protezione delle vittime riguarda non solo l'aspetto del rischio reiterazione della violenza e/o ritorsione da parte dell'autore del reato, ma anche del rischio della cd. vittimizzazione processuale¹⁵. Ancora, si ricorda il D.L. n. 122/2023 che ha previsto l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere (operativa da luglio 2023) e un sistema di monitoraggio regolare¹⁶ sull'obbligo per il PM di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato.

8.3 Criticità e prospettive future

La prima criticità che è necessario evidenziare è quella relativa alla problematica della misurazione del fenomeno. Sebbene la categoria del femminicidio

¹⁵ Trattasi della circostanza per cui l'esperienza del processo, se non avviene in base agli standard internazionali di protezione delle persone offese, può causare danni ulteriori alla vittima (*ex multis*, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità) rispetto a quelli già causati dal reato.

¹⁶ In particolare, si prevede che le procure inviino, con cadenza trimestrale, una relazione avente ad oggetto il rispetto del termine di tre giorni per l'ascolto della persona offesa che ha denunciato, al procuratore generale presso la Corte d'Appello che, a sua volta, deve inviare una relazione semestrale al procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

sia fondamentale in quanto permette di distinguere quanti omicidi che hanno come vittima una donna siano riconducibili ad una manifestazione della violenza maschile sulla donna oppure sono rubricabili in altro modo, purtroppo, la rilevazione e soprattutto la comparazione di questi dati è molto difficoltosa. Infatti, da un lato non c'è omogeneità nella loro raccolta¹⁷ e, dall'altro, manca una cooperazione tra banche dati¹⁸. Dunque, è ben possibile che, in difetto o in eccesso, si abbia una sottostima o una sovra stima del fenomeno a causa della cattiva elaborazione delle informazioni a disposizione. Da quando le Nazioni Unite, nel 2012, hanno riconosciuto che il femminicidio, in quanto manifestazione della violenza maschile sulle donne, è una grave forma di violazione dei diritti umani di portata globale, che si presenta come il momento finale di un *continuum* di violenze che si consumano in un contesto di discriminazione delle donne in tutti gli ambiti, tutti gli Stati si sono impegnati nel senso dello studio statistico del fenomeno. Tuttavia, l'assenza o comunque esiguità di dati ufficiali ha facilitato quei meccanismi di allarmismo propri dei *media mainstreaming* che hanno portato all'indebita percezione di un aumento esponenziale del fenomeno tale da parlare di "emergenza"; ma più che di emergenza, dovrebbe parlarsi di emersione agli occhi dell'opinione pubblica di un fenomeno endemico e strutturale (Spinelli, 2012). La Tab. 1, infatti, ci mostra come si registri un decremento dell'andamento generale dal 2021 fino al 2024, con una diminuzione delle vittime di genere femminile, una flessione degli omicidi commessi dal partner/ex partner e relativa diminuzione delle vittime di genere femminile.

¹⁷ *Ex multis*, non tutte le autorità dei Paesi riportano il dato relativo alla relazione esistente (se esiste) tra l'autore e la vittima del reato, oppure non distinguono tra omicidio e femminicidio sulla base di indicatori comuni, ecc.

¹⁸ È possibile riferirsi a fonti nazionali o sovranazionali, tra cui: la banca dati ISTAT (che ha una specifica sezione dedicata violenza sulle donne.Stat), i Report del Ministero dell'Interno, i dati dell'*European Institute for Gender Equality* (EIGE), il Rapporto EU.R.E.S. del centro Ricerche Economiche e Sociali, le varie *survey* a livello internazionale (tra cui si ricorda *Small Arms Survey* 2024), i dati dell'OMS, le banche dati delle polizie nazionali, europee e internazionali nonché quelli dell'Amministrazione Giustizia, ecc. Si segnala che tale elenco, che segue un criterio di aggiornamento dei dati, è a titolo esemplificativo e non esaustivo.

Tab. 1 - Andamento omicidi volontari in Italia, generico e con specifica del genere. Anni 2021-2024.

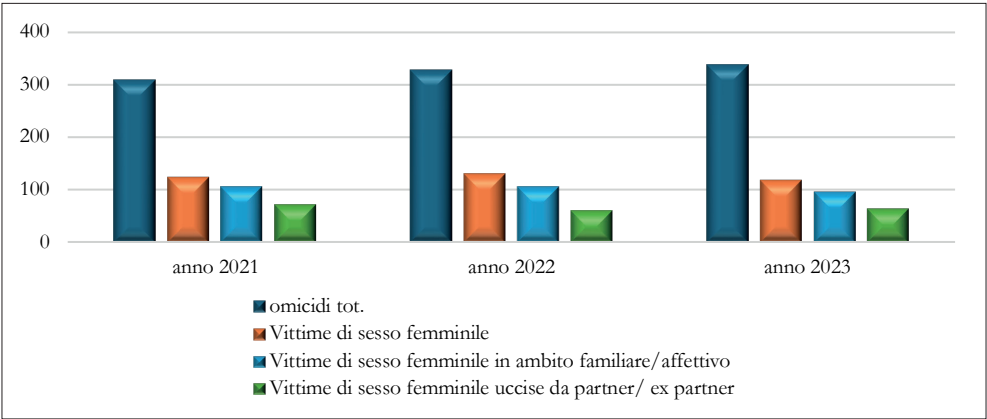
Reato	Anno di riferimento				
	2021	2022	2023	2023*	2024*
Omicidi tot.	310	328	338	277	235
Vittime di sesso femminile	123	130	118	98	82
Omicidi in ambito familiare/affettivo	155	148	148	124	112
Vittime di sesso femminile in ambito familiare/affettivo	107	106	96	81	72
Omicidi per mano di partner/ex partner	82	70	70	57	51
Vittime di sesso femminile uccise da partner/ ex partner	72	61	64	52	44

Fonte: dati del Ministero dell’Interno.

*L’anno 2024 è aggiornato al 06 ottobre 2024. Pertanto, ai fini di una comparazione con l’anno precedente, per il 2023 viene riportato sia il totale (per ragioni di comparazione con gli anni precedenti, dal 2021 al 2022) sia il medesimo periodo considerato per il 2024, cioè fino al 06 ottobre 2023.

Dai grafici nn. 1 e 2 si vede chiaramente come, nonostante il fenomeno sia di grave allarme sociale, e questo è innegabile, tuttavia, non assume i connotati dell’emergenza stante una lenta ma costante diminuzione degli omicidi di genere.

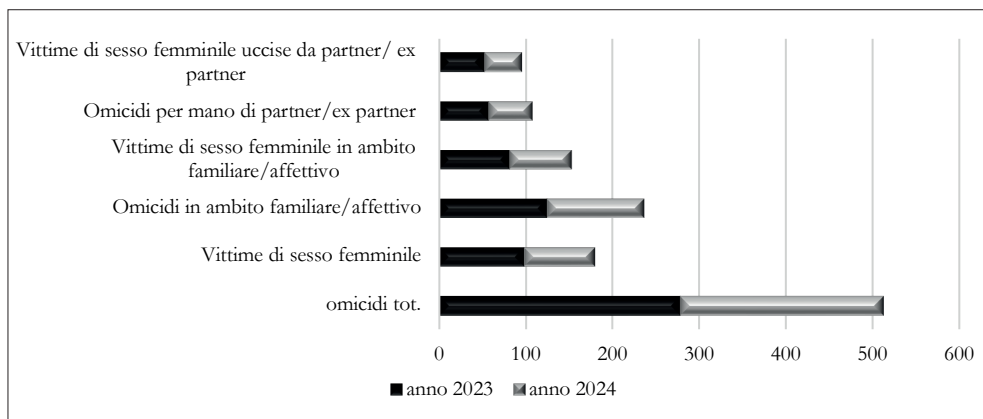
Graf. 1 - Andamento omicidi volontari con specifica del genere, periodo 2021-2023.



Fonte: Ns elaborazione dati Ministero dell’Interno

8. Violenza di genere e profilo normativo:

Graf. 2 - Andamento omicidi volontari con specifica del genere, focus periodo 2023-2024*.



Fonte: Ns elaborazione dati Ministero dell'Interno

*Per gli anni 2023 e 2024, ai fini di omogeneità per la comparazione, viene preso in considerazione il periodo che va dal 01 gennaio al 06 ottobre.

Sul piano sostanziale, invece, la prima criticità che si riscontra riguarda la definizione del fenomeno. Nonostante il differenziato catalogo di reati, neo introdotti o già esistenti e poi modificati, la violenza di genere e quella domestica non vengono definite in maniera chiara dalla legge nazionale. Pertanto, il significato è da ricercarsi per la violenza domestica nell'art.3 co 1 del D.lgs. 93/2013¹⁹ convertito nella L. 119/2013 (cd. Legge sul femminicidio) e per la violenza di genere nella Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰. Tuttavia,

¹⁹ [...] “Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici (o commessi in presenza di minorenni), di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.”

²⁰ “Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore». Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza”.

tali definizioni sono ampie e, nonostante lo sforzo di ricondurre l'eterogeneità delle forme di manifestazione del reato in un catalogo quanto più completo possibile, tale sforzo sembra ampiamente disatteso, traducendosi in una forma di incertezza definitoria. Tale situazione si aggrava se si tiene in considerazione che il *corpus* della legislazione sul tema non è sistematizzato e, dunque, è l'interprete che deve compiere uno sforzo ulteriore di sintesi, con tutto ciò che ne consegue.

Rispetto all'ambito procedurale, l'elemento innovativo riguarda la previsione di un'accelerazione dell'iter dei procedimenti che riguardano casi di violenza, partendo da uno dei possibili atti d'impulso del procedimento, cioè la denuncia che, per previsione normativa, avrà una corsia preferenziale. Inoltre, sempre per il tema di velocizzare le indagini e i procedimenti giudiziari, la legge prevede l'obbligo per la PG, in presenza di reati appartenenti al catalogo dei reati spia, di dare priorità alle indagini, senza spazi per una eventuale valutazione discrezionale della situazione.

A fronte dei tratti indubbiamente virtuosi degli interventi normativi degli ultimi anni, si riscontrano non poche criticità applicative e illogicità.

Innanzitutto, trattandosi di accertamenti sommari a carico di un soggetto, il "Codice Rosso" potrebbe essere utilizzato in maniera strumentale da parte delle vittime per limitare la libertà personale della persona denunciata, innocente fino alla sentenza definitiva.

Ancora, si riscontrano numerose problematiche applicative. La prima e più ricorrente è quella della discrasia tra i tempi contratti di reazione delle FFOO immaginati dal legislatore e quelli che nella realtà si possono attuare, sia per una questione quantitativa di personale, sia causa tempistiche dovute all'iniziativa del PM rispetto alla richiesta di applicazione di una misura cautelare. Un'altra, diretto precipitato della prima, anzi causa della stessa, è l'attribuzione dell'urgenza ad ogni denuncia collegata a questi reati, senza una previa verifica dell'effettiva urgenza: questo crea una mole di denunce tale che non possono essere organizzate in ordine di priorità e un sovraccarico di lavoro per le procure considerando che, una volta attivato il procedimento penale, non può essere annullato ma solo definito. Si giunge, dunque, al paradosso che quando tutto è urgente, nulla lo è più. Inoltre, ammesso che la risposta sia tempestiva, si va incontro, di frequente, alla problematica delle lesioni potenziali dei diritti difensivi dei soggetti accusati. Si viene quasi a creare uno sbilanciamento dell'equilibrio processuale e giuridico a favore della potenziale vittima e a sfavore del soggetto incolpato, indagato e non ancora imputato, frutto di una eccessiva anticipazione della soglia di tutela e del penalmente rilevante a causa del grave allarme sociale che desta il fenomeno e

per ragioni di politica criminale. Più numerosi di quanto si possa pensare sono i casi dei cd. “falsi positivi”: l’infondatezza dell’accusa si disvela a provvedimenti giudiziari e amministrativi già applicati, senza un impianto probatorio tale da giustificare questa forte anticipazione della soglia di tutela (dichiarazioni della vittima non supportate da elementi di prova esterni).

La domanda alla quale bisogna rispondere, dunque, è la seguente: è giusto sacrificare il diritto di difesa di un soggetto a fronte di un fenomeno di grave allarme sociale che, se non individuato sul nascere, potrebbe avere conseguenze irrimediabili? Qual è, dunque, il giusto, opportuno ed equo punto di equilibrio tra le ragioni della vittima e le ragioni dell’incolpato?

Se è vero, com’è vero, che non esiste una risposta unica, ma bisogna accertare caso per caso le circostanze del fatto in concreto in seguito alla denuncia, e se è altrettanto vero che il “Codice Rosso” in laboratorio funziona e ha finalità virtuose²¹ ma, sul piano applicativo, sconta la pecca di non fare i conti con la realtà della effettiva fattività delle misure contenute nel provvedimento, resta il tema della nomorrea legislativa che interessa anche questo fenomeno. Così come da *excursus* normativo precedente, si ravvisano una serie di interventi di natura nazionale, sovranazionale e poi nazionale di adeguamento, spesso affidati alla decretazione d’urgenza, che rischiano di rendere il quadro normativo disarmonico, disfunzionale, poroso a detrimento non solo della possibile efficacia degli strumenti esistenti laddove ben coordinati tra loro, ma anche e soprattutto delle vittime, quasi illuse da provvedimenti che promettono ma non proteggono²².

²¹ Si pensi, *ex multis*, a tutti quegli strumenti, tecnologici e non, che sono stati predisposti e implementati, partendo dal basso, cioè sensibilizzando la società civile e il Terzo Settore e non solo le Istituzioni, tra cui: l’educazione nelle scuole, le linee di assistenza telefonica del 1522 e le app a supporto delle donne in pericolo o vittime di violenza, i CAV, la formazione continua e sempre più specifica degli operatori e delle operatrici che seguono le donne vittime di violenza durante il loro percorso (prima, durante e dopo il procedimento), ecc.

²² Si evidenzia che il fallimento delle istituzioni nel proteggere in modo adeguato le donne vittime di *Intimate partner violence* (IPV) non è solo causa di un inadeguato impianto normativo, bensì di ostacoli di natura culturale (Si pensi, tra gli altri, al contesto patriarcale e incentrato sulla famiglia che esiste in certe realtà territoriali; alla violenza domestica, nella sua articolazione della violenza psicologica, che spesso non viene percepita come tale; o ancora, al tema della dipendenza economica; infine, la sfiducia nelle Istituzioni) che impediscono o rendono difficoltoso l’accesso alla giustizia per le donne vittima di violenza e ne determinano una rivittimizzazione a causa delle lungaggini della giustizia.

Conclusioni

Ecco che presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere è stata presentata e approvata una relazione volta alla ricognizione degli assetti normativi in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, finalizzata alla redazione di un Testo Unico che dovrebbe essere utilizzato come strumento per valorizzare la consapevolezza sul diritto alla parità (Pertici, 2024).

Da ultimo, si segnala la Direttiva 2024/1385/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 2027. Tale Direttiva appartiene alla Strategia europea per la parità di genere per il quinquennio 2020/2025, cd. *gender mainstreaming*, che ha lo scopo di realizzare *un'Europa garante della parità di genere* in tutti i settori di competenze dell'Unione e di rafforzare gli strumenti dei singoli Stati membri per l'eliminazione delle disuguaglianze tra uomini e donne nonché per un contrasto efficace alla violenza e alle discriminazioni sessuali in danno alle donne. Tale ultimo provvedimento è in linea con il Goal n. 5 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, cioè quello di raggiungere *l'uguaglianza di genere e l'autodeterminazione di tutte le donne e ragazze*.

Appare, dunque, ormai innegabile la tendenza al processo di *cross fertilisation* tra fonti nazionali, internazionali e dell'Unione, in un'ottica di continua armonizzazione e assimilazione delle normative degli Stati membri, che tende all'utilizzo del diritto penale non più e non solo come *extrema ratio* ma come strumento antidiscriminatorio.

La nuova frontiera dovrebbe essere quella di considerare la prospettiva di genere, in chiave multidisciplinare – sociologica, storica, criminologica, psicologica e culturale – come categoria interpretativa del diritto positivo, non solo in chiave di diritto antidiscriminatorio civilistico ma anche penale sostanziale e processuale.

Bibliografia

- GAROFOLI R., *Compendio superiore di Diritto Penale Parte Speciale*, XII ed., Nel diritto editore, Molfetta, 2023.
- LAGARDE M. e DE LOS R., *Del femicidio al feminicidio*, in “Desde el jardin de Freud: revista de psicoanalysis”, n. 6/2006, pp. 216-225.
- PERTICI L., *Commissione Femminicidio: “Ecco tutte le norme contro la violenza sulle donne”*, in “La Repubblica”, 2024.
- RUSSEL D.E.H., *Femicide. The politics of woman killing*, eds Jill, Radford, Russell, 1992.
- RUSSEL D.E.H. e HARMES R.A., *Femicide in global perspective*, eds New York, NY, Teacher’s College Press, 2001.
- SPINELLI B., *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, Franco Angeli, Milano, 2008.
- SPINELLI B., *L’Italia rispetta la CEDAW? Il femminicidio in Italia alla luce delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite*, in *Universo femminile. La CEDAW tra diritto e politiche*, a cura di I. Corti, Eum dir., Macerata, 2012, pp. 315-50.

9. Un'analisi comparata tra Spagna e Italia in materia di violenza sessuale

Ilaria Merenda

Premessa

La Spagna ha recentemente approvato una profonda riforma dei reati di violenza sessuale, ad opera della *Ley organica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual*, che si mostra di grande interesse per il penalista italiano, perché rappresenta un utile banco di prova per saggiare i risultati di potenziali modifiche da importare anche nel nostro codice penale, qualora – come da tempo auspicato in dottrina – si decidesse finalmente di modificare la fattispecie di violenza sessuale disciplinata all'art. 609 *bis* c.p.¹. È una legge molto importante perché supera alcuni aspetti, che hanno destato molte critiche, della precedente normativa risalente al 1995.

9.1 *La riforma dei reati sessuali in Spagna: la c.d. ley del solo sí es sí*

La legge spagnola sopra richiamata interviene sull'assetto del diritto penale sessuale in vigore a partire dalla riforma del codice penale spagnolo del 1995, che distingueva le diverse figure criminose in ragione delle modalità commissive impiegate per realizzare l'atto sessuale, nonché in ragione del contenuto oggettivo dell'atto medesimo, differenziando, all'interno di ciascuna tipologia criminosa, l' "acceso carnal y hechos equiparados" – per i quali erano previste pene più elevate – dagli altri "actos de contenidos sexuales", che presupponevano intrusioni nella sfera sessuale del soggetto passivo meno intense e vessatorie e che si ricostruivano in via residuale una volta esclusi gli atti di carattere penetrativo (Torres, 2023).

Seguendo una simile impostazione, il legislatore aveva quindi previsto il delitto di "agresión sexual" (art. 178 c.p.) e il suo sottotipo aggravato di "violación"

¹ Sul punto, v. *infra* par. 3.

(art. 179 c.p.) (De Vincente, 2018), che si caratterizzavano per l'impiego di "violencia o intimidación", e quello di "abuso sexual" (art. 181 c.p.), il cui ambito applicativo ricomprendeva tutta una serie di condotte realizzate in assenza di violenza o intimidazione, su di una persona priva di sensi, oppure abusando dello stato di infermità mentale o della provocata intossicazione da alcol o droghe della persona offesa o di una posizione di superiorità manifesta².

Proprio quest'ultima ipotesi, che è quella che si riferiva al c.d. «abuso sexual con prevalimiento» (art. 181.3 c.p.), ha dato vita alle maggiori criticità interpretative, per la difficoltà – specie laddove le condotte consistessero in atti sessuali penetrativi (181.4 c.p.) – di segnare una netta linea distintiva rispetto alle più gravi aggressioni sessuali intimidatorie; i concetti di "intimidación" e "prevalimiento" mostravano infatti indubbi elementi di affinità, perché entrambi intervenivano nel processo di formazione della volontà della vittima³, inducendola in uno stato di "timore", tale da annullarne la capacità di autodeterminazione – nei casi di aggressione intimidatoria – o di limitarla, a causa dello sfruttamento della posizione di superiorità del soggetto attivo, nelle ipotesi di abuso⁴.

Una differenziazione che presentava una particolare complessità tutte le volte in cui, in assenza di violenze e minacce esplicite, la vittima si sentisse comunque

² A simili fattispecie si affianca anche la figura dell' "acoso sexual" (art. 184 c.p.) che, nella formulazione attualmente vigente, punisce, in quanto autore di "molestie sessuali", con la pena della reclusione da sei a dodici mesi o la multa da dieci a quindici mesi e l'inabilitazione all'esercizio della professione, dell'ufficio o dell'attività da dodici a quindici mesi, chi «richiede, per sé o per un terzo, prestazioni di carattere sessuale, nell'ambito di un rapporto continuativo o abituale di lavoro, di insegnamento o di prestazione di servizi, e con tale comportamento cagioni nella vittima una situazione oggettiva e di grave intimidazione, ostilità o umiliante»; (Lousada Arochena, 2020).

³ In dottrina si riteneva decisivo che nell'abuso sessuale con *prevalimiento* il soggetto passivo, anche se la sua volontà risultava viziata, si prestasse comunque al compimento dello specifico atto sessuale (Muñoz Conde- López Peregrín, 2017).

⁴ Il Tribunale Supremo ha affermato più volte che «la differenza tra aggressione sessuale e abuso si radica nel fatto che l'intimidazione nell'aggressione sessuale vince la volontà contraria della vittima, mentre nell'abuso con "*prevalimiento*" la condotta produce il risultato di viziare il consenso del soggetto passivo» (STS n. 817/2000, de 25 de junio); analogamente STS n. 305/2013, de 12 de abril, per la quale nell'abuso sessuale, a differenza dell'aggressione, «non c'è assenza ma un deficit del consenso del soggetto passivo, determinato da una situazione di chiara superiorità della quale il soggetto attivo si approfitta». Particolarmente interessante nell'evidenziare le affinità tra i concetti di *intimidación* e *prevalimiento* anche STS n. 542/2013, de 20 de mayo, che riconosce come «nel "*prevalimiento*" la situazione che limita la volontà del soggetto passivo è una specie di intimidazione, però di grado inferiore» (Gavilán Rubio, 2018).

obbligata a compiere l'atto sessuale, perché posta in una situazione – ora notturna, assenza di possibili soccorritori o vie di fuga, presenza di più aggressori⁵ – di per sé intimidatoria e tale da inibire ogni sua possibile capacità di reazione. La giurisprudenza, attraverso l'elaborazione della categoria della c.d. «intimidación ambiental», aveva ricompreso anche tali fatti nello spettro del più grave delitto di aggressione sessuale, non senza qualche incertezza dal punto di vista applicativo, perché è chiaro che, una volta rinunciato agli indici esogeni della violenza e della minaccia esplicita quali criteri distintivi tra le due figure criminose, la scelta della fattispecie applicabile al caso concreto risultava inevitabilmente più esposta alle variabili dell'accertamento giudiziale (Muñoz Conde, 2018)⁶.

Ed è proprio per ovviare a simili difficoltà che il legislatore della riforma ha deciso di fare tabula rasa della distinzione tra aggressione e abuso sessuale, costruendo un'unica figura di “aggressione sessuale” – prevista, come in precedenza, anche nella versione aggravata della “violación”, in presenza di accesso carnale o condotte equiparate (art. 179.cp.) – nella quale far rientrare qualsiasi atto di natura sessuale realizzato senza il consenso della vittima.

Una “macro-fattispecie” che abbraccia ora le condotte eseguite «con violenza e intimidazione, con abuso di una situazione di superiorità o vulnerabilità della vittima, così come quelle compiute su persone prive di sensi o approfittando della loro condizione psichica, nonché quelle realizzate quando la vittima sia per qualsiasi ragione privata della sua volontà» (art. 178.2).

Recentemente, infine, mediante la LO 4/2023, il legislatore ha deciso di modificare parzialmente l'iniziale scelta di prevedere un medesimo trattamento sanzionatorio per tutte le ipotesi di aggressione sessuale, a prescindere dalle modalità commissive impiegate, e ha introdotto un sottotipo aggravato, disciplinato agli artt. 178.3 e 179.2, c.p., per le ipotesi in cui il fatto sia stato commesso con violenza, intimidazione o nei confronti di una vittima che si trovi per qualsiasi

⁵ V., ad esempio, STS n. 2012/2002, de 2 de diciembre, nella quale si è riconosciuto come, «nonostante l'imputato non avesse realizzato minacce espresse alla vittima, si determinò la creazione di un ambiente intimidatorio, dovuto alla grande differenza di età con la vittima, al trovarsi in un ascensore e formulare richieste di contenuto libidinoso, con un oggetto indeterminato in mano»; analogamente, STS n. 1192/1997, de 3 de octubre, con riferimento al numero dei soggetti partecipanti all'atto.

⁶ In questi termini si sottolinea la difficoltà per la giurisprudenza di individuare criteri chiari e vincolanti per decidere se nel caso concreto ci si trovi di fronte all'uno o all'altro delitto, senza tenere in considerazione le particolarità e le circostanze di ogni tipo che possono verificarsi nel caso che si deve giudicare.

ragione privata della sua volontà⁷. Pur mantenendo quindi una unica figura di reato, si è deciso di accogliere le osservazioni della dottrina che aveva evidenziato sul punto come la previsione di un trattamento sanzionatorio più grave per le aggressioni sessuali realizzate con violenza e intimidazione fosse una necessità tecnica ineludibile per rispettare appieno il principio di proporzionalità, trattandosi di comportamenti caratterizzati già in astratto da un differente grado di gravità rispetto alle altre ipotesi prese in considerazione dagli artt. 178.2 e 179 c.p.⁸.

⁷ L'attuale formulazione degli artt. 178 e 179 è dunque la seguente: **art. 178** – Delito de agresión sexual:

1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, como responsable de agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona.
2. Se consideran en todo caso agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima, así como los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare y los que se realicen cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad.
3. Si la agresión se hubiera cometido empleando violencia o intimidación o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad, su responsable será castigado con la pena de uno a cinco años de prisión.
4. El órgano sentenciador, razonándolo en la sentencia, y siempre que no medie violencia o intimidación o que la víctima tuviera anulada por cualquier causa su voluntad o no concurren las circunstancias del artículo 180, podrá imponer la pena de prisión en su mitad inferior o multa de dieciocho a veinticuatro meses, en atención a la menor entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable.

Art. 179 – Violación:

1. Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de cuatro a doce años.
2. Si la agresión a la que se refiere el apartado anterior se cometiere empleando violencia o intimidación o cuando la víctima tuviera anulada por cualquier causa su voluntad, se impondrá la pena de prisión de seis a doce años.

⁸ Sul punto, sottolinea infatti la necessità di «regolare con precisione, rispettando il principio di uguaglianza, la differenziazione tipica (*fair labelling*) tra le diverse modalità di offesa al bene della libertà sessuale», Agustina, *Prólogo*, in *Comentarios a la ley*, cit., 12.

9.2 La rilevanza del consenso nella nuova fattispecie di violenza sessuale

Indubbiamente il cuore della riforma introdotta dalla LO 10/2022 – battezzata appunto come “la ley del solo sí es sí” – è la regolamentazione espressa del consenso (Lloria García, 2023), contenuta nel nuovo art. 178 c.p., che si occupa di ridisegnare il volto delle aggressioni sessuali penalmente rilevanti.

Si è già detto come, a seguito dell'eliminazione della differenza tra aggressione e abuso sessuale, la tipicità della condotta ruoti attorno alla mera commissione di atti invasivi della libertà sessuale di un'altra persona e realizzati senza il suo consenso; una formulazione che sostanzialmente ricalca quella contenuta nell'art. 36 della Convenzione di Istanbul.

La scelta del legislatore spagnolo è quella di optare esplicitamente per un modello di consenso c.d. affermativo, esigendo, ai fini del suo accertamento, l'esistenza di «atti che, in relazione alle circostanze del caso, esprimano in maniera chiara la volontà della persona». Con tale formula si richiede, infatti, per escludere la tipicità della condotta, non solo l'esistenza di un consenso effettivo, ma una manifestazione espressa da parte del soggetto passivo che dimostri la positiva adesione all'atto sessuale (Caletti, 2023).

Dietro una scelta siffatta vi è la preoccupazione del legislatore di fornire protezione adeguata a quelle situazioni nelle quali il silenzio o l'inerzia, lungi dal potersi leggere come un'adesione del tutto fisiologica allo sviluppo dell'interazione sessuale, siano ricollegati piuttosto a circostanze “predatorie” o implicitamente coartanti nelle quali la vittima risulti incapace di manifestare in qualunque modo la sua volontà; in questa prospettiva, la richiesta di un consenso “affermativo” – plasticamente declinata nella formula «solo sí es sí» – servirebbe a scongiurare definitivamente il pericolo che l'accettazione dell'atto sessuale possa essere desunta implicitamente dalla mera acquiescenza del soggetto passivo che si trovi in condizioni di particolare vulnerabilità.

Quali siano tali atti ritenuti sufficienti ad integrare il requisito dell’“autorizzazione affermativa” la norma, a ben vedere, non lo dice, perché la formula inserita nell'art. 178 c.p. si presta di per sé a ricomprendere non solo vere e proprie autorizzazioni verbali ma anche adesioni all'atto sessuale che siano comunicate con un comportamento esplicito della parte (Caletti, 2023). Quello che però sembrerebbe doversi ricavare dall'impiego del termine “atti” è l'impossibilità per l'interprete di ricostruire l'esistenza del consenso dalla mera analisi del contesto complessivo nel quale si svolge il contatto sessuale; una conseguenza che, in alcuni casi, potrebbe portare con sé il rischio di ampliare eccessivamente l'area

del penalmente rilevante, tutte le volte in cui, in assenza di gesti inequivocabili o di una collaborazione positiva all'atto, il consenso possa però essere dedotto dall'insieme delle circostanze, sia anteriori che concomitanti, che accompagnano la realizzazione del fatto (Lascuraín Sanchez, 2023)⁹.

Il problema è essenzialmente di tipo probatorio e sono note le difficoltà che si registrano sul piano dell'accertamento giudiziale: al riguardo, si può senz'altro dire che la nuova formulazione pare rendere più agevole l'onere dell'accusa, perché alla parte è ora richiesto di provare non tanto l'inesistenza del consenso, quanto l'assenza di atti che rivelino una chiara e univoca adesione al contatto sessuale. Una modifica che, conseguentemente, condiziona anche la decisione del giudice che, se in precedenza, in caso di dubbio sull'esistenza del consenso, era tenuto ad assolvere l'imputato, ora potrà invece condannarlo qualora emergano nel giudizio specifiche circostanze dalle quali si ricavi che la persona offesa non abbia manifestato chiaramente la sua volontà (Tomè García, 2022).

Del resto, la definizione affermativa del consenso richiesta dall'art. 178 c.p. produce i suoi effetti anche sul piano dell'accertamento del dolo, per la cui sussistenza è sufficiente la consapevolezza da parte dell'agente che il soggetto passivo non abbia manifestato chiaramente la sua adesione al compimento degli atti sessuali.

Si tratta di una scelta legislativa che impone sostanzialmente alla persona che propone l'atto sessuale l'onere di accertare la volontà positiva dell'altra parte, con ciò ribaltando radicalmente il tradizionale approccio che richiedeva invece che fosse la vittima ad opporsi alle altrui avances non gradite, manifestando apertamente il proprio dissenso¹⁰. Un modello che, incentrandosi sulla presenza di «un “sì” in grado di spazzare via ogni dubbio» (Caletti, 2023), offre indiscutibilmente la massima tutela dell'autodeterminazione in ambito sessuale, specie in quelle si-

⁹ Si evidenzia il rischio di dar vita ad una definizione eccessivamente lata di violenza sessuale, nella quale rientrano non solo atti lesivi dell'autodeterminazione della vittima, ma ogni contatto sessuale che, sebbene voluto, risulti sprovvisto di un consenso attivo, espresso e chiaro, introducendo un'eccessiva formalizzazione delle modalità comunicative che non si adatta per intero alla realtà del fenomeno da regolare e che può prestarsi *ex post* anche a pericolose strumentalizzazioni.

¹⁰ Con riferimento al c.d. modello del «*no means no*», incentrato sul dissenso della vittima, che fa comunque dipendere l'esistenza del reato da una sorta di opposizione della persona coinvolta (Macrì, 2016) che sottolinea come in Germania una simile impostazione sia stata accolta in un'accezione temperata, perché il legislatore ha introdotto diverse ipotesi tipiche che derogano al modello generale (§ 177.2 StGB).

tuazioni di incertezza in cui in cui la comunicazione tra le parti segue un copione ambivalente che può prestarsi come tale ad interpretazioni discordanti.

Dietro una regolamentazione siffatta si trova indubbiamente anche un obiettivo di carattere “pedagogico” (Ramon Ribas e Faraldo Cabana, 2020), fondato sull’auspicio che il “consenso affermativo”, una volta consacrato per via legislativa, possa essere in grado di contribuire al diffondersi nella società di comportamenti più virtuosi in ambito sessuale, improntati ad un controllo più attento e più frequente sul carattere consensuale degli atti realizzati.

9.3 *Quali prospettive per l’ordinamento italiano?*

Se si volge invece lo sguardo al nostro ordinamento, ci si avvede immediatamente di come lo scollamento tra il dato normativo e il diritto vivente abbia ormai raggiunto livelli difficilmente compatibili con il quadro dei principi e delle garanzie fondamentali su cui si fonda la legalità penale.

L’attuale art. 609 bis c.p., che disciplina nel nostro codice la violenza sessuale, è stato introdotto dalla legge n. 66 del 15 febbraio 1996, che ha riformulato i delitti in materia di violenza sessuale, trasferendoli dal capo dedicato ai delitti contro la morale pubblica e il buon costume a quelli contro la libertà personale. A questa nuova collocazione sistematica non ha fatto però seguito una modifica della struttura della fattispecie incriminatrice, che è rimasta sostanzialmente inalterata nei suoi connotati essenziali rispetto a quella originaria del codice Rocco – salvo l’accorpamento tra il delitto di violenza carnale e gli atti di libidine violenta – ed incentrata essenzialmente sulla costrizione all’atto sessuale mediante violenza e minaccia (Braschi, 2021)¹¹.

Una costrizione così tipizzata non riesce però a ricomprendere tutte le situazioni caratterizzate dall’assenza di consenso (Seminara, 2022), non essendo difficile immaginare casi in cui in cui la compromissione dell’autodeterminazione sessuale prescinda da simili modalità costrittive: si pensi ai fatti realizzati mediante insidia o destrezza, o a quelli che si verificano nell’ambito di contesti implicitamente coartanti (ci si riferisce alla c.d. intimidazione ambientale, presa

¹¹ Oltre alla violenza e alla minaccia, la costrizione può discendere anche da un abuso di autorità: sul punto, v. recentemente Cass. sez. un., 16 luglio 2020, che attribuisce rilievo ad ogni posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata.

in considerazione anche dalla giurisprudenza spagnola)¹², che impediscono alla vittima di opporre una valida resistenza.

In un simile quadro, per ovviare all'inadeguatezza del testo normativo, la giurisprudenza ha sostanzialmente riformulato la tipicità del reato di violenza sessuale, attraverso un'interpretatio abrogans dei requisiti costringenti della violenza e della minaccia, incentrando piuttosto il baricentro della fattispecie sull'assenza di un consenso chiaramente manifestato dalla vittima¹³.

Un percorso inizialmente avviato per il tramite di una lettura estensiva del concetto di violenza, ampliata fino a ricomprendervi anche le ipotesi di c.d. violenza potenziale o implicita¹⁴, e poi proseguito in maniera sempre più radicale, in un primo momento richiedendo, per l'integrazione della fattispecie, la presenza del dissenso di uno dei partner¹⁵ – non necessariamente esplicito purché desumibile da atti concludenti – successivamente sostituito, a sua volta, con la mancanza di un consenso prestato in maniera chiara e univoca.

Basta leggere infatti alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione nelle quali si afferma che «in tema di violenza sessuale, non sussiste in capo alla vittima

¹² Sul punto, v. *supra*, par. 1.

¹³ Mette chiaramente in evidenza questo netto cambio di paradigma della giurisprudenza italiana, Maugeri, *I reati sessualmente connotati*, cit., 101; sul punto, anche Flora, *La tutela della libertà personale e i tormenti di Cupido nell'era postmoderna*, in *Tutela della persona umana*, cit., 21. Recentemente, per un'attenta ricostruzione dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia, v. Caletti, *Dalla violenza al consenso*, cit., 194.

¹⁴ La nozione "smaterializzata" di violenza si è affermata in prima battuta con riferimento alla casistica dei c.d. atti fugaci e repentini, che eludono ogni possibilità di reazione del soggetto passivo (v., ad esempio, Cass. Pen., sez. III, 24 novembre 2000, n. 3990, in *CED Cass.*, n. 218540; Cass. Pen., sez. III, 17 febbraio 2006, n. 6340, in *CED Cass.*, n. 233315; Cass. Pen., sez. III, 26 settembre 2013, n. 42871, in *CED Cass.*, n. 256915), degli atti commessi con inganno dal personale sanitario (v. Cass. Pen., sez. III, 27 gennaio 2004, n. 6945, in *CED Cass.*, n. 228493; Cass. Pen., sez. III, 13 ottobre 2010, n. 40919, in *Dejure*) o da chi si approfitti di un contesto ambientale o familiare che pone la vittima in una situazione di soggezione psicologica, sconsigliandole ogni tipo di reazione (la c.d. intimidazione ambientale già esaminata con riferimento all'ordinamento spagnolo, v. *supra*, par. 2; nella nostra giurisprudenza, v. Cass. Pen., sez. III, 28 novembre 2006, n. 40443, in *CED Cass.*, n. 235579; Cass. Pen., sez. III, 14 dicembre 2018, in *CED Cass.*, n. 275947). In dottrina, si mostra favorevole a simili interpretazioni estensive del concetto di violenza da parte della giurisprudenza, CADOPPI, *Commento all'art. 609-bis c.p. (Violenza sessuale)*, cit., 502; per questa posizione anche BORGOGNO, *Il delitto di violenza sessuale*, cit., 116. (BALBI, 1999).

¹⁵ Cass. Pen., sez. III, 6 dicembre 2011, n. 10516, in *Dejure*; Cass. Pen., sez. III, 9 marzo 2016, n. 49597, in *Dejure*.

un onere di espressione del dissenso alla intromissione di soggetti terzi nella propria sfera sessuale, dovendosi al contrario ritenere, proprio in ragione della dimensione personale attinta, che tale dissenso sia da presumersi e che pertanto sia necessaria, ai fini dell'esclusione dell'offensività della condotta, una manifestazione di consenso del soggetto passivo che quando anche non espresso, presenti segni chiari e univoci che consentano di ritenerlo esplicitato in forma tacita¹⁶; ed ancora, che «ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico; ne consegue che è irrilevante l'eventuale errore sull'espressione del dissenso, anche ove questo non sia stato esplicitato, potendo semmai, fondarsi il dubbio sulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo solamente nel caso in cui l'errore si fondi sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco, di precise e positive manifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa»¹⁷.

Con simili prese di posizione, la Corte di cassazione mostra di accogliere un paradigma punitivo basato su un modello di consenso affermativo pressoché analogo a quello introdotto in Spagna per via legislativa¹⁸, nell'ottica di correggere la struttura ormai obsoleta della nostra fattispecie di violenza sessuale, in modo da allinearla alle mutate esigenze di tutela emerse nella prassi¹⁹; un'operazione però che, prescindendo da un'adeguata copertura normativa²⁰, finisce inevitabilmente con il risolversi in una vera e propria analogia in malam partem²¹.

¹⁶ Cass. Pen., sez. III, 10 maggio 2023, n. 19599, in *www.giuriprudenzapenale.com*; Cass. Pen., sez. III, 17 giugno 2022, n. 32846, in *Dejure*; Cass. Pen., sez. III, 19 marzo 2019, n. 20780, in *Dejure*; Cass. Pen., Sez. III, 9 marzo 2016, n. 49597, in *CED Cass.*, n. 268186.

¹⁷ Cass. Pen., 14 dicembre 2001, n. 6010, in *Dejure*; Cass. Pen., sez. III, 19 giugno 2002, n. 32513, in *Dejure*; Cass. Pen., sez. III, 19 giugno 2018, n. 52399, in *Dejure*.

¹⁸ Osserva come «il modello dell'“(only) yes means yes” [...] costituisca l'estremo opposto rispetto al fatto tipico di partenza, nel quale l'assenza di consenso è desunta dalla presenza di indici esogeni di costrizione», Caletti, *Dalla violenza al consenso*, cit., 200.

¹⁹ Sottolineavano, anche prima della riforma del 1996, la necessità di costruire la violenza sessuale sulla mancata prestazione di un valido consenso (Bertolino, 1993 e Padovani, 1989).

²⁰ Cfr. Balbi, *Violenza sessuale*, cit., 9, che, già con riferimento all'interpretazione estensiva del concetto di violenza, affermava che «i principi, le garanzie del sistema non possono ammettere alcun cedimento, neanche in nome del buon senso “tradito”, dell'opportunità o necessità di pena, qui sicuramente plausibili, ma del tutto irriducibili alle scelte formalizzate dal legislatore».

²¹ V., sul punto, Maugeri, *I reati sessualmente connotati*, cit., 101 (Romano, 2018); nonché, più recentemente, Balbi, *Legem et iustitiam facere*, cit., 15.

Il tutto in un contesto in cui il rispetto del principio di legalità è già messo a dura prova dalla nozione assolutamente indeterminata di atto sessuale, ricostruita praticamente a piacimento dalla giurisprudenza²², che arriva a ricomprendere sotto la comune etichetta di “violenza sessuale” una serie di comportamenti tra loro largamente eterogenei, che possono andare dai semplici abbracci, a baci sulla guancia a fugaci palpeggiamenti, fino ad atti sessuali ben più rilevanti quali, ad esempio, le congiunzioni carnali (Cadoppi, 2016)²³.

Attualmente è indubbio che l’art. 609 bis c.p. sia una fattispecie emblematica di un grande vuoto del potere legislativo che viene occupato in via suppletiva dal potere giudiziario. Del resto, l’esigenza di intervenire con una riforma legislativa che renda più “moderna” la nostra fattispecie di violenza sessuale è stata evidenziata anche a livello sovranazionale, dal Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO) che, nel valutare il livello di conformità del nostro sistema alla Convenzione di Istanbul, «ha esortato vivamente le autorità italiane a considerare di modificare la propria legislazione affinché il reato di violenza sessuale si basi sulla nozione di consenso prestato liberamente, come richiesto dall’Articolo 36, comma 1 della Convenzione» (Grevio, 2020).

Nell’attesa di un intervento legislativo, si è intanto mossa in questa direzione l’Associazione dei professori di diritto penale che ha presentato una propria proposta di modifica del reato di violenza sessuale²⁴, rimodulato su basi consen-

²² Osserva come «il significato dell’attributo sessuale possa essere ricostruito in senso oggettivo ma può anche estendersi a qualsiasi atto diretto a soddisfare la libido dell’agente (si pensi al feticismo)» e come, nondimeno la stessa impostazione oggettiva «dischiuda nuove incertezze, dibattendosi tra una concezione restrittiva, riferita al contatto con le sole zone genitali, e una estensiva, legata al contesto e al significato della condotta, valutato nella sua univoca valenza sessuale rispetto anche a zone non erogene» (Seminara, 2022). Per la contrapposizione in dottrina, tra la concezione c.d. “anatomico culturale”, (prospettata da Cadoppi, *Commento all’art. 609-bis c.p.*, cit., 451 ss.) e quella c.d. “contestuale-relazionale” (sostenuta in particolare da Fian-daca, *Violenza sessuale*, in *Enc. dir.*, agg., IV., Milano, 2000, 1156 ss.; Id., *La rilevanza penale del bacio tra anatomia e cultura*, in *Foro it.*, 1998, I, 506 ss.) cfr., tra gli altri, (Di Martino, 1999; Balbi, 2019; Martini, 2022).

²³ Si evidenzia come il legislatore dovrebbe «formulare fattispecie adeguate alla reale sostanza e natura degli illeciti. E soprattutto a come questi vengono percepiti dalle norme di cultura», dal momento che «l’etichettare normativamente un fatto in modo profondamente diverso da come viene inquadrato nella percezione sociale crea smarrimento negli utenti della giustizia».

²⁴ Art. (1). Violenza sessuale. Chiunque compie atti sessuali penetrativi nei confronti di taluno, senza il suo valido consenso, è punito con la reclusione [X] La pena è aumentata se il fatto è

suali e opportunamente sdoppiato in due diverse fattispecie – violenza sessuale e aggressione sessuale – a seconda del carattere penetrativo o meno degli atti realizzati (Seminara, 2020; Balbi, 2020)²⁵.

Si tratta di una soluzione che nel sostituire gli attuali requisiti della violenza e della minaccia con la formula “senza il suo valido consenso” (della vittima) mostra senz'altro una maggiore prudenza rispetto a quella prevista nell'ordinamento spagnolo, perché pur ponendo al centro dell'incriminazione l'assenza del consenso, evita però di riferirsi ad un modello di consenso predeterminato in via legislativa, astenendosi così dall'introdurre criteri astratti e meccanici di accertamento che – come si è visto nel caso del paradigma affermativo del «solo solo sí es sí» – possono in alcuni casi porsi d'ostacolo ad un effettiva comprensione dei reali processi interattivi sviluppatisi in concreto tra le parti.

Un'alternativa potrebbe essere anche quella di optare per un modello “dissensuale temperato”, sulla falsariga di quanto previsto nell'ordinamento tedesco²⁶,

commesso: 1) con violenza o minaccia; 2) con abuso di un potere giuridicamente fondato; 3) determinando nella persona offesa uno stato di incapacità. La pena è diminuita nel caso di errore evitabile sul consenso. Art. (2). Aggressione sessuale. Chiunque, senza un valido consenso, compie atti oggettivamente sessuali non penetrativi mediante contatto fisico ovvero induce taluno, senza il suo valido consenso, a compiere i medesimi su sé stesso, è punito con la reclusione [X] Si applicano le circostanze previste dall'articolo (1), secondo e terzo comma.

²⁵ Si osserva come «gli atti sessuali penetrativi – inevitabilmente traumatici, psichicamente patogeni, intollerabilmente invasivi, apicalmente offensivi – non possono essere equiparati, pur in presenza di una comune natura sessuale, ad atti quali baci o carezze non gradite, o al toccamento fugace e repentino di zone del corpo di interesse sessuale». Favorevole allo spacchettamento dell'attuale fattispecie *omnibus* di violenza sessuale, nella quale confluiscono oggi fatti muniti di indici di offensività profondamente diversi, in due diverse figure criminose, una più grave (stupro) e una meno grave (abuso sessuale), nella quale far rientrare condotte al momento prive di unitaria considerazione, anche B. Romano, *Proposte di riforma*, cit., 4 che suggerisce inoltre l'introduzione di una fattispecie *ad hoc* di “molestie sessuali” con la funzione di limite inferiore delle norme in materia, nella quale ricomprendere le condotte sessualmente connotate di minore gravità, non necessariamente consistenti in contatti fisici (Maugeri, 2010; Botto, 2023).

²⁶ Sul punto, ampiamente, Macrì, *La riforma dei delitti sessuali in Germania*, cit., 20 ss., che, pur valutando favorevolmente la disciplina introdotta con la riforma del 2016, denuncia però l'eccessiva proliferazione di nuove fattispecie che rischia di rendere il sistema complessivamente ipertrofico. Il legislatore tedesco, infatti, al § 177/2 *StGB* ha previsto cinque distinte figure criminose equiparate agli atti sessuali “dissensuali” di cui al § 177/1 *StGB*, che vanno dagli atti sessuali commessi su soggetti incapaci di consentire per condizioni transeunti, a quelli commessi abusando di una situazione in cui la capacità di formare o esprimere la volontà è fortemente limitata, a causa della condizione fisica o psichica dell'altra persona (richiedendosi, in tali casi, un consenso esplicito agli atti sessuali); agli atti sessuali commessi avvalendosi di un momento di

incentrando la fattispecie base di violenza sessuale sul dissenso della persona offesa – non necessariamente di tipo verbale ma comunque riconoscibile alla luce delle circostanze del caso concreto – e prevedendo poi una serie di ipotesi autonome per i casi in cui la vittima non sia in grado di adempiere ad un simile onere comunicativo: si pensi ai c.d. atti repentini, alle ipotesi di costrizione ambientale, o agli atti sessuali commessi su soggetti incapaci. Una scelta indubbiamente più complessa sul piano normativo, in ragione della necessità di prevedere una pluralità di fattispecie distinte, ma che, secondo alcuni, sembrerebbe meglio bilanciare il bisogno di tutela delle vittime con il rispetto delle irrinunciabili garanzie poste a favore dell'imputato (Cadoppi, 2022)²⁷.

Conclusioni

Ad ogni modo, quello che appare evidente è che una riforma del delitto di violenza sessuale rappresenti per il nostro legislatore una necessità non più procrastinabile, nella prospettiva di risolvere le gravi criticità emerse in sede applicativa e fornire delle indicazioni più univoche in base alle quali i consociati possano meglio orientare i propri comportamenti²⁸. In questa prospettiva, tra l'altro,

sorpresa, a quelli realizzati in una situazione in cui la vittima teme di subire un male rilevante in caso di resistenza; e a quelli commessi mediante minaccia di un male rilevante. A simili ipotesi vanno poi aggiunte le figure aggravate previste dai §§ 177/4 e 177/5 *StGB* che si riferiscono agli atti sessuali commessi su soggetti incapaci di consentire a causa di una malattia o di una condizione di disabilità; a quelli commessi con violenza o con minaccia di un pericolo attuale per la vita o l'integrità fisica, nonché a quelli perpetrati mediante approfittamento di una situazione in cui la vittima è indifesa o alla mercé dell'agente. A queste previsioni si aggiungono poi i casi considerati di "particolare gravità", per i quali vengono stabiliti ulteriori aggravamenti di pena, e tra i quali il legislatore ha espressamente menzionato, ricorrendo alla tecnica dei "*Regelbeispiele*", gli atti sessuali penetrativi e quelli commessi in gruppo (§ 177/6), quelli commessi portando con sé un'arma, o comunque strumenti pericolosi atti a impedire la resistenza della vittima; quelli nei quali la vittima venga posta in grave pericolo di subire danni rilevanti alla sua salute (§177/7); nonché le ipotesi in cui l'agente impieghi effettivamente le armi e gli strumenti suindicati o i casi in cui la vittima subisca gravi maltrattamenti o si trovi in pericolo di vita (§177/8).

²⁷ Si osserva come la formulazione "in violazione del suo dissenso" sia meglio in grado di rendere edotto il soggetto attivo del carattere non consensuale degli atti, «il che è cruciale in reati come questi, dove non di rado capita – anche nella realtà processuale – di imbattersi in situazioni ibride, in cui non è chiaro se il soggetto attivo fosse in grado di percepire correttamente il rifiuto dell'atto sessuale da parte del supposto partner».

²⁸ In questo senso, Caletti, *Dalla violenza al consenso*, cit., 280, che sottolinea come una riforma

un serio intervento legislativo sarebbe utile anche nell'ottica di promuovere un messaggio, rivolto soprattutto all'educazione delle nuove generazioni, funzionale all'adozione di una comunicazione più chiara e rispettosa in ambito sessuale, realizzando in questo modo proprio quella sintesi tra politica criminale e politica sociale che, a ben vedere, è l'unica strada che può essere utilmente percorsa per fronteggiare in maniera efficace simili fenomeni (Marinucci e Dolcini, 1991).

legislativa «potrebbe fare chiarezza sulla reale estensione dell'area dell'illiceità e sgombrare il campo da quegli equivoci diffusi nella percezione sociale che, ancora oggi, sono tra le principali cause dell'imponente cifra oscura che caratterizza i reati sessuali».

Bibliografia

- BALBI G., *Violenza e abuso sessuale*, in *Diritto penale. Parte speciale*, I, Tutela della persona, a cura di Pulitanò, Torino, 2019, 284 ss.
- BALBI G., *I reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale in una prospettiva di riforma*, in *Sistema penale*, 3 marzo 2020, 2,
- BERTOLINO M., *Libertà sessuale e tutela penale*, Milano, 1993, 139 ss.
- BOTTO M., *Le molestie sessuali “dentro” e “fuori” dal confine dell’art. 609 bis c.p. Un’indagine sulla distinzione tra molestia e aggressione sessuale a partire dalla “doppia narrazione” degli «atti repentini»*, in *Arch. pen. web*, 2023, 2, 29 luglio 2023.
- BRASCHI S., *La violenza sessuale con abuso di autorità al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 46 ss.
- CADOPPI A., *La violenza sessuale alla ricerca della tassatività perduta*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 1476.
- CADOPPI A., *Il “reato penale”. Teoria e strategie di riduzione della criminalizzazione*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022.
- CALETTI G. M., *Dalla violenza al consenso nei delitti sessuali. Profili storici, comparati e di diritto vivente*, University Press, Bologna 2023.
- DE VINCENTE MARTÍNEZ R., *El delito de violación: problemas que plantea su vigente redacción*, in Faraldo Cabana-Acale Sánchez, *La Manada. Un antes y un después en la regulación de los delitos sexuales en España*, Valencia, 2018, 193 ss.
- DI MARTINO A., *Sul bacio involato a “lei” che dissente (postilla in margine a G.U.P. Trib. Piacenza, 4 giugno 1998)*, in *Riv. It. dir. proc. pen.*, 1999, 1522.
- FERNÁNDEZ M.E., *Notas sobre los delitos contra la libertad sexual en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (LO 10/2022)*, in *Comentarios a la ley Comentarios a la ley del «solo sí es sí». Luces y sombras ante la reforma de los delitos sexuales introducida en la LO 10/2022, de 6 de septiembre*, Barcelona, 2023, 25 ss.
- FIANDACA G., *Violenza sessuale*, in *Enc. dir., agg.*, IV., Milano, 2000, 1156 ss.
- GAVILÁN RUBIO M., *Agresión sexual y abuso con prevalimiento: análisis de la reciente jurisprudencia*, in *Revista de Derecho, Empresa y Sociedad*, 2018, n. 12, 83 ss.
- GREVIO V., *Rapporto di valutazione di base sulle misure legislative e di altra natura da adottare per dare efficacia alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Italia*, pubblicato il 13 gennaio 2020, 63.
- LASCURAÍN SANCHEZ J.A., *Los nuevos delitos sexuales: indiferenciación y consentimiento*, in *Comentarios a la ley*, 2023, p. 56.
- LLORIA GARCÍA P., *El gatopardismo y la reforma del ‘solo sí es sí’*, https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1230334;
- LOUSADA AROCHENA J.F., *Acoso sexual: el estado della cuestión en España tras los últimos instrumentos internacionales*, *Revista de derecho y ciencias sociales*, 2020, n. 18, 65 ss.
- MACRÌ F., *La riforma dei reati sessuali in Germania. Centralità del dissenso e tolleranza “zero verso le molestie sessuali tra diritto penale simbolico e potenziamento effettivo della sfera sessuale*, in *Dir. pen. cont.*, 24 novembre 2016, 22 ss.

9. Un'analisi comparata tra Spagna e Italia in materia di violenza sessuale

- MARINUCCI G., *Politica criminale e riforma del diritto penale*, in *Jus*, 1974; ora in MARINUCCI G., DOLCINI E. (a cura di), *Studi di diritto penale*, Giuffrè, Milano 1991.
- MARTINI A., *La tipicità alla prova delle migliori intenzioni: l'incerta nozione di atto sessuale*, in www.laegislazionepenale.eu, 27 luglio 2022.
- MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, 116 ss.
- MUÑOZ CONDE F., *La vinculación del juez a la ley y la reforma de los delitos contra la libertad sexual. Algunas reflexiones sobre el caso "La Manada"*, in *Represión penal y estado de derecho. Homenaje al profesor Gonzalo Quintero Olivares*, Valencia, 2018, 941 ss.
- MUÑOZ CONDE F., LÓPEZ PEREGRÍN C., *Derecho penal. Parte especial*, 21 Ed., Valencia, 2017, 207.
- PADOVANI T., *Violenza carnale e tutela della libertà*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, 1312.
- QUINTERO OLIVARES G., *El consentimiento, "corazón de la norma": ignorancia o falacia?*, in *Almacén de derecho*, 13 de febrero de 2023.
- RAMON RIBAS E., FARALDO CABANA P., *¿La libertad sexual en peligro? ¿En serio?* in *Comentarios a la ley*, 2023, cit., 92.
- ROMANO B., *Proposte di riforma nei delitti contro la sfera sessuale della persona*, in www.penalecontemporaneo.it, 29 novembre 2018, 5.
- SEMINARA S., in *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, a cura di BARTOLI-PELISSE-RO-SEMINARA, Torino, 2022, 180.
- TOMÈ GARCÍA A., *La ley del «solo sí es sí»: consentimiento sexual y carga de la prueba*, in *La Ley Penal*, n. 159, Noviembre-Diciembre 2022, 9.

10. The Impact of the Covid-19 Pandemic on Intimate Partner Violence Risk Factors and Service Provision

Amber K. Amin – Leila B. Dutton – Tracy L. Tamborra

Premessa

The COVID-19 pandemic affected almost all aspects of social life, including interpersonal relationships. Recent research has revealed that rates of intimate partner violence (IPV) increased during the early stages of the pandemic (Kourti et al, 2021; Piquero et al., 2021), and women receiving IPV services reported that the pandemic led to an escalation of experienced physical and non-physical violence (Ravi et al., 2022). Research, however, has yet to consider a more subtle point; did the pandemic have a unilateral effect on victims of IPV? For example, were high-risk victims more likely to report risk factors for fatal IPV during early months of the pandemic than prior to the pandemic? Also, did high-risk victims receive fewer IPV services during the pandemic than before? Given the need to address these questions, this project examined data from women who were identified as at high risk for serious IPV through the Lethality Assessment Program (LAP; Maryland Network Against Domestic Violence) and the services provided immediately after they were screened in as high risk. The current project's findings add to the emerging literature that examines the impact of the pandemic on victims' experiences in abusive relationships. It further contributes to the discourse by examining the impact of the pandemic on the ability of domestic violence (DV) agencies to provide high-risk victims with needed services and referrals. DV policy, including direct support to victims, should consider how macro-level influences affect the need for and delivery of services.

10.1 Literature Review

Research indicates that rates of DV, which include IPV, child maltreatment, and elder abuse, increased during the pandemic. Piquero et al. (2021) conducted a systematic review and meta-analysis of the effect of pandemic-related restrictions, such as stay-at-home and lockdown orders, on reported incidents of DV.

They limited their search to studies that analyzed administrative or official data, such as police calls for service and government records of calls to a DV hotline. Twelve out of the 18 studies included were conducted in the U.S. Results revealed an “overwhelming increase (pre-post) in reports of DV,” with stronger effects among the U.S. studies. Similarly, Kourti et al. (2021) conducted a systematic review of DV data from 32 studies done in North America, Europe, the Asia-Pacific region, and Africa, as well as some that examined data from multiple countries. Unlike Piquero et al. (2021), Kourti et al. (2021) included self-report data. They found that DV cases increased, particularly in the first week of the lockdown in each country. Both Piquero et al. (2021) and Kourti et al., (2021) utilized a broad definition of DV that included IPV and other forms of family violence. Little research has assessed the impact of COVID on IPV specifically.

One of the few studies that focused on the impact of the pandemic on women’s experiences of IPV is a qualitative study of 10 women receiving IPV services in March 2020 (Ravi et al., 2022). Ravi et al. (2022) found that half of the women reported that the pandemic led to an escalation of the abuser’s physical and non-physical violence. More research on the impact of the pandemic on female victims of IPV is needed.

Research has identified numerous risk factors for IPV against women. Some of the risk factors for serious IPV (i.e., violence that results in serious injury or homicide) include whether the abuser ever tried to choke the victim, there is a gun in the house, the abuser threatens to kill her and/or her children, he controls most or all of her daily activities, he is violently and constantly jealous, he has ever threatened or tried to commit suicide, the couple has ever been estranged, and whether the perpetrator’s stepchild was living in the home (Campbell, 1986; Campbell et al., 2003, 2009). Little research has examined how the pandemic has impacted risk factors for IPV. In attempting to account for the increase in different forms of DV during the pandemic, scholars have pointed to factors such as unemployment, economic distress, stress related to childcare responsibilities, social isolation, limited access to support and safety, substance abuse, and marital conflict (Campbell, 2020; Ceroni et al., 2021; Leigh et al., 2022; Piquero et al., 2021). In one qualitative study conducted between July and November of 2020, some DV service providers reported an increase in two risk factors for serious IPV; weapons possession and strangulation (Leigh et al., 2022). Campbell (2020) noted increased concern about risks for DV-related homicides due to pandemic-related stress and the increase in gun and ammunition sales in the U.S. Early in the pandemic, reports from law enforcement suggested that DV-related

homicides were increasing across the country (Kaplan, 2020). To date, no studies have investigated the impact of the pandemic on risk factors specific to serious IPV among female victims.

As for the impact of the Pandemic onto service provision, DV agencies provide a range of services to victims of IPV, including safety planning, crisis intervention, counseling, shelter, support groups, and community referrals. Many agencies also provide medical, legal, civil, criminal justice, and law enforcement advocacy. Services for victims of IPV were significantly affected by the COVID-19 pandemic. Shelters were challenged to meet the increase in demand while still abiding by social distancing rules (Emezue, 2020). Some DV agencies attempted to provide hotels as an alternative to shelter, but, in many cases, the hotels were in use as hospital overflow or to support homeless individuals and families (Nnawulezi & HacsKaylo, 2022). In Connecticut, DV agencies ceased providing in-person services in mid-March 2020 and moved to remote services, where possible (Daniel Cargill, Connecticut Coalition Against Domestic Violence (CCADV), personal communication). Despite remote operations, DV agencies continued to participate in the LAP, which is a police-social service IPV intervention (Messing & Campbell, 2016) developed by the Maryland Network Against Domestic Violence (MNADV).

The LAP was developed for police officers who respond to IPV calls. When officers respond to a call, they conduct a risk assessment utilizing the 11-item Lethality Screen (Messing et al., 2016; MNADV). The screen is used to identify victims who are at high risk for serious or fatal IPV. Risk factors are derived from Campbell's (1986; Campbell et al., 2003, 2009) Danger Assessment instrument. Victims who screen in as high risk are immediately put on the phone with an advocate who can provide information and needed services. The LAP started in Connecticut in 2010 and, as of 2017, is implemented statewide in all 93 municipal police departments, the CT State Police, and 14 colleges and universities (CCADV).

The purpose of the current study is to assess whether the pandemic affected risk factors for serious IPV and services provided to high-risk female victims of IPV. Specifically, it sought to answer the following research questions:

- 1) To what extent did the presence of risk factors for serious IPV change from the six months prior to the date on which DV agencies in Connecticut shifted in-person services to remote operation (i.e., pre-COVID; PC) to the six months after the move (i.e., during-COVID; DC) among women who had experienced the LAP intervention.

- 2) To what extent did DV service provision to these high-risk victims change between these two time periods.

10.2 *Method and data*

Data for the study was drawn from the Efforts to Outcome (ETO) system, a case management software, utilized by the CCADV. CCADV is a membership organization of CT's 18 DV service agencies and provides technical assistance and training programs, as well as manages the ETO system. Data were derived from 16 of the agencies; two do not utilize ETO.

Each entry in ETO represents one interaction with a victim and includes the victims' responses to the LAP screen, as administered by police officers at the scene of a DV call. After administering the LAP screen and before the victim speaks with the advocate, the officer provides the advocate with the victim's answers, which the advocate records in ETO. In addition, advocates record the services they provided to the victim at the time of the contact and following that contact.

The dataset includes randomly selected victim contacts from September 15, 2019 to March 15, 2020 (PC group) and March 16, 2020 to September 16, 2020 (DC group). Data for the current study were limited to first contacts with female victims over the age of 17 who were screened in based on their answers to the Lethality Screen. The final samples included 514 victims in the PC group and 521 in the DC group.

For the PC sample, the mean age was 35.66 years. In the PC group, based on advocates' assessment, 27.5% ($n = 133$) of victims were White, 21.9% ($n = 106$) Latina, 16.1% ($n = 78$) Black, 1.4% ($n = 7$) Asian, and 1.4% ($n = 6$) multiple races. For 29.5% ($n = 143$) of victims, race/ethnicity was recorded as unknown and .4% ($n = 2$) as "Don't know/Refused." Similarly, among the DC group, 25.5% ($n = 98$) were identified as White, 23.4% ($n = 90$) as Black, 18.2% ($n = 70$) as Latina, 1.3% ($n = 5$) as multiple races, and 1% ($n = 4$) as Asian.

The questions on the LAP screen assess 11 risk factors for serious or fatal IPV. The first three questions assess the most serious risk factors. Victims who respond *Yes* to any of these three questions are immediately screened in as high risk for serious IPV. These questions include whether the perpetrator used or threatened to use a weapon on the victim, whether the abuser threatened to kill the victim or the victim's children, and if the victim believes the perpetrator might try to kill

them. The next eight questions assess the following: whether the abuser has a gun or easy access to one; whether the abuser has ever tried to choke (i.e., strangle) the victim; whether the perpetrator is jealous or controlling; whether the victim has left or separated from the perpetrator; whether the victim has a child that is not the abuser's, whether the perpetrator is unemployed; whether the abuser has ever attempted to kill himself/herself; and whether the perpetrator follows or spies on the victim or leaves threatening messages. If the victim responds *No* to the first three questions but *Yes* to four or more of the remaining eight questions, they are identified as high risk.

Protocol dictates that officers notify victims of their right to refuse to answer any questions during the assessment and that their responses could be used in criminal or civil court processes.

Along with recording the victim's answers to the LAP questions, advocates also record all services provided during each contact. In the ETO system, advocates check a box that corresponds to each service that was provided to the victim at the time of contact. During training, advocates are provided with definitions of each service, which are aligned with Victims of Crime Act (VOCA), Violence Against Women Act (VAWA), and Family Violence Prevention and Services Act (FVPSA) definitions (Geraldyn O'Neil-Wild, CCADV, personal communication). Each member organization is independently owned and therefore has different rules and guidelines they must follow. Each membership organization, however, is expected to utilize the definitions provided.

The service options provided in ETO include safety planning, crisis intervention, counseling/support, provision of information or referral, law enforcement intervention, victim advocacy, criminal justice advocacy, civil/legal advocacy, and hospital/medical advocacy. Safety planning is marked when the advocate has a discussion with the victim regarding shelter, protective orders, and/or ways to keep safe within the home. Crisis intervention is marked when advocates speak to victims who are seeking shelter and/or are in an active crisis. Counseling/support is marked anytime an advocate spends more than 10 minutes speaking with a victim about her situation, and may include provision of emotional support, active listening, validation, or guidance. Provision of information refers to the identification of appropriate services and support available to the victim, based on her circumstances. Referrals include providing a direct connection to an additional community-based agency to serve the victim's needs.

Law enforcement intervention is marked when an advocate speaks to police or probation officers on behalf of the victim. Advocacy involves aiding victims

in feeling heard by other parties including civil or criminal court proceedings. Criminal justice-related services include support and assistance provided to victims during the criminal or juvenile court process including post-sentencing services. Civil/legal services include discussion regarding child support, protective orders, divorce, immigration, and custody issues. Included in civil/legal services is transportation and/or accompaniment to civil court and childcare or respite care required to enable the victim to attend all court proceedings. Lastly, hospital and medical services refer to advocates speaking to medical staff regarding the victim.

Chi square tests of independence were conducted to assess changes in risk factors and service provision from the six-month period before the DV agencies went remote to the first six months of the pandemic. When the expected cell sizes fell below five, a Fisher's Exact test was utilized instead.

10.3 *Empirical results*

Among the women in both samples, the two most frequently reported risk factors were the perpetrator being violently or constantly jealous or controlling most of their daily activities, followed by the perpetrator having tried to choke her at some point. The least frequently reported risk factor was whether the abuser had ever tried to kill him/herself.

Across both time periods, the most frequently provided services were safety planning and crisis intervention. The least frequently provided services during the PC period was civil/legal advocacy. During COVID, the service provided the least was hospital/medical advocacy.

Results from a chi square analysis of the change in frequency of reported risk factors between the two time periods revealed a significant change in two of the 11 risk factors (see Table 1). There was a decrease in the frequency with which victims thought their abuser might try to kill them. Additionally, there was an increase in the percentage of victims who reported that their abuser was unemployed.

Results indicate that there were significant changes in the frequency with which three of seven types of services were provided (see Table 2). The percentage of victims who were provided with criminal justice-related services and information/referral decreased whereas the percentage who received law enforcement-related services increased.

Overall, findings reveal few changes in risk factors for high-risk victims, which may indicate that the pandemic did not substantially change the circumstances for victims who were experiencing high-risk IPV. Furthermore, fewer victims reported that they thought their partner would try to kill them during the pandemic than before it. Therefore, it appears that, overall, the pandemic did not worsen lethality risk for high-risk female victims of IPV in Connecticut.

Results also revealed changes in three of the services that victim advocates provide to high-risk victims. Those in the DC group were less likely to be provided with information/referral or criminal justice-related services and more likely to receive law enforcement advocacy than those in the PC group. These changes can be directly attributed to the impact of the pandemic on the functioning of the criminal justice system and social service agencies.

We found significant changes in two risk factors for serious IPV; the abuser's unemployment and the victim believing that her partner might try to kill her. Results revealed an increase in the percent of women who reported that their abusive partner was unemployed. Unemployment rates increased substantially during the initial phases of the pandemic. In April 2020, the U.S. unemployment rate peaked at 14.8% (Falk et al., 2021). Compared to other states, Connecticut had one of the highest unemployment rates during the initial phase of the pandemic (Falk et al., 2021). Connecticut's unemployment rate increased from 3.4% in February 2020 to 11.4% in May 2020 (U.S. Bureau of Labor Statistics). By September 2020, the rate had decreased to 8.9% (U.S. Bureau of Labor Statistics). Thus, it is not surprising that more victims in the DC period reported that their partners were unemployed than those in the PC period. As a risk factor for serious IPV, DV agencies and other social services should be on alert for increases in IPV whenever unemployment increases, including during national emergencies.

We also found that fewer women in the DC group reported that they thought their partner might try to kill them than in the PC group. The decrease was significant but relatively small (i.e., a 5.6% reduction). There are COVID-related structural changes that may account for these findings, specifically among victims who were not living with their partners. Victims and perpetrators who were not cohabiting may have been kept apart due to stay-at-home orders. Access to one another may have been prevented when public transportation (e.g., buses, trains) and other modes of transportation (e.g., Uber, taxicabs) shut down or operated on a limited basis. It is important to consider this result in conjunction with the finding that the percent of victims who reported that their abuser

threatened to kill them, or their children did not change significantly. Also, it is feasible that highly abusive partners who were living with victims, did not feel the need to threaten the lives of their partner as their partner was trapped in the home with them. Finally, it is possible that the threats may have continued at the same frequency during both periods, but the victim's belief that they would be realized decreased. Further research is needed to determine why some victims perceived themselves to be at less risk for attempted homicide by their partner in the first months of the pandemic.

It is also notable that none of the other risk factors changed significantly from the PC to the DC period. This includes whether the abuser had a gun or could get one easily and the abuser being violently or constantly jealous or controlling most of the victim's daily activities. This indicates that most risk factors assessed by the LAP screen were not affected by the pandemic. This also suggests that abusers were engaging in many of the same behaviors across time, though a longitudinal study would better establish this.

As for changes in services provision, results indicated that there was a significant decrease in the provision of information and referrals from the PC to the DC period. Many social service agencies were closed or operating on a limited basis during early months of the pandemic (Cantor et al., 2021; Emezue, 2020; Nnawulezi & HacsKaylo, 2022; Petrowski et al., 2021). Thus, advocates were not able to make referrals as frequently as they did prior to the pandemic.

There was a decrease in provision of criminal justice-related services in Connecticut. This is likely related to changes in the operations of the courts, including closure at the start of the pandemic, later consolidation of courts, and reduced staffing (Geraldyn O'Neil-Wild, CCADV, personal communication). We also found that provision of law enforcement-related services increased. Research found that, in some places in the U.S., there was an increase in calls for services during the pandemic (Kourti et al., 2021; Piquero et al., 2021). Thus, the increase in law enforcement services may be due to a police response to an increase in DV rates in Connecticut in the early months of the pandemic.

There are limitations that should be considered when interpreting the results of this study. The data on risk factors were limited. The LAP only assesses whether victims experienced each factor, not the extent to which they have. Thus, we could not examine the reported risk factors in the context of the nature of the violence that victims were experiencing in their relationships at the time of the intervention.

Other limitations pertain to who was included in the sample. The original

Danger Assessment (Campbell et al., 2009) assessed 20 risk factors, including whether the victim experienced forced sex, had been beaten while pregnant, and whether the physical violence had increased in severity or frequency. Thus, some women at high risk may not have been identified as such using the Lethality Screen. In addition, data were from women who were willing to answer questions about their abuser knowing that the information could be used in criminal or civil court processes. It is possible that some women (e.g., those who were economically dependent on their abuser, those at greatest risk of retributive violence by their abuser) were less likely to answer the questions for fear of angering their partner and/or getting their abuser involved in the legal system. Additionally, we were unable to analyze data on race/ethnicity and sexual orientation due to substantial missing data and no information was collected on socioeconomic status (SES). These demographic variables are important in helping to identify differences in the ways that IPV victims from various groups and communities were differentially impacted by the pandemic.

10.4 *Policy Implications and Direction for Future Research*

In addition to national unemployment data that reveal that in April 2020 the unemployment rate was 14.8% (Falk et al., 2021), victims in this project reported that their abusive partners were more likely to be unemployed during the pandemic. As unemployment has been shown to increase the risk for fatal violence and is therefore included in the LAP. Service providers need to be more mindful of the impact of local unemployment rates on their community. Home confinement compromises survivors' ability to obtain help from supportive informal social networks, such as family and friends, or formal organizations including DV agencies (Hall & Tucker, 2020). The use of telehealth (i.e., appointments held with healthcare providers over the phone or video through a secure online system), increased significantly after the start of the pandemic. This type of care should be used for potential victims of IPV. Victims can text message, video chat, or call agencies during times of home confinement to receive proper help.

Results from this project revealed that there was a decrease in the provision of information and referrals. As previously noted, this is most likely due to the closure of the courts and staffing and response procedures changes. Therefore, government funding should be earmarked for public awareness initiatives. This could include public service announcements on television, radio, and social me-

dia. These announcements should highlight the potential for increased tensions and mental health strains, which are contributors to IPV, during national crises. They should also provide information on how to contact DV service providers and law enforcement. Nnawulezi and HacsKaylo (2022) similarly assert that it is important for DV agencies and police departments to communicate with the public about the increased risk for IPV and available services.

This research also highlights the need for service providers, statewide coalitions, and researchers to partner more frequently. Valuable information that could easily be collected was not. For instance, data did not include the SES of the clients or victim-reported sexual orientation; this is a shortcoming of the LAP screening data collection process in Connecticut. As a result, no analysis could be done to ascertain whether the effects of the pandemic, such as utilization of services, was impacted by victim SES or sexual orientation. Structural inequalities complicate IPV survivors' experiences (Raghavan et al., 2022). Therefore, data collection strategies by government organizations and victim service providers should include a broader range of variables.

Research findings suggest that time is a factor in determining the impact of the pandemic on IPV victims, but how timing affects outcomes is not clear. Much research has examined the effect of the lockdown or shelter-in-place orders (i.e., the first two to four weeks) on crisis calls to police and hotlines, or incident reports (Leigh et al., 2022; Piquero et al., 2021; Ravi et al., 2022). This project examined the utilization of the LAP and referrals for service during the six-months prior to and following March 2020. Evaluations of immediate responses to crisis and over longer periods of time are both valuable. Therefore, future research should explore the effect of time following structural changes resulting from a national crisis to better understand when victims are most in need of specific services, and which services are most crucial initially and over time. Time sensitive designs will not only allow for such an analysis, but they will better assess whether initial changes in reports of IPV victimization and the utilization of services are temporary or sustained for longer periods of time.

Conclusions

As noted above, this study was not able to investigate the compounding effects of demographic variables on IPV risk factors and service provision. Therefore, research would benefit from the analysis of additional variables. Researchers

should urge stakeholders (e.g., police departments, victim service agencies) to collect data on the SES, sexual orientation, and other identity-related variables. Stakeholders, however, should ensure that the demographic information comes directly from the victim; officials should not guess the race, ethnicity, or sexual orientation of a victim.

Most importantly, this project found that little changed for high-risk victims, except for the abuser's unemployment status and threats of death. The increase in reports of unemployment during the early stages of the pandemic were not surprising and do not require further research. However, this project found that high-risk victims were less likely to report that their partners would threaten to kill them or their children; this requires further exploration. This suggests that a national crisis, such as COVID-19, may not increase lethal risks for victims of IPV. A possible explanation for this finding could be that the isolation created by pandemic restrictions decreased some abusive partners' reliance on threats as a controlling mechanism. In other words, perhaps the partners of high-risk victims did not feel the need to threaten the lives of their victims, as the victims were more controllable (i.e., prevented from leaving home); this needs to be further examined. Research should utilize qualitative methods to assess how social and situational changes affect high-risk abusers' utilization of controlling and life-threatening IPV tactics.

References

- CAMPBELL A. M., *An increasing risk of family violence during the Covid-19 pandemic: Strengthening community collaborations to save lives*, in «Forensic Science International Reports», 2020, 10.1016/j.fsir.2020.100089
- CAMPBELL J. C. *Nursing assessment for risk of homicide with battered women*, in «Advances in Nursing Science», 8(4), 1986, pp.36-51. [10.1097/00012272-198607000-00006](https://doi.org/10.1097/00012272-198607000-00006)
- CAMPBELL J. C. - WEBSTER D. W.- GLASS N. *The Danger Assessment: Validation of a lethality risk assessment instrument for intimate partner femicide*, in «Journal of Interpersonal Violence», 24(4), 2009, pp. 653-674. [10.1177/0886260508317180](https://doi.org/10.1177/0886260508317180)
- CAMPBELL J. C. - WEBSTER D. - KOZIOL-McLAIN J. - BLOCK, C. - CAMPBELL, D. - CURRY, M. - GARY F., GLASS N., MCFARLANE J., SACHS C., SHARPS P., ULRICH Y., WILT S. A., MANGANELLO J., XU X., SCHOLLENBERGER J., FRYE V., LAUGHON K., *Risk factors for femicide in abusive relationships: Results from a multisite case control study*, in «American Journal of Public Health», 93(7), 2003, pp.1089-1097
- CANTOR J. H., MCBAIN R. K., KOFNER, A., STEIN B. D., YU H., *Availability of outpatient telemental health services in the United States at the outset of the COVID-19 pandemic*, in «Medical Care», 59(4), 2021, pp.319-323. [10.1097/MLR.0000000000001512](https://doi.org/10.1097/MLR.0000000000001512)
- CONNECTICUT COALITION AGAINST DOMESTIC VIOLENCE, *Law enforcement initiative*. <https://www.ctcadv.org/projects-initiatives/law-enforcement-initiative/>
- CERONI T. L., ENNIS C. R., & FRANKLIN C. L., *The Covid-19 pandemic: Implications for interpersonal violence*, in «Couple and Family Psychology: Research and Practice», 2021, <https://doi.org/10.1037/cfp0000208>
- FALK G., ROMERO P. D., NICCHITTA I. A., & NYHOF E. C., *Unemployment rates during the Covid-19 pandemic*, in «CRS Report», n. R46554, 2021.
- EMEZUE C., *Digital or digitally delivered responses to domestic and intimate partner violence during Covid-19*, in «JMIR Public Health and Surveillance», 6(3), 19831, 2020, <https://doi.org/10.2196/19831>
- HALL B. J., & TUCKER J. D., *Surviving in place: The coronavirus domestic violence syndemic*, in «Asian Journal of Psychiatry», 53, 2020, <https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102179>
- KAPLAN A. *Early numbers suggest domestic violence homicides may be on the rise around the country*, in «NBC News», 2020 <https://www.nbcnews.com/news/us-news/early-numbers-suggest-domestic-violence-homicides-may-be-rise-around-n1243735>
- KOURTI A., STAVRIDOU A., PANAGOULI E., PSALTOPOULOU T., SPILIOPOULOU C., TSO-LIA M., SERGENTANIS T. N., TSITSIKA A., *Domestic violence during the Covid-19 pandemic: A systematic review*, in «Trauma, Violence, & Abuse», 2021, pp.1-27. <https://doi.org/10.1177/15248380211038690>
- LEIGH J. K., PENA L. D., ANURUDRAN A., PAI A., *“Are you safe to talk?”: Perspectives of service providers on experiences of domestic violence during the COVID-19 pandemic*, in «Journal of Family Violence», 14, 2022, pp.1-11. [10.1007/s10896-022-00359-9](https://doi.org/10.1007/s10896-022-00359-9)

10. The Impact of the Covid-19 Pandemic

- MARYLAND NETWORK AGAINST DOMESTIC VIOLENCE <https://www.mnadv.org/lethality-assessment-program/lap-program-overview-2/>
- MESSING J. T., CAMPBELL J. C., *Informing collaborative interventions: Intimate partner violence risk assessment for front line police officers*, in «Policing: A Journal of Policy & Practice», 10(4), 2016, pp.328-340. <http://dx.doi.org/10.1093/police/paw013>
- MESSING J. T., CAMPBELL J. C., WARD-LASHER A., BROWN S., PATCHELL B., WILSON J. S., *The Lethality Assessment Program: Which survivors of intimate partner violence are most likely to participate?*, in «Policing: An International Journal of Police Strategies & Management», 39(1), 2016, pp.64-77. [10.1108/PIJPSM-08-2015-0094](https://doi.org/10.1108/PIJPSM-08-2015-0094)
- Nnawulezi N., Hacskeylo M., *Identifying and responding to the complex needs of domestic violence housing practitioners at the onset of the Covid-19 pandemic*, in «Journal of Family Violence», 37, 2022, pp. 915-925. <https://doi.org/10.1007/s10896-020-00231-8>
- PETROWSKI N., CAPPA C., PEREIRA A., MASON H., DABAN R. A., *Violence against children during Covid-19: Assessing and understanding change in use of helplines*, in «Child Abuse & Neglect», 116, 2021, <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104757>
- PIQUERO A. R., JENNINGS W. G., JEMISON E., KAUKINEN C., KNAUL F., M. *Domestic violence during the Covid-19 pandemic - Evidence from a systematic review and meta-analysis*, in «Journal of Criminal Justice», 74, 2021 <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2021.101806>
- RAGHAVAN M. I., RISSER L., DUPLESSIS V., DEGUE S., VILLAVECES A., HURLEY T. P., CHANGE J., MILLER E., RANDELL K. A., *The impact of Covid-19 pandemic on the needs and lived experiences of intimate partner violence survivors in the United States: Advocate perspectives*, in «Violence Against Women», 28(12-13), 2022, pp.3114-3134. [10.1177/10778012211054869](https://doi.org/10.1177/10778012211054869)
- RAVI, K. E. - RAI, A. - SCHRAG, R. V. *Survivors' experiences of intimate partner violence and shelter utilization during Covid-19*, in «Journal of Family Violence», 37, 2022, pp. 979-990, <https://doi.org/10.1007/s10896-021-00300-6>
- U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS *Local area unemployment statistics*, <https://data.bls.gov/timeseries/LASST090000000000000003>

Tab. 1 - Changes in Risk Factors from Pre-COVID to During-COVID.

Item		Pre-COVID % (n)	During-COVID % (n)	<i>p</i>	Cramer's <i>V</i>
Has he/she ever used weapon or threatened with weapon	Yes	32.9 (169)	32.8 (171)	.330	.046
	No	66.1 (340)	65.1 (339)		
	DNA	1.0 (5)	3.1 (11)		
Has he/she ever threatened to kill you or your children	Yes	49.6 (255)	50.1 (261)	.856 ^a	.017
	No	49.2 (253)	48.4 (252)		
	DNA	1.2 (6)	1.5 (8)		
Do you think he/she might try to kill you?	Yes	54.9 (282)	49.3 (257)	.014	.091
	No	39.5 (203)	47.4 (247)		
	DNA	5.6 (29)	3.3 (17)		
Does he/she have a gun or can he/she get one easily?	Yes	35.0 (180)	36.9 (192)	.808	.020
	No	61.7 (317)	59.7 (311)		
	DNA	3.3 (17)	3.5 (18)		
Has he/she ever choked you?	Yes	65.0 (334)	60.3 (314)	.193 ^a	.056
	No	34.0 (175)	39.2 (204)		
	DNA	1.0 (5)	0.6 (3)		
Is he/she violently or constantly jealous or control most of daily activities?	Yes	82.1 (422)	78.9 (411)	.060 ^a	.074
	No	16.5 (85)	20.7 (108)		
	DNA	1.4 (7)	0.4 (2)		
Have you left him/her or separated after living together or being married?	Yes	64.6 (332)	63.7 (332)	.682	.027
	No	33.5 (172)	34.9 (182)		
	DNA	1.9 (10)	1.3 (7)		
Is he/she unemployed?	Yes	42.6 (219)	53.7 (280)	.001	.120
	No	54.3 (279)	44.9 (234)		
	DNA	3.1 (16)	1.3 (7)		
Has he/she ever tried to kill himself/herself?	Yes	24.5 (126)	24.0 (125)	.202	.056
	No	72.6 (373)	74.7 (389)		
	DNA	2.9 (15)	11.1 (7)		
Do you have a child he/she knows is not his/hers?	Yes	29.4 (151)	29.8 (155)	.415	.041
	No	68.7 (352)	69.3 (361)		
	DNA	1.9 (10)	1.0 (5)		
Does he/she follow or spy on you or leave threatening messages?	Yes	57.4 (295)	57.0 (297)	.204	.055
	No	40.3 (207)	42.0 (219)		
	DNA	2.3 (12)	1.0 (5)		

^aFischer's Exact test results; otherwise, chi square tests of independence were conducted.

Note: DNA indicates the woman did not answer the question.

10. The Impact of the Covid-19 Pandemic

Tab. 2 - Changes in Services Provided from Pre-COVID to During-COVID.

Service		Pre-COVID %(n)	During-COVID %(n)	p	Cramer's V
Crisis intervention	Yes	49.6 (254)	54.7 (285)	.101	-.051
	No	50.4 (258)	45.3 (236)		
Counseling support	Yes	42.1 (215)	37.2 (194)	.112	.049
	No	57.9 (296)	62.8 (327)		
Civil legal	Yes	1.4 (7)	2.5 (13)	.190	.041
	No	98.6 (504)	97.5 (508)		
Criminal justice	Yes	12.7 (65)	5.0 (26)	.001	.136
	No	87.3 (446)	95.0 (495)		
Hospital/Medical	Yes	1.6 (8)	0.8 (4)	.233 ^a	.037
	No	98.4 (504)	99.2 (517)		
Information/Referral	Yes	42.7 (218)	34.2 (178)	.005	.088
	No	57.3 (292)	65.8 (342)		
Law enforcement	Yes	37.1 (190)	48.2 (251)	.001	.112
	No	62.9 (322)	51.8 (270)		
Safety planning	Yes	57.4 (292)	56.5 (294)	.788	.008
	No	42.6 (217)	43.5 (226)		
Advocacy	Yes	20.5 (105)	23.4 (122)	.266	.035
	No	79.5 (406)	76.6 (399)		

^a Fischer's Exact test results; otherwise, chi square tests of independence were conducted.

11. La tutela della donna nel diritto penale spagnolo.

Riferimento speciale ai maltrattamenti nell'ambito familiare e alla violenza di genere

Edgar Iván Colina Ramírez

Premessa

Le differenze di genere non possono essere affrontate da una prospettiva neutrale, perché – senza dubbio – parlare di genere significa parlare di una sovrastruttura sociale (Giddens e Sutton, 2022), generalmente sfavorevole nei confronti della donna piuttosto che dell'uomo. Questa prospettiva ha portato numerose discipline a ricercare e spiegare le forme di disuguaglianza, prospettando le più varie teorie per provare a spiegare ciò che viene chiamato “il duraturo dominio dell'uomo sulla donna”.

Gli approcci femministi hanno tentato di spiegare le disuguaglianze di genere attraverso vari processi sociali, generalmente legati a sessismo, patriarcato, capitalismo, ecc., e ultimamente all'ambito del diritto (Sordi Stock, 2022). Tali approcci o movimenti femministi presentano differenze tra loro, sebbene non sostanziali.

11.1 *La disuguaglianza di genere*

Per quanto riguarda il primo approccio, il “femminismo liberale”, cerca di trovare spiegazioni della disuguaglianza di genere nell'area sociale e culturale¹. Tale approccio concentra i suoi studi principalmente sul sessismo e sulla discriminazione lavorativa, nelle istituzioni scolastiche, ecc. Il suo obiettivo è raggiungere e proteggere la parità di opportunità per le donne attraverso riforme legislative e altre procedure democratiche².

¹ Probabilmente uno dei pionieri delle correnti femministe: MILL, John Stuart, *El sometimiento de las mujeres*, trad. Ana de Miguel Álvarez, Madrid, Edaf, 2005, passim.

² Nations, United, «Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer Naciones Unidas», United Nations, <https://www.un.org/es/conferences/women/mexico-city1975>.

Un'altra corrente femminista consiste nel cosiddetto "femminismo socialista" (Eisenstein, 1980), le cui argomentazioni si fondano sull'assunto per il quale nella società capitalista i fattori materiali ed economici sono la base della sottomissione femminile agli uomini, poiché il patriarcato affonda le sue radici nella proprietà privata. Pertanto, il trionfo dell'economia capitalista si basa – tra le altre cose – sul fatto che le donne lavorino gratuitamente in casa, curandola e pulendola (Giddens e Sutton, 2022). La sua proposta si fonda sulla fine della "schiavitù domestica" e sull'introduzione di sistemi collettivi per l'educazione e la cura dei figli e per il mantenimento della casa.

Diversa è la prospettiva del "femminismo radicale", la cui premessa si basa sull'abbattimento del sistema patriarcale, partendo dal presupposto che gli uomini sono responsabili dello sfruttamento delle donne, dal quale traggono beneficio. Il femminismo radicale considera la famiglia una delle principali fonti di oppressione sociale, poiché le donne che hanno figli finiscono per dipendere materialmente dalla protezione e dal sostentamento degli uomini, generando così una disuguaglianza biologica che può essere liberata solo attraverso la rottura dei legami famigliari e delle relazioni di potere che caratterizzano la famiglia stessa (Firestone, 1976).

Negli ultimi tempi è emerso il cosiddetto "femminismo postmoderno", che respinge l'idea di una teoria unitaria per spiegare la posizione di tutte le donne nella società, e quindi rifiuta le "classiche" impostazioni femministe teorizzate per spiegare la disuguaglianza di genere, quali il patriarcato, la classe sociale, ecc. Il femminismo postmoderno ritiene che non esista un nucleo essenziale che rappresenti il femminile, ma piuttosto una moltitudine di individui e gruppi con esperienze diverse (Nicholson, 1992).

Orbene, indipendentemente dai diversi percorsi seguiti da ciascuno di questi movimenti femministi, non si può ignorare che essi hanno causato grandi cambiamenti a livello sociale, essendo palese che l'attivismo femminista finalizzato alla ricerca dell'uguaglianza *in toto* ha avuto un impatto non solo in ambito accademico, ma ha anche spinto innovazioni legislative di grande rilevanza nell'ambito della protezione delle donne, come nel caso della legislazione penale.

11.2 Il Diritto “penale” ha genere?

Diverse voci hanno affermato che il Diritto penale sia affetto da un *bias* maschilista³, e cioè che la legge sarebbe sessista, maschile e di genere. Tali posizioni affermano che la legge sarebbe sessista in quanto giudica le donne attraverso standard inappropriati, oppure afferma che sarebbero le stesse donne a danneggiare o provocare gli uomini. Secondo queste opinioni, essendo la legge “maschile”, si è osservato che la neutralità, l’uguaglianza e l’obiettività del Diritto sono parametri essenzialmente maschili (Sordi Stock, 2022).

Questi argomenti risultano – in linea di principio – corretti: non si può negare che fosse necessaria una rivendicazione del ruolo della donna nella vita sociale, così come non si possono negare lo stato di sottomissione e la soggezione a maltrattamenti che le donne hanno subito solo per essere donne. Tuttavia, affermare che la legislazione risponde a *bias* di genere è andare troppo oltre l’accettabile, così come sarebbe quanto meno avventato affermare che si debba riconoscere una prospettiva di genere all’interno dei settori legislativo e giudiziario (Poyatos Matas, 2019). Infatti, tali affermazioni risultano avventate e manifestano il *bias* unilaterale che circonda il fenomeno femminista, poiché l’interpretazione secondo prospettiva di genere spesso rompe con i principi basilari di qualsiasi democratico Stato di diritto. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che molti di questi cambiamenti derivano spesso dalla giurisprudenza, che in certa misura altera o – meglio – distorce principi e istituzioni giuridiche in nome di un presunto trattamento egualitario; questo processo comporta che, come denunciò Sebastián Soler, tali cambiamenti si lasciano trascinare da «mode» che finiscono – infine – per cadere in disuso (Soler, 1962).

La domanda che ci poniamo di fronte a questo *mare magnum* di informazioni (sentenze e posizioni dottrinali) è: «quali sono le conseguenze giuridiche dell’applicazione delle suddette prospettive?». È necessario stabilire quali siano le linee e le difficoltà che caratterizzano il fenomeno della prospettiva di genere, poiché l’approccio che si sta adottando sembra piuttosto una metastasi che si diffonde per tutto il corpo giuridico. È innegabile, infatti, che la mal compresa prospettiva di genere ha penetrato tutti i campi della società, fino al punto che giuristi di grande spessore intellettuale predicano un sorprendente disprezzo per la dogmatica e soprattutto per il buon senso, mostrandosi compiaciuti e affa-

³ Vedi insieme alla bibliografia citata: SORDI STOCK, Bárbara, «El Derecho penal y...», op.cit., p. 3.

scinati dal lato politico e capriccioso di tale, disdicevole, prospettiva. Oggi non c'è dubbio che -agli occhi dell'opinione comune- qualsiasi ragionamento che si opponga a tali pretese di genere viene additato come perverso, misogino e maschilista, indipendentemente dalla ragione giuridica che lo sostenga. La terribile conseguenza è che -di tal guisa- vengono minati i principi giuridici ermeneutici costruiti con grande sforzo nel corso di centinaia di anni.

11.3 *L'interpretazione della legge attraverso una prospettiva di genere*

Per lungo tempo sono state sviluppate diverse soluzioni ermeneutiche, le quali, a loro modo, hanno tentato di rivelare l'effettiva volontà del legislatore, ove l'interpretazione è l'operazione -o l'insieme di operazioni- mediante la quale -o le quali- si attribuisce significato agli atti giuridici (Silva Sánchez, 2006). Pertanto, logicamente, non esiste una sola via interpretativa, ma nel corso della storia sono emerse diverse forme di interpretazione. Ora, per quanto riguarda strettamente l'ambito penale, il tema dell'interpretazione è molto delicato e deve essere affrontato con molta cautela: indipendentemente dall'obiettivo politico che si cerca di dare alla norma, non si può perdere di vista che nel diritto positivo non si discute del conflitto tra norma e realtà, ma si sviluppa la regolazione della stessa norma (Ascoli, 1946). Benché non si possa negare che l'interpretazione debba essere realizzata in conformità con la realtà sociale, la stessa non può svilupparsi a discapito dei principi sia costituzionali che penalistici, essendo questi un ostacolo invalicabile nella costruzione di qualsiasi ordinamento che si qualifichi come democratico.

Nell'ambito dell'ordinamento penalistico, in relazione alle forme di interpretazione ha conquistato terreno la teoria oggettiva. Questa cerca di stabilire quale sia la volontà o il significato oggettivo della legge nel momento attuale (e cioè quello in cui viene discussa): tale approccio importa un'analisi del valore e delle finalità che la norma persegue in un contesto sociale e giuridico determinato (Luzón Peña, 2016). Tuttavia, va chiarito che questa non è l'unica forma di interpretazione possibile. Al contrario, sono possibili varie forme di interpretazione a seconda dei diversi presupposti. Ad esempio: rispetto al soggetto si prende in considerazione l'interpretazione autentica, dottrinale e giurisprudenziale. Per quanto attiene agli effetti, si annoverano l'interpretazione estensiva e restrittiva; in quanto al metodo vi sono – poi – le interpretazioni letterale (o grammaticale), storica, sistematica, teleologica e, infine, quella valutativa (Kuhlen, 2012).

Questa si realizza quando vi sono diverse possibilità di interpretazione, del-

le quali almeno una porta ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, e le rimanenti alla sua incostituzionalità. Benché questa forma di interpretazione in linea di principio fornisca una grande sicurezza giuridica, è necessario ricorrervi con cautela, poiché se tali interpretazioni oltrepassano, per esempio, il limite del significato letterale, violano senza dubbio il divieto di analogia, indi -a mio giudizio- l'interpretazione letterale e la sua corrispondenza con la norma penale deve essere la regola da seguire (o il limite da rispettare) nel momento di effettuare una corretta interpretazione costituzionalmente orientata. In particolar modo nel diritto penale, il lavoro di interpretazione assume grande rilevanza, considerate le gravi conseguenze derivanti dalla applicazione di una pena. Da qui, la necessità di applicare con grande rigore il principio di legalità penale (Muñoz Conde et alii, 2022).

Lo stesso legislatore, nel creare le norme penali, deve rispettare il principio di tassatività, così come l'interprete deve tenere in conto delle esigenze del suddetto principio. Di conseguenza, non si può trattare come una questione di poca importanza il contenuto che si attribuisce alle norme penali, poiché dall'interpretazione effettuata dipende l'imposizione o meno di una pena. A questo punto, risulta necessario chiedersi se la prospettiva di genere sia una forma di interpretazione o se, invece, costituisce un fenomeno riconducibile ad un diverso ambito. Se postuliamo che l'interpretazione non è altro che l'attribuzione di significato a leggi e strumenti giuridici, nel caso in cui sorgano dubbi su quale significato attribuirvi (Endicott, 2007), non si potrebbe dire che la prospettiva di genere sia una forma di interpretazione. Questa riflessione ci obbliga a chiederci cosa significhi realmente giudicare con prospettiva di genere.

Non c'è dubbio che sia un mandato costituzionale quello di eradicare ogni tipo di discriminazione (inclusa quella di genere), tuttavia, nonostante queste teorie, l'articolato costituzionale non opera solo per questioni di genere, che costituiscono una classe di motivi di discriminazione proibiti dalla stessa Costituzione, tra i quali si figura in modo indicativo e non limitativo la discriminazione per ragione di genere. Tuttavia, a mio giudizio, la discriminazione per motivi di genere stabilita nella Legge Suprema non si riferisce ad una forma di interpretazione, ma concerne piuttosto l'attività dei poteri pubblici e del legislatore al momento della realizzazione di una legge. Ciò vale a dire che è la stessa autorità a non poter adottare tali atti con fini discriminatori per le ragioni stabilite nella stessa Costituzione. Quindi, se ad esempio, una donna in un processo di natura familiare presenta fuori termine le prove che accreditano le sue pretese (al pagamento dell'assegno alimentare), e per questo motivo il giudice non ammette

tali prove, non si sta discriminando la donna, ma si sta, invero, applicando nella giusta misura la legge processuale. Diversamente, si violerebbe il principio di effettività della tutela giurisdizionale stabilito in Costituzione. Cosa diversa sarebbe se il giudice respingesse le prove -ritualmente presentate- per il semplice appartenere di una persona a una particolare etnia, per il suo essere omosessuale, per il praticare una determinata religione, o l'essere uomo o donna, poiché ciò si tradurrebbe in una vera e propria discriminazione, in quanto si applicherebbe un trattamento diverso a persone meritevoli di ricevere lo stesso trattamento delle altre. Dunque, tanto premesso, possiamo affermare che la prospettiva di genere non può essere considerata una forma di interpretazione della legge per i seguenti motivi: in primo luogo e secondo logica, nell'ambito del diritto l'interpretazione è ammessa quando esiste oscurità grammaticale o logica del testo, che rendano difficile la ricostruzione del pensiero del legislatore (Ramírez García, 2007).

Nel caso della prospettiva di genere non si dà luogo ad alcuna forma di interpretazione, poiché in linea di principio i testi legislativi sono pensati in vista della realizzazione o meno di determinate condotte indipendentemente da chi le compie, ovvero dal genere. Ciò non significa che non si proteggano determinati gruppi, che sono perfettamente identificati e protetti dalla legge stessa; infatti, non esistono controversie o presupposti che non si possa individuare sulla base delle stesse norme.

In secondo luogo, occorre precisare che le interpretazioni giurisprudenziali non corrispondono di per sé a un vero metodo interpretativo, bensì consistono nell'imposizione di un'ideologia nel campo legislativo e giurisdizionale, a mio giudizio contraria a uno Stato Sociale e Democratico di Diritto.

11.4 *Donna e diritto penale attraverso la codificazione (sec. XIX e XX)*

Nell'opinione pubblica, poche legislazioni fanno discutere quanto il diritto penale. A ragione, Jakobs a suo tempo affermò che il diritto penale costituirebbe una carta di presentazione della società (Jakobs, 1996). Non si può negare che il Codice penale è figlio del suo tempo: basta osservare i cambiamenti che si sono verificati attorno alla donna.

11.4.1 *Codice penale del 1822*

A ragione, se analizziamo taluni reati nel Codice penale del 1822 (e le sue successive modifiche), possiamo trovare testimonianza di come il diritto penale si è

evoluto in materia di genere e come ha introdotto gradualmente un'importante tutela nei confronti della donna. Ad esempio, il codice del 1822 puniva la donna che disobbediva al marito⁴; se fosse stata recidiva, il sindaco avrebbe potuto mandare la donna in una casa di correzione scelta dal marito e per il tempo che questi desiderava, purché non superasse un anno. La pena imposta al soggetto omicida rispetto alla donna (sia essa figlia, nipote o discendente in linea retta, o la moglie, colta in atto carnale con un uomo) rientrava in una cornice edittale dai sei mesi a due anni, nonché con un esilio da due a sei anni dal *locus commissi delicti* fino a venti leghe intorno⁵. Circa i reati di violenza sessuale, si puniva l'autore del delitto con la pena dei lavori pubblici per un minimo di cinque anni fino a nove, sempre che la donna fosse sposata; se la donna fosse stata "pubblica", la pena si sarebbe ridotta alla metà⁶. Questo codice ottocentesco puniva anche l'adulterio commesso dalla donna con la pena della perdita di tutti i diritti dello *status* coniugale, nonché con la reclusione per il tempo desiderato dal marito, purché non superiore a dieci anni.

11.4.2 Codice penale del 1848

Il Codice penale del 1848 seguiva in gran parte la scia del codice precedente, pur sopprimendosi i reati di disobbedienza al marito. Permaneva però l'adulterio, la cui pena veniva ridotta quanto al tempo di reclusione e il marito continuava ad avere il potere di ridurre la pena⁷; con il Codice del 1848 se il marito sorprende la moglie mentre giaceva con un altro, e per questo motivo la uccideva o le causava gravi lesioni, il marito veniva punito con la sola pena dell'esilio, mentre per le lesioni di lieve entità era esente da pena⁸. Il reato di violenza sessuale veniva punito con la reclusione temporanea⁹, e gli episodi di molestia venivano puniti con la pena della reclusione inferiore a quella correttiva. La violenza perpetrata ai danni di una fanciulla minore dei 23 anni veniva punita con la pena della reclusione di breve durata¹⁰. Ciò che sorprende è che, se il reo avesse sposato la

⁴ Art. 570, del C. VI. De las desavenencias y escándalos en los matrimonios, del Título VII delitos contra las buenas costumbres, del Cp. de 1822.

⁵ Art. 619 del Cp. de 1822.

⁶ Art. 669 del Cp. de 1822.

⁷ Art. 349 del Cp de 1848.

⁸ Art. 339 del Cp de 1848.

⁹ Art. 354 del Cp de 1848. Va menzionato che la pena della reclusione poteva durare da dodici a venti anni, come disposto dall'articolo 26 del citato codice.

¹⁰ Art. 356 del Cp de 1848

sua stessa vittima, sarebbe stato esentato da pena. Colpisce che nei codici penali, sia in quello del 1822 che in quello del 1848, non veniva tutelata in sé la libertà sessuale, ma il fatto tipico veniva inteso quale lesivo dell'onore della famiglia o dell'onore del marito che doveva essere risarcito a tutti i costi. I successivi codici (1850, 1870, 1928) presentavano cambiamenti poco rilevanti in quanto ai reati di violenza sessuale, adulterio, concubinato o seduzione, tranne per la riduzione della pena per il reato di adulterio dove nel codice penale del 1928 la pena veniva ridotta da uno a tre anni.

Con il Codice penale repubblicano del 1932, venivano depenalizzati l'adulterio e il concubinato: nell'esposizione delle ragioni¹¹ di un siffatto *revirement* si affermava che la Legge sul Divorzio considerava l'adulterio causa di scioglimento del vincolo e che, quindi, la tutela penalistica non aveva ragione di essere. Pertanto, dovevano essere abrogati gli articoli dal 448 al 452 (relativi all'adulterio e al concubinato) in quanto inutili e ridondanti, e veniva poi soppresso l'articolo 455 poiché il precetto sulla bigamia del nuovo articolo 465 disciplinava anche i casi contemplati dall'art. 455. Tuttavia, nel successivo codice penale del 1944, veniva reinserito il reato di adulterio (questa volta caratterizzato da connotazioni morali e religiose legate al nazional cattolicesimo¹²) alle stesse condizioni imposte prima della sua precedente abrogazione dal Codice penale del 1932. Inoltre, nei reati contro la fedeltà, la violenza carnale manteneva la pena di reclusione di breve durata. In quanto all'aborto, la regolazione era estesa, poiché includeva i casi della Legge del 24 gennaio 1941, tuttavia, alcuni casi di aborto senza il consenso della donna venivano puniti con la pena della reclusione di lunga durata (Corral Maraver, 2015). Questa linea di continuità si prolungava fino alla riforma di cui alla Legge n. 22 del 26 maggio del 1978, che operò la depenalizzazione dell'adulterio e del concubinato, che cessavano di essere reato in Spagna.

¹¹ Cfr. l'esposizione IV relativa alle "Reformas de errores materiales de técnica, e incorporación de leyes complementarias", del Código penal de 1932, p. 16.

¹² Nel preambolo del Codice penale del 1944, nel suo paragrafo A) si stabilisce testualmente: «Inserimento delle disposizioni posteriori al 1870, stabilite o accettate dal Nuovo Stato che non alterino l'armonia scientifica del Codice, come sono alcuni precetti di quello del 1870, in maggior numero corrispondenti a quello del 1928, le Leggi di Sicurezza dello Stato, Terrorismo e rapina a mano armata, Possesso di armi, Redenzione delle pene tramite il lavoro, Abbandono della famiglia, Adulterio, reati contro l'onestà, reati contro la proprietà e altri simili», p. 5.

11.4.3 Codice penale del 1995

È con il Codice penale del 1995 (chiamato Codice penale della democrazia) che si introduce un cambiamento di paradigma nella tutela penale della donna. Ad esempio, nei delitti contro la sfera sessuale si parte dall'idea di tutelare l'integrità o la libertà sessuale, e cioè la decisione autonoma e libera della vittima, e non la manifestazione sessuale in sé. Oggi, a 29 anni dal "nuovo" Codice penale, "si è conclusa" la disuguaglianza che per molto tempo discriminava le donne e limitava le pari opportunità, segnando la fine di un'epoca di oppressione basata su differenze naturali di capacità e aspettative, e sulla limitazione delle possibilità di presenza sociale delle donne secondo i parametri del principio di uguaglianza, senza dover provare la loro onestà (Rodríguez Llamosí, 2020). Non si può ignorare che attualmente la preoccupazione della società per fatti tanto esecrabili quanto ricorrenti come i delitti sessuali ha portato a una disciplina di garanzia integrale della libertà sessuale (Iglesias Canle, 2022), quale la Legge Organica n. 10 del 6 Settembre 2022. In tale atto legislativo, l'ordinamento fa un ulteriore passo avanti, considerando violenza sessuale non solo l'atto fisico sessuale compiuto da una persona su un'altra (ad. es. il toccare la sfera intima altrui o il rapporto sessuale non consensuale) ma anche le violenze sessuali commesse nell'ambito digitale, come la diffusione di atti di violenza sessuale attraverso mezzi tecnologici, la pornografia non consensuale e l'estorsione sessuale¹³. Nella citata legge sono stabiliti i diritti che le vittime di reati sessuali possono invocare, tra cui: informazione e orientamento sui loro diritti e risorse, assistenza medica specializzata e psicologica, assistenza per bisogni economici, lavorativi, abitativi e sociali, consulenza legale preventiva e assistenza legale gratuita nei procedimenti derivanti dalla violenza, monitoraggio delle loro rivendicazioni di diritti, servizi di traduzione e interpretariato, assistenza personale per le donne con disabilità e assistenza specializzata per bambini e bambine vittime di violenze sessuali e sfruttamento sessuale. Tra gli altri reati in cui il legislatore ha cercato di mitigare gli effetti vi sono quelli denominati di "violenza di genere", la cui preoccupazione ha portato alla emanazione della Legge Organica n. 1 del 28 dicembre 2004 e alla creazione di Misure di Protezione Integrale contro la Violenza di Genere, il cui contenuto non solo si fonda sulla protezione penalistica, ma, come suggerisce il nome stesso, è una misura

¹³ *Ex multiis*, si legga l'importante contributo di: SANZ MULAS, Nieves, *Violencia de Género y Pacto de Estado*, Tirant lo Blanch, 2018.

di protezione integrale, che cioè tocca in tutti gli ambiti, soprattutto quello della prevenzione.

Questa legge stabilisce misure di sensibilizzazione, prevenzione e individuazione nel campo educativo, in quello della pubblicità e dei media, nonché nell'ambito sanitario. Sancisce, poi, i diritti delle vittime a ricevere informazioni e assistenza sociale tramite servizi di assistenza specializzati¹⁴. Si stabilisce il diritto all'assistenza legale gratuita, non solo per le vittime dirette, ma anche per i danneggiati in caso di decesso della vittima. Nell'ambito sociale, si adottano misure per giustificare le vittime di violenza di genere per le assenze dal lavoro, nonché per facilitare la loro mobilità geografica e persino la sospensione con riserva del posto di lavoro o la risoluzione del contratto. Allo stesso modo, si stabiliscono misure di aiuto per le funzionarie vittime di violenza di genere¹⁵. Inoltre, vengono stabiliti aiuti economici per garantire alle vittime di violenza di genere il diritto alla disoccupazione legale quando risolvono o sospendono volontariamente il loro contratto di lavoro. Allo stesso modo, vengono proposti aiuti sociali per quelle vittime che, a causa dell'età, della mancanza di formazione o delle circostanze sociali, non riescono -in seguito- a reintegrarsi nel mercato del lavoro¹⁶.

Attraverso la legge in parola sono stati creati vari organismi istituzionali come la Delegazione Speciale del Governo contro la Violenza sulla Donna e l'Osservatorio Nazionale sulla Violenza contro la Donna, tra gli altri. Nell'ambito penalistico è stata inclusa tra le fattispecie aggravate di lesione una specifica aggravante che incrementa la sanzione penale quando la lesione è commessa contro chi è o è stata la moglie dell'autore, o una donna legata a lui da una relazione analoga di affetto, anche senza convivenza. Ancora, vengono puniti come reato le coercizioni e le minacce lievi di qualsiasi tipo commesse ai danni delle donne¹⁷.

In riferimento all'ambito giudiziario, sono stati creati tribunali specializzati sulla violenza contro le donne, escludendo la possibilità di creare un nuovo ordine giurisdizionale o l'assunzione di competenze penali da parte dei giudici civili. Tali organi giurisdizionali si occuperanno dell'istruzione e, se del caso, del giudizio di cause penali in materia di violenza contro le donne, nonché delle cause

¹⁴ Cfr. ampiamente l'esposizione dei motivi della Legge Organica n. 1 del 28 Dicembre 2004, sulle Misure di Protezione Integrale contro la Violenza di Genere.

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ Ibidem.

¹⁷ Ibidem.

civili correlate¹⁸. Le misure di protezione che possono essere applicate dai giudici specializzati in violenza contro le donne includono il divieto di residenza e di frequentare determinati luoghi, essendo possibile la delimitazione temporale di tali misure fino alla conclusione del processo¹⁹. È importante notare che questa legge ha subito una riforma sostanziale attraverso la Legge Organica n. 1 del 30 marzo 2015, che ha apportato alcune modifiche per rafforzare la protezione speciale che attualmente il Codice penale offre alle vittime di reati di violenza di genere. Ad esempio, il genere è stato incorporato come motivo di discriminazione nella circostanza aggravante 4^a dell'art. 22 del Codice penale²⁰. Si ricorre all'applicazione della misura dei lavori di utilità pubblica e alla detenzione domiciliare per i reati di violenza di genere e domestica, così come a un ampliamento considerevole della misura della libertà vigilata. È stato tipizzato come reato l'alterazione del corretto funzionamento dei dispositivi telematici utilizzati per controllare la corretta applicazione misure di custodia cautelare e di allontanamento in materia di violenza di genere (Silva Cuesta, 2015).

11.5 *Sulla Direttiva (UE) 2024/1385 per la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica*

Recentemente (14 maggio 2024), l'Unione Europea ha emanato una direttiva sulla lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica (entrata in vigore in Spagna il 13 giugno 2024). Con questa direttiva si intende fornire un quadro completo per prevenire ed affrontare efficacemente la violenza sulle donne e la violenza domestica in tutti i paesi membri dell'Unione Europea. Si stabilisce che gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle vittime colpite dalla discriminazione intersezionale (derivante da due o più elementi che convergono nella stessa persona) (Cavalcante Carvalho, 2018), adottando misure specifiche, come ad esempio la valutazione individuale per determinare le necessità di protezione delle vittime.

Nella suddetta direttiva sono definiti i reati che gli Stati membri devono re-

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ Ibidem.

²⁰ Cfr. ampiamente con la bibliografia ivi citata SILVA CUESTA, Ana, *La violencia de género tras la reforma penal de 2015*, en Cuestiones Penales: A Propósito de la Reforma Penal de 2015, Ed. María Ángeles Cuadrado Ruiz, Madrid, Dykinson, 2017, p. 40.

golamentare nel caso in cui non li abbiano già previsti, come la mutilazione genitale femminile, il matrimonio forzato, la diffusione non consensuale di materiale intimo o manipolato, il cyber-stalking, il cyber-harassment, il cyber-flashing, l'incitamento alla violenza o all'odio tramite mezzi informatici. Nella direttiva vengono, poi, individuati i reati che rientrano nell'alveo della violenza contro le donne, come il femminicidio, lo stupro, la molestia sessuale, gli abusi sessuali, lo stalking, il matrimonio precoce, l'aborto forzato, la sterilizzazione forzata e diverse forme di cyber-violenza, come il cyber-stalking e il cyber-bullying. Allo stesso modo, la violenza domestica è considerata una forma di violenza che potrebbe essere punita penalmente in modo specifico o integrata nei reati commessi all'interno dell'unità familiare o domestica tra coniugi o ex-coniugi, partner o ex-partner, sia che condividano una casa o meno.

11.6 *Applicazione della teoria del reato nei casi limite di violenza di genere. (Particolare riferimento alla legittima difesa)*

Come è stato esposto nel corso di questa ricerca, l'evoluzione della legislazione penale ha subito una svolta radicale in quanto alla tutela delle donne. Tuttavia è molto interessante notare come si sia cercato applicare forzosamente istituti della teoria del reato a situazioni che a prima vista sembrano inapplicabili, almeno da un punto di vista logico irriducibile senza per questo snaturare l'essenza delle istituzioni, perché se comprendiamo che logicamente la donna che subisce violenza di genere ha bisogno di una protezione speciale, non possiamo per questo modificare i contenuti della teoria del reato, che significherebbe cadere in gravi contraddizioni.

Una persona che priva della vita un'altra per difendersi o per difendere un terzo agisce sotto la copertura di una causa di giustificazione, come stabilito dall'articolo 20, comma 4, del Codice penale spagnolo, il cui contenuto essenziale stabilisce -ai fini dell'applicabilità dell'istituto in parola- che l'aggressione sia illecita, che la reazione difensiva sia razionalmente necessaria e che l'attacco non sia stato provocato. Detto ciò, sembra relativamente semplice valutare quando un comportamento è coperto dalla legittima difesa e quando no. Tuttavia, ci sono situazioni in cui la configurazione della legittima difesa non emerge *ictu oculi*, ma solo dopo un approfondito esame delle circostanze specifiche in cui si verificano i fatti. Uno di questi casi paradigmatici si verifica quando le donne che hanno subito violenze e maltrattamenti uccidono i loro partner-aggressori in situazioni

in cui, tuttavia, non c'è -in quel preciso istante- un'aggressione contro la donna stessa²¹. Non si può ignorare che la donna che uccide il suo partner-aggressore mentre quest'ultimo è addormentato, ubriaco o distratto, può vedere tale comportamento qualificarsi nel fatto tipico di omicidio aggravato (*asesinato*), il che ovviamente influenzerà anche la pena che le verrà inflitta (ad esempio, in Spagna l'*asesinato* è punito con una pena da 15 a 25 anni, mentre l'omicidio volontario con una pena da 10 a 15 anni). Tuttavia, anche se l'azione della donna che agisce contro il suo aguzzino può essere un atto difensivo, sembra difficile includere il caso in commento nel perimetro della legittima difesa. Questo appare evidente in quanto non si riscontra un'aggressione attuale, perché l'aggressore (come appena detto *supra*) potrebbe essere, ad esempio, addormentato, ubriaco o distratto. Nel momento in cui la donna compie l'azione difensiva non c'è confronto fisico, il che sostiene l'idea che non può esserci legittima difesa in assenza di aggressione²².

È evidente che, se in questi casi non si può applicare la figura della legittima difesa, e sostenere il contrario significherebbe cadere in gravi contraddizioni. Tuttavia, non possiamo ignorare che non è corretto trattare queste donne con lo stesso rigore giuridico-penale di coloro che commettono omicidi in situazioni in cui la loro vita non è in pericolo e che non agiscono per difendere se stesse o terzi, perché trattare queste situazioni con la stessa severità punitiva significherebbe condannare tali donne a essere vittime di una nuova aggressione, che potrebbe portare alla loro morte. Sotto questa idea sono emerse innumerevoli proposte dottrinali per cercare di dare una risposta attraverso l'istituto della legittima difesa per eliminare o ridurre la punizione di tutte queste donne²³. Tutte queste soluzioni, sebbene valide, sembrano essere il risultato di un'erronea analisi delle circostanze e del contesto in cui si verificano i fatti, evidenziando così una possibile errata interpretazione della legittima difesa quale figura dogmatica. Sebbene esistano misure statali volte a proteggere le donne maltrattate, queste non sono sufficienti, poiché allo stato attuale, nonostante gli sforzi compiuti a livello

²¹ Vid. al respecto un interesantísimo trabajo de investigación de CORREA FLÓREZ, María Camila, *Legítima defensa en situaciones sin confrontación: la muerte del tirano de casa*, Autónoma de Madrid, Madrid, 2016.

²² Sull'attualità dell'aggressione: REQUEJO CONDE, Carmen, *La legítima defensa*, Ed. Tirant lo Blanch, 1999, p. 108 y ss.; IGLESIAS RÍO, Miguel Angel, *Fundamentos y requisitos estructurales de la legítima defensa*, Granada, Comares, 1999, p. 137 y ss.

²³ Come esempio cfr. LARRAURI PIJOAN, Elena y VARONA GÓMEZ, Daniel, *Violencia doméstica y legítima defensa*, Barcelona, EUB, 1995. passim.

dell'Unione Europea e in Spagna, tali misure non sono sufficienti²⁴, in quanto negli ultimi dieci anni più di 581 donne sono state assassinate dai loro partner o ex partner²⁵.

Un caso paradigmatico della giustizia messicana, su cui ho già avuto modo di esprimermi (Colina Ramìrez, 2020), è quello di una donna vittima di violenza di genere che costantemente subiva maltrattamenti e che veniva picchiata e violentata dal suo partner-aggressore. Il giorno in cui si verificarono i fatti, la donna sciolse dieci pillole di clonazepam in un succo e lo diede a suo partner, il quale quasi immediatamente cominciò a tremare, ed andò a letto. La donna andò, quindi, a cercare suo genero – con cui aveva precedentemente concordato l'omicidio di suo marito – affinché lo aiutasse. Quando arrivarono a casa sua, il genero salì sul tetto per rimuovere diversi lacci di plastica, scese, la donna prese un sacchetto di plastica e lo mise sulla testa di suo marito; quindi, il genero legò i lacci intorno al collo del marito e li tirò forte per impedirgli di respirare. Dopo cinque minuti, la vittima non respirava e non si muoveva più. Il genero della donna maltrattata legò il corpo della vittima e lo mise in sacchetti neri di plastica, uscirono nel cortile per mettere il cadavere su un triciclo e lo coprirono con dei cartoni, per poi buttarlo in un campo²⁶. Il tribunale di primo grado dichiarò la donna penalmente responsabile per l'omicidio del compagno, aggravato (quindi l'applicazione del delitto di *asesinato*) dalla posizione di vantaggio della donna, e le venne inflitta una pena di 27 anni e 6 mesi di prigione. Insoddisfatta, la donna presentò ricorso contro la sentenza, in cui si sottolineò che la Corte che aveva esaminato la controversia non l'aveva giudicata con una prospettiva di genere e non aveva preso in considerazione la situazione di violenza che la donna soffriva per colpa del suo partner. Tuttavia, non soddisfatta, la donna presentò un *Ricorso di Revisione* presso la Suprema Corte di Giustizia della Nazione, il quale decise di annullare la sentenza impugnata e di rimandare gli atti al Tribunale Collegiale affinché ordinasse la nuova celebrazione del processo, permettendo al

²⁴ In Spagna la Legge sulla Violenza di Genere.

²⁵ Cfr. «Víctimas mortales por violencia de género. Serie 1999-2023», INE, https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t00/mujeres_hombres/tablas_1/10/&file=v02001.px#_tabs-grafico.

²⁶ Per una completa narrazione dei fatti cfr. MONTTOYA RAMOS, Isabel, Sentencia de la causa penal 48/2011 sobre una mujer que cometió el delito de homicidio en razón del parentesco en contra de su esposo, en Sentencias feministas. Reescribiendo la justicia con perspectiva de género. Proyecto México, ed. Geraldina González de la Vega Hernández e Isabel Montoya Ramos, Querétaro, Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, 2022, p. 287 y ss.

giudice penale di applicare un metodo di giudizio secondo prospettiva di genere (Zaldivar Lelo De Larrea, 2018). Di conseguenza, il Tribunale di prima istanza, in ottemperanza alla sentenza della Suprema Corte di Giustizia della Nazione, emise una risoluzione dichiarando la donna non penalmente responsabile per il reato di omicidio commesso contro suo marito, dovendosi applicare a suo favore la causa di giustificazione della legittima difesa. Di conseguenza, il Giudice ordinò l'immediata liberazione della donna²⁷.

In casi simili nella giurisprudenza spagnola (Correa Flòrez, 2017), la Corte Suprema ha scelto di applicare una giustificazione incompleta, ritenendo che la situazione di terrore che la donna aveva vissuto avrebbe potuto essere superata in modo meno traumatico. Pertanto, tenendo conto che la paura non era insuperabile, cioè che la donna avrebbe potuto agire diversamente (ad es: chiedere aiuto a familiari e amici, rivolgersi alle autorità denunciando i fatti di violenza alla polizia), il sistema giuridico penale non avrebbe potuto esimere completamente la donna dalla punizione²⁸.

I fatti appena descritti riguardano una donna che viveva una relazione sentimentale in cui erano frequenti episodi di abuso, di insulti e di minaccia. Il giorno prima che accadesse il fatto, il suo compagno aveva cercato di strangolarla in presenza di alcuni amici che erano venuti a farle visita. Il giorno successivo, nel pomeriggio, lei prese un coltello da cucina e lo piantò nell'addome del suo compagno, mentre quest'ultimo era ubriaco, causandogli così la morte.

Come si può osservare, in casi analoghi le Corti applicano trattamenti diversi, nonostante i codici penali di entrambi i paesi prevedano le stesse figure. Vediamo quindi se per questi casi dovrebbe essere applicata la legittima difesa o, al contrario, una causa di esclusione per paura insuperabile. La figura della legittima difesa stabilisce sostanzialmente i seguenti requisiti per il suo riconoscimento:

- Aggressione illegale (attuale)
- Necessità razionale dei mezzi utilizzati
- Assenza di provocazione sufficiente da parte del difensore.

Da quanto appena rilevato, si può osservare che in casi come quelli menzionati in precedenza non è possibile giustificare il comportamento delle donne che

²⁷ Pur condividendo nel merito la sostanza della risoluzione da una prospettiva di giustizia materiale, non siamo d'accordo con la formula utilizzata dal giudice (legittima difesa) per emettere la sentenza. Per maggiori dettagli vid. COLINA RAMÍREZ, Edgar Iván, «¿Juzgar con perspectiva de género? Análisis sobre sus posibles consecuencias...», *op. cit.*, 2020, *passim*.

²⁸ TS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) Sentencia Num. 152/2011 de 4 marzo.

attaccano “preventivamente” i loro partner, mancando l’attualità dell’aggressione. Tuttavia, alcune posizioni hanno teorizzato – per questo tipo di casi – una “legittima difesa preventiva”, in quanto la donna impara a prevedere gli episodi violenti, rilevando ciò al fine di includere l’aggressione del marito nei limiti della realtà e, quindi, giustificare la difesa della donna (Larrauri Pijoan, 1994). Pur essendo ingegnosa, tale argomentazione non può essere presa in considerazione dal momento che uno dei requisiti fondamentali della legittima difesa è quello per cui l’aggressione illecita subita dalla vittima deve essere attuale; infatti, la difesa preventiva non si basa su un’aggressione, ma su una previsione, e quindi non costituisce legittima difesa (Muñoz Conde *et alii*, 2022). Inoltre, se si adottasse tale posizione, si correrebbe il rischio di ampliare il campo di protezione a contesti completamente eterogenei, come ad esempio nei casi di operazioni di polizia, dove l’agente sarebbe legittimato a fare uso della forza in modo preventivo. Non possiamo perdere di vista che l’adozione di tale proposta si applica in modo generale e non solo a casi specifici come quelli menzionati nella violenza di genere. D’altra parte, si è argomentato che le minacce del tiranno familiare, che costituiscono un crimine e sono una forma di violenza psicologica mirata a impedire alla donna di uscire di casa e chiedere aiuto esterno, fanno sì che la donna decida di non uscire di casa per paura che l’aggressore continui a minacciare lei o la sua famiglia. Pertanto, si capisce che la donna non decide liberamente di restare a casa, e la sua volontà è viziata dal clima di molestie creato dal suo aggressore. Si comprende che la donna rimane nel suo domicilio contro la sua volontà, configurandosi un sequestro di persona, e dato che questo reato è di tipo permanente, il comportamento della donna sarebbe protetto dalla figura della legittima difesa, poiché l’aggressione del marito sequestratore è continua. Pertanto, questo consente alla donna di difendersi legittimamente “in qualsiasi momento”, purché non cessi il sequestro, indipendentemente dal fatto che il marito sia addormentato o ubriaco, poiché la chiave di interpretazione è che l’aggressione si ripeta, si perfezioni e non si consumi (Correa Flòrez, 2016). Detto questo, e considerando che l’applicazione della legittima difesa nei contesti di violenza di genere in cui non c’è aggressione da parte del partner-tiranno sembra inapplicabile per i motivi già esposti, ciò non può essere un pretesto per permettere che queste situazioni continuino a seguire lo stesso corso. Tuttavia, si insiste sul fatto che in questi casi è difficile sostenere l’esistenza della legittima difesa, nonostante una certa corrente dottrinale si sforzi di affermare il contrario, poiché la semplice convinzione che il suo comportamento fosse necessario per prevenire future aggressioni rispetto agli atti di violenza commessi dalla vittima nei confronti della

sua donna non è sufficiente, in quanto tale convinzione deve essere supportata da prove che illustrino come il pericolo che la donna ha affrontato era effettivo e non solo avvertito internamente (Chiesa, 2007). Sebbene si cerchi di fornire un ragionamento logico a questo tipo di situazioni, ciò non risulta sufficiente per stabilire l'esistenza di una legittima difesa, nemmeno a titolo putativo. Allo stesso modo, rinvenire cause di giustificazione sulla base della mera convinzione della donna che credeva di essere stata attaccata condurrebbe a un'ampia soggettivazione dell'antigiuridicità che alla fine porterebbe a confondere antigiuridicità e colpevolezza, la cui distinzione, come è stato indicato, è parte sostanziale della moderna teoria del reato (Muñoz Conde, 1990). In questi casi si potrebbe applicare una causa di esclusione della colpevolezza, essendo ovvio che il fatto tipico posto in essere dalla donna è antigiuridico, potendosi tuttavia argomentare che il suo agire era guidato da una paura insuperabile, e non si potrebbe esigere dalla stessa un comportamento diverso.

Non sfugge alla nostra attenzione che la dottrina europea ha catalogato questi casi come stato di necessità difensivo (Luzón Peña, 2016), in cui l'azione del soggetto è diretta contro una cosa o una persona fonte del pericolo, nonostante non si arrivi a pragmatizzare un'aggressione illecita che giustifichi la legittima difesa; tuttavia, tale applicazione non può essere sfruttata in questo caso poiché questa causa di giustificazione si applica a situazioni di pericolo derivante da cose o animali, o da movimenti umani che non costituiscano azioni o che siano solo imprudenti, o contro aggressioni coperte da alcune cause di giustificazione (e cioè aggressioni antigiuridiche ma che non costituiscono aggressione illecita nel diritto positivo). Tali eventualità non si presentano in questi casi, poiché il partner-aggressore è addormentato a causa di un forte consumo di sonniferi o in uno stato di letargia da ubriachezza, senza presentare alcun pericolo indipendentemente dal fatto che tale soggetto abbia maltrattato in precedenza la donna che compie l'atto omicida, poiché non vi è alcuna prova certa che il partner tiranno lo ripeterà.

Sebbene la psicologia clinica affermi che i partner-maltrattatori continueranno a compiere atti violenti a meno che non vengano sottoposti a terapia, questo non può essere sostenuto con certezza, in quanto ogni individuo sviluppa modalità d'agire simili ma non identici, nulla garantendo che tali episodi si ripeteranno. Tuttavia, indipendentemente da quanto sopra, se si utilizza la figura della legittima difesa poiché è quella che per analogia²⁹ si adatta meglio ai fatti, si

²⁹ Per quanto riguarda l'accettazione del trattamento analogico (in bonam partem) delle cause

dovrebbe tenere conto del fatto che tale pratica deve essere respinta per questioni di legalità, poiché si amplia l'ambito della punibilità per la persona che sarebbe poi obbligata a tollerare l'azione giustificata (Montiel, 2016).

Sebbene comprendiamo che nelle cause di giustificazione non si applica il comando di determinazione con la stessa intensità dei tipi penali, non possiamo trascurare il principio di legalità, poiché è chiaro che ampliare l'ambito delle cause di giustificazione mediante il ricorso all'analogia in *bonam partem*, è necessario considerare anche se possono essere ridotte interpretativamente tramite la riduzione teleologica (Silva Sánchez, 2006). Nell'ambito dell'analogia in *bonam partem*³⁰ (supponendo che in linea di principio sia applicabile alle questioni di genere), dobbiamo chiederci cosa succede quando si estendono analogicamente le cause di giustificazione, sebbene in linea di principio si ritenga che si possa ampliare in modo analogico l'ambito del consentito con la condizione indispensabile che sia favorevole all'imputato. Tuttavia, il problema che si presenta nell'ampliare analogicamente i presupposti delle cause di giustificazione è che si restringono gli spazi di libertà nei confronti di chi affronta la situazione giustificata (Montiel, 2009), poiché estendendo la giustificazione di uno si limita la libertà di un altro.

Quindi, allo stesso modo per cui la riduzione teleologica sembra a prima vista inammissibile, con l'analogia in *bonam partem* avviene il contrario, apparendo a prima vista ammissibile. Tuttavia, un'analisi più dettagliata rivela varie difficoltà, tra le quali la restrizione degli spazi di libertà del soggetto, che risente specularmente del comportamento giustificato secondo analogia. Ciò significa che è discutibile che nelle cause di giustificazione il principio di legalità operi in modo meccanico.

La questione del principio di legalità e delle interpretazioni estensive o restrittive è oggetto di un'importante discussione. Tradizionalmente si ritiene che in relazione alle fattispecie penali non sia possibile l'analogia in *malam partem*, ma tuttavia si possono ridurre i tipi, poiché essi per se stessi sono limitazioni alla libertà, e la restrizione citata interpretativamente li colloca al di sotto della loro

di giustificazione, non c'è dubbio che la dottrina penale si sia mostrata favorevole alla sua applicazione. Tuttavia, va detto che il pericolo che si presenta in questo contesto è che il giudice si discosti da quanto stabilito dal legislatore, cfr. al riguardo. MONTIEL, Juan Pablo, *Analogía favorable al reo: fundamentos y límites de la analogía « in bonam partem » en el Derecho penal*, ed. La Ley, 2009, p. 297.

³⁰ Sull'analogia in *bonam partem* delle cause di giustificazione cfr. MONTIEL, Juan Pablo, *Analogía favorable...*, op. cit., 2009, págs. 295 y ss.

letteralità in determinati casi. In tali casi, possiamo dire che non sono tipici in modo formale o rilevante, come nel caso esposto.

Conclusioni

Abbiamo visto come nel corso del tempo si sono avvicendate leggi che non trattavano in modo equo donne e uomini, e si comprende come questo era un fenomeno storico che nel corso degli anni si è cercato di modificare. Oggi sono state emanate una miriade di norme che cercano di fornire una protezione integrale alle donne. Di queste, un esempio lampante è dato dalla legge spagnola sulla violenza di genere. Allo stesso modo, la protezione delle donne non è limitata al solo ambito nazionale, poiché l'Unione Europea stessa, preoccupata per questo flagello sociale, ha da tempo stabilito varie direttive per gli Stati membri. Tuttavia, nonostante gli sforzi in corso, sembra che non sia sufficiente, poiché le statistiche sulle donne vittime di violenza di genere sono spaventose, motivo per cui ritengo che, come in molti campi del diritto, la soluzione non risieda nelle leggi ma nell'educazione della cittadinanza stessa sulla vera e efficace parità di genere, non limitandosi solo alla legislazione come buona dichiarazione di intenti. D'altra parte, abbiamo evidenziato come alcune figure della teoria del reato (come la legittima difesa) che si vogliono applicare a tutti i costi nei casi di violenza di genere risultino incoerenti, fino a pervenire a interpretazioni erranee cariche di soggettivismo, poiché non possiamo dimenticare che ogni ricostruzione teorica delle cause di giustificazione deve rispettare i principi di offensività e determinatezza, poiché tale disciplina giuridica deve parametrarsi al principio di legalità. Allo stesso modo, non possiamo ignorare le funzioni che tali istituti svolgono, e ciò sarà determinante per affrontare ambiti come quello della prospettiva di genere e verificarne la compatibilità.

Bibliografia

- ASCOLI M., *La interpretación de las leyes*, trad. Ricardo Smith, Buenos Aires, Losada, 1946.
- CAVALCANTE CARVALHO A.M., «Discriminación interseccional: concepto y consecuencias en la incidencia de violencia sexual contra mujeres con discapacidad», *Journal of Feminist, Gender and Women Studies*, n° 7, 2018, p. 15-25.
- CHIESA L.E., «Mujeres maltratadas y legítima defensa: la experiencia anglosajona», *Revista penal*, n° 20, 2007, p. 50-57.
- COLINA RAMÍREZ E.I., «¿Juzgar con perspectiva de género? Análisis sobre sus posibles consecuencias en el ámbito jurídico-penal. Especial referencia a las causas de justificación», *Derecho Penal y Criminología*, vol. 40, N° 109, 2020, p. 219-243.
- CORRAL MARAVER N., *Las penas largas de prisión en España. Evolución histórica y político-criminal*, Madrid, Dykinson, 2015.
- CORREA FLÓREZ, M.C., *Legítima defensa en situaciones sin confrontación: la muerte del tirano de casa*, Autónoma de Madrid, Madrid, 2016.
- EISENSTEIN H. R., *Patriarcado capitalista y feminismo socialista*, México, Siglo Veintiuno, 1980.
- ENDICOTT T. A.O., *La vaguedad en el Derecho*, trad. Alberto Del Real Alcalá et Juan Vega Gómez, Madrid, Dykinson, 2007.
- FIRESTONE S., *La dialéctica del sexo. En defensa de la revolución feminista*, trad. Ramón Ribé Queralt, Barcelona, Kairós, 1976.
- GIDDENS A., *Sociología*, ed. Philip W. Sutton et Francisco Muñoz de Bustillo, Madrid, Alianza, 2022.
- IGLESIAS CANLE I., *Libertad sexual y violencia sexual*, en *Libertad sexual y violencia sexual*, ed. Inés Iglesias Canle et María José Bravo Bosch, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2022.
- IGLESIAS RÍO M.A., *Fundamentos y requisitos estructurales de la legítima defensa*, Granada, Comares, 1999.
- JAKOBS G., *Sociedad, norma y persona en una teoría de un Derecho penal funcional*, trad. Manuel Cancio Meliá et Bernardo Feijóo Sánchez, Madrid, Civitas, 1996.
- KUHLEN L., *La interpretación conforme a la Constitución de las leyes penales*.
- LARRAURI PIJOAN E., «Violencia doméstica y legítima defensa: una aplicación masculina del derecho penal», *Jueces para la democracia*, N° 23, 1994.
- LARRAURI PIJOAN E. et VARONA GÓMEZ D., *Violencia doméstica y legítima defensa*, Barcelona, EUB, 1995.
- LUZÓN PEÑA, D.M., *Lecciones de Derecho Penal Parte General*, 3a., Valencia, Tirant lo Blanch, 2016.
- MILL JOHN STUART, *El sometimiento de las mujeres*, trad. Ana de Miguel Álvarez, Madrid, Edaf, 2005.
- MONTIEL, J.P., *Analogía favorable al reo: fundamentos y límites de la analogía « in bonam partem » en el Derecho penal*, ed. La Ley, 2009, p. 297.
- MUÑOZ CONDE F., GARCÍA ARÁN M. y GARCÍA ÁLVAREZ P., *Derecho penal. Parte ge-*

- neral, 11ª edición, revisada y puesta al día / con la colaboración de Pastora García Álvarez, Valencia, Tirant lo Blanch, 2022, p. 133.
- NICHOLSON, Linda J., *Feminismo-posmodernismo*, Buenos Aires, Feminaria, 1992, passim.
- POYATOS MATAS G., «Juzgar con perspectiva de género: Una metodología vinculante de justicia equitativa», iQual. Revista de Género e Igualdad, N° 2, 2019, p. 3.
- RAMÍREZ GARCÍA H. A., «¿Por qué es necesario interpretar el Derecho?. Un análisis a la respuesta de Joseph Raz», Anuario de la Facultad de Derecho, XXV, 2007, p. 216.
- REQUEJO CONDE C., *La legítima defensa*, Ed. Tirant lo Blanch, 1999, p. 108 y ss.; IGLESIAS RÍO, Miguel Angel, *Fundamentos y requisitos estructurales de la legítima defensa*, Granada, Comares, 1999, p. 137 y ss.
- RODRÍGUEZ LLAMOSÍ, J.R., «La mujer en el Derecho penal español», Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén, 2020, p. 940.
- SANZ MULAS N., *Violencia de Género y Pacto de Estado*, Tirant lo Blanch, 2018.
- SILVA CUESTA A., *La violencia de género tras la reforma penal de 2015*, en Cuestiones Penales: A Propósito de la Reforma Penal de 2015, Ed. María Ángeles Cuadrado Ruiz, Madrid, Dykinson, 2017, p. 40.
- SILVA SÁNCHEZ, J.M., «Sobre la interpretación teleológica en Derecho penal», en Estudios de Filosofía del Derecho penal, Miguel Díaz y García Conlledo / Juan Antonio García Amado (eds.), Colombia, Universidad del Externado, 2006.
- SOLER S., Interpretación de la ley, Barcelona, Ariel, 1962, p. 3.
- SORDI STOCK B., «El Derecho penal y la rearticulación del mito de la neutralidad jurídica», Revista General de Derecho Público Comparado, N° 31, 2022, passim.
- ZALDIVAR LELO DE LARREA A., *Violencia de género*, 2018, p. 54.

Sezione quarta

Risultati della ricerca e risk assessment

12. Le interviste alle vittime

Giacomo Di Gennaro, Debora Amelia Elce, Riccardo Marselli, Armando Vittoria

Premessa

In data 7 aprile 2023 sono iniziate le interviste alle vittime di violenza che si sono rivolte all'associazione *Bon't worry*, presieduta dalla dr.ssa Bo Guerreschi¹.

Sono state effettuate 21 interviste, delle quali 19 a vittime di sesso femminile e 2 a vittime di sesso maschile, di età compresa tra i 19 e i 61 anni. Sebbene la maggior parte delle persone intervistate sia di nazionalità italiana, vi sono alcune donne provenienti dall'Europa dell'Est e dal Sud America.

Hanno una formazione culturale e svolgono professioni molto diverse tra loro: ci sono donne con la terza media e vittime laureate con master di I e II livello, impiegate in imprese di pulizie e dirigenti o ex impiegate di grosse aziende di livello internazionale.

Le interviste si sono svolte in maggioranza utilizzando la modalità in remoto (*on line*), mediante videochiamate di gruppo attraverso l'applicazione *WhatsApp* oppure mediante *Zoom workplace* (piattaforma di connessione in remoto per videochiamate o riunioni), ciò per rendere accessibile il mezzo di comunicazione a tutte le vittime. Questa scelta è stata utilizzata perché garantiva la possibilità di raggiungere e organizzare le intervistate anche in condizioni molto difficili, considerato che alcune vittime al momento dell'intervista si trovavano in Calabria, Campania, Lazio, Lombardia. Inoltre, ciò ha permesso di sfruttare giorni e orari di disponibilità delle vittime che altrimenti avrebbero avuto difficoltà a raggiungere località diverse². Altri incontri sono stati organizzati de visu, nelle sedi dalle vittime indicate.

Le interviste da remoto hanno dato agli intervistati la possibilità di trovarsi

¹ Hanno partecipato a questa prima fase di interviste la presidente dell'associazione, la dr.ssa Marianna Carandente, la dr.ssa Simona Di Lucia, la dr.ssa Debora Amelia Elce, la dr.ssa Mariantonietta Milano e la dr.ssa Valeria Savarese.

² Spesso le vittime lavoratrici hanno scelto il sabato e la domenica quali giorni utili, oppure gli orari serali, anche dopo le 21.00.

in un ambiente a loro familiare, che potesse incentivarli a raccontare di sé e della loro storia. In non poche occasioni, tuttavia, questa scelta non è risultata ottimale dal momento che ci sono stati casi in cui la vittima non ha avuto la possibilità di godere di una certa privacy e casi in cui il collegamento internet non ha facilitato la comunicazione, sebbene comunque si sia riusciti a portare a termine il colloquio. In ogni caso, le forme utilizzate hanno permesso di raggiungere tutte le donne che si erano rese disponibili al colloquio.

Occorre indicare che era stata contattata, per allargare la base delle vittime da intervistare, anche un'altra associazione operante più nel contesto napoletano. Dopo qualche inizio dell'attività abbiamo dovuto recedere dal continuare essendosi mostrata poco attendibile nel perseverare nell'impegno preso.

Ragion per cui daremo conto del lavoro svolto in collaborazione con l'organizzazione della *Bon't worry*. Dopo i primi episodi poco favorevoli connessi alla diffidenza delle vittime e alla paura di essere intercettate, la mediazione della presidente della *Bon't worry* ha consentito di far decollare i colloqui. In ogni caso, si è cercato sempre di sensibilizzare la vittima avvertendola in anticipo della necessità di trovare un setting adeguato di ascolto, che avesse favorito l'instaurarsi di una "connessione emotiva" tra intervistatore e intervistato: imprescindibile sia per la delicatezza del tema trattato, sia per permettere una ottimale trascrizione delle registrazioni dei colloqui nella fase successiva. L'esperienza dei colloqui ci ha convinti che – sempre nell'ottica di favorire la creazione di una sintonia con l'intervistato in modo da facilitare la graduale acquisizione di fiducia verso lo stesso – è buona prassi che lo svolgimento del colloquio avvenga senza l'interferenza di terze persone.

La partecipazione talvolta di figure ulteriori, rispetto alla diade intervistatore-intervistato, può ostacolare la spontaneità e la naturalezza di quanto raccontato. Difatti, commenti volti a puntualizzare o a favorire il ricordo nell'intervistato di alcune questioni piuttosto che di altre, pur se fatti in buona volontà, direzionano i racconti e rischiano di alterarne il contenuto. Involontariamente, infatti, possono verificarsi interventi spontanei con digressioni o giudizi di valore che, inevitabilmente, interferiscono con la narrazione dei fatti e generano brusche interruzioni con la conseguente difficoltà, anche in questo caso, di riprendere la conversazione lì dove era stata interrotta.

12.1 *Lo stile delle interviste: alcuni spunti emersi*

Soffermandoci, invece, sullo stile di conduzione delle interviste (che si sono avvalse di una fase di *pre-testing*) è emerso quanto sia importante lasciare l'intervistato libero di raccontarsi evitando di intervenire troppo con le domande traccia. L'intervistato, infatti, preso dal racconto di momenti per lui delicati e preoccupato di fornire una corretta e puntuale descrizione dei fatti, in alcuni casi anche sotto la pressione derivante da procedimenti giudiziari ancora in corso, non gradisce essere interrotto. Si rimarca quindi l'importanza di intervenire lo stretto necessario nella dimostrata evidenza che la libertà lasciata all'intervistato di seguire il suo personale flusso narrativo permette comunque di indagare con una certa naturalezza tutti i punti nevralgici della traccia di intervista. Si è rivelato, dunque, particolarmente utile non adottare uno stile troppo *professionale* o strettamente orientato al compito a vantaggio di una modalità di gestione dell'intervista di tipo *socioemotivo*, privilegiando sempre e comunque la qualità del rapporto. Mostrarsi comprensivi, interessati e incoraggianti creando un clima improntato all'empatia è risultato l'atteggiamento più opportuno per spronare l'interlocutore a raccontare e a parlare liberamente. Alla creazione di un clima in cui l'intervistato possa sentirsi completamente a proprio agio, contribuisce sicuramente anche l'adozione di un linguaggio a lui consono e adeguato. Le interviste effettuate si sono, difatti, rivolte a persone di diversa estrazione socioculturale; ricevere pertanto pregresse informazioni sintetiche circa il loro background aiuta l'intervistatore a comprendere, in anticipo, qual è l'approccio, anche terminologico, migliore da adottare con ciascuno di essi.

In relazione ai contenuti, le interviste raccolte hanno fornito un interessante spaccato della vita delle vittime. Le loro storie, le loro sofferenze, le difficoltà incontrate, i loro disagi, le personali vergogne, irritazioni, sdegno costituiscono uno stimolante materiale di riflessione per quanti (e non solo le intervistatrici) vogliono entrare nell'universo e nelle pieghe delle diverse esperienze vissute, offrendo al contempo – sebbene in forme sempre parziali – l'idea di quanta crudeltà a volte le persone sono costrette a vivere e sopportare in nome di un amore che è agito ed espresso in forme e sostanza che ne contraddice la purezza.

Dai racconti delle vittime emerge anche la sofferenza spesso provata derivante dal non essere credute dagli operatori: forze dell'ordine, magistratura, medici. C'è la tendenza a minimizzare la gravità degli episodi di violenza subita, oppure a non prestare l'adeguata protezione nella fase della post-denuncia, o a non supportare in modo adeguato il loro duplice ruolo di madri-lavoratrici, affermando,

inoltre, di essere vittime delle distorsioni del sistema che, nel tentativo di proteggere i minori, infligge alle vittime (quando madri) ulteriori sofferenze privandole dei propri figli.

Nel momento in cui le vittime decidono di denunciare, la mancanza di accessi al pronto soccorso con relativi referti e la scarsa sensibilità da parte di alcuni operatori delle forze dell'ordine accresce in loro un'autorappresentazione di persone folli: «*mi hanno portato a sentirmi "presa per pazza"*» (espressione più volte usata).

Molte espressioni utilizzate dalle vittime sono apparse come tentativi costanti di portare "sulla scena", di rappresentare la composizione drammatica di un vissuto ambientato in un quotidiano esistenziale (Goffman, 1971) nel quale le condizioni avverse vengono richiamate più del dovuto per facilitare e abbandonarsi al gioco dell'interazione. Queste donne nel corso delle interviste si sono sentite in dovere di affermare e riaffermare più volte la contingenza del dramma, esplicitando il possesso di prove: «*ho l'audio di mio figlio che chiama per chiedere aiuto*»; oppure, «*posseggo le sbobinature dei suoi vocali di minacce* (riferendosi all'offender) *che sono costate 400,00 euro*»; quasi a voler convincere l'intervistatrice della veridicità della propria storia e del proprio vissuto doloroso.

Non c'è dubbio che il tema della colpevolizzazione delle vittime è sempre presente nel loro racconto: «*io so che il primo schiaffo è colpa sua, gli altri sono colpa mia*»; «*io sono laureata, ho anche un master; sono una stupida, lo so che lo state pensando...*».

Nella conversazione si è sempre rassicurata la vittima che l'atteggiamento dell'intervistatrice non va identificato con quella di una giudicante; proprio il carattere ricostruttivo e narrativo può facilitare una vicinanza emotiva, ma in alcun caso è compito (né obbiettivo) sottoporre a giudizio l'operato della vittima.

In molti casi, occorre sottolineare, la presidente Guerreschi ha rimarcato il fatto che, dal suo punto di vista, non sempre i legali ai quali si sono affidate le vittime sono stati capaci di seguire le procedure più corrette e adeguate alle situazioni esistenti, compromettendo l'andamento della vicenda personale e giudiziaria dei loro assistiti. Molto spesso solo l'intervento dell'associazione *Bon't worry* ha fatto in modo – a dire della dr.ssa Bo – che le vittime riuscissero a trovare un effettivo supporto teso alla risoluzione del loro caso nel quale spesso i profili di ambito penale, civile e minorile s'intrecciano in una intricata trama di non facile lettura.

12.2 *Vittime che temono per i figli*

Un ulteriore interessante spunto emerso è quello relativo al rapporto con i figli. In modo errato si crede che la vittima, essendo “la parte lesa”, riesca sempre a salvaguardare o, quantomeno, a mantenere la relazione con la prole. Dai colloqui effettuati, in realtà, è emerso che il più delle volte questo non accade; spesso a seguito delle vicende violente, anche i rapporti delle vittime con i figli risultano compromessi: in molti casi vengono affidati alle case-famiglia, in altri subiscono un forte condizionamento da parte dell’offender con il quale possono addirittura identificarsi, arrivando persino ad assumere nei confronti della madre comportamenti violenti e aggressivi.

Si riscontra in molti racconti un forte sentimento di rabbia da parte delle intervistate rispetto a un sistema giudiziario e sociale che, anziché supportarle, le mette a dura prova; soprattutto perché la percezione che hanno è quella per cui la vita dell’aggressore non subisce battute d’arresto o sostanziali modifiche, mentre a loro per la salvaguardia della propria incolumità spesso viene chiesto di modificare le proprie abitudini, il proprio stile di vita, se non addirittura cambiare il luogo ove vivono.

Questa fase delle interviste ci ha dato la possibilità di testare la traccia e di comprenderne al meglio potenzialità e limiti. Entrando nel dettaglio delle domande poste alle intervistate, la traccia di riferimento si è rivelata nel complesso ben articolata in termini di quantità e tipologia di quesiti da porre; ciononostante sono stati rilevati alcuni possibili accorgimenti relativi soprattutto alla gestione della prima parte della traccia e alla formulazione dell’ultima domanda.

12.3 *L’articolazione del colloquio e le aree tematiche*

Partendo dalla prima sezione ossia quella delle *Informazioni generali*: a seguito della presentazione iniziale della vittima, risulta abbastanza complicato e soprattutto controproducente, indagare in una fase così precoce la possibile esposizione della vittima a pregresse situazioni di violenza³. Formulare tali domande nella

³ L’eventualità che la vittima abbia assistito a comportamenti violenti tra i genitori, abbia subito abusi sessuali nell’infanzia, abbia accettato la presenza di violenza nel contesto familiare di provenienza o sia stata esposta ad altre forme di violenza.

fase iniziale del colloquio, quando non è ancora trascorso un tempo sufficiente per favorire la totale apertura all'interlocutore, rischia di produrre risposte sintetiche e poco approfondite su questioni, invece, importanti da indagare. Risulta perciò più indicato posticiparle ad un momento successivo, laddove, ovviamente, non dovessero emergere spontaneamente. Anche le domande, sempre ricadenti in questa sezione, relative alla storia di vita del partner finalizzate a verificare la presenza di quelli che possono essere indicati quali predittori di violenza⁴, non dovrebbero essere poste immediatamente, ma almeno dopo aver indagato la tipologia di relazione con l'offender e averla collocata temporalmente in modo da favorire un racconto quanto più possibile naturale e interconnesso.

Un dato importante emerso attiene la difficoltà della trattazione del tema della giustizia riparativa. Infatti, è stato molto difficile porre l'ultima domanda della traccia relativa a tale questione; si tratta di un tema che l'organizzazione e nel caso specifico il presidente della *Bon't worry* ritengono critico, di non consueta conoscenza, non sempre applicato e di conseguenza poco compreso dalle vittime; per cui si è tentato di affrontare l'argomento parlando di «percorsi di mediazione ai quali avrebbero potuto partecipare la vittima e il suo aggressore», ma in ogni caso tra la maggior parte delle vittime abbiamo percepito che tale questione registrasse ancora una impossibilità indagativa in maniera approfondita, vuoi per la complessità del tema, vuoi per la forte impreparazione (predisposizione) culturale alla gestione dell'istituto, vuoi perché oggettivamente ancora poco praticato, oltretutto da specialisti.

12.4 *Le narrazioni e lo sviluppo dei colloqui*

1. A. M. (19 anni)

Il caso

La prima intervista (stupro) è durata circa 1 ora e 30 minuti ed è stata molto interattiva e coinvolgente. La vittima è stata stuprata da alcuni ragazzi in una villetta di un quartiere di una grande città. La vittima, all'epoca dei fatti aveva

⁴ Giovane età, basso livello di istruzione, l'aver assistito o aver subito violenza da bambino, abuso di alcol e droga, disturbi della personalità, pregressa storia di abuso ai danni di precedenti partner, accettazione della violenza nel contesto familiare di provenienza.

sedici anni; è ancora traumatizzata e confusa nei ricordi della violenza subita. La ragazza non ricordava la dinamica dei fatti, per cui è intervenuta la Presidente dell'Associazione *Bon't Worry* che l'assiste da molto tempo per ricostruire e descrivere la sequenzialità degli episodi.

La vittima, prima di andare a vivere in Spagna, abitava in una metropoli italiana, dove era inserita in una rete di coetanee. Nel mese di dicembre del 2020 la ragazza è stata ospite a casa di una sua amica: durante le vacanze di Natale, l'amica propone ad A.M., (la vittima della violenza), di partecipare ad una festa a casa di amici, per la serata di Capodanno.

Le due amiche giungono assieme alla festa, dove erano presenti ragazzi della "buona borghesia cittadina"; insieme a lei e alla sua amica c'erano il nipote di un ex politico e la figlia di una nota personalità televisiva: questi due giovani erano fidanzati. Nel corso della serata tutti iniziarono a fare uso di sostanze stupefacenti e i due fidanzati portarono con sé della cocaina.

Quando la vittima delle violenze sessuali è arrivata alla festa, le è stata offerta una sigaretta bagnata con la "droga dello stupro", causando dopo pochi secondi in lei degli effetti sedativi, ipnotici, dissociativi e provocandole un'amnesia, in modo da poterle somministrare, successivamente, un mix di altre sostanze stupefacenti. Durante la serata, A. subisce ripetuti abusi sessuali per circa 7 ore.

Dalla sua dichiarazione, si evince, inoltre, che non ha avuto una rete di protezione adeguata dopo aver denunciato. Al momento sembra che lei stia cercando di metabolizzare quanto le è capitato: si è iscritta all'università e sta lavorando su sé stessa per superare il trauma subito. Il percorso psicologico intrapreso sarà lungo. A volte è accidentato e non appare come una intrapresa che consente di rimarginare le ferite che si porta dentro. Tuttavia, non c'è altra strada per affrontare e (eventualmente) superare il trauma.

Criticità

L'intervista è stata condotta in un *setting* alquanto anomalo: l'intervistata è stata costretta a spostarsi tra varie stanze dell'alloggio in cui risiede, a causa della mancanza di privacy. Tutto ciò è legato ad un'assenza permanente di tranquillità che ha investito A.M. dal giorno dell'evento e che ha creato non pochi problemi, alcuni persistenti. Da qui qualche criticità presentatasi anche rispetto ai tempi e ai modi di organizzazione dell'incontro. Rispetto alla scaletta prevista dai punti da sviluppare nel colloquio, inevitabilmente qualche *focus* si è dovuto modificare. Ciò nonostante, il rischio di disorganicità che poteva realizzarsi per effetto degli spazi fluttuanti, non si è realizzato e non è stata compromessa la visione d'insieme

e gli elementi ricostruttivi fondanti l'esperienza traumatica vissuta e a noi narrata. Essendo stata la prima intervista realizzata per testare anche l'efficacia della traccia predisposta, abbiamo compreso che bisogna evitare che zone d'ombra o discontinuità spazio-temporali si realizzino con il rischio di compromettere in toto il *setting* dove l'intervista ha luogo e gli obiettivi che la stessa si propone di raggiungere. Garantire uno spazio in cui realizzare un buon clima comunicativo è comunque fondamentale proprio per una idonea raccolta di dati e informazioni capaci di far emergere temi e riflessioni da approfondire idonei a sviluppare, organizzare, metodologizzare e cristallizzare gli *asset* adatti a controllare e gestire i rischi derivanti da possibili ed imprevedibili disallineamenti verificabili durante l'intervista.

La storia offre un quadro critico connesso spesso alla catena delle reti amicali e al rischio che alcune violenze si consumino proprio in alcune occasioni di effervescenza collettiva, come le feste, gli incontri programmati, le cerimonie celebrative. Inoltre, la ricostruzione conferma che la violenza verso le donne non si manifesta esclusivamente in contesti marginali o in situazioni di degrado. Essa colpisce in maniera trasversale a prescindere da età, etnia, livello di istruzione o classe sociale e può avere effetti gravi e spesso a lungo termine. Come si evince, il fatto che la festa si svolga in un contesto di presenze "insospettabili" non offre garanzie. Anzi, spesso proprio i figli di famiglie che esibiscono una reputazione o credenziali accompagnate da prestigio sociale sono quelli che utilizzano strumentalmente questi beni immateriali manifestando una marcata *dissonanza di status* o le loro frustrazioni con condotte che li portano non di rado a non controllare le proprie pulsioni o sotto l'effetto di droghe a *disimpegnarsi dai buoni sentimenti* nella radicata convinzione dell'impunità successiva. La posizione dominante delle loro famiglie è interiorizzata ed espressa da tali figli all'interno dei gruppi di amici ed è considerata una risorsa che legittima il dominio anche in occasioni del tipo su indicato, in quelle che, mutuandone da Collins il significato, potremmo definire "comunità rituali" (Collins, 1971; 1975), ovvero interazioni di giovani adolescenti, giovani adulti con tali caratteri che si incontrano e considerano alcuni momenti opportunità nelle quali la sequenza di gesti, agiti e atteggiamenti aggressivi, violenti sono il punto terminale di una cognizione culturale che li porta a considerare il proprio status come intrinsecamente dotato di quel potere, quel dominio per il quale le altre persone devono obbedire.

Punti di forza

Questa intervista è risultata molto significativa in ragione delle tematiche ivi affrontate, che si differenziano dai casi di violenza intrafamiliare, oggetto di stu-

dio del rapporto. In riferimento alle vicende narrate dalla vittima di violenza, le problematiche evinte hanno dato luogo a vari spunti di riflessione, da cui sarebbe possibile trarre un vero e proprio *case-study*, sia per il tipo di tematica affrontata – lo stupro di gruppo commesso tra minorenni – sia per l'uso e l'abuso di sostanze stupefacenti da parte degli stessi teenagers, sia, infine, per il fatto che l'evento si consuma in un contesto di figli dell'alta borghesia cittadina. Un punto di forza che ha permesso la gestione dell'intera vicenda (anche processuale) si è riscontrato nell'immediatezza dell'intervento da parte dell'associazione *Bon't worry*, il cui intervento ha evitato, oltretutto, che la gestione mediatica dell'evento oltrepassasse il mero aspetto comunicativo e producesse effetti di vittimizzazione secondaria e terziaria. Inoltre, l'intervento terapeutico (ancora in atto) utile a curare le ferite prodotte dal trauma, riduce il danno e attutisce il dolore minuziosamente a volte nascosto nelle pieghe della vita quotidiana. Un dolore che si associa alla permanente paura di essere oggetto di pregiudizio e stigma, nonché di imbattersi in quanti non sono adeguatamente preparati a entrare in contatto con il dolore della vittima, con la sua personale fragilità.

2. A. I. (61 anni)

Il caso

La seconda intervista concerne una violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica attuata ai danni di una donna di 61anni di Napoli, che attualmente vive a Roma. Nella fattispecie di questa intervista, durata circa un'ora, abbiamo potuto analizzare che la vittima, nel corso di più di due decenni, è stata sottoposta a violenze fisiche, psicologiche, sessuali e a ricatti economici.

Fin dall'inizio della loro relazione coniugale (la convivenza era iniziata negli anni '90), il suo compagno ha tentato di manipolare e soggiogare la donna, anche costringendola a lasciare il proprio lavoro svolto presso l'ospedale Cardarelli di Napoli. La motivazione reiterata era che avrebbe potuto dedicarsi maggiormente a suo figlio: la donna si era quasi assuefatta a questo stato di cose, salvo ribellarsi successivamente, allorquando il rapporto con il partner era diventato insostenibile.

Da questa intervista si deduce un altro fattore molto importante: la presenza di una rete di protezione della vittima mostruosamente piena di buchi. Più volte, infatti, A.I. ha dichiarato e sottolineato che l'Asl Roma 1 non le ha fornito neanche un supporto psicologico e che, pur avendo denunciato il partner, ella non si è sentita tutelata neanche dai magistrati, considerati "impreparati". Inoltre, l'essere

esposta a violenze e vessazioni, con conseguente perdita di serenità ed indipendenza, le ha provocato una destabilizzazione psicofisica. Il dolore emergente è connesso non solo all'intero processo di vittimizzazione subita dal partner, ma alla constatazione di uno iato enorme presente tra l'attenzione e la sensibilità dell'opinione pubblica e della stessa stampa al fenomeno e la rete degli operatori e di quanti dovrebbero farsi carico delle vittime le cui esigenze trovano spesso in modo imbarazzante impreparati – se non addirittura indisponibili – quanti o per professione o per sensibilità dovrebbero mostrare maggiore coinvolgimento. La sfiducia espressa nei riguardi dei magistrati rappresenta un indicatore dell'ulteriore lavoro ancora da fare per migliorare competenza ed efficacia delle procedure. Le perplessità della signora verso giudici e forze dell'ordine possono essere analizzate come una disgiunzione ancora esistente tra istituzioni e vittime, le quali non si sentono ancora sufficientemente protette e tutelate in tutta una serie di momenti connessi alle loro vicende. Questa debole fiducia nella giustizia può destare preoccupazione, perché incide su un'intelaiatura sociale molto delicata, dove non solo sono messi in discussione valori fondanti, quali il rispetto della persona umana, l'eguaglianza di trattamento, la pari dignità sociale davanti alla legge, ma mina la credibilità nell'efficacia della denuncia, comportando una perdita di tranquillità e sicurezza che lo Stato dovrebbe assicurare in generale ai propri cittadini. Così come il giudizio negativo sulla struttura sanitaria pubblica inficia il convincimento che una rete sanitaria di supporto sia disponibile all'occasione e che su di essa si possa contare per fronteggiare le necessità connesse ad un percorso di recupero dal trauma.

Criticità

Da questa narrazione si possono estrarre due importanti criticità: la prima è indubbiamente connessa alla debolezza delle sinergie tra i differenti segmenti istituzionali che entrano in gioco quando una donna decide di porre tra sé e le storie di violenze continue subite una cesura immediata che serve a portarla fuori dall'odissea della relazione negativa. La partecipazione emotiva dei diversi operatori non deve trasformarsi in compassione; semmai, deve essere una spinta a rivitalizzare la speranza verso il futuro e realizzare condizioni contingenze più appropriate sin dalle prime battute. La seconda, è garantire un sostegno efficace e un ruolo attivo per rompere la paralisi cognitiva alla quale rischia di essere esposta la vittima anche nella fase immediata della decisione di uscita dal vissuto di dominio del partner. Questo aspetto è importante perché non sono poche le storie di vittime che per diverse ragioni e per evitare di cadere in una immagine

negativa di sé, rientrano anche dopo ripetute esperienze di reiterata violenza tra le braccia del partner.

Punti di forza

Innanzitutto, l'intervista non ha presentato particolari problematicità. Il rapporto comunicativo-informazionale intessuto con la signora è stato lineare ed amichevole: ciò ha permesso un'ideale fruizione dei temi e contenuti succedanei agli scopi che l'intervistatrice si proponeva di realizzare. L'aspetto interessante è connesso ovviamente alla maggiore età e maturità della vittima che ad un certo punto (stadio) della storia di violenza subita decide di dare un taglio netto accollandosi tutte le conseguenze derivanti. Ciò che impressiona è la determinazione della donna, la resilienza soggettiva manifestata, la consapevolezza che la sofferenza patita non può avere una durata infinita. Ella, in realtà, prima di incrociare la *Bon't worry* si è avvalsa di poche amiche e qualche parente. Ha agito per un tempo non breve in una condizione di parziale isolamento, confessando che non pochi sono stati i momenti nei quali non beneficiando di particolari attenzioni e amore, ma più spesso di compassione, ha nutrito sentimenti di rabbia non solo nei confronti del partner ma degli stessi operatori incrociati, incapaci anche di comprendere le emozioni espresse, la volontà di ricercare la verità come tappa iniziale di una guarigione. L'aspetto interessante che trapela dalla storia ricostruita è che la vittima non risulta attraversata da sensi di colpa, da delusioni personali che possano delineare incapacità soggettive. Impressiona la consapevolezza dell'esperienza personale di gestione delle frustrazioni vissute che non l'hanno resa più fragile, permeabile a scompensi psicologici, quanto più disponibile ad aprire i cassetti della memoria per intercettare le energie sprecate, le gratitudini infondate, le emozioni più salutari idonee a supportare un nuovo entusiasmo, curiosità per la vita che resta da vivere.

3. M. De B. (34 anni)

Il caso

Raccogliamo la storia di M., 34 anni: attualmente lavora come cameriera ai piani in un hotel. È stata vittima di violenza fisica e psicologica da parte del convivente, padre dei suoi 4 figli. I due si sono conosciuti sui social e hanno interagito per tre anni circa, quando erano ancora molto giovani. Dalla frequentazione digitale sono poi passati a quella più diretta, immersa nella realtà di vissuti condivisi, di relazioni face-to-face. Il periodo di immersione nel "reale" è scandito dal partner

da continui momenti di tenerezza, attenzione per M. De B. al punto che lui si manifesta come una persona meravigliosa agli occhi della futura vittima: accudente, premuroso, disponibile. La madre di lui, ciononostante, racconta alla vittima episodi del passato del figliolo (futuro partner) che vogliono assumere il carattere di “indicatore spia”, di attenzione a non lasciarsi impressionare. Tuttavia, M. De B. volutamente ignora, sottovaluta, ritenendo che le persone possano cambiare nel tempo e che addirittura la relazione l’avesse reso “una persona migliore”.

Dopo qualche tempo di frequentazione i due vanno a vivere insieme e decidono di avere un figlio. Durante la gravidanza l’atteggiamento del compagno comincia a peggiorare. Durante il 4° mese di gravidanza a seguito di una banale richiesta (es. mancato ritrovamento di una bolletta o di un foglio di carta), la picchia violentemente, tanto che rischia di perdere il bambino. Le violenze non si sono fermate nemmeno dopo la nascita del loro primogenito e quando quest’ultimo non aveva ancora compiuto un anno lei resta nuovamente incinta. La responsabilità della cura dei bambini, entrambi molto vicini d’età, è stata sin da subito solo in capo alla madre, che scopre diverse relazioni extraconiugali del compagno.

I bimbi crescono in un clima di tensione e paura, assistono a ripetute aggressioni nei confronti della madre, che tenta di farsi amare e accettare dal compagno che, intanto, trascorre buona parte del suo tempo a casa sui social.

M. subisce percosse e umiliazioni in diverse occasioni, tenta di fuggire dal suo aggressore e viene collocata in una casa-famiglia, ma dopo poco rientra a casa. Le violenze non si placano, al punto che M., che è gravida, viene ricollocata in una casa-famiglia con i figli, ove durante tale permanenza nasce il 4° figlio. Il periodo trascorre caratterizzandosi come esperienza di frantumazione dei legami familiari, perché mentre il primo figlio resta con il padre e la nonna materna, gli altri due sono collocati con la madre. Dopo il parto, M. decide di provare a riorganizzare la propria famiglia affrancandosi dalla casa-famiglia e sceglie di prendere in affitto un appartamento ove va a viverci con il suo primo e ultimo bambino, mentre il secondo e la terza figliola restano ancora presso la casa-famiglia, considerato un luogo più idoneo per essi e in generale più salutare.

P. non accetta la fine della loro relazione, motivo per cui minaccia la compagna, tempestandola di telefonate e videochiamate. Alterna momenti di pentimento con dichiarazioni di perdono per il torto subito a seguito dell’allontanamento dalla casa familiare da parte di M. Tuttavia, non mostra mai consapevolezza dei suoi comportamenti violenti, né manifesta interesse a lasciarsi curare per dialogare in forme più idonee e autentiche della parte oscura della sua personalità.

Attualmente, M. sta cercando di portare con sé gli altri due figli e sottrarli al rischio di trasmissione intergenerazionale di sentimenti negativi e reiterazione di modelli relazionali violenti. M. sottolinea l'ingenerosità del sistema giudiziario e talvolta la sua inerzia di fronte alla necessità di decidere tempestivamente per evitare il propagarsi di effetti negativi sulle cognizioni dei soggetti più deboli, in questi casi i figli.

Criticità

Va detto che il racconto della vittima si è presentato abbastanza confusionario; molto spesso ella non è riuscita a collocare in maniera precisa nel tempo gli eventi, per cui è stato difficile metterli precisamente in ordine. L'intervista si è svolta in un setting non appropriato, in auto, e alla presenza dei figli minorenni della vittima. Questo per assicurarsi un minimo livello di privacy, vista l'invasione della madre di M., che ritiene di poter accedere alla sua abitazione e intervenire nella sua vita con aggressività e poco rispetto dei suoi spazi.

La seconda parte dell'intervista è stata monopolizzata dalla necessità della vittima di esternare la sua enorme difficoltà in relazione alla necessità di conciliare la gestione dei figli e della casa, mostrando elevati livelli di frustrazione e rabbia.

Inoltre, va anche detto che in questo caso la presidente Guerreschi, che ha presenziato all'intervista per garantirne la fattività, è intervenuta più volte durante l'intervista, sebbene in assoluta buona fede, ma talvolta indirizzando la risposta dell'intervistata, e/o tal altra, colmando lacune nei racconti, per aiutare l'intervistatrice alla comprensione del caso. La consapevolezza delle interferenze di due presenze "di peso" nelle interazioni quotidiane con la vittima, ha indubbiamente alterato la scena della conversazione. È stato difficile anche capire le differenti emozioni che la vittima ha cercato di trasmettere e la gratitudine a chi si rivolgesse. M. è apparsa in non pochi passaggi disorientata, immersa in una conflittualità interiore che pone su piani ancora troppo misti elementi di una memoria di emozioni contrastanti con pensieri ricostruttivi di una sofferenza empaticamente ancora non curata. La permanenza di parti del vissuto ancora dissociate trasmettono l'esistenza di un conflitto tra la consapevolezza della necessità della scelta intrapresa e le difese dai giudizi o dalle compassioni che incrocia sul suo cammino.

Punti di forza

La vittima affronta più volte nel corso dell'intervista il tema della difficile gestione dei figli e dei rapporti con i servizi sociali territoriali che non hanno

fornito alcuno tipo di aiuto pratico. In non pochi passaggi narrativi è emerso il contrasto con la madre per la scelta fatta sin dall'origine di mantenere in vita una relazione nonostante quelle "avvisaglie" trasmesse dalla suocera. Quasi a voler sottolineare che vi sia un destino scritto di pena da pagare per aver sottovalutato i richiami rappresentatigli.

M. è risultata, ciononostante, determinata ad andare avanti e non si può non riconoscere nell'aiuto che ha trovato nelle operatrici della *Bon't worry* un supporto importante per mantenere inalterata la scelta compiuta. E questo mostra quanto siano importanti le strutture e le reti di aiuto che le vittime devono incrociare nel momento in cui prendono con coraggio la decisione di interrompere una relazione negativa. La collaborazione tra istituzioni, operatori sociali e comunità è un fattore dirimente per le vittime al fine di riprendere in mano la propria vita.

4. E. S. (44 anni)

Il caso

E. S. è straniera, risiede in Italia da diversi anni. Ha quattro figli avuti tutti da un precedente matrimonio con un uomo rivelatosi molto violento e dal quale è poi fuggita lasciando il paese di origine. Il suo è un tipico caso di vittimizzazione reiterata. Nel 2021 incontra, infatti, un suo connazionale (M.), che lavora come buttafuori presso alcuni locali di Roma. Intraprende una relazione sentimentale con M., che – tuttavia – sin da subito si mostra con aspetti molto critici e appare burrascosa. E. già dopo un mese si rende conto che non è la persona giusta per lei, ma non riesce a sottrarsi alla violenza del nuovo partner per paura di ritorsioni nei confronti dei figli rispettivamente di 28, 23, 13 e 12 anni.

E. S. ha un regolare contratto di lavoro e anche M. lavora tutelato da assicurazioni e previdenza, tuttavia, al partner i soldi non bastano mai, e dopo un po' di tempo la obbliga a prostituirsi per aumentare le entrate. E.S. non vorrebbe farlo, ma lui la persuade con la promessa che dopo sei mesi di "attività" l'avrebbe sposata.

Quando E.S. tenta di opporsi viene aggredita ripetutamente con violenza, tanto che nel corso della loro relazione finisce al pronto soccorso per ben sei volte, senza che nessuno riesca ad aiutarla. Non è inserita in una rete di protezione familiare e quella amicale si configura come troppo debole per interferire positivamente sulla vicenda.

Durante un'aggressione viene cosparsa di benzina e presa dalla disperazione è ella stessa a minacciare il partner di auto-appiccarsi il fuoco, stremata com'è dalla tragica situazione in cui versa e senza che ad essa si configuri una soluzione.

Dopo mesi ella si allontana con i figli più piccoli. Questi ultimi verranno poi collocati in una casa-famiglia. I due figli maggiorenni si sono allontanati dalla madre e non vogliono più vederla. E.S. attualmente vive con un nuovo compagno che presenta tutti i tipici tratti del predatore-manipolatore: conosciuto non più di un mese prima dell'inizio della convivenza, l'attuale partner risulta molto invadente e controlla tutti gli aspetti relazionali della vita di E.S. approfittando della strutturale debolezza caratteriale di E.S. e della sua vita trascorsa tra oggettive condizioni di dominio da parte dei diversi partner e il buio delle esperienze di violenze subite che hanno espropriato E.S. della propria identità e personalità.

Criticità

C'è innanzitutto una criticità che la storia presenta legata al suo svolgimento e che intrinsecamente ha inficiato non tanto la sequenza dei fatti nel racconto, quanto la trasparenza e autenticità delle responsabilità degli attori rispetto a diverse vicende. Già nel corso dell'organizzazione dell'intervista E. S. aveva paventato la possibilità che il suo attuale compagno sarebbe stato presente. Nonostante la presidente Guerreschi le avesse detto, anche con una certa veemenza, che ciò non era possibile, al momento dell'intervista non era sola. La presenza del compagno non è stata da lei annunciata immediatamente, ma dopo appena 15 minuti dall'inizio dell'intervista si è presentato attivando una distorta dinamica caratterizzata dal fatto che l'attuale compagno si è sentito in diritto di intervenire – sovrastando e talvolta anticipando le risposte di E. S. alle domande dell'intervistatrice.

Gli interventi del compagno hanno messo in luce tutta la debolezza di E. S. e il carattere prevaricatore, accentratore e manipolatore dell'attuale compagno. Ad un certo punto sembrava essere lui il protagonista dell'intervista, mostrandosi quale protettore della vittima e alla quale si riferiva dicendo che, se fosse stato al suo posto, avrebbe scelto di *«darsi fuoco piuttosto che continuare a vivere in quella condizione di sfruttamento»*. Il partner sottolineava, vittimizzandola ulteriormente, la mancanza di protezione nei confronti di E. S. da parte dello Stato, affermando che lui e soltanto lui era lì a proteggerla rischiando di “prendersi una pallottola”.

E. è apparsa molto imbarazzata e turbata dai suoi modi e dal contenuto delle affermazioni del compagno, e, nonostante gli interventi dell'intervistatrice e della presidente a lasciar parlare E. S. piuttosto che interferire costantemente, il partner consapevolmente dall'ingresso in scena non è arretrato di un millimetro impedendo ad E. S. di tornare protagonista dell'intervista. Ad un certo punto si è deciso di non prolungare ulteriormente lo show del predatore e l'intervista è stata interrotta. E. non è stata capace di silenziare il compagno, né di garantirsi

uno spazio tutta per sé per dialogare e svolgere un ruolo più attivo. Per quanto possa essere difficile contrastare personalità così invadenti come quella del nuovo partner, ciò che impressiona di questa storia – paradigmatica di altre storie – è la disposizione di E. S. a lasciarsi vittimizzare, a contribuire a che qualunque partner eserciti su di lei un potere assoluto. Si potrebbe affermare che, rispetto alla tipologia delle condizioni di vittimizzazione elaborata da Sparks (1982)⁵, è la “vulnerabilità” di E. connessa alla sua storia di donna dominata a farne una persona enormemente fragile e dominata dalla consapevolezza che ha bisogno di una persona forte, protettrice per andare avanti nella sua traiettoria di vita. Nell’ottica del “*Lifestyle exposure model of victimization*” (Garofalo, 1978), E.S. ha trascorso buona parte della sua vita transitando da un partner violento e dominatore ad un altro con lo stesso profilo, esponendosi alla reiterazione del processo di vittimizzazione e accumulando e rafforzando la sua fragilità. L’intervista ha fornito uno spaccato di vita di E.S. in una duplice veste: donna vittima di un precedente compagno violento, abusante, che l’aveva costretta addirittura a prostituirsi, e donna attualmente vittima di un ulteriore predatore. La sofferenza emotiva di E. S. resta prigioniera dell’iniziale lesione psicologica subita nel primo matrimonio o reiterata con esso ma originata da un contesto familiare che non si è potuto approfondire ma al quale E.S. non si è mai richiamato nel corso della sua breve narrazione. L’abuso di potere che su E.S. viene esercitato non comprime solo i suoi diritti fondamentali, ma mortifica la crescita e maturità della sua personalità, il diritto ad essere trattata con rispetto e considerazione.

Punti di forza

È difficile trovare punti di forza nella storia di E. dominata da un ruolo passivo esercitato in tutte le sue relazioni intime. I profili dei partner presentano tratti comuni e lo stesso allontanamento dei figli maggiorenni configura la defezione da una figura materna certamente considerata responsabile dei maltrattamenti ricevuti e riserbati anche a loro. Una reazione forte potrebbe venire, forse, solo, dal rischio di perdere anche i restanti figli. Ma l’impressione che si ricava è che l’espropriazione della soggettività di E. è tale che lei dovrebbe intraprendere un combattimento con lei stessa per arrestare l’immobilità della sua mente, della sua cognizione, per sperimentare la sensazione di un crollo irreversibile che, viceversa, potrebbe essere la sua risalita alla vita.

⁵ R. F. Sparks (1982).

5. S. M. (26 anni)

Il caso

Giovane donna laureata, economicamente autonoma, di 26 anni, che riferisce background familiare sereno. La relazione con l'offender inizia molto rapidamente, praticamente a ridosso del momento della conoscenza. Offender conosciuto in un contesto sociale sicuro. Rapido inizio della convivenza ed anche dell'esordio della violenza fisica, verbale, psicologica. La famiglia di lui, in particolare la madre, è consapevole dei problemi del figlio e degli atti di violenza a danno della vittima, che vengono coperti, giustificati e nascosti perché non vengano portati a conoscenza delle autorità. L'offender è di origine calabrese, disoccupato, dedito alle truffe assicurative in ambito di falsi sinistri stradali, sottoposto a terapia farmacologica per sindrome della personalità borderline; la vittima riferisce che egli ha precedenti penali sia con riferimento alle truffe sia con riferimento ad episodi di violenza di genere, probabilmente ludopatico. Ma non ci dice se ne è venuta a conoscenza prima o dopo la convivenza. La violenza, che comprende, oltre a maltrattamenti e percosse, anche episodi di violenza sessuale e di procurato aborto, estorsione di denaro, stalking e temporaneo sequestro nell'abitazione dei genitori di lui, termina perché la vittima – che nelle more aveva preso le distanze dalla famiglia di origine – decide di scappare da casa e di ricongiungersi con i suoi familiari, dove matura la consapevolezza di dover denunciare e di intraprendere un percorso psicologico per l'elaborazione del trauma.

Con l'associazione entra in contatto nel momento della denuncia. Allo stato il procedimento penale, terminate le indagini, è nel corso del primo grado di giudizio, in fase istruttoria e l'offender, non ancora condannato, è nelle more sottoposto a misura cautelare. Si dichiara in modo assoluto non disposta ad un percorso di giustizia riparativa, sia di tipo economico che di altro tipo.

Criticità

Non si sono registrate particolari difficoltà nello svolgimento dell'intervista: la vittima era disposta a parlare dell'accaduto, sebbene condensare i fatti sia stato per lei non semplice considerato i molteplici e disparati episodi di violenza subiti. Colpisce la facilità e rapidità con cui lei si sia ritrovata all'interno di questa spirale molto forte di violenza. Si evidenzia che la causa riferita degli atti di violenza è da attribuirsi alla gelosia di lui, ma è indubbiamente vero, non viene dato il giusto peso alle problematiche di carattere psicologico/psichiatrico di cui il soggetto in questione è affetto. Si evidenzia che l'unico momento in cui è stata percepita

parziale ritrosia della vittima nel rispondere all'intervista è quello iniziale, in cui la ragazza ha parlato con molto pudore del suo contesto familiare (a fine intervista ci ha indicato che soffre per lo stigma della "vittima che se l'è cercata, anche in ambito familiare", senza tuttavia precisare a quali componenti della famiglia facesse riferimento. La presidente Bo, in separata sede, ci riferisce che quanto successo ha causato delle frizioni con il padre.

La presidente tende ad intervenire nel corso delle interviste, in assoluta buona fede, anche indirizzando talvolta la risposta dell'intervistata, mentre in altri casi è di effettivo supporto al racconto. Infatti, è da riconoscere che senza la sua assistenza l'intervista in questo caso avrebbe trovato difficoltà a raggiungere la fase finale⁶.

La vittima, inoltre, ha riferito che la magistratura non ha tenuto conto delle accuse rivolte nei confronti dei genitori di lui che, a dire della stessa, sarebbero in ogni caso responsabili dell'aver celato i disturbi dell'offender e quindi coinvolgibili per una responsabilità connessa ad omissione di informazioni dirimenti. Allo stato attuale essi non sono stati sottoposti a procedimento penale.

Una valutazione ex-post che il caso ha indotto e che abbiamo ritenuto importante richiamare come attenzione per successive indagini, è se possa ritenersi utile/ interessante, ai fini della ricerca, chiedere alla vittima in che misura sia riuscita nei mesi/anni successivi a dare vita ad una nuova relazione sentimentale, portandola lontana dall'esperienza di violenza vissuta, oppure se nel presente, considerato il tempo trascorso dalla denuncia, quanto accaduto condizioni ancora fortemente le sue abitudini e lo stile di vita. Proprio questa delicata richiesta non ha trovato disponibile la vittima a fornire risposta adeguata.

Punti di forza

L'intervista è completa e consente di toccare molti ambiti: il contesto tutto femminile sembra mettere a proprio agio l'intervistata durante il racconto; narrazione nella quale bisogna comunque entrare in punta di piedi per riprendere qualche aspetto. Molto potenziale è stato offerto dai quesiti relativi al momento

⁶ Ad esito dell'intervista ci viene segnalato dall'intervistatore che sarebbe stato opportuno avere un quadro di insieme anticipato prima di svolgere l'intervista, in questo caso, invece, le informazioni erano solo attinenti all'avviso di conclusione indagini. Per la ricerca nel suo insieme, poter avere informazioni giudiziarie più approfondite ed aggiornate sui singoli casi (per es. copia della denuncia effettuata), consentirebbe di raffrontare quanto espresso dal denunciante sia confluendo poi effettivamente nel percorso giudiziario.

della denuncia ed al contatto con le istituzioni (opportunamente investigando, in questo caso, si è potuto percepire come il sistema abbia funzionato molto bene, consentendo alla vittima di potersi mettere in sicurezza e di poter denunciare con adeguata protezione e supporto). Ciò rappresenta un indubbio punto di forza, nonostante l'aspettativa richiamata sulle decisioni attese nei riguardi dei genitori del compagno.

Il fatto, in ogni caso, di poter contare sui membri della famiglia di origine – atteso che il conflitto con il padre non è apparso insanabile – ha costituito un valore aggiunto (data anche l'età giovanile della vittima). Certo è impressionante, nella ricostruzione della breve storia, la celerità con la quale a volte si prende la decisione di andare a convivere con una persona senza che il capitale di conoscenza della personalità, dei suoi comportamenti, della sua visione e stile di vita siano abbastanza nutriti. Questo non è certamente dirimente ai fini del bypassare i rischi di subire violenza, ma certamente un maggior e denso bagaglio di conoscenza della persona contribuisce a volte ad intercettare segnali che – quando percepiti in tempi avanzati – possono illuminare le decisioni future.

Nella narrazione sono reiterati molti punti deboli: l'assenza di servizi territoriali; di personale specializzato al quale riferirsi; di confidenti utili a raccogliere le prime avvisaglie e fornire suggerimenti; forme alternative di sicurezza esplorata.

In realtà, questi sono accadimenti durante i quali si sperimenta (e talvolta si alimenta praticandola) la più totale solitudine. Ma è proprio ciò nella quale le donne non dovrebbero cadere. Punti di forza particolari la storia non ne presenta e ciò è emblematico di come i contesti talvolta possano contribuire ad alleviare le sofferenze.

6. H. S. (39 anni)

Il caso

Dottoressa afgana, in fuga con il marito e due figli minori dal suo Paese dove i talebani la vogliono morta e dove hanno ucciso la madre e tentato di uccidere, ferendola gravemente alla gola, suo marito. Si rifugia in Iran, da cui deve poi scappare nuovamente. È attualmente rifugiata in Turchia ed è alla ricerca di un modo per raggiungere l'Italia, attraverso i canali istituzionali ma anche attraverso l'associazione *Bon't worry*. Le condizioni di vita della donna sono discrete, è libera e lavora in modo saltuario. H. S. è attivista per la tutela dei diritti umani delle donne in Afghanistan e si batte per il riconoscimento delle più elementari forme di tutela delle donne. Dichiarò: «era già dura prima del regime dei tale-

bani, dopo è divenuto impossibile la vita quotidiana per noi donne». È ricercata per essere uccisa sebbene non vi sia una accusa formale e non abbia subito un processo. In realtà l'accusa è di essere nata donna e come tale rivendica la propria dignità di essere umano e i propri diritti.

Anche in Turchia, vicino al confine, dice, «la vita è molto dura». Non esce da casa perché potrebbe essere denunciata ed illegittimamente ricondotta nel suo paese dove l'aspetta la morte certa; non può lavorare regolarmente, non può neanche fare la spesa quotidianamente, non può portare fuori i bambini, non può avere documenti o un conto corrente. Le uniche volte che esce di casa, sempre in condizione di estrema paura, sono quelle in cui è necessario reperire dei medicinali. Il sostentamento per la famiglia è procacciato con molta fatica e l'unico che può lavorare è il marito; 12 ore al giorno tutti i giorni per pochissimi soldi. H.S. non si dà pace e ci parla di tante sue amiche, colleghe e parenti che vivono in Afghanistan in condizioni pessime e con la quotidiana paura di essere arrestati e processati per nulla.

H.S. ha dovuto recidere ogni contatto con la famiglia di origine, in quanto anche i suoi fratelli la cercano per ucciderla, reputandola responsabile della morte della madre.

Dichiara di lottare per le donne afgane e di fare tutto questo per sé stessa, ma soprattutto in memoria della madre, che le ha insegnato di essere una donna libera e l'ha fatta studiare ed emancipare nella speranza che non le toccasse in sorte un destino triste come il suo, costretta a sposarsi quando era ancora molto piccola. Vorrebbe avere la libertà di lavorare, di esercitare la sua professione al servizio di quanti hanno bisogno, ma non sogna più di poter un giorno fare ritorno al suo Paese perché dubita che la situazione possa cambiare. Afferma che rifarebbe tutto quello che ha fatto, con tutte le conseguenze del caso, anche se ciò dovesse significare perdere tutti i membri della sua famiglia.

La storia di H.S. non è una storia di violenza subita da marito o partner o conoscente. È una storia di persecuzioni, di diritti elementari negati, di violenza esercitata per il solo fatto che le donne devono rispettare il silenzio, non hanno diritto di parola, non devono studiare, rivendicare alcunché. E tale cultura è così radicata che perfino membri della propria famiglia (i fratelli) ritengono che il suo agire abbia esposto alla morte la madre e per ciò stesso deve essere destinata alla peggiore punizione: la morte. H.S. non è percepita come vittima dal contesto familiare, tanto meno dalle istituzioni ierocratiche del suo paese. Il disonore provocato è tutto inscritto nel rifiuto della donna di riconoscere l'esercizio del potere assoluto dei talebani, il dominio e controllo totale sulla vita delle donne in genere.

Criticità

L'intervista pur scontando qualche piccolo problema di audio – trattandosi di una call internazionale e la donna era in casa con i figli piccoli per cui c'era vociare in sottofondo – si è svolta in inglese seguendo la traccia, ma con qualche sintetico passaggio, atteso che era importante la testimonianza di H.S. data la peculiarità della storia e del vissuto dell'intervistata. Si è cercato di rispettare il pudore e l'emotività della donna non insistendo troppo con domande relative a dettagli molto dolorosi e forieri di ricordi che avrebbero rinnovato il buio delle esperienze trascorse.

L'intervista si è incentrata sulle forme di violenza sistemiche di cui la sintesi raccolta ne è testimonianza. Il racconto si è focalizzato molto sul tema della violazione dei diritti umani in un contesto in cui il sistema non sostiene le vittime, anzi le genera essendo esso stesso la causa della condizione di estrema subalternità in cui versano le donne.

L'assenza di precedenti e particolari informazioni prima dell'intervista, ha impedito di adattare l'intervista al caso specifico, sebbene le principali domande abbiano soddisfatto la necessità di comprendere i meccanismi e i processi di fondo generativi delle diverse forme di disuguaglianza fra i generi. Inoltre, la presidente della *Bon't worry*, che ha garantito lo svolgimento dell'intervista e assicurato sul fronte dell'anonimato, ha fornito brevi informazioni sensibili prima dell'intervista in modo da rendere più semplice ed efficace il confronto con H.S. Attesa la comprensione delle domande, le criticità espresse da H.S. hanno riguardato particolarmente la debole azione diplomatica a livello mondiale esercitata nei confronti del governo afghano. Ciò che è stato sottolineato è il quadro generale di violazione dei diritti umani, anche quelli più elementari: per es. la chiusura di parrucchieri e saloni di bellezza; oppure, l'esclusione delle studentesse dalle scuole superiori e dalle università. Insomma, escludere la popolazione femminile da ogni forma di vita pubblica e da ogni possibilità di partecipazione ad essa. Non consentire alle donne di lavorare. Il 17% delle bambine, ci dice, si sposa prima dei 15 anni e 1 bambina su 4 mostra segni di depressione. L'esclusione dagli studi delle donne significa inevitabilmente un forte indebolimento generazionale futuro in termini di contributo allo sviluppo del paese. Come la letteratura sulle *capabilities* (A. Sen) insegna, lo sviluppo è profondamente compromesso se si contraggono le opportunità umane per le donne e l'espansione delle libertà.

Eppure, una delle condizioni poste dalla comunità internazionale nei negoziati con i talebani per la ripresa degli aiuti umanitari, era il rispetto dei diritti delle donne.

Richard Bennet, relatore speciale per l'Afghanistan in qualità di rappresentante del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, ha dichiarato che «la situazione delle donne e delle ragazze nel paese è tra le peggiori al mondo. La discriminazione grave, sistematica e istituzionalizzata contro le donne e le ragazze è al centro dell'ideologia e del governo dei talebani, in linea con comportamenti tacciabili di veri e propri “crimini contro l'umanità” e “apartheid di genere”». L'Afghanistan è oggi in preda ad una crisi economica e umanitaria gravissima. H.S. ritiene che la comunità internazionale abbia il dovere di impegnarsi maggiormente nei confronti del governo dei talebani negoziando in misura più dura ed efficace gli aiuti alimentari in cambio di maggiori tutele e riconoscimento di diritti alle donne. Nell'ultimo Rapporto 2023-2024 sulla situazione dei diritti umani nel mondo di Amnesty International, la violazione dei diritti umani da parte del governo talebano nei confronti delle donne costituisce una vera e propria “apartheid di genere” e come tale dovrebbe essere riconosciuto come crimine di diritto internazionale. Una vera e propria persecuzione di genere che ha sottratto la libertà di parola alle donne, di critica al governo, realizzando nei confronti dei dissidenti sparizioni forzate, detenzioni illegali, arresti arbitrari, tortura e altri maltrattamenti. Insomma, un quadro di violazioni permanenti che si consumano nell'impunità più totale e che ha anche colpito le minoranze etniche, la libertà di religione.

Punti di forza

La narrazione proposta da H.S., per molti aspetti non troppo formale, aiuta a comprendere con delicatezza ed efficacia qual è lo scenario di violenze sistemiche che si consumano in paesi come l'Afghanistan nei quali ogni elementare diritto umano è violato, negato e specialmente quando trattasi di diritti di genere. È difficile individuare in questo scenario dei punti di forza. Certamente il ruolo delle Nazioni Unite e dei governi democratici sparsi per il mondo è rilevante avendo il dovere di esercitare una maggiore pressione in virtù proprio degli aiuti alimentari che garantiscono. La Corte Penale Internazionale costituisce un altro organismo che può svolgere un ruolo rilevante nell'accertamento delle gravi violazioni delle diverse convenzioni sottoscritte dai paesi che vi fanno parte e che hanno aderito allo Statuto di Roma nel 2002. La CPI persegue gli autori di crimini contro l'umanità, crimini di guerra, genocidio e il crimine di aggressione. Non vi è alcun dubbio che, come recentemente pronunciatisi con una richiesta di mandato di arresto per il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il Ministro della Difesa Yoav Gallant e per tre leader di Hamas, le autorità de facto a Gaza, tali

pronunciamenti aumentano la sensibilità dell'opinione pubblica verso le profonde ingiustizie perpetrate nei confronti di cittadini specifici o minoranze, nonché costituiscono modalità di accertamento trasparente di crimini che vengono commessi.

7. A. P. (56 anni)

Il caso

L'intervistato è un maresciallo capo dei carabinieri, vittima di violenza fisica e psicologica da parte della moglie. I due si conoscono in ambito lavorativo e intraprendono, in breve tempo, nonostante lei sia già sposata, una relazione da cui nascerà, dopo meno di un anno, un bambino. La storia procede velocemente, ma, sin da subito, sorgono i primi problemi. La donna comincia a manifestare, sia pure in modo non esplicito, una scarsa volontà nel coltivare rapporti con la famiglia di origine di lui e non accetta le frequentazioni parentali del compagno né quelle amicali. L'uomo giunge gradualmente ad isolarsi dalla sua precedente rete familiare e sociale dedicandosi esclusivamente alla propria moglie e alla famiglia allargata che hanno costruito assieme. Nonostante le numerose incomprensioni, è lui che cerca di salvaguardare, quanto più possibile, il rapporto di coppia e la stabilità familiare. Ciò fino a quando non inizia ad acquisire la consapevolezza di non stare più bene nella relazione coniugale. Tale consapevolezza diventa sempre più forte nel momento in cui incontra una nuova donna con cui decide di avviare una frequentazione (compagna attuale da cui ha avuto una bambina). La scoperta di quest'ultima da parte della moglie scatena la reazione violenta della stessa che, tra aggressioni fisiche e verbali, allontana l'uomo dalla casa in cui vivono insieme, lo espropria dei suoi beni e lo allontana soprattutto dai suoi figli. Una querela effettuata dalla donna per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia ha dato vita ad una battaglia legale culminata con il provvedimento di sospensione dell'uomo dal servizio.

Criticità

L'intervistato, preoccupato di fornire una corretta e puntuale descrizione dei fatti, anche probabilmente sotto la pressione derivante dai procedimenti giudiziari ancora in corso, ha quasi "imposto" all'intervistatore la propria volontà di raccontare, quantomeno in via prioritaria, tutto ciò che, secondo lui, era giusto mettere in luce e trasmettere come base di conoscenza della sua condizione. Ha portato, quindi, avanti il colloquio in modo volutamente "autonomo" mettendo

spesso in secondo piano le domande che gli venivano poste e dilungandosi in modo molto particolareggiato e dettagliato su aspetti strettamente tecnici circa le vicende giudiziarie che lo riguardano o comunque, in generale, su questioni poco attinenti a quello che, di volta in volta, gli veniva chiesto di trattare. Atteso un quadro ricostruttivo più complicato che in non pochi passaggi ha reso difficile il compito dell'intervistatore perché ha dovuto spesso, cercando di evitare interruzioni, individuare il momento più opportuno per riportarlo ai temi chiave dell'intervista, A.P. ha mostrato anche fastidio nei confronti delle interruzioni prodotte dalla presidente dell'associazione che a sua volta interveniva con digressioni o commenti orientati a puntualizzare o favorire il ricordo di alcune questioni attinenti alle vicende conflittuali con la ex partner.

Il quadro delle criticità emerso riguarda in particolare una debole presenza di una rete di protezione di cui ha potuto godere l'intervistato, specialmente perché non è A.P. a decidere di andare via da casa, bensì è la moglie che lo allontana a seguito della scoperta del tradimento e all'intensificarsi delle violenze. A.P. è, infatti, al contempo, vittima di violenza psicologica e fisica da parte della ex moglie ed è accusato e denunciato per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. Un quadro ricostruttivo di fatti che non è risultato isolato e che pone indiscutibilmente il tema della capacità, da parte dei magistrati ed operatori specifici, di saper approfondire e indagare le relazioni intercorse tra vittima e offender in genere. Il fatto che la vittima sia un uomo è rappresentato da A.P. come una ulteriore criticità in quanto attiva di per sé non pochi pregiudizi quando si tratta di indagare sulle violenze di genere. Infatti, i fenomeni connessi alla violenza di genere, essendo marcatamente targati al femminile, impediscono di declinare in modo compiuto quelle forme di potere esercitato nelle modalità più sottili e mascherate di cui le donne sono spesso protagoniste e che ingenerano nei maschi imbarazzo e vergogna già solo a comunicarle. L'accumulazione di ansia, angoscia, tormento, frustrazione, rabbia lesionano la tenuta psicologica di molti uomini che esperiscono condizioni del genere ma alle quali gli operatori non sono preparati ad intercettarne la portata negativa. Specialmente se il "lavoro emotivo" (Hochschild, 1994) compiuto da tali maschi è tale da "nascondere" nelle condizioni pubbliche le espressioni di tale disagio. Proprio perché sono i contesti privati quelli nei quali la gestione emotiva delle tensioni è più difficile ma più frequente; è intensa l'attività e le azioni di reciproco ricatto, scambio di invettive, disimpegno relazionale; proprio perché è alta la differenza tra ciò che si prova in privato e ciò che si mostra in pubblico, questa "dissonanza emotiva" non entra nelle procedure interpretative degli operatori e di quanti si occupano di violenza

di genere. Inoltre, la cultura giuridica italiana improntata ancora alla difesa di chi svolge in primo piano il ruolo di garante della stabilità familiare (identificata in genere con la donna), si spinge oltre misura alla difesa del membro considerato più debole e interpretante tale ruolo, per cui in una relazione di scambio il “profitto” incassato da chi ricopre tale ruolo è maggiore.

Punti di forza

In primo luogo, è opportuno indicare che la scelta di realizzare l'intervista anche in questo caso “a distanza”, ha indotto l'intervistato a sentirsi maggiormente incentivato a raccontare di sé, della sua storia, entrando in dettagli tali che una situazione “*vis a vis*” avrebbe probabilmente compromesso perché generato imbarazzo e reso meno esplicito il racconto. Anzi, l'intervistato nel rispondere alle domande anche in modo molto puntuale e discorsivo, è andato spesso oltre le aspettative focalizzandosi su aspetti talvolta secondari rispetto agli obiettivi della ricerca ma principali rispetto alla sua interpretazione della vicenda.

È emerso un interessante spunto di riflessione sul tema dello stigma e sulle ricadute che esso comporta per chi ne è vittima (allorquando maschio). Nel caso in analisi, l'intervistato viene denunciato dalla ex moglie per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia e ciò produce gravi conseguenze da un punto di vista sociale, reputazionale, soprattutto alla luce del fatto che, in quanto maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri, è soggetto ad una sospensione dal servizio. Quello che, come vittima, può essere un punto di forza, nel suo caso si trasforma in un punto di debolezza (se non vera minaccia in quanto esercitante un abuso di ufficio).

È evidente che non siamo in grado di stabilire (né è compito dell'intervistatore) dove si collochi la ragione e la maggiore responsabilità. Certamente l'intera vicenda, sebbene sintetizzata per ragioni di spazio, è paradigmatica di un grave rischio latente o diffuso più di quanto ipotizziamo: l'uso strumentale di querele attinenti ipotetiche violenze sessuali o maltrattamenti. Da qui, l'importanza della celerità delle indagini, delle procedure, degli approfondimenti, essendo in gioco non solo l'equilibrio psico-fisico di una persona e la sua reputazione, ma il ruolo professionale, la carriera, e in questo – ma anche in tanti altri casi – le conseguenze che la fine di una relazione conflittuale genera sul rapporto tra chi viene allontanato e i figli. L'intervistato ha più volte dichiarato, infatti, che a seguito delle vicende burrascose con la sua ex partner, da cui la denuncia e l'allontanamento, il rapporto con i figli è stato compromesso. Tale condizione è stata rappresentata come fonte di enorme angoscia e tristezza e come aspetto più grave di tutta la vicenda.

Un punto di forza che, tuttavia, possiamo registrare in questa storia è la solidarietà espressa dai colleghi, quasi estensione di quella solidarietà di corpo che l'Arma inietta nei suoi percorsi formativi e nell'esperienza dei propri arruolati e dipendenti. Per quanto debole e ad intermittenza, la rete di protezione attivatasi ha avuto maggiormente i connotati della rete professionale più che amicale, specie perché fortemente assente quella più istituzionale.

8. P. P. (61 anni)

Il caso

L'intervistato è un uomo di mezza età, anch'egli vittima di violenza da parte della moglie. Secondo quanto riferisce, alla base della conflittualità di coppia vi è sempre stata, innanzitutto, una forte divergenza circa le modalità di intendere la gestione e la relazione con i figli. P.P. ha sostenuto che la donna aveva sempre svalutato, anche agli occhi di questi ultimi, la figura paterna rimarcandone l'inferiorità rispetto a quella materna e manifestando spesso gelosia relativamente all'ottimo rapporto da lui instaurato con i medesimi, in conseguenza anche del maggior tempo che trascorrevano in casa a fronte degli impegni lavorativi più intensi della moglie. Secondo la vittima, ciò che ha sempre contraddistinto negativamente la vita coniugale è stata una "totale assenza di comunicazione". La mancanza di dialogo conduceva, a suo dire, la donna a mettere in atto un meccanismo bifasico caratterizzato da un silente accumulo della tensione e poi da vere e proprie esplosioni di rabbia e aggressività che dirigeva sia verso il marito che verso i figli. La stessa ci viene descritta come una persona provocatrice che continuamente provava a suscitare reazioni nel marito, il quale preferiva, invece, lasciar cadere nel vuoto al punto da essere da lei definito un uomo "passivo-aggressivo". Nonostante quest'ultimo fosse, ad un certo punto, ben consapevole che la relazione non stesse funzionando più, sceglie comunque di non porvi fine rimandando la decisione effettiva alla moglie. Tale scelta viene da lui motivata con il timore delle possibili conseguenze negative derivanti da un suo eventuale abbandono del tetto coniugale nonché dalla volontà di salvaguardare il rapporto con i figli rappresentato il patrimonio più importante da lui considerato. La vicenda è ancora in evoluzione e orientamenti definiti non sono allo stato attuale presenti.

Criticità

È risultato complicato riuscire a sottoporre la traccia dell'intervista essendo l'intervistato, impegnatosi in continue divagazioni su questioni non attinenti ai

temi affrontati. Molto spesso ha infatti spostato i racconti su quanto accaduto soprattutto dopo la fine della relazione con la moglie riportando numerosi episodi anche riguardanti la successiva vita della ex partner e del suo nuovo compagno. Non sono state estranee espressioni di disappunto nei confronti della ex moglie circa l'entrata in una nuova relazione appena uscita dalla propria. L'intervistato durante il colloquio è apparso spesso confuso e contraddittorio, non riuscendo, molte volte, a dare risposte precise e concrete.

La gestione dell'intervista è stata resa complicata dall'inadeguatezza del setting essendo l'intervistato collegato, per scelta di quest'ultimo, da un ambiente aperto, rumoroso e con differenti fonti di disturbo. Ciò ha reso complicata la comunicazione. L'assenza, inoltre, di una connessione internet stabile ha generato non poche interruzioni costringendo l'intervistatore a riproporre all'interlocutore più volte l'argomento in discussione.

Attese queste premesse, dal momento che la vittima ha “subito” e non “agito” la decisione di porre fine alla relazione, su alcune questioni (es. episodi di stalking; contatti continui dell'ex partner attraverso device o social; rete di protezione offerta; fono di tutela; esperienze particolari nella veste di vittima”), P.P. è apparso in forte disagio, facendo emergere la difficoltà di raccordare gli eventi narrati con la figura di chi fosse l'aggressore. Ovvero, l'impressione che se ne ricava è che la ricostruzione della storia non ci rappresenta una sequenza di violenze fisiche o economiche, ancor meno legate a violenze sessuali. Il processo disintegrativo della relazione si riconnette ai contrasti sui differenti modelli educativi e pedagogici affermati nei confronti dei figli. Alla base della coppia vi è un evidente conflitto connesso al potere genitoriale esercitato nello spazio privato della famiglia e al disvalore attribuito al ruolo paterno (almeno per come è stato narrato).

Atteso che non sono rari i forti dissidi relativi ai processi di socializzazione ed educazione dei figli, la storia narrata mostra sia la difficoltà da parte di agenzie esperte educative di supportare l'azione genitoriale, ma l'altrettanto immaturità delle coppie a rendersi consapevoli dei propri limiti e a lasciarsi aiutare da esperti o agenzie educative adatte. È inevitabile, in questi casi considerazioni relative a tra ciò che appartiene in modo esclusivo alla sfera privata e ciò a quella pubblica, senza considerare che molti effetti delle decisioni private ricadono poi sulla sfera pubblica.

Un ulteriore aspetto richiamato da P.P. è la presenza dei figli: motivo che – sebbene considerato rilevante – non appare sufficiente, pur di salvaguardarne il benessere, a stabilire rapporti più equilibrati con l'ex partner. L'intensità della conflittualità tradisce molti aspetti della narrazione e ne mina la veridicità. Pro-

prio la permanenza di una debole trasparenza ricostruttiva degli eventi e delle ragioni che hanno prodotto le forme di violenza dichiarate, costituisce un fattore, come si vedrà altrove, che rende sempre più difficile i percorsi sia riparativi che di consapevolezza delle personali responsabilità.

Punti di forza

Il vantaggio di questa intervista è stato trovarsi di fronte ad una ulteriore vittima maschile, per cui il tema della violenza di genere si è proposto nella veste sia di vittima che di giudizio sull'operato degli offender allorquando maschi. Un refrain richiamato da P.P. nel corso dell'intervista è stato il tema del rapporto che i genitori hanno e perdono con i figli. L'intervistato ha affrontato tale argomento descrivendo in modo reiterato le dinamiche che hanno caratterizzato, sia durante la relazione con la ex partner che dopo la fine della stessa, il legame con la prole. La focalizzazione del tema è ovviamente connessa alla centralità generativa dei conflitti (a dire di P.P.) intercorsi tra i due partner. In realtà la gestione della questione tutto rileva tranne che essa avesse potuto considerarsi come occasione di confronto con esperti per maturare assieme una posizione differente e congiuntamente esprimere un senso di responsabilità genitoriale maggiore proprio per salvaguardare il benessere dei figli (ancorché il proprio). Questo è un tema che vede protagoniste molte relazioni genitoriali e trova un buco immane nell'assenza di adeguate reti di sostegno alla genitorialità oggettivamente diventata più difficile da gestire venuti meno sia il modello gerarchico-autoritario, sia quello più simmetrico fondato sull'idea (malsana) che i genitori devono essere "amici" dei figli. Considerazioni, queste ultime, che hanno più il sapore del mascheramento dei sensi di colpa derivanti dal tempo tagliato per la cura dei figli e sottratto alla qualità della relazione con essi che all'incapacità di costruire modelli alternativi nei quali la sperimentazione della costante comunicazione e del buon esempio costituiscono gli ingredienti migliori per garantirsi una crescita più matura e responsabile dei figli.

9. S. M. (34 anni)

Il caso

L'intervista in oggetto tratta la storia di una giovane interprete di Arezzo con l'ambizione di lavorare per le Forze Armate come esperta di lingue. La vicenda inizia nell'agosto del 2018 quando la donna, già contrattualizzata come interprete presso un'azienda toscana, invia il proprio C.V. al Tribunale di Siracusa ove sua sorella presta servizio come carabiniere. A questa mail rispondono due poliziotti

appartenenti al Gruppo interforze per il contrasto all'immigrazione clandestina (GICI) che richiedono alla donna ulteriore documentazione in quanto interessati al suo profilo professionale.

Nello stesso periodo di convocazione in Sicilia, la donna riceve anche l'incarico di aprire un suo studio in Tunisia per conto dell'azienda presso cui già prestava servizio a tempo indeterminato. Ovviamente una tale scelta la porta a svolgere continui viaggi per lavoro. Al suo rientro in Italia decide di recarsi direttamente sull'isola siciliana per capire quali possibili risvolti potessero esserci.

Recatasi a Siracusa alla donna viene stipulato un primo contratto di collaborazione e affidato il primo caso. Dopo pochi mesi, la donna intreccia una relazione amorosa con uno dei due poliziotti con cui collabora. La relazione tra i due mostra fin da subito un forte limite dovuto alla gelosia dell'uomo e questo fa vacillare la relazione. S. M. manifesta l'intenzione di non continuare la storia con il partner e la qual cosa non trova disponibile il poliziotto che, viceversa, s'impegna a mettere in atto una strategia adeguata a tenere la donna legata a sé e renderla più dipendente.

Inizia a far credere alla giovane interprete che la sua collaborazione con la precedente azienda la mette in pericolo in quanto sarebbe esposta a rischi legati all'immigrazione clandestina. La donna vacilla nelle sue convinzioni e ben presto, per timori di possibili ritorsioni, lascia il suo precedente lavoro. L'uomo raggiunge così l'obiettivo di legarla territorialmente maggiormente all'area italiana. Ma ciò non basta e non si ferma. Continua il suo piano diabolico facendo credere alla donna di aver trovato foto e video di lei impegnata in momenti intimi sui social. La donna tenta di discolparsi ma ben presto finisce per credergli immaginando di essere stata possibile vittima ignara di qualche suo ex compagno o di ricostruzioni digitali difficili da dimostrare. Assalita da un senso di vergogna e timore per chi potrebbe intercettare l'esistenza di questi contenuti, S. M. manifesta sempre più insicurezza e timore di uscire da casa e così decide di cambiare città e trasferirsi in Sicilia, immaginando che la vicinanza del compagno garantisse maggiore protezione. Ma le cose non solo non cambiano ma peggiorano. Col trascorrere dei mesi le vengono affidate delle operazioni antiterroristiche; le vengono fatte conoscere personalità di spicco del ramo e le viene fornito il tesserino ufficiale. La donna decide così di seguire un master a Roma presso il CASD, Centro Alti Studi per la Difesa⁷ per inserirsi meglio nel mondo delle forze armate, ma come

⁷ Il Centro Alti Studi per la Difesa, situato a Roma, è uno dei massimi organi di formazione de-

anticipato la situazione si inasprisce ulteriormente. L'uomo è sempre più geloso, la denigra, inventa fatti e inscena persino una telefonata con voce camuffata, rivelandosi quale monsignore dei servizi segreti del Vaticano che le riferisce di essere attivamente oggetto di intercettazioni. La donna è spaventata, teme nuovamente per la sua privacy, la sua libertà e così comincia a chiudersi in se stessa. L'esito è che l'uomo è riuscito ad insinuarsi persino nei suoi pensieri; la manipola, la annienta giorno per giorno, la controlla in modo asfissiante.

Nel dicembre del 2020 a dimostrazione di una escalation inarrestabile di forme di violenza, durante una discussione l'uomo viene quasi alle mani. Sfoga la sua aggressività sull'auto della vittima e, una volta a casa, quasi la colpisce sul viso. La donna, in difficoltà economica, chiede i suoi compensi e il poliziotto per zittirla comincia a raccontare fatti personali della vittima alla sua famiglia, ai suoi amici, al suo ex e tenta di allontanarla dalla sorella. S. M. è oramai incapace di reagire e solo l'intervento della sorella metterà fine a tutta questa storia. La donna, infatti, contatta l'Associazione *Bon't Worry* e racconta tutta la vicenda. Parte subito una denuncia e una contestuale ricerca di informazioni dalle quali emerge che i sedicenti 007 della vicenda non erano tali; che il contratto, il distintivo e tanti altri aspetti erano tutti falsi e inscenati quali parti di un piano diabolico messo in atto per tenere legata M.S. al compagno. La vicenda a questo punto diventa chiara alla ignara donna che nel frattempo riesce a lasciare l'uomo e a sporgere denuncia. Al momento la vicenda è andata a processo con risvolti che non appaiono affatto semplici. La donna ha ripreso con non poche difficoltà la sua quotidianità subendo tuttavia un blocco linguistico e sofferenze psicologiche che l'hanno portata ad avere non pochi problemi in ambito lavorativo.

Criticità

L'intera vicenda presenta una serie di situazioni intricate il cui susseguirsi sono l'esito innanzitutto dell'ingenuità di S.M. (ma di tante altre donne che si trovano in condizioni analoghe e si affidano totalmente all'uomo che hanno conosciuto). Il primo elemento critico è connesso a scelte che spesso le donne fanno in funzione dei compagni. In questo caso, per es. l'aver deciso di lasciare il primario lavoro (tra l'altro più intrigante e soddisfacente) a favore di un altro la cui narrazione presenta non pochi lati oscuri. Il secondo aspetto critico deriva

gli ufficiali delle forze armate italiane, nonché il centro di maggior prestigio in Italia per quanto riguarda gli studi sulla sicurezza e difesa.

dall'investimento in relazioni affettive e intime in modo così totale senza che vi sia trascorso il necessario tempo per conoscere adeguatamente la persona. Il terzo punto critico è connesso alla decisione – in quadro di incertezze – di trasferirsi nell'isola spezzando ogni legame con la rete di appartenenza locale di origine. Sebbene questo atto possa essere compreso in funzione della presenza della sorella nello stesso territorio siciliano, la rete di conoscenze di quest'ultima non è detto che automaticamente si trasferisca ad S.M., specialmente se segnali di invadente gelosia sono stati manifestati (ma ahimè) sempre sottovalutati. Infine, un quarto punto critico è la sottovalutazione di tanti eventi e la mancata comunicazione anche alle autorità giudiziarie di fatti oggettivamente perseguibili (per es. millantato credito) come reati. Spesso non tanto l'ignorare la configurabilità di alcuni comportamenti come reati, quanto la mancanza di fiducia nell'interessare la magistratura ritenendola ex-ante sensibile alle vicende delle persone, conduce le stesse a vivere un susseguirsi di fatti che viceversa potrebbero essere arrestati sul nascere.

Punti di forza

Nonostante la storia sia molto singolare e forte, la donna è riuscita a non farsi soggiogare del tutto dal maltrattante e a riprendersi la sua vita. Un ruolo importante è stato giocato dalla sorella le cui competenze e la rete di conoscenze disponibili mettono S.M. nella condizione di essere supportata nel suo percorso di liberazione.

Se questo è un vantaggio, è pur vero che non sempre le condizioni simili si giovano di tali presenze. Essere attenti e vigili, sospettosi e distanti nella fase costruttiva di nuove relazioni – specialmente in ambienti sconosciuti – non è un atto di superbia o arroganza, ma spesso può mettere al riparo dal ritrovarsi in un vortice che non si controlla. La passiva condiscendenza, la immediatezza delle risposte positive alle continue sollecitazioni di un partner non rappresentano punti di forza, ma sono segnali di debolezza e di dipendenza dal partner. Certamente l'essersi rivolte ad associazioni impegnate e con competenze specifiche nel contrasto alle diverse forme di violenza costituisce un atto importante; una decisione che apre all'ipotesi di affrontare l'uscita da relazioni soffocanti e pericolose. È questa la ragione per la quale l'associazionismo antiviolenza di genere deve essere supportato e diffondersi in tutte quelle realtà ancora oggi prive. Così come la loro forza proviene dalla capacità territoriale di costruire sinergie positive tra le diverse istituzioni per rendere esplicita la loro affidabilità.

10. I. K. (56 anni)

Il caso

La storia alla base di questa intervista è quella di una donna di origine bielorusa vittima di violenza che non è stata sufficientemente supportata dai servizi ai quali si è rivolta in cerca di aiuto. La donna vive in Italia da più di vent'anni; ha un bambino nato da una precedente relazione con un connazionale. Dieci anni fa conosce l'uomo che poi sposerà a Roma e dove andranno a vivere in uno stabile popolare. È l'inizio di una storia di vita di coppia che si rivelerà difficile. Per quanto la conoscenza non sia breve, l'uomo fa di tutto per sposarla e dopo il matrimonio vanno vivere nella casa che lui già divideva con i genitori malati. La donna si prende cura del figlio, della casa, dei suoceri malconci e lavora quando può ma ciò non basta a generare un clima di serenità. La donna svolge ruoli molteplici (moglie, madre, badante dei suoceri) ma nonostante il trapezismo che i differenti ruoli richiedono, cominciano i primi problemi. La donna viene additata come dedita all'alcool, incapace di gestire casa e i genitori di lui. Iniziano i soprusi giustificati dalle cattive condizioni sanitarie dei genitori di lui. La donna prova a capire e va avanti. Passa del tempo, dopo due anni di matrimonio la donna scopre di essere incinta, lui non si ferma. Passa dalle parole ai fatti. Molte volte, questi fatti, si sviluppano sotto gli occhi del bambino della donna. Durante la gestazione c'è stato un episodio violento che induce la donna a rifugiarsi dai vicini. Lui si calma, lei torna a casa ma i problemi restano e si acuiscono sempre più. Tutto il vicinato sa, ma nessuno l'aiuta. I. K. trova sfogo del suo dolore con un'amica calabrese che intuendo che la situazione potesse degenerare le intima di chiedere aiuto. Durante un'ulteriore aggressione da parte del marito, trova la forza di chiamare i fratelli di lui i quali, glissano la richiesta della donna lasciandola nella condizione di violenza subita.

Passano i mesi, la donna partorisce e da lì a poco muoiono i suoi suoceri. L'uomo non smette di perpetrare violenze, ogni evento è per lui motivo di aggressione, calci, pugni anche davanti ai bambini. L'uomo comincia a giustificare le sue violenze agli occhi della prole denigrando la loro madre, additandola come l'unica colpevole della sua aggressività. La donna comincia così a temere il giudizio dei figli. Il timore di non godere più dell'affetto dei suoi bambini spinge la donna a reagire ma è consapevole di essere sola, senza aiuti e disperata.

Un giorno, dopo l'ennesima violenza la donna trova riparo nella casa dei vicini, la polizia arriva ma nessuno si preoccupa di mettere in protezione la donna e i suoi bambini anzi, le viene consigliato di lasciare la casa coniugale. Ma dove può

mai andare una donna sola con due bambini e con poche disponibilità economiche? Non viene sporta denuncia. Neanche quando si reca dal suo medico di base con i lividi sulla pancia causati da un calcio, la donna viene protetta o quando si reca presso un centro antiviolenza ottiene la giusta considerazione.

La svolta avviene quando il figlioletto riprende involontariamente la scena in cui la madre viene percossa. Per la donna è il modo per fuoriuscire da questa spirale di violenza. Si reca in questura, mostra il video e sporge denuncia. Dopo la denuncia all'uomo viene data la possibilità di vedere il figlio con incontri protetti.

Il processo è iniziato e l'uomo, probabilmente, scontrerà la sua pena agli arresti domiciliari essendosi ammalato della stessa malattia dei suoi genitori.

Criticità

L'assenza di una rete di protezione è evidente. Il calvario di I. K. sarebbe stato più lieve se ognuno degli attori intervenuti in tempi diversi nelle vicende susseguitesi avesse svolto il proprio ruolo attivo. La compiacenza dei suoceri; l'indifferenza del vicinato; la sottovalutazione della polizia; l'omertà del medico; la latitanza dei cognati. Sono tutti spezzoni di una unica catena che spiega perché precipitano le forme di violenza verso le donne e perché occorre molto tempo per venire a capo di tali tragedie. Sembra un *refrain*, ma indubbiamente l'assenza di una rete protettiva impedisce di prendere in tempi brevi decisioni forti.

Punti di forza

La grande forza mostrata da I. K. nonostante non sia stata sufficientemente supportata dai servizi ai quali si è rivolta in cerca di aiuto, risiede nella sua resilienza. Nella volontà di non coinvolgere più i figli nel circuito di violenze in cui era immersa. La presenza di figli costituisce per le donne in genere un motivo ricorrente che le porta spesso ad "accettare" situazioni di violenza permanente, tuttavia, proprio la loro salvaguardia diventa motivo di spinta per decidere di uscire dall'inferno che i mariti, compagni, conviventi creano. Certamente l'esperienza accumulata da I. K. di violenze subite da più uomini con i quali ha condiviso spezzoni di vita, l'avrebbe dovuta dotare di una maggiore attenzione, se non diffidenza. Ma sappiamo anche che spesso sono le condizioni di solitudine, il bisogno di protezione, il desiderio di condividere sentimenti positivi con qualcuno in particolare che spinge molte donne (specie in terra straniera) ad affrontare relazioni dalle quali, poi, non sempre è facile uscire.

11. S. B. (48 anni)

Il caso

Il caso di Michela (nome di fantasia) è indicativo di una situazione particolare, ma più diffusa di quanto si pensi: di nazionalità albanese ivi lavorava come investigatrice. Ad un certo punto della sua vita, quando il figlio aveva 5-6 anni, Michela aveva iniziato a lavorare come *speaker*, in una radio. Dopo un po' di tempo le viene offerta una occupazione presso i servizi segreti albanesi. «L'intelligence della "Terra delle Aquile" mi aveva notata», dichiara, «e aveva apprezzato le mie ottime capacità investigative e conoscenze interazionali». (*Su questa rete Michela non si sbilancia e non dice oltre*).

Michela aveva preparato «un fascicolo delicato per un caso scottante di cui ero venuta a conoscenza, ma non le avevano dato l'opportunità di presentare ed esporre questo *dossier*. Si trattava, nello specifico, del conflitto in Siria e di alcuni retroscena torbidi». Secondo le sue dichiarazioni aveva «intercettato un vero e proprio traffico di giovani esseri umani. I bambini piccoli venivano rapiti e deportati tra l'Albania e la Siria. L'avvicinamento e la sottrazione avvenivano all'interno delle moschee, dalle quali le giovani vite venivano deportate, strappandole alle loro madri». Era un *modus operandi* collaudato e dava i suoi frutti.

Un giorno, era un sabato del novembre 2014, il figlio di Michela si svegliò ed esclamò: «Io vado dal nonno». I genitori di Michela erano in Albania, a Valona, mentre lei e suo figlio si trovavano nella capitale, Tirana. Ad un certo punto il figlio quattordicenne scomparve e per circa tre mesi non si ebbero notizie, né alcuno riusciva a rintracciarlo. Ovviamente Michela pensò che anche suo figlio fosse stato rapito e fosse stato destinato al mercato degli organi. Trascorsi tre mesi dalla scomparsa del ragazzo, Michela viene a conoscenza che il ragazzo era vivo e si trovava in Italia, presso una casa-famiglia e ove vi rimase fino all'età di 18 anni. (*Michela non dà informazioni del perché il figlio era stato trovato lì, né perché resta per un lungo periodo presso tale luogo, né perché non lo riprende immediatamente con lei, o lo destina ai nonni*).

Michela compie dei salti nella narrazione e ci dice solo che successivamente si trasferisce in Italia e che collabora (anche attualmente) con un'avvocata in pensione; l'assiste, si prende cura di varie faccende personali e professionali e svolge una serie di mansioni presso lo studio privato di questa avvocatessa.

Quando Michela è giunta in Italia, conosce una signora (impiegata presso le Poste) la quale nel giro delle sue amicizie le presenta un signore che Michela frequenta per poco tempo. Intanto, suo figlio era uscito dalla casa-famiglia e

Michela desiderando di stare con lui lo porta in vacanza in Albania. Durante la loro permanenza in Albania, l'impiegata postale contatta più volte Michela e insiste nel rappresentargli la volontà dell'amico di volerla frequentare e stringere amicizia. Le racconta aspetti di questo signore presentandolo come una brava persona, che aveva avuto una storia difficile alle spalle, ma che era davvero un distinto signore.

Rientrata in Italia, un giorno Michela accetta di reincontrare questo signore. Si dettero un appuntamento e fecero una passeggiata, presero un caffè al bar, discorrendo di molte cose e lei dichiara di restare affascinata da questa persona; di trovarsi a suo agio, finché non cede alle sue *avances*. Era il 2019 e Michela e questo che nel frattempo diventa amico si frequentano sempre più spesso. Ad un certo punto della storia questo signore le propone una convivenza, ma Michela dal momento che abitava con il figlio, non si rende disponibile a vivere con lui. La frequentazione continua diventa intensa e anche la pressione della proposta, al punto che Michela si sente manipolata, soggiogata e non riesce più a resistere in modo perentorio. Con il trascorrere del tempo si arriva alla comune decisione di sperimentare la convivenza e, sebbene qualche perplessità destò l'accelerazione dell'organizzazione da parte del signore, la convivenza inizia anche con il consenso del figlio. Dopo un po' di tempo cominciano, da parte dell'uomo, forme sottili di violenza psicologica ai danni della donna. Dopo tali eventi o dopo qualche comportamento violento, l'uomo si scusava con Michela. Per farsi perdonare la porta fuori a mangiare una pizza; le regala dei fiori, insomma si mostra accondiscendente e gentile. Tuttavia, con il trascorrere dei mesi Michela assiste ad un crescendo di atti violenti espressi dall'uomo, che non tardano a trasformarsi anche in violenze fisiche.

Michela scopre ad un certo punto della storia che il compagno era, ed è tutt'ora, affiliato ad un clan malavitoso romano molto influente (*non ci fornisce il nome del clan*). Ella voleva denunciare le sue violenze, i suoi maltrattamenti, ma temeva ritorsioni da parte sua, essendo consapevole dell'appartenenza dell'uomo al gruppo criminale capitolino. E infatti, l'uomo intimidiva Michela proprio esibendo la sua affiliazione e affermando che erano molti gli avvocati, i giudici, i poliziotti che erano al soldo del clan al quale apparteneva. A fronte di queste continue minacce, Michela progressivamente si chiude in sé stessa. Non frequenta più nessuno e teme per la sua vita e quella di suo figlio.

Nell'agosto del 2022, il compagno di Michela punta una pistola alla sua testa: lei scappa e si rifugia nel bagno, trovando, successivamente, riparo in giardino. La donna chiede aiuto al fratello del suo compagno, ma l'uomo le risponde

che non vuole immischiarsi nelle faccende personali del fratello. Allora Michela avvertendo sempre più imminente il pericolo per la sua vita e quella del figlio, si trasferisce in un *bed & breakfast* e lì resta nascosta per qualche giorno. Successivamente decide di rientrare in Albania, e dopo un po' di ritornare in Italia, nel mese di settembre 2022, ove alloggia presso la casa dell'avvocata (dove attualmente lavora).

Michela per timore di ritorsioni da parte dell'ex compagno e del clan romano non ha sporto denuncia. Attualmente, abita a Roma con suo figlio; ha superato i momenti più bui della sua vita, sebbene restino i traumi legati alle violenze subite e a tutta una serie di condizioni di disagio che l'hanno interessata. Michela sta provando a riprendere in mano la sua vita. Tutt'ora lei dichiara di essere osservata e pedinata.

Criticità

Oggettivamente la storia è un thriller. Potrebbe essere sceneggiata e la trama trasformarsi in un film. La vita di Michela è un susseguirsi di vicende (anche strane), ma se si considera lo scenario di servizio prestato presso l'*intelligence albanese*, le stranezze si riducono al minimo. Nel senso che molte criticità potrebbero essere connesse proprio all'attività svolta per conto del SHISH (Servizio d'informazione statale) e alle scoperte fatte durante tale attività. Molti personaggi che appaiono nella sua vita (senza né nome, né precisa identità, ma solo ruoli) entrano ed escono dando l'idea che abbiano svolto un ruolo determinante ma non è chiaro l'obiettivo.

Michela è donna di esperienza. Mostra di possedere buone conoscenze (anche se appare molto ingenua) e l'essere incappata nelle briglie di un compagno violento, dissimulatore (di professione), lascia perplessi. Michela non racconta la sua uscita dal Shish, né perché. Così come la vicenda del figlio è intrisa di mistero. Di fatto lei non può contare su una rete di amicizie sicure. E l'assenza anche di figure che potessero tirarla fuori da alcune trame, è in effetti la conseguenza delle diffidenze che professionalmente ha imparato ad esercitare. Tuttavia, ciò non l'ha aiutata. Non sappiamo, ad esempio, che fine ha fatto nella sua vita l'impiegata delle poste e fino a che punto ignorasse l'identità del futuro compagno di Michela. Né sappiamo in che misura realmente la sua vita è oggi libera dalle conseguenze delle precedenti vicissitudini.

Le criticità sono legate ad esperienze vissute in Albania le cui trame dipanano fili che giungono anche in Italia, che a quelle vissute in territorio nostrano che ovviamente per lei è territorio sconosciuto e nel quale risulta sprovvista e per-

ciò maggiormente vulnerabile. L'intervista evoca legami e complicità (delle quali non ci meravigliamo se realmente fondate) tra bande criminali, forze dell'ordine, uomini di legge e potentati politici ed economici locali, regionali e nazionali che perseguono in modo occulto e realizzano un comune disegno criminale, avvalendosi di azioni corruttive e altri agiti illegali.

Punti di forza

I punti di forza sono troppo deboli per contrastare le complicità emerse. L'intervista pone degli interrogativi per i quali, come anticipato, non si offrono elementi di chiarimento né di riscontro. Oggettivamente si registrano delle aporie in merito ad una situazione molto delicata, com'è quella del rapimento dei minori e del relativo traffico di organi. Un tema grave che risulta riscontrato e trattato in superficie. Non siamo in grado di poter dire che ciò è proprio l'esito di timori di ritorsione oppure riflette le poche informazioni acquisite da Michela a riguardo. Ne consegue che le problematichità legate a queste disumane pratiche, come le rotte internazionali di tale traffico e i collegamenti tra mandanti ed esecutori di questo "commercio umano", poiché risultano non tracciabili, ignoriamo l'opera svolta dagli organi investigativi statali e sovranazionali.

12. T.N.T. (26 anni)

Il caso

T.N.T. è una studentessa universitaria sudafricana, di base in Italia per i suoi studi. È vittima di una violenza sessuale per la quale ancora oggi a distanza di molti mesi prova vergogna per quello che è accaduto e al contempo un forte senso di colpa. Comprende l'italiano ma l'intervista si svolge in inglese in presenza e con l'ausilio della presidente della *Bon't worry* che ritiene di tutelarla maggiormente dal momento che la vittima aveva molte remore a condividere taluni aspetti della sua storia. Ci racconta che una sera di un po' di mesi orsono esce con la sua coinquilina per andare a bere qualcosa in un bar dove era già stata altre volte e dove aveva conosciuto, sebbene superficialmente, uno dei camerieri, anch'esso molto giovane, per il quale nutriva simpatia e a lei la cosa appariva ricambiata. Parlano e flirtano per tutta la sera. Al termine del turno di lavoro, ci racconta, lui raggiunge la ragazza a casa, dove era rientrata con l'amica; si appartano nella camera di T.N.T. e consumano un rapporto sessuale consensuale. Ad un certo punto, ci racconta la vittima, lui rimuove il preservativo e chiede il compimento

di determinate pratiche erotiche: lei rifiuta sia di avere un rapporto non protetto che – riferisce – di acconsentire alla proposta. Al rifiuto di lei, il ragazzo insiste e cerca di forzarla, percuotendola, dopo aver chiuso a chiave la porta della stanza. L'amica sente dei rumori strani ma non interviene, non avendo compreso che cosa stesse accadendo. Solo a causa delle resistenze di T.N.T., ad un certo punto lui desiste e se ne va.

Durante quello che si è trasformato in tentativo di violenza, anche per le percosse subite, la vittima ci rappresenta di essere rimasta molto spaventata e confusa, e di non aver immediatamente realizzato che quello che immaginava e stava diventando un rapporto di tenerezza reciprocamente ricercato, si era in realtà trasformato in un tentativo di violenza realizzatosi per non aver accettato particolari pratiche erotiche e rivendicato il diritto di consumare un rapporto sessuale protetto. Ci dice: «non urlai, né chiamai aiuto. Mi sentivo impietrita e disgustata». Soltanto ore dopo, vincendo le personali remore e ridestandosi dallo shock dell'accaduto, T.N.T. trova il coraggio di raccontare tutto alla coinquilina. L'effetto della narrazione e il sostegno dell'amica la convincono a recarsi in ospedale dove viene attivato il protocollo antiviolenza e vengono refertate le conseguenze dell'accaduto. A distanza di qualche giorno si rivolge alle autorità; sporge denuncia e riferisce di avere avuto anche contatti con una associazione per l'assistenza anche legale. Dichiara di non avere mai subito episodi di violenza in precedenza e che anche nel suo paese di origine – dove sottolinea è pur diffusa l'esistenza di un tratto culturale coincidente con il dominio maschile – il fatto che il ruolo della donna raggiunge dimensioni così illiberali al punto da dover sempre compiacere l'uomo assecondando le sue richieste, da lei non è mai stato condiviso e accettato. Si è sentita, pertanto, in dovere di denunciare il ragazzo anche perché, ci dice, «mi sono sentita tradita».

Criticità

Durante l'intera intervista, pur muovendosi con elevata delicatezza nei confronti di T.N.T., ella è apparsa in grande difficoltà a condividere l'accaduto. Abbiamo espresso l'intenzione più volte di arrestare la narrazione per evitare forme di rivittimizzazione, ma la vittima, pur ribadendo di non aveva piacere a parlare di quanto accaduto, ci confessa di avvertire al contempo il desiderio di utilizzare la sua storia per mettere in guardia altre ragazze dal fidarsi di persone che le lusingano, esprimendoci, così, il desiderio di andare avanti. Magari senza che le chiedessimo particolari sulla vicenda.

Abbiamo proseguito con la consapevolezza che per lei l'intervista si stava

trasformando in una occasione “catartica” senza che né lei né noi lo volessimo, perché lo scorrere narrante degli accadimenti veniva accompagnato sempre più spesso da considerazioni critiche rivolte nei confronti degli uomini, dei ragazzi circa la modalità invadente di accedere al corpo delle donne. L’immaturità con cui in genere i giovani adulti sanno trattare le coetanee – ci dice – va di pari passo con la debole responsabilità educativa che le donne (madri) hanno nei confronti dei figli, nel renderli più responsabili, consapevoli e sensibili nell’approccio con l’altro genere.

La vittima a riguardo della giustizia riparativa manifesta molte perplessità e ribadisce che questa posizione non nasconde alcun pregiudizio (ma confessa di non conoscere nei dettagli la procedura). Tuttavia, attesa la rilevanza si domanda come mai nessuno le ha proposto forme di giustizia riparativa all’interno dell’iter processuale (conclusosi con la condanna in primo grado dell’imputato).

L’impressione che si ricava dall’intervista è che la vittima non fosse minimamente a conoscenza di tutto l’iter processuale e che non abbia potuto condividere la sua strategia difensiva con l’avvocato, il quale sembra essersi mosso in piena autonomia.

La vittima ha parlato della sensazione di vergogna rispetto al crimine subito e dello stigma della vittima; tuttavia, non è stato possibile investigare se tale senso di vergogna fosse primariamente connesso alla reazione di qualche proprio familiare, seppure lontano. In generale, non è stato possibile fare domande più pertinenti relative al contesto familiare. Certo, le osservazioni formulate sul ruolo delle madri pone tutta la questione sull’ambivalente ruolo che le donne ricalcano in queste vicende e le peculiari differenze emergenti allorquando esse interagiscono come madri o come donne, compagne, moglie, fidanzate. Da un lato, quali madri, appaiono responsabili di modelli educativi inscenati e trasmessi incentrati sulla cristallizzazione ancora persistente di una mascolinità (se si vuole maschilità), una identità di genere che deve riprodursi secondo standard dove le inclinazioni sessuali, gli atteggiamenti, le pratiche sociali, le condizioni del genere maschile sono costruite in interazioni familiari, socializzazioni di genere che ancora giustificano, legittimano le disuguaglianze di genere, i differenti ruoli (più dominante il maschile e più passivo il femminile). Tant’è che anche le sanzioni negative e positive (reprimende o ricompense) risultano ritagliate in base ai ruoli sessuali, alle aspettative connesse ad essi. Dall’altro, le donne-vittime della disuguaglianza di genere, degli effetti di questi modelli persistenti, spesso autoritari, vivono gli effetti traumatici della loro riproduzione. Risultano vittime di quella elaborazione culturale dove la distinzione biologica tra i sessi conferisce

anche “naturalmente” tutta la mappatura per legittimare anche la distinzione di genere. Qui ci vengono in aiuto gli studi della Chodorow (1978; 1988) la quale ha sempre sottolineato il ruolo della madre nella formazione dell’identità di genere nei figli; nell’influencare in modo dominante le fasi iniziali della loro vita. La rottura dell’attaccamento del bambino/a alla madre avviene in modo differente nei bambini e nelle bambine. Nelle seconde avviene più tardi e per certi aspetti permane per tutta la vita il sottile filo che le lega o per lo meno le separa in forme meno autonome, ove *il senso di sé* resta rinchiuso nella partecipazione emotiva e relazionale (dipendente) dall’altro. Oggi la madre, domani l’uomo. A volte questa debole autonomia di sé, del proprio self costituisce il terreno nel quale si edificano le forme di attaccamento “patologico” che porta molte donne ad accettare forme di violenza per amore dei figli, o di non percepire la patologia dell’amore espresso dai maltrattanti.

Nei maschi si sviluppa una separazione più netta, radicale dalla madre, non hanno il tempo di apprezzarne la sensibilità e la positività della sfera emotiva. Ne deriva che sono molto meno capaci di intrattenere rapporti di intimità con gli altri, sviluppando una visione più analitica del mondo. L’approccio alla vita è più incentrato sulla prestazione e nel tempo reprimono la capacità di capire i propri sentimenti e quelli degli altri. La maschilità è perdita dell’attaccamento intimo alla madre e ha come conseguenza che i maschi enfatizzano nel tempo un atteggiamento più strumentale nei confronti della vita e delle altre persone. Ecco perché sviluppano timori, hanno difficoltà a manifestare i propri sentimenti e alla loro “inespressività maschile” contribuisce fortemente il fatto che le madri non educano i figli maschi a esprimere e riconoscere i sentimenti, a controllare le aggressività, a ritenere inaccettabili alcune impulsività.

Punti di forza

Anche in questo caso l’intervista fa emergere una certa dose di fiducia da parte della vittima nel sistema che è riuscito a tutelarla e a non farla sentire sola in un paese straniero, mentre affrontava un percorso di superamento del trauma della violenza e un iter giudiziario. Si è potuto evincere come il sostegno legale, sanitario e dell’associazione siano riusciti a convergere nell’obiettivo di salvaguardare la vittima, la quale risiede ancora in Italia, nonostante l’accaduto, dove prosegue il suo percorso di studi.

Ciò che appare interessante (e costituisce un punto di forza sul piano analitico) è l’attribuzione del ruolo ambivalente alla donna. T.N.T. esprime la consapevolezza che una significativa dose di forme diverse di violenza sono attribuibili al

modello di socializzazione, educazione realizzato all'interno della famiglia, e in particolare dalla madre. Ella risulta molto consapevole dell'importanza assunta dalla madre (e meno dal padre) nella formazione dell'identità di genere. È un punto di forza non tanto come leva sul quale agire per uscire dalla nefandezza dell'esperienza vissuta, quanto per riflettere (anche curare le ferite del trauma) sui meccanismi riproduttivi della violenza e sulle pratiche che ne alimentano la sopravvivenza. Sicuramente sottovaluta i processi imitativi che nell'interazione familiare si interiorizzano e più tardi si inscenano nelle relazioni intime con il partner. Sottovaluta, per esempio, la violenza appresa e agita da una figura paterna. Sicuramente, in ogni caso, la capacità rielaborativa manifestata l'aiuterà a superare il trauma subito e a non sabotare il proprio futuro.

13. M. I. (32 anni)

Il caso

L'intervistata è una ragazza di 32 anni, vittima di violenza fisica da parte del compagno da cui ha avuto due bambine. Complessivamente è madre di tre figli. La componente violenta, consistente in aggressioni prima verbali e poi fisiche, ha caratterizzato, sin da subito e costantemente, la relazione di coppia. I motivi principali alla base della conflittualità sono da ricondurre sia ad una certa "intolleranza" dell'uomo verso il figlio della donna avuto da una precedente relazione, sia rispetto al rapporto che la stessa aveva con sua madre (considerato troppo esclusivo). In generale, dunque, a detta dell'intervistata, il partner nutriva nei suoi confronti sentimenti di gelosia e possesso che lo conducevano a perpetrare quotidianamente e, anche in presenza di parenti e familiari, ripetute aggressioni verbali e ogni forma di disprezzo verso di lei. La donna decide ad un certo punto di denunciarlo; ne segue l'ingresso della stessa, insieme ai minori, in una casa-famiglia. Il diritto dell'uomo di far visita alle sue figlie durante la permanenza presso la struttura contribuisce a far sì che ci siano ancora contatti tra i due al punto che le aggressioni continuano anche in tale contesto. Nel frattempo, la vittima perde la responsabilità genitoriale (*non spiega la ragione di ciò, ndr*): il primogenito viene affidato alla nonna materna mentre, le due bambine avute dall'aggressore, ai nonni paterni. A distanza di qualche anno, a seguito dell'ennesimo episodio violento, la donna decide di denunciare nuovamente il compagno, si attiva per lei il Codice rosso e l'aggressore viene arrestato. Attualmente l'uomo ha scontato la sua pena ed è libero, mentre la vittima si sta battendo per riavere in affidamento le sue figlie che può incontrare, intanto, solo in precise e ristrette circostanze.

Non è dato sapere a che punto è l'iter giudiziario, ma la vittima manifesta la sua sfiducia nei confronti della magistratura più per "superficialità" d'azione che per tempestività.

Criticità

La gestione dell'intervista è stata resa complicata dall'inadeguatezza del setting entro il quale si è svolta l'intervistata. La scelta della vittima di collocarsi in un luogo aperto, colmo di rumori e fonte di disturbo, ha reso complicata la comunicazione. L'assenza, inoltre, di una connessione internet stabile ha generato non poche interruzioni costringendo l'intervistatore a ricordare e a riproporre all'interlocutrice, più e più volte, l'argomento trattato prima che intervenisse il malfunzionamento della rete.

L'intervistata è stata interrotta, inoltre, diverse volte dalla presidente dell'organizzazione che attualmente la segue; è intervenuta soprattutto quando la vittima ha cominciato a manifestare un certo malcontento circa la possibilità di riuscire, con il supporto legale dell'organizzazione, a riavere i figli che gli sono stati tolti a seguito delle vicende conflittuali con il suo ex partner. È emersa la difficoltà di porre, seppure a fine colloquio e dunque dopo che c'è stata la totale apertura da parte della vittima, il quesito circa la disponibilità a partecipare a un percorso di giustizia riparativa. La domanda è apparsa troppo ampia e soprattutto "brutale" atteso il racconto della vittima circa eventi non piacevoli legati al rapporto tra il suo aggressore e i figli, nonché alle decisioni del tribunale circa l'allontanamento dei figli. Decisione vissuta dalla vittima come ingiusta e inspiegabile. Certo il caso, riportando l'esperienza della presenza di figli, offre lo spunto per considerare qual è la soglia che permette di intercettare una eventuale disponibilità dei partner, per il bene dei figli, per salvaguardarne il benessere, ad apprendere, imparare a negoziare, a costruire rapporti più "civili" tra loro pur di raggiungere risultati meno traumatici per i ragazzi?

Punti di forza

Atteso che l'intervista è andata in modo molto scorrevole e senza troppe difficoltà, sono stati toccati i temi chiave della traccia e l'intervistata ha risposto in modo mirato, conciso, andando sempre al cuore della questione sollevata. Nel corso dell'intervista, è emerso, in modo del tutto spontaneo, un tema particolarmente interessante che meriterebbe un maggiore approfondimento: il rapporto che i partner sviluppano con i figli. Probabilmente, in modo errato, siamo indotti sempre a credere che la vittima, essendo "la parte lesa", riesca sempre a salva-

guardare o, quantomeno, a mantenere la relazione con la prole. In realtà questa considerazione è falsificata. Dal colloquio viene fuori che, il più delle volte, ciò non accade (e su questo aspetto la presidente a nostra richiesta perché assente, lo conferma). L'intervistata ci racconta che, a seguito delle vicende violente, anche i rapporti con i figli sono stati compromessi. A tal proposito, sarebbe stato opportuno indagare in modo più approfondito questo argomento avendo l'intento di formulare una serie ulteriore di domande, ma ciò non ci è stato consentito dalla vittima. Per cui non sappiamo attualmente se ha rapporti con i suoi figli; quali sono invece i rapporti dei figli con il suo ex partner e con quale frequenza si vedono o sentono. Inoltre, in che misura le vicende intercorse con l'ex partner abbiano compromesso negativamente il rapporto con i suoi figli.

14. A. M. (48 anni)

Il caso

Questa intervista ha per oggetto una mamma che cerca di tutelare sé stessa e il suo bambino dalle violenze fisiche e psicologiche perpetrate dal suo compagno. Presenta anche dei paradossi che investono le scelte della magistratura e, forse, la superficialità dei servizi sociali.

La storia ha inizio nel 2019 con l'evento di un matrimonio fortemente voluto dall'uomo e da subito iniziato sotto l'egida di maltrattamenti. In un primo grave evento, la donna ha necessità di ricorrere alle cure mediche per effetto della rottura di un dito ad opera del marito. I due si lasciano, ma dopo poco tempo tornano insieme. Tuttavia, le liti e le violenze psicologiche continuano senza interruzioni; allora la donna decide di chiedere aiuto alla suocera, la quale le nega ogni possibile gesto di solidarietà, anzi nega che il figlio sia capace di tali gesti malsani. Trascorrono i mesi e gli episodi di violenza continuano; in una occasione la donna viene percossa e perde coscienza. Non capisce cosa sia accaduto. Vede l'uomo con il suo cellulare tra le mani che la colpevolizza di avere qualche relazione extraconiugale. In quel telefono, però, non vi erano più contatti di amicizie di sesso maschile né social perché precedentemente l'uomo aveva già fatto rimuovere tutto.

La donna non lavorava in presenza, ma solo da remoto e una tantum per un istituto di credito fuori regione, percependo una invalidità che l'uomo stesso gestiva così come le carte di credito della donna. Per la donna tutto ciò era normale in quanto ha un vissuto di famiglia maltrattante nel senso che il padre, donnaioolo, proibiva alla madre di avere una vita da donna libera e le usava violenza.

Accade un ennesimo episodio di violenza: la casa è sfasciata e il marito fa oggetto di percosse la moglie. Allertati i carabinieri dai vicini, parte di ufficio la denuncia, ma l'uomo tuttavia resta a casa. Scatta il Codice rosso solo che circa un mese dopo; tuttavia, la donna ritira la denuncia spinta dalle promesse del marito di impegnarsi a cambiare atteggiamento. L'uomo in realtà non si fa aiutare da alcuno, né d'ufficio sono imposti percorsi terapeutici.

La madre dell'uomo comincia a minacciare la nuora dichiarando – a dire della vittima – che «*con atti analoghi* (ovvero le denunce, ndr) *se avesse rovinato la carriera del figlio, l'avrebbe uccisa*». Trascorrono i mesi e la gelosia dell'uomo non si attenua, anzi diventa incontenibile arrivando addirittura «*a controllare i chilometri della macchina prima di andare a lavorare, in modo da verificare se la donna uscisse da casa in sua assenza*».

Un giorno, ci racconta, i due litigano ma stavolta la donna non è impassibile, non subisce e reagisce. Dopo un'ora circa, mentre è da sola in casa arrivano i genitori del marito e portano via le cose dell'uomo. A. M. non la prende bene e all'indomani chiede al marito di fare pace. Si incontrano e di nuovo, pochi giorni dopo, arrivano percosse e maltrattamenti fisici, tanto che la donna, incinta, si sente male rischiando di perdere anche il bambino che porta in grembo. Tuttavia, non è la donna a ricevere le cure bensì il maltrattante. La donna, allora, viene denunciata dalla suocera, ma questa denuncia si rivelerà decaduta. La donna si allontana, viene curata e a settembre partorisce. In seguito a questo evento tornano nuovamente assieme senza che la situazione da incubo svanisca. Vessazioni, violenze varie si susseguono giorno dopo giorno, in ogni luogo, anche in macchina e alla presenza del bambino. Accade che un giorno i due vengono portati in questura da un carabiniere in borghese trovatosi ad assistere ad una violenta scena di litigio. Il nucleo familiare viene segnalato ai servizi sociali di due differenti municipalità. I due partner decidono di lasciarsi nuovamente, ma nel frattempo arrivano denunce nei confronti della donna riferentesi a fatti accaduti mesi precedenti alla nuova rottura della loro relazione.

Intanto, il giudice nel 2020 emette una ordinanza stabilendo che l'uomo può vedere il bambino in presenza della madre a casa; deve provvedere alla corresponsione mensile di un mantenimento e attribuisce la casa coniugale alla donna e al bambino. Dopo pochi mesi, l'uomo non mantiene gli impegni ordinati dal giudice; la casa va all'asta per il mancato pagamento delle quote mensili essendo la cifra pattuita non più erogata. Qui ci si aspetterebbe un provvedimento d'urgenza emesso dal tribunale nei confronti dell'uomo, ma non arriva. Anzi, dopo un anno, continuando gli incontri in presenza solo della donna, la situazione si

aggrava e tra l'altro la donna vive la vicenda in piena solitudine. Al termine di uno degli incontri – ci racconta la vittima – l'uomo sfascia la casa colpevolizzando il piccolo che era in braccio alla madre. La donna si reca allora dai carabinieri, ma l'uomo viene ritenuto non pericoloso, sebbene richiamato. La donna decide allora che gli incontri si terranno all'esterno di casa. Tuttavia, dopo poco tempo la donna cede anche alla richiesta dell'uomo di passare la notte con il bambino.

Nel frattempo, arriva la prima sentenza: archiviazione. Arriva la richiesta di opposizione per il tramite del legale della donna, ma il tutto viene archiviato nuovamente. A fine gennaio l'uomo durante un incontro di ventiquattro ore col figlio spegne il cellulare e la donna si spaventa. L'incubo non cessa. Il bambino ha svariate problematiche di salute e la donna, temendo potesse accadere qualcosa al figlio, chiede all'uomo di riportargli il bambino quanto prima. Poco dopo *«l'uomo si presenta sotto casa della donna e dalla macchina scaraventa fuori dall'abitacolo il bambino con i farmaci a seguito e ancora una volta sono percosse per la madre»*. Il bambino è impaurito e resta inerme davanti a tale violenza. Si deve solo all'intervento di un passante se si è evitato il peggio. La donna riesce a chiamare i carabinieri e all'indomani si reca al pronto soccorso di un ospedale campano; all'uscita trova l'uomo ad aspettarla che nuovamente la strattona, schiaffeggia e le usa violenza fisica.

Nonostante tutte queste violenze subite dalla madre ed assistite dal bambino, le visite con il minore non vengono sospese, anzi le assistenti sociali relazionano positivamente sul caso. Tanto "positiva" questa situazione che l'uomo decide deliberatamente di non firmare la documentazione utile ai fini delle visite importanti per il minore.

Dopo circa due anni, la donna viene a conoscenza del fatto che l'uomo ha intrecciato una relazione amorosa con la sua ex, tra l'altro anch'ella precedentemente maltrattata. Rivoltasi ai servizi sociali la signora non riceve l'aiuto sperato e comincia col temere di perdere la potestà genitoriale sul minore. La donna spaventata e ulteriormente vittimizzata decide allora di rivolgersi ad una associazione che la mette in contatto con la *Bon't worry*. Con l'aiuto legale e psicologico offerto dall'associazione si mette in moto un percorso di protezione e aiuto per la donna che inizia a reagire e a sperare di ricevere maggiore giustizia.

Criticità

La storia tracima di incongruenze istituzionali. Ad esse, tuttavia, non possono non rilevarsi e associarsi quelle della donna, la quale pur di fronte ad immediate e alle reiterate violenze del marito, scandisce il tempo delle decisioni oscillando

tra scelte oppositive che denotano la sua fragilità, se non la sua disposizione alla vittimizzazione. Uno dei dati che percorre le diverse storie tutt'ora registrate è spesso la debole presenza della rete familiare di origine o la parentela. Talvolta, anzi essa si esprime come un dato negativo perché rallenta o addirittura frena la decisione di uscire da un rapporto violento. Tal altro, invece, tali reti sono assenti (specie nei casi di donne straniere) o se intervengono non sono provviste di quella dotazione di informazioni necessarie e valide a rivelarsi utili per contrastare i comportamenti del partner.

Un punto critico certamente attiene al comportamento e alle decisioni della magistratura. A riguardo, va subito detto che occorre sempre acquisire gli atti per poter farsi una idea precisa dell'operato dei giudici, ma se la ricostruzione è precisa e i riferimenti ai fatti sono corretti, non c'è alcun dubbio che manca il requisito della tempestività e dell'efficacia nelle decisioni prese. E questo è un aspetto importante che caratterizza il modo di uscita dall'esperienza di maltrattamento e/o violenza; inoltre, un punto che dalla storia sembra emergere è la mancanza di coerenza e protezione tra le diverse decisioni assunte. Per es. non si comprende come sia possibile consentire ad una persona di non ottemperare ai doveri di mantenimento di una ex moglie e comunque di un figlio. Come sia possibile che si arrivi (senza che la procedura possa arrestarsi) alla vendita all'asta dell'immobile che costituisce il luogo di riparo per la donna e il bambino. Non si comprende perché non arrivi un provvedimento di urgenza da parte del tribunale che obblighi la persona a restare lontana dalla donna; un provvedimento che regoli le visite del padre al bambino in presenza di un assistente sociale; che sanzioni in modo progressivamente più duro nonché simmetricamente più coerente il partner atteso l'evolversi dei comportamenti violenti da parte dello stesso.

Altro aspetto riguarda, invece, i servizi sociali. Si resta basiti di fronte ad una ricostruzione di una storia di abusi e violenze reiterate – certamente per la quale non si minimizzano le responsabilità della donna – di fronte alla quale il comportamento delle operatrici o degli operatori sociali è targato da una inettitudine immensa. Ora, si può comprendere che un atteggiamento ondulatorio di una vittima, un comportamento che non marca una coerente e continuativa scelta impedisce anche ai servizi sociali di elaborare una idea precisa degli aspetti che ineriscono la relazione tra i partner. Ma proprio perché uscire da una relazione, specie se in presenza di figli, è difficile, a maggior ragione occorre essere presenti in modo permanente nella contingente situazione della vittima. Una presenza discreta lungo un asse di visibilità/invisibilità che consenta di registrare l'evoluzione della situazione e le interferenze nella relazione.

Punti di forza

È evidente dalla narrazione, che – come spesso le storie fanno registrare – l'aiuto viene dal basso, da una associazione e che il ruolo di tali realtà è tanto più efficace quanto maggiore è la possibilità di interfacciarsi con professionalità molteplici operanti all'interno delle organizzazioni. La necessità di ricorrere ad un aiuto legale, ad una psicologa, ad un personale che garantisca la riservatezza e la protezione adatte, ad un aiuto economico, sono tutti aspetti che a partire dall'immediato risultano dirimenti. Lo strutturarsi delle associazioni di *care*, di assistenza, di protezione in questo campo deve coincidere con la pluralità delle necessità che i casi presentano. Da subito. È questa quella priorità che deve essere garantita ed esercitata se vogliamo che le donne trovino il coraggio di uscire allo scoperto, di rendere visibile la loro condizione.

15. L. C. (60 anni)

Il caso

Reduce da un divorzio dopo un matrimonio trentennale, L. C. ha un figlio ed è titolare di una piccola attività commerciale. Intraprende una relazione con un uomo che lei stessa definisce da subito "poco affidabile" e sostanzialmente debole. Lo sviluppo della storia chiarirà, infatti, il senso di questa debolezza attribuita al compagno.

La relazione con quest'uomo va in ogni caso avanti, ma L. C. inizia ad essere tormentata dalla *ex di lui*, la quale non si è mai sottratta alla volontà di mantenere contatti (anche occasionali) con l'ex marito, né ad avere incontri (sebbene solo di tipo sessuale) con lui, al punto che la vittima riporta una espressione esclamata dalla "rivale": «*si definisce letteralmente la "trombamica" di lui*, ndr», anche dopo l'interruzione della loro relazione. Come si evince, ci troviamo di fronte ad una storia ove i protagonisti (o le protagoniste) si contendono un uomo che – inoltre – effettivamente ricopre il ruolo del conteso ma in una condizione di debolezza comportamentale, sebbene inscenando una personalità che strumentalmente "mangia in due piatti" (espressione usata dalla vittima, ndr.). L'uomo, quindi, vive in modo strumentale il rapporto con la sua ex, ma non si lega neanche profondamente a L. C.

In una occasione, narra L.C., di incontro con l'ex moglie, l'ex marito dichiara alla stessa: «*non considerarti mai mia partner esclusiva*». Questa confidenza rivelata ad L. C., forse per farla ingelosire o ingenuamente per dimostrare di considerarla prioritaria rispetto all'altra, pone L. C. in una condizione di forte disagio

al punto che matura l'idea di abbandonarlo. In più, a questo fatto si aggiunge che l'uomo confida in un momento di intimità ad L. C. di aver mostrato all'ex moglie foto riguardanti atteggiamenti intimi realizzatisi tra lui e L.C. raccontando della reazione veemente e irritante dell'ex moglie. L. C. comprende, quindi, di trovarsi schiacciata tra un "infante" e irresponsabile che non sa difendere il loro rapporto e una donna (ex moglie) colpita oltretutto nell'orgoglio che è fortemente intenzionata a sabotare una relazione. Nei giorni successivi proprio a quanto accaduto, L. C. riceve diversi atti persecutori da parte dell'ex moglie del compagno; in un primo momento, infatti, la perseguita con reiterati messaggi in chat o sui social (anche provenienti da soggetti terzi che fanno parte delle sue conoscenze); poi inizia a tormentarla letteralmente pedinandola, introducendosi negli spazi della sua vita privata (nel condominio dove L. C. vive, oppure seguendo l'auto, o spostandosi nei pressi della sua attività lavorativa, ecc.). Tutto ciò con una progressiva escalation e ad intervalli temporali sempre più ristretti. Le molestie si intensificano e, anzi alle proteste di L. C. la donna reagisce con un crescendo di atti che configurano il vero e proprio reato di stalking (art. 612-bis del Codice penale). Dall'intromissione nella vita privata della vittima, che inizia a vivere in un perdurante stato di ansia e paura, si passa alle minacce ed ai danneggiamenti: dell'auto, della vetrina dell'attività commerciale, di beni privati. L. C. pur non avendo il sostegno del compagno, decide allora di denunciare alle autorità la donna, ricostruendo gli episodi di danneggiamento e minacce ricevuti ripetutamente. Si affida totalmente alle autorità, le quali le danno supporto ed indicazioni per premunirsi di strategie di difesa nell'eventualità di un progressivo incalzarsi degli atti persecutori della stalker. I carabinieri la mettono in contatto con l'associazione *Bon't worry* e con essa intraprende un percorso terapeutico con un supporto psicologico e psichiatrico (in cui le viene diagnosticata fibromialgia da stress per la quale vengono prescritti dei farmaci utili a superare questo stato psicofisico debilitante e a controllare gli attacchi di panico).

L.C. nel frattempo si allontana dall'uomo e cerca di riprendersi la vita anche in considerazione della presenza del figlio per il quale nutre un affetto profondo e per ciò stesso non intende più esporlo a ulteriori traumi e relazioni conflittuali. Tuttavia, di tanto in tanto si incontrano e consapevole della debolezza che caratterizza la sua personalità, ci dice che nutre affetto per l'uomo ma che non intende rintrecciare alcuna relazione sentimentale.

Attualmente è in corso il processo; è in fase istruttoria e nelle more l'imputata è stata colpita da misura cautelare e deve mantenersi a distanza dalla vittima. L. C. ci dà conto della vicenda giudiziaria e ci informa che l'avvocato dell'imputata

le ha fatto pervenire una richiesta di remissione della denuncia (senza tuttavia offrire nulla in cambio per chiudere la questione). Piuttosto, la donna, che improntare il suo comportamento ad una rinuncia definitiva (atteso che L.C. oltretutto ha abbandonato l'ex marito della donna) ha continuato, sebbene ad intervalli più estesi, a minacciare L.C. e realizzare nuovi episodi di danneggiamento della sua auto, o di qualche bene privato.

La narrazione prende una piega inaspettata perché L. C. ci racconta aspetti della sua vita adolescenziale e giovanile. Ci racconta di essere da sempre vissuta in una famiglia molto severa, sia da parte di madre che soprattutto di padre, al quale lei non si è mai ribellata. Ci dice che le stesse dinamiche di obbedienza dovuta ai genitori lei le ha vissute con il precedente marito e che alcune sudditanze erano pretese all'interno del suo rapporto matrimoniale dal quale dichiara di essere voluta uscire proprio per esigenza di libertà. Manifesta in più occasioni, durante l'intervista, l'esigenza di non voler subire il giudizio dei familiari, ragion per cui non aveva raccontato loro delle denunce e di provare un fortissimo pudore nei confronti di quanto le è accaduto. Ci confessa, inoltre, di essere preoccupata – paradossalmente e nonostante tutto – per le sorti dell'offender. Dichiara di non nutrire odio nei confronti dell'uomo che l'ha messa in questa situazione. Ribadisce che talvolta si vedono, nonostante lei sia molto delusa ed arrabbiata con lui. Sottolinea, infine, che l'esperienza di stalking è sempre avvenuta esclusivamente a suo danno e che mai ha visto coinvolto il compagno o suo figlio.

Criticità

La storia si presenta molto intricata. L'intervista è scivolata senza particolari difficoltà, anche perché la vittima si è mostrata ben disposta ad interloquire e raccontare quanto accadutole. Tutta la narrazione rivela l'importanza che ha avuto, ovviamente, nella vita di L.C. il precedente rapporto matrimoniale. Infatti, l'unico uomo per il quale si è percepito avesse una maggiore coscienza dell'importanza esercitata nella sua vita e per il quale cercava di mostrare un distacco emotivo, è stato l'ex marito. Non si è aperta molto nel descrivere gli aspetti e connotati della probabile violenza psicologica (ed economica) subita durante il matrimonio. Anzi, non è apparsa consapevole fino in fondo delle conseguenze, dello shock che per lei la separazione ha comportato. Temendo il rischio di interrompere la narrazione si è preferito soprassedere nell'approfondimento della vita matrimoniale per evitare che l'intervistata potesse scegliere di chiudersi a riccio nel riaffrontare una vicenda sicuramente molto dolorosa. È una storia che è stata difficile ricostruire, essendo attraversata da diverse figure maschili (il padre; l'ex

marito; il nuovo compagno) che hanno avuto un ruolo molto importante nella vita di L.C. e che nella narrazione spesso abbiamo avuto difficoltà a distinguere. Spesso per alcuni fatti narrati c'è stato bisogno di capire quando usava l'espressione "compagno" a chi si riferisse. Questo è un aspetto che è emerso anche in altre storie. La confusione dei ruoli degli uomini nella vita di molte donne si esplicita anche in una confusione lessicale che, se da un lato, riflette il tourbillon di sentimenti ed emozioni provate nei confronti di questi, dall'altro "prima di mettere a posto" le figure nella propria vita ad esito di disgregazioni provate, subite, o anche prodotte per esasperazione, occorre tempo. C'è un lavoro che L. C. sta compiendo, ci dice, esplorare, metabolizzare, destrutturare i ruoli che questi uomini hanno avuto nella sua vita.

È opportuno segnalare la sensazione di ritrosia della vittima quando la responsabile della *Bon't worry* è intervenuta alla fine dell'intervista sottolineando la necessità di interrompere definitivamente il rapporto con il compagno, anche se non più intenso. Un uomo che non l'ha mai sostenuta in questo percorso di denuncia della violenza e che è sostanzialmente la causa per cui la vittima si trova in questa situazione (quando le stata fatto notare questo aspetto, l'intervistata ha glissato e preferito cambiare argomento, ndr). Le criticità più evidenti segnalano la rilevanza che il passato, l'infanzia, l'adolescenza hanno nella vita delle persone; il modo in cui noi le attraversiamo, le ferite che ci portiamo addosso, le cicatrici che restano dentro. Può impressionare il modo in cui L. C. dopo la rottura del matrimonio sia stata poco attenta a selezionare il compagno, a cadere da una trappola costruita per lei per lunghi anni ad un'altra la cui pervicacia si connette al bisogno di uscire dalla solitudine. Sarebbe superficiale, tuttavia, fermarsi solo a questi aspetti. La vita delle donne si complica proprio perché, nella stragrande maggioranza dei casi, esse pagano il prezzo di aver "curato" maggiormente o esclusivamente lo spazio privato, la sfera familiare alla cui dedizione sacrificano il protagonismo nella sfera pubblica che non solo non le agevola ma spesso le espelle da essa.

Punti di forza

Sebbene in questo caso ci fosse la particolarità per cui l'offender non è il partner, bensì l'ex partner del nuovo compagno, la traccia dell'intervista si è mostrata valida. L'intrecciarsi delle relazioni compone un quadro di reali conflittualità e talvolta di penose miserie umane che impediscono il formarsi di punti di forza. L. C. non può contare sulla propria famiglia, su reti amicali, parentali. È il deserto che spesso fa da scenario alle vicende delle donne che si trovano in queste

situazioni. Ecco perché è importante, sottolineato ancora una volta, un sistema sinergico di protezione alle quali le donne possono rivolgersi al primo segnale di disagio che appare dentro una relazione con un partner. Anche L. C. non sfugge alla diffusa condizione di donne che denunciano, poi ritirano la denuncia, si allontanano dai compagni maltrattanti o anche solo infantili, che non sanno proteggerle e poi si riavvicinano, in un divenire comportamentale elastico che non giova ad esse, ai maschi, ai figli. L'aver incrociato una associazione che si prende cura di L.C. è sicuramente un beneficio, ma quante donne non hanno neanche questa possibilità? Anche nella storia di L.C. emerge la lentezza di una macchina della giustizia che spesso – carica delle sue funzioni – non garantisce l'immediatezza dei provvedimenti e la loro efficacia. Resta un punto dirimente per il contrasto di qualsiasi forma di violenza e da qualsiasi parte venga.

16. S. C. (49 anni)

Il caso

La storia di S.C. è una storia peculiare, fatta di ricatti, di indifferenze al dolore, di defezione del partner nei momenti più bisognosi della donna. La vittima è un'infermiera di 49 anni, di Roma, ha subito maltrattamenti, violenza psicologica da parte del marito durante il loro matrimonio e a cui si aggiunge anche casi di violenza fisica operati dalla figlia nel periodo successivo, ovvero durante la separazione.

S.C. decide nel 2019 di separarsi dal marito, un uomo di 13 anni più grande di lei, avvocato civilista cassazionista, con il quale ha avuto una figlia. Sebbene lei ritenga di essersi resa chiaramente conto del fatto che quest'uomo non l'amasse già anni addietro (siamo nel 2013) mostrandosi spesso molto aggressivo verbalmente e talvolta anche fisicamente, decide di tentare di salvare il matrimonio. A seguito, tuttavia, di un delicato intervento chirurgico alle ovaie, S.C. comprende qualche tempo dopo, che il marito non solo non costituisce un supporto e sostegno per lei in quella fase delicata della sua vita, ma la manifestazione di molti atteggiamenti e modalità relazionali la convincono che egli è estremamente infastidito dalla fase di difficoltà che lei attraversa. Dall'evento successivo la condizione di S.C. si rende più fragile, indifesa e inoltre due interventi correttivi del precedente e la successiva morte del padre nel 2015 ne minano la personalità, l'umore e l'entusiasmo di vita. Subisce un altro intervento, stavolta per un tumore al seno e ancora un altro nel 2017 necessario per rimuovere entrambe le ovaie e le tube (annessiectomia bilaterale), l'utero e la cervice (isterectomia totale).

S.C. racconta di essersi sforzata fino all'estremo pur di salvaguardare l'equilibrio familiare e il rapporto matrimoniale, ma le ripetute indifferenze mostrate dal marito di fronte alle fragilità e il suo consolidato allontanamento affettivo maturano in lei la convinzione che non c'è più nulla da fare. Pur tuttavia, cerca di essere una buona madre, di essere molto presente nella vita della figlia (anch'ella succube della personalità e dell'aggressività del padre). Ci narra un evento dimostrativo di ciò: in un'occasione lui la colpisce con un vocabolario di latino a causa delle difficoltà che con la materia trova la ragazza. La figlia reagisce a queste violenze mordendosi le gambe e le braccia e procurandosi vistosi sanguinamenti, che il padre ignora.

Quando l'ex marito acquisisce la richiesta di separazione da parte di S.C. le comunica che avrebbe anche ottenuto "il pezzo di carta", ma al contempo "avrebbe perso la figlia". Di fatto accade proprio questo: dopo un primo momento in cui i rapporti tra madre e figlia sembravano rinsaldati da questa nuova situazione, subiscono una violenta inversione di marcia. La figlia comincia ad avere attacchi di rabbia che rivolge alla madre, durante i quali le dà schiaffi, calci e pugni che le procurano diversi ematomi. Le rimprovera di essersi separata e di essere lei responsabile della modificazione in peggio della loro vita. La situazione peggiora sempre più fino a quando la donna decide di chiedere aiuto al suo psicologo e poi a un carabiniere, che le indicano la strada da seguire. La donna si affida alle loro indicazioni e da tempo la figlia alterna periodi lunghi di locazione con il padre a qualche giorno con la madre. Attualmente la figlia, in attesa che si pronunci il giudice a riguardo della collocazione logistica, si reca a casa della madre quando questa è assente. Porta via molte sue cose dando il segno che preferisce vivere con il padre. S.C. manifesta tutta la sua tristezza, anche perché vede che l'allontanamento della figlia dalla madre è fortemente causato dall'influenza che l'ex marito esercita sulla ragazza. Ci dice: *«spero che con il tempo si renda conto di quanto male io abbia ricevuto, ma non la metterò mai contro il padre. Avrà tutto il tempo per capire...»*

Criticità

Raccontare alcuni particolari della sua vita matrimoniale è stato per S. C. molto difficile, sebbene sia riuscita a ripercorrere quelli che lei ha ritenuto i momenti più salienti, fornendo tutte le indicazioni necessarie alla comprensione di come nell'esistenza di molte donne si mixano forme di violenza provenienti da persone diverse della propria famiglia. Il clima disteso creato con l'intervistatrice ha facilitato la narrazione, ma è anche vero che S.C. ha affrontato l'intervista

come una occasione per dare conto del ricatto affettivo che le donne subiscono quando decidono di allontanarsi dal padre dei loro figli o delle loro figlie. Il suo caso ricostruisce una persistente violenza psicologica da parte dell'ex marito e una riprodotta violenza fisica ad opera della figlia (che sicuramente marca in modo minore quella più profonda che la sua ribellione produce) che minano l'equilibrio della donna. La storia di S.C. fornisce conferme del carattere trasversale alle classi sociali del fenomeno della violenza nella sua multiformità espressiva. Qui non ci troviamo di fronte ad una famiglia ricostituita con un partner che in tempi successivi si manifesta maltrattante e/o violento; né di fronte ad una convivenza subita o scelta e manifestatasi un inferno. Tanto meno, ad un matrimonio successivo al primo nel quale si è sottovalutata la "conflittualità" che può derivare dalla difficoltà di regolare i rapporti tra genitori e "figliastri". La storia non registra forme di violenza sessuale, né i maltrattamenti fisici risultano reiterati. Il punto maggiormente critico è "l'assenza del marito": ciò designa non solo l'affievolirsi del legame e del sentimento amoroso, quanto la mancanza di "attenzione", solidarietà, condivisione di un dramma che colpisce la donna. L'affermazione reiterata di una indifferenza al dolore di S. C. che, paradossalmente, finisce per inghiottire anche la figlia il cui allontanamento dalla madre è l'effetto di una attribuita responsabilità per la scelta intrapresa. Una colpa attribuita contro la quale la figlia reagisce anche in modo violento nei confronti della madre. S. C. sperimenta una duplice vittimizzazione causata dal marito prima e della figlia dopo.

Punti di forza

Il caso presenta come unici punti di forza il ruolo giocato dallo psicologo e quello del carabiniere. S. C. si riferisce ad essi nella fase terminale della sua fragile condizione. La donna non ci racconta molto circa queste due presenze, ma lascia intendere che sono state determinanti sia per i contatti successivi che ha preso con l'associazione, sia perché da entrambi riceve indicazioni considerate appropriate per uscire e contrastare una situazione diventata insopportabile. Manifesta la consapevolezza che il tributo pagato è alto e che specie se riesce a riavvicinare la figlia a lei il costo è valso la pena pagarlo. Esprime, infatti, tutto il convincimento che la decisione presa di separarsi e poi divorziare dal marito costituisca la scelta migliore, manifestando la consapevolezza di poter risalire pian piano la china della vita.

17. E.M. (35 anni)

Il caso

L'intervistata è una donna di 35 anni, romana, titolare di un'agenzia di viaggi, vittima di violenza psicologica, minacce e stalking ad opera del marito, milanese, che ha 21 anni più di lei e con il quale ha avuto una bambina, che adesso ha 3 anni.

La storia di E. M. inizia nel 2018, quando conosce il marito durante un viaggio negli Emirati arabi. Lei partecipa al viaggio in rappresentanza della sua agenzia, mentre l'uomo che sarà il futuro marito è un tour operator che ha organizzato il viaggio. Entrambi sono liberi da qualsiasi legame, non hanno avuto precedenti matrimoni, né figli da convivenze pregresse, per cui decidono di intraprendere in modo più approfondito la reciproca conoscenza a seguito della quale, dopo un po' di mesi, si evolverà in una convivenza, sebbene per quasi un anno è un amore vissuto da "pendolari" dal momento che quello che diverrà il futuro marito mantiene la sede operativa di lavoro a Milano e lei resta nell'agenzia a Roma.

In questo periodo tutto sembra andare a gonfie vele, tanto che i due decidono di consolidare la loro unione progettando una gravidanza. Cosa che avviene in maniera molto repentina. Durante la gravidanza il marito continua a fare la spola tra Milano e Roma avendo ancora il tour operator da gestire e più volte asserisce che quando si trova a Milano risiede in una casa di sua proprietà, per la quale paga il mutuo, ma che risulta intestata alla società di tour operator.

A gennaio del 2020 nasce la loro prima e unica figlia e il marito si reca per venti giorni a Milano. Un segnale che rompe la serenità familiare viene dal fatto che per i primi sei mesi il marito si rifiuta di tenere in braccio la bambina, perché – a suo dire – teme di farle del male. Manifesta, ovvero, una continua indifferenza nei confronti della figlia. Accade, ovviamente, che la relazione anche fisica con la figlia si sostanzia in un attaccamento maggiore alla madre, la quale si ritrova da sola a prendersi cura della piccola.

A marzo del 2020 scatta il primo lockdown e cominciano i problemi lavorativi per entrambi, tanto che il marito chiude il tour operator (ottobre 2020 o 2021, non riesce ad essere precisa, ndr.) e sostiene di aver venduto la casa. Su questo punto E.M. non chiarisce se ha approfondito quanto dichiarato dal marito circa la casa a Milano, né riferisce di essere stata a Milano in tale luogo. Emergono, comunque, i primi contrasti, i primi litigi e il rapporto s'incrina. E.M. nota che nonostante i millantati problemi economici, il marito non rinuncia ai suoi hobby

e alle sue passioni, per cui comincia a perdere fiducia in lui e non nasconde i propri disappunti. La reazione del marito diventa sempre più aggressiva: beve, urla, la minaccia e, E.M. racconta, che in una occasione le lancia anche un tavolino nella sua direzione; le ruba poi delle cose dalla borsa; insomma, una sequenza di atti e comportamenti che inquinano il clima sereno familiare sperimentato prima della nascita della bambina.

E. M. spesso esce sul pianerottolo portando la piccola con sé perché teme le reazioni sempre più violente dell'uomo. Una sera dopo che l'ex marito le aveva sottratto le chiavi dicendole che, se fosse uscita non sarebbe più rientrata in casa, E. M. si rivolge al suo avvocato e si trasferisce dai genitori. Nei primi giorni di maggio del 2022, dopo due settimane, il marito va via. E.M. trova conforto nella sua famiglia d'origine che la sostiene e supporta nella sua decisione di allontanarsi dal marito. Ma è proprio da questo momento che ha inizio una seconda parte dell'incubo che vive E.M.: telefonate notturne, minacce, videochiamate, richieste continue di incontrala, appostamenti sotto casa, culminati con un'aggressione avvenuta nel luglio del 2022. A seguito di quest'ultimo atto E.M. decide di recarsi con la bambina alla polizia e denuncia l'accaduto. Riferisce, alle successive integrazioni della denuncia, di non aver ricevuto adeguato supporto, di essere stata umiliata più volte e aggredita anche in presenza della bambina. Una poliziotta che opera con l'associazione *Bon't worry* la mette in contatto con questa ed E.M. inizia un percorso di tutela (anche legale).

Oggi nonostante il marito non si faccia sentire da qualche mese, E.M. incontra molte difficoltà, ha la consapevolezza di essere vittima di una violenza psicologica che ancora la tiene imbrigliata in sentimenti di paura e angoscia: non esce da sola e quando capita aggiorna le sue tutor dei diversi spostamenti che compie.

Criticità

Anche per questa intervista non si sono registrate particolari difficoltà; è stata molto scorrevole e qualche "incursione" della presidente nella fase terminale della stessa a supporto anche dell'intervistatrice ha creato il clima ancora più disteso, facendo sentire la vittima a suo agio. Sono evidenti alcuni fattori di criticità: l'impreparazione del marito ad un evento significativo quale la gravidanza e la nascita della figliola; la sottovalutazione degli effetti di un pendolarismo tra città e, cosa apparsa non chiara, una situazione logistica che a Milano risulterebbe poco conosciuta da parte di E.M. Altro aspetto critico – ma sul quale gli elementi sono pochi – è il livello di conoscenza di E.M. dell'ex marito. E.M. ha espresso con una forte dose di convinzione che probabilmente «*il lockdown, la pandemia e la*

conseguente crisi lavorativa che hanno dovuto affrontare hanno rappresentato fattori acceleranti il conflitto e la separazione», ma ha altresì dichiarato che è altrettanto convinta che «sarebbe comunque venuta fuori una conflittualità irrimediabile dovuta a comportamenti del tutto inattesi del marito, sebbene essa sarebbe stata caratterizzata da minore intensità e l'avrebbe costretta a vivere in un clima di paura e sottomissione psicologica per un tempo più lungo».

La ricostruzione della storia presenta la figura del marito come caratterizzata da una doppia personalità. Un prima del matrimonio e della nascita della figlia e un dopo tali eventi. Atteso che la vita spesso e volentieri ci consegna storie di relazioni fra partner che mutano enormemente in ragione della variazione delle condizioni e che il mondo della violenza contro le donne è intriso di una gamma di esperienze ed espressioni che vanno dall'insensibilità e indifferenza, alle prevaricazioni maschili volte a mantenere (anche inconsapevolmente) l'asimmetria di ruolo, di potere e dominio; da una cultura stereotipata di ruoli di genere e di sessismo, all'uccisione emotiva della vittima; dalle forme di discriminazione solo perché donna, all'accesso non richiesto e condiviso al corpo femminile; dalla violenza reiterata, alle pratiche tradizionali di qualsiasi tipo basate sul pregiudizio dell'inferiorità della donna; dalla violazione dei diritti alle donne solo perché tali, alle forme più radicate di violenza fisica, sessuale, psicologica, economica legata allo sfruttamento e al ricatto; dalla violenza sul luogo di lavoro, al traffico di essere umani volto allo sfruttamento sessuale; dalla violenza online, alle forme di umiliazioni, offese e denigrazioni anche in pubblico, ecc. Atteso ciò, la vulnerabilità femminile richiede ad esse una sensata diffidenza realistica capace di renderle più attente, più sensibili ad utilizzare agiti e attività di prevenzione. Richiede ad esse che ad un qualsiasi segnale indicativo di un rischio che una qualsiasi forma di violenza possa presentarsi e precipitare, si risponda con un allontanamento immediato della persona o partner che sia, in modo incentivare gli uomini a modificare i loro modelli di comportamento sociali e culturali verso le donne, specie quando si parla di partner.

La storia di E.M. si presenta carica di ambivalenze, di aspetti che contengono ombre, ma mostra quanto siano quasi sempre le donne a vivere i momenti più difficili e dolorosi in una foresta in cui facilmente esse restano sole, senza sostegni o dove, talvolta, chi ti aiuta mostra poi il volto del lupo feroce.

Punti di forza

Il momento storico in cui si inserisce questa vicenda sembra caratterizzarla fortemente. È la stessa vittima a sostenere la probabile e irreversibile influenza

della catena di fatti (pandemia, lockdown, crisi lavorativa) sulla precipitazione degli eventi. Atteso che le veridicità dei fatti narrati è un dato sempre relativo in quanto frutto dell'interpretazione di una parte dei componenti, la storia presenta aspetti non chiari e per ciò stesso la denominazione di alcuni atti come "violenti" può apparire come un'indicazione lessicale inappropriata che connota, ovvero, in un certo modo eventi che, invece, sono indicativi di una gravità minore. Per lo meno non penale. Ciò perché l'immagine che si costruisce e interiorizza della violenza, la sua rappresentazione e narrazione non sono dati oggettivi, ma il risultato di elaborazioni personali e/o condivise. Ciò non toglie nulla, tuttavia, alla gravità di comportamenti descritti e successivi fino all'andata via del marito nel maggio del 2022.

Anche in questa storia il punto di forza si manifesta nel ruolo della famiglia di origine e nell'azione coordinata degli operatori dell'associazione. Ciò conferma per l'ennesima volta che il supporto alle donne deve vedere operanti in una strategia condivisa e coordinata gli attori pubblici, il privato sociale e il privato se si vuole supportare adeguatamente le vittime e al contempo se si vuole mirare a un profondo cambiamento culturale che mini le radici della violenza maschile. È questo un aspetto dirimente: se alle donne si chiede maggiore attenzione e per certi aspetti anche quel grado di diffidenza che può svolgere un'azione virtuosa per prevenire o evitare di cadere nell'inferno che l'esperienza di violenza, maltrattamenti e quanto altro riserva, agli uomini si deve chiedere di cambiare passo: una rivoluzione culturale che riconosca la donna come soggetto umano complementare all'uomo; depositaria degli stessi diritti, della stessa libertà, di una differenza che è virtù non vizio, vantaggio non svantaggio, bellezza non problema, punto di forza non di debolezza.

18. M.G.L. (36 anni)

Il caso

Abbiamo raccolto la storia di M.G.L., ingegnere informatico, nata in Piemonte. La sua famiglia si è trasferita quando lei aveva otto anni in un paesino della provincia di Benevento. Dopo la formazione universitaria troverà lavoro nella città di Roma, dove in un primo momento fa fatica ad ambientarsi. Oggi ha 36 anni, è nel pieno della sua realizzazione professionale quando incontra l'uomo (P.) che diventerà il padre di sua figlia. Si conoscono, si frequentano e dopo qualche mese M.G.L. scopre di essere incinta. Alla notizia l'uomo reagisce con fare disinteressato e dopo qualche giorno dall'annuncio, in modo del tutto acci-

dentale, M. scopre dalle chat Facebook lasciate aperte sul suo pc che il compagno durante il periodo della loro relazione l'aveva tradita diverse volte. M.G.L. decide di perdonarlo. Tuttavia, l'atteggiamento del compagno è di totale mancanza di stima nei confronti della donna e della sua famiglia e durante un breve soggiorno dai parenti di lei l'aggrede violentemente. La donna a seguito dell'evento trova l'occasione e si confida con la sorella mettendola al corrente della situazione.

Al compimento dell'ottavo mese di gravidanza la donna con il compagno vanno a vivere insieme nei pressi dell'abitazione dei genitori di lui, lontano dalla sorella e da persone che potessero essere significative per la vittima, che, intanto, si fa carico del contratto di casa, delle utenze e di ogni genere di necessità occorrente in casa.

Durante la convivenza, il compagno non contribuisce minimamente né alle spese quotidiane, né a quelle legate alla gravidanza ed emergono particolari della vita sessuale del compagno che mettono in allarme M.G.L. La tensione è sottile e sottotraccia, ma decide più volte di sopassedere.

La situazione, già abbastanza pesante, si complica e si aggrava con la nascita della loro bambina (S.). Dopo un parto difficile e alcune complicazioni di salute, la madre di M.G.L. si reca a casa loro per sostenere e aiutare la figlia nei primi giorni seguenti il parto, ma il compagno della figlia l'aggrede verbalmente mettendola in condizione di ritornare alla propria casa. Nei giorni successivi si innesca una nuova dinamica nel rapporto tra M.G.L. e il compagno: lui la provoca, l'offende pesantemente e poi registra con il cellulare le sue reazioni; chiede poco oltre alla donna di avere rapporti intimi tenendo la figlia nel letto. M.G.L. resta incredula di fronte a tale richiesta che per giunta si aggrava dal momento che il compagno le chiede di far partecipare la figlia alla fase finale dell'atto, in quanto sostiene che la bambina è di sua proprietà. La donna reagisce in modo duro tanto da mettere il compagno nella condizione di desistere. Il clima è teso, i giorni trascorrono in un alternarsi di liti e prevaricazioni.

La convivenza diviene sempre più difficile e poco prima di Natale si rende necessario l'intervento dei carabinieri che chiedono all'uomo di allontanarsi da casa. Questa situazione dura poco, perché anche se M.G.L. è nel frattempo sostenuta dalla famiglia d'origine e trova nei propri genitori e nella sorella un aiuto costante che avrebbe consentito alla donna di mantenere in modo coerente la scelta di tenere lontano il compagno, lei decide di farlo rientrare in casa a Capodanno, nell'illusione che questo segnale avrebbe rasserenato gli animi e dato una svolta positiva alla relazione.

In realtà la parentesi dura molto poco fino a che non si giunge, al mese di

marzo, momento nel quale accade un evento davvero tragico: l'uomo si rende protagonista di una violenta aggressione fisica verso M.G.L. al punto da richiedere l'intervento dei sanitari in soccorso della vittima. Successivamente e ad esito di quanto accaduto scatta la denuncia alle FF.OO. e viene coinvolta l'Associazione *Bon't worry*.

Da questo momento in poi la conflittualità della coppia si sposta e ha come oggetto la custodia della loro figlia e le modalità attraverso le quali garantire da un lato, il diritto di visita del padre alla bambina e dall'altro, la tutela dell'incolumità dell'ex compagna che viene ogni volta aggredita non solo da lui, ma anche dai suoi familiari.

Criticità

L'intervista ha toccato temi molto delicati. In alcuni casi la vittima ha fatto fatica a ricostruire alcuni comportamenti tenuti dall'ex compagno. L'intervento della presidente Guerreschi, che ha sollecitato la vittima ad indicare in modo più preciso quanto avvenuto, ha permesso di riprendere più volte il racconto, indicando al contempo che la presidente era persona ampiamente informata.

La vittima è apparsa in molte occasioni disorientata perché nel raccontare in alcuni passaggi anche dettagliatamente ciò che è successo è come se la narrazione svolgesse una funzione di acquisizione di consapevolezza sul suo ruolo e le decisioni prese precedentemente non chiare. Indicativa è stata una espressione emessa dopo una pausa: *«ma come è stato possibile per me non capire. Cos'è che mi ha annebbiato la mente?»*.

Come si arguisce la donna è provvista di un capitale culturale avanzato. È ingegnere informatico. Anche in questa vicenda il primo aspetto che colpisce è l'affrettata decisione di andare a vivere con il partner nel giro di pochi mesi. Anche la gravidanza anticipata rispetto al tempo di conoscenza stride con il profilo della vittima: una donna acculturata e consapevole sicuramente delle conseguenze di un comportamento sessuale privo di precauzioni. L'investimento di totale fiducia nel partner non risulta aver pagato: spesso riempire la solitudine produce conseguenze superiori e più gravi. Non si comprende la ragione (né la chiarisce) che spinge M.G.L. a farsi carico della titolarità dei servizi domestici e di ogni necessità per la casa. Una ulteriore criticità deriva dall'accettazione di risiedere quasi in contiguità con i genitori del partner. Una vicinanza che non agevola la condizione della vittima. È questa una situazione che – come visto anche altrove – non produce quasi mai effetti positivi, né è di sollievo a M.G.L. Infine, l'indecisione o la debolezza che spesso le donne manifestano quando si tratta di

allontanare subito il partner ai primi segnali di significativa incongruenza con la qualità della relazione intima.

Punti di forza

Uno dei temi interessanti che vengono fuori da questa intervista riguarda le modalità di gestione degli incontri padre-figlia, nonché le politiche aziendali di supporto alle donne vittime di violenza che risultano deboli o inesistenti. Questi due aspetti presentano caratteri di criticità e non sono punti di forza. Ma se le procedure dei servizi sociali e le aziende implementassero strategie più virtuose rispetto a ciò, sicuramente in vicende di questo tipo le donne potrebbero contare su questi fattori sociali. Certamente l'azione dei carabinieri è rilevante, ma se ad essa si accompagna un atteggiamento di indecisione delle donne, quanto realizzato viene vanificato. E in genere l'analisi delle fasi di reiterata violenza ci dicono che, quando nel rapporto intervengono autorità esterne (magistrato, esponenti delle forze dell'ordine, ammonimento di questore ecc.), dopo l'apparente calma la fase successiva raggiunge un livello di drammaticità che è superiore. È questa la ragione per la quale non è consigliato – se si ricorre a denuncia o altro che rende visibile il carattere violento del partner – incedere nella scelta di ritornare sui propri passi. Anche in questo caso la presenza della famiglia di origine e l'esistenza di associazioni di protezione delle donne vittime di forme diverse di violenza rappresentano una sponda importante.

19. F.P. (39 anni)

Il caso

F.P. è una donna di 39 anni, lavora e ha due figli avuti dall'ex compagno. Racconta di una relazione che definisce “normale” fino al momento in cui l'ex compagno non comincia a lavorare di notte e a fare uso di sostanze stupefacenti. Da quel momento in poi comincia la prima parte dell'inferno vissuto dalla vittima, che subisce percosse, anche in presenza, non solo dei loro figli, ma anche dei genitori di lui, che, in uno dei casi ai quali hanno assistito anziché intervenire per sedare la lite assistendo la vittima, sostengono che i gesti del compagno trovano giustificazione nei comportamenti assunti dalla stessa vittima. La loro vita quotidiana è caratterizzata da una costante conflittualità: la visita di una parente, un piatto non gradito, la confusione fatta dai bambini, le spese giornaliere. Insomma, le giornate trascorrono in un inferno fatto di malversazioni, violenze di ogni genere, maltrattamenti. Il tutto senza che il partner si allontanasse dalla droga.

Un giorno proprio uno scatto di ira contro il secondo dei suoi figli, ingenera nella vittima il desiderio di andare via e liberarsi di quella situazione, sebbene lei stessa affermi con rammarico *“c’ho messo cinque anni per andarmene”*, un tempo infinito, se si considera che era tale il livello di preoccupazione della donna per la sua incolumità e quella dei figli, che sempre più faceva in modo che i bambini si trattenessero dai nonni materni.

La seconda parte della storia di F.P. ha inizio allorché l’aggressore si rende conto che lei ha deciso di troncare la relazione e si trasferisce in via definitiva a casa dei genitori. Da quel momento perde completamente il controllo, la minaccia, la segue, incendia l’automobile del padre e compie ulteriori atti violenti verso i beni della donna e dei suoi familiari. F.P. ancora adesso resta vittima di quest’uomo che non solo non si rassegna alla fine della loro relazione (avvenuta nel maggio del 2017) ma si è trasferito in una casa ove vive a circa venti metri di distanza.

Criticità

La vittima afferma con molta onestà che, quando racconta la sua storia si estranea, le sembra di parlare di un’altra persona; è infatti molto difficile riuscire a entrare in connessione con lei, che è chiusa e diffidente. Non si lascia andare nel descrivere i dettagli delle situazioni che ha vissuto e difficilmente parla a ruota libera, rispondendo a molte domande, anche significative, in modo stringato. La narrazione della sua storia si dipana tra sensi di colpa e irritazioni verso il compagno. Manifesta tutta la consapevolezza dell’errore commesso, della sottovalutazione di essersi “buttata” in una relazione affrettando i tempi anche delle gravidanze e di non aver intrapreso una conoscenza più approfondita e magari preceduta da una convivenza.

Esprime gratitudine verso la sua famiglia che considera un forte punto di riferimento e sottolinea la debolezza degli interventi a livello delle istituzioni (magistratura, polizia) verso un uomo che, sebbene rovinato dalla droga, è dotato anche di una personalità rivelatasi violenta. Riconosce che l’alternanza, l’esitazione rispetto a decisioni da dover prendere in modo anche anticipato, non giovano alla soluzione del problema e che anzi si è convinta che al primo segnale di un partner indicativo di una personalità aggressiva non occorre esitare: bisogna senza indugio rompere il rapporto.

Punti di forza

Due sono gli elementi significativi di questa intervista. È evidente la sua sensazione di paura, e a tal proposito c’è un interessante tratto dell’intervista, in cui

F.P. rappresenta attraverso una significativa immagine tutta la sua insicurezza: possiede nella propria auto una mazza da baseball che la fa sentire meno indifesa; infatti, sebbene abbia scaricato un'applicazione sul cellulare per richiedere aiuto in caso di necessità, è convinta che l'intercorso temporale tra un'eventuale aggressione e la presenza delle forze dell'ordine può essere tale che non sia sufficiente solo l'applicazione.

Come si evince, non si registrano molti punti di forza: tranne la famiglia e l'associazione che la tutela e protegge anche sul piano legale, F. P. ha dichiarato che il resto è "deserto". Questa sensazione di solitudine è tornata più volte nelle storie delle vittime e si rivela come un mantra dal quale risulta difficile uscire. Accanto a ciò, riconosce che l'esperienza di violenza subita l'ha posta in una condizione di insicurezza e diffidenza tale da spingere e/o consolidare l'isolamento. Infatti, soggiunge che è difficile per lei relazionarsi con le persone, specie di sesso maschile: racconta di «resettare le persone», ovvero, non appena la situazione diventa seria, avverte un forte senso di "soffocamento". È, cioè, la reazione psicologica al tentativo di "regolare" una relazione che ovviamente qualsiasi partner avverte nella misura in cui intende investire nella relazione stessa. La paura, quindi, di investire e lasciare che qualcuno investa nella relazione con F.P. è avvertita con un tono interiore di regolazione dell'interazione che è il sigillo dell'insicurezza che si prova ad esito dell'esperienza di violenza vissuta.

20. E. A. (44 anni)

Il caso

La storia di E.A. è la storia di una donna peruviana, che si trasferisce in Italia nel 2007, con l'intenzione di racimolare soldi per poter finalmente discutere la tesi di laurea in Farmacia. E.A. decide di partecipare come vittima alla ricerca e si lascia intervistare, ma durante la conversazione manifesta non poche perplessità, tant'è che avevamo deciso di interrompere. Tuttavia, sebbene senza alcuna pressione, dopo minuti di riflessione, decide di concederci l'intervista. Ci racconta che il suo soggiorno nel nostro paese si è poi prolungato al punto che si trova da 15 anni a Milano, dove risiede anche parte della sua famiglia d'origine. Nel 2015 conosce su Facebook una persona più grande di lei, si incontrano, interagiscono nel mondo reale, da vicino e dopo qualche tempo lei va a vivere a casa della madre di lui, deceduta da poco tempo, ritenendo che quella fosse la casa di proprietà della famiglia. L'atteggiamento del compagno cambia dopo poco tempo dall'inizio della loro convivenza; dopo qualche mese le annuncia di dover

andare in Spagna per lavoro e vende tutto quello che ha in casa. E. A. accetta la decisione per rispetto di beni che lei considerava appartenenti alla madre e rendendosi conto che non è possibile dirgli di no. Ovviamente non ha elementi per immaginare quale sviluppo prenderebbe la relazione. Sebbene, oggi, annuisce nel sostenere che una maggiore attenzione, prudenza e approfondimento della persona le avrebbero evitato molte situazioni drammatiche.

Infatti, dopo otto mesi dalla partenza del partner (ma non ci dice come trascorre questo periodo) questi ritorna dalla Spagna, sostenendo che la sua avventura economica non è andata bene. E.A. ritorna dopo poco a convivere con il compagno, sebbene lui manifesti altri progetti. Lei continua a svolgere il lavoro di custode e dopo poco tempo dalla ripresa convivenza scopre di essere incinta e pensando che la cosa facesse piacere al compagno glielo comunica. Sorprendentemente lui si mostra sorpreso, visto che una settimana prima, a seguito di una lite per motivi di gelosia, il compagno aveva inteso e concluso la fine del loro rapporto. Anzi, a conferma di una interpretazione unilaterale, le comunica che era ritornato con la sua ex e che aveva intenzione di tornare in Spagna. E.A. tralascia di raccontarci la delusione e la rabbia vissute in quei momenti, ma ci dice solo che il *“mondo mi è caduto addosso”*. Al momento del parto il padre non riconosce la bambina, salvo farlo poi in un secondo momento. Trascorrono i mesi ma il clima diventa sempre più pesante e il compagno più aggressivo, anche se non convivono più. Il culmine della violenza si raggiunge un giorno in cui E. A. incontra il padre di sua figlia, che l'aggrede facendole addirittura perdere sei denti. A seguito di questo avvenimento E. A. decide di denunciarlo e con la figlia viene ospitata in una casa-famiglia. Da quel momento in poi non ha più rapporti con il padre della bambina, né vuole vederlo.

Attualmente E.A. vive in una casa-famiglia ma vorrebbe affrancarsi da essa poiché vive tale condizione come una costrizione; tuttavia, è molto difficile per lei riuscire a trovare alternative e aderire alle richieste del giudice minorile (non ci ragguaglia su tali richieste).

Criticità

Anche questa storia non è accompagnata da un finale positivo. E.A. esprime tutta la sua delusione nel riscontrare che accanto alla condizione di violenza subita si associa quella di donna straniera che ha incrociato in differenti forme il senso di marginalizzazione che le storie di donne immigrate possono rendicontare. Sottolinea come può apparire superficiale intrecciare relazioni a partire da conoscenze in rete e che per non poco tempo questo aspetto è stato fatto pesare

dalla famiglia di origine. Tuttavia, fa emergere anche che in realtà è stata l'unica ad essere presente e accudirla nel corso dell'intera esperienza, sebbene tra tensioni e comprensioni. E.A. manifesta la consapevolezza che questa esperienza l'ha segnata duramente come donna e madre avendo dovuto affrontare (e tutt'ora è impegnata in questo) la crescita della figlia contando principalmente su di lei. Manifesta molte perplessità sulle modalità di agire del tribunale per i minori (ma non si attarda a specificare). Ritiene che il proprio futuro sia fortemente dipendente dalla capacità di riuscire a rendersi autonoma dalla casa-famiglia, anche se riconosce che nell'immediato non poteva esserci altra soluzione. Esprime la volontà di valorizzare gli studi e mettere a frutto le competenze acquisite, anche se ha la certezza che il cammino è tutto in salita.

Punti di forza

Emerge chiaramente in E.A. un vissuto di profondo dolore avvertito nell'individuare molti ostacoli all'affermazione in autonomia del suo ruolo di madre. Una donna con un grado di istruzione elevato, che solo perché sola e straniera ritiene di aver subito angherie e ricatti da parte di un uomo che ex-post sarebbe stato meglio non incontrare mai. Critica in molti passaggi l'operato del personale della casa-famiglia perché ritiene che non abbiano sufficiente competenza nell'affrontare i disagi o, meglio, ci dice, il dramma, di una donna che in terra straniera subisce ciò che sostanzia la sua storia. Riconosce che la famiglia abbia avuto un ruolo di supporto importante e che il desiderio di autonomia nella crescita della figlia l'ha posta nella condizione di allontanarsi logisticamente da essa, ma è interessante la sottolineatura che molta comprensione l'ha ricevuta dalla comunità etnica di appartenenza. Ci dice, infatti, che in non poche occasioni è stata sostenuta da diverse amiche e famiglie di origine peruviana e che questa esperienza le ha suggerito la rilevanza delle reti etniche. Non elogia la *Bon't worry*, ma ci dice che oggettivamente senza tale organizzazione il suo destino avrebbe incrociato strade oscure.

21. S. C. (57 anni)

Il caso

Questa è la storia di S.C., una donna di 57 anni, originaria della Calabria, attualmente residente a Roma. È una dirigente Eni, vittima di violenza da parte del marito con cui è stata sposata per 33 anni e dal quale ha avuto due figlie adolescenti prima del divorzio. I due si conoscono quando S.C. aveva 14 anni e il suo

futuro marito 20; da quel momento lui la tiene “*sotto controllo*” (espressione usata più volte n.d.r.), fino a quando lei non compie 17 anni e decidono di fidanzarsi. In seguito a questa decisione lui si trasferisce a Roma per starle più vicino (e dunque per “*continuare a controllarla*”). Il primo schiaffo lo subisce dopo appena tre mesi dal fidanzamento ufficiale e in presenza della sorella di lui, che minimizza l'accaduto sottolineando che il fratello era “geloso”. Da quel momento in poi S.C. sostiene di aver capito come avrebbe dovuto comportarsi. Dopo 14 anni di fidanzamento hanno ritenuto che fosse arrivato il momento di sposarsi. E dopo qualche tempo, nonostante i rapporti con il marito risultassero un po' compromessi, ma non vedendo via d'uscita, S.C. – ci dice – che desiderando di avere figli, ha ritenuto che questi avessero migliorato la loro unione anche perché immaginava che una gravidanza non potesse realizzarsi che dall'unione con l'unico uomo che avesse mai conosciuto nel corso della sua vita. Nascono così C. e F. a distanza di pochi anni. Le gravidanze sono un momento di grande solitudine per la vittima, ma la situazione degenera quando nel periodo 2012-2014 l'attività lavorativa del marito (impresa edile) subisce una battuta d'arresto e lui comincia a bere.

Da quel momento in poi c'è un'escalation nell'atteggiamento denigratorio del marito nei confronti della moglie, e in molte occasioni davanti alle due figlie che nel frattempo crescono con l'idea che la madre non abbia mai tempo da dedicare alla famiglia e non si preoccupi per loro in modo adeguato, dal momento che preferisce lavorare e viaggiare per la molteplicità degli impegni.

Capita nel corso del matrimonio che ad un certo punto la vittima sente addirittura di non poter avere pensieri propri e comincia a preoccuparsi non solo di ciò che pensa, ma anche di ciò che possono dire gli altri (amici, conoscenti, finanche notizie al tg).

Viene accusata di intrattenere relazioni extraconiugali e in più di una occasione di ritorno da viaggi di lavoro, viene lasciata fuori casa. Ad un certo punto S. C. si confida con un'amica, che le consiglia di rivolgersi presso un centro d'ascolto parrocchiale, lì i due avvocati presenti le suggeriscono di chiudere al più presto questa relazione.

S. C. attende il momento propizio, che arriva quando il marito cade da una scala procurandosi una frattura al bacino. La donna comunica la sua intenzione di separarsi e la reazione del marito è molto violenta (ci racconta che viene presa a calci n.d.r.).

Nonostante la richiesta di separazione e prospettiva di divorzio, il marito non abbandona l'abitazione coniugale e anzi dà vita ad una serie di atteggiamenti tesi a strumentalizzare le figlie, soprattutto la maggiore.

Attualmente a distanza di 8 anni dalla richiesta di separazione giudiziale (2015), S. C. resta vittima di ritorsioni da parte del marito che non smette di metterle contro le figlie. Nel corso di questi anni diverse sono state le crisi che si sono susseguite: S. C. ha dovuto fronteggiare l'uso di sostanze stupefacenti della primogenita, paga per lei un'esosa retta per un'università privata ma con scarsissimi, se non nulli, risultati, cerca di supportare la figlia anche per contrastare problemi quali alopecia e obesità grave; la seconda figlia viene descritta come anaffettiva, priva di sentimenti, e sebbene meno problematica da gestire presenta problemi di salute quali amenorrea.

Ha vissuto un periodo di difficoltà economica, nonostante ricopra un alto incarico, perché gli esiti di questa separazione l'hanno portata a vendere una villa acquistata anni addietro fuori regione e per la quale pagava un mutuo diventato insostenibile (al punto ci dice che è stata segnalata in Crif come cattivo pagatore) avendo il marito deciso di sospendere la compartecipazione di quota del mutuo di cui era cointestatario. Attualmente paga il mutuo della casa dove risiede. Questi aspetti economici sottolineati dalla donna descrivono sia la maggior forza contributiva nel bilancio familiare, sia la funzione di garanzia di una qualità di vita e un tenore per i quali ella si percepisce come soggetto essenziale ma a fronte del quale non appare un riconoscimento nella dinamica familiare. Questo aspetto nelle relazioni coniugali è tipicamente generatore di conflitto allorquando la posizione sociale della donna si realizza come superiore rispetto a quella del marito. La differenza di status professionale, in questo caso, descrive un apprezzamento maggiore e visibilità più sostenuta nell'ambito delle reti amicali e parentali, nonché nella stessa famiglia. Con la differenza che quest'ultima si afferma come "campo di battaglia" in cui il maschio percepita la sua subordinazione tende a realizzare il controllo sul partner attraverso un costante processo di screditamento agli occhi degli altri membri della famiglia (es. le figlie) i cui effetti – come la storia poi sostanzia – debilitano psicologicamente gli stessi membri (specie quelli più deboli nel lungo processo temporale). È questa – al di là delle responsabilità di ognuno – la violenza psicologica che spesso si esercita nei confronti delle donne quando esse sono maggiormente impegnate nella sfera pubblica e quando le stesso piuttosto che trovare nella famiglia una realtà di forte sostegno, essa si rivela un avversario.

Criticità

La vittima espone con chiarezza la storia della sua vita, sebbene fatichi a collocare gli eventi in maniera precisa nel tempo. Sono passati ormai molti anni e la

sensazione che esprime è che non desideri rivivere troppo il periodo del suo matrimonio, percepito come fonte di ostacolo ma specialmente di inimmaginabile fonte di tensione e avversità personali. Avverte molto l'esigenza di concentrarsi sul "recupero" delle figlie; esprime un forte bisogno di parlare di ciò che accade attualmente in casa con loro. Ci dice che sono per lei fonte di grandi preoccupazioni, nonché di profondo malessere e per non pochi aspetti di vergogna. Cerchiamo di approfondire questo passaggio per capire se è un problema di incrinazione, danneggiamento della sua immagine pubblica o se è il frutto di una delusione rispetto ai valori da lei trasmessi alle figlie. Ovvero, se non rintraccia in loro quella conformità e tendenza all'*achievement* che, invece, caratterizza la sua biografia. In tal caso, è come se lei non si percepisse come un "punto di appoggio" per le figlie. Ci risponde con un laconico "non saprei" e avvertiamo la sua esigenza di passare oltre.

La narrazione di alcune tracce della sua vita non si rivela serena; S.C. manifesta molto disagio a seguire la traccia del questionario; si mostra più favorevole a raccontare episodi più recenti della sua vita, con piccoli flashback che andrebbero ricostruiti per individuare lo scenario all'interno del quale si sviluppano le singole vicende. Non ci parla quasi mai della sua famiglia di origine, né se in essa ha trovato rifugio, comprensione, sostegno. Né ci racconta degli esiti di un eventuale presenza o contatto con qualche terapeuta nella fase iniziale della crisi matrimoniale. Tanto meno riscontriamo riflessioni adeguate su tentativi di negoziazione posti in essere con il partner. Manifesta consapevolezza sul carico di lavoro e impegni professionali e ritiene che certamente questo aspetto abbia influito sulla relazione con il partner, tuttavia, attribuisce alla crisi dell'impresa del marito il momento clou e all'incapacità dello stesso di sapersi tirare fuori dalla tendenza al consumo di bevande alcoliche e vino. Gli episodi narrati sono indicativi di una violenza che in modo sottile si declina sul piano psicologico e si estende in una strategia di attrazione delle figlie da parte del marito su una piattaforma narrativa incentrata sul ruolo della moglie speso maggiormente come donna in carriera piuttosto che come moglie e madre. Gli episodi di violenza fisica o maltrattamenti appaiono nella narrazione in coincidenza dell'intensificarsi del conflitto, rappresentato come una condizione che esplode di fronte alla scelta da parte della donna di separarsi dal marito.

Sono completamente assenti figure terze di mediazione (parenti stretti; amici o amiche, affidamento ad esperti di aiuto, ecc.) nella narrazione. Questo potrebbe essere la spia di quell'immagine di serenità, equilibrio, ordine morale che le famiglie borghesi o appartenenti alla classe superiore tendono ad esibire, masche-

rando l'esistenza di tensioni e conflitti all'interno del proprio nucleo familiare per evitare di incedere in rappresentazioni disgregative del nucleo o subire giudizi non conformi al proprio status.

Punti di forza

L'intervista di S. C. è densa di spunti di riflessione; è chiaro che le storie personali dei protagonisti presentano elementi di discordanza rispetto al modello classico di donna-moglie-madre assimilato generalmente nei contesti familiari d'origine. L'ex marito, infatti, dalla narrazione data da S.C., risulta non accettare il ruolo della moglie fortemente impegnata nella carriera e di fronte alla richiesta di separazione, essendo "nato e cresciuto in una famiglia molto unita" (cit. della donna, n.d.r.) manifesta la più totale contrarietà. Sviluppa un atteggiamento aggressivo e una strategia di consenso ricercato tra le figlie circa l'attribuzione alla madre di responsabilità del fallimento del matrimonio.

Molto complicato è stato per la vittima il tentativo di conciliare il tempo di lavoro e il tempo in famiglia, che veniva utilizzato dal partner come pretesto per denigrarla. In ultimo, ma non per importanza, è emersa tutta la difficoltà che vivono i figli cresciuti in queste situazioni di tensione, conflitto relazionale, risultando – come ovviamente accade spesso – che loro sono le vittime anche dirette delle violenze fisiche, psicologiche, verbali alle quali assistono.

È paradossale che la ricostruzione di molte vicende dia conto del fatto che due partner in possesso di buoni strumenti e risorse per fronteggiare le crisi che assalgono, normalmente le coppie e le famiglie, non abbiano investito tempo, risorse soggettive e competenze per trasformare il conflitto in una risorsa di integrazione piuttosto che di ostacolo, rottura. L'assenza di reti di solidarietà, di vicinato, impedisce anche di ricercare punti di forza che avrebbero potuto, probabilmente, svolgere una funzione positiva. La narrazione, infatti, ricostruisce una storia che appare declinarsi in costanti modalità di isolamento o di permanenti relazioni "di facciata".

12.5 I limiti dell'attuale modello di policy response alla violenza domestica: un'applicazione del modello di analisi Swot

L'insieme delle interviste qui raccolte restituisce, pur nella limitatezza di rappresentatività del campione, uno spaccato sul fenomeno della violenza di genere in Italia nel quale è possibile rintracciare, pur a grandi linee, alcuni profili caratterizzanti il fenomeno in generale, per come assestatosi dopo la pandemia: per

12. Le interviste alle vittime

caratteristiche delle vittime e del contesto di violenza; per inferenza dei fattori che ne limitano la risposta, repressiva e protettiva, e che caratterizzano il modello italiano di policy antiviolenza.

Le interviste coprono vittime di un'età compresa tra i 19 e i 61 anni, con una media di 43 anni e una 'gobba' nel *range* tra vittime trentenni-quarantenni (gran parte delle violenze ha carattere domestico), trasversali ai segmenti socioeconomici delle vittime – comunque 'relativa', come si dirà – e in larghissima prevalenza donne.

Tab. 1 - Condizioni strutturali di contesto e profilo delle vittime nel subset considerato.

	Età	Nazionalità	Status	Autonomia economica	Culturalizzazione	Tipo violenza
i1	19	NB	A	NO	SI	Sessuale (di gruppo)
i2	61	NB	M	NO	SI	Fisica, psicologica, sessuale
i3	34	NB	B	SI	NO	Fisica, psicologica, sessuale
i4	44	FB	BB	SI	SI	Fisica
i5	26	NB	MA	SI	NO	Fisica, psicologica, sessuale
i6	39	FB	MA	NO	SI	Fisica, psicologica
i7	<u>56</u>	<u>NB</u>	<u>M</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	Fisica, psicologica
i8	<u>61</u>	<u>NB</u>	<u>M</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	Fisica, psicologica
i9	34	NB	MA	NO	SI	Fisica, psicologica
i10	56	FB	B	NO	SI	Fisica, psicologica
i11	48	FB	MB	SI	NO	Fisica, psicologica
i12	26	FB	MB	SI	NO	Sessuale
i13	32	NB	M	NO	SI	Fisica, psicologica
i14	48	NB	M	SI	SI	Fisica, psicologica
i15	60	NB	M	SI	NO	Fisica, psicologica
i16	49	NB	MA	SI	NO	Fisica, psicologica
i17	35	NB	MA	SI	NO	Fisica, psicologica
i18	36	NB	MA	SI	NO	Psicologica
i19	39	NB	MB	NO	SI	Fisica, psicologica
i20	44	FB	M	NO	NO	Fisica, psicologica
i21	57	NB	A	SI	SI	Fisica, psicologica

Fonte: Elaborazione degli Autori sul testo delle 21 interviste⁸.

⁸ Per esigenze di spazio la tabella non riporta la colonna 'genere': le due vittime uomini sono state segnalate con sottolineatura. La nazionalità riporta le vittime italiane con NB (*native-born*)

Più nello specifico, il profilo delle vittime e delle condizioni strutturali di contesto in cui queste hanno subito violenza (Tabella 1) restituisce prima di tutto il differenziale di incidenza per genere. Infatti, quel 90% di vittime di sesso femminile del campione assomiglia, pur molto grezzamente, alla incidenza delle violenze in Italia nel periodo 2014-2020, che passa da 80,9% nel 2014 a 81,4% nel 2022, considerando esclusivamente le denunce di “maltrattamenti contro familiari e conviventi” (grossolanamente, la violenza *intra moenia*) e che, più significativamente, passa da 88,2% del 2014 a 90,5% nel 2022 se si considerano le segnalazioni di “maltrattamenti” (Istat Sdi-Ssd, 2024). Al dato va aggiunta una ulteriore caratteristica del campione proiettiva dell’universo generale: l’incidenza in Italia duplice, nel tempo tripla, delle vittime di violenza immigrate regolari (Gatti, Perna, Vittoria 2023), la cui ‘spia’ sono per il campione le 6 vittime donne su 19, appunto più di un terzo.

Ancora, in linea generale, sono interessanti le indicazioni sullo status socio-economico che forgianno il contesto in cui la vittima subisce violenza, come anche la sua indipendenza o autosufficienza economica. In questo caso, a rilevare è una lettura combinata tra la ‘relativa’ trasversalità ai segmenti sociali del contesto di violenza – colonna 4 della Tabella 1 – e, però, l’incidenza alta (8 casi su 21) di dipendenza economica della vittima. Il che chiama in causa uno dei fattori strutturali del fenomeno della violenza di genere, soprattutto su vittime donne: il movente culturalizzato di tipo patriarcale della violenza, che si scorge, leggendo in parallelo le colonne 5 e 6 della tabella, nella spinta presenza (in assoluto già alta) di un fattore di culturalizzazione nelle violenze contro soggetti (donne, diciamolo) economicamente dipendenti dal contesto in cui queste violenze si consumano.

Proprio questo ultimo elemento risulta utile per ragionare delle evidenze che le interviste restituiscono in relazione al *frame* esterno, socio-istituzionale, su cui la risposta di policy agisce, nel modello italiano, reprimendo il reato, proteggendo le vittime, prevenendo il reiterarsi del fenomeno in sé.

e straniera con FB (*foreign-born*). Lo status sociale ed economico complessivo segue una scala parametrata sulle indicazioni raccolte dalle vittime stesse, che va da un massimo di altissimo (AA) fino ad un minimo di bassissimo (BB), dove gli altri livelli sono alto (A), medio-alto (MA), medio (M) e medio-basso (MB). Questi sono stati classificati solo con fini descrittivi, incrociando le informazioni delle interviste sulla posizione lavorativa, possesso di abitazione, abitudini, e sono partiti dalla misura di classe media-impiegatizia (M), con la working class oscillante tra le categorie MB e B, e la borghesia tra la MA e la A.

12. Le interviste alle vittime

La Tabella 2 riporta i dati, sempre estratti dai 21 racconti delle vittime, sui fattori di incidenza del *frame* esterno di soccorso, aiuta, denuncia, protezione, repressione del/la violento/a, illustrando nelle prime tre colonne quelli sul tipo di vittimizzazione subita, mentre nelle ulteriori colonne si riportano dei *markers* di *policy response* antiviolenza o, meglio, la citazione/valutazione delle vittime della risposta data dalla rete interistituzionale, da FF.OO e magistratura. Per rappresentare i valori di questi *markers* la scelta di *coding* è stata di estrarre il vissuto narrato dalle vittime, assegnandovi un valore positivo (1) o negativo (-1), in riferimento alla esperienza avuta nel contatto con le reti di supporto familiare e amicale, con la rete socio-istituzionale antiviolenza in tutte le sue componenti – dal sanitario ai centri – come, in ultimo, con gli organi di pubblica sicurezza e giudiziari preposti, a diversi livelli di competenza e responsabilità, alla risposta repressiva e sanzionatoria.

Tab. 2 - Processi di vittimizzazione e giudizi delle vittime sulla risposta esterna di protezione, contrasto, repressione.

	Vittimizzazione			Reti			FF.OO.	Magi- stratura
	<i>Social</i>	<i>Seconda- ria</i>	<i>Reite- rata</i>	<i>Fami- liari</i>	<i>Ami- cali</i>	<i>Socio- istituzionali</i>		
i1	1	1	0	0	-1	0	0	0
i2	0	1	0	-1	-1	-1	0	-1
i3	1	0	0	0	0	-1	-1	-1
i4	0	1	1	-1	-1	0	0	0
i5	0	0	0	1	0	-1	1	-1
i6	0	1	1	-1	0	-1	-1	-1
i7	1	1	1	-1	1	-1	-1	-1
i8	1	1	0	0	0	0	0	0
i9	1	1	1	1	0	1	-1	-1
i10	0	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
i11	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
i12	0	0	1	0	1	1	1	1
i13	0	0	1	0	0	1	0	-1
i14	0	1	1	-1	0	-1	-1	-1
i15	1	0	1	0	0	1	1	-1
i16	0	1	1	-1	0	0	1	0
i17	0	0	0	1	0	0	-1	0
i18	1	0	1	1	0	1	1	1

i19	0	0	1	1	0	1	-1	-1
i20	1	1	1	-1	0	-1	-1	-1
i21	0	1	1	-1	-1	0	0	0
Tot.	9	13	15	-5	-4	-3	-5	-11

Fonte: Elaborazione degli Autori sul testo delle 21 interviste.

Le prime tre colonne sulla vittimizzazione riportano diversi elementi di interesse: sul ruolo svolto pre- e post-violenza dai social media nella vittimizzazione (in 9 dei 21 casi); sulla drammatica incidenza dei processi di vittimizzazione secondaria subito da parte di reti familiari, amicali, di quartiere, sociali in generali (in 13 casi su 21); sulla drammatica realtà di processi di violenza che si innestano, in 15 casi su 21, su biografie della vittima già drammaticamente segnate nel tempo da storie plurime di violenza reiterata.

Sono però le altre colonne riportate che riflettono i markers di *policy response* alle violenze, relativi a tutti gli attori di policy coinvolti: dalla efficienza della governance della rete interistituzionale al ruolo svolto da FF.OO e magistratura, ad evidenziare il dato più impietoso; sconcertante per quanto a suo modo rappresentativo di una realtà già nota. Il dato di fondo è quello per cui il ciclo di policy antiviolenza funziona relativamente meglio quanto maggiore e maggiormente tempestiva è la risposta, protettiva della vittima e repressiva del colpevole, di tutti i soggetti che compongono la rete di governance. Ma, e soprattutto, l'altro dato di fondo è che nel modello italiano tale risposta risulta generalmente lenta – 15 vittime su 19 denunciano la risposta tardiva delle istituzioni – e percepita dalle vittime come inefficace, se non recalcitrante, in termini di protezione giudiziaria (-11 all'azione della magistratura), mentre leggermente migliore è il giudizio sull'accoglienza da parte della pubblica sicurezza (-5). In ultimo, che, come più volte ribadito, un ruolo essenziale nel fermare la spirale della violenza, proteggere vittima e spesso figli, lo giocano i soggetti della rete familiare e amicale – troppo assenti se non contributori della vittimizzazione secondaria, secondo molte interviste – ma soprattutto della rete socio-istituzionale di sostegno, che raccoglie tra le intervistate e gli intervistati i giudizi migliori tra gli attori di policy, più per l'azione dei Centri e dell'associazionismo che per quella svolta dalla rete socio-sanitaria.

Nel quadro descrittivo fin qui tratteggiato, i punti di forza e le debolezze della struttura di contesto familiare-domestico in cui le violenze esplodono (dimensione interna) sembrano riflettersi sul *frame* di *policy response* alla violenza di genere come fenomeno sociale (dimensione esterna). Quadro della risposta di policy

repressiva e preventiva che, almeno nel giudizio generale estratto dalle vittime intervistate, evidenzerebbe una certa tendenza alla sottovalutazione, da parte di molti tra gli attori di policy che sono formalmente coinvolti nella governance del ciclo di policy, della pericolosità sociale della violenza di genere.

Alla luce degli studi sul tema e delle evidenze fino ad oggi emerse sul caso italiano, non è certo possibile generalizzare e consolidare tale giudizio. Ma, e come si dirà a breve, nella legacy italiana sulle politiche antiviolenza lenta e recalcitrante si combinano, certamente, dinamiche di quadro economico-sociale e forti resistenze all'innovazione istituzionale sul tema, ma sempre in presenza di una costante: lo scarto tra l'effettività della violenza di genere come fenomeno di devianza sociale diffusa nel caso italiano e la sua percezione diffusa in termini della salienza socioculturale. Un fattore di culturalizzazione presente nel caso italiano, per l'opinione pubblica come per i soggetti della politica e per gli stessi operatori delle istituzioni, e che, di là delle polemiche giornalistiche, si collega ad un *bias* culturale di tipo patriarcale ancora persistente nel caso italiano.

Lo scarto tra la realtà del fenomeno e la sua rappresentazione nella sfera mediatica, politica, anche civile, resta un tassello analitico centrale per il puzzle delle politiche antiviolenza nel caso italiano. Perché, come si è più volte notato, della violenza di genere come fenomeno di devianza sociale è proprio lo scarto tra l'universo osservabile del fenomeno per come denunciato alle autorità e, al suo interno, tra il fenomeno segnalato e quello effettivamente portato all'attenzione degli organi di pubblica sicurezza – affinché avviino procedure e di sanzione e, soprattutto, di protezione delle vittime – a colpire. Ed è forse qui che si annida uno dei fattori che da sempre caratterizza, per debolezza, il sistema italiano di *policy response* sia repressiva sia di sostegno alle vittime: la sua resistenza ad emergere, per le autorità e per il policy maker, in numeri quantomeno approssimabili alla realtà (Sardinha *et alii.*, 2022).

Collocare le evidenze emerse dalle 21 interviste in una prospettiva di *policy analysis* sulla violenza di genere, delle sue radici socioeconomiche e culturali come degli adeguati interventi per reprimerlo e per supportarne le vittime, trova, proprio considerata l'esperienza italiana (De Pascale e Carbone, 2021; Di Matteo, 2022; Gatti e Vittoria, 2024), un interessante spunto analitico dell'applicazione del modello di analisi SWOT. Non casualmente, sull'applicazione di tale modello ai cicli di policy antiviolenza già da qualche anno è affiorata una discreta letteratura nelle scienze sociali e negli *healthcare social studies* (Benzaghta *et alii.*, 2021), particolarmente riferita a sistemi e contesti, del *global south* (India, Africa) o dell'Europa Orientale (Serbia, Croazia, Polonia), nei quali spesso per-

sistono comportamenti diffusi e norme sociali di tipo maschilista e patriarcale (Dudkiewicz, 2018; Onditi e Odera, 2021; Sharma *et alii*, 2022; Fatkhana *et alii*, 2024; James *et alii*, 2024).

Attraverso il modello SWOT, l'idea di fondo è quella di provare a 'stressare' il quadro di policy antiviolenza vigente nei suoi spazi di opportunità concessi (*opportunities*) e nei fattori di minaccia che non riesce a neutralizzare (*threats*), relazionandolo, all'opposto, ai punti di forza (*strenghteness*) e di debolezza (*weakness*) ricorrenti al contesto interno in cui la violenza di genere si consuma. Un tipo di analisi che può contribuire a ricercare, in senso diagnostico, gli elementi utili all'attore coinvolto (rete interistituzionale di supporto antiviolenza, forze dell'ordine, magistratura) per ricalibrare la fase di implementazione con l'obiettivo di meglio reprimere il fenomeno e meglio sostenere le vittime, a quadro di policy invariato.

Quanto allo spaccato 'interno' del fenomeno della violenza di genere, l'insieme delle interviste raccolte restituisce punti di forza (S) e molti di debolezza (W) del contesto strutturale in cui le violenze maturano, che raccontano di un subset di storie di violenza caratterizzato da diversi punti di contatto col fenomeno generale, considerato nella sua universalità qualitativa (Tabelle 1-2):

- per incidenza di genere della vittima e, dentro questo, della triplice incidenza sulle donne non native; per trasversalità di status socioeconomico della stessa e dell'agente del crimine – sebbene 'relativa', dovendosi interpretare deprivazione economica e assenza di autonomia in misura combinata nel loro contribuire al rischio della vittimizzazione primaria;
- per la presenza larghissima, almeno nelle storie raccolte, di comportamenti e norme sociali che riflettono una matrice culturalizzata della violenza di genere come dominazione (patriarcato);
- per il ruolo svolto, spesso, dai figli o comunque dal nucleo familiare nel ciclo della violenza: in alcuni casi, spingendo la vittima all'uscita dal contesto di violenza; in molti altri assumendo di fatto funzione ostativa, per la vittima, rispetto ad una pronta denuncia; in tantissimi, figli che divengono oggetto traslazionale di potere per il/la violento/a, che ne fa uno strumento di violenza psicologica verso la vittima;
- per il ricorrere, nelle storie, di alcune costanti comportamentali nelle dinamiche relazionali di coppia, spesso provenienti dalle vittime donne: la reiterazione di modelli familiari verticali e di dominazione maschile; l'eccessiva fiducia in partner talora conosciuti da poco, magari anche in rete, oppure la tendenza reiterata a collocarsi in schemi relazionali asimmetrici per potere rispetto

all'uomo con atteggiamenti di dipendenza affettiva, che, non consciamente e purtroppo, finiscono per incidere sulla vittimizzazione reiterata;

- per il drammatico ruolo svolto dai social network e dalla rete nel far precipitare le donne nell'incontro con uomini violenti e, ex-post, nel trasferire all'uomo violento strumenti di potere e di reiterazione della vittimizzazione e di diffusione dello stigma;
- infine, per la tipologia di violenze perpetrate e di conseguenza subite – per chi legge, un campionario dell'orrore umano – nelle quali emerge, con forza, la reiterazione di forme di aggressione, le più terribili, con alla base una costante: l'uso della dominazione psicologica come mezzo e (spesso) come fine dell'atto di violenza.

In un secondo senso, rispetto al *frame* esterno socio-istituzionale sul cui tessuto la risposta di policy vigente trova le sue logiche di concreta implementazione, emergono poi altri punti rilevanti, come:

- il ruolo determinante, spesso non positivo, svolto dalle reti familiari o amicali di supporto, anche per i processi di vittimizzazione non-primaria;
- l'altro ruolo, e ancora più determinante, giocato dalle reti socio-istituzionali, prima di tutto sanitarie, nel fornire il primo punto d'accesso alle vittime, che si connette a quello svolto dalla complessiva rete interistituzionale antiviolenza, oggetto di non poche criticità oggettive nel modello italiano, ma che resta «il dato infrastrutturale da cui partire per ragionare dell'implementazione di ogni policy antiviolenza» (Gatti, Perna, Vittoria, 2023: 113);
- la funzione determinante della variabile timing – di denuncia, di primo intervento sanitario e psicologico, di intervento delle FF.OO e poi di azione della magistratura – nell'arrestare il processo di violenza, nell'impedirne la reiterazione, nell'avviare il meccanismo di protezione, cura e reinserimento sociale in sicurezza della vittima.

Pur nella limitata significatività generale che un subset di 21 interviste porta con sé, queste però confermano come il terreno di analisi privilegiato del ciclo di policy *response* disegnato nel sistema italiano è nel rapporto tra la struttura interna, in cui maturano le violenze, e il *frame* socio-istituzionale esterno, istituzionalizzato per reprimere e prevenire quelle violenze. E in questo senso, l'analisi SWOT si mostra molto utile per schematizzare i diversi elementi, tra aree di forza/opportunità e di debolezza/minaccia, che inferiscono sul grado di efficacia complessivo del ciclo di policy antiviolenza; inclusa la valutazione dell'efficacia mostrata dalle misure più recenti, come la Legge 19 luglio 2019 numero 69 sul Codice Rosso e la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (che istituisce il Reddito di Libertà).

Fig. 1 - Modello SWOT che racchiuda i fattori rilevanti del contesto della violenza (*internal*) e del *frame* socio-istituzionale esterno di risposta (*external*).

	S - Strengths	W - Weaknesses
Internal	Presenza di reti (familiari e relazionali) di sostegno Presenza attiva della rete socio-istituzionale antiviolenza Autodeterminazione economica della vittima Assenza di figli Autodeterminazione culturale (di genere) della vittima	Culturalizzazione patriarcale interna Dipendenza economica della vittima e dei figli Presenza del fattore 'stupefacenti' nel contesto di violenza Presenza dei social media nel ciclo della violenza Vittimizzazione secondaria (da reti familiari e amicali) Persistenza di modalità relazionali tossiche accompagnate da subordinazione a modelli gerarchico-patriarcali Convivenze e matrimoni non preceduti da adeguata sperimentazione della vita di coppia Vittimizzazione reiterata
External	Salienza mediatica della violenza di genere Innovazioni nelle policy repressive e protettive Innovazione nelle policy sociali protettive e di sostegno Innovazioni nelle policy di monitoraggio Capillarità delle reti antiviolenza (CAV)	Culturalizzazione patriarcale esterna Stigmatizzazione mediatica di tipo patriarcale Crescita delle retoriche sociali anti-gender Salienza sociale decrescente dell'antiviolenza di genere Salienza decrescente dell'agenda antiviolenza Timing lento di attivazione della protezione Difficoltà di applicazione policy repressive e protettive Difficoltà di applicazione delle policy sociali protettive Contrazione dell'offerta di policy sociale protettiva Vittimizzazione secondaria sociale Sottovalutazione da parte degli attori (FF.OO., magistratura) Scarsa assistenza delle reti socio-istituzionali Inadeguata assistenza legale gratuita
	O - Opportunities	T - Threats

Fonte: elaborazione dati degli autori.

Il primo quadrante in alto a sinistra della Figura 1 restituisce, rispetto alla struttura di contesto interno in cui emerge la violenza, i punti di forza da cui è possibile partire, ovvero quelle dimensioni attive del soggetto-vittima, delle reti di prossimità che lo circondano, delle condizioni oggettive materiali o anche educative che possono (relativamente) sfavorire l'emergere della violenza – che resta, in ogni modo, un atto criminoso e deviante di responsabilità totale del soggetto violento.

Il primo dei punti di forza, ricorrente nelle interviste, è la presenza di reti familiari, amicali o relazionali di prossimità che agisca da primo ascolto e sostegno psicologico, morale, fisico, anche in relazione alla ricorrente – soprattutto nella violenza domestica – presenza di prole. Quest'ultima costituisce, paradossalmente, un fattore di debolezza nei cicli di violenza, perché l'onere di protezione economica, psicologica e talvolta fisica dei figli ricade sulla vittima – solitamente la

donna – la quale si vede spesso bloccata, soprattutto se in condizione di dipendenza economica, nell'agire la denuncia e iniziare il percorso di uscita dalla violenza. Sebbene, in taluni ma più rari casi, la presenza di un/a figlio/a possa anche fungere, all'opposto, da detonatore del percorso d'uscita.

All'agibilità del percorso d'uscita è collegato un altro dei possibili punti di forza (S): la presenza attiva e territorialmente diffusa della rete socio-istituzionale antiviolenza. Dati alla mano (DPO, 2025), questo tassello essenziale della cosiddetta rete di governance presenta ancora delle forti criticità di finanziamento, di capillarità sul territorio nazionale e, soprattutto, di omogeneità di presenza tra aree urbane e aree sub-urbane o rurali-interne. Di fatto, l'evidenza generale è quella per cui la concreta raggiungibilità da parte delle vittime di un primo canale di ascolto (1522) o di un punto di entrata (CAV) già alle prime avvisaglie di violenza costituisca un punto di forza del contesto interno.

Infine, e come già evidenziato in precedenza, uno dei fattori che favoriscono la possibilità di sottrarsi tempestivamente al contesto di violenza, ma soprattutto di non venire in contatto con dinamiche relazionali che potrebbero farlo emergere, è nel rapporto, stretto, tra autosufficienza economica e autodeterminazione culturale (di genere) della potenziale vittima.

E proprio da questo ultimo elemento è possibile partire per ragionare delle criticità-debolezze (W) di contesto interno, le più rilevanti. L'assenza, infatti, di oggettiva autonomia/autosufficienza economica è centrale nei processi di vittimizzazione primaria come nel ritardare la denuncia. Certo, ragionando per status (Tabella 1) i contesti di violenza presentano una trasversalità di appartenenza, ma sempre relativa e sempre da considerarsi alla luce del secondo fattore determinante: la presenza o meno di una spinta, anche *in nuce*, all'autodeterminazione personale e culturale (di genere) della potenziale vittima. E questo perché in larghissima parte le dinamiche violente nascono da una ricerca dell'asimmetria autoritaria e della sottomissione familiare, sociale, economica e culturale della vittima da parte del/la violento/a. Insomma, il fattore di debolezza *par excellence* è nella presenza, nel contesto, di una culturalizzazione patriarcale intensa, e si riconnette a quello che potremmo dire il movente principe della violenza di genere (soprattutto di quella sulla donna in ambito domestico): la persistenza di comportamenti e norme familiari che perpetuano, attraverso la logica patriarcale del dominio, la violenza.

Gli altri fattori di debolezza che caratterizzano strutturalmente la realtà 'interna' della violenza sono a questi connesso, e ne fanno da acceleratore. A partire ovviamente dalla dipendenza economica della vittima e dei figli (dal/la violento/

to/a) – speculare all'autonomia come punto di forza – e dalla persistenza, in gradi e forme diverse, di modalità tossiche nella dimensione relazionale, talora accompagnate dalla tendenza ad accettare la subordinazione a modelli di potere gerarchico-patriarcali (che è l'opposto dell'autodeterminazione culturale di genere come punto di forza). Quest'ultima debolezza si accompagna spesso, leggendo le storie, alla tendenza soprattutto femminile ad investire in relazioni che precipitano nella convivenza o nel matrimonio – a volte nella genitorialità – senza considerare la necessità di adeguati tempi di conoscenza dell'altro/a. Non in poche delle 21 storie è, ad esempio, presente una dinamica di combinazione tra un lui che “era gentilissimo” o “aveva mille attenzioni” e una escalation di violenza fisica, psicologica, sessuale dopo pochi mesi di una convivenza che è, però, arrivata quasi immediatamente dopo la conoscenza.

Proprio questo ultimo aspetto di debolezza del contesto conduce, analiticamente, ad uno dei tratti centrali del fenomeno per come è osservabile in senso generale, e che risulta essenziale per comprendere come tutte le dimensioni del modello SWOT proposto siano, in fondo, tra loro connesse: la natura maggiormente domestica, intra-familiare, *intra-moenia* e *contra domina* delle violenze. Aspetto che – si dirà a breve – fornisce più di un indizio su quelli che sono i *drivers* strutturali della violenza di genere come fenomeno (almeno in Italia), ovvero la diffusa culturalizzazione in senso patriarcale della violenza, la spinta alla dominazione economica della vittima e, soprattutto, la reiterazione di meccanismi di controllo psicologico sulla stessa che fanno leva sui pericoli della stigmatizzazione familiare o sociale che deriverebbero alla vittima dal ribellarsi ai modelli gerarchico-sociali o familiari consolidati.

In fondo, il baricentro dell'agire (im)morale del violento o della violenta è nella ricerca di un dispositivo di dominio di genere (economico, culturale, sociale) sulla vittima, che si realizza prima attraverso la dipendenza poi l'annientamento della vittima, collocandola in un contesto di stigmatizzazione familiare o sociale che vuole portarla normalizzare l'atto di violenza. Dalla paura indotta nella vittima per il contesto nascono altri tre fattori di debolezza ricorrenti: la (inquietante) tendenza alla vittimizzazione secondaria da parte di familiari – anche figli – o amici o dalla cerchia del vicinato; l'impatto giocato dai social media sul ciclo della violenza e sul suo perdurare (si pensi al *revenge porn*); infine, il ruolo giocato in questi contesti di violenza dalla presenza, a vario titolo, di droghe e stupefacenti.

L'ultimo punto di debolezza del contesto interno è invece rappresentato dall'emergere, in molte storie, di processi di vittimizzazione reiterata. Per restare

al ‘campione’ di interviste qui utilizzato, in ben 15 dei 21 racconti si presentava un vissuto di violenze di lungo periodo, in molti casi accompagnato dalla dipendenza economica della vittima e, sovente, da una biografia personale della stessa caratterizzata da un retaggio familiare fatto di assuefazione a norme di dominio di genere o da una debole spinta all’autodeterminazione individuale della vittima, spesso tinta di dipendenza affettiva.

Le opportunità (O) e le minacce (T) che caratterizzano il *frame* socio-istituzionale esterno disegnato per reprimere e prevenire la violenza di genere ci aiutano, invece, a decifrare la tenuta complessiva del modello di *policy response*.

Le opportunità sono rappresentate dal quadrante in basso a sinistra del modello presente in Figura 1, e si riferiscono in molti casi a processi di innovazione legislativa o istituzionale, intervenuti nel sistema italiano in gran parte come risposta all’acuirsi del fenomeno delle violenze con l’attivazione delle misure di lockdown pandemico. Si riferiscono, tuttavia, anche a fattori di opinione pubblica, come il recente aumento della salienza mediatica del tema seguito, purtroppo, all’incremento dei casi di femminicidio – in cui l’Italia, anche prima della pandemia, tristemente primeggiava (Istat, 2020).

La crescente salienza mediatica della violenza di genere sta diventando, senza dubbio, una opportunità nell’ottica di miglioramento del quadro delle politiche antiviolenza, e va detto che, pur tra molti ‘ma’ di cui si dirà, il rilievo mediatico con il quale vengono ormai coperti gli episodi di violenza, più spesso di femminicidio, contribuisce alla consapevolezza generale dell’importanza di prevenire tali reati.

Più rilevanti sono però, in senso generale, le opportunità che derivano dalla approvazione, negli ultimi anni, di alcune misure legislative che hanno provato a rompere quella la debole legacy italiana sulle misure antiviolenza. La prima delle innovazioni è stata l’adozione della Legge 19 luglio 2019 n. 69 sul cosiddetto “Codice Rosso”, che prevede l’introduzione di una corsia veloce e preferenziale per le denunce e le indagini riguardanti casi di violenza. La legge ha introdotto nuove fattispecie penali, come la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. In questo senso è andata anche la recente legge 24 novembre 2023, n. 168, che prova a razionalizzare ulteriormente il sistema di perseguibilità – per le FF.OO. – e di penalizzazione – per la magistratura – delle violenze di genere.

Altro spazio delle opportunità è invece scaturito dalle innovazioni di policy sociale in materia, dunque dall’adozione – per la prima volta in Italia – di misure non solo repressive ma protettive e di sostegno alle vittime, in itinere ma

soprattutto *ex post*. Su tutte, la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 che ha istituito il Reddito di Libertà, immaginando un sostegno economico alle vittime (e ai figli delle vittime) di violenza domestica, disegnato come una misura di *cash benefit* per l'autonomia di housing – a riconoscere, ancora, il carattere largamente intra-moenia e familiare delle violenze. Importante, tra le opportunità, anche lo spazio aperto dall'adozione della Legge 5 maggio 2022, n. 53, che riordina le statistiche in tema di violenza di genere, intervenendo su uno dei punti critici della infrastruttura di governance dell'antiviolenza, e cioè rispondendo, in qualche modo, alla criticità da più parti sollevata di giungere prima di tutto ad un monitoraggio migliore del fenomeno rispetto all'attuale difficoltà di coglierne la sua gran parte, che vive quotidianamente sommersa nelle mura domestiche (Gatti, Perna, Vittoria, 2023: 111).

Ultimo, decisivo spazio dell'opportunità è quello derivante dall'aumento, dopo la pandemia, della diffusione dei CAV e della presenza di servizi territoriali ed associazioni che si occupano di prendersi in carico le persone offese (DPO, 2025).

Più corposo è, purtroppo, il catalogo dei fattori che minacciano (T) la capacità di risposta del *frame* istituzionale e di policy antiviolenza.

La prima minaccia, speculare al campo interno delle debolezze (W), è di tipo socioculturale e sistemico, e deriva dalla spinta culturalizzazione in senso patriarcale e segregazionista proveniente dalla società italiana, soprattutto con l'accrescersi di una domanda politica populista che sta rafforzando le coalizioni anti-genere nel paese (Vittoria, 2022).

Alla base, vi è una normalizzazione dei comportamenti sociali che perpetuano episodi di violenza di genere inquietantemente diffusa, che si riflette anche su un'altra minaccia esterna – speculare alla opportunità derivante dalla salienza mediatica del tema – cioè, la stigmatizzazione mediatica in senso paternalista-patriarcale delle violenze e dei femminicidi. Tale stigmatizzazione è chiaramente correlata alla crescita delle retoriche sociali antifemministe e anti-gender all'interno dell'opinione pubblica, come mostra il consenso crescente alle piattaforme antifemministe, *pro-family*, *pro-life* e *anti-gender*.

Il riflesso di questa domanda sociale restrittiva delle prerogative di genere lo si trova, poi, nella crescita di narrazioni politiche di sostegno a valori nativisti e modelli patriarcali o segregazioniste, che costituiscono ormai il *core* valoriale nell'agenda politica del risentimento sostenuta dai partiti *far-right* (Vittoria, 2023: 116-117). Minaccia che si manifesta anche nell'aumento del consenso elettorale verso tali piattaforme *anti-gender*, *pro-family*, *pro-life* e nella crescita, speculare,

di un'offerta politica di questo tipo, che porta anche i soggetti politici non populistici a decentrare il contrasto alla violenza di genere dalle proprie agende.

Tutti questi elementi caratterizzanti l'attuale quadro della domanda e dell'offerta politica in materia di contrasto alla violenza di genere si riflette in una tendenziale contrazione dell'offerta di policy sociali protettive e di sostegno alle vittime, lette in qualche modo dall'attuale quadro del consenso come misure di empowerment di genere da non supportare. Il paradosso è che l'arrivo delle destre al governo, e di una leader espressione di un partito maggioritario *far-right*, ha dato continuità alle policy repressive e di penalizzazione (Legge 168 del 2023) ma ha portato a spegnimento il Reddito di Libertà, facendo prevalere il securitarismo sulla sicurezza delle persone, delle famiglie. Certo, il Reddito di libertà, così come concepito e sottofinanziato, presentava difficoltà di implementazione – altra minaccia – e non poteva rappresentare in sé il pivot centrale di un nuovo modello di policy antiviolenza, raggiungendo la misura una infinitesima parte delle vittime per *coverage* della domanda (circa 630 vittime nel 2022!), e con un sostegno inadeguato per entità (400 euro) e durata (12 mesi non rinnovabili). Sostituirlo, però, con misure marginali e *means-tested* ha messo a nudo il vero orientamento di politics del governo sul tema dell'autosufficienza e dell'autodeterminazione della vittima nel contesto familiare, a dirla tutta coerente con i ripetuti *statements* della maggioranza sulla funzione sociale 'tradizionale' della donna.

Una ulteriore e rilevante minaccia al frame di risposta esterna è, invece, quella che deriva dalle difficoltà di applicazione delle innovazioni di policy repressive e protettive. L'introduzione del Codice Rosso, ad esempio, è dovuta partire da un dato di scarsa efficacia di mezzi tecnologici con i quali garantire il rispetto della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – si pensi al braccialetto elettronico – e dal sottofinanziamento della formazione per le FF.OO (e forse anche dei magistrati) impegnati nel contrasto della violenza di genere.

La difficoltà di implementare le misure repressive emerge anche dal consistere di una ulteriore, e davvero rilevante, minaccia al modello di policy *response* antiviolenza: il timing della procedura di attivazione della protezione. L'intera procedura prevista, che dovrebbe stimolare l'immediatezza della denuncia e poi la presa in carico da parte della magistratura, presenta controindicazioni. Infatti, il Codice Rosso prevede che la polizia giudiziaria, una volta acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale. Il pubblico ministero, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, deve

assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Ma considerato lo stress organizzativo generale del sistema giudiziario e di pubblica sicurezza, l'attuale disegno si presta alla dilatazione dei tempi, che, nel caso di violenze in costanza e reiterate, può far sì che la protezione per le vittime arrivi quando è davvero troppo tardi.

Non è però solo a questi fattori che può collegarsi quel giudizio negativo, raccolto tra le vittime intervistate, sulla tendenza degli attori di pubblica sicurezza e giudiziari a sottovalutare i reati da violenza di genere. Rileva anche, certamente, il mancato investimento pubblico nella formazione degli operatori di policy antiviolenza. Rilevano, tuttavia, anche fattori di culturalizzazione, e in generale la sottovalutazione da parte degli attori istituzionali della sicurezza resta tra le minacce esterne più rilevanti, come parrebbero indicare le vittime: dalla scarsa considerazione all'atto della denuncia da parte delle FF.OO., alla sottovalutazione delle denunce da parte della Pubblica sicurezza, e fino alla sottovalutazione, spesso riportata, da parte dell'autorità giudiziaria della rilevanza del reato e della necessità di agire velocemente per perseguirlo.

La questione dei tempi di attivazione e prosecuzione dell'intera procedura di risposta alla violenza di genere attraversa, in fondo, tutto il ciclo di policy *response*, e costituisce un grave fattore critico in ordine agli esiti prima di tutto di protezione delle vittime, ma anche di repressione del reato e di prevenzione di una sua possibile reiterazione. In questo senso, si aggiunge al quadro delle minacce la ricorrente vittimizzazione secondaria proveniente dal contesto sociale, che incide fortemente sulla emersione del fenomeno in sé, giacché le vittime di violenza sono spesso restie a presentare denunce perché, quando lo fanno, si ritengono colpevolizzate. Effetto direttamente collegabile al ruolo centrale svolto dal *driver* socioculturale rispetto alla violenza di genere.

In ultimo, a minacciare il quadro della risposta antiviolenza, in diversi momenti del ciclo, è la adeguatezza davvero parziale delle reti di supporto socio-istituzionale e di assistenza legale o anche psicologica. Qui il tema è cruciale, perché molti degli esiti, positivi o negativi, della procedura immaginata nel sistema italiano per fermare le violenze e per supportare le vittime dipende, inevitabilmente, dalla raggiungibilità per le vittime di un primo punto di accesso, nel quale, giunte con enorme fatica a parlare o a denunciare, trovino supporto e protezione adeguata e qualificata. Il fatto che, da ormai qualche anno, siano unità specializzate presso le questure o caserme ad aver sperimentato le maggiori innovazioni nei punti di accesso e di primo ascolto denuncia, per certi versi, la difficoltà delle reti socio-istituzionali di sostegno incluse nella governance antiviolenza di

agire e raggiungere le vittime capillarmente; difficoltà, cui si aggiunge spesso il giudizio non entusiasta delle vittime sulla scarsa assistenza ricevuta da parte dei servizi territoriali anche nella fase successiva alla denuncia, e a quello riferito sui meccanismi di vittimizzazione secondaria da questi indotti, o comunque percepiti, quando sono presenti figli nel contesto della violenza, dei quali si minaccia l'allontanamento o il collocamento in case-famiglia. Stessi limiti, infine, che diventano minacce per il quadro della risposta antiviolenza, che si riscontrano in relazione alla inadeguata assistenza legale e psicologica per le vittime.

Conclusioni

L'indagine sulle vittime di violenza di genere ci restituisce uno spaccato significativo della diffusione del fenomeno nella nostra società. Infatti, a prescindere dal profilo eterogeneo delle vittime per età, nazionalità, livello di istruzione, tipo di relazione affettiva con l'offender, estrazione sociale e condizione occupazionale, la ricerca evidenzia la presenza di fattori che operano in maniera trasversale. Le storie qui raccolte trovano un filo conduttore nella persistenza di una cultura patriarcale, talvolta interiorizzata dalle stesse vittime, e nella condizione di isolamento degli intervistati che faticano a riconoscere e accettare la propria condizione di sudditanza e a ricercare un sostegno nella propria rete familiare e sociale o nella rete degli attori istituzionali a tale compito preposti. A ciò si aggiunge che la sequenza di violenze psicologiche, economiche e fisiche si realizza in un quadro nel quale le vittime, in larga maggioranza, lamentano un colpevole ritardo delle risposte istituzionali di natura giudiziaria.

Nella seconda sezione del capitolo è stato testato il metodo dell'analisi Swot al fine di schematizzare il rapporto tra la struttura micro nel quale maturano le violenze e il contesto socio-istituzionale macro deputato, invece, alla prevenzione e alla repressione del fenomeno. È la prima volta che si utilizza la metodologia Swot applicata all'analisi del fenomeno della violenza. Tale metodologia può rivelarsi proficua, in senso diagnostico, nell'individuare gli elementi utili ai vari attori istituzionali per ricalibrare la fase di implementazione delle politiche con l'obiettivo di fornire un maggior livello di sostegno alle vittime. A tal riguardo, si osserva che per le vittime la presenza della rete familiare o amicale rappresenta il primo punto di forza nel dare sostegno psicologico, morale nei casi di violenza domestica. Di contro, la presenza di figli può avere degli effetti negativi, specialmente se si accompagna a situazioni di dipendenza economica e a un livello so-

cio-culturale inferiore. Difatti, una distorta visione protettiva nei confronti della prole e il timore della vittimizzazione secondaria può portare la vittima a ritrarsi in se stessa e a non compiere i passaggi necessari per attivare le forze dell'ordine e la rete di sostegno. In tal senso, sono paradigmatiche le narrazioni caratterizzate da comportamenti ondivaghi delle vittime che chiudono la relazione per poi ripensarci perché si illudono che il partner possa cambiare. Tali vicende esemplificano nitidamente quello che è il ciclo della violenza, durante il quale l'aggressore alterna, strumentalmente, fasi di violenza e tensione a fasi ingannevoli di rimorso e pentimento. Allo stesso modo è considerevole l'incidenza degli episodi di violenza reiterata nelle biografie degli intervistati. Sul fronte delle politiche istituzionali di prevenzione e repressione del fenomeno, pur in presenza di un'attenzione mediatica crescente e di un quadro normativo e repressivo aggiornato, si registra una lentezza nell'attivazione sul piano locale delle misure assistenziali e protettive nei confronti delle vittime, così come uno scarso coordinamento tra i diversi attori istituzionali coinvolti (magistratura, forze dell'ordine, servizi sociali). A tal riguardo, pur dovendo tenere presente che il racconto delle vittime rappresenta un punto di vista su di una vicenda e non una verità acclarata per via giudiziaria, ciò che richiama l'attenzione è che il percorso di aiuto e di avvicinamento all'associazione, spesso, è scattato in seguito ad un'iniziativa isolata di un operatore sanitario o delle forze dell'ordine che, agendo da sentinella sociale, l'ha indirizzata verso un percorso di aiuto e sostegno.

Bibliografia

- BENZAGHTA M., ELWALDA A., MOUSA M., ERKAN I., RAHMAN M., *SWOT analysis applications. An integrative literature review*, in «Journal of Global Business Insights», n. 1, 2021, pp. 55-73.
- CHODOROW N., *The Reproduction of Mothering*, University of California Press, Berkeley 1978.
- CHODOROW N., *Feminism and Psychoanalysis*, Yale University Press, New Haven Conn. 1989.
- COLLINS R., *Functional and Conflict Theories of Educational Stratification*, «American Sociological Review», 36, 6, 1971, pp. 1002-1019.
- COLLINS R., *Sociologia*, Zanichelli, Bologna 1975.
- DE PASCALE L., CARBONE C., *Violenza sulle donne e intersezionalità: la capacità di risposta degli interventi a supporto dell'empowerment socioeconomico*, in «La Rivista delle Politiche Sociali», n. 3-4, 2021, pp. 87-104.
- DI MATTEO C., *The institutionalization of gender-based violence (GBV) and migrant women's access to social protection system in advanced welfare societies. A systematic qualitative exploration of the literature at the cutting edge of gender, migration, and welfare*, in «AG. About Gender», 11, 2022, pp. 64-108.
- DPO, 2025, Presidenza del Consiglio de Ministri. Dipartimento per le Pari Opportunità. *Mappatura del 1522 sui Centri anti-violenza per regione aggiornato ad aprile 2023*, <https://www.1522.eu/mappatura-1522/>
- DUDKIEWICZ, M., *Programme for the Prevention of Domestic Violence and Protection of Victims of Domestic Violence in the years 2012-2016 in Warsaw: Evaluation report*, in «Societas/Communitas», n. 1, 2018, pp. 193-198.
- FATKHANA S., NINGSIH D., LESTARI A., *SWOT analysis. Regional government strategies in handling violence against women*, in «Journal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi» 3, 2024, pp. 983-992.
- GAROFOLI R., *Compendio superiore di Diritto Penale Parte Speciale*, XII ed., Nel diritto editore, Molfetta, 2023.
- GATTI R., PERNA D., VITTORIA A., *La violenza di genere in Italia, tra popolazione femminile generale e immigrata. Una prima valutazione del Reddito di libertà*, in «La Rivista delle Politiche Sociali», 1, 2023, pp. 105-124.
- GATTI R., VITTORIA A., *What measures for what politics to counter gender-based violence? Assessing the RDL (Reddito di Libertà) policy gap in the protection of Italian and immigrant women victims of violence (2021-2024)*, in Paper Espanet Conference, Naples, September 2024.
- GAROFALO J., *Lifestyle exposure model of victimization*, in *Victims of Personal Crime: An Empirical Foundation for a Theory of Personal Victimization*, Ballinger, Cambridge, MA.1978.
- GOFFMAN E., *Modelli di interazione*, il Mulino, Bologna 1971.
- ISTAT, *Vittime di omicidio secondo la relazione con l'omicida*, 2020, <https://www.istat.it/>

- it/files//2018/04/omicidi-relazione-autore-DCPC-anni-2002-2020. xlsx.
- ISTAT SDI-SSD, 2024, *Delitti di maltrattamenti contro familiari o conviventi, atti persecutori, percosse, violenze sessuali, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e incidenza delle vittime di sesso femminile per età e nazionalità*. Denunce e segnalazioni, Ministero degli Interni, Database SDI-SSD, Anni 2014-2022, 2024, <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/ilpercorso-giudiziario/denunce>.
- JAMES R., MANOJ D., DEVNATH G., NARAYANAREDDY J., *One stop centres for survivors in India*, in «Journal of Forensic Medicine and Toxicology», 1, 2024, pp. 158-160.
- LAGARDE M. e DE LOS R., *Del femicidio al femminicidio*, in «Desde el jardín de Freud: revista de psicoanálisis», n. 6, 2006, pp. 216-225.
- ONDITI F., ODERA J., *Understanding violence against women in Africa: An interdisciplinary approach*, Palgrave Macmillan, Cham, 2021.
- PERTICI L., *Commissione Femminicidio: "Ecco tutte le norme contro la violenza sulle donne"*, in «La Repubblica», 2024.
- RUSSEL D.E.H. e HARMES R.A., *Femicide in Global perspective*, eds New York, NY, Teacher's College Press. 2001.
- RUSSEL D.E.H., *Femicide. The politics of woman killing*, eds Jill, Radford, Russell, 1992.
- SARDINHA L., MAHEU-GIROUX M., STÖCKL H., MEYER S., GARCÍA-MORENO C., *Global, regional, and national prevalence estimates of physical or sexual, or both, intimate partner violence against women in 2018*, in «The Lancet», 399, 2022, pp. 803-813.
- SHARMA D., CHAUDHARY, M., JASWAL N., BHARDWAJ B., *Hiding behind the SWOT: Gender equality and COVID-19*, in «Journal of Positive School Psychology», 6, 2022, pp. 730-740.
- SPARKS R. F., *Researchs on victims of Crime: Accomplishments, Issues and New Directions*, Crime and Delinquency Issues, vol. 82, US Department of Healt and Human Services 1982.
- SPINELLI B., *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, Franco Angeli, Milano, 2008.
- SPINELLI B., *L'Italia rispetta la CEDAW? Il femminicidio in Italia alla luce delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite*, in *Universo femminile. La CEDAW tra diritto e politiche*, a cura di I. Corti, Eum dir., Macerata, 2012, pp. 315-50.
- VITTORIA A., *Policy Does Matter! How Far-Right Agendas Affect Women's Access to Abortion Right. The Case for Italy (2013-2020)*, in «Open Journal of Political Science», 4, 2022, pp. 685-701.
- VITTORIA A., *L'opio dei populisti. Risentimento di status e politica anti-immigrazione in Italia (2008-2022)*, Mimesis, Milano, 2023.

13. Una comunità di diversi: i sex offender in carcere. Un doppio etichettamento

Alberto Pesce

Premessa

L'istituzione detentiva è spesso rappresentata come un nuovo tipo di società, una comunità diversa e separata dal mondo esterno (Vianello, 2019)¹. Questa collettività di reclusi genera nuove classi sociali formando gruppi chiusi e divisi tra loro (Sykes 1958), un nuovo mondo sociale, riconosciuto e riconoscibile solo dai propri membri, che fornisce agli agenti sociali la possibilità di agire in quel sistema con simboli e regole diverse dal “mondo dei liberi”.

Analizzare questo campo detentivo ci fornisce le modalità per far affiorare tutti quei modelli etici e di comportamento condivisi dai diversi gruppi della struttura detentiva².

L'identità diventa collettiva, ogni gruppo possiede un proprio sistema valoriale e identitario (Phillips, 2010), le interazioni sono determinate dallo status posseduto nella struttura, si acquisisce una neolingua tra tutti gli ospiti obbligati e lavoratori della struttura, un linguaggio utilizzato e compreso solo dai membri della società carceraria³.

Il processo di istituzionalizzazione coinvolge tutti i soggetti presenti, detenuti e staff (Goffman, 2010), con condotte di tipo cooperativo oppure concorrenti. La divisione più netta all'interno della struttura detentiva è dovuta al crimine com-

¹ Nel saggio saranno inseriti brani di interviste, i colloqui si sono svolti da gennaio a maggio 2024 nelle carceri di Napoli. Per mantenere l'anonimato delle persone si utilizzeranno queste sigle: Sex Offender-SEX, detenuti condannati per maltrattamenti-MA, detenuto comune-DE-CO, membri area educativa-Staff, succeduti da un numero progressivo, diario di campo.

² I modelli di comportamento producono atteggiamenti condivisi, fornendo riserve di senso e garantendo di poter agire quel mondo sociale per molti nuovo.

³ Per Goffman sono luoghi in cui si forzano alcune persone a diventare diverse (Goffman, 1983:13). Per Sykes le carceri sono delle microsocietà con un gruppo di persone che collaborano per assicurare la sopravvivenza della struttura (Sykes, 1958).

messo⁴, separando il mondo detentivo in puri, i detenuti comuni (DECO) dagli impuri, i condannati per reati contro donne o minori (Douglas, 2014).

Il reato diventa la carta di identità del recluso, un modo per essere riconosciuto, accolto o respinto (Jewkes, Crewe & Bennett, 2016). Il carcere diventa un terreno minaccioso per i *sex offender* che, per proteggersi, iniziano una sistematica negazione del reato attraverso un sistema di narrazioni neutralizzanti (Matza, Sykes 1957, 1961)⁵. L'obiettivo è allontanare lo stigma sociale (Goffman, 1983), negare il crimine sessuale, o minimizzare gli eventi accaduti. Sono mezzi per trasformare la propria immagine in vittima e non in un "mostro" (Matza, Sykes, 2010).

Questo contributo offre alcuni elementi di riflessione a seguito di 35 interviste a *sex offender* e a uomini condannati in via definitiva per maltrattamenti, realizzate presso le case Circondariali di Napoli: "Pasquale Mandato" a Secondigliano e "Giuseppe Salvia" a Poggioreale⁶. Si è voluto indagare il mondo della violenza maschile sulle donne per far emergere il mondo sociale oppositivo-contrastivo (Tortolici, 2005), le interazioni violente (Collins 2014) e comprendere le modalità di neutralizzazione e disimpegno morale degli autori di reati sessuali (Matza, Sykes, 1961; Bandura 2017). Le interviste semi-strutturate sono state lo strumento impiegato nella ricerca e con un approccio qualitativo (Nigris, 2011), si è voluto seguire un principio basilare della ricerca qualitativa e del modello etnografico (Cipriani, 2008): solo i narratori sono in grado di "*dire il mondo sociale*" che vogliamo studiare (Bichi, 2007: 38).

⁴ Il carcere, per la sua essenza disgregante modella i gruppi per reato, classe sociale delinquenziale, per età o capacità economica.

⁵ Si è scelto di raggruppare in unità isolate chi necessitava di una "protezione" come i *sex offender*, ma questo aumenta un sentimento di "diversità" dalla restante popolazione carceraria.

⁶ Si ringraziano: il Capo Dipartimento Dr. Giovanni Russo per aver concesso l'autorizzazione agli ingressi e alla realizzazione della ricerca; la dr.ssa Carla Ciavarella, Direttore dell'Ufficio V Coordinamento dei Rapporti di Cooperazione Istituzionale Ufficio del Capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria per aver seguito costantemente le fasi della ricerca e aver accettato l'intervista come testimone privilegiata; i direttori degli Istituti Penitenziari dr.ssa Giulia Russo (Secondigliano) e dr. Carlo Berdini, per aver mostrato sensibilità alla ricerca e averla agevolata offrendo disponibilità di spazi e tempi adeguati; i funzionari dei rispettivi Istituti penitenziari dr. Bruno Boccuni, la dr.ssa Gabriella Arnese, il dr. Dario Scognamiglio; la dr.ssa Federica Tondo. A tutti questi ultimi un sincero ringraziamento per l'intensa collaborazione e l'attenzione riservata.

13.1 Sempre lo stesso ritmo di vita

Internati e personale, condividono questo luogo “altro”, uno spazio al confine, liminale (Van Genneep, 1995), spartendosi e ricavando uno spazio fisico, sociale e simbolico, sviluppando processi di adattamento per adeguarsi ad un nuovo stile di vita (Goffman, 2010).

Uno spazio al confine della città, lontano dai centri abitati, dove la sofferenza non deve essere vista o percepita (Sykes, 1958; Foucault, 2004). In questa ultima e “pura” istituzione totale, la violenza s’intreccia e permea le vite dei detenuti e dello staff (Goffman, 2010). Un luogo che discrimina tutti gli abitanti senza esclusione di status o ruolo, un terreno che “stordisce e fa riflettere” anche chi vi entra per fare ricerca:

“ogni volta che entro in una struttura detentiva mi faccio sempre la stessa domanda: le persone recluse o quelle lavoratrici come fanno a resistere qui, ancora oggi non riesco a darmi una risposta” (Diario di Campo).

Oggi, molti di questi spazi detentivi, sono stati incorporati all’interno delle città, le speculazioni edilizie assediano queste strutture (Sykes 1958). Le alte mura di sicurezza ci rammentano la funzione sociale di esclusione e violenza. Questa barriera ha lo scopo di trattenere alcuni all’interno della struttura, modificando e mutando i loro stili di vita, trasformando la loro identità, fino a fargli acquisire un *habitus detentivo* (Bourdieu, 1994; Pesce, 2020)⁷.

I *sex offender* sono particolarmente vulnerabili a causa del marchio associato al loro reato (Pesce, 2023), emarginati all’interno del carcere e marchiati da uno stigma dal quale non ci si può emancipare (Goffman, 2010), si genera una divisione sociale, simbolica e fisica, con spazi condivisi ed altri preclusi.

Gli autori di reati sessuali vengono alloggiati in unità distaccate per proteggere la loro sicurezza ed evitarne l’emarginazione da parte degli altri detenuti, sono le sezioni “protette”, ora chiamate sezioni “*sex offender*”.

Chi è condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia è destinato, spesso, alle sezioni comuni, ma diventa un reietto (Bourgois, 2005), emarginato ed escluso dai “DECO”, percepiti in ogni caso come estranei⁸:

⁷ Nessuno sfugge alla gerarchizzazione, con dei ruoli e status che determinano una rigida divisione in classi sociali, tra detenuti e staff, tra reclusi egemoni e subalterni.

⁸ Spesso i condannati per maltrattamenti vengono inseriti in una sezione di detenuti comuni,

“le regole sono semplici, non si parla con le guardie e con gli infami come quelli che fanno violenze su donne e bambini”. (Deco 1)

“Io non ho fatto nulla ma ora sono qui, in una sezione separata altrimenti rischio, perché gli altri non ci possono vedere”. (Sex11)

“Noi siamo mischiati, ma nella sezione siamo quasi tutti dentro per il presunto reato di maltrattamenti, però quelli che hanno fatto altri reati ci guardano in modo strano”. (Ma2)

I modelli identitari si trasformano, se ne formano dei nuovi, si generano nuovi sistemi di relazione e interazione solo tra membri dello stesso gruppo (Collins 2014, Goffman 1988). I *sex offender* diventano dei separati tra gli esclusi, dei rifiutati in una istituzione di emarginati:

“Quelli sono dei mostri, degli schifosi, meglio non incontrarli”. (Deco 3)

“Sono nella sezione protetti, tutto bene non succede nulla, io vado d'accordo con quelli della mia sezione, stiamo sempre tra di noi, difficilmente incontriamo gli altri ma in ogni caso con i detenuti delle altre sezioni va tutto bene”. (Sex6)

“ho un nuovo compagno di stanza (cella), anche lui condannato per presunta violenza sessuale, per ora va tutto bene, anche con gli altri della sezione tutto ok”. (Sex7)

“Dobbiamo alloggiarli in sezioni speciali, anche se vi racconteranno che è tutto a posto, non credetegli, purtroppo dobbiamo tenerli separati perché spesso sono capitate delle situazioni “incresciose” e vorremmo evitare danni gravi”. (Staff 2)

Il carcere come un organismo vivo produce comportamenti carichi di senso e significato per i componenti di uno specifico gruppo, la realtà del condannato è costruita socialmente e culturalmente (Berger e Luckmann, 1969), questa materialità si forma attraverso simboli e azioni corporee (Hall, 2001), riconosciute e riconoscibili solo dai membri di quel mondo sociale detentivo. Questa realtà pianificata e organizzata, attraverso movimenti performanti, identici e ripetuti (Turner 1986), modella e ritma le vite delle persone, scandendo giornate, azioni, attività lavorative, di studio e ludiche. Le esistenze sono sospese, le giornate sono standardizzate, “donando” ai soggetti solo un piccolo e limitato spazio di individualità:

così da non essere totalmente emarginati.

13. Una comunità di diversi: i sex offender in carcere. Un doppio etichettamento

“Facciamo sempre le stesse cose, ci alziamo, andiamo ai corsi oppure incontriamo gli educatori e poi torniamo in stanza”. (Sex5)

“qua non funziona nulla, avevo chiesto di andare a scuola o in palestra, mica mi avvertono, poi scopro che altri invece ci vanno”. (Sex 9)

“ora ho un lavoro da fare, a turno siamo chiamati a fare dei lavori, vorrei lavorare di più ma siamo in tanti e il lavoro è poco, poi per noi dei protetti è ancora meno”. (Sex11)

“Cosa vuoi fare qua? Sempre le solite cose, ti svegli, se lavori vai a lavorare, mangi, se studi vai a fare i corsi, basta così, per noi protetti permessi o lavori esterni te li puoi scordare, siamo condannati a scontarla tutta la pena senza aiuti, gli altri invece escono, noi siamo i veri reclusi. Abbiamo sempre gli stessi ritmi, come un orologio, sembra di essere in una catena di montaggio, gli stessi movimenti, gli stessi orari, per giorni, mesi, anni...”. (Sex22)

Questa microsocietà obbliga le persone a modificare il proprio stile di vita e la propria identità diventando “altro”, la realtà nel carcere si svolge in modo ripetitivo o, meglio, con regolarità (Goffman, 2010); l'abitudine diventa il miglior alleato per vivere in un ambiente detentivo.

13.2 Il reato, occultato e quello manifesto. Modelli di identità detentiva

Nel carcere il reato è un documento che rappresenta la propria identità (Phillips 2010), chiunque, al suo interno, verrà rispettato oppure respinto in relazione al crimine commesso. Il delitto diventa la testimonianza della propria capacità delinquenziale oppure, della propria infamia. Grazie ad esso si fa parte o si viene esclusi dalla comunità detentiva, per i *sex offender* il reato li identifica come socialmente e “detentivamente” infami, “animali” (Sampson, 2003), “meno che umani, addirittura mostruosi” (Ievins & Crewe, 2015: 484), lontani dalle regole condivise dei criminali, contravvenendo alla prima regola aurea della malavita, “non si toccano donne e bambini”:

“sono qui per rapina, non ho nulla a che fare con queglii schifosi violentatori, io sono uno serio”. (Deco 3)

“dicono che ho violentato mia moglie, mi scusi si può violentare la propria moglie con cui hai avuto già rapporti?”. (Sex23)

“io sono qui perché mi hanno denunciato, io non ho fatto nulla, il marito di lei era geloso e l'ha costretta a denunciare ma io non ho fatto nulla”. (Sex12)

“Nei DECO la negazione del reato è funzionale a evitare la pena, nei sex offender ha carattere difensivo, si rinnega il reato per evitare di essere esclusi, perché è un reato che provoca una riprovazione. A volte ammettono il reato meno grave, quello di maltrattamenti, ma la violenza sessuale mai”. (Staff 5)

“ma quale violenza era consenziente, ma quale stupro, qua voi non capite, credete solo alle donne”. (Sex16)

“mi scusi ma questa tizia è andata in ospedale e ha avuto zero (urlando) giorni di prognosi, ma che scherziamo”. (Sex23)

“Guardi qualche schiaffo sì, è normale, ti fa arrabbiare e qualche schiaffo vola, ma la violenza sessuale no, mai”. (Sex27)

Il diniego è uno strumento identitario e di resistenza, alla società che li ha condannati e al carcere dove sono esclusi. Le neutralizzazioni sono il mezzo per essere considerati dei veri criminali; perciò, i *sex offender* negano sdegnosamente il reato per trovare una unione con gli altri reclusi (Schwaebe, 2005), il racconto etnografico e le interviste ci forniscono dei modelli narrativi per rappresentarsi come “delle brave persone”, vittime di “errori giudiziari” (Jewkes, Crewe & Bennett, 2016):

“sono un padre di famiglia, casa e lavoro, ho lavorato tutta una vita e ho dato tutto alla mia famiglia, casa, soldi ecc, poi un giorno mi denuncia mia moglie, mia moglie capisce, per cosa, violenza sessuale, bah”. (Sex19)

“Le devo spiegare una cosa, sono innocente, la colpa è tutta della mia seconda moglie, io non ho fatto nulla, voleva prendersi tutto, casa e soldi e c'è riuscita”. (Sex22)

“io sono incensurato, lavoravo e di botto tutto finito, perché? Perché una donna facile mi ha denunciato, una che andava con tutti, ma come si può credere a una così”. (Sex30)

“mia moglie mi tradiva, allora per liberarsi di me, ha inventato che la picchiavo”. (Ma5)

La sistemazione dei *sex offender* rappresenta una geografia carceraria che riproduce una netta separazione tra i gruppi e genera una dicotomia tra gli internati. Tuttavia, crea un'altra divisione all'interno dei detenuti per reati sessuali: i condannati per violenza sessuale contro donne maggiorenni si sentono fuori posto, discriminati, perché all'interno di quelle sezioni ci sono anche chi considerano all'ultimo posto della gerarchia del carcere e cioè i pedofili:

13. Una comunità di diversi: i sex offender in carcere. Un doppio etichettamento

“perché devo stare con pedofili? Lei non li sente, questi la sera parlano di bambini”. (Sex32)

“mi hanno messo uno di loro in stanza (cella), è tranquillo ma io ho chiesto il cambio, non voglio stare con un pedofilo”. (Sex31)

“sono stato accusato di aver usato violenza a una minore (dieci anni), è falso, ma che scherziamo”. (Pedo2)

“mia moglie mi tradiva e allora ha inventato la violenza su mia figlia di sette anni, le donne sono così”. (Pedo6)

Ma i mondi spesso si toccano, anche le narrazioni giustificatorie tra *sex offender* e condannati di parafilia si ibridano, utilizzando gli stessi concetti per allontanare le colpe:

“la bambina (sei anni) è stata portata in ospedale e ha avuto zero giorni di prognosi, come fai a denunciare uno per nulla”. (Pedo8)

“ma come puoi denunciare una persona solo perché una bambina (otto anni) dice che hai avuto rapporti sessuali, è stato solo un complotto, poi i giudici non hanno neanche indagato”. (Pedo2)

La colpa è proiettata verso le vittime o verso i giudici, anche l'uso di sostanze psicotrope o alcoliche sono utilizzate per giustificare la violenza:

“mia moglie rumena voleva sempre soldi, quando non glie li ho dati più mi ha denunciato, ecco come sono fatte le donne”. (Sex15)

“prendevo troppa coca, non capivo nulla ero sempre strafatto, questo i giudici avrebbero dovuto capirlo”. (Ma5)

“la polizia e i giudici non hanno indagato bene o fatto indagini, basta che una donna dica che è stata picchiata o violentata e gli credono, non esiste sto reato qua”. (Ma-Sex3)

“tu devi accertare le denunce, devi dimostrare e avere prove (Polizia e giudici) invece nulla, arrestato e condannato per nulla”. (Sex12)

“i carabinieri hanno scritto solo sciocchezze, si usavo droga ed ero ludopatico, ma non ho fatto nessuna violenza, si magari mi alteravo per avere i soldi, ma poca roba”. (Ma2)

13.3 “Ci rifiutano tutto”, una rieducazione negata

La riabilitazione dei reclusi si sviluppa attraverso vari programmi: ci sono progetti educativi e scolastici anche a livello universitario, attività lavorative, interventi di trattamento psicologico e criminologico che si concentrano sugli autori di reati sessuali. Sono poche le istituzioni detentive che hanno attivato percorsi riservati ai *sex offender*, terapie gratuite e ad accesso volontario:

“Abbiamo attivato, autorizzati dal DAP, dei trattamenti per gli autori di reati sessuali, purtroppo la partecipazione è molto ridotta, sono percorsi mirati non per fargli ammettere il reato, ma per renderli consapevoli che alcuni comportamenti erano inadeguati”. (Staff 7)

Questi progetti dovrebbero continuare anche con strutture esterne al carcere, ma i servizi territoriali, per mancanza di risorse umane ed economiche, raramente attivano dei trattamenti:

“una volta usciti sono soli, pochi li accolgono per continuare il percorso iniziato in carcere, se hanno risorse economiche possono continuare la terapia con terapisti a pagamento, molti interrompono il percorso una volta usciti”. (Staff 9)

“Manca una coordinazione o una collaborazione tra struttura detentiva e strutture esterne, anzi spesso i nostri sforzi sono vanificati dal non aiuto dei servizi territoriali”. (Staff 4)

Un'altra problematica che incontrano i *sex offender* riguarda l'accesso alle risorse all'interno delle carceri, lavoro, permessi o misure alternative alla detenzione. Le possibilità lavorative, già modeste per tutti i reclusi, diventano inesistenti per i *sex offender*:

“A causa del loro reato, ad alta pericolosità sociale, svolgono attività lavorative soltanto nei reparti “protetti”, mai fuori dal carcere, la richiesta di permessi o le misure alternative alla detenzione sono sempre rigettati dal Tribunale di Sorveglianza, questo produce una duplice disuguaglianza rispetto agli altri reclusi”. (Staff 12)

La negazione di ogni possibilità di accesso a risorse, garantite ad alcuni e negate ad altri, aumenta le disuguaglianze, i *sex offender* sono marchiati dal reato, esclusi dal lavoro, dai permessi, e dalle misure alternative; come si può riabilitare una persona senza l'accesso ai modelli di reinserimento sociale:

13. Una comunità di diversi: i sex offender in carcere. Un doppio etichettamento

“Devo scontare ancora due anni, ho chiesto più volte misure detentive esterne, in teoria mi spetta io qui mi sono comportato bene e gli educatori lo possono confermare, ma nulla; le mie richieste sono sempre state respinte”. (Sex 27)

“io faccio la spesa per i colleghi della sezione, posso fare solo questo, non posso lavorare in altri reparti, hanno paura che succeda qualcosa”. (Sex5)

“Ho chiesto di poter lavorare fuori, mi mancano tre anni da scontare, ma nulla; rigettato, ma io lo sapevo, a noi ci rifiutano sempre tutto”. (Sex9)

“Se non confesso non avrò mai un permesso, un lavoro esterno o altro, siamo gli ultimi noi protetti”. (Sex2)

L'opportunità di partecipare a programmi di riabilitazione e reinserimento nella società, lavoro, permessi, misure alternative alla detenzione, sono cruciali per la rieducazione del recluso, spesso sono negate inserendoli in una spirale di emarginazione, aumentando il rischio di recidiva. La concessione ad esempio di lavoro esterno, è legato all'ammissione della colpa, questa procedura è stata censurata dalla giurisprudenza, ma è una prassi comune da parte del Tribunale di Sorveglianza⁹, in presenza di reati ad alta pericolosità sociale, riducendo il reinserimento dei sex offender.

Conclusioni

Gli autori di reati sessuali attraverso modelli neutralizzanti cercano di essere considerati dei “veri reclusi” (Ugelvik, 2014). Lo status di detenuto, al pari degli altri, può essere conseguito solo negando il reato e proiettando la colpa verso la vittima. Le narrazioni dei *sex offender* sono realizzazioni di un *frame* o, meglio, sono costruzioni mentali che plasmano articolati modelli di *frames*, collegati tra loro che descrivono il mondo sociale, o la realtà dei *sex offender* (Goffman, 2001). Le storie sono concretizzazioni lessicali di un episodio, o situazione, che fornisce senso agli avvenimenti, riorganizzando eventi e azioni. Sono descrizioni di una cornice culturale in cui formare le proprie convinzioni e dove modellare ragnatele di senso

⁹ La Corte di cassazione ha censurato il rifiuto di ammettere ai benefici previsti dalla legge il condannato che non confessa (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 10586 del 8/ 2/ 2019, Catalano, Rv. 274993 - 01).

(Geertz, 2019), cercando una modalità per eliminare i sensi di colpa. Il *frame* narrativo, attraverso modelli neutralizzanti, fornisce uno schema mentale e una struttura che trasforma i racconti da personali a sociali, giustificando la violenza non solo soggettivamente ma “difendendola” socialmente e culturalmente¹⁰.

Siamo di fronte ad una “moralità del male”, le violenze vengono negate respingendo le accuse oppure si sminuisce la violenza: in fondo “non ha avuto neanche un giorno di prognosi”¹¹, trasformando l'autore della violenza in vittima (Ugelvik, 2014)¹².

Ma proprio il dialogo, le interazioni verbali, gli scambi narrativi, le contestazioni autobiografiche sono lo strumento per conoscere e decodificare il mondo sociale dei maltrattanti, facendo emergere le contraddizioni dei loro racconti, la coscientizzazione diventa l'obiettivo dei modelli di trattamento all'interno delle strutture detentive.

Invece di valutare false le narrazioni dei *sex offender*, dovremmo intendere le descrizioni come una forma di produzione di senso. La negazione si trasforma in interazione, parole e gesti diventano materiale su cui lavorare, e non qualcosa da giudicare. Da un punto di vista fenomenologico, l'accettazione del reato è irrilevante per le nostre analisi, i racconti non sono verità assolute, o falsità gravi, ma ci descrivono un “significato” nei processi umani di esperienza (Churchill, 2000). Dobbiamo analizzare il contenuto intenzionale e quello involontario, delle interazioni verbali del soggetto, cosa ci sta dicendo, quale il suo posizionamento e come si pone nella narrazione. Le neutralizzazioni non devono essere considerate il punto finale del trattamento, ma partendo dai racconti si possono “leggere” i processi cognitivi e i modelli di costruzione sociale dei *sex offender*.

Il trattamento intramurario deve condurre il recluso alla consapevolezza, e successivamente all'accettazione di aver compiuto azioni inadatte o inadeguate verso le vittime (Bartholini, 2014), questo è il primo passo per la comprensione delle azioni violente commesse.

¹⁰ I racconti sono modelli per modificare e riscrivere la realtà, brandelli di vita, delle identità narrative (Bichi, 2007), atteggiamenti e comportamenti per legittimare il proprio disimpegno morale dalle violenze (Bandura, 2017).

¹¹ Le autonarrazioni servono per mostrarsi all'interlocutore come dei buoni padri di famiglia, delle persone che erano solo “casa e lavoro”, raccontando una propria verità (Matza, Sykes, 2010).

¹² Si insinuano complotti o calunnie, la donna è la vera responsabile della violenza, autrice di denunce mendaci, i giudici, incapaci, svolgono in modo superficiale il proprio lavoro.

La rieducazione e reinserimento sociale dei *sex offender* deve necessariamente passare da alcune modificazioni della struttura detentiva, facendo cessare i sistemi di diseguaglianze presenti nel carcere, come l'allocazione in strutture separate. Anche i *sex offender* devono avere accesso a quel capitale di risorse presenti nel carcere come il lavoro e le misure alternative alla detenzione, questo garantirebbe una diminuzione della disparità tra i detenuti e un futuro reinserimento sociale.

Bibliografia

- BANDURA A., *Disimpegno morale. Come facciamo del male continuando a vivere bene*, Erickson, Trento, 2017.
- BARTHOLINI I., *La riabilitazione extramuraria e il donum/munus del tempo restituito*, «Studi di Sociologia», a. 52, fasc. 2 (aprile-giugno 2014), pp. 151-170.
- BERGER P.L., LUCKMANN T., *La realtà come costruzione sociale*, il Mulino, Bologna 1969.
- BICHI R., *L'intervista biografica. Una proposta metodologica*, Vita e Pensiero, Milano 2007.
- BOURDIEU P., *Ragioni pratiche*, il Mulino, Bologna 1994.
- BOURGOIS P., *Cercando Rispetto. Drug economy e cultura di strada*, DeriveApprodi, Bologna 2005.
- CIPRIANI R., *L'analisi qualitativa. Teorie, metodi, applicazioni*, Armando Editore, Roma 2008.
- COLLINS R., *Violenza. Un'analisi sociologica*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2014.
- CREWE B., *The Prisoner Society: Power, Adaptation and Social Life in an English Prison*, Oxford University Press, 2009.
- CHURCHILL S., "Seeing through" self-deception in narrative reports: Finding psychological truth in problematic data, *Journal of Phenomenological Psychology*, 31, 44-62, 2000.
- DOUGLAS M., *Purezza e pericolo. Un'analisi dei concetti di contaminazione e tabù*, il Mulino, Bologna 2014.
- GEERTZ C., *Interpretazione di culture*, il Mulino, Bologna 2019.
- FOUCAULT M., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*. Einaudi, Torino 2004.
- GOFFMAN E., *Stigma l'identità negata*, Giuffrè, Milano 1983.
- GOFFMAN E., *Il rituale dell'interazione*, il Mulino, Bologna 1988.
- GOFFMAN E., *Frame analysis. L'organizzazione dell'esperienza*, Armando Editore, Roma 2001.
- GOFFMAN E., *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino 2010.
- HALL E. T., *La dimensione nascosta, dimensione nascosta. Vicino e lontano: il significato delle distanze tra le persone*, Bompiani, Milano 2001.
- IEVINS A., & CREWE, B., 'Nobody's better than you, nobody's worse than you': Moral community among prisoners convicted of sexual offences. *Punishment & Society*, 17(4), 482-501, 2015.
- JEWKES Y., CREWE B., BENNETT J., *Handbook on prisons*. Routledge, New York 2016.
- MATZA D., SYKES G., *Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency*, «American Sociological Review», 1957.
- MATZA D., SYKES G., *Juvenile Delinquency and Subterranean Values*, «American Sociological Review», 1961.
- MATZA D., SYKES G., *La delinquenza giovanile. Teorie ed analisi*, Armando Editore, Roma 2010.

13. *Una comunità di diversi: i sex offender in carcere. Un doppio etichettamento*

- NIGRIS D., *Standard e non-standard nella ricerca sociale*, Franco Angeli, Milano 2011.
- PESCE A., *Quali categorie sociali sono opportune per un'analisi delle istituzioni totali?* pp. 63-77, in M. Esposito, G. Di Gennaro, (a cura di), *La pena tra misericordia e afflizione. Una ricerca empirica sulle persone detenute*, FrancoAngeli, Milano 2020
- PESCE A., *Il rifiuto dei Sex Offender. Teoria e riproduzione sociale di una negazione continua* in «Sicurezza e Scienze Sociali» 3, pp 128-141, 2023.
- PHILLIPS C., "Reading difference differently? Identity, epistemology and prison ethnography", «British Journal of Criminology», 50 (2): 360-378, 2010.
- SAMPSON A., *Acts of abuse: Sex offenders and the criminal justice system*. Routledge, New York, 2003.
- SCHWAEBE C., *Learning to pass: Sex offenders' strategies for establishing a viable identity in the prison general population*, «International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology», 49(6), 614-625, 2005.
- SYKES G. M., *The Society of Captives. A Study of a Maximum-Security Prison*, Princeton University Press, 1958.
- TORTOLICI B., *Violenza e dintorni*, Armando Editore, Roma 2005.
- TURNER V., *The Anthropology of performance*, Paj Publication, New York 1986.
- UGELVIK T., *Prisoners and their victims: Techniques of neutralization, techniques of the self*, Ethnography, 13(3), 259-277, 2012.
- VAN GENNEP A., *I riti di passaggio*, Bollati Boringhieri, Torino 1995.
- VIANELLO F., *Sociologia del carcere una introduzione*, Carocci, Roma 2019.

14. Il trattamento intramurario dei sex offender. L'esperienza dei Cipm di Napoli

Roberto Iannucci

Premessa

La violenza maschile contro le donne è un fenomeno strutturale, radicato nei pregiudizi e negli stereotipi di una cultura maschile dominante e patriarcale (Carraro et alii, 2011). Questa dicotomia e asimmetria di relazioni e interazioni tra generi produce un mondo sociale diseguale (Bourdieu, 1998; Walby S., Allen J., 2004), che per essere controllato, tramandato, trasmesso ed ereditato necessita di azioni violente non fatali e a volte fatali. Gli abusi di genere non sono un fenomeno circoscritto ad una sola nazione, ma un problema globale, le donne subiscono abusi e violenza, fisiche, psicologiche, di tipo tradizionale, come accade per le “spose bambine” e per le mutilazioni genitali femminili (Sannella, 2017). Non è circoscritta a una classe sociale, ma è “molto democratica”, si trova in tutte le categorie e gruppi sociali, di solito il maltrattante è una persona conosciuta dalla vittima, un parente, il partner o un ex partner, la casa spesso diventa il luogo delle violenze, territorio di abusi e sopraffazioni (Ventimiglia, 2002).

Anche le organizzazioni internazionali, oltre che gli stati nazionali, hanno individuato questo fenomeno come uno dei problemi globali, il Consiglio D'Europa nel 2011 vara la Convenzione di Istanbul, protocollo di intervento degli stati per il contrasto alla violenza di genere¹.

La normativa italiana si è evoluta negli anni e ha previsto vari interventi legislativi per la prevenzione e contrasto del fenomeno, con piani di intervento e trattamento anche per gli uomini maltrattanti². Il D.L 123 del 2018 ha ri-

¹ Camera dei Deputati, ultimo accesso 13 luglio 2024, [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/ac0173.pdf](https://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/ac0173.pdf) Vengono chiamate le 4 P, le 4 strategie di intervento: Prevenire, Proteggere, Perseguire, Politiche, con un paragrafo sul trattamento degli uomini maltrattanti.

² ISTAT normative sul contrasto alla violenza di genere, ultimo accesso 13 luglio 2024, <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-contesto/normativa-italiana/>.

formulato l'articolo 13 della legge 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario, inserendo il trattamento dei maltrattanti. L'articolo 13 bis della legge 354 è stato ulteriormente modificato dalla norma conosciuta come Codice Rosso, la 69 del 2019³, recita "Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori". Con la rimodulazione dell'articolo 13 bis della legge 354/75 sul riordino del sistema penitenziario, oltre ai condannati per i reati agli artt. 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, ma anche quelli ex 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis codice penale, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno⁴.

Queste nuove norme, in particolare quelle inerenti alla modifica di alcuni articoli della legge 354 del 75, demandano all'amministrazione penitenziaria un preciso compito di individuare modalità di trattamento per i maltrattanti. Gli interventi avvengono grazie allo sforzo del personale interno o a specifici progetti con professionisti che rientrano nel ex art 80 della legge 354 del 75, e così come specificato dall'articolo 13 bis⁵, avvalendosi, ove necessario, con appositi bandi e progetti, di enti e associazioni. Il piano trattamentale per i maltrattanti è volontario, nessun internato è costretto a partecipare, nessun premio o permesso viene elargito dall'amministrazione del carcere per chi partecipa ai progetti di trattamento⁶.

I maltrattanti, di solito, non hanno accesso alle misure o pene alternative alla

³ Il codice Rosso ha avuto una sua evoluzione dopo l'omicidio di Giulia Cecchentin (11 novembre 2023), con una nuova formulazione delle misure cautelari verso le persone denunciate per atti persecutori, minacce o violenze, Legge 168 del 2023.

⁴ Gli ultimi interventi legislativi sono: D.P.C.M. 17 dicembre 2020, "Reddito di libertà per le donne vittime di violenza", Legge 5 maggio 2022, n. 53 "Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere" Legge 24 novembre 2023 n. 168 "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica".

⁵ Interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-bis dell'articolo 13-bis della legge sull'ordinamento penitenziario.

⁶ Una modifica importante alla gestione delle persone con gravi indizi di colpevolezza ma non condannate, in tema di misure cautelari, si è riformulato l'articolo 282 quater C.P.P., modifica del Codice Rosso. La nuova norma recita: "Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2".

detenzione intramuraria, il reato commesso è di alta pericolosità sociale; perciò, il Tribunale di Sorveglianza nega permessi o misure alternative alla detenzione⁷. La normativa prescrive che le misure possano essere concesse a chi si rivolge a progetti di trattamento, ma, per ora, e questa rilevazione empirica lo dimostra, pochi riescono ad accedere a queste misure alternative⁸.

Una delle problematiche maggiori da affrontare nel trattamento di questi uomini è la sfiducia nelle istituzioni e nelle persone con cui si viene a contatto, inoltre i profili di questi uomini sono omogenei per reato ma completamente eterogenei per comportamento, atteggiamento, classe sociale, istituzione e narrazione della violenza.

I modelli di trattamento devono essere multidisciplinari e modellati sulle caratteristiche di ogni maltrattante, la figura del criminologo o del sociologo della devianza risultano essenziali per determinare alcune strutturazioni dell'ordine sociale e di quella egemonia maschile detenuta dai maltrattanti (Connel, 2014).

Essenziale, per comprendere gli stereotipi e i pregiudizi di questi uomini contro le donne, sono i sistemi rituali di interazioni violente (Collins, 2014; Goffman, 1998) e i rapporti di potere asimmetrici che definiscono la dicotomia di un mondo sociale diseguale, che genera un dominio maschile attraverso un habitus maschile dominante (Bourdieu, 2003). Queste forme di dominio maschile si

⁷ Per le misure alternative alla detenzione si veda https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1_4.page ultimo accesso 13 luglio 2024.

⁸ La nuova normativa sulla quale maggiormente si è dibattuto, riguarda coloro che sono condannati ad una pena relativamente bassa che potrebbe permettere loro di beneficiare della sospensione condizionale della pena (ex articolo 163 e ss. del codice penale). In base al nuovo quinto comma dell'articolo 165 codice penale (come modificato dall'articolo 6 del Codice Rosso) è previsto che: «Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati». Pertanto, subordinare alla partecipazione a specifici percorsi di recupero la sospensione condizionale della pena, costituisce una novità importante, che certamente stimolerà un maggior ricorso e una maggiore diffusione su tutto il territorio nazionale di percorsi per uomini autori di violenza. Ma ad oggi, nella legge non sono previsti accreditamenti per associazioni del terzo settore. Tale nuova norma ha reso esplicita e obbligatoria una possibilità già prevista dal comma 1 dell'articolo 165 codice penale, ma affidata alla sensibilità del singolo giudice di subordinare la concessione della sospensione «all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato».

strutturano attraverso varie tipologie di abusi e violenze (Bourdieu, 1998), non fatali ma anche fatali, che definiscono una relazione e delle interazioni che debbono essere approfondite per individuare i modelli di controllo e potere, fisici, simbolici e culturali dei maltrattanti.

Gli strumenti a cui possono attingere i criminologi o i sociologi, per decodificare il mondo sociale dei maltrattanti, sono un approccio di analisi attraverso dei colloqui individuali, con delle interviste semi strutturate o con dei colloqui anche informali. Attraverso le narrazioni dei maltrattanti, e dei sex offender in particolare (Ievins, A., Crewe, B., 2015; Schwaebe, 2005), si possono definire le interazioni violente, la costruzione del mondo sociale ineguale, le neutralizzazioni e i meccanismi di disimpegno morale (Matza, Sykes, 1957, 1961; Bandura, 2017). Dopo gli incontri, e relazionandosi con le altre professionalità presenti nella struttura detentiva, si potranno individuare i modelli di intervento più adatti per ogni uomo violento.

Proprio la comprensione delle dinamiche di interazione violente è la chiave per decodificare il mondo sociale diseguale dei maltrattanti, compresi i modelli di disuguaglianza si può intervenire e cercare un percorso di uscita dalla violenza. Il trattamento che inizi in forma intramuraria, e continui all'esterno della struttura, può aumentare la possibilità che questi uomini non incorrano nella recidiva.

14.1 *La sanzione come strumento di responsabilizzazione dell'autore di reato in contesto carcerario*

In questa prospettiva, la violenza di genere viene trattata come un fatto-reato, in cui la sanzione riveste un ruolo importante anche sul piano simbolico, evidenziando come l'abuso sia un reato che comporta una responsabilità penale. (Garbarino, Giulini, 2023).

La sanzione serve a portare l'autore del reato ad una presa di coscienza riguardo alla gravità delle proprie azioni. Attraverso un percorso di riflessione critica, i detenuti sono incoraggiati a comprendere l'impatto del loro comportamento sulle vittime e sulla società. L'avvio di questo processo di consapevolezza rappresenta il primo passo verso l'assunzione di responsabilità personale, un elemento essenziale per il cambiamento comportamentale. Attraverso la comprensione delle conseguenze legali e personali delle proprie azioni, la sanzione può contribuire a ridurre il rischio di recidiva. I partecipanti ai programmi trattamentali sono

incoraggiati a sviluppare nuove strategie per affrontare conflitti e stress, evitando il ricorso alla violenza. La sanzione svolge un ruolo simbolico importante in quanto rappresenta il riconoscimento pubblico del danno arrecato alle vittime. Essa trasmette un messaggio chiaro che la violenza di genere è inaccettabile e che comporta conseguenze concrete.

Nel programma del CIPM Campania, la sanzione penale è integrata all'interno di un percorso trattamentale che combina interventi clinico-criminologici e psicologici, educativi e anche espressivi. Questo approccio consente di affrontare la violenza di genere a diversi livelli, supportando i detenuti nel loro percorso di cambiamento e reinserimento sociale. Attraverso sessioni di trattamento individuale e di gruppo, i partecipanti sono guidati nel riconoscere e modificare i comportamenti violenti, sviluppando una maggiore empatia e competenze sociali positive.

14.2 Il trattamento degli autori di reati di genere: l'esperienza del CIPM Campania APS negli Istituti Penitenziari della regione. Interventi clinico-criminologici per la riduzione della recidiva tramite un approccio integrato e multidisciplinare

La reintegrazione nella società di autori di reati di genere rappresenta una sfida complessa e cruciale per la tutela delle vittime, della sicurezza pubblica e per il benessere della comunità. La recidiva in questo ambito ha conseguenze gravi, non solo per le potenziali vittime, ma anche per l'intero tessuto sociale. Pertanto, è stato fondamentale per noi sviluppare e implementare interventi volti a contrastare la reiterazione delle condotte lesive e favorire il reinserimento pacifico degli autori di reati sessuali nella comunità. Dal 2022, il Cipm Campania sta promuovendo negli istituti penitenziari campani l'implementazione di un protocollo trattamentale operativo multidisciplinare. Attraverso bandi pubblicati dagli istituti penitenziari che ospitano sezioni dedicate agli autori di violenza di genere, stiamo collaborando con operatori giuridico-educativi per creare percorsi strutturati multidisciplinari con un orientamento criminologico-clinico, seguendo le linee guida sviluppate dal Cipm a Milano, in particolare presso l'Istituto di Milano Bollate.

Tra le caratteristiche peculiari del modello operativo del Cipm, va sottolineato l'approccio offerto dalla criminologia clinica, una disciplina ibrida che consente di affrontare il tema della violenza in modo complesso e articolato. I saperi e i metodi della psicologia clinica e della sociologia interazionista si confrontano

con le esigenze del diritto. In questa prospettiva, la violenza di genere viene trattata come un fatto-reato, in cui la sanzione riveste un ruolo importante anche sul piano simbolico, evidenziando come l'abuso sia un reato che comporta una responsabilità penale.

Secondo Giulini e Garbarino (2023: 287), le problematiche psicopatologiche che spesso connesse ai comportamenti abusivi non esentano l'autore del reato dal dover affrontare una pena. "La sanzione è determinante" perché tra gli altri aspetti essa pone dei limiti ai comportamenti socialmente accettabili. L'autore di reati di genere attraversa l'intero percorso penale arrivando fino al terzo grado di giudizio, difendendosi sul piano simbolico, da solo, con l'ausilio di distorsioni cognitive. In questo modo, l'autore del reato arriva a scontare la pena in carcere con una percezione alterata della realtà penalmente accertata, convincendosi di essere vittima del sistema giudiziario, della persona che ha subito l'abuso, o di qualche complotto. Questa convinzione lo porta a vivere la pena con una bassa consapevolezza dei suoi comportamenti violenti e in uno stato psicologico di forte stress e conflitto interiore. Tale mancanza di consapevolezza rimane congelata durante tutto il periodo della detenzione, impedendo un reale processo di riflessione e comprensione delle proprie azioni e delle loro conseguenze. Da evidenziare inoltre come questo modo di vivere e gestire la pena carceraria comporta il mantenimento dei livelli depressivi alti che possono sfociare, anche a causa delle particolari condizioni di protezione carceraria, in atti autolesivi e financo in tentativi di suicidio.

Per tali motivi, è essenziale affrontare le problematiche autodifensive durante il periodo di detenzione. È cruciale che l'autore del reato partecipi a percorsi di responsabilizzazione e alfabetizzazione emotiva, di cultura del consenso, comunicazione non violenta e gestione della rabbia. Questi percorsi sono volti a contrastare le distorsioni cognitive, che si manifestano attraverso la negazione del reato o la minimizzazione dei propri comportamenti abusivi. Attraverso programmi mirati, i detenuti possono sviluppare una maggiore consapevolezza delle loro azioni e delle loro conseguenze, oltre a una maggiore padronanza dei propri comportamenti. Questi percorsi aiutano i detenuti a riconoscere la propria responsabilità, favorendo così la modifica dei comportamenti violenti. Inoltre, tali interventi sono fondamentali per ridurre il rischio di recidiva. Fornendo strumenti adeguati a comprendere e gestire le proprie emozioni, si promuove un reinserimento sociale efficace, permettendo agli ex detenuti di reintegrarsi nella società in modo positivo e costruttivo.

I nostri interventi clinico-criminologici per i perpetratori sessuali, partono

dal modello di intervento sviluppato dall'equipe del Prof. Paolo Giulini presso il Carcere di Milano Bollate (Giulini, Xella, 2011).

Nei progetti realizzati negli istituti penitenziari campani non è stato ancora possibile implementare integralmente il modello del protocollo di lavoro a causa delle limitazioni imposte dalle richieste dei bandi e dalle possibilità logistiche offerte dagli istituti. Tuttavia, in collaborazione con le direzioni degli istituti e i responsabili delle aree giuridico-pedagogiche, sfruttando le opportunità offerte dai bandi di finanziamento, abbiamo proposto di avviare una fase pilota del programma di trattamento intensificato per autori di reati di genere. Questo programma mira alla creazione, se non delle Unità Trattamentali Intensificate (U.T.I.), almeno di percorsi di trattamento intensificato primari. In sostanza, abbiamo realizzato percorsi di sette mesi divisi in una fase preliminare di selezione dei detenuti e una fase trattamentale in cui sono stati proposti gruppi omogenei di trattamenti e percorsi individuali e di sostegno.

In un primo momento, sono stati avviati alcuni incontri formativi sul modello d'intervento del programma Bollate, tenuti da remoto con il responsabile operativo del progetto a Bollate, il Dott. Andrea Scotti. Durante questi incontri, Scotti ha illustrato e chiarito alcuni aspetti tecnici e metodologici dell'intervento sui detenuti.

Successivamente, Giulini ha fornito ulteriori dettagli sulle basi giuridiche nazionali e internazionali e sulle teorie criminologiche che supportano l'approccio clinico multidisciplinare. La sua presentazione ha evidenziato la necessità di un approccio integrato per affrontare efficacemente i comportamenti criminali dei perpetratori sessuali.

L'avvio della fase pilota nelle carceri campane ha rappresentato un passo significativo verso l'implementazione di un modello di intervento clinico-criminologico strutturato e multidisciplinare, per un trattamento efficace dei detenuti autori di reati di genere.

14.3 *Pianificazione e coordinamento*

I Progetti di Trattamento Intensificato (P.T.I.) sono stati svolti nella sua forma pilota e sono stati rivolti a un totale complessivo di 132 detenuti con reati legati alla violenza di genere.

Dodici detenuti autori di reati sessuali (violenza sessuale, pornografia minorenne) condannati in via definitiva dalla Casa Circondariale di *Vallo della Luca-*

nia (SA) scelti dopo colloqui su un numero di 30 detenuti ascoltati. Per il carcere di Carinola (CE) sono stati scelti 15 maltrattanti e 15 sex offender con i quali sono stati costituiti due gruppi per i maltrattanti e due gruppi per i sex offender. Presso il C.c. di Napoli Secondigliano sono state svolte due annualità del progetto trattamento intensificato. Per il primo anno 2022 Il progetto svolto presso la sezione Adriatico (sezione protetti per reati sessuali) del C.c. di Napoli Secondigliano ha visto coinvolti in totale 21 detenuti. Di questi, 13 hanno partecipato al percorso di trattamento clinico-criminologico intensificato secondo le linee del progetto proposto mentre gli altri 7, aggiunti durante lo svolgimento del progetto, quando il progetto era già in avanzamento sono stati trattati con colloqui individuali di sollecitazione al cambiamento; nel mese di novembre si è poi pensato di costituire per loro un gruppo a parte di preparazione al trattamento intensificato in previsione di un futuro progetto. Dopo gli incontri individuali i 13 partecipanti sono stati inseriti in due gruppi paralleli a orientamento clinico-criminologico. Entrambi i gruppi hanno poi partecipato ai gruppi di arteterapia. Tutti e 13 sono stati sottoposti a test psicodiagnostici e a griglie di valutazione criminologiche (Scid 5; Griglia di valutazione della negazione e minimizzazione (McKibben, 2001); Static 99-R e Stable 2007; Colloquio criminologico). Nella seconda annualità sono stati presi in carico al progetto 30 detenuti così suddivisi: un gruppo formato da 9 detenuti che avevano già partecipato al percorso del 2022 e che costituivano un gruppo avanzato di trattamento, due gruppi di nuovi detenuti formato da 9 e 7 detenuti e un gruppo ristretto presso il S.A.I di 4 detenuti.

Per quanto riguarda la C.c. di Napoli Poggioreale abbiamo avuto in carico 19 detenuti autori di reati sessuali detenuti nel reparto Venezia. Nel bando, inoltre, si faceva richiesta di trattare anche i detenuti maltrattanti distribuiti in quasi tutti i reparti dell'Istituto. Ciò ha comportato delle difficoltà nell'attuazione del protocollo di lavoro essendo di fatto promiscui. La distribuzione è la seguente:

Detenuti maltrattanti definitivi	N.
Detenuti complessivi assegnati a inizio progetto	50
Detenuti che hanno concluso il percorso	11
Detenuti ritenuti non adatti al percorso	5
Detenuti che hanno rinunciato o rifiutato o altro	15
Detenuti che sono stati tradotti	19

Il progetto per i maltrattanti, come si diceva, ha incontrato significative difficoltà a causa della dispersione dei detenuti autori di maltrattamenti che erano

distribuiti in vari reparti dell'Istituto e non legati alla permanenza in istituto a motivo del progetto. Questa frammentazione ha impedito di seguire il programma secondo le fasi previste. Di conseguenza, si è deciso di concentrarsi principalmente su colloqui individuali con ciascun detenuto. Questi incontri hanno avuto come obiettivi principali lavorare sulla motivazione al cambiamento e affrontare la negazione del reato come meccanismo di protezione da comportamenti difficilmente accettabili socialmente e personalmente, cercando di suscitare in loro un processo di consapevolezza e responsabilizzazione rispetto ai comportamenti violenti.

Il trattamento proposto attraverso bandi di istituto ha tenuto conto delle richieste specifiche e delle esigenze legate all'Osservazione Scientifica della personalità dei detenuti (art. 13 della legge 26 luglio 1975 n. 354 O.P.). Nonostante queste necessità, i presupposti di fondo del programma sono stati salvaguardati, offrendo ai detenuti l'opportunità di avviare la comprensione dei propri comportamenti abusivi, avviando una ridefinizione e modificazione degli stessi considerando il significato attribuito a determinati aspetti della loro esistenza. Inoltre, il programma ha rappresentato un'occasione di avvio per rielaborare il proprio reato, per cominciare a comprendere appieno le dinamiche dei loro comportamenti e le conseguenze che esse producono sulla vittima.

L'equipe trattamentale è stata composta da diverse figure professionali, tra cui criminologi, psicologi, psicodiagnosti e un arteterapeuta. Ogni gruppo trattamentale è stato condotto da due specialisti uno in criminologia e uno in psicologia. Questo approccio multidisciplinare ha permesso di affrontare il trattamento da molteplici angolazioni, garantendo un percorso di recupero articolato e integrato per il detenuto. Sono stati attuati inoltre laboratori di autobiografia tenuti da specialisti in autobiografia e gruppi a carattere espressivo e gruppi di attività motorie tenuti da arteterapeuti ed esperti in scienze motorie.

14.4 Le varie fasi del trattamento

Di seguito riportiamo il piano di lavoro utilizzato durante i percorsi trattamentali:

A) Consapevolezza del reato

- avviare la comprensione della gravità e le conseguenze del proprio comportamento;

- avviare l'analisi del contesto e delle circostanze che hanno portato al reato;
 - esplorare le dinamiche di potere e controllo nel reato commesso.
- B) Responsabilizzazione Personale
- avviare e proporre l'assunzione la piena responsabilità delle proprie azioni;
 - riconoscere il danno causato alle vittime e alla comunità;
 - distinguere tra scuse e giustificazioni inaccettabili.
- C) Empatia verso le Vittime
- avviare lo sviluppo di forme di empatia e comprensione del trauma subito dalle vittime;
 - avviare il riconoscimento dell'impatto a lungo termine della violenza sulle vittime.
- D) Modelli di comportamento alternativi
- avviare l'Identificazione di comportamenti alternativi e non violenti;
 - apprendere tecniche di autocontrollo e gestione dei desideri sessuali;
 - promuovere relazioni sane e rispettose.
- E) Educazione Sessuale e Affettiva
- Informazioni corrette e complete sulla sessualità e le relazioni affettive;
 - Sfidare miti e stereotipi legati alla sessualità e ai ruoli di genere;
 - Promuovere una comprensione sana e rispettosa del consenso.
- F) Strategie di Prevenzione della Recidiva
- Identificare i fattori di rischio e i segnali di allarme di potenziali recidive;
 - Pianificare strategie di prevenzione e gestione del rischio;
 - Creare un piano di supporto post-rilascio per mantenere i progressi fatti.
- G) Supporto Psicologico
- Accesso a consulenza psicologica e trattamenti individuali specializzati;
 - Partecipazione a gruppi di supporto per condividere esperienze e strategie;
 - Lavorare sui traumi personali e le problematiche di fondo.
- H) Miglioramento delle Competenze Sociali
- Sviluppare abilità sociali e comunicative efficaci;
 - Promuovere l'assertività e la capacità di negoziazione nelle relazioni;
 - Lavorare su tecniche di gestione della rabbia e dello stress.
- I) Riflessione e Autoconsapevolezza
- incoraggiare la riflessione personale sulle proprie azioni e scelte;
 - facilitare l'autoconsapevolezza e la crescita personale;
 - esplorare le proprie credenze e valori rispetto alla sessualità e alle relazioni.
- Il percorso di trattamento proposto si è dimostrato non solo un luogo di cura

e trasformazione, ma anche uno spazio dove i detenuti hanno potuto acquisire e sperimentare nuove modalità di interazione e relazione. Inoltre, ha offerto all'equipe l'opportunità di condurre un lavoro di osservazione e revisione continua, permettendo così di aggiornare e modificare costantemente il programma stesso, soprattutto in vista di una completa attuazione del programma trattamentale del CIPM.

Conclusioni

Per il nostro approccio è essenziale affrontare le problematiche autodifensive durante il periodo di detenzione. È cruciale che l'autore del reato partecipi a percorsi di responsabilizzazione e alfabetizzazione emotiva, di cultura del consenso, comunicazione non violenta e gestione della rabbia. Questi percorsi sono volti a contrastare le distorsioni cognitive, che si manifestano attraverso la negazione del reato o la minimizzazione dei propri comportamenti abusivi. Attraverso programmi mirati, i detenuti possono sviluppare una maggiore consapevolezza delle loro azioni e delle loro conseguenze, oltre a una maggiore padronanza dei propri comportamenti. Inoltre, tali percorsi aiutano i detenuti a riconoscere la propria responsabilità, favorendo così la modifica dei comportamenti violenti. Questi interventi sono fondamentali per ridurre il rischio di recidiva. Fornendo strumenti adeguati a comprendere e gestire le proprie emozioni, si promuove un reinserimento sociale efficace, permettendo agli ex detenuti di reintegrarsi nella società in modo positivo e costruttivo.

Bibliografia

- BANDURA A., *Disimpegno morale. Come facciamo del male continuando a vivere bene*, Erickson, Trento 2017.
- BOURDIEU P., *Il dominio maschile*, Feltrinelli, Milano 1998.
- IEVINS, A., CREWE, B., 'Nobody's better than you, nobody's worse than you': *Moral community among prisoners convicted of sexual offences*. *Punishment & Society*, 17(4), 2015, pp. 482-501.
- BOURDIEU P., *Per una teoria della pratica: con tre studi di etnologia cabila*, Raffaello Cortina Editore, Milano 2003.
- CARRARO L., CASTELLI L., MATTEOLI S., PASCOLETTI E., GAWRONSKI B., *Di padre in figlio. La trasmissione degli stereotipi di genere all'interno della famiglia*, in «Psicologia sociale, Social Psychology Theory & Research», 2, 2011, pp. 153-170.
- COLLINS R., *Violenza. Un'analisi sociologica*. Rubettino, Soveria Mannelli 2014.
- CONNEL W. R., *Questioni di genere*, il Mulino, Bologna 2006.
- CONSIGLIO D'EUROPA, *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, 2011.
- GARBARINO E., GIULINI P. *La sanzione come strumento di responsabilizzazione nel trattamento dei reati di genere*, in Milani, P. e Grumi, S. (eds.), *Psicologia della violenza di genere*, Vita e Pensiero, Milano 2023.
- GIULINI P., *Principi ispiratori e premesse teoriche del progetto di trattamento per autori di reati sessuali "Unità di Trattamento Intensificato" presso la casa di reclusione di Bollate*, in Ciappi S., Palmucci V., Scala P., Toccafondi I., (a cura di), *Aggressioni sessuali. Dal carcere alla società: ipotesi e strategie di trattamento*, Giuffrè, Milano, 2006.
- GIULINI P., VASSALLI AL., DI MAURO S., *Un detenuto ibernato: l'autore di tra tutela dei diritti e prospettive di difesa sociale*, in Gatti U., Gualco B. (a cura di) *Carcere e territorio*, Giuffrè, Milano, 2013.
- GIULINI P., XELLA C. M., *Buttare la chiave? La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali*, Raffaello Cortina, Milano 2011.
- GOFFMAN E., *Il rituale dell'interazione*, il Mulino, Bologna 1988.
- MATZA D., SYKES G., *Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency*. *American Sociological Review*, 1957.
- MATZA D., SYKES G., *Juvenile Delinquency and Subterranean Values*. *American Sociological Review*, 1961.
- MILANI L., GRUMI S., *Psicologia della violenza di genere*, Vita e Pensiero, 2023, p. 287
- SANNELLA A., *La violenza tra tradizione e digital society. Una riflessione sociologica*, FrancoAngeli, Milano 2017.
- SCHWABE, C., *Learning to pass: Sex offenders' strategies for establishing a viable identity in the prison general population*. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 49(6), 2005, 614-625.
- VENTIMIGLIA C., *La fiducia tradita, storie dette e raccontate di partner violenti*, FrancoAngeli, Milano 2002.

14. *Il trattamento intramurario dei sex offender. L'esperienza dei Cipm di Napoli*

WALBY S. ALLEN J., *The domestic violence, sexual assault and stalking: Findings from the British Crime Survey*, Home office Research study 276 development and statistics directorate, London 2004.

15. Il racconto della violenza di genere nei media italiani nel 2023

Doriana Cimmino

Premessa

La violenza di genere, in particolare quella maschile sulle donne, non è perpetrata da singoli uomini su singole donne. La violenza di genere è un fenomeno sociale, che vive e si nutre del racconto dei fatti di violenza, del racconto intorno ai fatti di violenza (Lakoff, 1973). Nella Convenzione di Istanbul¹, quando si definisce la “violenza nei confronti delle donne” si include “la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata”. Un racconto dei fatti o intorno ai fatti di violenza che dia una rappresentazione distorta degli avvenimenti o degli attori che vi prendono parte entra, quindi, a buon diritto, tra le pratiche di violenza. Un racconto colpevolizzante, sensazionalistico o addirittura emotivamente scabroso da parte degli strumenti di informazione (Lalli, 2020; Saccà, 2021) produce vittimizzazione secondaria (Mulley, 2001). La vittima si percepirà e verrà percepita dalla società a partire da elementi distorsivi e stereotipizzanti che infliggeranno ulteriore violenza.

In questo contributo propongo un’analisi linguistica quantitativa e qualitativa della comunicazione esplicita ed implicita (Sbisà, 2007, Lombardi Vallauri et al. in stampa) nell’informazione italiana, per sondare quale racconto pubblico della violenza di genere sia stato costruito nel 2023². L’ipotesi scientifica è che si riscontri una maggior attenzione ad evitare rappresentazioni stereotipizzanti. Si auspica che passi importanti come l’entrata in vigore in Italia nel 2013 (decreto 93/2013) della convenzione di Istanbul, l’introduzione del cosiddetto “codice rosso” nel 2019 (legge 69/2019) e la promozione di una raccolta di dati sistema-

¹ Si tratta, più precisamente, della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, approvata in Europa nel 2011.

² Per un esempio di analisi lessicale della narrazione della violenza di genere si vedano Abis-Orù (2016); per un’analisi guidata dagli impliciti si veda Cominetti-Bellotti (in stampa).

tica sui casi di violenza di genere (legge 53/2022) abbiano spinto anche i media a una maggiore consapevolezza del respiro sociale del fenomeno³.

15.1 *Fonti e dati*

L'analisi del racconto sulla violenza di genere proposta in questo contributo si basa su articoli pubblicati in quotidiani cartacei e online a tiratura nazionale o ad alta diffusione e su comunicati di agenzie di stampa e di fonti istituzionali. Vista la grande diffusione, questi mezzi di informazione hanno un'ottima probabilità di avere un grande impatto sull'opinione pubblica. In questo modo, l'analisi permette di descrivere non solo, semplicemente, il racconto sulla violenza di genere, ma anche il racconto che abbia potenzialmente più risonanza.

Il dettaglio delle fonti selezionate è riportato nella tabella seguente:

Tab. 1 - Fonti selezionate per l'analisi del racconto sulla violenza di genere del 2023.

Quotidiani cartacei e online (+)	Avvenire+, Corriere della Sera+, Corriere dello Sport+, Il Dubbio+, Il Fatto Quotidiano+, Il Foglio+, Il Giornale+, Il Manifesto, Il Resto del Carlino+, Il Sole 24 Ore+, Italia Oggi+, La Gazzetta dello Sport, La Repubblica+, La Stampa+, La Verità, Libero+, L'Osservatore Romano+, TuttoSport+
Agenzie di informazione	Adnkronos, Ansa, Agensir, Agi, Agipress, AGR Agenzia Giornalistica Radiotelevisiva, AskaneWS, Dire, Italpress, LaPresse, Rai News
Fonti istituzionali	Anci, Federsanità, Governo italiano, Ministero degli Esteri, Ministero della Difesa, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e Finanze, Quirinale
Altre fonti Web	ilmattino.it, ilmessaggero.it, leggo.it, TPI News, FanPage, TgCom24

Come mostrato in tabella, ai quotidiani ad alta diffusione nazionale (come il *Corriere della Sera*, *La Repubblica*, ecc.), sono stati aggiunti quotidiani con una più modesta tiratura, cioè *Il Dubbio*, *Il Manifesto*, *Il Foglio*, *L'Osservatore Romano*. Nonostante abbiano una diffusione più contenuta⁴, questi quotidiani rappresentano voci interne all'opinione pubblica di diretta espressione partitica o d'indi-

³ Non accenno in questo contributo, perché il mio focus è la violenza di genere *tout court*, alle azioni volte a garantire uguali diritti e doveri tra uomini e donne, fondamentali per sradicare i motivi soggiacenti alla violenza. Se ne trova un bel sunto in Andreuccioli (2023).

⁴ I dati sulla diffusione provengono da ADS (Accertamenti Diffusione Stampa), risalgono al dicembre 2023, e possono essere consultati al link <https://www.adsnotizie.it/Dati/Index>.

rizzo ideologico specifico, che sarebbe svantaggioso ignorare in un'analisi attenta del panorama culturale e sociale italiano. Per lo stesso motivo, oltre alla versione online dei quotidiani nazionali, sono state prese in considerazione fonti web ad alta diffusione⁵ o di grande impatto presso l'opinione pubblica, come FanPage, leggo.it, TPI News e TgCom24. Infine, l'inclusione di comunicati di agenzie di stampa e di fonti istituzionali è volta a garantire la presenza di fonti imparziali, generalmente puramente informative e prive di opinionismi.

A partire da queste fonti, i dati sono stati acquisiti dalle rassegne stampa di tutti i giorni del 2023 forniti dall'agenzia VoloPress. Le notizie della rassegna stampa sono state pre-processate automaticamente ricercando la parola chiave "violenza di genere". La base di dati per le analisi è costituita quindi da tutti gli articoli pubblicati dalle fonti in Tab. 1 nel 2023 che contengono, almeno una volta, la locuzione "violenza di genere". Il totale degli articoli selezionati automaticamente è 3.824. I grafici che mostrano le analisi quantitative che propongo di seguito sono stati creati grazie all'app web MyVoloPress; anche le analisi qualitative sono state supportate dallo stesso strumento di consultazione.

15.2 Dove e quando si parla di violenza di genere

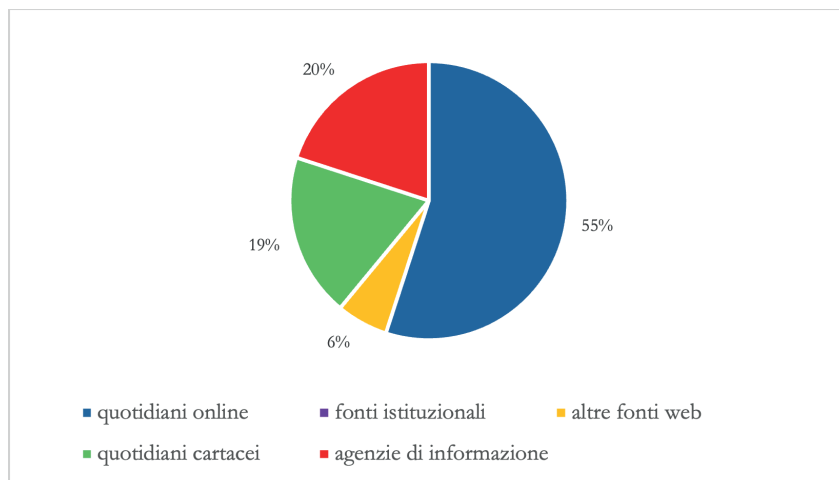
Per orientarsi nell'analisi del racconto sulla violenza di genere promosso dai quotidiani italiani nel 2023, è utile acquisire innanzitutto delle coordinate spazio-temporali. In altre parole: dove e quando si parla di violenza di genere?

Per rispondere alla prima domanda, ho voluto sondare in quali tipologie di fonti sia stata utilizzata maggiormente la parola chiave "violenza di genere". Come mostra il grafico seguente, più della metà del totale delle occorrenze è registrata nella versione online dei quotidiani a diffusione nazionale (2098 occorrenze), mentre le altre tipologie di fonti nominano esplicitamente l'argomento con relativa parsimonia (765 occorrenze per le agenzie di informazione, 733 occorrenze per i quotidiani nazionali cartacei, 224 nelle ulteriori fonti web e 4 nelle fonti istituzionali).

Il motivo del notevole scarto quantitativo è senz'altro riconducibile alla pratica del *clickbaiting*, che aumenta i casi in cui la parola chiave compare nel titolo dell'articolo o nel corpo del testo dei quotidiani online. Nei dati che ho analizzato, gli articoli esca sono spesso poco più lunghi di un trafiletto e non consentono al lettore di comprendere appieno la notizia o di formarsi un'opinione. I toni che

⁵ I dati provengono da Audiweb (di Audicom), risalgono al dicembre 2023, e possono essere consultati al sito <https://www.audiweb.it/> effettuando il login.

Graf. 1 - Tipologie di fonti in cui viene utilizzata la locuzione “violenza di genere” nel 2023.



Fonte: MyVoloPress

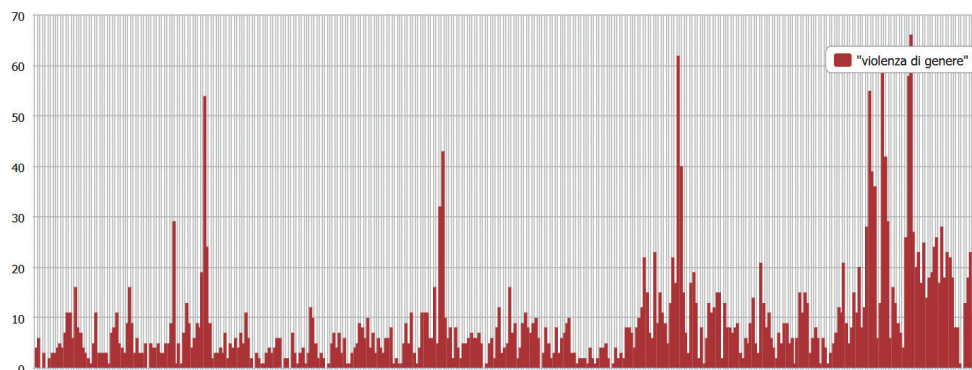
vengono utilizzati, inoltre, costruiscono una narrazione individualistica, in cui sono messi in primo piano i sentimenti dei singoli attori della vicenda piuttosto che la discussione sociale sul tema. Esempiare è il titolo seguente, in cui addirittura per riportare le dichiarazioni di voto alla Camera viene costruito uno scenario ricco di pathos.

(1) Violenza di genere, la deputata del M5s in lacrime: “Conosco questo dramma, l’ho vissuto” (ilfattoquotidiano.it, 7 settembre)

Per rispondere alla seconda domanda, riguardante le coordinate temporali del fenomeno, ho scelto di osservare la frequenza d’uso della locuzione “violenza di genere” in tutte le fonti analizzate, lungo l’arco dell’intero anno. Nel grafico seguente (Tab. 1), sull’asse delle ascisse sono rappresentati i singoli giorni dell’anno, mentre sull’asse delle ordinate è rappresentato il numero delle occorrenze della locuzione.

I risultati mostrano che la parola “violenza di genere” è stata utilizzata, in media, da non più di 20 fonti al giorno; tuttavia, in alcune date sono osservabili dei picchi di frequenza. In particolare, l’8 marzo, l’8 giugno, il 7 settembre, il 20, il 25, e il 26 novembre, il 5 e 6 dicembre si parla di violenza di genere in più di 40 fonti al giorno, fino ad un massimo di 66. È facile ipotizzarne i motivi. L’8 marzo e il 25 novembre ricorrono, rispettivamente, la Festa della Donna e

Graf. 2 - Quando si parla di più violenza di genere nel 2023 nelle fonti selezionate.



Fonte: MyVoloPress

la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'8 giugno si è discusso del decreto-legge denominato "legge sul femminicidio", approvato il giorno precedente dal Governo, volto a rafforzare le misure preventive contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, sulla scia dell'omicidio di Giulia Tramontano (27 maggio). Il 7 settembre è legato all'omicidio di Marisa Leo, avvenuto il giorno prima. Infine, il 20 novembre ed il 5 e 6 dicembre sono date chiave nell'omicidio di Giulia Cecchettin. È plausibile supporre quindi che in concomitanza con questi avvenimenti – cioè, alcuni femminicidi, ricorrenze celebrative e provvedimenti istituzionali – gli organi di informazione siano stati più attenti alla tematica della violenza di genere. Nei prossimi paragrafi mostrerò, con un'analisi qualitativa, come questi eventi siano associati alla violenza di genere.

15.3 Come si parla di violenza di genere e femminicidi

Per comprendere quale importanza ricopra il concetto di violenza di genere nelle notizie di femminicidio del 2023, ho analizzato il ruolo della locuzione "violenza di genere" nel tessuto argomentativo delle notizie. In particolare, ho valutato se gli articoli tendessero a tematizzare i femminicidi come parte del fenomeno sociale e culturale della violenza di genere, oppure se, al contrario, proponessero un racconto episodico di quei casi. L'idea alla base dell'analisi è che un racconto episodico prevenga una comprensione e una presa di coscienza

profonda del fenomeno da parte dei lettori e quindi dei cittadini e che sia quindi auspicabile, invece, un racconto dei femminicidi che prenda in considerazione i fattori sociali e culturali⁶. Purtroppo, l'analisi linguistica dei dati evidenzia che la presenza del tema della violenza di genere nel racconto dei femminicidi del 2023 non è pertinente nella struttura del testo, anzi, si rivela nella maggior parte dei casi estrinseca o assente.

Fa eccezione il caso di Giulia Tramontano: nelle 78 occorrenze presenti nel corpus, l'omicidio è inquadrato all'interno della cornice più ampia della violenza di genere. Gli articoli propongono un'analisi dell'omicidio come frutto della mancata educazione affettiva degli uomini, della loro tendenza al controllo e del mancato riconoscimento dell'individualità della donna. Prendiamo il passo seguente, parte di una lunga intervista di Elisa Messina a Fabio Roia, chiamato a proporre un'analisi generale dell'accaduto in quanto esperto di violenza di genere.

(2) «[...] facciamo capire agli uomini che non devono aggredire e insultare le donne, che devono rispettare la loro autonomia [...] e accettare la possibilità che i legami vengano interrotti anche in modo unilaterale». Fabio Roia, presidente vicario del Tribunale di Milano, esperto di violenza di genere, è netto nel definire la radice culturale di delitti recenti come quelli di Giulia Tramontano [...]. (corriere.it, 2 giugno)

Nell'intervista, il delitto di Giulia Tramontano è descritto dalla giornalista come appartenente alla schiera di femminicidi che trovano la propria "radice culturale" nel mancato rispetto dell'autonomia della donna. Viene quindi dato per scontato⁷, nell'argomentazione del testo, che questi delitti abbiano una radice culturale. Le parole di Roia puntano, inoltre, esplicitamente, al ruolo che l'educazione degli uomini gioca nella prevenzione di casi come quello di Giulia Tramontano.

Diversamente, il caso di Marisa Leo è più superficialmente e meno frequentemente associato alla violenza di genere. Nei 38 articoli che ne raccontano l'omicidio, il termine "violenza di genere" è usato in modo quasi casuale. Compare, infatti, solo perché Marisa Leo era molto attiva contro il fenomeno. Come esemplifica il passo seguente, la narrazione dell'omicidio è episodica e romanzata;

⁶ Si veda Boukes (2022) per un'analisi dell'effetto che questi due tipi di narrazione possono avere sulla responsabilizzazione dei cittadini e, in generale, sulla democrazia.

⁷ Tecnicamente, il contenuto che i femminicidi abbiano una radice culturale viene codificato implicitamente attraverso una presupposizione.

l'impegno stesso della vittima contro la violenza è sfruttato ai fini della spettacolarizzazione della notizia. Il fatto che Marisa Leo fosse impegnata nella lotta alla violenza di genere e ne sia finita vittima è definito paradossale e grottesco, al fine di suscitare una reazione morale ed emotiva nel lettore. Questa caratterizzazione è gravemente fuorviante almeno perché implica che ci sia una relazione di contrasto tra la lotta alla violenza e il rimanerne vittima; è ovvio che essere vittima di un femminicidio, non può dipendere dalle azioni che vengono intraprese dalla vittima stessa, ma è piena responsabilità dell'assassino⁸.

(3) Non accettava, non si rassegnava Angelo Reina, [...] l'ha uccisa, sparandole tre colpi. [...] Marisa Leo era madre di una bimba di quattro anni, manager di una cantina siciliana e [...] tra le promotrici del format "DXD Calici di Vita", contro la violenza di genere. Paradossale e grottesco che proprio lei sia stata vittima di quella violenza contro la quale ha lottato fino alla fine. (lastampa.it, 7 settembre)

Nella base di dati analizzata, la locuzione "violenza di genere" e il nome di Giulia Cecchettin compaiono insieme in 289 articoli. Questi sono stati distribuiti non solo attorno al giorno della scomparsa di Giulia e del suo assassino (11 novembre) e al ritrovamento del corpo della ragazza (18 novembre), ma anche attorno ai suoi funerali (5 dicembre). I mezzi di informazione registrano, nella maggior parte dei casi, con rispetto e precisione le reazioni della famiglia (in particolare della sorella Elena) e della società (con i commenti sui social media e le manifestazioni in suo ricordo). Le notizie raccolte narrano quindi non un discorso su Giulia, ma un discorso intorno a Giulia, che è soprattutto un racconto vero e proprio di violenza di genere in chiave sociale. Soprattutto, il 5 e il 6 dicembre non viene mai trascurato il legame che Gino Cecchettin fa tra la morte della figlia e le responsabilità sociali. Il merito non sembra essere, tuttavia, direttamente dei media, perché il discorso del padre, lucido, potente, consapevole, non poteva essere riportato in modo diverso. Rimane inoltre la tendenza alla romanticizzazione del racconto del rapporto tra vittima e assassino come due fidanzatini litigiosi, così come la presenza di titoli-clickbait, come quelli che invitano a seguire in diretta il funerale, che hanno ampiamente spettacolarizzato il caso (Fig.1).

⁸ Tecnicamente, la parola paradosso attiva l'implicazione conversazionale che ci sia un contrasto tra i due fatti. Inoltre, il mettere in relazione le due azioni attiva la presupposizione che, poiché Marisa era attiva contro la violenza di genere, avrebbe dovuto essere attiva per salvarsi dall'esserne vittima.

Fig. 1 - ilfattoquotidiano.it 5 dicembre



Se nei casi descritti è possibile rintracciare un qualche legame (pertinente o estrinseco che sia) con la violenza di genere, per gli altri femminicidi del 2023, il ruolo dei mezzi di informazione analizzati è preoccupantemente marginale nel denunciare i casi di femminicidio come fenomeno sociale⁹. Quantitativamente, sono solo 10 (sui 41 ricercati nei dati) i casi in cui viene fatto riferimento esplicito alla violenza di genere. Qualitativamente, pochissimi casi sono inquadrati in un'ottica sociale in maniera pertinente (come, ad esempio, quelli di Anna Scala, Rossella Nappini e Concetta Marruocco). È plausibile quindi supporre che questi omicidi siano stati derubricati a conflitti di coppia, romanticizzati e spettacolarizzati, come denunciano alcuni articoli contenuti nella base di dati analizzata¹⁰, che, seppur sparuti, danno l'idea che il futuro della narrazione dei femminicidi possa evolvere.

⁹ Per ottenere questo dato ho preso in considerazione tutti gli articoli che citassero esplicitamente la violenza di genere nel 2023 (cfr. § 2 per la descrizione dei dati analizzati), in cui occorressero i nomi di 41 vittime di femminicidio, sulla base della lista consultabile a questo sito: <https://femminicidioitalia.info/lista/2023>.

¹⁰ Si veda ad esempio l'articolo dal titolo "Martina Scialdone non è stata uccisa dall'indifferenza, ma da un uomo violento" (FanPage, 17 gennaio).

15.4 *Come si parla di violenza di genere quando si festeggiano le donne*

In occasione della Giornata internazionale della donna, 8 marzo, e nella Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, 25 novembre, l'analisi quantitativa evidenzia picchi di uso della locuzione "violenza di genere" (§3, Graf. 2). La maggior parte degli articoli che cita il fenomeno propone contenuti rispettosi della sua gravità. Sono presenti non solo notizie riguardanti manifestazioni per i diritti delle donne, ma anche analisi approfondite delle cause della violenza, rivolte, ad esempio, alla diffusione degli stereotipi di genere durante l'adolescenza (si veda "Adolescenti, troppa confusione sui ruoli" di Davide Lacangellera per Agipress). Tuttavia, non è marginale la tendenza alla vacuità promozionale dell'impegno di imprese e istituzioni contro la violenza di genere. Si veda, ad esempio, la notizia seguente, che riporta l'offerta di una società di micromobilità.

Fig. 2 AGR, 8 marzo



La società, in occasione della ricorrenza dell'8 marzo, ha incrementato la propria flotta di monopattini in un quartiere romano (definito, erroneamente, "periferico") offrendo una corsa gratuita alle donne. L'articolo mette in luce la soddisfazione delle istituzioni: l'assessore ai Trasporti, alla Mobilità Sostenibile, alle Pari Opportunità del XIV Municipio di Roma, Olimpia Troili dichiara:

“non possiamo che rallegrarci del fatto che si svolgano iniziative che coniugano il tema delle pari opportunità con quello della mobilità sostenibile”. La trovata promozionale è quindi definita implicitamente come un’iniziativa meritoria¹¹; tuttavia, l’impatto reale dell’iniziativa contro la violenza sulle donne non è argomentato esplicitamente, in quanto non vengono forniti dati o spiegazioni di sorta. Questo tipo di comunicazione è molto pericolosa perché assomiglia molto al *pinkwashing*, cioè alla diffusa pratica di aziende a dichiarare il proprio sostegno alla causa della parità di genere senza poi effettivi riscontri nella realtà o, addirittura, mantenendo una condotta incoerente.

Sono infine molteplici le notizie che riportano iniziative delle istituzioni a favore delle donne. Nel prossimo paragrafo propongo un’analisi del racconto sulla violenza di genere che queste trasmettono alla società.

15.5 *Come parlano di violenza di genere le istituzioni*

L’8 giugno costituisce l’ultimo picco di occorrenze della locuzione “violenza di genere” registrato nella base di dati a mia disposizione. Il motivo per l’aumento di interesse è, come ipotizzato, l’approvazione del decreto-legge denominato “legge sul femminicidio” del 7 giugno. I media analizzati restituiscono un dibattito tra le forze politiche dai toni distesi, nonostante si riconoscano alcune posizioni divergenti. Pochi articoli, tuttavia, entrano nel dettaglio del decreto o propongono un’analisi delle conseguenze sociali dei provvedimenti. Dal punto di vista argomentativo, ciò che è ritenuto centrale è quindi, piuttosto, il retroscena politico.

In generale, in tutti gli articoli del 2023 in cui compaiano dichiarazioni politiche e istituzionali che nominano la violenza di genere, vengono privilegiati aspetti poco centrali in un dibattito culturale informato sul tema. Le fonti istituzionali che ho considerato (si veda la Tab. 1) utilizzano la locuzione “violenza di genere” solo due volte in tutto l’arco del 2023; ciò significa che la posizione istituzionale non è espressa chiaramente attraverso i canali di comunicazione ufficiali, ma è affidata ai media. Le dichiarazioni ufficiali sono inoltre spesso distorsive della realtà del fenomeno della violenza di genere o della figura della donna. Prendiamo, ad esempio, la dichiarazione della presidente del Consiglio

¹¹ Tecnicamente, attraverso una descrizione indefinita con referenza anaforica.

Giorgia Meloni in occasione del ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin. Su X, commento poi riportato da varie testate, la presidente afferma:

(4) “Ogni singola donna uccisa perché colpevole di essere libera è una aberrazione che non può essere tollerata e che mi spinge a proseguire nella strada intrapresa per fermare questa barbarie” (X, Giorgia Meloni, 19 novembre)

Nel messaggio della premier, è comunicato esplicitamente che i femminicidi sono un’aberrazione e, implicitamente¹², che si tratta di una barbarie. Il fenomeno della violenza di genere è descritto quindi come una deviazione dall’ordine normale delle cose. Questo non è in linea con l’auspicata presa di responsabilità collettiva che la violenza di genere sia uno dei “meccanismi sociali cruciali” di dominio e discriminazione delle donne (come recita il testo della Convenzione di Istanbul).

Non sembra cavarsela meglio l’opposizione, con Elly Schlein, che in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne definisce la violenza di genere una “mattanza”. L’uso di questa metafora implica che la donna sia inerme come i tonni di una tonnara. Se è vero che gli assassini sono brutali come la pesca con gli arpioni, è anche vero che dipingere le donne come prede può ricadere nel paradigma della vittimizzazione della donna. Le donne possono essere vittime di femminicidi perché hanno subito rapporti sociali malati con gli uomini che hanno incontrato, non perché la loro natura sia fragile e il loro comportamento manipolabile come nella caccia ai tonni.

Conclusioni

La mia ipotesi iniziale, inseparabile in realtà dall’auspicio personale di tutti, che si potesse riscontrare nel 2023 una maggior attenzione ad evitare rappresentazioni stereotipizzanti della violenza di genere nei media italiani, non sembra del tutto confermata. Le analisi linguistiche quantitative e qualitative dei detti e dei non detti del racconto sulla violenza di genere hanno evidenziato che, in occasione di alcuni femminicidi e delle ricorrenze celebrative della donna, alcuni mezzi di informazione analizzati hanno evidenziato la portata sociale del fenomeno

¹² Tecnicamente, attraverso una descrizione definita anaforica.

e hanno sottolineato l'importanza di una risposta sociale responsabile. Complessivamente, il ruolo dei mezzi di informazione in una narrazione consapevole dei femminicidi appare preoccupantemente marginale. Del tutto inadeguata e distorsiva è infine apparsa la narrazione delle istituzioni, manchevole dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo.

Bibliografia

- ABIS S. - ORRÙ P., *Il femminicidio nella stampa italiana: un'indagine linguistica*. Gender/ Sexuality/Italy 3: 18-33, 2016.
- ANDREUCCIOLI C. *Senza distinzione di sesso. Il cammino delle donne italiane verso la parità dalla Costituzione a oggi*. Ufficio valutazione impatto, Senato della Repubblica, 2023.
- BOUKES M., *Episodic and thematic framing effects on the attribution of responsibility: The effects of personalized and contextualized news on perceptions of individual and political responsibility for causing the economic crisis*. The International Journal of Press/Politics 27(2): 374-395, 2022.
- COMINETTI F. - BELOTTI F., *Giulia Cecchettin's femicide in Italian online press. How headlines changed the narrative, if they did at all...*, in stampa.
- LAKOFF, R., *Language and Woman's Place*, Language in Society 2(1): 45-80, 1973.
- LALLI, P. (a cura di). *L'amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali, politiche*. Il Mulino, Bologna, 2020.
- LOMBARDI VALLAURI E. - COMINETTI F. ET AL., *The IMPAQTS project. Achievements, results and future perspectives*. In LOMBARDI VALLAURI, E. - CIMMINO, D. ET AL. (a cura di) *Implicit Manipulation in Public Discourse: Quantitative and Qualitative approaches*. De Gruyter Mouton, Mouton Series in Pragmatics, in stampa.
- MULLEY, K., *Victimized by the Media*. Criminal Justice Matters, 43(1), 30-31, 2001.
- SACCÀ, F., *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*. FrancoAngeli, Milano, 2021.
- SBISÀ, M., *Detto non detto*. Laterza, Roma/Bari, 2007.

16. Fasi evolutivamente sensibili nella genesi della violenza di genere. Infanzia e adolescenza quali determinanti significative.

Maria Luisa Iavarone, Giulia Russo, Chiara Scuotto

Premessa

Il presente contributo indaga il ruolo che ha la qualità dell'attaccamento primario (rapporto madre-figlio) per la costruzione dello stile affettivo in età adulta¹; evidenze consolidate in letteratura confermano che, aver sperimentato specifici stili di attaccamento nel corso dell'infanzia, può costituire pregiudizio nella capacità di esercizio di una affettività sana in età adulta. Tali osservazioni sono supportate da evidenze di studi che hanno rilevato più elevati livelli di aggressività e violenza, fisica e psicologica nelle coppie ove, uno o entrambi i partners, presentavano un attaccamento insicuro (Wilson *et alii.*, 2013).

Analogamente, anche altre fasi di sviluppo, sembrano avere un ruolo significativo nella determinazione di tali condotte, quando cioè il maschio in pre-adolescenza e adolescenza verifica progressive condizioni di autonomia e differenziazione. Le criticità connaturate a queste delicatissime fasi di sviluppo si associano a quelle legate a pregresse condizioni di attaccamento insicuro, sperimentate nel corso della prima e della seconda infanzia; tali congiunte criticità costituiscono un fattore di rischio correlato per la messa in atto di condotte violente, anche in riferimento all'uso di sostanze psicoattive e psicofarmaci, associate ad altre forme di dipendenza (alcool, droghe, ludopatie, pornografia digitale, ecc.). Entrambe le osservazioni, riferite ad infanzia e adolescenza, si collocherebbero, dunque, lungo un *continuum* evolutivo che avrebbe origine proprio nell'infanzia. Il razionale che sostiene l'analisi del presente articolo è confermato anche nell'ambito di una indagine empirica, svolta all'interno del Carcere di Secondigliano che detiene la maggior presenza di *sex offender* dell'intero Paese (103 detenuti al 3/11/24).

¹ Il contributo è stato realizzato in stretta collaborazione tra le autrici. Agli esclusivi fini di attribuzione della stesura dei paragrafi, la responsabilità del *paragrafo* 1 a Chiara Scuotto; il *paragrafo* 2 a Maria Luisa Iavarone; il *paragrafo* 3 a Giulia Russo, l'abstract e le conclusioni sono il prodotto di un lavoro congiunto tra le autrici.

In conclusione, la risposta alla violenza di genere in Italia, dato di fortissimo allarme criminale e sociale, va trovata soprattutto attraverso un lavoro di prevenzione educativa rivolto in particolare alle madri che educano figli maschi.

Da qui l'utilità di investire in politiche ed interventi nel campo dell'*empowerment* al materno per lo sviluppo di risorse, soprattutto di madri in condizioni di scarse possibilità economiche e culturali. La presente riflessione, lungi dal voler apparire come un'analisi volta ad attribuire alle madri una sorta di "stigma di colpevolezza", ha lo scopo, al contrario, di sottolineare quanto l'infanzia e l'adolescenza costituiscano tappe di sviluppo sensibili nella determinazione del fenomeno.

16.1 Il ruolo dei modelli di attaccamento nella prima e nella seconda infanzia nella genesi della violenza

Evidenze consolidate in letteratura confermano che, aver sperimentato specifici stili di attaccamento nel corso dell'infanzia, può costituire pregiudizio nella capacità di esercizio di una affettività sana in età adulta. Tali osservazioni sono supportate da evidenze di studi che hanno rilevato più elevati livelli di aggressività e violenza, fisica e psicologica nelle coppie ove, uno o entrambi i partner, presentavano un attaccamento insicuro (Wilson et al., 2013).

La violenza di genere, nonostante gli sforzi legislativi e di sensibilizzazione, è ancora un dato di notevole allarme sociale e criminale, soprattutto nella sua più grave degenerazione: il femminicidio. Tale fenomeno costituisce, spesso, l'esito finale di precedenti forme di prevaricazione e violenza, manifestate in diversi modi, più o meno espliciti, dovendo essere indagato non solo in riferimento alle variabili sociali e culturali, che concorrono alla sua genesi, ma, anche, analizzando lo sviluppo individuale, cognitivo e socioaffettivo dell'autore del reato, così come della vittima dello stesso.

Coerentemente a questa prospettiva, l'attaccamento primario (madre-figlio) e i rapporti affettivi sperimentati in ambito familiare, risultano essere un aspetto estremamente rilevante per sviluppo individuale, in relazione alla maturazione di abilità sociali e relazionali, che permettono di costruire relazioni sane in età adulta. In particolare, il "legame di attaccamento" si sviluppa fin dalla nascita verso il caregiver e rappresenta un rapporto affettivo intimo e costante tra due persone (caregiver-madre e bambino) che lega entrambi i membri garantendo loro vicinanza, protezione, sicurezza e fiducia (Bowlby, 1969). Durante le prime

interazioni con il caregiver, il bambino sviluppa previsioni su come questi risponderà alle sue richieste di conforto e cura che strutturano modelli mentali e rappresentazioni di sé, degli altri e delle relazioni che influenzano la personalità (Simpson & Rholes, 2010). Inizialmente J. Bowlby (cit., 1969) e successivamente M. Ainsworth (1978), verificarono che la responsività della madre, nei confronti dei bisogni del proprio figlio, consentiva l'emersione di un certo "stile di attaccamento" che diviene terreno entro il quale maturano le abilità di regolazione emotiva e del senso di fiducia che il bambino struttura verso sé stesso e il mondo; processo necessario per sviluppare relazioni intime e soddisfacenti. In tal senso, una forma di attaccamento sicuro emerge nelle relazioni in cui il genitore risponde in modo coerente e affidabile ai bisogni del bambino, il quale, sentendosi accolto e protetto, sarà in grado di allontanarsi dal genitore stesso ed esplorare l'ambiente in autonomia, libero dal timore di essere abbandonato o rifiutato. I bambini che hanno sperimentato un attaccamento sicuro diventano, così, adulti che strutturano una visione positiva di sé e degli altri essendo più capaci di instaurare relazioni intime basate sulla fiducia. Al contrario, nei casi in cui il caregiver non risulti completamente capace di soddisfare in modo adeguato i bisogni del bambino, può emergere una forma di attaccamento insicuro (ambivalente o evitante) o, ancora, nei casi più gravi, di un attaccamento disorganizzato/disorientato (Ainsworth, 1978; Main & Solomon, 1990).

La tipologia insicuro/ambivalente emerge dall'esperienza di un rapporto imprevedibile con la madre, caratterizzato dall'ansia di perdere l'attenzione da parte del caregiver, con una conseguente tendenza all'uso di strategie coercitive, al fine di mantenerne il rapporto (DeKlyen & Greenberg, 2008). La discontinuità nel ricevere affetto contribuisce all'interiorizzazione di una visione di sé come "non meritevole d'amore" ed è proprio da questa rappresentazione che emerge un costante bisogno di approvazione e di conforto. Tale bisogno si lega alla capacità di riconoscere sé stessi solo in risposta allo "sguardo dell'altro" che è indicativa di uno scarso livello di "differenziazione del sé". La differenziazione è una condizione psichica che permette di distinguere i sentimenti dai pensieri; gli individui "poco-differenziati" finiscono per strutturare un'autostima quasi del tutto dipendente dall'approvazione altrui (Bowen, 1979). Generalmente, questi individui hanno continuamente bisogno di sentirsi riconosciuti e validi anche se, spesso, le loro relazioni risultano conflittuali, oscillando continuamente tra bisogno di vicinanza e distanza, tra sentimenti di amore e odio nei confronti del partner. Questo ultimo aspetto, in particolare, risulta spesso ricorrere all'interno di relazioni sentimentali adulte ambivalenti e dunque disfunzionali.

L'ulteriore tipologia, attaccamento insicuro/evitante, invece, nasce dalla relazione con una madre rifiutante rispetto ai bisogni del figlio. Questa esperienza porta all'interiorizzazione, da parte del bambino, di una visione negativa, sia di sé che dell'altro. Tale forma di attaccamento genera strategie di evitamento che producono difficoltà a creare legami intimi e autentici per il timore del rifiuto. Di nuovo, gli effetti di questa forma di attaccamento sembrano avere delle suggestive implicazioni nella strutturazione della relazione affettiva adulta che appare caratterizzata da un'affettività disimpegnata e non completamente affidabile.

Infine, l'ultima tipologia, l'attaccamento disorganizzato, emerge in relazione a ripetuti episodi di maltrattamento espressa dal caregiver. Un comportamento d'abuso, da parte della figura di riferimento, genera inevitabilmente un modello mentale negativo e confuso, di sé e degli altri, che contribuisce all'insorgenza di modalità comportamentali incoerenti e disorganizzate. Aver vissuto con un caregiver trascurante, maltrattante e negligente, contribuisce allo sviluppo di una profonda paura e, al contempo, di un'estrema dipendenza dallo stesso genitore maltrattante. Analogamente, tale dinamica si rinnova all'interno di relazioni affettive-adulte ove, oltre l'affettività disimpegnata e completamente inaffidabile, ritroviamo anche condotte maltrattanti e violente (Kwong *et alii.*, 2003; Spencer *et alii.*, 2021).

L'attaccamento appare, dunque, complessivamente implicato nello sviluppo delle rappresentazioni del mondo e nella costruzione dei modelli affettivo-comportamentali adulti; aver sperimentato specifici stili di attaccamento nel corso dell'infanzia può costituire elemento di rischio nella modalità di esercizio di potenziali forme di violenza di genere, sia perpetrata che subita. Individui che hanno vissuto relazioni caratterizzate da insicurezza primaria spesso tendono a ricreare rapporti la cui caratteristica principale è la sfiducia nel partner, come lo è stata nei confronti del caregiver. Quando l'attaccamento non è sano, in tutte le tipologie descritte, si riscontra una dis-regolazione nella reattività agli stress, documentata anche a livello fisiologico (Bendezú *et alii.*, 2019), più frequentemente caratterizzata da emozioni negative, nonché da una maggiore predisposizione a comportamenti violenti (Gentzler *et alii.*, 2010). Tali evidenze supportano ulteriori ricerche che hanno dimostrato più elevati livelli di aggressività e violenza, fisica e psicologica, nelle coppie ove uno o entrambi i partner presentavano un attaccamento insicuro (Wilson *et alii.*, 2013). In particolare, una bassa autostima, anche da parte di donne, che da bambine hanno subito un attaccamento insicuro, è implicata nella tendenza a subire violenza da parte dei partner e a perdonarli (Bond & Bond, 2004; Sheikh *et alii.*, 2013). In questi casi, l'ansia della perdita del

partner e, dunque, di una possibile separazione, alimenta sentimenti di dipendenza e una visione di sé come non meritevole d'amore; cause che, per le vittime di violenza, rendono difficile liberarsi da relazioni abusanti (Kwong *et alii*, 2003).

D'altra parte, proprio la scarsa autostima e il timore di non "essere mai amati abbastanza" possono rendere i soggetti insicuri, gelosi, possessivi e autoritari nei confronti del partner. L'ansia della perdita può trasformarsi, così, in bisogno disperato di controllo della relazione che viene identificato come unico possibile strumento per evitare l'abbandono, esplicitandosi attraverso comportamenti assillanti e persecutori (Dutton *et alii*, 2006). Questa dinamica emerge soprattutto nei casi in cui un uomo, con un attaccamento insicuro/ambivalente, si relaziona ad una donna che vuole mantenere una propria autonomia (relazionale ed economica) per cui l'indipendenza della partner è vissuta come minaccia.

In sintesi, subire violenza e maltrattamenti, durante l'infanzia, comporta un rischio marcato di sperimentare, successivamente, immaginari ed agiti aggressivi e violenti, soprattutto verso le donne, inducendo un processo transattivo che predispone ad una sorta di trasmissione intergenerazionale della violenza. L'attaccamento, dunque, agirebbe da "mediatore di comportamenti" di gelosia, rabbia, invidia, possesso e perciò determinerebbe la messa in atto di agiti violenti, sia in fase ideativa che realizzativa (Iavarone, Scuotto, 2024).

16.2 *Le criticità che possono emergere in pre-adolescenza e adolescenza*

Nonostante la letteratura identifichi una relazione tra qualità dell'attaccamento vissuto nell'infanzia e possibili agiti disfunzionali e violenti all'interno di relazioni affettive adulte, non vi sono prove sufficienti per definire un rapporto direttamente causale tra i due fenomeni. Il legame di attaccamento, pertanto, dovrebbe essere considerato come uno tra i precoci fattori di protezione o, al contrario, di rischio per l'assunzione di condotte violente all'interno delle relazioni di coppia e non solo, che può essere mitigato o alimentato da altri fattori sociali e culturali che intervengono nel corso dello sviluppo.

Oggi, tutti i sistemi educativi familiari, da quelli socio-culturalmente più fragili a quelli più avvantaggiati, appaiono parimenti in difficoltà, probabilmente anche a causa dell'evoluzione del tipo di società (anche tecnologica) nel quale siamo immersi. Al fisiologico disagio che può manifestarsi in adolescenza, spesso, si associa l'uso precoce di sostanze psicoattive, correlata a maggiori rischi di sviluppare condotte disregolate e violente durante la vita adulta. L'adolescenza è chia-

ramente una fase critica per la conquista dell'equilibrio bio-psico-sociale per la vita adulta e, dunque, un periodo cruciale per lo sviluppo di abitudini relazionali e condotte emotive presupposto di benessere mentale. Molti documenti internazionali (*LifeComp*, 2020) invitano alla necessità di sostenere capacità di *coping* e di resilienza, di *problem solving* e di empatia imparando a gestire emozioni quali aspetti protettivi per la vita futura. Molteplici fattori influenzano, infatti, la salute mentale, soprattutto collegati alla capacità di sopportare le avversità, tollerare le conseguenti frustrazioni, confrontarsi e conformarsi ai coetanei, sviluppando in modo equilibrato l'identità (Mannese, 2016). Alcuni adolescenti sono maggiormente a rischio perché vivono in contesti fragili, provenendo da ambienti familiari di povertà materiale ed educativa (Iavarone e Girardi, 2018) o perché appartenenti a minoranze etniche o sessuali o altri gruppi discriminati. Altre determinanti importanti del disagio adolescenziale possono includere l'esperienza di cura familiare maltrattante e/o di violenza assistita e/o di vittimizzazione secondaria da genitori violenti.

Il disagio che riguarda l'adolescenza può avere, dunque, manifestazioni e cause estremamente variegata e multifattoriale riferendosi, come detto, ad una fase dello sviluppo già di per sé critica e nella quale si verifica una progressiva riduzione del controllo dei comportamenti da parte dei genitori, cui dovrebbe corrispondere una progressiva capacità di autoregolazione quando non eccessivamente assorbita dall'influenza del gruppo dei pari (Caprara *et alii*, 2006). L'adolescenza, anche in relazione all'imaturità che la contraddistingue e alle tipiche condotte impulsive, rappresenta un periodo ad elevato rischio di coinvolgimento, anche a scopo esplorativo, in comportamenti devianti quali il consumo eccessivo di alcol, l'uso di droghe e comportamenti antisociali come risse e condotte trasgressive (Elliott, 1993; Jessor, 1998). Spesso, la partecipazione a questi eventi, come le violenze di gruppo o di branco, fanno ritenere la responsabilità del gesto delittuoso o antisociale "meno grave" in quanto atto distribuito su un gruppo di individui. Adolescenti violenti che si muovono in branco sono, quindi, sempre più frequenti a varie latitudini, rendendo evidente tutto l'allarme sociale che tale modalità comporta (Di Gennaro e Iavarone, 2023).

Tali forme di disagio hanno con-cause che vanno sempre rintracciate nel modo in cui questi adolescenti sono allevati e cresciuti al senso di sé, alla capacità ad immaginare e desiderare la propria vita e naturalmente al modo in cui i sistemi educativi e sociali contengono le loro pulsioni. È oramai evidente l'incidenza che specifiche condizioni ambientali e vincoli socio-culturali hanno nel determinare, ad esempio, il comportamento violento come nascere in sistemi familiari

di estrema povertà materiale e culturale (basso livello di istruzione e di reddito), avere una socializzazione precoce alla devianza per forte contiguità criminale e subire una autonomizzazione precoce a seguito di pesanti “assenze educative”. In certi contesti, anche quando i genitori sono presenti, appaiono poco significativi ed affidabili, comportandosi in maniera ipertollerante, giustificatoria ad oltranza quando, poi, non si trasformano, addirittura, in complici delle colpe dei figli. Genitori, quindi, incapaci di rappresentare un argine, di porre il senso del limite, della norma, del divieto (Di Gennaro e Iavarone, 2023).

A queste determinanti si aggiungano poi ragioni di carattere demografico e socioculturale: la generazione di cui parliamo è quella dei *millennials* ovvero ragazzi abituati a relazioni pervasive con le tecnologie. La potente irruzione di queste, nelle nostre come nelle loro vite, sta producendo, ad esempio, una sostanziale alterazione delle coordinate tradizionali di ‘spazio’ e ‘tempo’, quei rassicuranti assi del pensiero che oggi sembrano con- fusi in una ‘terza dimensione’ quella dell’istantaneità. La necessità di sentirsi “connessi al mondo” per il tramite della rete, quale ambiente-di-risposta-privilegiato ed immediato per qualsiasi tipo di domanda e di bisogno, sta avendo delle implicazioni potenti sui più giovani, soprattutto per quanto attiene lo sviluppo cognitivo e morale e ciò vale, naturalmente, ancor di più per i giovani che vivono in contesti di rischio e marginalità. Se si cresce, infatti, nell’idea che qualsiasi nostra necessità, bisogno può trovare risposta, rapidamente, “nella rete” questo certamente passivizza rispetto alla capacità di “cercare altrove”, nel mondo. Lì dove i processi volitivi e desiderativi sono inibiti, anche il processo di costruzione dell’identità personale ne risente, attraverso una palese crisi che si riflette, soprattutto, sui processi di sviluppo cognitivo-morale (Kohlberg, 1984). La presenza pervasiva delle tecnologie nella vita degli adolescenti sembra avere un ulteriore riflesso sul piano dello sviluppo psicosessuale e sentimentale. Se ci riferiamo, ad esempio ai cosiddetti *super-millennials* (nati dopo il 2010), scopriamo che, a livello globale, sono il 30% i bambini che tra gli 11 e i 12 anni utilizzano abitualmente (almeno 1 volta a settimana) la pornografia *online* e che in Italia lo fa il 44% dei ragazzi tra i 14 e i 17 anni (Gabanelli, Ravizza, 2021). Il fenomeno sembra essere, effettivamente, di massa anche perché la pornografia digitale è diventata, via via, sempre più accessibile; spesso i più piccoli si connettono in momenti insospettabili della giornata, dalla loro cameretta, con i genitori fisicamente presenti ma ignari di cosa stiano guardando i loro figli sullo smartphone.

Oggi, la scoperta della sessualità e il primo incontro col desiderio avvengono, dunque, prevalentemente con la video pornografia attraverso immagini e filmati

che non sono preparatorie all'incontro reale ma, proprio perché così ricche ed esaustive, finiscono per appagare di per sé qualsiasi immaginario. Un tipo di stimolazione, però, che è impersonale e che scavalca tutta la dimensione di affettività e di calore che solo l'incontro reale può dare. Ciò a cui hanno accesso i ragazzini in rete è un enorme catalogo di possibilità, varianti, fantasie: uno smisurato ipermercato visivo e sensoriale che spesso produce saturazione dell'apparato di desideri e di affettività. Queste piattaforme del sesso (YouPorn, Pornhub, PornApp, ecc.) sono inventari del possibile, offrono improbabili combinazioni tra generi, età, modalità espressive e ibridazioni erotiche, catturano dati e orientano gusti, interessi, desideri attraverso la profilatura dell'utente.

Certamente, quello che la rete offre è attraente, stimolante, mostrando corpi iper-performativi e immediatamente fungibili, esplorabili in tutte le loro parti ma, quando il desiderio si distorce, si commercializza, si dissolve in una fruizione del sesso così esplicito, brutale, violento, fatto di esibizione di modelli fisici e genitali inarrivabili, allora il rischio diventa concreto.

La fruizione di pornografia digitale in età precoce produce effetti concreti: il contatto con questo tipo di immagini, in assenza di una sana e corretta educazione sessuale, fa sì che queste costituiscano una sorta di "imprinting erotico" che diviene punto di riferimento dell'immaginario sessuale, *benchmark* talvolta frustrante che rischia di condizionare gravemente la futura vita affettiva e sessuale di quell'adolescente in formazione. Molti studi evidenziano, a tale riguardo, come siano aumentati i disturbi sessuali in adolescenza (Fondazione Foresta, 2005) a causa di una sorta di manipolazione dell'immaginario sessuale e del desiderio erotico che tende a uniformare gusti, bisogni, orientamenti, fantasie a standard irrealistici che non trovano riflesso nella compagna di classe o nella coetanea che si può incontrare nella vita reale. Il dubbio è che il tempo passato nel virtuale, all'inseguimento di figure iconiche perfette, aumenti confusione, disorientamento, soprattutto nei più giovani e immaturi, contribuendo a produrre "fluidità di genere", un fenomeno in significativo aumento, come dimostrato da evidenze scientifiche (Zoja, 2022). Ecco, allora, che la "normalità" non attrae, non eccita più, non produce desiderio in un *black-out* della capacità di desiderare spontaneamente, se non tramite il ricorso a situazioni gruppali come festini, *challenge* erotiche, stupri di gruppo. Il processo descritto rende conto anche delle nuove dinamiche legate alla ricerca compulsiva del piacere attraverso vere e proprie forme di dipendenza. Alcool, gioco, tecnologie e "droghe del sesso" (come il GHB e GBL) funzionano da veri e propri "attivatori sintetici del desiderio", non a caso utilizzati in ambito farmacologico proprio per trattare depressione clinica e

insonnia. Sembra, dunque, che il soddisfacimento del desiderio sia “appaltato” ad una serie di espedienti per accedere a possibilità di piacere non altrimenti perseguibili. Questo è il caso della nota piattaforma social “Onlyfans” che incrocia voyerismo, relazioni estreme, proiezione narcisistica e immaginario erotico che supera la “semplice estetizzazione del corpo” (Instagram) sdoganandone la mercificazione edonistica e manipolando, quindi, il desiderio al punto da spingere a “pagare per vedere” contenuti extra. Tale dinamica nega la ricerca, talvolta faticosa, del piacere a vantaggio di scorciatoie che normalizzano soluzioni facili e che consentono di evitare di interrogarsi sul senso profondo di ciò che si potrebbe realmente desiderare.

Oggi, osserviamo giovani sempre più apatici, distratti, disinteressati, persino al sesso, che pure ricercano compulsivamente in rete, forse proprio per effetto dell’*overload* di pornografia digitale che ha rattrappito fortemente la motivazione all’incontro in vivo. Basti pensare che negli ultimi 10 anni la percentuale di individui sessualmente attivi è scesa dall’81% al 73%, l’assenza di desiderio sessuale è aumentata dal’8% al 13% e i sessualmente inattivi, tra 18 e 30 anni, sono passati dal 7,5% al 20,3% (Zoja, 2022). Nell’epoca ipermoderna il desiderio, schiacciato sul godimento del consumo compulsivo, rischia l’estinzione (Recalcati, 2018).

Il consumo di tali materiali mediali può comportare, soprattutto in assenza di un’educazione adeguata, ad una maggiore predisposizione alla violenza nei confronti delle donne (Lim *et alii*, 2016). I risultati di una metanalisi, difatti, hanno mostrato un’associazione positiva significativa tra l’uso di pornografia, soprattutto sessualmente violenta, e gli atteggiamenti a sostegno della violenza contro le donne (Hald *et alii*, 2010). Il rapporto dei preadolescenti e degli adolescenti con contenuti mediali pornografici e sessualizzati unitamente al modello di attaccamento sviluppato nel corso dell’infanzia, risultano essere fattori che mediano gli effetti della fruizione di tali contenuti (Cacioppo & Fontana, 2023). In particolare, un recente studio, che ha coinvolto un campione di adolescenti ungheresi e spagnoli, ha identificato un’associazione tra l’uso eccessivo di pornografia e livelli di disfunzioni sessuali mediata dallo stile di attaccamento instaurato nel tempo; evidenziato da minori problematiche nella sfera sessuale tra i fruitori di contenuti pornografici che presentavano un attaccamento sicuro (Kató *et alii*, 2024). I modelli di attaccamento insicuro, difatti, compromettono la capacità di regolare le emozioni, per cui il rapporto con modelli e contenuti, che oggettificano e sessualizzano la figura della donna, risulta non poter essere filtrato da una capacità di gestione emotiva.

La riflessione che ne discende è che una quota di giovani – sempre più cre-

scente – sembra consolidare uno schema cognitivo del *sensu della desiderabilità* nella vita sempre più curvato sul soddisfacimento immediato dei bisogni, sulla contingenza. E, quando tale appagamento non arriva in maniera istantanea, sperimentano uno stato di frustrazione generalizzato, fatto di incapacità a tollerare il dolore, di inadeguatezza ad uscirne che si trasforma in rabbia e violenza. Occorre anche sottolineare che tale modalità di ossessivo ripiegamento sull'istantaneità, interiorizzata come valore supremo, può essere considerato uno degli effetti dell'influenza delle tecnologie digitali. Sulla base di tali considerazioni, le politiche educative e di prevenzione dovrebbero preoccuparsi di immaginare interventi di supporto educativo destinati a sostenere, soprattutto, i giovani nella ormai ricorrente carenza di capacità di desiderare e di formulare bisogni autentici, soprattutto quando questi palesano una chiara difficoltà a dare senso alla propria vita, a partire da una precisa intenzione volitiva.

Il possesso di “tutto” in misura uguale, o comunque molto simile, produce incapacità a desiderare “qualcosa” in particolare e, dal momento che l'identità di un individuo si struttura proprio a partire dalla capacità di desiderare, di avere obiettivi da raggiungere, di esprimere una progettualità propria ecco, allora, che il processo di costruzione dell'identità personale viene esposto a una potenziale crisi di crescita che può comprometterne lo sviluppo in maniera irreversibile. Allo scopo di prevenire tale rischio, l'impegno sul fronte educativo appare evidente. I sistemi educativi e formativi dovrebbero contribuire a prevenire il rischio da “incapacità di formulazione del desiderio” spesso mascherato, soprattutto nei giovani, da “falsi bisogni” verso i quali si struttura una domanda di soddisfacimento immediato e il cui mancato appagamento può provocare uno stato di frustrazione generalizzato.

In questa prospettiva, un atteggiamento “pedagogico” nei riguardi del desiderio dovrebbe svolgere una funzione emendativa e di sostegno, soprattutto in quei casi in cui sussiste nel soggetto una “mancanza di desiderio” e una relativa “incapacità a formularlo” e quindi a dare senso alla propria esistenza, probabilmente a causa di una innata attitudine a riconoscere la gioia. Aiutare i soggetti in tal senso significa mettere in atto vere e proprie strategie educative che lavorino, per esempio, contemporaneamente sul differimento del piacere e sulla capacità di esprimere una progettualità esistenziale volta a prefigurare obiettivi personali, espressione del proprio sé, della propria identità e quindi del proprio benessere (Iavarone, 2008).

La mancanza di desiderio, determinata da una totale disponibilità di tutto, ha poi un altro problematico rovescio: l'incapacità a tollerare le frustrazioni con

cui si è poco abituati a fare i conti perché le nuove generazioni sono state progressivamente abituate a fare a meno di tale preziosa esperienza essendo cresciute nella massima assenza di queste e di conseguenza nella relativa incapacità a distinguere un privilegio da una ovvietà.

Tutte queste circostanze sembrano restituire alla relazione con il desiderare una centralità cruciale nello sviluppo educativo e sociale; politiche volte alla prevenzione educativa del disagio adolescenziale e dunque della violenza di genere che da esso può discendere, andrebbero, dunque, orientate, primariamente, verso un'attenzione assoluta allo sviluppo del desiderio in adolescenza.

16.3 *I sex-offender ristretti nel carcere di Secondigliano: che bambini e adolescenti sono stati?*

Le osservazioni sin qui condotte tendono a confermare, anche sulla base di evidenze di letteratura, che sussista una relazione tra modelli non sani di attaccamento e cura tra madre e bambino nell'infanzia e, successivamente, condotte di rischio in adolescenza; la coesione di tali circostanze sarebbe co-determinante nella violenza di genere. Ciò farebbe ipotizzare che tale forma di violenza si collochi lungo un *continuum* evolutivo.

A questa ipotesi si è cercato di dare riscontro empirico facendo riferimento al campione di ospiti del Carcere di Secondigliano ristretti nella sezione *sex offender* che accoglie in Italia il maggior numero di detenuti per questo tipo di reati. Va precisato che il circuito ospitante è in realtà disomogeneo poiché accoglie sia autori di reati a sfondo sessuale, sia soggetti maltrattanti in famiglia e/o persecutori. Tale differenziazione determina una frammentazione degli interventi che, invece, andrebbero diversificati in rapporto alla percezione del reato. In particolare, sarebbe più utile diversificare il trattamento in rapporto al destinatario: un uomo, una donna o un *transgender* ma soprattutto se il reato ha riguardato una offesa in danno di soggetti minorenni o maggiorenni. Operazione preliminarmente indispensabile in carcere riguarda, dunque, la gestione “dedicata e separata” di questa particolare categoria di detenuti che spesso vengono stigmatizzati dagli altri ristretti; successivamente è utile procedere ad una “gestione congiunta”, all'interno dello stesso circuito di soggetti appartenenti alla stessa macrocategoria.

Diventa fondamentale una osservazione scientifica (in accordo con l'art.13 bis dell'Ordinamento Penitenziario) secondo cui i *sex offender* non possono essere destinatari di un trattamento a “taglia unica”. Dunque, è importante focalizzarsi

sull'individuazione di caratteristiche che rendono "efficace" il trattamento inteso come la massimizzazione dell'effetto sul rischio di recidiva, secondo quanto sintetizzato dal *Risk-Need-Responsivity* (RNR). Tuttavia, ciò non può avvenire con un minimo dispendio di risorse solo perché l'opinione pubblica non accetta facilmente che un'istituzione governativa impieghi risorse nel trattamento di soggetti universalmente percepiti come "perversi ed incurabili". Per tali motivi è fondamentale che i professionisti coinvolti nelle carceri, funzionari giuridico-pedagogici, esperti (ex art.80 dell'Ordinamento Penitenziario) e operatori di Enti del Terzo Settore, accompagnino i detenuti al riconoscimento del danno prodotto alle vittime, senza alcuna inversione di onere della prova, mirando all'assunzione di responsabilità per la costruzione di modelli differenti da quelli violenti.

In realtà, al di là di tutte le valutazioni, anche sanitarie che si sono susseguite nel tempo, la percezione che si ricava da tale osservazione è che i soggetti, autori di questa tipologia di reato, siano in gran parte accomunati da condotte antisociali connesse a gravi disturbi del comportamento. Il comune denominatore del corposo campione di riferimento è la netta prevalenza di soggetti provenienti da famiglie deprivate e/o disfunzionali e, quasi sempre, economicamente svantaggiate. Tuttavia, la provenienza di alcuni soggetti non è riconducibile a cosiddette "fasce deboli" ma, in molte circostanze, a famiglie normostrutturate e/o benestanti, caratterizzate da figure genitoriali scarsamente significative, non in grado di trasmettere valori e strumenti di autocontrollo. Genitori, dunque, poco rappresentativi del loro ruolo, incapaci di esprimere divieti e dinieghi, spesso sopraffatti da figli violenti, manipolatori e narcisisti, specchio delle loro fragilità educative e primariamente dell'incapacità a gestirli.

A partire dalla lettura dei loro fascicoli biografici e della loro storia penitenziaria, fino ai colloqui avuti con ciascuno, si è effettuato un riscontro "*clear-cut*" riguardante la qualità della loro infanzia e adolescenza e spesso alcuni fattori si sono palesati come "criticità ricorrenti". Come, ad es., la tipologia di famiglia di provenienza del detenuto (es. nucleo familiare "tradizionale" versus famiglia non-convenzionale di genitori separati, affidatari, adottivi, ecc.) o la presenza di episodi di maltrattamenti subiti, stando a quanto da loro stessi riferito. Analogamente, si è potuto riscontrare come comportamenti di rischio intrattenuti in adolescenza dal detenuto (ad es.: irregolarità nella frequenza scolastica, titolo di studio conseguito, eventuale uso di sostanze o presenza di patologie psichiche trattate con psicofarmaci o meno, ecc.) si siano trasformati in comportamenti di rischio esplicito, anche concretizzati da permanenza in strutture come IPM e comunità di esecuzione penale, a seguito di problemi con la giustizia.

I dati aggregati, per alcune tipologie di reato desumibili anche dal sito istituzionale della Giustizia, si possono sintetizzare nella seguente tabella con particolare riferimento al campione di 103 soggetti ristretti presso la Casa Circondariale di Secondigliano di Napoli.

Tab. 1 - Fattori che in età infantile sono *proxi* di comportamenti violenti in età adulta.

Tipologia di sex offender	N. di presenti	Qualità dell'infanzia e dell'adolescenza
Violenza sessuale e stupro	93	Normotipo 10% Trascurante 20% Abbandonica 20% Violenta 45% Altro 5%
Stalking	21	Normotipo 25% Trascurante 10% Abbandonica 15% Violenta 40% Altro 10%
Pedofilia e violenza su minori	10	Normotipo 15% Trascurante 15% Abbandonica 25% Violenta 40% Altro 5%
Maltrattamenti in famiglia	53	Normotipo 15% Trascurante 25% Abbandonica 15% Violenta 40% Altro 5%

Come evidenziato dai dati riportati in tabella, la qualità dell'infanzia sembra essere un fattore cruciale nella genesi di comportamenti violenti in età adulta; in tal senso, la maggior parte dei *sex offender* parte del campione (più dell'80%) sembra aver vissuto un'infanzia priva di sufficienti cure ed affetto da parte del proprio caregiver, spesso assente, trascurante o, perfino, maltrattante. Inoltre, le storie di vita dei detenuti in esame supportano le teorie e gli studi che sostengono che l'aver sperimentato episodi di violenza durante l'infanzia abbia un impatto particolarmente incisivo nella possibilità di reiterare la stessa violenza in età adulta, come se questa forma di trauma fosse stata, in qualche modo, registrata dal corpo e dallo stesso corpo cercasse di fuoriuscire (Miller, 2005) generando una dinamica di trasmissione intergenerazionale del rischio (Bifulco *et alii*, 2002). Di contro, la tabella mostra come anche nei casi di violenza non manifesta, un'infanzia caratterizzata da esperienze di negligenza e trascuratezza incida nella

possibilità di mettere in atto comportamenti a rischio in età adulta, soprattutto nell'ambito delle relazioni (Cruz, 2022). Nello specifico, esperienze di abuso, abbandono e negligenza infantile supportano la nascita di schemi mentali disadattivi precoci (Pilkington *et alii*, 2021; May *et alii*, 2022). Tali schemi sono definiti come “un tema o uno schema ampio e pervasivo, composto da ricordi, emozioni, cognizioni e sensazioni corporee, riguardanti se stessi e le proprie relazioni con gli altri, sviluppato durante l'infanzia o l'adolescenza, elaborato nel corso della vita ed è disfunzionale in misura significativa» (Young *et alii*, 2003) e sono implicati nella messa in atto di atti violenti dall'adolescenza all'età adulta.

Conclusione

Il contributo ha inteso sottolineare il rapporto tra fattori di rischio connessi ad un attaccamento non sano nella prima e seconda infanzia che talvolta si ripercuote in una maggiore predisposizione e coinvolgimento in comportamenti di rischio successivi anche in età pre-adolescenziale e adolescenziale. Queste due finestre di sviluppo, così criticamente attraversate, producono nell'ipotesi delle autrici un fattore di rischio correlato per la messa in atto condotte violente. Nell'infanzia il rapporto con la madre e l'ambiente familiare appaiono cruciali, ma anche molte delle manifestazioni disfunzionali tipiche dell'adolescenza, come violenza auto ed etero diretta, compulsività e dipendenza, apatia e ritiro sociale, possono costituire un serio pregiudizio allo sviluppo sano del maschio adulto.

Tutte circostanze che sembrano restituire la necessità di dover investire, in maniera più significativa, in politiche di prevenzione educativa e sociale volte a ridurre il rischio in ambiente familiare, per un migliore accompagnamento del minore dalla prima infanzia fino alla seconda adolescenza. Interventi educativi, rivolti alle famiglie, devono supportare lo sviluppo dell'affettività, della consapevolezza e della moralità di tutti i componenti del nucleo familiare. Tali azioni devono rappresentare una leva di riflessione per ristrutturare modelli comportamentali e pregiudizi tipici di una cultura patriarcale, implicati nella violenza di genere e che possono sconfinare nel femminicidio (Ozaki & Otis, 2017). Tali modelli e pregiudizi, difatti, possono giustificare comportamenti disfunzionali che spesso nascono da difficoltà di autoregolazione interna e di autostima dovute ad un attaccamento insicuro o all'aver subito uno stile genitoriale non sano. Nello specifico, l'attaccamento insicuro degli uomini può rappresentare un fattore di rischio per la violenza di genere in quanto, la messa in atto dei comportamen-

ti aggressivi, tipici di questa tipologia di attaccamento, può essere rinforzata e giustificata da modelli mentali di tipo maschilista che si sono interiorizzati. In tal senso, appare utile lavorare con le madri che educano figli maschi attraverso interventi di “empowerment al materno” che supportino la loro autostima come fattore indispensabile, sia per l’instaurarsi di una relazione educativa sana (Sanawar *et alii*, 2019), sia per proteggersi dal subire violenza (Kasturirangan, 2008). Per empowerment al materno ci si riferisce ad un’area di studio promossa da chi scrive, volta a realizzare ricerca ed interventi per lo sviluppo di risorse, soprattutto di madri in condizioni di scarse possibilità economiche e culturali, allo scopo di esercitare azioni positive di cambiamento della propria vita e, dunque, maggiormente protettive in termini bio-psicosociali, anche della prole.

Questi interventi mirano al contrasto di una percezione di “impotenza” e di “autosvalutazione” da parte della donna che, in qualche modo, può sentire di “meritare” le violenze subite. Tale stile di intervento si avvale di un approccio collaborativo che può coinvolgere tutta la famiglia e rappresentare una porta d’accesso per una liberazione della coscienza (Love, 2007). In generale, i programmi di “empowerment al femminile” possono prevedere una variegata serie di attività dove equipe di esperti interdisciplinari si confrontano con le donne al fine di supportarle in processi di emancipazione e, dunque, anche di liberazione dalla violenza. Supportare le capacità di agire e di reagire nelle donne presuppone sempre un lavoro di sostegno educativo teso alla conquista di una progressiva capacità emancipatoria che, chiaramente, implica un doppio riconoscimento: esterno, in termini politico-sociali, ed interno, in termini di autoefficacia personale.

Bibliografia

- AINSWORTH, M.D.S, *The bowlby-ainsworth attachment theory* «Behavioral and brain sciences», 1(3), pp. 436–438, 1978.
- AZNAR-MARTÍNEZ B., LORENTE-DE-SANZ J., LÓPEZ-I-MARTÍN X., & CASTILLO-GARAYOA J. A., *Pornography and gender-based violence: two neglected topics in sexuality education. A systematic review*, in «Sex Education», pp. 1-17, 2024.
- BENDEZÙ J.J., LOUGHLIN-PRESNAL J. E. & WADSWORTH M.E., *Attachment security moderates effects of uncontrollable stress on preadolescent hypothalam ic-pituitary-adrenal axis responses: Evidence of regulatory fit*, in «Clinical Psychological Science», 7(6), pp. 1355–1371, 2019.
- BIFULCO A., MORAN P.M., BALL C., JACOBS C., BAINES R., BUNN A., & CAVAGIN J., *Childhood adversity, parental vulnerability and disorder: Examining inter-generational transmission of risk*, «Journal of Child Psychology and Psychiatry», 43, 1075–1086, 2002.
- BOND S.B. & BOND M., *Attachment styles and violence within couples*, in «The Journal of nervous and mental disease», 192(12), pp. 857–863, 2004.
- BOWEN M., ANDOLFI M., & DE NICHILLO M., *Dalla famiglia all'individuo: la differenziazione del sé nel sistema familiare*, Astrolabio, Milano 1979.
- BRIDGES A. J., WOSNITZER R., SCHARRER E., SUN C., & LIBERMAN R., *Aggression and sexual behavior in best-selling pornography videos: A content analysis update* in «Violence against women», 16(10), pp. 1065-1085, 2010.
- CACIOPPO M., & FONTANA A., *Il funzionamento familiare e l'attaccamento. Fattori comuni per lo sviluppo di dipendenza dai videogiochi e dalla pornografia online* in «Psicologia clinica dello sviluppo», 27(3), pp. 433-436, 2023.
- CAPRARA G. V., BARBARANELLI C., PASTORELLI C., IAFRATE C., BERETTA M., STECA P., & BANDURA A., *La misura del disimpegno morale nel contesto delle trasgressioni dell'agire quotidiano*, in «Giornale italiano di Psicologia», 33, 2006.
- DEKLYEN, M., & GREENBERG, M. T., *Attachment and psychopathology in childhood*, in J. CASSIDY & P. R. SHAVER (EDS.), *Handbook of attachment: theory, research, and clinical applications* (2nd ed.), pp. 637–665, Guil Ford Press, New York 2008.
- DI GENNARO G., IAVARONE M.L. (eds.), *Ragazzi che sparano. Viaggio nella devianza grave minorile*, FrancoAngeli, Milano 2023.
- DUTTON, D.G., & WHITE, K.R., *Attachment insecurity and intimate partner violence* in «Aggression and violent behavior», 17(5), pp. 475–481, 2012.
- ELLIOTT D. S., *Health-Enhancing and Healt Compromising Lifestyle*, in Millstein S. G., Petersen A. C. & Nightingale E.O. (a cura di), *Promoting the Health of Adolescent: New Directions for the Twenty-First Century*, New York: Oxford University Press 1993.
- EURISPES, Ocse https://eurispes.eu/wp-content/uploads/2022/05/eurispes_sintesi-rapporto-italia-2022.pdf
- GABANELLI M., RAVIZZA S., *Adolescenti e dipendenza da pornografia online: cosa guarda-no, quanto e i rischi che corrono*, in «Corriere della Sera», 18 luglio 2021.

- GENTZLER, A.L., KERNS, K.A., & KEENER, E., *Emotional reactions and regulatory responses to negative and positive events: Associations with attachment and gender* in «Motivation and Emotion», 34, pp. 78–92, 2010.
- HALD G. M., MALAMUTH N. M., & YUEN C., *Pornography and attitudes supporting violence against women: Revisiting the relationship in nonexperimental studies* in «Aggressive Behavior: Official Journal of the International Society for Research on Aggression», 36(1), pp. 14-20, 2010.
- IAVARONE M. L., SCUOTTO C., *Attaccamento, Cura e Responsabilità educativa per la prevenzione della violenza di genere*, in «Educational Reflective Practice», 2024(1).
- IAVARONE M. L., & GIRARDI F., *Povert  educativa e rischio minorile: fenomenologia di un crimine sociale* in «Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalit  organizzata», 4(3), pp. 23–44, 2018.
- IAVARONE M. L., *La recessione del desiderio all'origine del disagio adolescenziale*, in «Attualit  Pedagogiche», vol.5, 2023.
- IAVARONE M. L. (a cura di), *Educare nei mutamenti*, FrancoAngeli, Milano 2023.
- IAVARONE, M. L., *Educare al benessere*. Milano, Mondadori 2008.
- IAVARONE, M. L., ARUTA L., *Digital skills between soft and hard. The Media Educator among critical issues and opportunities*. In FORM@RE vol. 22, n. 3, pp. 242-251, 2022.
- JESSOR R., *New perspective on adolescent risk behavior*. Cambridge: Cambridge University Press 1998.
- KASTURIRANGAN, A., *Empowerment and programs designed to address domestic violence* in «Violence against women», 14(12), pp. 1465–1475, 2008.
- KAT  S., PINT R-ESZENYEI Z. G., HURTADO M. R., CSIN DY A. K., & SZEM N-NAGY A., *Associations of sexual dysfunction with problematic pornography use and attachment styles: a cross-sectional study of Hungarian-Spanish samples*, in «European Psychiatry», 67(S1), S49-S50, 2024.
- KOHLBERG L., *The Psychology of Moral Development: Essays on Moral Development*, Vol. 2, Harper & Row, San Francisco 1984.
- KWONG M. J., BARTHOLOMEW K., HENDERSON A. J., & TRINKE S.J., *The intergenerational transmission of relationship violence* in «Journal of family psychology», 17(3), 288, 2003.
- LIM M. S., CARROTTE E. R., & HELLARD M. E., *The impact of pornography on gender-based violence, sexual health and well-being: what do we know?* In J Epidemiol Community Health, 70(1), pp. 3-5, 2016.
- LOVE, H. (2007). *Feminist criticism and queer theory. A history of feminist literary criticism*, pp. 301-21. Cambridge University Press, Cambridge.
- MAIN M., & SOLOMON J., *Procedures for identifying infants as disorganized disoriented during the Ainsworth Strange Situation* in «Attachment in the preschool years: Theory, research, and intervention», 1, pp. 121–160, 1990.
- MANNESE E., *Saggio breve per le nuove sfide educative*, Lecce, Pensa Multimedia 2016.
- MAY T., YOUNAN R., & PILKINGTON P. D., *Adolescent maladaptive schemas and childho-*

- od abuse and neglect: A systematic review and meta-analysis*, «Clinical Psychology & Psychotherapy», 29(4), 2022, pp. 1159-1171.
- MEJIA CRUZ M. F., *Quality of Relationships and Career Commitment and Satisfaction in Adults Who Experienced Parental Abandonment in Childhood* (Master's thesis, Lithuanian University of Health Sciences (Lithuania) 2022.
- MILLER A., *La rivolta del corpo: i danni di un'educazione violenta*, Raffaello Cortina, Milano 2005.
- OZAKI R., & OTIS M.D, *Gender equality, patriarchal cultural norms, and perpetration of intimate partner violence: Comparison of male university students in Asian and European cultural contexts*, in «Violence against women», 23(9), pp. 1076-1099, 2017.
- PILKINGTON P. D., BISHOP A., & YOUNAN R., *Adverse childhood experiences and early maladaptive schemas in adulthood: A systematic review and meta-analysis*. *Clinical psychology and psychotherapy*, 28(3), 2021, pp. 569-584.
- RECALCATI M., *Ritratti del desiderio*, Raffaello Cortina, Milano 2018.
- RECALCATI M., *Le nuove melanconie. Destini del desiderio nel tempo ipermoderno*, Raffaello Cortina, Milano 2019.
- SANAWAR, S.B., ISLAM, M.A., MAJUMDER, S., & MISU, F., *Women's empowerment and intimate partner violence in Bangladesh: investigating the complex relationship* in «Journal of biosocial science», 51(2), pp. 188-202, 2019.
- SHEIKH F., KOOLAE, A.K., & ZADEH, M.R., *The comparison of self differentiation and self-concept in divorced and non-divorced women who experience domestic violence* in «International journal of high-risk behaviors & addiction», 2(2), 66, 2013.
- SIMPSON J.A., & RHOLES W.S., *Attachment and relationships: Milestones and future directions* in «Journal of Social and Personal Relationships», 27(2), pp. 173-180, 2010.
- SPENCER, C.M., KEILHOLTZ, B.M., & STITH, S. M., *The association between attachment styles and physical intimate partner violence perpetration and victimization: A meta-analysis* in «Family process», 60(1), pp. 270-284, 2021.
- WILSON, J.B., GARDNER, B. C., BROSI, M. W., TOPHAM, G.L., & BUSBY, D. M., *Dyadic adult attachment style and aggression within romantic relationships* in «Journal of Couple & Relationship Therapy», 12(2), pp. 186-205, 2013.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION, *Adolescent and young adult health*, World Health Organization, Genève 2022.
- YOUNG J. E., KLOSKO J. S., & WEISHAAR M. E., *Schema therapy: A practitioner's guide*, Guilford Press 2006.
- ZOJA L., *Il declino del desiderio. Perché il mondo sta rinunciando al sesso*, Einaudi, Torino 2022.

17. Il rapporto tra giustizia e violenza sulle donne: un sistema “rotto”

Bo Guerreschi

Premessa

Dieci anni e mila vittime soccorse, assistite e curate. Alla domanda ricorrente: “perché io?” la risposta è sempre stata, purtroppo: “non esiste risposta”, “non c’è un perché”, “spesso si incontrano persone che sembrano essere come noi speriamo che siano, o che sogniamo, per trovarci poi davanti a una maschera che nasconde un mostro”. Tante altre volte le vittime hanno sostenuto che “tanto in Italia la giustizia non fa nulla”, che “se avessi saputo, non avrei denunciato”.

Queste solo alcune delle risposte che restituiscono l’immagine di un sistema “rotto”, di un piccolo fallimento sia della giustizia che del welfare sociale.

Il principale problema è la mancanza di timore (da parte del reo) e di fiducia (da parte della vittima) nei confronti del sistema giustizia. Se è vero che i mezzi di prevenzione e contrasto esistono e sulla carta funzionano, è altrettanto vero che la reale percezione è che non ci siano o che non funzionino come dovrebbero o, ancora peggio, del totale abbandono a sé stessi. D’altro canto, e troppe volte ormai, leggiamo ed ascoltiamo che la giustizia sembra sempre di più “una lotteria”, in quanto l’esito, non solo del procedimento ma anche dell’iter che parte con la denuncia, dipende dall’operatore che se ne occuperà, se potrà/vorrà seriamente prendere in considerazione il caso verificando la verità dei fatti, se non subentreranno questioni processuali più che di merito che andranno solo ad aumentare quel senso di negata giustizia che attualmente affligge il nostro paese.

Il presente contributo vuole portare all’attenzione del lettore le criticità operative di un sistema che, a fronte dello sforzo operato dal legislatore in termini di accelerazione dei tempi processuali e inasprimento sanzionatorio, tuttavia, appare “rotto” in quanto tale sforzo non si traduce in una zona franca in cui la donna vittima di violenza che denuncia si sente al sicuro. Lo scopo, pertanto, è quello di fornire uno spaccato di vita reale dal punto di vista degli operatori che ogni giorno si trovano a lottare al fianco delle vittime di violenza, tra criticità e paradossi.

17.1 *La violenza sulla donna è (anche) una questione di genere*

Il fenomeno della violenza di genere non è più considerato solo un'emergenza ma una problematica sistemica, che nel tempo è diventato un vero e proprio dramma sociale. Come si evince dalla mattanza di donne che tutti i giorni intercetta la cronaca, la violenza contro le donne in Italia è un fenomeno strutturale, diffuso e in allarmante crescita, basato su misoginia, discriminazione, mancanza di considerazione della donna come pari individuo, troppe volte vista come oggetto, che segna un marcato divario di genere ai vari livelli socioeconomico-culturale. In qualunque forma essa si manifesti, dalla violenza fisica a quella psicologica, dalla violenza domestica a quella economica, dall'odio in rete al *revenge porn*, dalla tratta allo sfruttamento, dallo stalking alle molestie e allo stupro, fino ad arrivare al femminicidio, la violenza contro le donne costituisce la violazione di un diritto fondamentale. Il diritto di esistere in quanto donna!

Il tema costituisce da diversi anni oggetto di ricerche statistiche (anche) in Italia. Rifacendoci alla banca dati dell'Istat, effettuando una comparazione su un arco temporale di circa 10 anni per capire l'andamento del fenomeno nel lungo periodo, vediamo che esso è stabile. Secondo l'indagine sulla sicurezza delle donne del 2014, infatti, circa 7 milioni di donne italiane tra i 16 e i 70 anni (31,5%) hanno subito violenze fisiche o sessuali nella loro vita, spaziando da molestie a gravi aggressioni, come tentativi di strangolamento o stupro. Le violenze più severe sono state per lo più perpetrate da partner attuali o precedenti, con 2,8 milioni di donne vittime. Il 10,6% delle donne ha subito violenze sessuali prima dei 16 anni. Tra le vittime di violenza domestica, più di un terzo ha riportato ferite, con il 20% che ha necessitato il ricovero ospedaliero e oltre un quinto di queste ha subito danni permanenti (Istat, 2014). Questi dati non sono variati molto nel 2023: si registra che il 38,3% delle donne vittime di violenza ha un'età tra i 35 e i 54 anni, mentre il 15,7% ha tra i 25 e i 34 anni. La maggior parte, circa l'80,9%, sono italiane e il 53% ha figli. La forma di violenza più comune è quella psicologica, registrata in 9.048 casi (77,8%), seguita dalle minacce in 6.342 casi (54,5%) e dalla violenza fisica in 6.083 casi (52,3%) (Istat, 2023).

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) enuncia la volontà di rappresentare l'occasione di recuperare il *gap* di genere che penalizza storicamente il nostro Paese. Nel PNRR, infatti, sono previsti importanti e specifici interventi, in cui l'empowerment femminile e il contrasto alle discriminazioni di genere sono perseguiti quali obiettivi trasversali nell'ambito di tutte le componenti del Piano. La parità di genere è stata assunta come criterio di valutazione di tutti i

progetti (*gender mainstreaming*) e tutto il Piano si caratterizza per una strategia integrata di riforme, istruzione e investimenti in infrastrutture sociali e servizi di supporto, per una piena parità di accesso economica e sociale delle donne (Camera dei deputati, 2022). Altra sfida riguarda il mettersi in linea con gli obiettivi dell'agenda 2030 dell'ONU, in particolare con l'obiettivo n. 5: “Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'autodeterminazione di tutte le donne e ragazze”. Così come la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere evidenzia come il legislatore, in costante raccordo con tutte le istituzioni e gli ordini professionali coinvolti, ha il dovere di rafforzare e mettere a sistema i modelli positivi emersi, come pure di implementare le misure normative vigenti al fine di garantire a tutti i soggetti coinvolti l'accesso agli strumenti processuali e la formazione necessaria per una corretta lettura e un efficace e tempestivo contrasto della violenza di genere e domestica.

Tante proposte, tanti obiettivi e tanti progetti...sulla carta. La vera sfida sarà vedere quali e quante di queste “buone intenzioni” verranno effettivamente realizzate. Infatti, le molteplici sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo (Osservatorio sulla violenza contro le donne, 2023) sono una realtà/verità che, anche se il nostro Paese fa finta di non ascoltare, esiste e dimostra una forte difficoltà nel cambiamento.

Troppe (e inefficaci) le misure approvate dal legislatore dirette a promuovere una garanzia concreta per la parità di genere, incrementare l'occupazione femminile, sostenere l'indipendenza economica, l'autonomia e l'emancipazione delle donne. Lo stesso Governo appare incoerente nel suo agire: se da un lato, infatti, si fa portatore di una tendenza forte alla parità, dall'altro, definisce le donne come «quote» da “includere”, quasi come fosse un obbligo di facciata. Usare un termine inappropriato elimina e priva la donna di personalità e identità sociale. Inoltre, garantire incentivi e premialità per chi prevede un determinato numero di quote rosa è a dir poco umiliante se non irragionevole.

Attesa la complessità del fenomeno, si richiede, dunque, una strategia integrata che si basi su un approccio multidimensionale, sistemico ed interistituzionale. Un'azione che deve fondarsi su di una solida conoscenza delle problematiche e su un'approfondita analisi dei dati disponibili. Ciò si traduce in maggiore considerazione, più competenza reale e non solo fiumi di parole in pagine scritte con l'intenzione di fare.

17.2 *Forme di violenza “subdola”: la violenza economica*

Nonostante si sia portati a pensare che le forme più gravi di violenza siano quelle che vanno dalla violenza sessuale propriamente intesa, cioè lo stupro, a quelle psicologicamente ritenute deleterie, cioè lo stalking, è opportuno sottolineare che ne esistono di subdole e di difficile emersione, ugualmente pericolose, anche se non culminano con casi di femminicidio, tuttavia, spesso sfociano in casi di suicidio strettamente collegati a forme prodromiche di violenza. L'attenzione è, rivolta, in particolare, al reato di violenza economica, letto in stretto collegamento con la violenza domestica.

Un punto critico per le donne vittime di violenza domestica è, infatti, la violenza economica che l'autore del reato attua per avere la vittima sotto il suo totale controllo. Donne con figli (o senza), senza un proprio sostentamento, faticano a denunciare situazioni di violenza proprio perché impossibilitate a sopravvivere senza il supporto economico del partner. Troppe donne, infatti, che trovano la forza di denunciare e spezzare questo circolo vizioso, se non hanno la fortuna di essere aidate dalla famiglia, sono costrette a vendere tutto ciò che hanno o, peggio, rivolgersi agli usurai. Una forma di violenza che ancora oggi viene sottovalutata in quanto di non facile percezione e, soprattutto, difficile da provare. E, purtroppo, molto spesso gli operatori del diritto hanno le mani legate perché ciò che conta è la realtà processuale, quella sostenuta da prove, anche se non del tutto coincidente con la realtà fattuale.

Molto spesso, infatti, nonostante la vittima di violenza sia consapevole della sua condizione, non può allontanarsi dalla casa dove si consumano le violenze a causa del tema della dipendenza economica che, porta con sé, l'affidamento della prole. Sebbene nel confronto internazionale la posizione del nostro Paese sia per alcuni aspetti migliorata nell'ultimo decennio, l'Italia rimane tra i Paesi dell'Unione europea con il più ampio *gender gap* occupazionale. Nel 2019, il tasso di occupazione nella fascia di età 20-64 era pari al 54% per le donne rispetto al 73% per gli uomini. Tenendo conto del numero di ore lavorate, il tasso di occupazione delle donne era pari al 31% rispetto al 51% degli uomini. Il 33% delle donne lavorava a tempo parziale, rispetto all'8% degli uomini (Istat, 2019). «Le donne occupate lavorano in media meno ore, guadagnano meno, accumulano minore anzianità» (Polidori, 2021).

Fondamentale è dunque il sostegno economico alle vittime per aiutarle a conseguire l'indipendenza finanziaria dal partner violento.

In tal senso gli strumenti di welfare e di sostegno ai percorsi di libertà e au-

tonomia delle donne rivestono un ruolo estremamente importante. Tuttavia, il nostro paese è ancora lontano dal garantire un aiuto/sostegno effettivo che possa essere risolutivo della problematica. Nonostante ciò, si segnala l'introduzione con DPCM 17 dicembre 2020, che all'art. 3 co 1, prevede il cd. “reddito di libertà”¹: trattasi di un aiuto economico mensile per favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza che si trovano in condizione di particolare vulnerabilità o di povertà, ma che ancora è caratterizzato da una burocratizzazione forte della procedura e una richiesta gravosa di prove, che contribuiscono ad un ulteriore processo di vittimizzazione secondaria.

Ancora, si è trattato il tema delle case rifugio, come strumento di welfare volto all'allontanamento e messa in sicurezza delle donne e dei loro figli, in casi di grave maltrattamento familiare o violenza domestica. Pubblicizzare la loro esistenza è un dato importante: secondo un recente rapporto dell'Istat (2023), queste strutture, nella maggior parte dei casi, sono hub di benessere, di salvezza, un modo per fuggire alla prigione creata solitamente da un uomo violento. Tuttavia, le problematiche connesse alle case rifugio sono notevoli, in quanto non tutte sono realmente adatte alla tutela della donna, soprattutto per quanto riguarda l'aiuto psicologico e per le realtà con minori. La gestione dei minori in una casa-famiglia o in una casa rifugio, infatti, è molto complicata se non si hanno le strutture interne sufficienti: si ricorda, tra tutte, la mancanza di aiuti nel caso in cui le donne volessero/dovessero continuare a lavorare per se stesse piuttosto che per mantenere l'affidamento esclusivo del minore o quanto meno la condivisione. Inoltre, la loro configurazione come case protette a breve e lunga degenza, rende spesso incompatibile la loro strutturazione con alcuni diritti fondamentali dell'individuo. Trattasi, infatti, di strutture con operatori specializzati che garantiscono la salvaguardia della donna e dei minori limitando i contatti con l'esterno, se non attraverso una linea telefonica anonima una volta alla settimana, evitando, così che attraverso i social o contatti terzi, il predatore o molestatore

¹ Trattasi di un contributo destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di favorirne l'autonomia. La misura dovrebbe rientrare tra le innovazioni adottate in risposta alla crisi economica dovuta alla pandemia, incrementando di 3 milioni di euro per l'anno 2020, il «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» ed è stato poi rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, che destina risorse pari a 2 milioni di euro per il 2021 e 2 milioni di euro per il 2022.

possa sapere dove si trovano. I diritti della libertà di circolazione, all'educazione scolastica e simili verrebbero dunque mortificati in ragione della "salvezza" della vita (anche se con una fortissima anticipazione della tutela e della soglia del penalmente rilevante, trattandosi, in alcuni casi, di mero pericolo). È giusto che una donna, già vittima di violenza, debba subire questa ulteriore "pena"? Si arriverebbe così al paradosso che, per garantire sicurezza a sé stessa e ai suoi figli, debba essa stessa scegliere il "carcere".

La distribuzione territoriale dei servizi per il contrasto della violenza di genere non è omogenea e soprattutto è ristretta alle case rifugio degli enti pubblici, isolando le associazioni o enti privati. Sarebbe ipotizzabile una estensione anche a tali realtà, ovviamente previo controllo circa la loro conformità alle esigenze specifiche del caso. Aggiungiamo, inoltre, che le risorse che la burocrazia mette a disposizione per ottenere i permessi e i riconoscimenti di nuove strutture dovrebbero sottostare ad un monitoraggio stretto (introdotto nel 2019) con l'obiettivo di disporre di un quadro informativo puntuale sull'effettivo utilizzo delle risorse da parte delle Regioni ad opera di enti preposti.

Il sostegno all'indipendenza economica, quindi, come leva per contrastare la violenza di genere e tutelare le vittime di questa piaga sociale è fondamentale: permetterebbe, infatti, alle vittime di denunciare con una maggiore tranquillità, se non altro senza l'ulteriore preoccupazione del risvolto economico negativo del proprio agire.

17.3 *Casistica: la giustizia tra tecnicismo ed empatia*

Il processo, sia esso civile o penale, è la sede privilegiata in cui si discutono questioni strettamente giuridiche che da un lato vedono la trattazione di situazioni che coinvolgono l'aspetto economico della vicenda e, dall'altro, quelle che riguardano l'accertamento della colpevolezza di un soggetto. Tuttavia, se è vero che il lato tecnico-giuridico prevale su quello umano, è altrettanto vero che in materie particolarmente delicate, come quella in analisi, non dovrebbe trascurarsi l'aspetto dell'empatia nei riguardi di una vittima che sta subendo un doppio processo: quello giudiziario, che vede coinvolto l'autore del fatto-reato, che indirettamente la coinvolge; e quello personale, che la interessa in prima persona e che l'accompagnerà per tutto il corso della vita, indipendentemente dall'esito del giudizio.

Di seguito alcuni esempi che restituiscono l'immagine di un sistema che non

funziona come dovrebbe. È d'obbligo precisare che a fronte di questi episodi viziosi ne esistono altrettanti virtuosi. Tuttavia, per coerenza ai fini della trattazione, la scelta di chi scrive è stata nel senso di portare all'attenzione del lettore quella che è stata definita (dall'autrice) una “casistica assurda”.

Caso 1: disattenzione del singolo o malfunzionamento della giustizia?

Una donna romana, vittima di stalking e *revenge porn*, solo dopo quattro anni, in seguito alla sostituzione del Pubblico Ministero inizialmente incaricato di seguire il caso, è riuscita ad ottenere una misura cautelare valida che potesse realmente tutelarla: l'indagato, infatti, non solo è stato rinviato a giudizio con rito immediato, ma gli è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere.

La legge denominata “Codice Rosso”, tanto pubblicizzata per essere stata dichiarata come un corridoio preferenziale per le denunce per violenza di genere, ha portato le donne a convincersi che tra la denuncia e la condanna il tempo fosse ridotto e che ci fosse una giustizia immediata per il proprio dolore. Tuttavia, il tempo processuale rimane pressoché invariato rispetto i processi ordinari, causa sottodimensionamento dell'organico e sovraccarico delle procure. Ciò su cui ha inciso la riforma e che dovrebbe cambiare sono i tempi di reazione rispetto alla denuncia. Anche in questo caso, però, spesso nei fatti non è così. Infatti, la pecca che sconta il nostro impianto normativo è quella di costruire un sistema che sulla carta funziona ma, il più delle volte, impossibile da attuare in quanto non tiene in debito conto la realtà nella quale si va ad operare.

Caso 2: è stupro consumare un rapporto inizialmente retto dal consenso che, poi, viene meno?

A Roma si è preceduto contro un soggetto che, avuto il consenso da parte della ragazza, terminato il rapporto consensuale, ha proseguito contro la sua volontà, consumando uno stupro, massacrandola di botte dopo il rifiuto. La condanna è stata di appena due anni e un misero risarcimento per la vittima.

Il tema del consenso è controverso. Domande come: “aveva bevuto alcol?” oppure “come fa a non ricordare?” o ancora “ma lei aveva fatto uso di droga?” non solo sono poco utili rispetto alla ricostruzione dei fatti ma vittimizzano ulteriormente una persona già traumatizzata. Troppe volte ci si dimentica che l'aver bevuto o l'aver fatto uso di sostanze non è un'autorizzazione ad abusare del corpo di una persona perché incapace di dare un consenso pieno e lucido. L'abuso resta solo un atto vile.

Caso 3: sei davvero una vittima innocente o “te la sei cercata?”

Nel caso dello «stupro di Primavalle» la vittima ha subito un interrogatorio di oltre cinque ore con un'interruzione di pochi minuti, solo perché richiesta dall'avvocato di un'associazione che assiste vittime di violenza. Solo perché violentata sotto l'effetto della droga dello stupro, l'impressione di chi la interrogava era che “tutto sommato se la fosse cercata”; a fronte di prove che, invece, portavano al fatto che la ragazza era veramente una vittima come emergeva, tra le tante evidenze, dalla maglietta sporca di sangue di uno dei predatori.

Aver subito uno stupro, significa non solo dover sopportare a livello fisico e psichico l'aver subito il fatto in sé, ma anche tutto ciò che segue, prima e dopo la denuncia. Una rivittimizzazione continua: in ospedale, quando fare il kit antistupro fa rivivere il trauma del fatto, spesso dovendo ricostruire i fatti davanti ad operatori o FFOO impreparati dal punto di vista professionale all'emotività che accompagna tale narrazione dei fatti; in tribunale, quando in dibattimento la vittima è costretta a raccontare nuovamente i fatti che l'hanno interessata, rispondendo alle domande volte alla ricostruzione del fatto, spesso in pubblica udienza. In tal caso, oltre all'imbarazzo nel raccontare e al dolore nel ricordare, c'è la componente del vuoto di memoria, soprattutto quando la violenza è avvenuta sotto l'effetto delle *rape drugs*². Spesso questo insinua il dubbio della veridicità dei fatti, a meno che la vittima non abbia riportato segni evidenti di violenza, prontamente refertati.

Questo caso è eloquente nel mostrare come rispetto a questa particolare forma di reato che involge non solo l'aspetto della violenza fisica ma anche quello della violenza psico-emotiva, che dovrebbe essere trattato da operatori specializzati, in realtà viene affidato alla sensibilità dell'incaricato di turno, rendendo l'esperienza processuale più o meno traumatica, su una componente essenzialmente di fortuna.

Ancora, questo caso è rilevante anche sotto l'aspetto sociale e subculturale. Questo stupro, infatti, è avvenuto in una villetta alla periferia di Roma. Lì si sono trovati gli indumenti intimi della vittima appesi come a formare un albero,

² Trattasi di sostanze che sono in grado di facilitare lo stupro in quanto possono avere effetti sedativi, ipnotici, dissociativi e/o causare amnesia e possiedono la caratteristica di poter essere somministrate alla vittima, insieme a cibi o bevande, senza che questa se ne renda conto. Molte delle vittime alle quali sono state somministrate *rape drugs*, infatti, si svegliano con lividi e tumefazioni sul corpo senza mai comprendere come se le siano fatte o cosa sia successo. Altre ancora, scoprono i fatti da video diffusi su internet.

denominato “albero dello stupro”. L'albero dello stupro, nato dai cartelli della droga, usato per segnalare la zona di titolarità, con il tempo ha iniziato ad essere in uso anche per segnare le zone di spaccio in una città. In quel caso, essendo una zona di spaccio, si è supposto che potesse essere la firma dell'appartenenza ad un gruppo³.

Caso 4: il problema della “serialità” in Italia

Nel caso dello “stupro della tassista”, il soggetto era stato segnalato dagli operatori come a rischio serialità in quanto era già stato denunciato in precedenza per altri reati (prodromici alla violenza sessuale) che, però, non erano stati provati adeguatamente; tuttavia, la risposta, in quel caso, era stata: “vede troppi film”. Dopo poco dalla sua scarcerazione per altro reato, si rendeva autore di uno stupro senza alcuna remora o timore. In seguito alla denuncia e alla richiesta del PM di una misura detentiva, allo stesso venivano dati gli arresti domiciliari.

La realtà è che, troppo spesso, dietro ogni storia ci si trova davanti a fatti o morti annunciati da tempo che attendevano solo il momento giusto per essere consumati e di cui, purtroppo, non si era tenuto debito conto.

17.4 *Il punto di vista degli operatori: tra modifiche normative e proposte di policy*

Ormai noi operatori, a causa nel nostro vissuto quotidiano, vediamo la violenza e tutto ciò che interessa e circonda il tema più come una forma di marketing che come un diritto della vittima e un dovere del sistema di dare giustizia a fronte della consumazione di un reato così odioso.

La pandemia da Covid-19 e le conseguenti misure di contenimento, gli effetti della crisi economica e l'inizio della guerra Russo-Ucraina hanno ulteriormente evidenziato il tema della violenza contro le donne e le lacune tutt'ora esistenti rispetto ad una efficace tutela ancora incompleta.

Ad oggi, gli strumenti di tutela preventiva e di contrasto sono aumentati, non solo sul piano normativo ma anche strettamente operativo. Si pensi, tra gli

³ La differenza esistente nell'uso dell'albero dello stupro nel caso dei cartelli della droga e in quello della delimitazione dei territori di spaccio è che nel primo caso, dopo l'uccisione della donna e l'asportazione dei seni, questi vengono riempiti con protesi colme di droga, nel secondo caso, invece, la donna viene violentata e i suoi indumenti vengono esposti come nel caso in analisi per delimitare il territorio di spaccio.

altri: al numero 1522 e l'App YouPol; a una serie di app e servizi gratuiti resi da associazioni e start-up (si pensi al servizio app Viola); alla simbologia mimica per attirare l'attenzione in maniera poco appariscente e chiedere aiuto; alle campagne di sensibilizzazione promosse dal Dipartimento per le pari opportunità sui canali televisivi e rilanciate sui "social", che hanno rinforzato il messaggio dell'importanza della richiesta di aiuto per uscire dalla violenza (Camera dei deputati, 2023).

La normativa, più volte modificata, nonostante gli sforzi e i risultati sicuramente non trascurabili, non soddisfa ancora né il senso di giustizia né la tanto desiderata protezione.

Nel complesso, sotto il profilo legislativo, con l'approvazione del Codice Rosso, con le riforme del processo civile e del processo penale che contengono norme attente ai problemi della violenza di genere e della tutela dei minori, anche in attuazione della Convenzione di Istanbul, si sono compiuti enormi passi avanti verso una tutela quanto più possibile effettiva.

Quando le donne trovano la forza di denunciare, devono trovare dall'altra parte persone che credono a ciò che dicono e che conoscono il "ciclo della violenza": la violenza, infatti, va letta correttamente, in tempo utile ed empaticamente. Attesa la peculiarità della tematica della violenza di genere – che non si esaurisce sul piano squisitamente fattuale e giuridico bensì involge anche la sfera delle relazioni e dei sentimenti – infatti, sembra fondamentale che le vittime siano supportate nel difficile percorso di emancipazione dalla condizione di violenza da associazioni di categoria che possano essere la loro voce e la loro forza, assisterle e seguirle sino alla conclusione del processo in tutte le sue fasi e gradi e che, vivendo ed affiancandole tutti i giorni, conoscano la loro reale situazione economica, psicologica e fisica. Pertanto, altro tema di particolare importanza è quello della specializzazione di tutti coloro che sono coinvolti nella vicenda "violenza": dalle FFOO, agli operatori del diritto e non, alle associazioni di categoria e tutti coloro che entrano in contatto con le vittime. In egual modo, importante è il tema della specializzazione della magistratura al fine di garantire una risposta professionale e adeguata alle specificità proprie del caso.

Altro piano fondamentale sul quale agire è quello della prevenzione. Infatti, in relazione ai fatti di femminicidio, nonostante essi non siano prevedibili, è proprio tramite la prevenzione di fatti minori ma sintomatici – utilizzando indicatori di probabilità della consumazione del fatto reato mediante comportamenti che, seppure non assurgano a reati spia comunque siano sintomatici di una possibile degenerazione in violenza – che si potrebbe arrivare ad un intervento riso-

lutivo se non salvifico. Molti casi, infatti, si verificano non dove ci sono episodi di violenza fisica precedenti o eclatanti, ma dove c'è stata violenza psicologica. In queste situazioni è difficile una prevenzione fattiva in senso stretto, per questo si rende sempre più stringente l'esigenza di intervenire culturalmente nel senso della sensibilizzazione, a partire dalle nuove generazioni, dalle scuole⁴ alle famiglie, ma anche rispetto a una nuova consapevolezza che la violenza psicologica può essere il punto di partenza e, pertanto, è necessaria una forte azione preventiva e di contrasto da parte non solo della società civile e degli enti di Terzo settore ma anche delle Istituzioni. Ancora, sempre in un'ottica di prevenzione, al fine di fornire alle donne strumenti psicologici e caratteriali ma anche forza fisica che consenta loro di respingere eventuali atti di violenza, è molto utile la pratica di sport di autodifesa che dovrebbero essere offerti gratuitamente, anche in collegamento con i centri antiviolenza (previo implemento delle risorse).

Alla luce di quanto detto, i punti sui quali agire sarebbero, *ex multis*: la semplificazione normativa; solo per i casi classificati come “codice rosso”, lasciare spazio decisionale/discrezionale al momento della denuncia alle FF.OO. che devono intervenire per la tutela della vittima; positivizzare la responsabilità del magistrato che non ha provveduto tempestivamente in caso di denuncia cui poi segue un femminicidio; stabilire un corridoio preferenziale limitando le indagini in base alla tipologia e gravità del reato oltre che delle prove; l'ascolto delle vittime “*one for all*”, anche mediante videoregistrazione, non permettendo ulteriori vittimizzazioni con continui interrogatori; nelle interviste, inserire l'esame della “falsa reiterazione” e/o “interrogatorio cognitivo” registrato, per la valutazione della verità dichiarata nella denuncia; implementare la specializzazione degli operatori del diritto (e non) che si occupano della tematica e che lavorano nelle sezioni dedicate; creare dei gruppi nelle FFOO fortemente specializzati e competenti, che operino solo nel campo della violenza di genere, con particolare attenzione

⁴ La scuola si è trasformata in un osservatorio privilegiato sulla vita delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi: attraverso gli insegnanti, gli stessi compagni, possono favorire l'emersione della violenza subita e assistita, riconoscendo i segnali di disagio e attivando segnalazioni e percorsi di sostegno e di aiuto. «I dati forniti dall'Istat con la ricerca sulla violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia, mostrano che il 10% delle donne vittime di violenze sessuali le ha subite prima dei 16 anni, quindi nella fascia d'età dell'obbligo scolastico; nel caso poi dei figli delle donne vittime di violenza, il 65% ha assistito agli abusi subiti dalla madre e la violenza assistita si configura a tutti gli effetti come una violenza, con conseguenze anche molto gravi sullo sviluppo psicofisico del minore» (Istat, 2014).

alle violenze contro le donne, senza impegnarli in altre operazioni; potenziare la collaborazione virtuosa tra enti, associazioni e ONG impegnate nella tutela e nella lotta contro la violenza; nei casi di reati cyber, rendere immediatamente efficace l'oblio dell'informazione (consapevoli della difficoltà di tale operazione).

Sotto il profilo socioculturale, l'educazione svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo delle capacità che aiuteranno i bambini e le bambine a creare rapporti sani, in particolare insegnando la parità di genere, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti, il rispetto della libertà delle donne. Invece, la povertà educativa (Di Gennaro e Iavarone, 2023) caratterizzata da un lato da un'influenza negativa della rete internet e dei social, luoghi in cui non solo il maschilismo prevale, ma dove la violenza in generale si trasforma in uno sfogo di frustrazione e insicurezze e, dall'altro, dall'ostentazione delle stesse donne e ragazze, pronte ad attirare l'attenzione con l'uso del proprio corpo, convinte che quella sia l'arma più forte a loro disposizione, dimenticandosi che quella che per loro troppo spesso è un optional, in realtà, è la più potente, la loro testa (*rectius* intelligenza), non può che avere efficacia accelerante di tale fenomeno di già grave allarme sociale.

Fondamentale anche lavorare sulla formazione per abbattere stereotipi e pregiudizi e favorire un cambiamento culturale (anche e soprattutto) delle FFOO, dei magistrati, del personale della giustizia, della polizia municipale, del personale sanitario, psicologi, periti e tutti coloro che vengono a contatto con le donne vittime di violenza.

Conclusioni

Non è facile trattare una tematica così complessa senza rischiare di cadere in *clichè* ovvero di puntare il dito e finire per opporre critiche sterili senza fornire valide soluzioni. Valide non solo sul piano etico-valoriale e prudenziale ma anche e soprattutto sul piano fattuale della realizzabilità. È la stessa natura multidimensionale del fenomeno che ne rende complesse l'individuazione, lo studio e la risoluzione. Per di più, non è detto che una volta emerso sia affrontabile, spesso (purtroppo) a causa della volontà della stessa vittima che, per paura e per sfiducia, preferisce sopportare piuttosto che lottare. Si tratta, infatti, di un intreccio di piani che spesso non dialogano tra loro o che, se lo fanno, raggiungono un livello di commistione tale da rendere difficile poi una separazione netta che permetta di affrontarli separatamente con gli strumenti più opportuni alla risoluzione del

caso di specie in base all’ambito di riferimento: si passa, infatti, dal piano legislativo a quello punitivo, da quello preventivo a quello socioeducativo, da quello culturale a quello politico.

L’operatore, dunque, deve essere altamente specializzato ma, allo stesso tempo, versatile e poliedrico, in modo da non ragionare entro schemi chiusi propri della formazione di appartenenza e del ruolo ricoperto ma aperto alle ingerenze di altre professionalità al fine di non perdere mai di vista l’obiettivo fondamentale di qualunque intervento posto in essere, su qualunque piano, sia esso scientifico od operativo: salvare la vita delle donne, aiutarle ad uscire da un tunnel buio spesso (apparentemente) senza via d’uscita, ridarle dignità e una prospettiva di vita.

Gli interventi *latu sensu* intesi che caratterizzano il nostro sistema attuale sono focalizzati sulla necessità dell’accelerazione dei tempi processuali e sull’inasprimento sanzionatorio, come strumenti di prevenzione e contrasto per la vittima che denuncia e inizia il suo percorso di fuoriuscita dal circolo della violenza (sia essa fisica, psicologia o economica). Tuttavia, tale *modus agendi* che, sulla carta, appare infallibile o quantomeno efficiente, in realtà è “rotto”, in quanto non si traduce in una rete di sicurezza per le vittime. Attraverso la narrazione di storie paradossali – che sicuramente non rappresentano la totalità della casistica, ma comunque una realtà consistente della stessa – e attraverso gli occhi degli operatori che ogni giorno si trovano a lottare al fianco delle vittime di violenza, si portano all’attenzione del lettore, sia esso più o meno addentrato nella tematica, le criticità e i paradossi che sconta il nostro sistema. L’errore che spesso si fa è pensare che siano coinvolti in questa “problematica” solo i diretti interessati, tra vittime, addetti ai lavori di più vario tipo, sistema giustizia, associazioni ecc. Non si considera, però, che potrebbe accadere a chiunque, amici, familiari, noi stessi...

Alla luce di questo, dunque, bisogna partire da un dato di fatto: il problema della parità di genere e del gap esistente tra uomo e donna, probabilmente, potrà ridursi ma non potrà essere eliminato. Questo, però, non vuol dire che non sia necessario fare il possibile affinché resti un retaggio del passato e le nuove generazioni guardino con disprezzo a questo fenomeno così odioso.

Si richiede, dunque, una strategia integrata, di natura multidimensionale, sistemica ed interistituzionale.

Abbiamo visto come accanto alle “tradizionali” forme di violenza come la violenza fisica e psicologia, dallo stalking alla violenza sessuale, si affianchino forme sempre nuove, dalla violenza economica alla violazione dell’intimità personale mediante l’uso distorto del *web*. Pertanto, fondamentale è l’intervento sotto

il profilo legislativo, con l'approvazione del Codice Rosso, con le riforme del processo civile e del processo penale che, anche in attuazione della Convenzione di Istanbul, offrono una tutela quanto più possibile efficace, celere ed effettiva alle vittime. Ma, altrettanto necessario è investire sulla formazione di coloro che entrano in contatto con il "ciclo della violenza", supportando le vittime a partire dal momento che si risolve nella fase della giustizia per arrivare a quello che prosegue nel percorso di emancipazione dalla condizione di violenza, in tutte le sue manifestazioni, di diretta percezione o non. Coi come è necessario agire sul piano della prevenzione mediante l'educazione e lo strumento della cultura, spesso trascurato, ma che in tutti i casi è sempre quello più potente e risolutivo. Non bisogna solo reprimere i comportamenti disfunzionali fondati su ruoli di genere stereotipati, bensì è fondamentale piantare il seme del rispetto della libertà delle donne affinché nel medio e lungo termine possa da sé eliminare questo fenomeno così odioso.

Bibliografia

- AMATO G. *La correttezza dell'iscrizione: stop a quelle tipo “atto dovuto”*, in «Guida al diritto», n. 41, 2022, 37.
- ANNIBALI L., *Atto camera mozione 1/00546*. 16, Novembre, 2021, <https://parlamento18.openpolis.it/atto/documento/id/236525>.
- BACCARI G.M., *I nuovi meccanismi per superare le stasi procedurali dovute all'inerzia del pubblico ministero*, in G. SPANGHER (a cura di), *La riforma Cartabia: codice penale, codice di procedura penale, giustizia riparativa*, Pacini Giuridica, Pisa, 2022, pp. 263-275.
- BRICHETTI R., *Diritto di difesa. Iscrizione della notizia di reato senza effetti civili e amministrativi*, in “I Focus del Sole 24 ore”, n. 25. 12 ottobre 2022.
- CAMERA DEI DEPUTATI, *Atti di Servizio e Controllo: Allegato B*, 5 Ottobre 2023, pp. 5141-5163.
- CAMERA DEI DEPUTATI, *Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo*. 6 Luglio 2021, https://documenti.camera.it/leg18/dossier/testi/LA0152a.htm?_1696546250894.
- CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (CSM), *Relazione su novità normativa la “riforma Cartabia”*, 5 Gennaio 2023.
- CORTE COSTITUZIONALE, *Sentenza 27 novembre 1969*, <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1969&numero=147>.
- DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ, *Conclusa la prima Conferenza G20 sull'Empowerment femminile*, 27 Agosto 2021, <https://www.pariopportunita.gov.it/it/news-e-media/news/archivio/conclusa-la-prima-conferenza-g20-sull-empowerment-femminile/>.
- COUNCIL OF EUROPE, *Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*, Council of Europe Treaty Series, n. 210, 11 maggio 2011, pp. n.d.
- DE GIOIA V., GASSANI G.E., *Codice Rosso: L'evoluzione normativa e giurisprudenziale della L. 69/2019*, 2° Ed., LaTribuna, Milano, 2024.
- DI GENNARO G., IAVARONE M. L.(eds.), *Ragazzi che sparano. Viaggio nella devianza grave minorile*, FrancoAngeli, Milano, 2023.
- ISTAT, *Il numero delle vittime e le forme della violenza*, 2014, [https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/numero-delle-vittime-e-forme-di-violenza#:~:text=Nel%202014%2C%20le%20violenze%20psicologiche,donne%20\(0%2C3%25\)](https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/numero-delle-vittime-e-forme-di-violenza#:~:text=Nel%202014%2C%20le%20violenze%20psicologiche,donne%20(0%2C3%25).).
- ISTAT, *Il Sistema della Protezione per le donne vittime di violenza Anni 2021/2022*, 07 Agosto 2023, <https://www.istat.it/it/files/2023/08/2023-03-08-statreportprotezione-Istat-Dpo.pdf>.
- LA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIA, *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*, (23G00178), n. 168, 9 Dicem-

- bre,2023, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/11/24/275/sg/pdf>.
- LA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIA, *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*, (13G00141), n. 93, 14 agosto 2013, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/16/13G00141/sg>.
- LA REGINA K., *L'archiviazione nel vortice efficientista*, in G. SPANGHER (a cura di), *La Riforma Cartabia*, Pacini Giuridica, Pisa Ospedaletto, 2022.
- LA REPUBBLICA, *Ragazza stuprata nel metaverso, la polizia britannica indaga*, 2024, https://www.repubblica.it/esteri/2024/01/07/news/gran_bretagna_stupro_metaverso_indagini-421824572/.
- OSSERVATORIO SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, *La giurisprudenza della Corte Edu. in materia di protezione delle donne vittime di violenza domestica*, n. 2/2023, <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/osservatorio-sulla-violenza-contro-le-donne-n-2-2023-la-giurisprudenza-della-c-edu-in-materia-di-protezione-delle-donne-vittime-di-violenza-domestica>.
- POLIDORI C., *Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere*, 23 febbraio 2022, <https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3483&sede=&tipo=>.
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *Linee guida sulla parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni*, 2022, https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Linee_guida_sulla_Parita_di_Genere.pdf 2022.
- ROCCELLA E., *Violenza sulle donne: approvato il ddl roccella-piantedosi-nordio*, 9 Giugno 2023, <https://www.pariopportunita.gov.it/it/news-e-media/news/2023/violenza-sulle-donne-approvato-il-ddl-roccella-piantedosi-nordio/>.
- ROMEO I., *Lo Stupro di Franca Rame*, in CGIL, 2021, <https://www.collettiva.it/copertine/italia/lo-stupro-di-franca-rame-aeswdef>.
- ROMEO I., *Rosaria e Donatella: un delitto figlio del disprezzo neofascista per le donne e la classe operaia*, 2021b, <https://www.collettiva.it/copertine/italia/rosaria-e-donatella-un-delitto-figlio-del-disprezzo-neofascista-per-le-donne-e-la-classe-operaia-oarhg9e6>.
- ROSSI N., *I criteri di priorità tra legge cornice e iniziativa delle procure*, in «Questione Giustizia», n.4, 2021.
- UNITED NATIONS, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979 in Treaty Series*, chapter 5, vol. 1249 pp. n.d.
- UNITED NATIONS (1993, 20 Dicembre) *Declaration on the Elimination of Violence against Women*, 20 dicembre 1993, https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.21_declaration%20elimination%20vaw.pdf.

18. Codice Rosso and Police.

Observations from an American Criminologist

Tracy L. Tamborra

Introduction

On April 23, 2024 the Camera dei Deputati published an explanation of initiatives relative to the passage of law no. 69, also known as the Codice Rosso; it states, «Nella XVIII legislatura il Parlamento ha proseguito nell'adozione di misure volte a contrastare la violenza contro le donne, perseguendo in via principale gli obiettivi di prevenzione dei reati e di protezione delle vittime». The problem lies in the term “prevenzione dei reati” or crime prevention. The Codice Rosso, like the Violence Against Women Act (VAWA) of 1994¹, which the Codice Rosso resembles in many ways, expands the categories of crime and creates harsher penalties for violations of the offenses. Although these are necessary changes, they may result in implementation obstacles, and even a backlash against victims. Scholars and advocates, such as Trignalli (2023) have noted challenges such as a brief window for reporting and insufficient funding. However, it appears that there is another issue, one that has plagued the violence against women policies in the United States for many years. It does not appear that police officers' opinions and attitudes were considered in the creation and implementation of the Codice Rosso, which relies on their ability to enact provisions. If Italy follows the path of U.S. law making and enforcement, victims will be adversely affected.

As an American scholar that was involved in implementing aspects of VAWA, I argue that well-intentioned policies are often short-sighted and ignore the realities of those, in particular policing, who must implement the laws and policies.

¹ The Violence Against Women Act is a comprehensive federal law designed to improve criminal justice responses to sexual assault, domestic violence, dating violence, and stalking and to increase the availability of services for victims and survivors. VAWA was first passed by Congress in 1994, and was reauthorized in 2000, 2005, and 2013. For more information about this Act and the Office that coordinates the provisions provided within the act see <https://www.justice.gov/ovw>.

To make this point discussions of the Codice Rosso and VAWA are presented, followed by a discussion of two points related to police engagement in the implementation process. Finally, this paper puts forth suggestions to improve police cooperation, so that victims are supported and acts of violence decrease.

18.1 *The role of responding police*

The Codice Rosso of 2019 and the VAWA of 1994 emerge after 20 years of increasing and highly publicized acts of domestic and familial violence in their respective countries. Both national legislative provisions: expand the definition of and types of crime recognized to be violence against women; increase training for police, prosecutors, and judges; encourage research relevant to the social problem; and allocate financial resources for training, research, and public attention to the issue. Like VAWA, the Codice Rosso, specifically refers to the role of responding police officers, and training for them. The Codice Rosso puts forth two provisions that directly mention the police. First, it states “a prevedere l’attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere; interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere.” Next, the law requires the police to report to the prosecutor. It states that the police “ha l’obbligo di comunicarla al pubblico ministero “immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione dai commi 1 e 2”. These two provisions begin a process, but they are insufficient. The first point that additional training be provided lacks specificity. For instance, how many hours are required, what topics are presented, and who conducts the training? Regarding the second point, there may be unintended consequences (a backlash) by requiring immediate action, if police are resistant to “interfering” in what has been historically viewed as a family matter.

18.1.1 *Training (Formazione)*

To call for increased training is laudable; however, this directive is insufficient without specifying the amount and type of training necessary. This has affected United States efforts to improve police responses to domestic and fa-

militar violence. Although many states in the United States mandate domestic violence training for police officers, there are no set hours required. Some states, specify a number of hours for domestic violence training, such as Arkansas (20), Connecticut (2), and Florida (6). Other states, such as New York and California call for training and provide topics to be covered, but do not specify a number of hours. Finally, 24 states do not specifically address training for domestic violence in their statutes.

As mentioned above there is a lack of specificity requiring topics to be covered. Some states require training address safety for officers who respond to domestic violence cases, and many states specify that training should include “the handling” of cases. However, these suggestions are vague and omit important socio-political issues that affect official responses to victims of domestic violence. Most training does not present the history of police responses to domestic violence, which includes the rejection of domestic violence cases as they were considered “family problems” and not “real crimes.” Most trainings do not review prominent lawsuits or research that informs police responses, and police are not presented with data that demonstrates the application of arrest policies were and still are connected to race, ethnicity, and the socio-economic status of the couple. Furthermore, most training does not require police to reflect upon their own biases regarding victims of domestic violence. If officers experienced domestic violence in their childhood or are currently in abusive relationships, their decisions, views, and attitudes may be informed by personal bias rather than law, research, and logic.

Another point to be considered is, who will conduct the training. Careful attention should be paid to the groups or persons selected to train officers. Many training directives in the United States were and still are undertaken by victims’ services agencies or specialized advocates who serve as consultants. This has been problematic because of the historical tension between victims’ advocates and police departments. Officers may see advocates as adversaries, rather than collaborators. Also, most advocates are women, which adds another potential obstacle if police officers adhere to patriarchal norms and therefore do not recognize the expertise of the female trainer.

Finally, training also fails to consider the effects of domestic violence on children who may be present. Millar and colleagues (2022) analyzed international research from the UK, Canada, United States, Republic of Ireland and Norway on policing domestic violence when children are involved. They argue that police require advanced training that acknowledges children are also primary victims

of domestic violence, and that considers the human rights of children. They concluded that police need “to move beyond an approach premised on defensive tactics and authority and embrace a more relational and human criminal justice system for all”.

18.1.2 *Immediate response (L'obbligo di comunicarla al pubblico ministero “immediatamente”)*

Regarding the second point, which is the necessity to quickly respond to the report of domestic or familiar violence, a backlash (i.e., unintended consequence) could occur. Caprinato (2020) states, «la frammentarietà della prima notizia e il peso dell'urgenza potrebbero spingere gli operatori (nella maggior parte dei casi non specializzati) a ricondurre a violenza domestica o di genere fatti che giuridicamente non lo sono». He also posits, «il rischio di inflazionare i casi in realtà non inquadrabili nel peculiare regime del “codice rosso”, determinerebbe un livellamento di situazioni diverse che vanificherebbe lo spirito della legge». This occurred in the United States following the passage of mandatory arrest laws. Mandatory arrest laws, which were directly connected to the passage of VAWA, required police to make an arrest when physical evidence was present, even if the victim did not want to press charges. Preliminary research (Dugan, 2003) revealed that mandatory arrest policies were correlated with a reduced chance of domestic or familial violence. However, research also found that mandatory arrest policies increased arrests for women (victims or not), as well. The increase in arrests included victims who retaliated or defended themselves physically, in which the physical retaliation resulted in visible injuries to the initiator of the violence. This resulted in a concept known in the United States as dual arrests.

Dual arrests result when both parties present at the scene of a domestic assault (or any violent interaction) are arrested. In some instances, a dual arrest is warranted. Dual arrests may be warranted in some cases involving siblings or roommates, which are also cases of domestic violence in the United States. However, concerns arose among advocates when stronger enforcement provisions post VAWA, resulted in arrests of women (Chesney-Lind, 2002). The increasing arrest rate among women included cases in which women used self-defense or retaliated². Research found that dual arrest rates vary by police department, suggesting that «variations in dual arrest rates may point to intradepartmental police prac-

² For a discussion on the retaliatory arrests see Frye, V., Haviland, M., & Rajah, V. (2007).

tices which encourage or, at the least, do not discourage the practice» (Martin, 1997). Research also found that factors such as income and location affected dual arrest rates (Frye *et alii*, 2007). Research also indicates that dual arrests may be relatively low but are higher for domestic than non-domestic cases (Hirschel *et alii*, 2007).

The above-mentioned research puts forth explanations for the application of dual arrests. I can also offer anecdotal observations. I personally trained over 10 police departments in three states in the United States; I often heard statements such as, “we arrest them both and let the prosecutor figure it out” or, «the prosecutor went to law school, let him decide which one is the offender». These sentiments seemed to result from frustration when officers were forced to make an arrest in cases that they did not deem to be a crime. If police thought the offense was minor and would not result in a conviction, they saw the paperwork and documentation necessary to make a domestic arrest a “waste of time.” Police were further frustrated when victims dropped the charges after they took the time to file reports and make arrests. I have also heard this argument from Italian police officers. Therefore, police sentiments toward arrests should be considered.

In conclusion, the police are the point of first contact for victims; therefore, their presence and responses are fundamental. If police are not prepared to support victims or if they are mandated to move forward with cases in a rushed manner, victims may be harmed. To avoid this, greater consideration must be given to police officers’ views and attitudes.

18.2 *Recommendations*

Police views and opinions must be considered in order to effectively support victims. This section presents suggestions that could improve police officer views and knowledge of, as well as responses to domestic and familial violence.

18.2.1 “Stakeholder” attitudes: Do they “buy-in”?

Directives must consider that the average, responding police officer is a major stakeholder. The opinions and views of front-line officers should be gathered at legislative hearings and in regional meetings to ensure that responding officer attitudes are acknowledged, and as a sign that their opinions are valued. This could increase officer “buy-in.” In the United States and in Italy criminal-legal system representatives are interviewed before laws are passed. These interviews generally

involve representatives from prosecutors' office, members of the judiciary, and on occasion higher ranking officers, such as chiefs or directors. However, unlike prosecutors and judges, police officers vary in level of training and education. All judges and prosecutors attend law school, pass exams, and undergo a rigorous selection process; therefore, it is more likely that a few of these persons can represent the opinions or views of their colleagues, compared with police officers. Police officers who become chiefs or directors, and are therefore interviewed, do not generally represent the average officer in terms of formal education, training, or years employed. Therefore, higher ranking officers may be completely disconnected from the realities, views, and attitudes of the average responding officer.

The inclusion of responding officer attitudes and opinions could improve outcomes for victims, as officers may be able to identify potential obstacles. For instance, Dutton and Tamborra interviewed police officers about their views on a lethality assessment protocol; they found that police reported the use of their personal cell phones to connect victims to a victims' service agency, to be a barrier to offering the service.³ Also, police may be resistant to change or have concerns about their ability to assist victims. Understanding and responding to police opinions prior to the implementation of new policies could prevent wasted time and resources.

18.2.2 *Formal research*

Consideration of police officer attitudes is imperative at the hearing stage (i.e., when legislative and regional meetings are held). However, a measure of police attitudes by independent researchers is also warranted. Independent researchers can measure extraneous variables, such as general attitudes toward victimization and emotional reactions to engaging with victims. Recent international research suggests that understanding the effect of responding to domestic and familial violence on officers is imperative. Research from Spain analyzed responses of 211 officer; it found that myths regarding intimate partner violence lead to less proactive attitudes toward intervention. Research in the U.S. with police found «there is an overlap in the different roles they inhabit, as well as limitations and barriers to their response. These limitations and obstacles are a signal that officers

³ Dutton, L. B., & Tamborra, T. L. (2022). The Lethality Assessment Program: police coordinators' experiences and perceptions. *Police Practice and Research*, 24(6), 613–630. <https://doi.org/10.1080/15614263.2022.2145288>.

may be experiencing role overload, which leads to their frustration and ambivalence toward domestic violence situations» (Fulambarker, 2020). Finally, a study with 218 general duty officers in Australia found “officers reported stress associated with DFV (domestic and family violence) to be higher than other police work-related stressors (Maple *et alii*, 2024).

These findings suggest that officers’ beliefs, attitudes, and stress levels are a product of their work and affect their response to domestic and family violence. Without additional research, to inform training and policy development, the spirit of the Codice Rosso will not be actualized.

18.3 *Screening/hiring*

Finally, research, training, and policy development will fail if the right people are not recruited to serve as police officers. Many scholars in the United States have argued that the screening and hiring process for police officers must improve to avoid hiring persons prone to the use of excessive force and racial bias, as well as persons who have negative attitudes towards victims of interpersonal violence. Italy should consider who and how they recruit police officers.

Conclusions

The Codice Rosso is an important piece of legislative action that signifies a commitment on the part of the Italian government to address domestic and family violence. The spirit of the law is admirable; however, the “il diavolo è nei dettagli.” Victims of domestic and family violence need supportive, informed, competent police officers to respond to their calls for assistance. And the police need to be seen as an integral part of the process; a part that is not yet prepared to respond to address the complexities and variability of domestic and family violence cases. If we believe in victims’ rights and we believe that police are part of the solution, then we must devote resources to police recruitment and training, as well as value police views and concerns in the development of victims’ rights and services.

References

- CARPINATO, S. *Riflessioni brevi sull'intervento della polizia giudiziaria in materia di "codice rosso": il nuovo art. 387bis del c.p. in chiave di concreta tutela*, in «diritto.it», 2020 <https://www.diritto.it/riflessioni-brevi-sullintervento-della-polizia-giudiziaria-in-materia-di-codice-rosso-il-nuovo-articolo-387bis-del-codice-penale-in-chiave-di-concreta-tutela/>
- CHESNEY-LIND, M. *Criminalizing victimization: The unintended consequences of pro-arrest policies for girls and women*, in «Criminology and Public Policy», 2(1), 2002, pp.81-91
- DUGAN, L. *Domestic violence legislation: Exploring its impact on the likelihood of domestic violence, police involvement, and arrest*, in «Criminology & Public Policy», 2(2), 2003, pp.283-312
- FRYE, V. - HAVILAND, M. - RAJAH, V. *Dual arrest and other unintended consequences of mandatory arrest in New York City: A brief report*, in «Journal of Family Violence», 22, 2007, pp.397-405.
- FULAMBARKER, A. *"Everybody Loses": Understanding Police Roles and Perceptions of Domestic Violence Calls*, in «Journal of Qualitative Criminal Justice & Criminology», 8(3), 2020, pp.14-0130.
- HIRSCHEL, D. - BUZAWA, E. - PATTAVINA, A. - FAGGIANI, D. *Domestic violence and mandatory arrest laws: To what extent do they influence police arrest decisions*, in «Journal of Criminal Law and Criminology», 98, 2007
- MAPLE, E. - KEBBELL, M. (2024). *"DV Fatigue": Work Stress and Officers' Attitudes and Performance at Domestic and Family Violence Incidents*, in «Violence against women», 30(8), 2024, pp.1984-2014.
- MARTIN, M. E. *Double your trouble: Dual arrest in family violence*, in «Journal of Family violence», 12, 1997, pp.139-157.
- MILLAR, A., SAXTON, M., ØVERLIEN, C. ET AL. *Police Officers Do Not Need More Training; But Different Training. Policing Domestic Violence and Abuse Involving Children: A Rapid Review*, in «Journal of Family Violence» 37, 2022, pp.1071-1088 <https://doi.org/10.1007/s10896-021-00325-x>
- TRINGALLI, M.C. *Il codice rosso rafforzato non basterà a fermare la violenza sulle donne*, in «Micromega», 2023, <https://www.micromega.net/il-codice-rosso-rafforzato-non-bastera-a-fermare-la-violenza-sulla-donne>

Autori

AMBER K. AMIN, insegna presso il Criminal Justice Department dell'Università di New Haven. Le sue ricerche si concentrano sull'intersezione di trauma, identità e sopravvivenza all'interno delle comunità emarginate. Particolarmente interessato a comprendere in che modo le esperienze negative dell'infanzia e il rifiuto familiare possano influenzare il coinvolgimento LGBTQ+ nei survival crimes.

ROBERTA AURILIA, è dottoranda presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Napoli «Federico II», ed è cultrice della materia presso la Cattedra di Sociologia giuridica, della devianza e delle organizzazioni criminali e Criminologia. È Visiting PhD Student presso il centro di ricerca Transcrime, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Tra le sue ultime pubblicazioni: Il potere delle estorsioni. Un modello predittivo come strategia di contrasto (a cura di Giacomo Di Gennaro), Editoriale Scientifica, 2023; con G. Di Gennaro, L'attività estorsiva in Italia. Nuove dinamiche, criticità e soluzioni auspicabili, in «Sicurezza e Scienze Sociali», 1/2023; Il controllo delle aste giudiziarie nel napoletano: tra speculazione e criminalità organizzata, in «Rivista Giuridica del Mezzogiorno», 2/2024.

DORIANA CIMMINO, è assegnista di ricerca all'Università Ca' Foscari di Venezia. Ha conseguito un dottorato in Linguistica Italiana presso l'Università di Basilea (Svizzera); ha lavorato come ricercatrice nelle Università di Basilea, Firenze e Salerno, dove ha insegnato Linguistica Generale e Analisi Testuale. Tra le pubblicazioni più recenti ricordiamo: *Frame it Right: How Far-Right Ideology Could Shape Voters' Minds – The Case of Italy*. In Vladan Sutanovac (ed., 2025) *Unlearning Languages that Control the Mind. Toward Reverse Mind Engineering*. Routledge Humanities & Language Series e *Italian davvero as a trigger of implicit contents in persuasive discourse* (2023), *Journal of Pragmatics*, scritto con Federica Cominetti.

EDGAR I. COLINA RAMÍREZ, Professore di Diritto penale presso l'Università di Siviglia, ha sviluppato la sua attività didattica e di ricerca presso la stessa università, integrandola con docenze tenute presso diverse università internazionali. Nell'ambito della sua ricerca, ha pubblicato cinque monografie su temi di estrema attualità, tra cui spicca "La frode fiscale e la legittimazione del diritto penale del rischio". Tra le sue più

recenti pubblicazioni si segnala: “Giudicare con prospettiva di genere? Analisi sulle sue possibili conseguenze nell’ambito giuridico-penale”.

STEFANO DELFINI, già Direttore Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale e attualmente Dirigente del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Tra le sue più recenti pubblicazioni si segnala: *Le gang giovanili in Italia*, Transcrime, 2022; *La violenza di genere in Percorsi di ricerca nella società italiana*, Rapporto Eurispes, 2022.

GIACOMO DI GENNARO, è professore ordinario di Sociologia del Diritto e della Devianza, insegna Sociologia, Progettazione e gestione delle politiche sociali e Criminologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, dove coordina presso il Dipartimento di Scienze Politiche, dal 2010 il Master di II livello in “Criminologia e Diritto penale. Analisi criminale e politiche per la sicurezza urbana” e dal 2023 il Corso di Laurea LM-62/91 in “Scienze Criminologiche, Investigative e di lotta ai crimini informatici”. È autore di oltre 150 pubblicazioni nazionali e internazionali. Tra le più recenti si segnalano: *La trappola della corruzione. Le dinamiche perverse dello scambio occulto: un case study in Campania* (FrancoAngeli, 2023); *Ragazzi che sparano. Viaggio nella devianza grave minorile* (con Maria Luisa Iavarone, FrancoAngeli, 2023); *Il potere delle estorsioni. Un modello predittivo come strategia di contrasto*, (Editoriale scientifica, 2023).

LEILA B. DUTTON, insegna presso il Criminal Justice Department dell’Università di New Haven. Ha trascorso due anni come ricercatrice post-dottorato presso il National Institute of Mental Health presso il Family Research Laboratory dell’Università del New Hampshire. I suoi interessi di ricerca includono la violenza intra-familiare, lo stalking e la violenza sessuale. Ha pubblicato le sue ricerche sul Journal of Interpersonal Violence, Violence and Victims e sull’International Review of Victimology.

DEBORA AMELIA ELCE, è funzionario Assistente sociale dei Servizi sociali del comune di Caivano (Napoli). Ha svolto attività di ricerca presso la cattedra di Sociologia (Dipartimento di Scienze Politiche) e ha collaborato con l’Istituto di Studi politici S. Pio V alle precedenti edizioni del *Rapporto sulla criminalità e sicurezza*. Ha recentemente pubblicato: *Il volto della criminalità organizzata tradizionale e di nuovo insediamento: il caso delle estorsioni in Campania e in Veneto*, in G. Di Gennaro, a cura di, *Il potere delle estorsioni. Un modello predittivo come strategia di contrasto*, (Editoriale scientifica, 2023).

BO GUERRESCHI, è un’economista internazionale, giurista, attivista per i diritti umani. Ha trascorso molti anni all’estero, lavorando tra l’Italia e l’Inghilterra, Stati Uniti e altri paesi europei. Nel 2015, ha fondato l’organizzazione non governativa in-

ternazionale *Bon't worry*, che offre assistenza legale e psicologica alle vittime di violenza di genere e violazione dei diritti. L'organizzazione è riconosciuta dall'ONU, dall'UE, dall'UAI e collabora con le forze dell'ordine nazionali e internazionali. Bo Guerreschi ha pubblicato diversi libri, tra cui l'autobiografia "Non si deve morire per essere ascoltate", il romanzo giallo "Tevere Rosso" e una fiaba per bambini "Il villaggio dei saggi".

ROBERTO IANNUCCI, sociologo impegnato nel trattamento degli autori di reati di relazione. Dal 2000, ha maturato una solida esperienza come esperto ex art. 80 nelle carceri, culminata nella fondazione del CIPM Campania Aps nel 2011. Iannucci ha portato a Napoli i protocolli del CIPM di Milano, offrendo percorsi clinico-criminologici agli ammoniti per stalking e violenza domestica nelle Questure di Napoli, Salerno, Caserta e Isernia. Inoltre, gestisce progetti di recupero per maltrattanti e sex offender nelle carceri campane e, grazie alla convenzione con l'UIEPE di Napoli, offre trattamenti agli autori di reati di relazione con pena sospesa. Animato da un approccio multidisciplinare, Iannucci si impegna a costruire comunità più sicure, promuovendo il cambiamento comportamentale degli autori di reato e supportando indirettamente le vittime.

MARIA LUISA IAVARONE, è professore ordinario di Pedagogia sperimentale presso l'Università degli Studi di Napoli, Parthenope; coordina il Corso di Laurea LM-50/93 in "Progettazione dei servizi educativi e formativi, Media education e Tecnologie per l'Inclusione nei contesti formali e non formali". È presidente del Cirped (Centro italiano di Ricerca Pedagogica) e fondatrice e presidente dell'Aps Artur (Adulti Responsabili per un territorio unito contro il rischio). È autrice di numerosi articoli su riviste nazionali ed internazionali, volumi collettanei, monografie e curatele. Tra queste ultime ricordiamo: *Educare nei mutamenti. Sostenibilità didattica nelle transizioni tra fragilità e opportunità educative* (FrancoAngeli, 2022); *Ragazzi che sparano. Viaggio nella devianza grave minorile* (con Giacomo Di Gennaro, FrancoAngeli, 2023); *Neotenia e plasticità umana. Una prospettiva transdisciplinare per l'educazione* (FrancoAngeli, 2025).

GIOVANNI MARTUCCI, dal 2024 Direttore della II divisione operazioni Direzione centrale servizi antidroga, precedentemente Comandante del Reparto Analisi Criminologiche del RaCIS. Tra le sue più recenti pubblicazioni si segnala: *Il sopralluogo psico criminologico nell'Arma dei carabinieri*, Rassegna Arma dei Carabinieri, 2, 2022; *Criminal profiling*, La Storia, la Repubblica, 2024).

RICCARDO MARSELLI, è professore ordinario di economia politica presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope". La sua attività di ricerca spazia in differenti aspetti dell'analisi economica del fenomeno criminale. I principali studi riguardano le valutazioni empiriche delle determinanti economiche della criminalità, l'analisi eco-

nomica del sistema di deterrenza e il ruolo e l'efficacia delle misure alternative della risoluzione delle controversie.

ILARIA MERENDA, è professore associato di diritto penale presso il Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli Studi "Roma Tre" dove insegna Diritto penale e Diritto e Legislazione antimafia. Ha trascorso numerosi periodi di studio presso il Max Planck Institute di Friburgo. È stata visiting professor presso l'Università di Valencia e l'Università Autonoma di Barcellona. È componente del comitato scientifico del corso di alta formazione "Responsabilità 231 e compliance integrata" presso il Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli Studi "Roma Tre", dove è anche componente del collegio dei docenti del dottorato internazionale in "Law and Social Change". È autrice di due monografie. I suoi principali interessi di ricerca riguardano il concorso di persone nel reato, le circostanze del reato, la legislazione antimafia, i reati contro la pubblica amministrazione e il tema della violenza di genere.

ALBERTO PESCE, insegna Metodologia e tecnica della ricerca sociale presso l'Università telematica Ecampus e Sociologia presso la Link Campus di Roma. È stato fino al 2022 consulente della Commissione di inchiesta sul femminicidio. Tra le sue pubblicazioni: Quali categorie sociali sono opportune per un'analisi delle istituzioni totali? in: M. Esposito, G. De Gennaro, (a cura di), La pena tra misericordia e afflizione. Una ricerca empirica sulle persone detenute, (FrancoAngeli 2020), Il rifiuto dei Sex Offender. Teoria e riproduzione sociale di una negazione continua., pp. 128-142 in Sicurezza e Scienze Sociali, FrancoAngeli, 3/2023.

ANDREA PROCACCINI, è ricercatore di Sociologia del Diritto e della Devianza presso l'Università di Napoli Federico II. Si occupa dei temi di giustizia minorile, modelli di probation e welfare penitenziario. Ha recentemente pubblicato: *Il Giubileo dei detenuti a Napoli. Un case study sul carattere duale della penalità*, (FrancoAngeli, 2022); *Le misure di Probation dopo la riforma Cartabia: buone, ma complicate intenzioni*, in «Sociologia Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali», 2023.

GIULIA RUSSO, dirige la Casa Circondariale "P. Mandato" di Secondigliano di Napoli dal dicembre 2017. È stata direttore dell'Ufficio della Sicurezza e delle Traduzioni del PRAP Campania dal 2010 al 2017; si è occupata di contenzioso quale referente locale dell'amministrazione penitenziaria e di disciplina per il personale di Polizia Penitenziaria, quale Presidente del Consiglio Regionale di disciplina per la Campania. Molti gli incarichi di reggenza degli istituti ma anche titolare di attività ispettive per conto del DAP e del Prap Campania. Dal 2000 a tutt'oggi ha ricevuto incarichi sia dall'Ufficio della Formazione DAP che dalla Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale "Piersanti Mattarella" Roma, che dal PRAP Campania per la gestione di corsi di formazione

sia per il personale della polizia penitenziaria che del comparto funzioni centrali. Ha all'attivo pubblicazioni sul servizio di missione del personale, sulla criminalità, editi da Giuffr  Lefevre.

CHIARA SCUOTTO,   laureata in "Psicologia clinica e neuropsicologia del ciclo di vita" presso l'Universit  degli studi Milano-Bicocca   attualmente psicoterapeuta in formazione sistemico-relazionale.   dottoranda di ricerca in "Learning Sciences and Digital Technologies" e membro del laboratorio "LAHTI – Laboratorio per l'interazione avanzata uomo-tecnologia" presso l'Universit  Telematica Pegaso. I suoi principali temi di ricerca riguardano l'uso delle nuove tecnologie per la promozione dello sviluppo morale e affettivo nonch  dell'apprendimento al fine di prevenire fenomeni di devianza e rischio.

TRACY L. TAMBORRA, Full Professor di Criminal Justice presso la University of New Haven,   un'esperta riconosciuta a livello internazionale di violenza domestica, aggressioni e abusi sessuali e degli effetti del sistema giudiziario penale sulle donne, sulle persone di colore e sulle persone colpite dalla povert .   stata co-autrice di un libro, *Victimology: The Transformation into the 21st Century. I*. Inoltre, ha pubblicato numerosi articoli su riviste come: Feminist Criminology, Violence and Victims, Violence Against Women e Journal of Studies in International Education e Jura Gentium, Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale.

ARMANDO VITTORIA,   docente universitario, insegna Sociologia dei fenomeni politici presso l'Universit  di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze Politiche. Si occupa prevalentemente di: *migration* e politiche pubbliche; regimi di welfare, politiche sociali e basic income; populismo e politica anti-immigrazione; Public Sector. Alcune delle sue pi  recenti pubblicazioni, sono: *L'oppio dei populist. Risentimento di status e politica anti-immigrazione in Italia*, Mimesis, Milano, 2023; *Immigrazione e infrastrutture di arrivo. Come la politica sociale informale provvede all'accesso degli immigrati alle cure. Il contributo delle esperienze urban commons-based nella citt  di Napoli.*, in "Studi Emigrazione", 230, 2023; (con Daniela Perna e Rosa Gatti) *La violenza di genere in Italia, tra popolazione femminile generale e immigrata. Una prima valutazione del Reddito di libert *.

Il *Quarto Rapporto* su "Criminalità e sicurezza a Napoli", nel solco delle precedenti tre edizioni, propone nella prima sezione un'analisi della dinamica della delittuosità nelle città metropolitane nel lungo periodo di circa venti anni coincidente con l'inizio della prima archiviazione dei dati avvenuta in occasione del primo rapporto e aggiornata al 2023. L'ampio periodo temporale messo a disposizione degli studiosi, e più in generale dei lettori interessati, offre un punto di riferimento analitico di tipo comparativo sulla dinamica della delittuosità nelle aree metropolitane del Paese particolarmente prezioso. Come per le precedenti edizioni, poi, anche questo Quarto Rapporto approfondisce e riflette su un particolare reato la cui visibilità e il cui radicamento presenta connessioni di tipo non solo sociale ma anche economico e istituzionale: per questa edizione, la scelta è ricaduta sulla violenza di genere e particolarmente quella esercitata nelle sue diverse forme sulle donne, un tema che sebbene sia fortemente emerso nei tempi più recenti rappresenta un fenomeno radicato nel tempo e che si esprime in forme differenti ed eterogenee, non limitate all'ambito familiare o dei rapporti interpersonali ma che interessa le diverse articolazioni dello spazio pubblico. Pur nella consapevolezza della difficoltà di fornire un contributo decisivo alla comprensione del fenomeno oggetto di studio, il Rapporto – replicando una impostazione utilizzata anche nelle precedenti edizioni – propone una metodologia di analisi che si arricchisce del contributo di vari esperti e che non prescinde né dall'ascolto delle vittime né da un'analisi delle storie degli autori dei reati.

Con questo *Quarto Rapporto* si conclude una serie che ha individuato nella città di Napoli un semplice pretesto a partire dal quale ragionare su quanto accade nel nostro Paese relativamente a determinati crimini, anche per rompere schemi rappresentativi di determinati fenomeni avanzati senza un adeguato conforto di evidenze empiriche.

Oltre a quello dei curatori, Di Gennaro e Marselli, il Rapporto ospita contributi di: Amber K. Amin, Roberta Aurilia, Doriana Cimmino, Edgar I. Colina Ramirez, Stefano Delfini, Leila B. Dutton, Debora A. Elce, Bo Guerreschi, Roberto Iannucci, Maria Luisa Iavarone, Giovanni Martucci, Ilaria Merenda, Alberto Pesce, Andrea Procaccini, Giulia Russo, Chiara Scuotto, Tracy L. Tamborra, Armando Vittoria.



ISBN 978-88-6887-345-5



€ 15,00